ISTORIA

DEL

CONCILIO TRIDENTINO.

Volume IV.

ISTORIA

DEL

CONCILIO TRIDENTINO

DI

FRÀ PAOLO SARPI

RIDOTTA ALLA PRIMITIVA LEZIONE

CON LA VITA SCRITTA

DA FRÀ FULGENZIO MICANZIO.

QUATTRO VOLUMI. — VOL. IV.

FIRENZE,
BARBÈRA, BIANCHI E COMP.
Tipografi-Editori, Via Faenza, 4765

1858.

ISTORIA

DEL

CONCILIO TRIDENTINO.

CONTINUAZIONE DEL LIBRO SETTIMO.

XL. Ma il pretesto per quale il cardinale di Lorena si trattenne in casa fu l'aviso della morte del re di Navarra, che quel giorno arrivò.[1] Quel prencipe ferito con archibugiata sotto Roan sino al settembre, non essendo ben curato, in fine si ridusse in stato di morte; nel qual posto, per l'opera di Vincenzo Lauro medico si communicò alla catolica, poi vacillò verso la dottrina de'Protestanti, e finalmente a'dieci di novembre morì.[2] E questo accidente portò anco alle cose del Concilio gran mutazione; perchè avuto aviso, Lorena alterò tutti li suoi pensieri. Ebbe quel re principalissima parte nelle commissioni che furono date al cardinale nel suo partire, ond'egli era incerto se dopo la morte di quello la regina

[1] Non fu questo un pretesto, ma una ragione di convenienza, per cui nessun potè sospettare che la sua assenza da altro motivo nascesse. Ma non è inverisimile che il cardinale avesse piacere di aver quella ragione per lasciare tutta la libertà a'Francesi, e per non essere testimonio de'discorsi ch'egli prevedeva non dover essere molto accetti ai legati, nè agli altri partigiani della corte di Roma. Almeno molti così credettero, per quel che ne dice Visconti nella sua de'7 dicembre: « E sono di quelli che » pensano anco che il cardinale se ne restasse in casa per questo effetto. »

[2] Lund., Cont. Sleid., p. 502; Thuan., l. 33, n. 15 e 19; Pallav., l. 19, c. 5 e 7; Belcaro, l. 30, n. 2.

— Carlo cardinal di Borbone ed arcivescovo di Roano, era fratel maggiore del principe di Condè. Il partito della lega in appresso fece di lui una fantasima di re col nome di Carlo X: morì nella sua prigione di Fontenai-le-Comte nel 1590.

e gli altri sarebbono continuati in quel fervore. Oltre di ciò, vedeva un' aperta mutazione in tutto il governo: desiderava d' esser in Francia per potervi apportar esso ancora la parte sua. Perchè essendo il prencipe di Condè in aperta dissensione, poco confidente della regina e di quelli che potevano appresso lei, il cardinale di Borbon poco capace, quel di Montpensier in poco credito,[1] il Contestabile vecchio[2] e con molti emuli potenti, aveva gran concetto, esclusi questi, che suo fratello dovesse esser arbitro delle armi, ed egli del conseglio; e queste cose macinava nell' animo suo, poco pensando al Concilio e a Trento dove si ritrovava. Gli altri Francesi apertamente dicevano, doversi ringraziar Dio della morte di quel re, perchè incomminciava a titubare e a congiongere strettamente gl' interessi suoi con quelli del fratello e degli altri Ugonotti.

Il seguente giorno,[a] che fu degli otto decembre, fu tutto consummato in ceremonie per l' elezione successa della persona di Massimiliano re de' Romani; per questo celebrò la messa dello Spirito Santo, con intervento di tutto 'l Concilio, l' arcivescovo di Praga; fece un sermone in lode di quel prencipe il vescovo di Tininia, e li cardinali e ambasciatori furono da Praga convitati.

Come prima la dieta si congregò in Francfort, il prencipe di Condè mandò[b] non solo a ricercar aiuto dai prencipi protestanti, ma anco per trattare unione degli Ugonotti con quelli della Confessione augustana; e in particolare per giongersi insieme a richieder un concilio libero e nuovo, dove fossero retrattate tutte le cose risolute in Trento: dando speranza che anco i Francesi

---

1 Luigi di Borbone, genero del duca di Guisa, di cui avea sposata la figlia, dopo la morte della sua prima moglie.

2 Anna di Montmorenci, che fu ucciso alcuni anni dopo nella battaglia di San Dionigi.

(a) Mart., tomo 8, p. 1298; Visc., Lett. del 7 e 10 dicembre; Pall., l. 19, c. 5; Rayn., n. 187; Spond., n. 40.

(b) Visc., Lett. del 12 novembre; Santa Croce, Lett. de' 29 aprile 1562.

della vecchia religione catolica sarebbono a questo convenuti; poichè era stato promesso all' ambasciator di Francia, che fu poi creato cardinale e chiamato della Bordissiera, che così si sarebbe fatto. Ma li Tedeschi protestanti erano alienissimi da concilio mentre che potessero senza quello aver pace in Germania; e però fu allora stampato in Francfort un libro molto pieno delle iscusazioni e ragioni loro, perchè non erano intervenuti nè volevano intervenire a Trento, con protestazione della nullità di tutto 'l fatto e che si farebbe in quel luogo.

XLI. Il re fu prima onto e coronato re di Boemia in Praga in presenza dell'imperatore suo padre da quell'arcivescovo che da Trento era andato in Boemia ad effetto di quella ceremonia, acciò il re avesse voto in dieta imperiale. E andati a Francfort, fu necessario aspettar che li canonici di Cologna eleggessero l' arcivescovo, chè quella sede era vacante; onde li prencipi adunati ebbero gran tempo di trattar diverse materie, essendo restati sempre congregati in Francfort per aspettare che s' empisse il numero settenario, con la coronazione in Boemia ed elezione in Cologna. Queste cose diedero gran pensiero in Roma, e si temeva [a] che da quella dieta non fosse mandato a Trento a protestare; e che non fosse usata qualche nuova forma nella coronazione, abolita la vecchia, che mostrasse inclinazione di partirsi dagli antichi riti; o dal nuovo re fosse fatta qualche promessa pregiudiciale alla potestà ponteficia. L' imperator nondimeno e il re usarono somma destrezza a divertire che non si trattassero cose della religione in piena dieta inanzi l' elezione, la qual successe il ventiquattro novembre,[1] e il dì ultimo la coronazione; [b] nella quale gli elettori e altri prencipi

(a) Visc., Lett. del 23 novembre.

1 Anche Pallavicino la dice accaduta a'24 come il nostro storico. Visconti al contrario la mette a' 25. Ma il continuator di Sleidano la mette, come Frà Paolo, a' 24; e questa è la data che bisogna ammettere, e che fu ammessa dal Tuano e da' nostri storici.

(b) Thuan., l. 32, n. 5.

protestanti stettero alla messa sin che fu detto l'Evangelio, e poi uscirono. Questo tanto vi fu di nuovo: chè del rimanente fu dato il luogo al noncio ponteficio sopra gli elettori e agli altri ambasciatori sotto di essi; imperò fatta la coronazione, incomminciò Cesare a praticare con alcuni de' Protestanti che aderissero al Concilio di Trento. Li quali per non esser prevenuti, congregati insieme presentarono all'imperatore la risposta promessa già venti mesi all' ambasciaria di Sua Maestà nel convento di Naumburg, e differita sino allora;[a] nella quale esposte le cause perchè in molte diete imperiali passate avevano appellato e appellavano di nuovo ad un concilio libero, soggionsero le condizioni che tenevano necessarie, con le quali s' offerivano di consentire ad intervenir ad un futuro concilio generale. Queste erano dieci:[b]

1. Che sia celebrato in Germania.

2. Che non sia intimato dal papa.

3. Che egli non vi preseda, ma sia parte del concilio, e soggetto alle determinazioni di quello.

4. Che li vescovi e altri prelati siano liberati dal giuramento prestato al pontefice, acciò possino liberamente e senza impedimento dire il loro parere.

5. Che la Scrittura Divina sia giudice nel concilio, esclusa ogni autorità umana.

6. Che li teologi de' Stati della Confessione augustana al concilio destinati, abbiano non solo voce consultiva, ma deliberativa; e sia loro dato salvocondotto, non solo quanto alle persone, ma ancora quanto all' esercizio della religione.

7. Che le decisioni nel concilio non si facciano, come nelle cause secolari, per pluralità delle voci, ma siano preferite le migliori sentenze, cioè le regolate dalla parola di Dio.

(a) Thuan., n. 6; Visc., Lett. del 23 e 30 novembre.
(b) Spond., n. 41.

8. Che gli atti del Concilio Tridentino s' abbiano per cassi e irriti, essendo quello stato parziale, da una sola delle parti celebrato, e non ordinato come fu promesso.

9. Che se nel Concilio non seguirà concordia della religione, le condizioni di Passau restino inviolate, insieme con la pace di religione fatta in Augusta dell'anno 1555; qual resti valida ed efficace, e tutti siano tenuti osservarla.

10. Che sopra tutti gli articoli predetti sia loro data cauzione idonea e sufficiente.[1]

L'imperatore, ricevuta la scrittura, promise d'ado-

---

[1] Il voler tali condizioni era un dimandare, e nel tempo stesso rigettare un concilio; essendo che fossero per la maggior parte impraticabili. Giusta la presente costituzione del mondo cristiano, nessun principe può convocare un concilio generale, perchè fuor de' propri suoi Stati nessun riconosce l'autorità di quel principe. La presidenza inoltre non può disputarsi al vescovo di Roma, al quale non si è mai negata la prerogativa di onore sopra gli altri vescovi. Che i vescovi liberati fossero dal giuramento, ragionevole cosa era, ma non necessaria; perchè il giuramento non toglieva loro il poter con libertà dire la loro opinione. La inchiesta che le migliori sentenze fossero preferite a quelle abbracciate dal maggior numero, era plausibile sì, ma non praticabile, perchè resterebbe sempre in dubbio quali fossero le migliori e si toglieva l' unica ordinaria via di deciderne. Infine era senza esempio il dar voce deliberativa nel Concilio a' ministri protestanti, i quali oltr' essere senza carattere, essendo anco accusati, il più che potessero dimandare era di esser ascoltati, e questo era ragionevole; ma non mai di essere giudici, perchè ciò sarebbe stato contra tutte le forme ordinarie che fino a quel tempo erano sempre nella Chiesa state osservate.

— * Quest' ultima osservazione non è tanto giudiziosa come le altre, stantechè i Protestanti apparivano al concilio come teologi o ambasciatori di principi e città, in conseguenza di che avevano diritto di essere per lo meno ammessi alla condizione che erano gli altri teologi e ambasciatori. I Protestanti danno ai loro ministri quel carattere medesimo che i Cattolici danno ai vescovi, quindi a ragione potevano pretendere che fossero ammessi negli stessi diritti in concilio. Quanto poi all' escluderli dalla voce deliberativa perchè erano accusati, lo stesso accadeva del papa e della corte di Roma. Per il che, ove le parti avessero desiderata sinceramente la pace, e agl' interessi sacri non si fossero mescolati i profani, conveniva rimettere le differenze ad un concilio pienamente libero, e da cui ambedue fossero escluse. Ma ciò era lo stesso che rovesciare di pianta la monarchia temporale dei papi, a cui più che la religione stavano a cuore la potenza e le entrate; e il cardinal Bellarmino scrisse che ridurre la Santa Sede alle sole cose spirituali, è ridurla al niente; tal che, secondo quel cardinale, le cose spirituali sono niente. *

prarsi per la concordia e operar in maniera che sia celebrato concilio dove essi con ragione non potessero ricusare d'intervenire, purchè dal canto loro deponessero gli odii e gli altri affetti contrarii alla pace cristiana; e s'offerì anco per questo d'andar in persona propria a Trento, risoluto di trasferirsi in Inspruc, finita la dieta: dove essendo lontano quattro picciole giornate dal Concilio, averebbe potuto con brevità di tempo operare quanto fosse stato di bisogno.

XLII. Ma nel Concilio, finito di dirsi i voti sopra la materia dell'instituzione tanto ventilata, non si fece alcuna risoluzione, aspettando li legati che da Roma venisse. Ma diedero fuora il capo della residenza, participato prima col cardinale di Lorena; il qual era, come s'è di sopra detto, senza la dichiarazione se fosse *de jure divino*, o no, ma con premii e pene. E Lorena,[a] dicendo prima di tutti il voto, vi aggionse che era necessario conceder a' vescovi il poter assolver da' casi riservati *In cœna Domini*: il che protestava di non dire per diminuire l'autorità di Sua Santità, ma perchè avendo visto in Francia che nissun trasgressor di quella si curava andar o mandar a Roma per l'assoluzione, gli pareva peggio, e per le anime de' popoli e per la dignità della Sede Apostolica, il lasciargli in quelle censure. Aggionse anco che non gli pareva ben astringer li vescovi alla residenza, in maniera che non potessero assentarsi per giuste cagioni, le quali s'avevano da rimetter al giudicio di Sua Santità. Disse di più, che erano da eccettuar gli occupati ne' publici negozii dei regni e republiche; perchè quelli ancora s'hanno da riputare non alieni dal carico episcopale, massime ne' regni dove l'ordine ecclesiastico è un membro dello Stato, come è in Francia e ne' regni di Spagna ancora. Fu il cardinale molto prolisso, e se ben replicava spesso che la residenza era necessaria, e conveniva pro-

---

[a] Diar. Nic. Psalm.; Pallav., l. 19, c. 7; Visc., Lett. del 10 dicembre.

veder che si servasse, nondimeno andava interponendo tante eccezioni e iscusazioni, che in fine nissun seppe giudicare s' egli approvasse o non approvasse che decreto alcuno della residenza fosse statuito.[1]

XLIII. Communicarono anco li legati agli ambasciatori, secondo la promessa, i capitoli della riforma per la futura sessione, prima che si proponessero in congregazione; li quali tutti erano per rimedii degli abusi spettanti al sacramento dell' Ordine. E perciò si radunarono gli ambasciatori e vescovi francesi in casa di Lorena, [a] per parlar sopra di quelli; e deputarono quattro vescovi tra loro che li considerassero, pensando se vi era cosa pregiudiciale ai privilegi della Chiesa gallicana, e se gli si poteva aggionger alcuna cosa per servizio del paese loro: e insieme diedero carico all' ambasciator Ferrier che in congregazione de' medesimi vescovi si raccogliessero tutte le riforme proposte già in Trento sotto Paolo e Giulio, e nel presente ancora, e nella congregazione di Poissì, per farne un estratto, e aggiontovi il contenuto nelle instruzioni regie, e quel di più che loro paresse, ne formassero articoli per tutta la cristianità e principalmente per la Francia.

XLIV. Ma li Cesarei, [b] veduto che non si proponeva alcuna delle riforme da loro raccordate, congregarono tutti gli ambasciatori. Praga parlò a loro, raccordando il longo tempo consummato in Concilio in far niente, le

---

1 Per convincersi di quel che qui dice Frà Paolo, basta leggere il suo voto; dal quale si vede che quel cardinale, benchè pendesse per l' obbligazione *di diritto divino*, studiò di esprimersi in tai termini che capire non si potesse se la voleva o non la voleva. Così, benchè Pallavicino dica che il decreto gli era stato comunicato avanti, e che avea indicato a' legati i cambiamenti ch' eran da farsi, ciò non impedì che, per non offender gli Spagnuoli, egli non si spiegasse in modo che dall' un canto non si potesse accusarlo di aver combattuto l' obbligazione *di diritto divino*, e dall' altro di aver detto cosa alcuna che sforzasse a dichiararla; e da ciò dovea necessariamente prodursi una grande ambiguità ed incertezza.

(a) Dup., Mem., p. 354 e 359; Visc., Lett. del 10 dicembre.

(b) Id., Lett. del 14 dicembre.

promesse tante volte fatte da' legati che s'averebbe trattato della riforma, e con tutto ciò erano trattenuti con speculazioni o con provisioni d'abusi leggieri. Che era tempo di far instanza efficace che s'attendesse alle cose importanti e urgenti; che se tutti fossero comparsi uniti a richieder l'essecuzione di tante promesse fatte dal papa e da' legati, si poteva sperare d'ottenere. Tutti consentirono; ma quando si venne a' particolari, si trovarono tanto differenti che non poterono convenir se non nel generale d'adimandar riforma: onde si risolvè che Praga nel dir il suo voto la richiedesse per nome di tutti, e così fece.

XLV. E in materia della residenza con poche parole disse, che bastava levare a' prelati li trattenimenti che godono in corte di Roma, e in quelle degli altri prencipi, e ogni decreto sarà bastante. Il parer dell'arcivescovo d'Otranto fu [a] che bastasse il decreto dell'istesso Concilio fatto sotto Paolo III, aggiongendovi solo la bolla del pontefice data del 1560 a' quattro settembre. Altri appresso a quella bolla ricercarono anco che fosse fatta espressione delle cause dell'assenzia che la sinodo ha per legitime, essendo questo il punto sopra il qual può nascer maggior difficoltà. La sostanza della bolla nominata da Otranto conteneva un precetto della residenza personale sotto le medesime pene dal Concilio dichiarate, e quattro grazie a' residenti: cioè, che non possino esser citati alla Corte, se non per commissione segnata dal papa; che siano esenti da ogni imposizione ordinaria e estraordinaria, eziandio a petizione dei prencipi imposta. Che possino essercitar giurisdizione contra ogni chierico secolare esente, e Regolare abitante fuori del claustro; che non si possi appellar dalle loro sentenze, se non dalla definitiva.[1] Altri si contentavano del decreto proposto

(a) Id., Lett. del 14 e 17 dicembre.

1 Dalla qualità delle grazie che con quella bolla si concedevano, si può scoprire la sottigliezza della corte di Roma, la quale dava per grazie

da' legati, ma con qualche alterazioni, tutte accommodate a' propri rispetti che erano tanti quante le persone. Altri ancora fecero instanza che fusse dichiarata *de jure divino:* e una quarta opinione fu anco, che quantonque sia *de jure divino,* non è ispediente farne dichiarazione.

Congregò il cardinale di Lorena [(a)] li teologi francesi per disputar sopra questo punto; li quali tutti uniformi conclusero che fosse *de jure divino.* E il vescovo di Angiò[1] fu il primo tra li Francesi a dir il parer suo in quella sentenza, e così fu seguíto dagli altri. Ma nelle congregazioni generali della sinodo usavano li prelati indicibile longhezza, di che si doleva il cardinale di Lorena co' legati, mostrando desiderar che quelle materie si spedissero per venir alla riforma; replicando le tante volte usate parole, [(b)] che se non averanno sodisfazione in Trento, la faranno in casa loro.

Frà Alberto Duimio vescovo di Veglia allegando che la materia della residenza fu discussa nel Concilio sotto Paolo III e rimessa ad altro tempo la decisione, aggionse che però sarebbe necessario veder le ragioni allora dette da' prelati. Al presente avevano detto il suo parer senza allegar ragioni; ma egli non giudicava dover far l'istesso, come pretendendo vincere per autorità e numero d'opinioni, e non per ragione. E poi si diede a recitar tutte

---

cose che giustamente negar non poteva, e delle quali non potea garantirne la esecuzione; vale a dire, non concedeva a' vescovi se non se quello ch'era forzata a concedere, o quel che dava era nulla. Imperocchè l'esenzione delle contribuzioni dipendeva assolutamente dalla volontà de' principi. La potestà di esercitar giurisdizione su tutti i chierici, sì secolari che regolari, piuttostochè una grazia, era una giusta restituzione. Il non poter esser citati a Roma, se non per commissione segnata dal papa, era cosa piuttosto favorevole a' papi che a' vescovi; i quali negavano che il papa avesse diritto di citarli. Finalmente nulla loro si concedeva col toglier la libertà di appellare dalle loro sentenze che non fossero definitive; poichè questo era quello che essi pretendevano, e che fu loro concesso nella sessione XXII, capo VII della Riforma.

(a) Id., Lett. del 10 e 17 dicembre.

1 Alcune edizioni, e la traduzione francese del Courayer, hanno *Angers.*

(b) Id., Lett. del 16 novembre.

le ragioni per prova che sia *de jure divino*, e a risolver le contrarie. Fece gran riflesso sopra il detto di Cristo, che *il buon pastore va inanzi il gregge, chiama ogni pecorella per nome,* [a] *scorre per il deserto a cercarne una perduta, e mette la vita per loro.* [b] Mostrò che questo s'intendeva di tutti quelli che Cristo ha instituito pastori, che sono tutti quelli che hanno cura d'anime; li vescovi massime, come san Paolo disse e scrisse agli Efesii. Che chiunque non si riputava per decreto di Cristo obligato a questi officii, o era più utile per li negozii dei regni e republiche, lasciasse il carico di pastore e attendesse a quei negozii soli: che è ben molto far bene un carico; ma due contrarii, è impossibile. Non piacque ai cardinali per la longhezza, per esser stato il primo a disputare quella materia con ragione, e però parlò con veemenza dalmatina, con assai de' modi di san Gieronimo, e parole tolte da quello di peso. Simoneta l'averebbe volentieri interrotto, ma restò per l'occorrenza del vescovo di Guadice: nondimeno lo chiamò in presenza di molti prelati, e lo riprese acremente, che aveva parlato contra il papa. Il vescovo si difese umilmente, e con ragioni; e pochi dì dopo allegando indisposizione chiese licenza e l'ebbe, e si partì il ventuno del mese.

La controversia della residenza dopo questo tempo mutò stato, e quelli che l'abborrivano non s'affaticavano più a mostrar con ragioni, o vero con autorità, come sin allora s'era fatto, che fosse di legge umana; ma si diedero a spaventar quelli della contraria opinione con dire, che l'attribuirla alla divina era un diminuire l'autorità del papa. Perchè ne seguirebbe che non potesse più accrescere o diminuire, dividere o vero unire, mutar o trasferir le sedi episcopali, nè lasciarle vacanti o darle in amministrazione o commenda; che non potrebbe restringere, nemmeno levare l'autorità d'assol-

---

(a) Joh., x, 4. (b) Matth., xviii, 12.

vere; chè con quella determinazione si veniva a dannar in un tratto tutte le dispense concesse da' pontefici, e levar la facoltà di conceder all' avvenire.[1] L'altra parte, che ben vedeva seguir per necessità quelle consequenze, non però esser inconveniente quello che ne seguiva, anzi esser l' istessa verità e uso legitimo della Chiesa vecchia, e che non per altro si proponeva la dichiarazione se non per levar quegl' inconvenienti; essi ancora, tralasciato di usar ragioni e autorità per provarla *de jure divino,* si diedero a mostrar che restituendo con quella dichiarazione la residenza, tornerebbe in aumento della potestà ponteficia, s' accrescerebbe la riverenza verso il clero, e maggiormente verso il sommo pontefice; il quale ha perduto in tante provincie l' autorità, perchè li vescovi non residendo, e governando per vicari inetti, hanno lasciato aperta la strada alla disseminazione delle nuove dottrine, che con tanto detrimento alla autorità ponteficia hanno preso piede. Se li vescovi resederanno, per tutto sarà predicata l' autorità del papa, e confermata dove ancora è riconosciuta, e restituita dove ha ricevuto qualche crollo. Non potevano però nè l' una nè l' altra parte parlar in questi termini, che la contraria non si accorgesse della dissimulazione, e che l' interno occultato non restasse pur troppo aperto: erano tutti in maschera, e tutti però conosciuti. Ma ridotti al giorno sedici di de-

---

[1] Questo fu, come ci fa sapere De l' Isle nella sua lettera de' 6 di maggio 1562, quel che impegnò la corte di Roma a non voler soffrire che si dichiarasse quella obbligazione *di diritto divino.* « Quest' articolo della resi» denza, dic' egli, è riputato di gran pregiudizio al papa e a questa Corte, » e di grande efficacia per accrescere la dignità e autorità de' vescovi, i » quali pretendono, per quel che si dice, per questa avere la collazione » di tutti i beneficii della loro diocesi. » Così Lansac in una lettera de' 7 di giugno 1562 dice, che quando i vescovi si erano messi con le mani e co' piedi per far fare la dichiarazione, *era stato ciò trovato così cattivo che non si ardì parlarne.* E fu in grazia di que' schiamazzi, e non di alcuna soda ragione, che quella dichiarazione non si fece; ed in quell' incontro, come in più altri, la ragione e la religione furono soprafatte dalla politica. — Dup., Mem., p. 182 e 221.

cembre, nè essendo per ancora detti li voti dalla metà de' prelati, [a] propose il cardinale Seripando la prorogazione della sessione; nè potendo preveder quando fossero per espedirsi, fu deliberato che fra quindici giorni si averebbe prefissò il termine; e ammonì il cardinale li prelati della soverchia longhezza nel dir li voti, la qual non mirava se non ad ostentazione, levava la reputazione del Concilio, ed era per mandarla in longo con grand' incommodo di tutti loro.

XLVI. Il pontefice che era restato molto afflitto [b] per la morte successa in fine del mese inanzi di Federico Borromeo suo nipote, al quale pensava di voltar tutta la grandezza della casa, avendolo maritato in una figlia del duca d'Urbino, fattolo governator generale della Chiesa, [c] con trattato di dargli anco il ducato di Camerino; e oppresso dalla gravezza del dolore, era incorso in una indisposizione pericolosa alla sua età: recreato alquanto applicò l'animo alle cose del Concilio. Tenne diverse congregazioni per trovar temperamento sopra li due canoni dell' instituzione e della residenza, giudicati da tutta la Corte molto pericolosi all' autorità ponteficia; e a ritrovar modo come proveder alla prolissità de' prelati nel dire le opinioni, come quella che portava il Concilio in longo, lasciando una porta aperta a tutti quelli che volessero entrare ad attentar contra la sua degnità. Sopra tutto gli dava molestia quello che da' Francesi era dissegnato, massime che non riceveva mai lettere da Trento nelle quali non si dicesse che o il cardinale di Lorena, o alcuno degli ambasciatori non facevano instanza di riforma; [d] con aggionta, che se non avessero potuto riportar le provisioni che ricercavano,

(a) Visc., Lett. del 17 dicembre; Mart., tomo 8, p. 1299; Pallav., l. 19, c. 8; Rayn., n. 119.
(b) Pallav., l. 19, c. 4; Visc., Lett. del 30 novembre.
(c) Id., Lett. del 30 maggio.
(d) Id., Lett. del 16 novembre; Dup., Mem., *passim*.

le farebbono in casa loro; e che ben spesso facevano menzione di voler provisioni sopra le annate, e prevenzioni, e altre cose proprie spettanti al pontefice romano. Deliberò di venir all' aperta co' Francesi, e [a] disse a quelli che erano in Roma, che avendosi egli tante volte offerto di trattar col re di quello che toccava li suoi propri dritti, e venir ad amicabile composizione, e vedendo che i ministri del re in Concilio sempre facevano menzione di volerne trattar nella sinodo, era risoluto di veder se voleva romper con lui a sì aperta dissensione. Diede ordine per corrier espresso in Francia al suo noncio di parlarne. A Lorena scrisse, che non si potevano proponer in Concilio quelle materie senza contravenire alle promesse espresse fatte dal re per mezzo di monsignor d' Auxerre. Si querelò in concistoro dell' impertinenza de' vescovi in Trento, nell' allongar le materie per vanità. Essortò li cardinali a scriver agli amici loro, e a' legati scrisse che adoperassero le minacce e l' autorità, poichè le persuasioni non giovavano. Sopra gli articoli della instituzione scrisse che il dire assolutamente, l' instituzione de' vescovi esser *de jure divino*, era opinione falsa ed erronea; [1] perchè la sola potestà dell'Or-

---

[a] Id., ibid., p. 349.

[1] Dalle lettere del cardinal Borromeo non si scorge che il papa così positivamente abbia trattato di falsa la opinione dell' istituzione de' vescovi di diritto divino. Ma è poi ben certo che, qualunque opinione ne avesse, non volle mai permettere che con un canone si dichiarasse quella istituzione esser tale, pel timore del pregiudizio che potea risentirne la sua autorità. Con tutto ciò, perchè una gran parte de' Padri inclinava a quella dichiarazione, si pensò a dare un tal giro alle parole del canone, che ciascuno a suo vantaggio interpretar lo potesse. Ma infine dalla pazienza e desterità de' Romani fu vinta la resistenza de' Francesi e degli Spagnuoli. La istituzione de' vescovi non fu dichiarata di diritto divino. La lor dipendenza dal papa fu chiaramente stabilita coll' ottavo canone; e nel tempo stesso indirettamente vi s' insegnò che l' autorità che avevano, la ricevevano per la mediazione del papa; il che era sempre stato il grande scopo de' Romani, e perfettamente si accordava con la opinione ch' essi volevano far ammettere, il solo papa essere stabilito immediatamente da Gesù Cristo; e tutti gli altri vescovi essere tali per mezzo del papa.

dine era da Cristo, ma la giurisdizione era dal romano pontefice; e in tanto si può dire da Cristo, perchè l'autorità ponteficia è dalla Maestà Sua, e tutto quello che il papa fa, lo fa Cristo mediante lui. E scrisse per risoluzione,[a] che o vero si tralasciassero assolutamente le parole *de jure divino*, o vero si proponesse nella forma che egli mandava, nella quale si diceva, *Cristo aver instituito li vescovi da esser creati dal romano pontefice, con distribuzione di quale e quanta autorità pareva a lui, per beneficio della Chiesa, dargli*; e con assoluta potestà di restringere e amplificare la data, secondo che da lui è giudicato.[1] Scrisse appresso che nel particolare della residenza, essendo cosa chiara che il pontefice ha autorità di dispensare, fosse per ogni buona cautela riservata l'autorità sua nel decreto, nel quale non si poteva metter *de jure divino*, come aveva ben provato il Catarino; dal parer del quale, come catolico, non si dovessero partire.[2] E quanto al tener la sessione, scrisse confusamente

---

(a) Pallavicino, l. 19, c. 12.

1 Avvegnachè il canone paresse conforme alla dottrina che a Roma stabilir si volea, non si ebbe però coraggio di proporlo in un modo ch'era soltanto atto a rivoltare ancor più gli Spagnuoli e i Francesi. Fu dato pertanto un altro giro alla cosa; e a fine di accomodarsi a'vari genii de'prelati, il papa, in luogo di una, mandò tre differenti forme del medesimo canone. Nella prima, ch'era quella che a Roma si preferiva, si diceva: « Anatema a » chiunque dicesse che i vescovi eletti dal papa, per iscaricarsi sopra di essi » una porzione di sua sollecitudine, non sono stabiliti dallo Spirito Santo » per guidare quella parte della Chiesa di Dio alla quale sono destinati. » Nella seconda si condannavano quei, che dicessero, « che l'Ordine o il » grado vescovile non è stato istituito da Gesù Cristo. » Nella terza si sottoponevano a censure quei che sostenessero, « che i vescovi non sono in » alcun modo istituiti da Gesù Cristo. » Donde Roma voleva che s'inferisse, che i vescovi avevano bensì il carattere da Cristo, ma la giurisdizione l'avevano dal papa: dottrina tanto inaudita nell'antichità, quanto ricevuta e favorita dagli adulatori e partigiani della monarchia papale.

2 Se il sentimento di Catarino, nel particolare della residenza, era il sentimento cattolico; dunque il sentimento favorevole al diritto divino era eretico. Per tal conto non era molto cattolico il papa medesimo; poichè qualche volta avea confessato di non esser opposto a quel sentimento, il quale forse era il vero, e altresì, « che i vescovi gli pareva che avessero » buoni fondamenti per sostenere che la detta residenza era di diritto divi-

che non fosse differita oltre li quindici giorni, e che non si celebrasse senza aver le materie in ordine, acciò non fosse presa occasione da' maligni di cavillare.

XLVII. Per Trento passò una solenne ambasciaria [a] del duca di Baviera, inviata a Roma per ottenere dal papa la communione del calice. Ebbe audienza da' legati, e trattò in secreto col cardinale di Lorena. Fu causa di rinnovar la controversia già sopita in quella materia, essendo gli Spagnuoli e molti degli Italiani (se ben per voti della maggior parte s' era rimessa la causa al papa) di parere che fosse pregiudicio al Concilio se durante esso quell' uso s' introducesse. Si posero anco tutti li Padri in moto per esser da Roma gionte lettere a diversi prelati che s' averebbe sospeso il Concilio; [b] la qual fama fu anco confermata da don Giovanni Manriquez, che per Trento passò da Germania a Roma. Ma li legati, ricevute le lettere del pontefice, giudicarono impossibile esseguir gli ordini da Roma venuti, e che fosse di bisogno dare al pontefice informazione più minuta delle cose occorrenti, di quella che si poteva dar per lettere, e far capace il papa che non si può governar il Concilio come a Roma si pensa, e aver instruzione da Sua Santità più chiara di quanto dovevano operare. Ed essendo bisogno di persona di buono giudicio, ben informata, e a cui doveva il papa aver credito, non trovarono migliore del vescovo di Ventimiglia, [c] il qual deliberarono d' ispedire in diligenza. Le feste del Natale instante furono di opportuna commodità per far prima caminar lentamente, poi per intermetter le congregazioni, e con agio attender

» no, ed in ogni evento, ch' ella dovea esser custodita inviolabilmente. » (Dup., Mem., p. 183.) Probabilmente Pio su questo punto non cambiò di parere se non quando cominciò a vedere le conseguenze che contra i suoi interessi ne risultavano. In Roma non vi ha eresia più grande di quella che urta le pretenzioni o bene o mal fondate di quella Corte.

(a) Dup., Mem., p. 360; Visc., Lett. del 17 dicembre.

(b) Visc., Lett. del 24 dicembre.

(c) Id., Ibid.

a quell' espedizione, che fu il ventisei del mese di decembre.

XLVIII. Ma a' ventotto [a] arrivò nuova della battaglia in Francia successa il dì diciasette con prigionia del prencipe di Condè. Tutto l' anno fu molto turbolento in quel regno per le differenze della religione che diedero principio prima a lenta, e dopo a gagliarda guerra. Nel principio dell' anno essendo cresciuto in Parigi il numero de' Ugonotti con mala sodisfazione del popolo catolico numerosissimo in quella città, e facendo quelli gran seguito al prencipe, il Contestabile co' figliuoli e la casa di Ghisa tutta insieme con alcuni altri, per impedir la grandezza alla quale quel prencipe caminava, fecero lega insieme con dissegno di farsi capi del popolo parisino, e con l' aderenza di quello scacciar il prencipe co' suoi seguaci da Parigi e dalla corte. E partitisi [b] ciascuno dalle terre loro per inviarsi verso quella principale città, e nel viaggio uccisi e dispersi gli Ugonotti che trovarono in diversi luoghi adunati, entrarono in Parigi; e tirato dal canto loro il re di Navarra, e fatta armar la città a loro favore, fu la regina costretta ad accordarsi con essi. Onde uscito Condè di Parigi, e ritiratosi in Orliens con li suoi aderenti, passarono manifesti e scritture dall' una parte e dall' altra, protestando ciascuno d' operare in tutto quello che faceva per libertà e servizio del re. Ma facendosi ogni giorno più forte il partito del Contestabile e di Ghisa, nell' aprile il prencipe di Condè scrisse a tutte le Chiese riformate di Francia, dimandando soldati e denari, e dichiarando la guerra contra li difensori della parte catolica: chiamandogli turbatori della quiete publica e violatori dell' editto regio, publicato a favor de' Riformati. Le lettere del pren-

---

(a) Pallav., l. 19, c. 10; Thuan., l. 34, n. 2; Adr., l. 17, p. 1230; Rayn., n. 175; Spond., n. 45; Belcar., l. 30, n. 6; Santa Croce, Lett. del 22 dicembre 1562.

(b) Thuan., l. 30, 31, 32, 33, ec.

cipe furono accompagnate con altre de' ministri d'Orliens e di diverse altre città, che furono causa di metter le arme in mano a' seguaci di quella religione. E successe accidente che gl' incitò maggiormente. Imperocchè nel medesimo tempo fu publicato di nuovo in Parigi l'editto di gennaro, del quale s'è fatta menzione; con una aggionta che ne' borghi di quella città, e una lega vicino, non si potessero far congregazioni di religione, o amministrar sacramenti, se non nel modo antico. E in fine di maggio il re di Navarra fece uscir di Parigi tutti quanti di loro erano; se ben in questo procedette con moderazione, chè non lasciò che alcun di loro fosse offeso.

Si ruppe la guerra quasi per tutte le provincie di Francia tra l'una parte e l'altra, e in quell'estate [a] furono sino quattordici esserciti formati tutti in un tempo, in diverse parti del regno. Combattevano anco figliuoli contra padri, fratelli contra fratelli, e sino femmine dall'una parte e l'altra presero le armi per mantener la loro religione. Quasi nissuna parte delle provincie, Delfinato, Linguadoca e Guascogna rimase che non fusse più volte scossa, in alcuni luoghi restando vincitori li Catolici, in altri i Riformati, con tanta varietà d'avvenimenti, che cosa longa sarebbe raccontargli, e fuori del nostro proponimento; il quale non ricerca che siano narrate le cose fuori di Trento se non hanno connessione con le conciliari, come sono le seguenti. Che dove gli Ugonotti restarono vincitori, erano abbattute le immagini, distrutti gli altari, e espilate le chiese, e gli ornamenti d'oro e argento fusi per batter moneta con che pagar soldati: li Catolici, dove vincevano, abbruciavano le Bibbie volgari, rebattezzavano li fanciulli, constringevano a rifar di nuovo li matrimoni fatti secondo le ceremonie riformate. E più di tutti era miserabile la condizione de' chierici, e de' ministri riformati, de' quali, quando ca-

(a) Adr., l. 17, p. 1209.

pitavano in mano degli avversari, era fatto strazio crudele e inumano; e in termini di giustizia anco si facevano essecuzioni grandi, massime dalla parte catolica. Nel luglio [a] il parlamento di Parigi fece un arresto, che fosse lecito uccidere tutti gli Ugonotti; il quale per publico ordine si leggeva ogni dominica in ciascuna parochia. Aggionsero poi un altro, dichiarando ribelli, nimici publici, notati d' infamia con tutta la loro posterità, e confiscati li beni di tutti quelli che avevano preso le armi in Orliens, eccettuando Condè, sotto pretesto che fosse tenuto da loro per forza. E con tutto che molte trattazioni passassero tra l' una parte e l' altra, essendosi eziandio abboccati insieme la regina madre del re e il prencipe di Condè, l' ambizione de' grandi impedì ogni componimento, sì che non fu possibile trovar modo come acquetare il moto.

Ma essendo morto il re di Navarra, che forse averebbe impedito il venire all' aperta guerra, la regina volendo far sforzo di ricuperare l' ubedienza con le armi, dimandò a tutti li prencipi soccorso. E perchè per i movimenti di Francia li popoli dei Paesi Bassi imparavano ad esser sempre più contumaci e duri; e ogni giorno si diminuiva l' autorità del re, non potendo li governatori riparare; nè volendo il re seguir il parer del cardinale Granuela, principale in quel governo, il quale lo consegliava a trasferirsi per opponer la Maéstà Regia alla mala disposizione de' popoli e sdegno de' grandi (conoscendo quel savio re quanto fosse più pericolosa cosa esser disprezzato in presenza; e dubitando di non acquistar perciò la Fiandra, ma confermarla nella contumacia maggiormente, e tra tanto perder anco la Spagna): giudicò quel prencipe che con sottomettere li Francesi sollevati al suo re potesse proveder intieramente alla contumacia de' sudditi propri, e però offerì alla regina potentissimi aiuti di gente, e sufficienti per sottomettergli tutto il regno. Ma la regina ricusava

(a) Thuan., l. 30, n. 7.

aiuti di gente, e dimandava di danari; ben conoscendo che col ricever le genti s'averebbe messo in necessità di regger la Francia non secondo li rispetti propri, ma del re di Spagna: onde convenendo in un partito medio, ricevette aiuto di seimila persone. Con le quali e con le forze proprie, maneggiate dal Contestabile e dal duca di Ghisa, il giorno sopradetto de' diciasette fu fatta la giornata, dove morirono degli Ugonotti tremila, e cinque mila de' Catolici: da ambe le parti restarono li capitani generali prigioni, Condè e il Contestabile; nissuno degli esserciti restò rotto per il valore de' luogotenenti dell'uno e dell'altro, che erano Ghisa per li Catolici, e Colignì per gli Ugonotti; e la regina immediate confermò il capitanato a Ghisa. Nè per questo Colignì restò di mantener l'essercito in arme, di conservar le terre che aveva, e far anco qualche progresso.

Di questa vittoria, che per tale fu depinta, se ben non molto meritava il nome,[1] si rese grazie a Dio in Trento da tutti li Padri congregati, facendo una processione e cantando una messa:[2] nella quale Francesco Belcaro ve-

---

[1] Pallav., l. 19, c. 10; Rayn., ad ann. 1563, n. 1; Mart., tomo 8, pagine 1301; Labbé, *Coll.*, pag. 782.

— Il giudizio dato da Frà Paolo di quella vittoria, è tacciato di maligno da Pallavicino (lib. 19, c. 10). Ma d' altra guisa non ne han parlato gli storici francesi; i quali affermano, che la perdita fu all'incirca eguale d'ambe le parti; che perì anche più nobiltà dalla parte dei Cattolici; che l'ammiraglio di Coligny fece una onorevole ritirata, e che il giorno dopo voleva anche ricominciare il combattimento; in una parola che a' vincitori quasi altro non restò che l'onore del campo di battaglia; il che fu di somma gloria al duca di Guisa, il quale col suo valore e direzione riaccese la mischia, ed i Cattolici, di quasi vinti ch' erano, fece essere vittoriosi. Così ne parla il Tuano, e dopo lui, quasi tutti gli storici francesi. Nè d' altro modo ne parlava lo stesso papa. (Memorie di Dupuy, pag. 377 e 399.) « Ho » da poi inteso, dice De l'Isle in una lettera de' 14 gennaio, che Sua San- » tità in congregazione dimostrò maggiormente che era in dubbio di que- » sta vittoria. » E in altra lettera degli 8 marzo: « Sua Santità perseverando » in contegno e parole piene di sdegno e scontentezza, non poteva patire » che io nominassi la vostra vittoria, e diceva non esserci vittoria alcuna. » Se fu maligno Frà Paolo a parlar in quella guisa della battaglia di Dreux, che si avrà a dire della opinione che ne aveva il papa?

[2] La messa e la processione non furono per ringraziar Dio del suc-

scovo di Metz fece un' orazione,[1] narrando tutta l'istoria delle confusioni di Francia dalla morte di Francesco II; e raccontando il successo dell'ultima guerra, conferì tutta la lode del ben operato nel solo duca di Ghisa: passò a dire, la causa di quelle confusioni esser stato Martino Lutero, che, se ben picciola scintilla, accese gran fuoco, occupando prima la Germania, e poi le altre provincie cristiane fuor che l'Italia e Spagna. Interpellò i Padri a sovvenir alla republica cristiana, poichè soli potevano estinguer quell' incendio. Disse, che era l'anno ventesimosesto dopo che Paolo III diede principio a medicar il male, intimando quivi il Concilio, il qual fu differito, poi dissimulato; e finalmente in quello con varie fazioni si contese, sinchè fu trasferito a Bologna, dove intervennero varie dilazioni, maggiori contenzioni e fazioni più acerbe. Fu poi richiamato in Trento; e, per le guerre, dissoluto: ora essersi gionto all' ultimo; non esservi più luogo di dissimulazione; quel Concilio o vero esser per reconciliar tutto 'l mondo, o per precipitarlo in una certa ruina. Però conveniva che i Padri non risguardassero agl' interessi privati, non portassero dissegni, nè parlassero in grazia d' altri, trattandosi la causa della religione: se averanno l' occhio ad altra cosa, la religione sarà spedita. E le sudette cose dette con libertà temperò con adulazione, prima a' Padri, poi verso il pontefice, l' imperatore, il re de' Romani e quello di Polonia. Passò alle lodi della re-

---

cesso della battaglia di Dreux, come ci dice Frà Paolo; perchè la nuova non capitò che la sera di quel giorno in cui quelle due cose erano state fatte. L' oggetto di farle fu bensì il chiedere a Dio la prosperità dell' esercito cattolico, e la pace del regno: così dice il vescovo di Verdun nel suo giornale del concilio. Ma la nuova della vittoria essendo venuta lo stesso giorno, si tornò alla chiesa per renderne grazie a Dio. Lo stesso confermasi eziandio dall' autor del giornale pubblicato dal P. Martene.

[1] Labbé, *Coll.*, p. 782.

— Non in quel giorno fece la orazione, ma il dì 10 di gennaio, dì destinato ad un nuovo e più solenne rendimento di grazie, e nel quale il cardinal di Lorena cantò la messa, e poi trattò i cardinali, gli ambasciatori e molti prelati. — Mart., *Col. ampl.*, tomo 8, p. 1303.

gina Madre di Francia e del re di Portogallo, e in fine essortò alla riforma della disciplina ecclesiastica.

Il cardinale di Lorena, ricevuta la nuova della prigionia del prencipe, restò molto allegro, particolarmente per l'onore del fratello; e tanto più entrò in desiderio di ritornar presto in Francia, per poter aiutar, stando in Corte e nel regio conseglio, le cose di quello, e avanzarsi esso ancora qualche grado più alto; poichè era levato e Navarra e il Contestabile a' quali era necessario che cedesse.

Il pontefice in quei giorni pieno di sospetto per l'andata in Inspruc che aveva publicato l'imperatore, giudicando che non si movesse senza gran dissegni e senza certezza d'effettuargli, e però credendo che avesse secreta intelligenza con Francia e Spagna; della quale niente penetrando non poteva far giudicio, se non che fosse macchinazione contra lui; andava pensando di trasferirsi esso ancora a Bologna, e di mandar otto o dieci cardinali a Trento, di ristringersi maggiormente co' prencipi italiani, e di confermar bene li prelati suoi amorevoli in Concilio, mentre trovava qualche occasione che si dissolvesse o sospendesse, e per impedire la trattazione in Trento di riformar la sua Corte. In quei giorni s'adoperò assai in questo: riformò la Rota [a] publicando un Breve dato sotto il dì ventisette decembre, con ordinazione che nissun auditore possi venir alla definitiva, se ben in causa chiara, non fatta la proposizione a tutto 'l collegio, eccetto se intervenisse il consenso delle parti; che le sentenze prononziate *ut in schedula*, siano prodotte tra quindici giorni; che le cause degli auditori o loro consanguinei e parenti sino al secondo grado, o familiari, non siano conosciute in Rota; che non costringano le parti a ricever avvocato; che non si faccia decisione contra le stampate, se non con due terzi dei voti; che

(a) Rayn., ad ann. 1562, n. 188.

siano tenuti a rimetter qualonque causa dove si scuopra sospezione di delitto. Fece nella medesima bolla una tassa della moderazione delle sportule. Riformò ancora, con altre bolle publicate il primo di gennaro seguente, la segnatura di giustizia, li tribunali di Roma, l' officio dell' avvocato fiscale, ordinando le sportule che dovessero avere. Ma tanto fu lontano che per queste provisioni cessassero le consuete estorsioni, che anzi dalle trasgressioni di questi nuovi ordini s' imparò a violar anco li vecchi che erano in qualche uso.

I cortegiani romani, riputando che i Catolici in Francia avessero avuto intiera vittoria e che li Protestanti fossero affatto annichilati, erano allegri, credendo che essendosi ottenuto con le armi quello che s' aspettava dal Concilio quanto alla Francia, non dovendo aver più risguardo alla Germania che gli aveva protestato contra, cessassero totalmente le cause di far concilio, e si potesse sospenderlo o differirlo, e liberar loro dal travaglio che ogni settimana sentivano crescer per le novità che da Trento avvenivano. [a] Il pontefice non vi fece gran capitale sopra; perchè ben avisato che le forze de' Catolici non erano accresciute nè quelle de' Ugonotti diminuite, e che quella giornata darebbe occasione ad ambe le parti di trattar di pace che non poteva esser senza pregiudicio suo e senza dar materia in Trento a maggior novità, restava con maggior timore e molestia che prima. Con questo stato di cose finì l' anno 1562, avendosi in Trento tenuta congregazione [b] il dì trenta del mese, dove fu deliberato di prolongar e statuire il giorno della sessione per altri quindici giorni.

XLIX. L' anno 1563 ebbe principio in Concilio con l' atto della presentazione che gli ambasciatori francesi fecero de' capitoli della riforma, che a' legati e a tutti li pontificii parvero molto ardui: ne' particolari massime

---

(a) Dup., Mem., p. 377 e 399.

(b) Mart., tomo 8, p. 1302.

dove si trattava d'alterar li riti della Chiesa romana, e dove erano toccati gli emolumenti e dritti che la Sede Apostolica riceve dalle altre chiese. E gli ambasciatori alla presentazione aggionsero la solita appendice, per non chiamarla protesta, che se quelle proposte non fossero abracciate, averebbono proveduto a' loro bisogni in Francia.[1] Furono certi li legati che dal pontefice sarebbono stati visti con alterazione, attesa la promessa fattagli che non si sarebbe intorno le annate e altre ragioni pecuniarie trattato in Concilio, ma amicabilmente con lui. Ebbero per necessario mandar un prelato a portargli, e informar la Santità Sua: inclinarono a mandar il vescovo di Viterbo, come ben informato delle cose di Francia per esservi dimorato molti anni noncio, e consapevole de' pensieri del cardinale e prelati francesi del Concilio, con quali aveva conversato dopo il loro arrivo.[2] Il che inteso dal cardinal di Lorena, gli confortò a così fare, ed esso ancora gli diede instruzioni per parlar al pontefice. Quel vescovo fu così destro, che quantonque fosse dal cardinale tenuto essergli mandato per esploratore e osservatore, nondimeno seppe così ben maneggiarsi, che acquistò la confidenza del cardinale e degli ambasciatori

---

[1] Ha ragione Pallavicino (lib. 19, c. 11) a notare che quella minaccia non comparisce nello scritto che nel tempo stesso fu impresso a Ripa, nel quale si diceva che quanto alla concessione di quegli articoli si riposava interamente sul concilio. Ma è non pertanto vero che negli ordinari loro discorsi i Francesi apertamente dicevano, che, se non si soddisfaceva alle loro dimande, si appiglierebbono al partito di fare in casa loro i regolamenti che paressero necessari. Ciò è asserito da Visconti nelle sue lettere, e riscontrasi in varie lettere del re di Francia, o ne' discorsi degli ambasciatori. In una lettera de' 30 novembre, dopo aver riferito le dimande de' ministri di Francia, Visconti dice che, benchè prevedessero dover essere rigettate, non lasciarono di proporle, « a fine di pigliare occasione di ritornarsene » e fare le provvisioni che desiderano in casa loro. » Allo stesso modo in altre occasioni si espresse anche il cardinal di Lorena; e se allora dagli ambasciatori non fu fatta la stessa protesta, si vede almeno ch' erano in tale disposizione.

[2] Gli articoli non furon portati da quel vescovo, ma da un corriero fatto partire il giorno innanzi, benchè da prima avessero avuto in animo di mandarli per quel prelato.

senza diminuir quella che il pontefice e i legati avevano in lui. Andò questo prelato con instruzione di dover rapresentar al papa tutte le difficoltà che li legati sentivano, e di riportarne risoluzione, e ordine come in ciascun particolare dovessero governarsi. Da Lorena ebbe instruzione di supplicare il pontefice a ricever in buona parte che fosse dal re ricercato quello che era necessario per il suo regno; e da loro, che esseguivano li commandamenti regii; e d'offerir a Sua Santità l'opera sua per accomodare le differenze dell'instituzione de' vescovi, e residenza, che tenevano il Concilio impedito in cose leggieri.

I Cesarei,[a] veduta la riforma de' Francesi e considerato il proemio, parve loro d'esser notati come di poca autorità. Si dolsero co' legati che gli articoli di riforma raccordati dall'imperatore o da loro, non fossero stati proposti, quantonque ne avessero dato fuori copie, mandate a Roma e disseminate per Trento; e ricercando che si ponessero insieme con quei de' Francesi. Si scusarono i legati per la facoltà data loro dall'imperatore con lettere, e da essi ambasciatori a bocca, che proponessero e tralasciassero quello che a loro pareva; soggiongendo che aspettavano tempo opportuno, e che veramente li Francesi non avevano trovato buona congiontura, mentre che vive la differenza de' due canoni che dà molta necessità a Sua Santità. Non restarono sodisfatti gli ambasciatori, dicendo esser differenza dal tralasciar il tutto, ad una sola parte; e dal differire, tenendo tra tanto le cose col debito rispetto, al propalarle e metterle in derisione. E replicando Simoneta che era troppo difficile discernere quei da proporre, dove erano manifesti quei da tralasciare; in fine si contentarono li Cesarei che s'aspettasse quello che il papa avesse detto alle proposte francesi, e poi si fossero date fuori le loro. I prelati francesi avevano acconsentito con parole generali

[a] Dup., Mem., p. 376; Spond., n. 3; Nat. Cont., l. 14.

a' capitoli spettanti a' riti e altri di gravame a' vescovi, che in secreto loro non approvavano, credendo che nella ventilazione d'essi dovessero aver gli Spagnuoli e buona parte d'Italiani contrarii; ma vedendo che si mandavano a Roma, ebbero timore che opponendosi il papa a quelli che toccavano le sue entrate, fosse condesceso agli altri, e per composizione contentatosi de' pregiudiciali a loro per fuggir quei di suo interesse. Per questa causa si diedero a far qualche secrete pratiche con altri prelati, persuadendo la moderazione; il che facendo alla francese senza intiera cauzione, fu noto agli ambasciatori. Per il che Lansac gli congregò tutti, e riprese acremente che ardissero opponersi alla volontà regia della regina, del conseglio tutto e del regno; li essortò non solo a non contraoperare, ma a promover la regia deliberazione: e l'ammonizione fu in forma che si conosceva non senza rigore.

Ma prima che narrare la negoziazione di Roma, è ben portar qui la sostanza della proposta francese, la qual fu immediate stampata in Ripa e a Padoa; e conteneva: Che gli ambasciatori già molto tempo avevano deliberato, esseguendo il commandamento del re, di proponer al Concilio le cose contenute in quel scritto: ma avendo l'imperatore fatto propor quasi le stesse, per non importunar li Padri avevano aspettato di veder la risoluzione sopra le proposte di Sua Maestà Cesarea. Ma ricevuto nuovo commandamento dal re, e vedendo l'istanza dell'imperatore portata più in longo che non si pensava, avevano deliberato non differir più, non volendo essi cosa singolare, separata dal rimanente della cristianità; e che il re desiderando che si tenga conto delle cose da lui proposte, rimette nondimeno il giudicio e la cognizione di tutte a' Padri.

Erano li capi trentaquattro: [a]

1. Che non siano ordinati sacerdoti se non vecchi con

(a) Dup., Mem., p. 368; Pallav., l. 19, c. 11; Thuan., l. 35, n. 13; Spond., n. 2; Mart., tomo 8, p. 1307.

buona testimonianza del popolo, esperimentati per buona vita passata, e siano punite le carnalità e trasgressioni loro secondo li canoni.

2. Che gli ordini sacri non siano conferiti in un istesso giorno o tempo, ma chi ha d'ascender a' maggiori, sia provato ne' minori.

3. Che non sia ordinato prete al qual insieme non sia dato beneficio o ministerio, secondo il concilio Calcedonense quando non era conosciuto il titolo presbiterale senza officio.

4. Che sia restituita la debita funzione a' diaconi e altri ordini sacri, acciò non appaiano nudi nomi e in sola ceremonia.

5. Che li preti e altri ministri ecclesiastici attendino alla loro vocazione, nè s'intromettino in altro officio che nel divino ministerio.

6. Che non si faccia vescovo se non d'età legitima, di costumi e dottrina che possi insegnar e dar essempio a' popoli.

7. Che non sia fatto piovano se non di bontà provata, che possi insegnar al popolo, ben celebrar il sacrificio, e amministrar li sacramenti, e insegnar l'uso ed effetto di quelli a' recipienti.

8. Che non sia creato abbate o prior conventuale, se non ha insegnato lettere sacre in una celebre università e ottenuto il magisterio o altro grado.

9. Che il vescovo per sè stesso, o per mezzo d'altri predicatori in tanto numero che basti secondo la grandezza della diocesi, ogni domenica e festa, e nella quadragesima i giorni di digiuno, e nell'avvento, e sempre che sarà opportuno, debbia predicar.

10. Che l'istesso faccia il piovano, quando vi sono audienti.

11. Che l'abbate e prior conventuale legga la Sacra Scrittura, e instituisca ospitale, sì che siano restituite ai monasteri le antiche scole e ospitalità.

12. Che i vescovi, piovani, abbati e altri ecclesiastici inetti a far il loro officio ricevino per quello coadiutori, o cedino a' beneficii.

13. Che per conto del catechismo e instruzione summaria della dottrina cristiana sia ordinato quello che la Cesarea Maestà ha proposto al Concilio.

14. Che un solo beneficio sia conferito ad uno, levata via la differenza della qualità di persone, e di beneficii compatibili e incompatibili: divisione nuova, incognita agli antichi decreti, causa di gran turbe nella Chiesa catolica; e li beneficii regolari siano dati a' regolari, e li secolari a' secolari.

15. Che chi al presente ha due o più, retenga quel solo che eleggerà tra breve tempo, altrimenti incorra la pena degli antichi canoni.

16. Che per levar ogni nota d'avarizia dall'ordine sacerdotale, sotto qual si voglia pretesto non sia richiesta alcuna cosa per l'amministrazione delle cose sacre, ma sia provisto che li curati con due o più chierici abbiano di che vivere e essercitar l'ospitalità: dando ordine il vescovo con unione di beneficii o assignazione di decime; o vero, dove ciò non si potrà, provedendo il prencipe per subvenzioni e collette imposte sopra la parochia.

17. Che nelle messe parochiali sia esposto l'Evangelio chiaramente secondo la capacità del popolo, e le preghiere che il paroco fa insieme col popolo siano in lingua volgare, e finito il sacrificio in latino faccino publiche orazioni in lingua volgare parimente, e si possi in quel tempo e nell'altre ore cantar nella medesima lingua canti spirituali o salmi di David approvati dal vescovo.

18. Che l'antico decreto della communione sotto ambedue le specie di Leone e Gelasio sia rinovato.

19. Che inanzi l'amministrazione di ciascun sacramento preceda in lingua volgare un'esposizione, sì che gl'ignoranti intendino l'uso e l'efficacia.

20. Che secondo gli antichi canoni li beneficii non siano conferiti da' vicari, ma da' medesimi vescovi fra termine di sei mesi; altrimenti la collazione si devolva al prossimo superiore, e gradatamente al papa.

21. Che li mandati di proveder le espettative, li regressi, le resignazioni in confidenza e le commende, siano rivocate e bandite dalla Chiesa come contrarie ai decreti.

22. Che le resignazioni in favore siano in tutto esterminate dalla corte romana, essendo un eleggersi o dimandar il successore: cosa proibita da' canoni.

23. Che li priorati semplici, a' quali contra la fondazione è stata levata la cura delle anime, e assegnata ad un vicario perpetuo con una picciola porzione di decima o d'altra entrata, alla prima vacanza siano restituiti nello stato di prima.

24. Che li beneficii a' quali non è congionto alcun officio di predicar, amministrar sacramenti o altro carico ecclesiastico, dal vescovo col conseglio del Capitolo sia imposta qualche cura spirituale, o siano uniti alle parochiali vicine, non dovendo nè potendo esser alcun beneficio senza officio.

25. Che non siano imposte pensioni sopra beneficii, e le imposte siano abolite, acciocchè l'entrate ecclesiastiche siano spese nel viver de' pastori, de' poveri e altre opere pie.

26. Che a' vescovi sia restituita intieramente la giurisdizione ecclesiastica in tutta la diocesi, levate tutte l'esenzioni, eccetto a' capi degli ordini e monasteri che sono soggetti a loro, e a quelli che fanno capitoli generali, a' quali le esenzioni sono con titolo legitimo concesse, provedendo però che non siano esenti dalla correzione.

27. Che il vescovo non usi la giurisdizione nè tratti negozii gravi della diocesi se non col conseglio del Capitolo; e li canonici resedino continuamente nella cate-

drale, siano di buoni costumi e scienza, e almeno di venticinque anni; perchè inanzi quell'età non avendo per le leggi libera potestà sopra li suoi beni, non debbono esser dati per conseglieri a' vescovi.

28. Che li gradi di consanguinità, affinità e parentela spirituale siano osservati, o vero di nuovo riformati; ma non sia lecito dispensar in quelli, eccetto tra li re e prencipi per ben publico.

29. Che essendo nate molte perturbazioni per causa delle imagini, proveda la sinodo che il popolo sia insegnato che cosa debbia creder di quelle, e che siano levati gli abusi e superstizioni, se alcune siano introdotte nel culto di esse. Il medesimo si faccia delle indulgenze, peregrinaggi, reliquie de' santi, e delle compagnie o confraternità.

30. Che sia restituita nella Chiesa catolica la publica e antica penitenza per i peccati gravi e publici, e posta in uso: e ancora per placar l'ira di Dio sia restituito l'uso de' digiuni e altri essercizi luttuosi e preghiere publiche.

31. Che la scommunica non sia decretata per ogni sorte di delitto o contumacia, ma solo per i gravissimi, e ne' quali il reo perseveri dopo le ammonizioni.

32. Che per abbreviar o levar in tutto le liti beneficiali, dalle quali tutto l'ordine ecclesiastico è contaminato, sia tolta via la distinzione di petitorio e possessorio novamente trovata in quelle cause; siano abolite le nominazioni delle università, sia commandato a' vescovi di dar li beneficii non a chi gli ricerca, ma a chi gli fugge ed è meritevole: e il merito si potrà conoscere se dopo il grado ricevuto nelle università s'averà adoperato qualche tempo, col voler del vescovo e approbazione del popolo, nelle prediche.

33. Che nascendo lite beneficiale sia creato un economo, e li litiganti eleggano arbitri; il che se non faranno, il vescovo gli dia; e quei fra sei mesi terminino la lite inappellabilmente.

34. Che le sinodi vescovali si faccino almeno una volta all'anno; e le provinciali ogni tre anni; e le generali, quando non vi sarà impedimento, ogni decimo.

L. Ma in Roma arrivò il primo [a] di gennaro Ventimiglia, fatto il viaggio in sette giorni. Presentò al pontefice le lettere, ed espose la sua credenza, e diede conto de' pensieri e varii fini che erano in Concilio, e degli umori diversi, e del modo come pareva a' legati e agli altri buoni servitori di Sua Santità che dovessero pigliare e maneggiare le difficoltà. Tenne il pontefice congregazione il terzo giorno, [b] diede conto della relazione di Ventimiglia, mostrò sodisfazione della diligenza e prudenti azioni de' legati, e lodò la buona volontà di Lorena, e ordinò che si consultasse sopra il capo della instituzione de' vescovi che stringeva allora principalmente. Il giorno sesto, anniversario della coronazione sua, [c] tenne un' altra congregazione, nella quale publicò cardinali Ferdinando de' Medici e Federico Gonzaga: quello per consolar il padre della miserabil morte d'un altro figliuolo cardinale,[1] e questo per gratificar il legato Mantova e gli altri della casa strettamente seco congionti per il matrimonio di un nipote del legato e della sorella del cardinal Borromeo; non intermettendo però il pon-

---

(a) Visc., Lett. del 2 gennaio.

(b) Id., Lett. del 6 gennaio.

(c) Pallav., l. 19, c. 12; Visc., Lett. del 6 gennaio; Diar. Nic., Psal.; Thuan., l. 32, n. 3; Dup., Mem., p. 345; Ciac., tomo 3.

[1] Cioè Giovanni cardinal de' Medici, il quale, al dir del Tuano (lib. 32, num. 3), fu assassinato da Garzia suo fratello; il quale, avendo antipatia per lui, lo uccise ad una partita di caccia in cui erano insieme. Ma o sia che questa istoria sia falsa, o sia che Cosimo lor padre, per l'onor di sua famiglia, abbia procurato di farne smarrir la notizia, da molti storici è stato scritto che l'uno e l'altro eran morti di febbre contagiosa. Così almeno dice Adriani (lib. 17, p. 1233), Ciacconio, e Lansac nella sua lettera de' 28 novembre, riferita da Dupuy (Mem., p. 345). Ma assicurandoci il Tuano che fu fatta correre quella voce per occultare la verità del fatto, egli è assai difficile il rilevare qual di quelle due relazioni sia più fedele. Quel che vi ha di certo si è, che il vescovo di Verdun, che allora era a Trento, nel suo giornale interamente conferma il racconto del Tuano.

tefice di intervenir alle consulte delle cose conciliari. Nelle quali dopo longa discussione fu risoluto di scriver a' legati che il canone dell' instituzione de' vescovi fosse formato con dire: Che li vescovi tengono nella Chiesa luogo principale dependente dal romano pontefice, e che da lui sono assonti *in partem sollicitudinis*.[1] E nel canone che della potestà del papa era introdotto, si dicesse che egli ha autorità di pascer e regger la Chiesa universale in luogo di Cristo, dal quale gli è stata communicata tutta l' autorità, come vicario generale. Ma nel decreto della dottrina estendessero le parole del concilio Fiorentino,[2] le quali sono che la Santa Sede Apostolica e il romano pontefice ha il primato in tutto 'l mondo, ed è successore di san Pietro prencipe degli Apostoli e vero vicario di Cristo, capo di tutte le Chiese, padre e maestro di tutti li Cristiani, al quale in san Pietro da Cristo nostro Signore è stata data piena potestà di pascere, reggere e governare la Chiesa universale: soggiongendo che non si dipartissero da quella forma, quale teneva certo che sarebbe ricevuta; perchè, essendo tolta di peso d' un concilio generale, chi vorrà opporsi si mostrerà scismatico e incorrerà nelle censure, le quali per divina providenza essendo sempre state punite ne' contumaci con maggior essaltazione della Sede Apostolica, confi-

---

1 Noi abbiam già osservato che il papa non si era ristretto a una sola forma, e che ne avea mandate tre differenti, ma tutte dirette allo stesso scopo, vale a dire, ad escludere la dichiarazione del diritto divino dalla istituzione de' vescovi, o a non riconoscerli stabiliti da Gesù Cristo se non per mezzo del mediato ministero del papa; che era appunto quello che i Francesi e Spagnuoli non volevano soffrire. Benchè Frà Paolo qui esattamente non descriva alcuna delle formole proposte, egli è però chiaro che ne ha perfettamente compreso il senso. Visconti nella sua lettera de' 6 di gennaio parla, come Pallavicino, di molte formole mandate da Roma; e mi stupisco che Frà Paolo, che ha veduto quelle lettere, non ne rammenti che una sola; forse perchè si è unicamente attenuto alla principale.

2 Vi è una inavvertenza, ma di poca importanza, in quel che dice Frà Paolo, che nel decreto della dottrina estendere si dovessero le parole del concilio di Firenze. Perchè, al dir di Pallavicino (lib. 19, c. 12), non nel decreto dottrinale, ma nel canone, quelle parole inserir e estendere si dovevano.

dava che dalla Maestà Sua Divina e da' buoni Cattolici la causa della Chiesa non sarebbe abandonata, e fra tanto sarebbe ritornato il Ventimiglia che in breve averebbe spedito con più ampie instruzioni. Deliberò di trasferirsi a Bologna [a] per esser vicino e poter abbracciar le occasioni di finir o trasferir il Concilio; le quali, prima che gli avisi giongessero a Roma, svanivano. Fece formar una bolla che, occorrendo la morte sua mentre fosse assente, l'elezione si facesse in Roma dal collegio de' cardinali.

LI. Non così tosto fu il corrier spedito per Trento con queste lettere, che arrivò Viterbo con la riforma dei Francesi, e fece rincrudir la piaga della molestia.[1] Sentì il papa a legger quella riforma la prima volta con estrema impazienza, e proruppe a dire che il fine di quella era per levar la Dataria, la Rota, le segnature e finalmente tutta l'autorità apostolica; [b] poi, raserenato alquanto per l'esposizione del vescovo che gli dava speranza che Sua Santità averebbe potuto qualche cosa divertire [c] e qualche altra moderare, concedendone alcune, gli espose l'instruzione di Lorena. La qual era che li prencipi dimandano molte cose per ottener quelle che premono; le quali non sono le importanti a' rispetti della Sede Apostolica, come la communione del calice, l'uso della lingua volgare, il matrimonio de' preti: se di quelle Sua Santità si contentasse sodisfargli, trovarebbe breve e ispedita via d'aver onore del Concilio e venir al fine desiderato. Gli narrò, molti di quei articoli non esser ben sentiti dagli stessi vescovi francesi che si preparavano di mettervi impedimenti. Queste cose udite, ordinò il papa che gli articoli fossero discussi in congregazione, nella quale introdusse e il Viterbo e il Ventimiglia, acciò instruissero appieno delle occorrenze. Nella congregazione

(a) Dup., Mem., p. 375.
1 Vedi la nota 2 a pag. 23.
(b) Spond., n. 4.
(c) Id., ibid.

fu deliberato che si facesse scriver da' teologi e canonisti sopra quelle proposte, e ogni uno mettesse in carta il suo parere; e per far qualche diversione dalla parte di Francia, ordinò il papa al cardinale di Ferrara che rilasciasse al re li quarantamila scudi senz' altra condizione. Che gli esponesse, esser le proposte degli ambasciatori suoi in Trento in molte parti utili per riforma della Chiesa, le quali desiderava veder non solo decretate, ma mandate anco in essecuzione: però non le approvava tutte, essendone alcune con diminuzione dell' autorità regia che resterà privata del conferir le abbazie, il che al re è un grand' aiuto per premiar li buoni servitori; che li re antichi, avendo vescovi troppo potenti per la grande autorità, e contumaci alla potestà regia, ricercarono li pontefici romani di moderarla, e ora per quelle proposizioni gli ambasciatori suoi restituivano ai vescovi la licenza che da' precessori di Sua Maestà prudentissimamente fu procurato di metter sotto maggior regola. Quanto all' autorità ponteficia, che non si poteva levargli quella che da Cristo gli era data, dal quale san Pietro e i successori furono fatti pastori della Chiesa universale, e amministratori di tutti li beni ecclesiastici; che levando le pensioni, se gli leva la facoltà di far limosine, (a) che è uno de' carichi principali che il papa ha per tutto il mondo; che per grazia era communicata ai vescovi, come ordinari, facoltà di conferir alcuni beneficii, la qual non era giusto estendersi tanto che si pregiudicasse all' universale ordinaria che il papa ha per tutto: che sì come le decime sono debite alla Chiesa *de jure divino,* così la decima delle decime si debbe da tutte le Chiese al sommo sacerdote; che per maggior commodità quella è stata commutata in annate; che se quelle portano incommodo al regno di Francia, non ricusava di trovarvi temperamento, purchè alla Sede Apostolica

(a) Id., p. 374.

fosse in modo conveniente servato il suo dritto: ma, come più volte aveva fatto intendere, questo non si poteva trattar con altro che con lui, nè il Concilio poteva mettergli mano. Commise in fine al cardinale, che, poste tutte queste cose in considerazione al re, l'essortasse a dar nuovi ordini agli ambasciatori suoi.

Mandò anco il papa a Trento le censure sopra quei capitoli, fatte da diversi cardinali, prelati, teologi e canonisti di Roma, ordinando che si differisse a parlar di quella materia quanto più si potesse; che l'articolo della residenza, e gli abusi spettanti al sacramento dell' Ordine averiano dato trattenimento per molti giorni: e quando vi fosse stata necessità di proponer quei articoli, incomminciassero da' meno pregiudiciali che appartengono a' costumi e dottrina, differendo parlar dei riti e della materia beneficiale; e pur costretti a parlar sopra di questi ancora, communicate le obiezioni co' prelati amorevoli, gli mettessero in discussione e controversia, e fra questo tempo egli gli averebbe ordinato quel di più che avesse deliberato. Tanto scrisse a' legati.

Poi, in fine del mese in concistoro espose: Come li maggior prencipi del cristianesmo dimandavano riforma che non poteva esser negata nè con vere ragioni nè con pretesti; però era risoluto, per dar buon essempio e non mancar del suo debito, incomminciar da sè medesimo, provedendo agli abusi della Dataria, levando le coadiutorie, li regressi e le renoncie a favore, e che dovessero li cardinali non solo col loro voto acconsentirvi, ma anco farlo noto a tutti. Da molti fu commendata assolutamente la buona intenzione di Sua Santità; da altri fu considerato che quegli usi erano introdotti per levar abusi maggiori di manifeste simonie e patti illeciti, e che conveniva aver prima buon avvertimento che levando questi tolerabili, quali finalmente non sono se non contra le leggi umane, non si aprisse la porta al ritorno di quelli che sono contra le leggi divine. Il cardinale di

Trento particolarmente disse, che sarebbe stato di gran pregiudicio levar le coadiutorie in Germania, perchè essendo congionti quei vescovati con li principati, quando non avessero potuto ottener coadiutorie di tutti due insieme, averebbono introdotto il farlo nel principato solamente, e così s' averebbe diviso il temporale dallo spirituale con total esterminio della Chiesa. Il cardinal Navagero contradisse al far differente la Germania, dicendo che i Tedeschi essendo stati li primi a dimandar riforma, dovevano esservi compresi. Narrò poi il pontefice quanti tentativi erano proposti in Concilio contra li privilegi della Chiesa romana; parlò delle annate, delle riservazioni e delle prevenzioni; disse, che erano sussidii necessari per mantenimento del papa e del collegio de' cardinali, [a] dei quali sì come essi participavano, così era giusto che si adoperassero in mantenergli, e che voleva mandar un numero di loro a Trento per defendergli.

Ma in Trento il dì dopo l'arrivo del corriero che portò da Roma li canoni della instituzione, che fu il quindici gennaro, giorno determinato per risolver il prefisso tempo della sessione, [b] fu fatta congregazione e deliberato di differire a statuirlo sino a' quattro febbraro; e fu data copia dei decreti dell' instituzione, con ordine di reincomminciare le congregazioni per parlar sopra di quelli. E fu data cura a' cardinali di Lorena e Madruccio di riformar il decreto della residenza, insieme con quei Padri che a loro fosse parso assumere in compagnia. [1]

LII. E ne' giorni seguenti, continuandosi le congre-

(a) Dup., Mem., p. 378.

(b) Rayn., ad ann. 1563, n. 3; Mart., tomo 8, p. 1303.

1 Pallav., l. 19, c. 13.

— Per quello si ha dal giornale del vescovo di Verdun, furono il patriarca di Aquileia, gli arcivescovi di Otranto, di Granata, di Braga, di Rossano e di Lanciano, e i vescovi di Cinque Chiese, di Modena, di Orense, di Merida, di Sinigaglia, di Aquila, di Tortosa e di Verdun.

gazioni, furono approvate le formule venute da Roma con facilità da' patriarchi e da' più antichi arcivescovi. Ma venuto a' Spagnuoli, furono poste difficoltà; e poi da' Francesi molto maggiori. Fu opposto al passo che diceva « li vescovi tenere luogo principale dependente » dal pontefice romano, » con dire che era forma di parlare ambigua e che conveniva parlar chiaro. E dopo longa discussione si contentavano d'admettere che si dicesse « principale sotto il romano pontefice, » ma non dependente;[1] alcuni anco repugnarono a quelle parole, che li vescovi siano assunti dal papa in parte della cura,[2] ma volevano dire, che erano dati da Cristo in parte di quella, allegando il luogo di san Cipriano: *Il vescovato è uno, del quale ciascuno tiene una parte in solidum.* E nel capo dell' autorità di pascere e reggere la Chiesa universale, allegando in contrario che quella era il primo tribunale sotto di Cristo, al quale ogni uno doveva esser soggetto, e che Pietro istesso fu inviato alla Chiesa, come a giudice, con le parole di Cristo: [a] *Va, dillo alla Chiesa; e chi non udirà la Chiesa, abbilo per etnico e publicano;* e si contentavano che si dicesse, il pontefice aver autorità di pascer e regger tutte le Chiese, ma non la Chiesa universale: che in latino faceva poca

---

[1] Id., ibid.; Mart., tomo 8, p. 1304.

— Questa è stata sempre la dottrina di Francia, che il papa è il primo de' vescovi; ma non che gli altri abbiano il lor luogo da lui. Si riconosce ben in lui una prerogativa di onore e una maggior estensione di giurisdizione; ma non un' autorità di differente natura. In una parola, quel che a Roma si vuol stabilir come un dogma, da' Francesi riguardasi come un errore. Come mai conciliare una opposizione tanto essenziale e tanto irreconciliabile?

[2] Queste parole, benchè usate da alcuni Padri in un buon senso, ne aveano uno assai cattivo in mente degl' Italiani, i quali con esse voleano far intendere che i vescovi propriamente non erano che i vicari del papa. Per questo i Francesi e gli Spagnuoli con tanta risoluzion vi si opposero; benchè riconoscer volessero che insieme col papa erano a parte della cura delle chiese. E così le medesime espressioni possono essere suscettibili di sensi assai diversi; e benchè adoperate da autori rispettabili, non debbono spesse fiate riceversi, nelle decisioni di fede, se non con grande cautela.

(a) Math., XVIII, 17.

differenza di parole dal dire *universalem Ecclesiam,* al dir *universas Ecclesias.* E diceva Granata,[a] *Io sono vescovo di Granata, e il papa è arcivescovo della medesima città:* inferendo che il papa abbia la sopraintendenza delle Chiese particolari, come l'arcivescovo di quelle de' suffraganei. E allegandosi per l'altra parte, che nel concilio Fiorentino era usata questa parola, *la Chiesa universale;* si diceva in contrario, che il concilio di Costanza e Martino V nella condannazione degli articoli di Giovanni Viclef, danna l'articolo contra il primato della Sede Apostolica, solo in quanto vogli dire, che non sia preposta a tutte le Chiese particolari.[1] E qui fu introdotta anco disputa tra Francesi e Italiani, dicendo questi che il concilio Fiorentino fu generale, e il concilio di Costanza in parte approbato e in parte reprobato, e quello di Basilea scismatico. Per il contrario sostentando gli altri, che il Costanziense e Basileense fossero concilii generali, e che quel nome non poteva competer al Fiorentino, dove intervennero solo alcuni pochi Italiani e quattro Greci.[2] Non concedevano manco che il papa avesse tutta l'autorità di Cristo, eziandio con le restrizioni e limitazioni, come uomo è nel tempo della mortalità sua; ma si contentavano che si dicesse, aver au-

---

(a) Visc., Lett. del 2 febbraio e 22 marzo.

1 Fu questa una delle maggiori difficoltà, e nel concilio diede occasione a frequenti contrasti. Quanto erano premurosi i Romani di far ricevere quella espressione, tanto erano impegnati a farla rigettare i Francesi e gli Spagnuoli; per timore che con essa stabilir si volesse la superiorità del papa sopra il concilio (Dup., Mem., p. 482; Visc., Lett. de' 2 febbraio). Ma quel che sorprende, non è la resistenza di que' prelati, ma la loro condiscendenza, a segno di riconoscere nel papa l'autorità di reggere tutte le chiese in particolare. Gli antichi non gli avevano accordato mai tanto. Ma i tempi eran tanto cangiati, che quel che gli antichi avrebbero stimato un eccesso, i moderni la riputavano una diminuzione dell'autorità papale.

2 Positivamente lo afferma il cardinal di Lorena nella sua lettera a Breton suo secretario (Dup., Mem., p. 556), in cui dice, « che in Francia si » tiene il concilio di Costanza per generale in tutte le sue parti, si segue » quello di Basilea, e quello di Firenze è tenuto per illegittimo e non gene» rale; e i Francesi vorrebbono morire, piuttosto che andar pel contrario. » E ciò viene attestato altresì da Visconti nella sua lettera de' 2 di febbraio 1563.

torità pari a quella di san Pietro. Il qual modo era molto in sospetto a' ponteficii, che vedevano volersi far la vita e azioni di san Pietro essemplare del pontefice, che sarebbe, come dicevano, ridur la Sede Apostolica a niente; la qual dicevano aver una potestà illimitata per poter dar regola a tutti gli emergenti, secondo che i tempi richiedono, eziandio in contrario dell' operato da tutti li precessori, e da san Pietro stesso. [1] E le contenzioni sarebbono passate molto più inanzi; ma li legati per dar qualche intermissione a fine di mandar al pontefice, come fecero, la correzione degli oltramontani, e ricever commandamento come governarsi, e tra tanto per mettere a campo materia che facesse scordar questa, tornarono nella residenza. Sopra la quale avendo Lorena e Madruccio composto una formola, e presentatala qualche giorni inanzi a' legati, essi, senza pensar più inanzi l'approvarono; [a] ma avendola poi consultata co' canonisti, non fu da quelli lodata una particola dove si diceva

---

[1] Id., Lett. del 2 febbraio; Rayn., n. 4.

— Dagli Atti di Paleotti non apparisce che questo veramente fosse il soggetto della disputa; ed il contrario può arguirsi dalla forma dell'ottavo canone stata proposta, in cui si pronunziava anatema contra quei che dicessero: *B. Petrum per institutionem Christi non fuisse primum inter Apostolos, et ejus vicarium in terra, vel necesse non esse ut sit in Ecclesia unus pontifex Petri successor eique æqualis in authoritate regiminis* etc. Da ciò si vede che non si voleva già stabilire che l'autorità del papa fosse eguale a quella di Gesù Cristo, ma solamente a quella di san Pietro, nell'autorità del governo. Ma i Francesi non volevano ammetterla in tutta la sua estensione, perchè sostenevano che san Pietro aveva avuto molte prerogative personali, che passate non erano ne'suoi successori. Non è dunque al caso il riflesso fatto qui da Frà Paolo, che i papi non volevano contentarsi di un' autorità pari a quella di san Pietro, per timore che volessero obbligarli a imitarne la povertà. Da gran tempo si è trovato il modo di separare quelle due cose, e i curiali hanno persuaso il pubblico che non vi è consegnenza dall'una all'altra. D' uopo è non pertanto confessare, a giustificazion di Frà Paolo, che in una Memoria di Visconti, de' 24 di giugno, evvi cosa che ha potuto dar motivo a quel riflesso del nostro istorico. Imperciocchè quel prelato nota, che se non si va d' accordo sul formolario mandato a Roma, « li principi potriano » prendere qualche ammirazione che non resti contenta, sendoli attribuita » la medesima potestà che aveva san Pietro. »

[a] Pallav., l. 19, c. 14.

che i vescovi sono tenuti per divino precetto attender e vegliar sopra il gregge personalmente; per il che dubitando che a Roma non avesser il medesimo senso, mutarono quelle parole, e così riformata la proposero in congregazione. Di questa mutazione restarono Lorena e Madruccio offesi gravemente, parendo loro d'esser sprezzati; e Lorena diceva,[a] che per l'avvenire non voleva pigliare altro pensiero, nè più voleva trattar con prelati, ma attender a dire il suo voto con modestia, servendo però amorevolmente li legati, se avesse potuto, in qualche opera onesta. E Madruccio non restava di dire, che vi era un concilio più secreto dentro il Concilio, che si attribuiva maggior autorità. Ma li legati vedendo che ogni rimedio tornava in male, lasciarono di far congregazioni: nè questo era abbastanza, perchè i prelati facevano private congregazioni tra loro, e li legati continue consulte. E l'arcivescovo d'Otranto[b] e altri aspiranti al cardinalato, dove tenevano certo arrivare se il Concilio si separava, erano accordati d'opporsi ad ogni cosa per far nascer tumulto; e appassionatamente andavano attorno, eziandio la notte, facendo pratiche e facendo sottoscriver polize; la qual cosa se ben quanto all'effetto piaceva a' legati, quanto al modo però alla maggior parte di loro dispiaceva, come di cattivo essempio e che poteva partorir gravissimo scandalo. E anco nella parte contraria non mancava chi desiderava la dissoluzione; ma ciascuna parte aspettava l'occasione che la colpa fosse attribuita all'altra: onde li sospetti dell'una e l'altra parte crescevano.

LIII. Il cardinale di Lorena si doleva con tutti[c] che si cercasse di sciogliere la sinodo, e ne fece querele con tutti gli ambasciatori de' prencipi, pregandogli di scriver a' loro patroni e operare che facessero officio col

(a) Pallav., l. 20, c. 3; Visc., Lett. del 2 febbraio.
(b) Id., ibid., e Mem. del 12 luglio.
(c) Pallav., l. 19, c. 16.

pontefice, che il Concilio proseguisse, che le pratiche fossero moderate e li Padri lasciati in libertà: altrimenti in Francia si sarebbe fatto accordo che ogni uno vivi a modo suo sino ad un concilio libero; che questo non è tale, non potendosi nè trattare nè risolvere se non quello che a' legati piace, e li legati non fanno se non quello che il papa vuol; che egli averebbe con pazienza sopportato fino alla futura sessione,[a] e non vedendo le cose andar meglio, farebbe li suoi protesti, e con gli ambasciatori e prelati tornerebbe in Francia per far un concilio nazionale, dove forse la Germania concorrerebbe: cosa che a lui sarebbe di gran dispiacere per il pericolo che la Sede Apostolica non fosse poi riconosciuta.

Andarono in quei giorni da Trento a Roma e da Roma a Trento frequenti corrieri, avisando li legati le frequenti contradizioni che piovevano, e sollecitando il pontefice la proposta de' canoni mandati. E li Francesi in Roma fecero col papa la medesima querela che faceva Lorena in Trento con le stesse minacce di concilio nazionale e d' intervento d' Alemanni. Ma il papa solito sentirne spesso, disse, che non si sgomentava di parole, non temeva concilii nazionali, sapeva li vescovi di Francia esser catolici, e che la Germania non si sottometterebbe a' loro concilii. Diceva, che il Concilio non solo era libero, ma si poteva dire quasi licenzioso; che le pratiche fatte dagl' Italiani in Trento non erano con sua participazione, ma nascevano perchè gli oltramontani volevano conculcar l' autorità ponteficia: che egli aveva avuto tre buone occasioni di disciogliere il Concilio, ma voleva che si continuasse, e sperava che Dio non abandonerebbe la sua Chiesa, e ogni tentativo contra quella promosso tornerebbe in capo degl' innovatori.

In queste confusioni essendo partito il Cinque Chiese per andar alla corte cesarea per dar conto a quella Mae-

(a) Visc., Lett. del 2 febbraio.

stà delle cose del Concilio, e fargli relazione dell'unione de' prelati italiani; [a] ed essendosi scoperto che Granata e li suoi aderenti gli avevano dato carico d'operare coll'imperatore che scrivesse al re Catolico sopra la riforma e residenza, acciocchè essi potessero in quelle e nelle altre occasioni dir liberamente quello che dettasse loro la conscienza, credettero li legati che fosse conseglio di Lorena; e per dar qualche ripiego, pochi giorni dopo essi ancora spedirono [b] all'imperatore il vescovo Commendone, con pretesto d'iscusare, e render le cause perchè non s'erano per ancora potuto proporre le dimande di Sua Maestà: e gli diedero commissione d'essortar Cesare a contentarsi di ricercar dal pontefice e non dal Concilio quei capi concernenti l'autorità ponteficia, posti nelle sue petizioni, con altri avvertimenti e instruzioni che loro parvero opportune.

LIV. Ma essendo gionto a Trento Martino Cromero vescovo di Varmia, ambasciatore del re di Polonia all'imperatore,[1] in apparenza per visitare il cardinal Varmiense antico ed intrinseco suo amico, ebbero gran sospizione che fosse mandato da Cesare per informarsi e veder occultamente le cose del Concilio, e riferirgliele. Questi tanti moti posero dubio negli animi de' legati che il Concilio non si dissolvesse in qualche modo che il papa ed essi ne restassero con disonore, osservando che ciò era da molti desiderato, eziandio da alcuni ponteficii, e da altri a studio si procuravano disordini per giustificarsi in caso che così succedesse. Mandarono a tutti gli ambasciatori una scrittura contenente le difficoltà che vertivano, e gli pregarono dar loro conseglio. Ma gli ambasciatori francesi con quella occasione diedero per ri-

---

(a) Visc., Lett. del 19 febbraio.
(b) Id., Lett. del 2 febbraio.
1 Visc., Lett. del 2 febbraio.
— Non era peranco vescovo di Varmia, ma lo fu dopo. Allora lo era il cardinal Osio; e Cromero, da lui preso per suo coadiutore, gli succedette.

sposta quello che desideravano già più giorni dire: [a] Che sì come il Concilio era congregato per rimediare agli abusi, così alcuni volevano servirsi di esso per accrescergli; che inanzi ogni altra cosa conveniva ovviare alle pratiche così manifeste, che era intolerabile vergogna; che quelle levate, e posto ogni uomo in libertà di dire il senso suo, s'averebbe facilmente in buona concordia convenuto; che il papa era capo della Chiesa, ma non però sopra di quella; che era per regger e indrizzar gli altri membri, non per dominare il corpo; e che il rimedio alle differenze era seguir li decreti del concilio di Costanza, che avendo trovato la Chiesa disformatissima, appunto per causa di simili opinioni, l'aveva ridotta a termini comportabili. Poi aggionsero, una delle cause di discordia esser che dal secretario non erano scritti fedelmente li voti, onde la parte che era maggiore pareva negli Atti la minore, e non si poteva aver per risoluto quello che era di parer commune; [1] e però era necessario aggiongere un altro, sì che due scrivessero. Gl'Imperiali diedero il conseglio loro quasi l'istesso che i Francesi, facendo maggior instanza per un aggionto al secretario. Gli altri ambasciatori stettero sopra termini generali, consegliando la continuazione del Concilio e la unione degli animi.

LV. In questo stato di cose arrivò in Trento [b] il dì ventinove gennaro il Ventimiglia, reispedito dal pontefice, il quale fece relazione della sua credenza a' legati, e poi col parer loro si diede a levar due opinioni

---

(a) Pallav., l. 19, c. 14.

1 Il cardinal di Lorena, in un contrasto avuto coll'arcivescovo di Otranto, fece lo stesso rimprovero in piena congregazione, e disse che avendo contato i voti, gran differenza vi era tra le sue note e quelle del segretario (Pallav., lib. 19, c. 14). Se vi fosse ragione, o no, di averne sospetto, io non posso farmi mallevadore; so bene che dipoi gagliardamente s'insistè su la necessità di avere due segretari; dal che si dimostra che i sospetti realmente vi erano, benchè forse fossero insussistenti.

(b) Visc., Lett. del 2 febbraio; Pallav., l. 19, c. 15.

sparse per il Concilio: l'una, che il pontefice fosse in stato di poter poco viver; l'altra, che desiderasse la dissoluzione del Concilio. Testificò il desiderio di Sua Santità d'intender, che, deposte le contenzioni, s'attendesse al servizio di Dio, e a metter presto fine al Concilio. Egli portò bolle d'officii e beneficii conferiti dal pontefice a' propinqui d'alcuni prelati, e un referendariato al secretario dell'ambasciatore portoghese, e una pensione assai grossa al figlio del secretario spagnuolo, e ad altri varie promesse secondo le pretensioni. Fece per nome del pontefice col cardinale di Lorena gran complementi, mostrando che in lui solo aveva la confidenza di un presto e buon fine del Concilio.

LVI. Nacque opportuna occasione di reassumer le congregazioni dalla venuta del vescovo d'Aosta ambasciatore del duca di Savoia;[1] nella quale dissegnando, dopo averlo ricevuto, rinovar la proposizione de' canoni, mandarono il vescovo di Sinigaglia al cardinale di Lorena per pregarlo di trovar qualche maniera come i Francesi potessero ricever sodisfazione. Gli dimostrò il vescovo, che quel termine di *reggere la Chiesa universale* era usato da molti concilii: [a] che quell'altro *d'esser assonti in parte della sollecitudine,* era usato da san Bernardo, scrittore tanto lodato da Sua Signoria illustrissima. A che rispose il cardinale, che tutto 'l mondo era spettatore delle azioni del Concilio; che si sapevano le opinioni e voti di ciascuno; che bisognava bene avvertire quello che si diceva; che di Francia erano state mandate scritture contra le opinioni che in Trento si tengono nelle questioni trattate; che molti s'erano doluti di lui che procedi con troppo rispetto, e specialmente in

---

1 Visc., Lett. del 2 febbraio.

— * Tutte le edizioni hanno *vescovo d'Asti;* ma è sicuramente un errore di stampa della prima, o dell'amanuense nel testo a penna. L'ambasciator di Savoia era il vescovo di Aosta, ed ho creduto che si poteva correggere l'errore. *

(a) Visc., Mem. del 2 febbraio.

quella materia, e della residenza non abbia fatto la debita instanza acciò siano dichiarate *de jure divino;* che per valersi d' un termine usato da qualche scrittore, non si debbe concludere di parlar secondo il senso di quello, importando molto dove il termine si ponga, e che congionzione abbia con le parole antecedenti e conseguenti, da quali possono anco nascere opinioni contrarie; che a lui non danno fastidio li termini, ma i sensi che si dissegna canonizzare; che il dire, il pontefice aver autorità di reggere la Chiesa universale, non poteva esser ammesso da'Francesi in modo alcuno; e se per l'avvenire fosse stato proposto, gli ambasciatori non averiano potuto mancar di protestare in nome del re e di cento venti prelati francesi, da' quali averebbono avuto sempre il mandato di farlo; che quello sarebbe un pregiudicare all' opinione che si tiene da tutti in Francia che il Concilio sia sopra il papa. Le qual cose riferite da Sinigaglia a' legati in presenza di molti prelati italiani congregati là per consultare questa medesima materia, li fece entrar in dubio che fosse impossibile ridur li Francesi.

Occorse anco nel medesimo tempo cosa che diede grand' animo a' Spagnuoli, [a] la venuta di Martin Gasdelun, del quale di sopra s'è parlato. Egli avendo veduto gli andamenti di qualche giorno, si lasciò intender di aver chiaramente compreso che il Concilio non era libero; lodava molto il Granata, e diceva, il re averlo in buona opinione; e che se vacasse il vescovato di Toledo, gliene faria mercede. Negoziate queste cose, venne la dominica di ultimo gennaro, [b] quando era intimata la congregazione generale per ricever l' ambasciatore di Savoia sopranominato: egli fece un breve ragionamento, mostrando li pericoli in quali era lo stato del suo prencipe per la vicinità degli eretici, e le spese grandi che

(a) Visc., Lett. del 2 febbraio; Pallav., l. 20, c. 3.

(b) Rayn. ad ann. 1563, n. 14; Pallav., l. 19, c. 15; Spond., n. 5; Mart., tomo 8, p. 1304.

faceva; essortò a finir presto il Concilio, e a pensar modi come far ricever li decreti a' contumaci, e offerì tutte le forze del suo patrone. Gli fu risposto, lodando la pietà e prudenza di quel duca, e rallegrandosi della venuta dell' ambasciatore. Continuando le congregazioni, le dissensioni crescevano, e molti dimandavano che fosse proposto il decreto della residenza formato da' due cardinali. Li legati vedendo tanti dispareri, dopo longhe consulte tra loro e conșegli presi co' prelati amorevoli, deliberarono che non fosse tempo di far decisione alcuna, ma necessario d'interponervi tanta dilazione che gli umori da sè medesimi deponessero tanto fervore, o vero si trovasse qualche ispediente per accordare le differenze con prolongar il tempo della sessione; e per farlo d'accordo, andarono tutti a casa di Lorena per conferirgli il loro pensiero e dimandargli conseglio e aiuto. [a] Egli si dolse delle conventicole, e che con modi così illeciti si pretendesse dar al papa quello che non gli veniva, e togliere a' vescovi quello che da Cristo era stato dato loro; mostrò che gli dispiacesse il differire la sessione tanto tempo, nondimeno, per compiacere, se ne contentava; ma ben gli pregò, poichè questo era a fine di moderar gli animi, di far officii efficaci che gl'inquieti e ambiziosi fossero raffrenati.

LVII. Nella congregazione de' tre febbraro [b] propose il cardinale di Mantova che essendo prossimo il principio quadragesimale, dovendo poi succedere li giorni santi e le feste di Pasca, si differisse la sessione sino dopo quella, e in quel mentre si trattasse nelle congregazioni la riforma pertinente all' ordine sacro, e la materia del sacramento del matrimonio. La proposta ebbe gran contradizione. I Francesi e Spagnuoli quasi tutti fecero instanza [c] che si deliberasse una breve prorogazione, e fosse definita

(a) Pallav., l. 19, c. 16.
(b) Id., ibid.; Mart., tomo 8, p. 1305.
(c) Visc., Lett. del 3 e 11 febbraio.

la materia dell' Ordine insieme con la sua riforma, prima che trattare del matrimonio; alla qual opinione aderivano anco alquanti Italiani. Aggionsero anco alcuni che la sessione si facesse con le cose decise, e in particolare si stabilisse il decreto della residenza formato da' cardinali; e da alcuni fu accennato che era grande indegnità del Concilio l'aver prolongato tante volte di termine in termine, e che si mostrava di voler violentar i Padri con la stanchezza ad acconsentire alle opinioni che non sentivano in conscienza; però che si dovesse far la sessione, e risolver le materie secondo il numero maggiore. Non fu anco taciuto che quella distinzione di sessione e congregazione generale non era reale, e intervenendo così in questa come in quella le medesime persone, e l'istesso numero intiero, si dovesse aver per deciso quello che fosse deliberato nella congregazione generale. Dopo gran contenzione fu risoluto per il numero del più la dilazione sino a' ventidue aprile, non rimovendosi l'altra parte dallà contradizione. Il cardinale di Lorena, se ben mostrò consentire a compiacenza, ebbe però caro [a] per proprio interesse la dilazione per quattro cause. Perchè fra tanto averebbe veduto quello che succedesse della salute del papa; averebbe avuto commodità di trattare coll' imperatore, e intender la mente del re Catolico; e averebbe visto il successo delle cose in Francia, onde potesse poi deliberar con fondamento maggiore.

LVIII. Il dì seguente gli ambasciatori francesi fecero [b] grande e longa instanza a' legati che si trattasse la riforma, e fossero proposte le loro petizioni prima che s'incominciasse a trattar la materia del matrimonio. I legati risposero, che il Concilio non doveva ricever leggi da altri; e se dai prencipi sono proposte cose convenienti, è il dovere avervi sopra considerazione in quelle op-

(a) Ibid., Lett. dell'8 febbraio.
(b) Id., Lett. del 4 febbraio; Pallav., l. 20, c. 1; Dup., Mem., p. 385.

portunità che giudicassero li presidenti; che se nelle petizioni loro vi saranno cose pertinenti alla materia dell'Ordine, proponeranno quelle insieme, e successivamente le altre a suo tempo. Questa risposta non contentando gli ambasciatori, replicarono l'instanza, aggiongendo che se non volevano far la proposizione, si contentassero che da loro medesimi fosse fatta, o vero gli dassero aperta negativa; soggiongendo quasi in forma di protesto che il continuare con risposte ambigue, sarebbe da loro tenuto per equivalente ad una negativa derisoria. Presero li legati[a] termine di tre giorni a dargli risposta più precisa, e in questo mezzo fecero opera con Lorena che gli acquietasse, facendogli contentar d'aspettare sinchè venisse da Roma risposta sopra gli articoli da loro mandati.

LIX. Il seguente giorno furono dati fuori gli articoli del matrimonio per esser disputati la settimana seguente da' teologi;[1] nel che immediate nacque disputa di precedenza tra Francesi e Spagnuoli; alla quale non si potè trovar altro modo che sodisfacesse ad ambe le parti, se non con mutar l'ordine già dato ed esseguito sino allora, e dar li luoghi anteriori secondo l'ordine della promozione del dottorato. Ma a questo si opponevano li teologi ponteficii, dicendo che se per Francesi e Spagnuoli nasce la difficoltà, si facesse la provisione per loro soli, e non s'alterasse il luogo a' teologi del pontefice che era il primo indubitato. I legati dando loro ragione, conclusero che la prima classe, nella quale i ponteficii erano, parlasse secondo il consueto, e le altre tre secondo l'ordine della promozione. I Francesi non si contentavano se nella prima classe non era posto uno di loro;

(a) Visc., Lett. del 4 febbraio.
Mem., p. 395: Pallav., l. 20, c. 1; Rayn., ad ann. 1563, n. 22;
11 febbraio; Spond., n. 6.
pubblicato dal P. Martene dice che furono

e il secretario spagnuolo fece instanza che si facesse publico instromento del decreto, acciò sempre si potesse veder che se qualche Francese parlasse inanzi li Spagnuoli, non era per ragion di precedenza del regno. In conclusione, per dar sodisfazione a tutti fu fatto l'instromento, e compiaciuto a' Francesi che dopo il Salmerone, primo dei ponteficii, parlasse il decano di Parigi; e seguendo, gli altri della prima classe: il rimanente procedesse secondo la promozione.

Erano gli articoli otto, sopra quali si [a] doveva disputare se erano ereticali e si dovessero dannare.

1. Che il matrimonio non sia sacramento instituito da Dio, ma introduzione umana nella Chiesa, e che non abbia promessa alcuna di grazia.

2. Che li progenitori possino irritare li matrimoni secreti e non esser veri matrimoni i contratti in quella maniera, anzi esser ispediente che nella Chiesa per l'avvenire siano irritati.

3. Che sia lecito, essendo repudiata la moglie per causa di fornicazione, contraer matrimonio con un'altra vivente la prima, ed esser errore far divorzio per altra causa che di fornicazione.

4. Che sia lecito a' Cristiani aver più mogli, e le proibizioni delle nozze in certi tempi dell'anno esser superstizion tirannica, nata dalla superstizione de' Gentili.

5. Che il matrimonio non si debbia posporre, ma anteporre alla castità, e che Dio dà maggior grazia a' maritati che agli altri.

6. Che i sacerdoti occidentali possino lecitamente contraer matrimonio non ostante il voto o la legge ecclesiastica; e che il dire il contrario altro non sia se non condannar li matrimoni; ma tutti quelli che si sentono non aver il dono della castità, possono contraer matrimonio.

(a) Rayn., ad ann. 1563, n. 19.

7. Che debbino esser guardati li gradi di consanguinità e affinità descritti al diciotto del Levitico, e non più nè meno.

8. Che l'inabilità alla congionzion carnale, e l'ignoranza intervenuta nel contrattar, siano sole cause di discioglier il matrimonio contratto; e che le cause del matrimonio s'aspettino a' prencipi secolari.

Sopra quali articoli, acciò fosse con brevità parlato, furono in quattro classi divisi a due per ciascuna.

LX. Arrivò in Trento [a] il vescovo di Rennes ambasciator di Francia all'imperatore, il quale avendo trattato con Lorena, quel cardinale andò a' legati e diede loro conto che sino al suo partir di Francia aveva ricevuto commissione dal re d'andar alla Maestà Cesarea; il che dissegnava far tra pochi dì, dovendo esser Cesare in Inspruch, ed essendo venuto Rennes a levarlo. Diede anco conto del medesimo viaggio al papa con sue lettere, nelle quali toccò il modo di proceder degl'Italiani nel Concilio: aggiongendo un motto, che, continuandosi in tal guisa, pregherà Dio che l'inspiri a far cosa di suo santo servizio. Di questa andata s'era ragionato qualche mese prima, e però quando si publicò, non furono così grandi li sospetti come se sprovista fosse stata. Si teneva per fermo da tutti che fosse per concertar delle cose del Concilio, e particolarmente per trattar come introdur l'uso del calice; e questo perchè il cardinale in più occasioni e con diversi prelati detto aveva che l'imperatore, li re de' Romani e di Francia, [b] sintantochè non ottengano l'uso del calice daranno sempre nuove petizioni di riforma, quantonque si dovesse star due anni in Concilio; ma concedendo loro questa grazia, si quieterebbono facilmente, e che il sodisfar quei prencipi era un ottimo rimedio per ritener quei regni in ubedienza;

(a) Visc., Lett. dell'8 febbraio.
(b) Visc., Mem., 11 febbraio.

che non era possibile ottener quella grazia dal pontefice per la contrarietà che averebbe da' cardinali, aborrenti da questa concessione; che non s'era ottenuta già in Concilio perchè non fu ben maneggiato il negozio: vi era però speranza che portandosi co' debiti modi, s'ottenesse. Ma quelli che più attentamente [a] osservavano li progressi del cardinale, avvertivano una gran varietà di parlar; perchè ora diceva che, non si risolvendo le cose, sarà costretto a partire alla Pasca o alla Pentecoste; ora che si starà in Trento due anni; e ora proponendo modi di finir presto il Concilio, ora proponendo partiti da eternarlo: indicii manifesti che egli non aveva ancora scoperto la sua intenzione. E prendevano sospetto del cauto proceder, il qual argomenta animo di voler con arte giustificar le sue ragioni e onestar la sua causa; onde considerando che in Inspruch dovevano intervenire ancora il re de' Romani, il duca di Baviera, l'arcivescovo di Saltzburg e l'arciduca Ferdinando, si teneva che quell'abboccamento non potesse apportar se non novità, attesa la poca sodisfazione mostrata dall'imperatore sino allora del Concilio, e l'unione che in tutte le cose si era veduta tra lui e Francia: potendosi pensare che il re di Spagna aderisca anco a quella parte, essendo tanto congionto con loro di sangue; massime essendosi divulgato che quel re per lettere sue de' otto gennaro al conte di Luna gli aveva commesso d'intendersi coll'imperatore e con Francia nelle cose della riforma e della libertà del Concilio.

LXI. In questi giorni Frà Feliciano Ninguarda procurator dell'arcivescovo di Saltzburg [b] presentò lettere di quel prencipe, e fece instanza che li procuratori de' vescovi di Germania potessero dar voto in congregazioni, affermando che se così si facesse, altri vescovi di Germania manderebbono procuratori; ma negandolo,

---

(a) Visc., Mem., 11 febbraio. (b) Visc., Lett. dell'8 febbraio.

ed esso e gli altri, per non star là oziosi, partirebbono. Fu risposto che s'averebbe avuto considerazione e deliberato conforme al giusto; e di tanto fu dato conto a Roma, per non risolver manco questo particolare senza aviso di là. Ma per le occupazioni nell'uno e l'altro luogo in cose maggiori non se ne parlò più.

LXII. Il nove del mese di febraro fu la prima congregazione de' teologi sopra il matrimonio. Parlò il Salmerone [(a)] con molta magniloquenza, e sopra il primo articolo disse le cose solite dei scolastici; sopra il secondo portò la determinazione del concilio Fiorentino, che il matrimonio riceve la perfezione col solo consenso de' contraenti; nè il padre o altri vi ha sopra autorità. Sostenne che si dovevano dannar per eretici quelli che attribuiscono potestà a' padri d'annullargli: aggionse, che l'autorità della Chiesa era grandissima sopra la materia de' sacramenti; che poteva alterare tutto quello che non appartiene all'essenzia; che essendo la condizione del publico e secreto, accidentale, la Chiesa vi aveva sopra potestà. Narrò li grandi inconvenienti che da matrimoni secreti nascono, e inumerabili adulterii che seguono; e concluse esser ispediente che vi sia posto rimedio coll'irritargli. Fece insistenza grande sopra quel caso inestricabile, se alcuno dopo aver contratto e consummato il matrimonio in secreto, contrae poi in publico con un'altra, dalla quale volendo partire e ritornar alla prima e legitima, sia costretto con censure di rimanere nel publico contratto, dove il misero da ambe le parti resta inviluppato, o vero in adulterio perpetuo, o vero in censure con scandalo del prossimo.

L'altro giorno seguì [(b)] il decano di Parigi, che dell'instituzione del matrimonio e della grazia che in quello si riceve, e del dannare chi lo asserisce invenzione uma-

---

(a) Id., Lett. dell'11 febbraio; Rayn., ad ann. 1563, n. 20; Pallav., l. 20, c. 2; Mart., tomo 8, p. 1306.

(b) Pallav., ibid.

na, parlò abondantemente con dottrina scolastica. Ma sopra l'articolo de' clandestini, avendo disputato che erano veri matrimoni e sacramenti, pose difficoltà, se la Chiesa avesse potestà d'irritargli. Contradisse a quell'opinione, che nella Chiesa vi sia autorità sopra la materia de' sacramenti; discorse, che nissun sacramento al presente legitimo può la Chiesa far che all'avenire non sia valido; essemplificò della consecrazione dell'eucaristia, e passò per tutti li sacramenti. Disse, non esser tale la potestà ecclesiastica che alcun debbi presupporsi di poter impedir tutti li peccati: che la Chiesa cristiana era stata 1500 anni soggetta a quello che adesso vien descritto per intolerabile; e quel che non meno si debbe stimare, dal principio del mondo li matrimoni secreti sono stati validi, e nissun ha pensato di volergli annullare, con tutto che frequentemente sia occorso il caso d'un publico contratto dopo di un matrimonio secreto; che par sii un insolubile, il qual da ogni canto porti inconvenienti; che il primo matrimonio tra Adam ed Eva, essemplare di tutti gli altri, non ebbe testimonii. Non restò senza esser stimato il parer di questo dottore;[1] ma fu molto grato a' prelati italiani che, occorrendogli una volta nominar il papa, aggionse formalmente questo epiteto con la seguente esposizione, dicendo:[a] *Rettor e moderatore della Chiesa romana*, cioè *dell'universale;* con

[1] Il cardinale Pallavicino (lib. 20, c. 4) sostiene, che nel voto di quel dottore, ch'è riferito negli Atti del Concilio, nulla di somigliante si legge, e che non si vede che su quel punto abbia avuto alcuna disputa con Salmerone; ed assicura che la medesima cosa è attestata dal vescovo di Modena in una lettera al cardinal Morone. Quest'autorità è decisiva; ed io sono ancor più persuaso dell'abbaglio in ciò preso da Frà Paolo, perchè il sentimento quasi generale de' teologi francesi era, che la Chiesa poteva e doveva dichiarar nulli i matrimoni clandestini; e dall'istoria del concilio si vede ch'essi fecero le più vive istanze perchè si cassassero i matrimoni di quella fatta. Ogni verisimiglianza dunque vuole che di questo fatto, come di qualche altro, Frà Paolo sia stato male informato, e che abbia attribuito al decano della facoltà di teologia di Parigi una opinione affatto opposta a quella che aveva difeso.

[a] Visc., Lett. dell' 11 febbraio.

che diede anco materia a molti ragionamenti. Perchè valendosene li ponteficii per concludere che parimente nel canone dell' instituzione si poteva dir che il papa ha potestà *di regger la Chiesa universale,* rispondevano li Francesi : Esser gran differenza dir assolutamente *la Chiesa universale,* che s' intende l' università de' fedeli, dal dir *la Chiesa romana,* cioè *universale;* dove quel *romana* dichiara *l' universale,* inferendo che *è capo dell' universale,* e che tutti li luoghi dove si dà autorità al papa *sopra tutta la Chiesa s'* intendono *disgiontivamente,* non *congiontivamente,* cioè *sopra ciascuna parte della Chiesa, non sopra tutte insieme.*

LXIII. Il dì undici febraro in congregazione presentarono li Francesi una lettera [a] del re loro de' diciotto gennaro, nella quale diceva che se ben era certo esser stata data parte alla sinodo dal cardinal di Lorena della felice vittoria contra gl' inimici della religione; all' audacia de' quali egli ha sempre fatto e fa alla giornata opposizione, senza rispetto di difficoltà o pericoli, esponendo anco la vita sua propria, come convien ad un figlio primogenito della Chiesa, e Cristianissimo: con tutto ciò voleva anco egli medesimo dar loro parte della stessa allegrezza; e sapendo che li rimedii salutari per i mali che affliggono le provincie cristiane sono sempre stati richiesti da' concilii, gli pregava per amor di Cristo d' una emendazione e riformazione conveniente all' espettazione che il mondo ha concetto di loro; e sì come egli e tanti uomini singolari con lui hanno consecrato la vita e sangue a Dio in quelle guerre, così essi per il carico loro vogliano con sincerità di conscienza attender al negozio per il quale sono congregati. Le qual lettere lette, l' ambasciatore Ferrier parlò ai Padri in questa sostanza: Che avendo essi inteso dalle lettere del re, e per l' inanzi

(a) Id., ibid.; Rayn., ad ann. 1563, n. 23; Dup., Mem., p. 387; Pallav., l. 20, c. 2; Mart., tomo 8, p. 1306.

dalle orazioni del cardinale di Lorena e vescovo di Metz, la desolazione di Francia e alcune vittorie del re, non voleva replicarle; ma gli bastava dir che l'ultima vittoria, attese le forze dell'inimico, fu miracolosa, e di ciò esserne indicio che l'inimico vinto vive e trascorre danneggiando per le viscere di Francia: ma voleva voltar il parlar a loro, unico rifugio delle miserie, senza quali la Francia non poteva conservar le tavole del naufragio. Diede l'essempio dell'essercito israelitico che non bastò vincer Amalec,[a] se le mani da Moisè a Dio elevate e sostentate da Aron e Ur non avessero aiutato li combattenti. Che al re di Francia non mancano forze; un magnanimo capitano, il duca di Ghisa; la regina madre, per maneggiar il negozio della guerra e pace: ma non vi è altro Aron e Ur che essi Padri per sostentar le mani del re Cristianissimo co' decreti sinodali, senza quali gl'inimici non si reconcilieranno, nè li Catolici si conserveranno nella fede. Non esser l'umore de' cristiani quello che già inanzi 50 anni fu: ora tutti li Catolici esser come i Samaritani,[b] che non credettero alla donna le cose che di Cristo narrò, se non avendone fatto inquisizione e inteso per propria cognizione; che buona parte del cristianesmo studia le Scritture; che a questo guardando il re Cristianissimo, non aveva dato agli ambasciatori suoi altre instruzioni se non conformi a quelle; ed essi ambasciatori le hanno presentate a' legati, li quali presto le proponeranno ad essi Padri, come hanno promesso, ai quali il Cristianissimo principalmente le manda aspettandone il loro giudicio. Che la Francia non dimanda cosa singolare, ma commune con la Chiesa catolica; che se alcuno si maraviglierà nelle proposte loro esser state tralasciate le cose più necessarie, tenga per fermo che s'è incomminciato dalle più leggieri, per proponer le più gravi a suo tempo e alle leggieri dar facile

(a) *Exod.*, XVII, 12. (b) Joh., IV, 42.

essecuzione: la quale se essi Padri non incomminceranno inanzi il partire di Trento, grideranno li Catolici, rideranno gli avversari, diranno non mancar scienza a' Padri Tridentini, ma volontà d' operare; aver statuito buone leggi [a] senza toccarle pur con un dito, ma lasciandone l'osservanza a' posteri. E se alcuno nelle dimande essibite reputa che vi sia cosa conforme a' libri degli avversari, gli giudica indegni di risposta; e a quelli che le tengono per immoderate, altro non vuol dire se non quello di Cicerone, esser un' assordità desiderar temperanza di mediocrità in cosa ottima, tanto migliore, quanto maggiore: e che lo Spirito Santo disse a' tepidi moderatori, [b] *di dovergli reiettar* fuori del corpo. Considerassero li Padri il giovamento che ebbe la Chiesa per l'emendazione moderata del concilio di Costanza e nel seguente, che non voleva nominar per non offender le orecchie d' alcuno; [1] e parimente ne' concilii di Ferrara, Fiorenza, Laterano e Tridentino primo; e quanti generi d' uomini, quante provincie, regni e nazioni dopo quelli si sono partiti dalla Chiesa. Voltò il parlar a' Padri italiani e spagnuoli, dicendo, che una seria emenda della disciplina ecclesiastica era di loro maggior interesse che del vescovo di Roma, pontefice massimo, sommo vicario di Cristo, successor di Pietro, che ha suprema potestà nella Chiesa di Dio. [2] Trattarsi ora della vita e dell'onor loro; per il che non voleva estendersi più longamente.

(a) Matth., XXIII, 4. (b) *Apoc.*, III, 16.

[1] * Allude al concilio di Basilea che i Francesi hanno per santo, i papalisti per scismatico. *

[2] Così si esprime il presidente Ferrier nel suo discorso stampato: *quam romani episcopi, pontificis maximi, summi Christi vicarii, Petri successoris, in Ecclesia Dei supremam potestatem habentis.* Con tutto ciò si pretese che, recitando quel discorso, avesse detto che il papa avea un pieno potere nella Chiesa universale; e Visconti nella sua lettera de' 15 di febbraio dice: « Egli quando la recitò, parlando dell' autorità del papa, secondo che » a me parve d' intendere, e mi viene confermato da molti altri alli quali » ne ho dimandato, disse le tali parole: *in universali Ecclesia plenam po-* » *testatem habentis,* siccome per altri è stato scritto a Vostra Signoria il- » lustrissima. Ora in luogo di quelle si trovano scritte queste: *supremam*

Al contenuto delle lettere del re e all'orazione dell'ambasciator fu risposto con lode di quella Maestà per le cose piamente e generosamente operate; e con una essortazione, come se fosse presente, ad imitare i suoi maggiori, voltando tutti li suoi pensieri alla difesa della Sede Apostolica e conservazione della fede antica, e prestar orecchie a quei che predicano la fermezza del regno di Dio, e non a chi mette inanzi l'utilità presente e una imaginaria tranquillità e pace che non sarà vera pace; aggiongendo che il re così farà con l'aiuto divino, e per la bontà della sua natura, e per i consegli della regina madre e della nobiltà francese. Ma la sinodo metterà ogni studio per definir le cose necessarie alla emendazione della Chiesa universale, e ancora quelle che toccano li commodi e interessi della particolare del regno di Francia. In fine della congregazione propose il cardinal di Mantova, che per breve ispedizione [a] le congregazioni de' teologi si tenessero due volte al giorno, e fossero deputati prelati per propor la correzione degli abusi nella materia dell'Ordine: e così fu decretato.

Penetrò nell'animo de' ponteficii il parlar dell'ambasciator come pongente, ma in particolare in quello che disse, gli articoli esser inviati principalmente alla sinodo, come parole contrarie al decreto che li soli legati potessero propor: il qual stimavano principal arcano per conservar l'autorità ponteficia. Ma più si mossero per quello che disse, d'aver differito la proposizione delle cose più importanti in altro tempo, perchè da questo si

---

in Dei Ecclesia potestatem habentis. » Ma Pallavicino (lib. 20, c. 2) giudiziosamente riflette, non esser verisimile che quel presidente, che si era sempre opposto alla prima espressione, adottata l'avesse nel suo discorso, e che poi avesse osato pubblicar il contrario alla vista e saputa di dugento persone che avrebbero potuto smentirlo. Più naturale pertanto è il credere, essersi mal inteso quel che il presidente aveva detto; che il pensare, aver esso adoperata una espressione da lui e da' Francesi sempremai rigettata, o aver commesso una falsificazione di cui da tanti testimoni potesse esser convinto.

(a) Visc., Lett. dell'11 febbraio.

cavavano gran consequenze; e massime quello di che avevano sempre temuto, cioè che i Francesi non avessero ancora scoperto li loro dissegni, e machinassero qualche grand' impresa. L' aver anco interpellato li Padri italiani e spagnuoli, come altrimente interessati che il papa, era stimato modo di trattar sedizioso. L' ambasciator Ferrier diede fuori copia dell' orazione da lui fatta, e per quelle parole dove, nominando il papa, di lui disse, *il quale ha suprema potestà nella Chiesa di Dio,* notarono alcuni prelati ponteficii [a] che nel recitarla avesse detto, *il qual ha piena potestà nella Chiesa universale:* tirando a favor della loro opinione quelle parole, e disputando, tanto esser *aver piena potestà nella Chiesa universale* quanto *regger la Chiesa universale,* che li Francesi aborrivano tanto nel decreto dell' instituzione: ma esso e li Francesi affermavano, lui aver prononciato come nella scritta si conteneva.

Partì Lorena [b] il dì seguente per Inspruch per visitar l' imperatore e il re de' Romani con nove prelati e quattro teologi, tenuti li più dotti. Ebbe prima promessa da' legati che, mentre stava assente, non s' averebbe trattato l' articolo del matrimonio de' preti; il che egli cercò instantemente acciò non fosse deliberata o preconcepita qualche cosa contraria alla commissione che egli aveva dal re, d' ottener dal Concilio dispensa [c] che il cardinal di Borbone potesse maritarsi. Partì ancora per Roma il cardinal Altemps richiamato dal pontefice per valersi di lui in maneggiar una condotta di soldati che dissegnava fare per sua sicurezza. Perchè avendo inteso farsi genti in Germania da' duchi di Sassonia e Vittemberg, e dal Langravio d' Assia, quantonque fosse

(a) Id., Lett. del 15 febbraio.

(b) Spond., n. 7; Visc., Mem., del 15 febbraio, e Lett. del 24 febbraio; Mart., tomo 8, p. 1312.

(c) Dup., Mem., p. 408; Pallav., l 20, c. 4; Visc., Lett. del 22 febbraio; Santa Croce, Lett. del 13 marzo 1563

tenuto da tutti che fosse per soccorrer gli Ugonotti di Francia; nondimeno, considerato che il conte di Luna aveva scritto esser gran desiderio ne' Tedeschi d'invader Roma, e che si raccordavano del sacco di già trentasei anni, giudicava che non fosse prudenza il lasciarsi sopraprendere sprovistamente; anzi per questa medesima causa fece rinovar con tutti li prencipi italiani il negozio di collegarsi insieme alla difesa della religione.

LXIV. Proseguendosi le congregazioni, nella prima classe furono li teologi tutti concordi in condannar il primo articolo, e tutte le parti sue come eretiche; e nel secondo parimente, in dire li matrimoni secreti esser veri matrimoni: vi fu però la differenza di sopra narrata tra il Salmerone e il decano Parigino, se la Chiesa avesse facoltà di fargli irriti. Quelli che tal potestà negavano, si valevano di quel fondamento che in ogni sacramento sono essenziali la materia, la forma, il ministro e il recipiente, in che, come cose instituite da Dio, non vi è alcuna potestà ecclesiastica.[1] Dicevano che avendo dichiarato il concilio Fiorentino il solo consenso de' contraenti esser necessario al matrimonio, chi vi aggiongesse l'esser publico per condizione necessaria, inferirebbe che il solo consenso non bastasse, e che il concilio Fiorentino avesse mancato di una dichiarazione necessaria.[2] Che Cristo generalmente, aveva detto del matri-

---

[1] Certo è che se quelle cose fossero state distintamente determinate da Gesù, la Chiesa su esse non vi avrebbe più alcun potere. Ma che almeno riguardo alla materia e alla forma nulla sia stato determinato nella maggior parte dei sacramenti, evidente prova è il sapersi che vi son poche cose intorno alle quali la Chiesa abbia fatto più cambiamenti, e per conseguenza più esercitato la sua potestà. Lo ha anche fatto qualche volta riguardo al soggetto, come nell'eucaristia, ora permessa e ora negata ai fanciulli. Riguardo al ministro, si hanno esempi di aver esercitato lo stesso potere e nel battesimo e nella confermazione, dal che si dimostra quanto falsa od almeno incerta sia quella massima.

[2] Tutto l'imbroglio di quella materia è nato dall'aver Eugenio, come han fatto quasi tutti i teologi, confuso indebitamente le differenti relazioni che il matrimonio ha alla legge naturale, alla società civile e alla Chiesa. In quanto è relativo alla istituzione naturale, il consenso delle parti da sè

monio, [a] *Non poter l'uomo separar quello che da Dio è congionto,* comprendendo e la publica e la secreta congionzione. Che ne' Sacramenti non si debbe asserir alcuna cosa senza autorità della Scrittura o della tradizione: ma nè per l'una nè per l'altra si ha che la Chiesa abbia quest' autorità; anzi in contrario per tradizione si ha che ella non l'abbia; poichè le Chiese in ogni nazione e per tutto il mondo sono state uniformi in non pretendervi potestà.[1] In contrario si diceva esser cosa

solo ne fa l'essenza. In quanto è relativo alla società civile, le pubbliche leggi possono mettervi condizioni dalle quali il contratto si renda valido o nullo, riguardo agli effetti civili che ne risultano. Infine come relativo alla Chiesa, la cerimonia ecclesiastica, ch'è la sola cosa a cui può convenire l'idea del sacramento, ne diventa parte essenziale, non per la natura della cosa, ma perchè essendo stata adottata dalla società come una cosa necessaria al contratto, esso non può esser riputato valido se non quando quella condizione vi si trova. Per non aver badato a queste distinzioni è nata così grande diversità di pareri su quella materia, e mal a proposito fu confuso quel che si chiama sacramento con quel che realmente fa l'essenza del matrimonio, e ch'è il mutuo e libero consenso delle parti. Eugenio dunque avrebbe parlato con più esattezza, se dicendo che il consenso delle parti è la sola cosa necessaria al matrimonio, avesse inteso parlare del solo naturale contratto. Ma parlando del sacramento, è un madornale sproposito il far riputar quel consenso come la materia del matrimonio; perchè ogni materia del sacramento altro non è che un segno sensibile applicato dal ministro per la santificazione di quello che lo riceve. Per quel che riguarda il consenso, la distinzion di secreto o pubblico non fa alcun cangiamento nella natura del matrimonio. Ma per i disordini nati ne' matrimoni secreti, la società si è creduta in obbligo di non riconoscer per validi se non se quelli che fossero stati fatti con la prescritta pubblicità. Il matrimonio che sia secreto, è reale nè più nè meno; ma non essendo per tale riconosciuto dalla legge, è escluso dal beneficio della società, e non può pretendere alcuno di quei vantaggi che alla pubblicità soltanto si accordano. E infine rispetto al decreto attribuito al concilio di Firenze, è da osservarsi che non ha mai in cos'alcuna fatto regola nella Chiesa; avvegnachè parecchi teologi dalle decisioni di esso abbiano formato le loro opinioni, e nel concilio di Trento se ne sia fatto uso come di un anticipato giudizio atto a determinar differenti materie.

(a) Mar., x, 9.

1 Un matrimonio essenzialmente valido non può essere reso nullo nè dalla Chiesa nè dallo Stato. Ma non si può loro negare la facoltà di non volerlo riconoscer per tale quando fatto non sia con le condizioni dalle leggi richieste. Questa facoltà è naturalmente in mano di ogni società; e dacchè la Chiesa pure è una società, tal facoltà le appartiene quanto ad ogni altra; specialmente quando le leggi civili concorrono a fissare le regole stabilite da lei.

chiara che la Chiesa ha autorità d'inabilitar le persone a contraer matrimonio, perchè molti gradi di consanguinità e affinità sono impedimenti posti per legge ecclesiastica;[1] e parimente l'impedimento di voto solenne è introdotto per legge ponteficia:[2] adonque anco la secretezza si può aggionger appresso questi altri impedimenti con la medesima autorità. Per l'altra parte era risposto che la proibizion per ragion di parentela è *de jure divino,* sì come san Gregorio e molti altri pontefici successori hanno terminato che non può esser contratto matrimonio tra due sin tanto che si conoscono congionti in parentado in qualonque grado. E se altri pontefici dopo hanno ristretta questa universalità al settimo grado, e dopo anco al quarto, questa è stata una dispensa generale, sì come fu una dispensa generale il ripudio al popolo ebreo, e che il voto solenne impedisce *de jure divino,* e non per autorità ponteficia.

Ma Frà Camillo Campeggio dominicano, convenendo con gli altri che nissuna potestà umana s'estende a' sa-

---

[1] Per gli Ebrei la legge di Mosè fissato avea un certo numero di gradi di consanguineltà e di affinità, dentro i quali non era permesso contraer matrimonio. Ma quelle leggi, come pure la maggior parte delle leggi cerimoniali, non erano che per quel popolo, e nulla su ciò dal Vangelo ci si prescrive. Ma perchè i primi cristiani eran mischiati con Ebrei, da principio un gran numero si conservò di esse; e quindi fu che si rinnovarono ed ampliarono quelle concernenti i gradi di consanguineità e di affinità; le quali dipoi si ridussero a un minor numero a motivo degl'imbrogli che ne nascevano, e delle inquietudini di coscienza cagionate dalla scoperta di que' gradi, ignoti spesse fiate prima del matrimonio. Con ragione dunque qui si dice che que' gradi erano impedimenti posti dalle sole leggi ecclesiastiche, perchè soltanto in virtù del rinnovamento che n'era stato fatto nella Chiesa erano i cristiani obbligati a osservarli, non perchè Dio ne avesse fatto una legge ai Giudei.

[2] Si sarebbe più tosto dovuto dire, per quelle dei principi: perchè avanti le costituzioni degl'imperatori che annullarono i matrimoni de' monaci, erano essi considerati come validi nel fôro esteriore, benchè la Chiesa illegittimi li riputasse. Egli è dunque vero, come da altri si opponeva, che il fondamento di quell'impedimento è appoggiato sul dritto divino, perchè è stabilito su la natura del voto per cui l'uomo si dedica a Dio. Ma è del pari certo che quell'impedimento nella società non ha avuto effetto se non in virtù delle leggi ecclesiastiche autorizzate dai principi.

cramenti, soggionse però che chiunque può distrugger l'esser della materia, può far che quella sia incapace del sacramento. Nissun poter fare che qualonque acqua non sia materia del battesmo; e qualonque pane frumentaceo dell'eucaristia: ma chi distruggerà l'acqua convertendola in aria, o chi abbrucierà il pane convertendolo in cenere, farà che quelle materie non siano capaci della forma de' sacramenti. Così nel matrimonio il contratto civile nuziale è la materia del sacramento matrimoniale per instituzione divina:[1] chi destruggerà un contratto nuziale e lo farà invalido, non potrà più esser materia del sacramento; per il che non s'ha da dire che la Chiesa possi annullare il matrimonio secreto, chè sarebbe un dargli autorità sopra li sacramenti; ma è ben vero che la Chiesa può annullar un contratto nuziale secreto, il qual, come nullo, non potrà ricever la forma del sacramento. Questa dottrina piacque molto all'universale de' Padri, parendo piana, facile e che risolvesse tutte le difficoltà; con tutto che da Antonio Solisio, che parlò dopo di lui, gli fosse contradetto; dicendo esser molto vera quella speculazione, ma non potersi applicar al proposito. Imperocchè la ragione detta del battesmo e dell'eucaristia, che chiunque può destrugger l'acqua, può far che quella materia sia incapace di forma di battesmo, non argomenta una potestà ecclesiastica, ma una potestà naturale; sì che qualonque ha virtù di distrugger l'acqua, può in questo modo impedire il sacramento; onde seguirebbe che chiunque può annullar un contratto nuzial civile, potesse per consequenza impedir il matrimonio. Ma

[1] Cioè, a parlar più propriamente, è un anteriore necessario al sacramento. Imperciocchè, se per le leggi della società una persona è dichiarata inabile a contrarre, il sacramento non può aver luogo se la unione dal sacramento supposta è impossibile. Debole era la difficoltà opposta a quella dottrina da Antonio Solisio, ma la conseguenza era giusta; perchè la facoltà di annullare i matrimoni secreti è piuttosto appoggiata su l'autorità della società, e per conseguenza sul potere del principe secolare, che su quella del principe ecclesiastico.

l'annullazione di simil contratti aspettare alle leggi e magistrati secolari; onde era molto ben da guardare che mentre si voleva dar autorità alla Chiesa d'annullar li matrimoni secreti, quella non si dasse piuttosto alla potestà secolare.

Ma tra quelli che asserivano tal potestà alla Chiesa, trattando se fosse ispediente usarla allora, erano due opinioni. Una d'annullar tutti li secreti; e questi non adducevano altro che gl'inconvenienti che ne seguivano. L'altra opinione era che si annullassero anco li publici fatti da figliuoli di famiglia senza consenso de' progenitori, e questi allegavano due forti ragioni: l'una era che da questi non seguivano inconvenienti minori per le rovine che avvenivano alle famiglie da' matrimoni imprudentemente contratti da' giovani; l'altra, che la legge di Dio commandando d'obedir a' progenitori, include anco questo caso, come principale, d'obedirgli nel maritarsi. Che la legge divina dà questa autorità particolare al padre di maritar la figlia, come in san Paolo [a] e nell'Esodo si vede chiaramente. Che vi sono gli essempi de' santi patriarchi del Testamento Vecchio, tutti maritati da' padri; che anco le leggi civili umane hanno avuto per nulli li matrimoni senza il padre contratti. Che sì come si giudicava allora ispediente d'irritar li matrimoni secreti, vedendo che non basta la proibizione ponteficia che gli ha vietato, chi non vi aggionge la nullità, maggior ragion convince che non volendo la malizia umana obedir alla legge di Dio che proibisce il maritarsi senza consenso de' progenitori, debbia la sinodo aggiongervi anco la nullità; non perchè abbiano li Padri autorità d'annullar li matrimoni de' figliuoli, chè l'asserir questo sarebbe eresia, ma perchè la Chiesa ha autorità d'annullar e questi e altri contratti proibiti dalle leggi divine o umane.[1] Que-

(a) 1. *Cor.*, VII, 37, 38; *Exod.*, XXII, 17.

[1] È cosa un po' strana che dopo aver sostenuto, come si era fatto avanti, che la legge di Dio dà a' padri l'autorità di maritar le loro figliuo-

sto parer, come onesto, pio e tanto ben fondato quanto l'altro, piacque a gran parte de' Padri; onde ne fu anco formato il decreto, se ben poi si tralasciò di publicarlo per li rispetti che a suo luogo si diranno.

Non si restava però di trattar tra li prelati sopra le cose controverse dell'autorità del papa e instituzione de' vescovi. E perseverando li Francesi nella risoluzione di non admetter la parola, *Chiesa universale,* per non pregiudicar all'opinione tenuta in Francia della superiorità del concilio; e se fosse stata proposta averebbono protestato *de nullitate,* e sarebbono partiti; scrisse il papa che la proponessero, segua quello che vuole: ma i legati temendo che fosse molto importuno qual si voglia moto con la nuova vicinanza dell'imperatore, rescrissero che era ben differir sino finita la materia del matrimonio.

Nella seconda classe, il dì diciasette febraro, il primo che parlò fu il Padre Soto. Il qual sopra l'articolo [a] del divorzio distinse prima la congionzion matrimoniale in tre parti: quanto al legame, quanto all'abitar insieme, e per quel che tocca la copula carnale; inferendo esser parimente altretante separazioni. S'estese in mostrar che nel prelato ecclesiastico era autorità di separar li maritati o di conceder loro divorzio, quanto all'abitar insieme e quanto alla copula carnale, per tutte quelle cause che da loro fossero giudicate convenienti e ragionevoli, restando però sempre fermo il legame matrimoniale; sì che nè all'un nè all'altro fosse facoltà di passar all'altre nozze: allegando che *questo era quello che da Dio era ligato, nè poteva esser da alcun altro di-*

---

le, si dica eretico il sentimento che loro dà la facoltà di annullare i matrimoni fatti senza il loro consentimento. Perocchè se a loro spetta la potestà di maritarle, il loro matrimonio debb'esser giudicato nullo quando è fatto senza quella potestà. Il dire, che la sola Chiesa ha l'autorità di cassar que' contratti, è un contradire la pratica di tutti i tempi, ne' quali i principi laici hanno fatto uso di lor potere nelle leggi che hanno fatto per la validità de' matrimoni.

(a) Visc., Lett. del 18 febbraio; Mart., tomo 8, p. 1312.

sciolto.[1] Si travagliò longamente per le parole di san Paolo, [a] il qual concede al marito fedele, se la moglie infedele non vuol abitar con lui, di restar separato. Non si contentò dell' esposizione commune che *il matrimonio tra gl' infedeli non sia insolubile*; allegando che l' insolubilità sia dalla legge naturale, per le parole d' Adam esposte da nostro Signore, e per l' uso della Chiesa, nella quale i maritati infedeli battezzati di nuovo non contraono matrimonio, e pur il loro non è differente da quello degli altri fedeli.[2] E si risolse di dire esser migliore l' intelligenza del Gaetano, che anco quella separazione di san Paolo del fedele dall' infedele non s' intende quanto al legame matrimoniale, e che era cosa che doveva esser dal santo Concilio ben considerata.[3] Quanto alla fornicazione disse, che quella parimente non doveva esser causa della separazione del legame, ma della copula e dell' abitare solamente. Si trovò però implicato per aver detto prima che il divorzio poteva esser concesso, per più rispetti, per molte cause; dove che l' Evangelio non admettendo se non la causa della fornicazione, è necessario che parli in altro senso e di altro ripudio, e che questo evangelico si debbia intender quanto al legame, poichè quanto agli altri due vi erano molte cause di di-

---

[1] Marc., x, 9.

— * Attualmente non è più l' ecclesiastico, ma il magistrato civile che dichiara questa specie di divorzio. *

[a] I. *Cor.*, VII, 15.

[2] Su ciò il pensamento di Soto sembra giustissimo; poichè non pare che il Vangelo abbia aggiunto cos' alcuna alla forza di quel legame, e che si contenti di fondarlo su la prima sua istituzione. La differenza di religione dunque nulla cangia nella natura di esso; e tutto si appoggia su la virtù dell' impegno, il quale, essendo anteriore ad ogni religione, sussiste tal qual era nella sua istituzione, a riserva dell' eccezioni che le leggi divine positive possono farvi.

[3] Par che Gaetano, seguito in ciò da Soto, abbia mal inteso il senso di san Paolo, cui tutti gl' interpreti hanno spiegato di una separazione che mette in libertà le parti di rimaritarsi di nuovo. Ma per ciò non si cangia la legge della insolubilità del matrimonio, il quale comecchè sia insolubile di sua natura, lascia però luogo ad alcune eccezioni, come nel caso di adultèrio; dal che, nonchè alterarsi la regola, vieppiù si conferma.

vorzio.[1] Diede diverse esposizioni a quel luogo dell'Evangelio, e senza approvarne nè reprovarne alcuna concluse che l'articolo doveva esser dannato, atteso che per tradizione apostolica il contrario s'ha di fede; chè risguardando alle parole dell'Evangelio, non sono così chiare che bastino per convincere i Luterani.

Sopra il quarto articolo quanto alla poligamia, disse, esser contra la legge naturale; nè potersi permetter eziandio agl' infedeli che siano sudditi de' Cristiani.[2] Disse che i Padri antichi ebbero molte mogli per dispensa; e gli altri che non furono da Dio dispensati, vissero in perpetuo peccato. Della proibizione delle nozze a certi tempi, brevemente allegò l'autorità della Chiesa, e la disconvenienza delle nozze con alcuni tempi; e con questa occasione passò a dire che nissun con ragione si può gravare, poichè in questo può dispensar il vescovo.[3] E

---

[1] Così l'ha inteso la Chiesa greca, e così l'hanno interpretato quasi tutti gli antichi scrittori greci e latini, i quali hanno creduto che, in caso di adulterio, il matrimonio era assolutamente disciolto; e che la parte offesa potea passare alle seconde nozze, poichè l'impegno per cui quel legame rendeasi sacro, era stato violato dalla parte offendente ch'era colpevole di adulterio. Per verità da lunghissimo tempo una diversa pratica si è introdotta nella Chiesa latina, ma quella delle Chiese orientali sembra incomparabilmente più conforme al testo del Vangelo; e benchè l'uso della Chiesa romana nulla abbia in sè di cattivo, temeraria cosa sarebbe stata il condannare l'uso contrario: e pure il concilio era in procinto di farlo se non s'interponevano le istanze degli ambasciatori veneziani, in considerazione de' Greci ch'erano sotto il dominio della repubblica.

[2] Almeno è certo ch'è contra l'idea della prima istituzione, e che quel ch'era stato tollerato tra gli Ebrei, dal Vangelo è stato proibito. Ma la dispensa che in questo articolo è stata accordata a tutti i santi del vecchio Testamento, come a tutto il popolo ebreo, ci lascia in dubbio se il dover della monogamia si debba metter tra quei della legge naturale che sempremai si sono riputati indispensabili. Non può dubitarsi che per i cristiani non sia un dovere, poichè loro è prescritto dall'Evangelo; ma nella natura della cosa nulla si scorge che ci sforzi a credere che quell'obbligo sia imposto agli uomini dalla legge naturale.

[3] Essendo questo un affare di disciplina, per giustificar la Chiesa dalla superstizione di cui era accusata per conto di quella proibizione, bastava far osservare che la continenza è stata sempre parte del digiuno nella Chiesa; e ch'era naturale il proibire le nozze ne' giorni consecrati alla penitenza, e ne' quali l'uso del matrimonio era interdetto. Oggidì che su

ritornò sulle cause de' divorzi, e concluse che il mondo non si dolerebbe d' alcuna di queste cose, quando i prelati usassero con prudenza e carità l' autorità loro; ma l' occasione di tutti li mali esser perchè essi non risedono, e dando il governo ad un vicario, ben spesso senza conveniente provisione, viene mal amministrata la giustizia e mal distribuite le grazie. E qui s' estese a parlar della residenza, allegando che senza dichiararla *de jure divino* era impossibile levar e quelli e gli altri abusi, e chiuder la bocca agli eretici; li quali non guardando che il male viene dall' essecuzione abusiva, lo attribuiscono alle constituzioni ponteficie. E però mai l' autorità ponteficia sarà ben difesa se non con la residenza ben formata; nè questa mai sarà stabilita, senza la dichiarazione *de jure divino*: esser preso notabil error da quelli che dimandavano pregiudiciale all' autorità del papa quello che era unico fondamento di sostentarla e conservarla. Concluse che il Concilio era tenuto a determinare quella verità; e parlò con efficacia, e fu udito con gusto degli oltramontani e con disgusto de' ponteficii, a' quali parve tempo molto impertinente di toccar quella materia, e diede occasione che dall' una e l' altra parte fossero rinovate le pratiche.

Frà Giovanni Ramirez [a] francescano nella congregazione de' venti febraro sopra li medesimi articoli, dopo aver parlato secondo la commune opinione de' teologi della indissolubilità del matrimonio, disse: Le medesime ragioni che sono tra marito e moglie, esser anco tra il vescovo e la Chiesa sua; che nè la Chiesa può ripudiar il vescovo nè il vescovo la Chiesa; e sì come il marito non debbe partir dalla moglie, così il vescovo non debbe

---

questo la pratica si è cambiata, la proibizione delle nozze in certi tempi ad altro non è utile che a ridurci alla memoria l' antico spirito della Chiesa. Ma che pro il farci risovvenire di quello spirito, se tutto termina nel ricordarci che si è smarrito?

[a] Visc., Lett. del 22 febbraio.

partir dalla Chiesa sua; e che questo legame spirituale non era di minor forza che quell' altro corporale. Allegò Innocenzio III, il qual decretò che un vescovo non potesse esser trasferito se non per autorità divina, perchè il legame matrimoniale che è minore (dice il pontefice) non può esser sciolto per alcuna autorità umana. E longamente s' estese a mostrar che non per questo si sminuiva, anzi s' accresceva l' autorità del papa, il qual come vicario universale poteva servirsi de' vescovi in altro luogo dove fosse maggiore bisogno; sì come il prencipe della republica per li publici bisogni può servirsi de' maritati mandandogli in altri luoghi, restando fermo il vincolo matrimoniale. E si diede a dissolver le ragioni in contrario con molta prolissità.

Ma nella congregazione della sera dell' istesso giorno, il dottor Cornelio disse: Ambidue gli articoli, terzo e quarto, esser eretici, perchè erano dannati in più decretali ponteficie.[1] E con assai parole essaltò l' autorità papale dicendo, che tutti gli antichi concilii nelle determinazioni della fede seguivano perpetualmente l' autorità e la volontà del pontefice. Addusse per essempio il concilio Constantinopolitano di Trullo che seguì l'instruzione mandata da Agatone pontefice;[2] e il concilio Calcedonense, il quale non solo seguì, ma venerò e adorò la sentenza di san Leone papa, chiamandolo anco Ecumenico e pastor della Chiesa universale.[3] E dopo aver portato di-

[1] Id., ibid.

— La prova è corta, ed è peccato che non sia decisiva. Per conto di quel dottore quanti più articoli di fede avremmo se tutto quello ch'è condannato da qualche decretale, fosse eresia? E pure l' autore di quella proposizione era fra teologi del concilio a cui si dava più orecchio; e dalle lettere di Visconti e dalla istoria di Pallavicino rilevasi la stima che in Trento di lui si facea, e l' accoglimento che gli doveva esser fatto in Roma. Ma soventi volte il merito di un uomo prendevasi dalla buona o cattiva opinione che avea dell' autorità e potere de' papi.

[2] La lettera di papa Agatone non fu mandata al concilio in Trullo, chè quel concilio non si tenne che nel 692, e Agatone era morto dieci anni prima; ma al concilio di Costantinopoli nel 680.

[3] Se da que' concilii con rispetto sono state ricevute quelle lettere

verse autorità e ragioni per mostrare che le parole di Cristo dette a Pietro, *Pasci le mie pecorelle,* [a] significhino altretanto quanto se avesse detto, *Reggi e governa la mia Chiesa universale,* s'estese in amplificar l'autorità ponteficia e nel dispensar e nelle altre cose ancora.[1] Portò l'autorità de' canonisti, che il papa può dispensare contra li canoni, contra gli Apostoli, e in tutto 'l *jus* divino, eccetto gli articoli della fede.[2] In fine allegò il capo *Si papa,* che ciascuno debbe riconoscer che la propria salute dopo Dio depende dalla santità del papa, amplificandole assai per esser parole di un santo e martire, il qual nissun può dire che abbia parlato se non per verità.[3]

---

de' papi, ciò non fu perchè infallibili li credessero, ma perchè riconoscevano in esse la fede della Chiesa. Quanto al titolo, gli fu conferito non perchè lo atimassero il vescovo universale, titolo detestato da san Gregorio come pieno di ambizione e di fasto; ma perchè lo riguardavano come il primo vescovo della Chiesa cattolica; e perchè i vescovi particolari prendevano allora assai sovente il titolo di vescovi della Chiesa cattolica, come ha dimostrato De Launoi nelle sue lettere, P. 1, ep. 4.

[a] Joh., xxi, 4.

[1] Egli è certo che non avendo Gesù Cristo determinato i confini della missione di san Pietro, le pecorelle significano tutta l'ampia moltitudine de' fedeli. Ma essendo quelle parole dirette tanto agli altri Apostoli quanto a san Pietro, il quale, al dir di sant'Agostino, qui altro non fa che rappresentargli; da esse tanto si conchiude per il suo vescovato universale che per quello di tutti gli altri Apostoli.

[2] Perchè in tutte le istituzioni positive vi può qualche volta essere il caso delle dispense, l'autorità di concederle essenzialmente spetta alla Chiesa che ne fa uso per mezzo de' suoi ministri. Ma perchè quell'autorità per tal modo divisa avrebbe potuto cagionar disordine o confusione, di consenso o espresso o tacito si è convenuto nella Chiesa occidentale di scaricarsi delle grandi dispense su i papi. Non è però che in questo abbiano più autorità di un altro vescovo; ma si è giudicato che per conservar l'ordine, meno inconvenienti nascevano dal riservare quel potere ad un solo che dal lasciarlo esercitare indistintamente da tutti. In ogni altro senso la massima di Cornelio è un errore; è un errore più pernicioso di tutte l'eresie.

[3] *Decretal.*, p. 1, dist. 40.

— L'ordine della Chiesa, e per conseguenza la conservazione di essa, dipende senza dubbio dal mantenimento della subordinazione de' pastori. Ma in questo senso non è il papa niente più necessario alla Chiesa di quel che sieno gli altri ministri che a lui sono subordinati. Se alcuni popoli son debitori ai papi della loro conversione al cristianesimo, questo è un singolare avvenimento da cui non si può trar vantaggio per istabilire la di-

LXV. Ritornò in questo tempo Commendon dall'imperatore, la negoziazione del quale non ebbe il fine che li legati desideravano. Imperocchè Cesare, udite le proposizioni sue, rispose: [a] Che vi era bisogno di tempo per pensar sopra le cose proposte per la loro importanza; e ci averebbe avuto considerazione, e dato la risposta al Concilio per un suo ambasciatore. Di che egli ne diede conto per lettere immediate, aggiongendo, che aveva trovato l'imperatore addolorato e mal impresso delle azioni conciliari. Ma allora ritornato aggionse di più, che dalle parole di quella Maestà, e da quello che aveva inteso da' suoi conseglieri e osservato da' loro andamenti, gli era parso conoscer che Sua Maestà era così ferma in quella sinistra impressione, che dubitava non segua qualche disordine. Che da quanto poteva comprendere, li pensieri di Sua Maestà erano indrizzati a fine d'ottener che si facesse una gran riforma, con tal provisione che si avesse da osservare; e che poteva affermare certo non esser di piacer dell'imperatore che si finisca il Concilio. Aver inteso che essendo trascorso il noncio Delfino

---

pendenza che hanno i popoli dai papi per la loro salute. La salute di ciascun particolare non dipende che da Dio e dalla sua grazia. Ciascuna Chiesa può sussiatere sotto l'economia de' suoi propri pastori. La supremazia de' vescovi di Roma non è tanto stata stabilita per la salute di ciascun fedele, quanto per mantener la unione di tutto il corpo con la dipendenza da un solo capo. E solamente in questo senso debbesi intendere quella massima presa da una lettera di Bonifacio arcivescovo di Magonza, la quale intesa d'altra guisa sarebbe falsa. Ma benchè quel prelato, il quale, in qualità d'inviato del papa per la conversione de' popoli di Germania stendeva l'autorità de' papi molto al di là de' suoi giusti confini, abbia spesse fiate ecceduto nel potere che loro attribuisce; dal tenor della lettera, da cui quella massima è presa, nonpertanto si vede ch'egli in altro senso non la intendeva senonsè in quello da noi esposto, allorchè dice, aver i papi così grande influenza in tutto quel che si fa nella Chiesa, che dalla loro attenzione o negligenza, e da' buoni o cattivi esempi, la salute di una infinità di popoli dipende. In questo solo senso Bonifacio dice, doversi credere da ciascheduno che la sua salute dalla conservazione del papa dipende; perchè altrimenti la massima sarebbe falsa, e per giustificarla una debole ragione sarebbe il dire, come Cornelio, ch'ella è di un martire.

(a) Pallav., l. 20, c. 4; Visc., Mem. del 18 febbraio e Lett. dell'8 febbraio.

residente a nominar sospensione o traslazione, l'imperatore mostrò dispiacere. Riferì appresso, esser opinione della corte cesarea che il Catolico s'intendesse con l'imperatore in quello che tocca al Concilio. Il che da lui era creduto, per essersi certificato che da' prelati spagnuoli erano state scritte lettere all'imperatore, con querele del proceder degl' Italiani, e con molti capi di riforma: non essendo verisimile che essi avessero ardito di trattar coll'imperatore se non sapessero la mente del loro re. Disse ancora, [a] che il conte di Luna quando da' ministri del pontefice gli è stato detto della troppa licenza presa da' prelati spagnuoli in parlar liberamente, egli rispondesse interrogando che cosa s'averebbe potuto far se quei prelati avessero detto che così sentivano in loro conscienza. Disse di più il Commendone, che nell'abboccamento che farà col cardinale di Lorena era d'opinione che fossero per concludere di far proponer dagli ambasciatori le loro petizioni. Raccontò ancora, che quella Maestà faceva consultar da' teologi le sue petizioni e altre cose spettanti al Concilio; che se ben egli e il noncio Delfino avevano usata molta diligenza, non avevano però potuto penetrar li particolari.

Non passò però molto tempo che quelle ancora vennero a notizia. [b] Imperocchè scrisse il gesuita Canisio al generał Lainez, che l'imperatore era mal animato verso le cose del Concilio, e che faceva consultar molti punti, per esser risoluto come procedere quando il papa perseveri in non voler che si proponga riforma, overo in dar parole sole, contrarie a' fatti. Fra' quali un era, qual sia l'autorità imperiale nel concilio. Che della consulta era principale Federico Staffilo confessor della regina di Boemia. Ricercò Canisio che gli fosse mandato uno della Società, che l'averebbe introdotto in quella

(a) Visc., Lett. del 18 febbraio.
(b) Id., Lett. del 18 e 19 febbraio.

consulta, e con quel mezzo s' averebbe scoperto ogni trattazione. Onde discorso col cardinal Simoneta, risolverono di mandar il Padre Gieronimo Natale, dal quale furono le cose intieramente scoperte. Ed erano gli articoli posti in consulta diciasette e furono questi: [1]

1. Se il concilio generale legitimamente congregato col favor de' prencipi, nel progresso possi mutar l' ordine che il papa ha determinato che si osservi nel trattar le materie, overo introdurne altro modo.

2. Se sia utile alla Chiesa che il concilio debbia trattar e determinar le cose, sì come è indrizzato dal papa o dalla corte di Roma, sì che non possi nè debbia far altrimenti.

3. Se morendo il papa in tempo che il concilio sia aperto, l' elezione s' aspetti a' Padri del concilio.

4. Qual sia la potestà di Cesare, vacante la Sede romana, e aperto il concilio. [2]

5. Se, trattandosi delle cose spettanti alla pace e tranquillità della republica cristiana, dovessero gli ambasciatori de' prencipi aver voto decisivo, se ben non l' hanno trattandosi de' dogmi della fede.

6. Se li prencipi possono rivocare li suoi oratori e prelati dal concilio, senza participazione de' legati.

7. Se il papa possi discioglier o sospender il concilio

---

[1] Visc., Mem. del 1 marzo; Pallav., l. 20, c. 4; Dup., Mem., p. 404. — Pallavicino (lib. 20, c. 4) vuole che non fossero più che dodici, e che gli altri sono d' invenzion della fama che li ha inventati per malignità contra la Chiesa romana. Il cardinal da Mula in una lettera al cardinal Seripando, riferita da Dupuy (Mem., p. 404), dodoci soli ne nota: « Sono mandati qui dodici capi, sopra i quali sua Cesarea Maestà si dice aver fatto » consultare; » e ciò altresì confermasi da alcune altre lettere citate da Pallavicino. Con tutto ciò Visconti, in una lettera del primo di marzo, assicura, come Frà Paolo, che furono 17: « Si è sparsa voce de' diciasette » articoli che furono mandati d' Insprnch, e molti ne hanno già avuto copia. »

[2] Questo articolo, come pure li 11, 14, 15 e 16 son que' che Pallavicino pretende essere stati supposti. Ma può darsi che se non si deliberò su quegli articoli, non si abbia però mancato di proporli all' imperatore, il quale per non irritar troppo i Romani non credette bene farli consultare con gli altri.

senza la participazione de' prencipi cristiani, e massime della Maestà Cesarea.

8. Se sia opportuno che li prencipi s' intromettessero per operare che nel concilio siano trattate le cose più necessarie e ispedienti.

9. Se gli oratori de' prencipi possino per loro medesimi esponer a' Padri quelle cose che li loro prencipi commettono che siano esposte.

10. Se si può trovar modo che li Padri, così mandati dal papa come da' prencipi, siano liberi nel dire li loro voti in concilio.[1]

11. Che cosa si possi far acciò il papa e la corte romana non s' intromettino ordinando quello che s' ha da trattar in concilio, acciò la libertà de' Padri non sia impedita.

12. Se si può trovar modo che non sia fatta fraude o violenza o estorsione nel prononciar le sentenze de' Padri.

13. Se si può trattar cosa alcuna, sia dogma o cosa spettante alla riforma della Chiesa, che non sia prima discussa da' periti.

14. Che rimedio si potrebbe trovar, quando li prelati italiani continuassero nella ostinazione di non lasciar risolver le cose.

15. Che rimedio si potrà trovar, acciò li prelati italiani non facciano conspirazione insieme, occorrendo parlar dell' autorità del papa.

16. Come si possino rimover le pratiche per venir ad una determinazione dell' articolo della residenza.

17. Se è cosa condecente che la Maestà Cesarea intervenga personalmente in concilio.

---

[1] Pallavicino riferisce questo articolo un po' differentemente. Perchè in esso si chiede: « Se si può trovar modo che ne' suffragi che si davano » nel concilio, i Padri fossero liberi sì rispetto ai papi che ai principi. » Su di che il cardinale intenta una calunnia a Frà Paolo accusandolo di non aver fatto menzione che del papa e non de' principi, quando egli all' istesso modo parla dell' uno e degli altri, e il minimo adito non ha lasciato all' accusa.

LXVI. Ma in Roma si fece longa e seria consulta, se dovevano ammetter che le petizioni dei Francesi fossero proposte; e non tanto era in considerazione quello che importassero in loro medesime, quanto le consequenze.[a] Imperocchè considerando quello che dal Ferrier era stato detto nell'orazione, cioè, che le petizioni essibite erano le più leggieri, e gli restavano a dimandar cose più gravi, da questo facevano giudicio che non avendo li Francesi fatto quelle dimande perchè desiderassero ottenerle,[b] mirassero a questo fine d'entrar per quella strada in possesso di proporre l'altre che avevano in animo, e che aperta la porta per quelle che chiamavano leggieri, non gli potesse esser negato ogni altro tentativo. Per questi e altri rispetti fu risoluto di scriver a' legati, che assolutamente non si proponessero, nè fosse data negativa libera, ma interponessero dilazione a proporle: e furono anco scritti li modi che dovevano usare. E nell'istesso tempo uscì da Roma una scrittura d'incerto autore in risposta sopra di quelle proposte, la qual fu immediate[c] disseminata in Trento e alla corte dell'imperatore. Con queste provisioni fu creduto in Roma d'aver dato buon ripiego alle instanze de' Francesi. Ma era maggiormente stimata dal pontefice la novità instituita alla corte dell'imperatore, di consultar cose a lui tanto pregiudiciali, sapendo molto ben che la degnità ponteficia si conserva con la riverenza e certa persuasione de' Cristiani che non possi esser posta in dubio; ma quando il mondo incomminciasse ad essaminar le cose, non mancherebbono ragioni apparenti per turbar li buoni ordini. Osservava che in simili occasioni da' suoi precessori erano stati adoperati rimedii gagliardi; e che in occasioni tali, dove si tratta il fondamento della fede, ha luogo quel precetto d'opporsi gagliardamente a' prin-

(a) Visc., Lett. del 30 novembre.
(b) Id., Mem. del 24 febbraio.
(c) Id., Lett. del 19 febbraio, e Mem. del 18 febbraio.

cipii; e che come nelle rotte de' fiumi non ovviando alle minime rotture degli argini non si può tener la piena, così quando si fa minima apertura contra la potestà suprema, sono portate con facilità all'estremo precipizio. Era conesgliato[a] di scriver all'imperatore un risentito Breve, come fece Paolo III all'imperatore Carlo per causa de' colloqui di Spira, e arguir Cesare che in quei articoli volesse metter in dubio le cose chiarissime; e con un altro Breve riprender li conseglieri che l'avessero a ciò persuaso, e ammonir li teologi, che vi sono intervenuti, a farsi assolvere dalle censure. Ma, ben pensato, considerò esser differente lo stato delle cose da quello che fu sotto Paolo: prima, perchè allora la disputa fu publica; che questa era secreta e trattata quasi in occulto e con cura che non si sapesse, onde egli poteva anco dissimular la notizia; e se l'avesse publicata, e fosse continuata dopo la sua riprensione, si metteva a maggior pericolo; che Carlo conveniva star unito col papa per non sottomettersi a' prencipi tedeschi, ma questo imperatore era già quasi soggetto; e finalmente che poteva differir il rimedio arduo, essendo sempre a tempo di farlo, e fra tanto, dissimulando, veder d'impedire obliquamente la risoluzione delle consulte che si facevano con mandar a quella Maestà il cardinal di Mantova.

Della scrittura che andò intorno contra le petizioni francesi, non solo ne sentirono disgusto essi e l'ebbero per affronto,[b] ma all'imperatore medesimo dispiacque assai. E li legati, ricevuta la commissione da Roma sopra di quelle, restarono poco sodisfatti, parendo loro che quello non fosse modo di dar commissione a' presidenti di un concilio,[c] ma più tosto avvertenze a' ministri da servirsene in trattar per via di negoziazione. Rescrissero, solamente richiedendo quello che dovessero far se li Ce-

---

(a) Visc., Mem., 24 febbraio e 13 marzo; Pallav., l. 20, c. 5.
(b) Visc., Mem., 18 febbraio.
(c) Id., Lett. del 19 febbraio.

sarei facessero instanza per la proposta delle loro; e fecero che Gabriel Paleoto, auditore di Rota, scrivesse una piena informazione delle difficoltà, qual mandarono. Il cardinale di Mantova non giudicò che avendo l'imperatore detto a Commendone, che averebbe mandato risposta al Concilio per un suo ambasciator, fosse cosa conveniente che egli vi andasse prima che intender quella risoluzione,[a] oltre che l'esser già Lorena alla corte imperiale, e non sapersi ancora l'effetto della sua negoziazione, rendeva incerto il modo che dovesse esser da lui tenuto. Con queste ragioni si scusò col pontefice, al quale oltre di ciò scrisse di propria mano che non aveva più faccia di comparir in congregazione per dar solamente parole, come aveva fatto due anni continui. Che tutti li ministri de' prencipi dicevano, che se ben Sua Santità promette cose assai della riforma, non vedendosene essecuzione alcuna, non credono che ella vi abbia l'animo veramente inclinato; il quale se corrispondesse alle promesse, non averiano potuto i legati mancare di corrisponder alle instanze di tanti prencipi. Nè alcun debbe maravigliarsi che questo cardinale, prencipe versato per così longhi anni in molti grandi affari, e compitissimo nella conversazione, facesse questo passaggio; essendo cosa naturale degli uomini vicini alla morte, per certa intrinseca causa e incognita ancò a loro medesimi, il disgustarsi delle cose umane, e posporre le pure ceremonie. Al qual segno era molto prossimo, non gli rimanendo della vita dal dì della data di questa, se non sei giorni.

LXVII. Ma nelle congregazioni, l'ultimo[b] che parlò nella seconda classe fu Frate Adriano[1] dominicano, il quale toccata leggerissimamente la materia, tutto s'estese in parlar delle dispense, e defender con forme e termini teologici le cose dal dottor Cornelio toccate, delle quali

(a) Id., Mem., 19 febbraio; Pallav., l. 20, c. 4.
(b) Id., Lett. del 24 febbraio.
1 * Altre edizioni: frate Adriano Valentino domenicano. *

si parlava con qualche scandalo. Disse, che l'autorità di dispensare nelle leggi umane era nel papa assoluta e illimitata, essendo egli superior a tutte;[1] e però quando ben senza causa alcuna dispensasse, conveniva tener la dispensa per valida:[2] ma che nelle leggi divine aveva parimente l'autorità di dispensare, con causa legitima però. Allegò san Paolo che disse, li ministri di Cristo *esser dispensatori de' misteri di Dio;* e che ad esso Apostolo era stata commessa la dispensa dell'Evangelio.[3] Soggionse, che se ben la dispensa del pontefice sopra la legge divina senza causa è invalida, nondimeno quando il papa per qual si voglia causa dispensa, ogni uno debbe cattivar la mente sua e creder che quella causa sia legi-

---

[1] Questa massima affatto moderna è ben opposta a quella degli antichi papi che hanno sempre professato di essere obbligati alla pratica dei canoni come tutti gli altri vescovi; e che li hanno sempre tenuti in conto di leggi, dalle quali dispensare non gli potesse se non la necessità o la utilità della Chiesa; come assai bene è stato provato dal De Launoi nella sua lettera al signor De Sainte-Beuve, p. 1, lett. 7. Questo assoluto ed illimitato potere attribuito al papa è una moderna lebbra che ha preso piede tra gl'Italiani, e che eccessivi progressi ha fatto dopo le fastose e tiranniche intraprese di Gregorio VII.

[2] Con questa dottrina tutti i principii della morale distruggonsi. Perchè se una dispensa può esser valida avvegnachè data senza ragione, non occorre più supporre giustizia nelle leggi, le quali altro più non saranno che comandi arbitrari, la pratica de' quali poco importa. Per questo è che san Bernardo, Ivone di Sciartres, Goffredo di Vandomo, Durando, Gersone, Clemangis, e quanti sono stati i teologi illuminati, hanno riputato criminose così fatte dispense. Se ad alcuni altri sono parute valide, ciò è stato solo in quel senso che nel fòro esteriore non si annullano. Ma non hanno per questo preteso di scusar da peccato, nè quei che le danno nè quelli che le ricevono. *Nunquid ideo aut malum esse desiit, aut vel minoratum est, quia papa concessit?* scriveva san Bernardo ad Adamo monaco di Morimonte.

[3] I. *Cor.*, IV, 1, e IX, 17.

— Quest'argomento è affatto simile a quelli ne' quali per provare la necessità della confessione si citavano tutti i passi della Scrittura ne' quali vi erano le parole *Confiteor, Confesso.* Dispensar i misteri di Dio, nel linguaggio dell'Apostolo altro non è che annunziare la cognizione di sue verità; laddove, secondo l'interpretazione del nostro teologo, è dispensar dalle leggi. Per un tal ministero, inutile sarebbe stata la fedeltà ch'esigeva san Paolo. Da Giovanni di Verdun, nel suo voto, fu benissimo confutato questo teologo e la sua ridicola interpretazione.

tima, e che il metterlo in dubio è una temerità.[1] Discorse poi delle cause della dispensa, le quali ridusse alla publica utilità e alla carità verso li privati. Fu questo ragionamento occasione a' Francesi di parlar della medesima materia con mala sodisfazione de' ponteficii.

Finita la seconda classe, per servar la promessa fatta a Lorena di non trattar in sua assenza del matrimonio de' preti, mutato l'ordine, si parlò sopra la quarta. Giovanni Verdun [a] trattando l'articolo settimo de' gradi d'affinità e consanguinità, passò esso ancora immediate alle dispense, e parve che non avesse altra mira che di contradire a Frate Adriano: attese a debilitar la potestà del pontefice. Prima dichiarò li luoghi di san Paolo, che li ministri di Cristo sono dispensatori de' misteri di Dio e dell' evangelio; dicendo, che era glosa contraria al testo l'introdurre in quel luogo dispensa, cioè disobligazione dell' osservar la legge, ma che altro non significava se non un annonciar, publicar o dichiarar i misteri divini e la parola di Dio che è perpetua e resta inviolabile in eterno. Concesse che nelle leggi umane cadeva la dispensa per l'imperfezione del legislatore, il qual non può preveder tutti li casi; e facendo la legge universale, per le occorrenze che portano le eccezioni ha bisogno di riservare a chi governa la republica un'autorità di proveder a' casi particolari. Ma dove Dio è legislatore, al quale nissuna cosa è occulta e nissun accidente può avvenire non preveduto, la legge non può

---

1 Questa massima è favorevolissima al papa e proprlissima a mantenere la buona opinione de' pastori, e la sommissione. Ma è egli possibile cattivar sempre il suo spirito a segno di credere legittima una dispensa quando evidentemente si vede, esser ella concessa per mire d'interesse o almeno per debolezza o per una falsa compiacenza? Dacchè i papi non sono impeccabili, è egli un peccato il credere che fanno male, qualora le azioni loro sono sensibilmente contrarie alle leggi ed alla ragione? Nel dubbio, la presunzione è in favore de' superiori. Ma la presunzione non ha luogo quando i fatti sono evidenti; e tutto quel che la giustizia esige, si è di non rivoltarsi contra le potenze, quando fan male, e non già di giustificare quel che fanno.

(a) Visc., Lett. del 24 febbraio e 1 marzo.

aver eccezione; però la legge divina naturale non si ha da distinguere in legge scritta,[1] la qual per il rigore in alcuni casi debbia esser interpretata e indolcita; ma essa medesima è la equità.[2] Nelle leggi umane, dove alcuni casi per li particolari accidenti, se fossero stati preveduti dal legislatore, non sarebbono compresi nella legge, nasce la dispensa: non che il dispensatore possi in caso alcuno liberar quello che è obligato; nemmeno se alcun merita la dispensa, ed egli la neghi, colui però resta sotto l'obligo. Esser un'opinione perversa persuasa al mondo, che il dispensare sia far una grazia; la dispensa è così ben giustizia come qualonque altra distributiva, che pecca il prelato che non la dà a chi si debbe. E in somma disse, quando una dispensa è richiesta, o siamo in caso che se fosse stato previsto quando la legge si fece, sarebbe stato eccettuato, e qui vi è obligo di dispensare, eziandio non volendo; o siamo in caso che preveduto, sarebbe stato compreso, e qui non si estende potestà dispensatoria. Soggionse: L'adulazione, l'ambizione e l'avarizia aver persuaso che il dispensare sia far grazia; come farebbe un patrone a' servi, o vero uno che doni il suo. Il papa non è un patrone e la Chiesa serva, ma egli è servo di quello che è sposo della Chiesa, e

[1] * Le vecchie edizioni di Ginevra e le altre che le seguono, hanno: *in legge scritta e non scritta;* ma quest'ultima frase fu certamente aggiunta da chi non intese il senso dell'oratore, che è: la legge divina naturale essendo la medesima equità, non s'ha da distinguere in legge scritta che in alcuni casi possi essere interpretata ec., essendo i principii dell'equità, immutabili. *

[2] Io non so bene se questa massima in tutta la sua estesa sia vera. Perchè avvegnachè sia vero che niente a Dio essendo occulto, egli ha preveduto tutti i casi possibili; con tutto ciò la generalità della legge non potendo esprimere tutti i casi particolari, resta sempre luogo a qualch'eccezione, non per difetto di previdenza in Dio, ma per la natura de' casi particolari che non possono mai esser compresi in una regola generale. Ma allora, come l'autore lo dice a riguardo delle leggi umane, la dispensa non ha luogo senonsè ne' casi che sembrano evidentemente esser fuor della regola generale; e la sua validità sembra meno fondata su l'autorità di colui che la concede, che su la necessità che fa interpretar favorevolmente la legge.

preposto da lui sopra la famiglia cristiana per dar, [a] come dice l'Evangelio, a ciascuno la propria misura; cioè quello che gli è debito. E replicò finalmente, non esser altro la dispensa che una dichiarazione o interpretazione della legge, e il pontefice col suo dispensare non poter disobligar alcun obligato, ma dichiarar solamente al non obligato che egli è esente dalla legge.

LXVIII. Ritornò il cardinal di Lorena a Trento [b] il penultimo di febraro, dopo essersi fermato cinque giorni in Inspruch, ne' quali fu in continua negoziazione con Cesare, col re de' Romani e co' ministri imperiali; e arrivato trovò lettere del papa dove gli diceva, voler la riforma, e che non si differisse più, e per attenderci si dovessero levar via le parole de' decreti dell' Ordine che erano in difficoltà. Le quali lettere il cardinale instando publicò a studio per Trento, dove era noto appresso tutti che li legati avevano commissione contraria. Immediate da' ponteficii in Trento fu usata ogni diligenza per investigar, da' prelati e altri che furono in sua compagnia, il negozio del cardinale, e in particolare procuravano d' intender qualche risoluzione presa sopra li diciasette articoli; avendo il conte Federico Maffei, venuto da Inspruch il giorno inanzi, riferito che quel cardinal era stato ogni giorno retirato a parlamento coll' imperatore e re de' Romani soli almeno due ore intiere. Ma li Francesi, [c] quanto agli articoli, si mostrarono nuovi e di non saperne niente: dissero che nissuno de' teologi germani aveva trattato col cardinale se non il Staffilo che gli presentò un libro fatto da lui in materia di residenza, e il Canisio quando andò a vedere il collegio de' gesuiti; che li teologi non avevano parlato all' imperatore, se non che, andati a veder la biblioteca, sopragionsero insieme Cesare col re suo figlio, e l' imperatore dimandò

(a) Luc., XII, 42.
(b) Visc., Lett. del 1 marzo; Pallav., l. 20, c. 5.
(c) Visc., Mem. del 1 marzo.

loro quello che sentissero circa la concessione del calice; a cui rispose l' abbate di Chiaraval, primo di loro,[1] che non sentiva potersi concedere; e l' imperatore voltato al re dei Romani disse in latino quel verso del Salmo: *Quarant' anni ho trattato con questa generazione, e gli ho sempre trovati star in errore per volontà.* [a]

Ma Lorena nel visitar li legati non disse altro, [b] salvo che mostrò l' imperatore aver buona mente e caldo zelo verso le cose del Concilio; e desiderare che segua qualche frutto, e che, bisognando, v' interveniria in persona, e anderebbe anco a Roma a pregar il papa che avesse compassione alla cristianità, e si contentasse della riforma senza diminuzione della sua autorità, alla quale portava somma riverenzia, non volendo che si parlasse cosa alcuna toccante la Santità Sua e la Corte romana. Ma privatamente ad altri parlando il Lorena aggiongeva, [c] che quando il Concilio fosse stato governato con quella prudenza che conveniva, averebbe avuto presto e felice successo; che l' imperatore era d' animo che onninamente si facesse una buona e gagliarda riforma, la quale se il papa seguirà di attraversare, come sin allora era avvenuto, riuscirà qualche gravissimo scandalo; che Sua Maestà aveva pensiero, se il pontefice fosse andato a Bologna, d' andar a trovarlo con dissegno di ricevere la corona dell' Imperio; e altre cose tali.

Non è da metter in dubio che il cardinal parlasse delle cose del Concilio, e informasse Cesare de' disordini che passavano, e dicesse il parer suo intorno a' rimedii per opporre alla corte di Roma e a' prelati italiani di Trento, per ottener in Concilio la communione del calice, il matrimonio de' preti, l' uso della lingua volgare nelle cose sacre e relassazione d' altri precetti *de jure positivo,*

---

[1] Girolamo Souchier, che fu dipoi onorato del cappello cardinalizio in ricompensa della premura mostrata nel Concilio per gl' interessi della corte di Roma.

(a) Psal. xciv. (b) Pallav., l. 20, c. 5. (c) Visc., Mem. dell' 8 marzo.

e la riforma nel capo e ne' membri, e il modo di fare che li decreti del Concilio fossero indispensabili; e in qual maniera, non potendola ottenere, si potesse pigliar colorata occasione di giustificare le azioni loro e pretender causa di proveder da sè medesimi a' bisogni dei suoi popoli, con far qualche concilio nazionale, tentando anco d' unir li Germani e Francesi nelle cose della religione. Ma non fu questa sola la negoziazione sua: egli trattò anco [a] il matrimonio tra la regina di Scozia e l' arciduca Ferdinando figlio dell' imperatore, e quello d' una figliuola di Sua Maestà col duca di Ferràra, e di trovar modo di componer le differenze di precedenza di Francia e di Spagna; che, come cose domestiche, toccano li prencipi più intrinsecamente che le publiche.

Ma dopo il ritorno di Lorena, seguendosi le congregazioni, [b] Giacomo Alano teologo francese entrò parimente nella materia delle dispense. Disse, che l' autorità di dispensare era data alla Chiesa immediate da Cristo, e che dalla Chiesa era distribuita a' prelati, come faceva bisogno, secondo li tempi, luoghi e occasioni. Inalzò al sommo l' autorità del concilio generale che rapresenta la Chiesa, e sminuì quella del pontefice, aggiongendo che al concilio generale partiene allargarla o restringerla.

LXIX. Il secondo di marzo il cardinal di Mantova, [c] dopo esser stato pochi giorni ammalato, passò ad altra vita, che fu causa di molte mutazioni nel Concilio. I legati espedirono immediate aviso al pontefice, al quale Seripando che restava primo legato, oltra la lettera commune, scrisse in particolare che averebbe caro che Sua Santità mandasse un legato suo superiore che avesse cura del Concilio, o veramente lo levasse lui, o pure, quando lo volesse lasciar primo legato, giudicava necessario che si fidasse che egli averebbe operato secondo che

(a) Id.. Lett. del 18 febbraio. (b) Id:, Lett. del 1 marzo.
(c) Id., Lett. del 3 marzo; Pallav., l. 20, c. 6; Diar. Nicol. Psalm.; Spond., n. 9; Rayn., n. 58; Mart., tomo 8, p. 1314.

il Signore Iddio lo inspirasse; altrimenti meglio sarebbe assolutamente levarlo. Varmiense ancora scrisse a parte che la Chiesa sua aveva gran bisogno della presenza del pastore, e vi s'introduceva la communione del calice e altri notabili abusi, richiedendo licenza di andar per provedervi, e che vi era bisogno generalmente in tutta Polonia di persona che contenesse il rimanente di quei popoli in obedienza; che egli porterebbe maggior servizio alla Sede Apostolica in quelle bande, che stando in Concilio.[1] Ma Simoneta desideroso che la somma di guidar il Concilio restasse a lui, e avendo speranza di condurlo bene con sodisfazione del pontefice e onor proprio; considerando che Seripando era saziato di quel negozio e poco inclinato a volerlo guidare, e che Varmiense era semplice persona, disposta a lasciarsi regger, mise in considerazione al pontefice che ritrovandosi le cose del Concilio in poco buon stato, ogni novità gli averebbe dato maggior crollo, e però giudicava che si dovesse seguir senza mandar altri legati, promettendo buona riuscita.[2]

---

[1] Pallav., l. 20, c. 6; Visc., Mem. dell'8 marzo.

— Io non so come mai Pallavicino accusi Frà Paolo di aver detto che la lettera del cardinal di Varmia abbia dato motivo alla risoluzione presa dal papa di mandar nuovi legati al concilio. Nella narrazione di lui non si vede parola di ciò; dacchè asserisce che il papa da sè era venuto a quella risoluzione, o per consiglio dei suoi confidenti, e che i nuovi legati furono nominati il dì 7, e per conseguenza prima che si avesse potuto ricever la lettera del cardinale di Varmia, la quale era stata scritta dopo la morte del cardinale di Mantova. Sembrami eziandio che Pallavicino in un'altra congettura s'inganni; la qual è che una lettera del Capitolo di Varmia era stata comunicata ad Osio dal cardinal Borromeo. Imperocchè in contrario apparisce da un viglietto di Visconti degli 8 marzo che Osio avea fatto disegno di mandar quella lettera al papa, per chiedergli quel che avesse a fare in ordine alla cosa che se gli scriveva. Ora che bisogno avrebbe egli avuto di mandar quella lettera a Roma, se essa gli fosse stata comunicata dal cardinal Borromeo?

[2] Id., ibid.

— A udire Pallavicino, questa è una bugia, perchè Simoneta, in una lettera comune con gli altri legati ne avea chiesti dei nuovi. Ma oltre che niente è più equivoco delle lettere comuni, nelle quali qualche volta non si ardisce svelatamente palesare i propri suoi sentimenti; Visconti ha que-

In quei giorni gionse aviso da Roma [a] che dovendosi proporre in Rota una causa del vescovo di Segovia, fu ricusato di riceverla, e da uno degli auditori fu detto al procurator del vescovo che il suo principale era sospetto d'eresia; il che mise gran moto non solo ne' Spagnuoli, ma in tutti gli oltramontani: querelandosi essi che in Roma si levassero calunnie e note sinistre contra quelli che non aderivano in tutto e per tutto alle loro voglie.

LXX. Il giorno quarto di marzo si diede principio di parlar sopra la terza classe, e quanto al quinto articolo tutti furono conformi che fosse eretico e dannabile: del sesto parimente non vi fu differenza; tutti convennero che fosse eresia.[1] Vi fu disparere, perchè una parte diceva, che quantonque tra la Chiesa orientale e occidentale vi fosse differenza, perchè questa non ammetteva al sacerdozio nè agli ordini sacri se non persone continenti, e quella anco ammetteva li maritati, nondimeno nissuna Chiesa mai concesse che i sacerdoti si potessero maritare; e che questo s'ha per tradizione apostolica, e non per ragion del voto, nè per alcuna constituzione ecclesiastica;[2] e però che conveniva dannar per eretici as-

---

ste parole: « Non lascerò di dirle ancora che ragionando il signor cardi- » nale Simoneta sopra il mandare legati qua, Sua Signoria reverendissima » non giudicava che fosse bene che ne mandassero altri. » E non è questa una relazione incerta che abbia potuto ingannar Visconti; ma essendo egli in conferenza con quel cardinale, avea scoperto le intenzioni e l'animo di lui.

(a) Visc., Lett. del 4 marzo.

1 Id., ibid.; Rayn., n. 45.

— L'eresia ordinariamente suppone errori, e quella proposizione non era di tal genere. Vi era, se si vuole, temerità e presunzione a volere, contra la volontà della Chiesa, abrogar la legge del celibato per i preti. Ma ciò non può dirsi eresia, perchè la cosa in sè stessa non essendo cattiva di sua natura, tutto il male si riduceva al credere che quella legge conveniente non fosse, e che nel caso di una urgente necessità fosse meglio il maritarsi che l'esporsi a una rea tentazione, volendo conservare una semplice legge di disciplina.

2 Egli è fuor di dubbio che la proibizione fatta a' preti d'Occidente, di far uso del matrimonio, non è che una legge ecclesiastica che non è

solutamente tutti quelli che dicevano esser lecito a' sacerdoti maritarsi, senza restringersi agli occidentali, e senza far menzione nè di voto nè di legge nella Chiesa: e questi non concedevano che si potesse per causa alcuna dispensare li sacerdoti al matrimonio. Altri dicendo che il matrimonio era vietato a due sorti di persone, e per due diverse cause: a' chierici secolari per l'ordine sacro, per legge ecclesiastica; e a' regolari, per il voto solenne; che la proibizione del matrimonio per constituzione della Chiesa può esser dal pontefice levata, e restando ancora quella in piedi, il pontefice può dispensarlo:[1] allegavano gli essempi de' dispensati e l'uso dell'antichità, che se un sacerdote si maritava, non separavano il matrimonio, ma solo lo rimovevano dal ministerio; il che fu continuamente osservato sino al tempo d'Innocenzo II, quale primo di tutti li pontefici ordinò che quel matrimonio s'avesse per nullo. Ma per quel che tocca gli obligati alla continenza per voto solenne, essendo questo *de jure divino,* dicevano non poter il pontefice dispensarvi.[2] Allegavano in ciò il luogo di Inno-

---

esistita sempre. Ma perchè nell'antichità non si hanno esempi che ai preti sia mai stato permesso di maritarsi, quella legge si può annoverare con quelle che sant'Agostino chiama tradizioni apostoliche, per la ragione che non se ne può sapere la origine. Egli è però vero che la massima di san Paolo, che è meglio maritarsi che bruciarsi, non è ristretta a' soli laici, e pare che a tutti universalmente si estenda. Avrei però qualche propensione a credere, che, benchè l'uso di non maritarsi dopo il sacerdozio sia antichissimo, direttamente dagli Apostoli non venga; tanto più che il nono canone del concilio Ancirano sembra accordare a' cherici la permissione di maritarsi anche dopo la ordinazione, se, nell'atto di riceverla, hanno protestato di non potersi impegnare alla professione del celibato. E da una Novella di Leone VI, che abolisce quell'uso, è palese che presso i Greci due anni dopo l'ordinazione si doveva ottare se si voleva maritarsi o no; dopo il qual tempo non era più permesso il farlo senza esser sospeso da tutte le funzioni del suo ministero.

[1] Non par che possa negarsi, poichè la stessa autorità che avea fatto la legge poteva abrogarla, e perciò il papa, o sia la Chiesa col ministero del papa o del concilio, potea sopprimere quella legge. Tutta la quistione dunque si restringeva a sapere, non se la Chiesa potea permettere il matrimonio a' preti, ma se conveniente cosa era il farlo.

[2] Se con ciò si vuol dire che il matrimonio contratto dopo un voto

cenzo III, il quale affermò che l'osservazione della castità e l'abdicazione della proprietà sono così aderenti agli ossi de' monachi che manco il sommo pontefice può dispensargli. Soggiongendo appresso l'opinione di san Tomaso e d'altri dottori, li quali asseriscono che il voto solenne è una consecrazione dell'uomo a Dio;[1] e non potendo alcun fare che la cosa consecrata possi ritornar agli usi umani, non può parimente fare che il monaco possi ritornar all'uso del matrimonio; e che tutti li scrittori catolici condannano d'eresia Lutero e li seguaci, per aver detto che il monacato è invenzione umana, e asseriscono che sia di tradizione apostolica, a che diametralmente ripugna il dire che il pontefice possi dispensare.[2]

---

solenne di continenza è stato sempre considerato come illegittimo, la cosa non può negarsi; e noi vediamo che l'antichità ha sempre condannato questa sorta di matrimoni. Ma se si pretende che fossero nulli, prima che tali sieno stati dichiarati dalle leggi, di ciò moltissime prove si hanno in contrario; e fu assai tardi che le leggi ecclesiastiche e secolari accordate si sono a cassare que' matrimoni; come hanno a evidenza dimostrato il celebre Ant. de Dominis (lib. 2, c. 11 e 12) e il P. Tommassini (*Discip.*, p. 2, lib. 1, c. 11). Pel diritto divino che obbliga colui che fa un voto a osservarlo, rendesi ben dunque criminosa la violazione che se ne fa; ma come la solennità che lo accompagna non è che una cosa di mera polizia ecclesiastica, da essa il matrimonio non fassi più invalido che dal voto semplice, il quale per detto di tutti i Cattolici non impedisce che un matrimonio contratto dopo, benchè illegittimamente, non sussista. Tutta la differenza viene unicamente dalle leggi le quali hanno fatto dell'uno, e non dell'altro, un impedimento dirimente.

[1] Il voto solenne non consacra più a Dio di quel che faccia il voto semplice; e quella distinzione non è che una cosa di polizia esteriore che nulla aggiunge alla forza e alla santità del voto.

[2] Fu la chimera di tutti i tempi il voler rintracciar l'origine de' più considerabili avvenimenti nella oscurità de' secoli più rimoti. Nè da questa vanità i monaci furono più esenti degli altri; ed altro fondamento appunto non si ha per fare della vita monastica una tradizione apostolica. Nella Chiesa cristiana se ne sa l'epoca; e si sa che ella non va oltre il principio del quarto secolo. Per una tradizione apostolica la data, a dir vero, è un po' fresca. Il solo senso in cui se le può dar questo nome si è, che si proponeva di seguir più dappresso che fosse possibile la perfezione dagli Apostoli raccomandata. Quel genere di vita però non è mai stato del tempo loro. Fu quella una invenzione de' secoli posteriori veramente santa nella sua origine e nelle sue mire, ma che col volger degli anni ha sofferto strane alterazioni.

Altri defendevano che anco con questi poteva il pontefice dispensare, e si maravigliavano di quelli che concedendo la dispensa de' voti semplici, negavano quella de' solenni, quasi che non fosse chiarissimo [a] per la determinazione di Bonifacio VIII, che ogni solennità è *de jure positivo,* valendosi appunto del medesimo essempio delle cose consecrate per provar la loro sentenza. Perchè sì come non si può far che una cosa consecrata, rimanendo consecrata, sia adoperata ad usi umani, ma ben si può levar la consecrazione e farla profana, onde lecitamente torni ad ogni uso promiscuo; così l' uomo consecrato a Dio per il monacato, restando consecrato non può applicarsi al matrimonio, ma levatogli il monacato e la consecrazione che nasce dalla solennità del voto, la qual è *de jure positivo*, niente osta che non possi usar la vita commune degli uomini. Adducevano luoghi di sant' Agostino,[1] da' quali manifestamente appare che nel suo tempo qualche monaco si maritava. E se ben era stimato che facendolo peccasse, nondimeno il matrimonio era legitimo, e sant' Agostino riprende quelli che lo separavano.

Si trascorse a parlar, se fosse ben in questi tempi dispensare, o vero levar il precetto della continenza ai sacerdoti. E questo, perchè il duca di Baviera avendo mandato a Roma per ricercar dal pontefice la communione del calice, [b] aveva insieme richiesto che fosse concesso a' maritati di poter predicare: sotto il qual nome s' intendeva tutto il ministerio ecclesiastico essercitato da' parochi nella cura d' anime. Furono dette molte ragioni a persuader che fosse concesso, le quali si risolve-

---

(a) Pallav., l. 23, c. 9.

1 Il quale nel suo trattato *Del bene della vedovanza* fortemente sostiene che i matrimoni fatti dopo la professione di continenza sono mal fatti, ma che non lasciano di esser veri matrimoni; e condanna apertamente quei che li chiamano adulterii, e che col pretesto di perfezione, espongon quelle persone a falli più grandi che non è quello di maritarsi.

(b) Visc., Mem., 24 febbraio.

vano in due: nel scandalo che davano li sacerdoti incontinenti, e nella penuria di persone continenti, atte ad essercitare il ministerio; ed era in bocca di molti quel celebre detto di papa Pio II: [a] *Che il matrimonio per buona ragione fu levato dalla Chiesa occidentale a' preti, ma per ragione più potente conveniva renderglielo.* Da quelli di contrario parere si diceva, che non è da savio medico guarir un male con causarne un peggiore.[1] Se li sacerdoti sono incontinenti e ignoranti, non per questo si ha da prostituir il sacerdozio ne' maritati: e qui erano allegati tanti luoghi de' pontefici, li quali però non lo permisero, che dicevano esser impossibile attender alla carne e allo spirito, essendo il matrimonio un stato carnale.[2] Che il vero rimedio era con l'educazione, con la diligenza, co' premii e con le pene proveder continenti e litterati per questo ministerio; ma tra tanto per rimedio d'incontinenza non ordinare se non persone provate di buona vita, e per la dottrina far stampar omiliari e catechismi in lingua germanica e francese, formati da uomini dotti e religiosi, li quali s'avessero da legger al popolo così de scritto, e col libro in mano da' sacerdoti

---

(a) Plat., in *Vita Pii II.*

[1] La massima è buonissima; ma la difficoltà consisteva nell'applicazione e nel sapere se il matrimonio sia un mal più grande della continua tentazione a cui sono esposti i chierici non ammogliati, ed a cui un così gran numero di essi soccombe. Certo è che vi sono inconvenienti nel matrimonio dei preti; ma non so se ragionevolmente si possa dire che il permetterlo sia guarire un male con un mal maggiore; poichè il matrimonio in sè non è un male, e n'è uno grandissimo l'incontinenza, ed ancor più ne' chierici che negli altri.

[2] La ragione era miserabile, perchè un ecclesiastico essendo composto di un corpo come gli altri, agli stessi bisogni è soggetto. In forza del medesimo argomento converrebbe dire che un ecclesiastico non ha da bere nè da mangiare, perchè azioni carnali son queste; e pure per alcuni il matrimonio è tanto necessario quanto quelle altre funzioni. E poi dacchè agli ecclesiastici non ammogliati si permette l'ingerirsi nelle faccende temporali, ed anche nel governo degli Stati che sono occupazioni meramente corporali, non vedo perchè proibir loro il matrimonio con lo stesso pretesto; tanto più che per l'ultimo vi può esser necessità, e per l'altro non ve n'è mai.

imperiti; col qual modo li parochi, se ben insufficienti, potrebbero satisfar al popolo.[1]

Furono biasmati li legati[(a)] d'aver lasciato disputar questo articolo, come pericoloso, essendo cosa chiara che coll'introduzione del matrimonio de' preti si farebbe che tutti voltassero l'affetto e amor loro alle mogli, a' figli, e per consequenza alla casa e alla patria, onde cesserebbe la dependenza stretta che l'ordine clericale ha con la Sede Apostolica, e tanto sarebbe conceder il matrimonio ai preti, quanto distrugger la jerarchia ecclesiastica e ridur il pontefice che non fosse più che vescovo di Roma. Ma li legati si scusavano che per compiacer il vescovo di Cinque Chiese, il qual aveva richiesto questo non solo per nome del duca, ma dell'imperatore ancora, e per render li Cesarei più facili a non far grande insistenza sopra la riforma che più importava, erano stati constretti compiacerlo.

I Francesi, veduto[(b)] che l'opinione più commune era che un prete potesse esser dispensato al matrimonio, si congregarono insieme per consultare se era opportuno dimandar la dispensa per il cardinale di Borbone, come Lorena e gli ambasciatori avevano in commissione; e Lorena fu di parer di no, con dire, che senza dubio nel Concilio vi sarebbe difficoltà nel persuader che la causa fosse ragionevole e urgente, poichè per aver posterità non era necessario, essendo il re giovane con due fratelli e altri prencipi del sangue catolici, e per aver governo, mentre il re pervenisse alla maggiorità, lo poteva far restando nel clero. Che per le differenze che sono tra Francesi e Italiani, così per causa della riforma come

---

[1] Visc., Mem. del 24 febbraio.

— La regola a dirsi è eccellente, ma non è facile a praticarsi. Sinchè al ministero si ammetteranno persone tanto giovani quanto l'uso il permette, posson ben essere di buona vita, la tentazione è grande, e per quante precauzioni si prendano non è mai possibile assicurarsi contra gli accidenti che possono nascere dipoi.

(a) Visc., Lett. del 22 marzo. (b) Spond., n. 41.

per l'autorità del papa e de' vescovi, quelli che tenevano opinioni contrarie alle loro studiosamente si sarebbono opposti anco a questa dimanda; che meglio era voltarsi al papa, o verò aspettar miglior occasione, ed esser assai per quel tempo l'operare che non sia stabilita dottrina che possi pregiudicare. Fu stimato da alcuni che Lorena nel suo interno non avesse caro che Borbon si maritasse, perchè potesse ciò succeder con emulazione e diminuzione di casa sua; ma ad altri non pareva verisimile:[1] prima, perchè per questa via si levava ogni speranza a Condè, del quale egli molto più si diffidava; anzi che il passar Borbon allo stato secolare fosse sommamente desiderato da esso Lorena, il qual, levato il Borbone dal clero, sarebbe restato il primo prelato di Francia, e in occasione di patriarca che egli molto ambiva, sarebbe a lui indubitatamente toccato; dove che essendo Borbon prete, non era possibile pensar di farlo posporre.

LXXI. Ma il pontefice, ricevuto l'aviso della morte di Mantova, avendo fra sè stesso e con pochi de' più intimi pensato che fosse necessario mandar altri legati, li quali nuovi e non interessati in promesse e in trattazioni potessero seguir più facilmente la sua instruzione;

---

[1] Dup., Mem., p. 408.

— Io non so onde possa esser nato un tale sospetto. Imperocchè oltre il trovarvi il cardinal di Lorena in quel matrimonio il suo particolar vantaggio, da una lettera di Lansac de' 28 marzo 1563 noi vediamo che quel cardinale effettivamente bramava che la cosa riuscir potesse: « Ho veduto, » dice quel ministro alla regina, ciò che di nuovo l'ò piaciuto mandarci » sull'affare di monsignor cardinale di Borbone, avvisandola che questa » materia del celibato de' preti fu ne' giorni passati trattata e disputata dai » dottori, i più de' quali pensano che il papa può dispensare in qualche » grande occasione, di che se ne è trovato soddisfatto il signor cardinale di » Lorena, per la speranza che ha che possa ottenerlo, essendo ben deciso » di adoperarvisi, ec. » (Dup., Mem., p. 408). Ma sia che la corte di Francia prendesse altre mire, sia che il papa divenisse più difficile di quel che si era creduto, la cosa non andò più avanti; e gl' interessi dei Guisa, che con le cose accadute cambiaronsi, fecero svanire affatto l' idea di sollecitare una dispensa che potea frapporre ostacoli agli ambiziosi disegni che dipòi si formarono.

la mattina de' sette marzo, domenica seconda di quadragesima, senza intimar congregazione, come è sempre solito di fare, ma congregati li cardinali nella camera dei paramenti per andar alla cappella secondo il solito, si fermò, ed [a] esclusi li cortegiani, e fatte serrar le porte, creò legati li cardinali Giovanni Morone e Bernardo Navagero, acciocchè per officii de' prencipi o cardinali non fosse costretto nominar persone di non intiero suo gusto. Credeva il pontefice far quell'azione secretamente da tutti, ma nondimeno non poteva tanto far che non pervenisse alle orecchie de' Francesi; e il cardinale della Bordissiera tanto s'affaticò, che volle parlar al pontefice inanzi che discendesse dalla camera, e gli considerò con molte ragioni, che volendo crear nuovi legati, non poteva dar quel carico a persona più degna che al cardinale di Lorena. Ma il papa risoluto, e che sentì con dispiacere non aver potuto ottener la secretezza che desiderava, gli rispose liberamente: che il cardinale di Lorena era andato al Concilio come capo d'una delle parti pretendenti, e che egli voleva diputar persone neutrali e senza interessi. A che opponendosi per risponder il cardinale, il pontefice affrettò il passo e discese così presto che non vi fu tempo da dar risposta. Finita la congregazione, il papa lasciò andar li cardinali alla cappella, ed esso ritornò alla sua camera, per non restar in ceremonia in tempo quando era alterato gravemente per le parole di quel cardinale.

Ma in Trento il nove di marzo arrivò aviso [1] che il duca di Ghisa fratello del cardinale di Lorena, nel ritornar dalla trincea sotto Orliens fu ferito d'un'archibugiata da Giovanni Politrotto gentiluomo privato della re-

---

(a) Id., p. 401; Pallav., l. 20, c. 6; Spond., n. 10; Rayn., n. 60.

1 Thuan., l. 34, n. 16; Visc., Lett. del 10 marzo; Rayn., n. 51; Spond., n. 13; Diar. Nic. Psalm.; Mart., tomo 8, pag. 1314.

— Nel giornale pubblicato dal P. Martene questa nuova si dice arrivata a' 6.

ligione riformata, della qual archibugiata sei giorni dopo era morto con dispiacere di tutta la Corte; e che dopo la ferita aveva essortato la regina a far la pace, e detto apertamente esser inimico del regno quello che non la voleva. L'omicida interrogato de' complici nominò l'ammiraglio Coligní e Teodoro Beza, e dopo scolpò Beza, perseverando nell'incolpar l'altro. Variò poi ancora in maniera che lasciò incerto quello che si dovesse credere. Ma il cardinale, ricevuta la nuova, si provide di maggiore guardia attorno di quella che soleva tenere; e composto l'animo dal dolore della morte di un fratello così congionto con lui, prima d'ogni altra cosa [a] scrisse una lettera consolatoria alla madre commune, che era Antonietta di Borbon, piena d'isquisiti concetti, da comparare, e, come li suoi dicevano, da anteporre a quei di Seneca; in fine della quale aggionse esser deliberato andarsene alla sua chiesa a Rems, e il rimanente di vita che gli restava consummarlo in predicar la parola di Dio, instruir il suo popolo e educar li figliuoli del fratello in pietà cristiana, nè da questi officii cessar mai se non quando il regno per le cose publiche avesse bisogno dell'opera sua. E la lettera non fu così presto da Trento partita, che quella città fu piena di copie di quella che erano più tosto importunamente offerte da' famigliari del cardinale a ciascuna persona, che richieste: tanto è difficile che l'affetto della filautía stia quieto, se ben in occasione di gran dolori. Dopo questo il cardinale postosi a pensar allo stato delle cose, per quella variazione successa mutò tutti i dissegni suoi, che fu anco causa di far mutar il filo dove parevano inviate le cose del Concilio.[1] Perchè essendo egli il mezzo per il quale

(a) Thuan., ibid., n. 21.

[1] Pallav., l. 20, c. 10; Santa Croce, Lett. del 28 marzo 1563.

— Ciò in termini espressi fu avvertito dal cardinal Santa Croce nella sua Memoria de' 28 marzo 1563. « Ancora, dic'egli, che la regina scriva » al Concilio, tutto credo che starà nel cardinal di Lorena, il quale con

l'imperatore e la regina di Francia avevano fin allora operato, furono costretti questi ancora, mancando d'un ministro così atto, ad andar più rimessi ne' dissegni loro e a proceder più rallentatamente. Ma nei negozii umani avviene quello che nelle fortune del mare, dove, cessati li venti, le onde ancora tumultuano per qualche ore. Così la gran mole de' negozii del Concilio non potè facilmente ridursi a tranquillità per l'impeto preso. Ma della quiete che successe qualche mese dopo, certa cosa è che la morte di quel duca ne fu un gran principio, massime dopo che s'aggionse la morte dell'altro fratello [a] che era il gran priore di Francia, e pochi giorni dopo la nuova della pace fatta con gli Ugonotti, e finalmente le instanze della regina al cardinale che dovesse rendersi benevolo il papa e ritornar in Francia; delle quali a suo luogo si dirà. Per le qual cose il cardinale vidde che li negozii inviati non sarebbono stati utili nè per sè per gli amici suoi.

Tanto in Trento quanto in Roma fu sentita con dispiacere la morte di Ghisa, riputando ogni uno che egli fosse l'unico sostentamento della parte catolica nel regno di Francia, nè vedendosi qual altra persona potesse succedergli in sopportar quel peso, massime essendo ogni uno spaventato per l'essempio della sua morte; e li prelati francesi in Concilio si trovavano in ansietà, intendendo che si trattava l'accordo con Ugonotti, quali tra le altre cose pretendevano che la terza parte delle rendite ecclesiastiche fosse per mantenimento dei ministri riformati.

LXXII. In queste varietà di negozii e perplessità

» la morte del suo fratello averà manco spiriti, e credo io che terrà più » conto della satisfazione di Sua Santità, che di qua. » Infatti il cangiamento fu tanto sensibile, che tutto il mondo lo rilevò, e venne a capire, come ha fatto il nostro istorico, che il precedente zelo del cardinale da qualche altra cosa, fuorchè dalla religione, aveva l'impulso.

[a] Visc., Lett. del 25 marzo; Diar. Nicol. Psalm.

d'animi ritornò il vescovo di Cinque Chiese a Trento; con gli ambasciatori cesarei andò all' audienza de' legati e presentò una lettera dell' imperatore da lui portata con la copia d'un' altra di quella Maestà scritta al pontefice.[1] Fecero tutti offizio che fosse proposta la riforma; ma con parole generali e assai rimesse. La lettera dell' imperatore a' legati significava loro il desiderio che aveva di veder qualche progresso fruttuoso del Concilio, per ottener il quale era necessario che fossero levati alcuni impedimenti; de' quali avendo scritto al pontefice, aveva voluto pregargli essi ancora ad adoperarsi, e con l'opera propria in Concilio, e appresso il pontefice con le preghiere, acciò si caminasse inanzi per servizio di Dio e beneficio del cristianesmo. Conteneva la lettera dell' imperatore al papa, che come avvocato della Chiesa, dopo ispediti gravissimi negozii con gli elettori e altri prencipi e Stati di Germania, nissun altro pensiero gli fu più a cuore che di promover le cose del Concilio; per la qual causa anco s'era ridotto in Inspruch, dove con suo dolore aveva inteso le cose non caminare come sperava e la publica tranquillità ricerca; e temeva che se non se gli rimediava, il Concilio fosse per aver fine con scandalo del mondo e riso di quelli che hanno lasciato l'obedienza della Chiesa romana, e incitamento a ritener le loro opinioni con maggior ostinazione. Che già molto tempo non s'era celebrata sessione; che mentre li prencipi s' affaticano d' unir gli avversari differenti in opinioni, li Padri sono passati a contese indegne di loro;

---

[1] Pallav., l. 20, c. 8; Rayn., ad ann. 1563, n. 32 e seg.; Visc., Lett. del 10 marzo; Mart., tomo 8, p. 1324.

— L'imperatore al papa scritte avea due lettere, una più generale, l'altra più particolare e più secreta, nella quale grandi lamenti facea delle procedure del concilio. Quella che fu presentata a' legati, era la prima; perchè la seconda non era da potersi mostrare a chicchesia. Par che Frà Paolo questa circostanza non l'abbia saputa, poichè non accenna che una lettera sola, e nell' estrattò che ne dà confonde l'una con l'altra, ed anche con quella de' legati.

che andava anco attorno fama, che Sua Santità trattasse di discioglier o sospender il Concilio, mossa forse dall'intricato stato di quello che si vede; ma il giudicio suo esser in contrario. Perchè meglio sarebbe non fosse mai stato comminciato che esser lasciato imperfetto con scandalo del mondo, vilipendio di Sua Santità e di tutto l'ordine ecclesiastico, e pregiudicio a questo e a' futuri concilii generali, con giattura delle poche reliquie del popolo catolico, e con lasciar opinione nel mondo che il fine della dissoluzione o sospensione fosse impedir la riforma. Che nell'intimarlo la Santità Sua aveva richiesto il consenso di lui e degli altri re e prencipi, il che da lei era stato fatto ad imitazione de' pontefici precessori, li quali l'hanno giudicato necessario per diversi rispetti: la medesima ragione concludere che non possi esser disciolto nè sospeso senza il medesimo consenso, essortandola a non dar orecchie a quel conseglio, come vergognoso e dannoso; il qual senza dubio tirerebbe in consequenza concilii nazionali, sempre aborriti dalla Santità Sua, come contrarii all'unità della Chiesa; li quali sì come sono stati impediti da' prencipi per conservar l'autorità ponteficia, così non si potranno negare nè differir più longamente. E l'essortava ad esser contenta d'aiutar la libertà del Concilio, la qual veniva impedita principalmente per tre cause. L'una, perchè ogni cosa si consultava prima a Roma; l'altra, perchè non era libero il proporre, avendo li legati soli assontosi questa libertà che doveva esser commune; la terza causa per le pratiche che facevano alcuni prelati interessati nella grandezza della Corte romana. Che essendo necessaria una riformazione della Chiesa, ed essendo commune opinione che gli abusi abbiano origine e fomento in Roma, era necessario per satisfazion commune che la riforma si facesse in Concilio, e non in quella città; che però Sua Santità si contentasse che fossero proposte le dimande essibite da' suoi ambasciatori e quelle degli altri prencipi.

In fine esponeva l'animo suo d'intervenir al Concilio, ed essortava la Santità Sua a volersi ritrovar ella ancora.

Fu questa lettera spedita sotto li tre marzo, della quale il pontefice restò molto offeso, [a] parendogli che l'imperatore volesse abbracciare molto più che quanto s'estendeva l'autorità sua, passando anco li termini degli altri imperatori antecessori suoi e più potenti di lui. Più restò ancora offeso, per esser avisato dal suo noncio [b] che s'era mandato copia della medesima lettera a' prencipi e al cardinale di Lorena ancora; la qual cosa ad altro fine non poteva esser fatta, se non per commuover loro, e giustificar le azioni proprie. S'aggiunse appresso che il dottore Seheld gran cancelliere dell'imperatore [c] aveva persuaso il Delfino noncio ponteficio a quella Corte ad operare che si levassero quelle parole *Universalem Ecclesiam,* per non fomentar l'opinione della superiorità del papa al Concilio; con dire che questi non erano tempi di trattar tal cosa, e che la Maestà Cesarea e esso ancora sapevano che Carlo V di felice memoria in questo articolo teneva contraria opinione, e che si doveva fuggir il dar occasione a Sua Maestà e agli altri prencipi di dichiarar l'opinione che tengono in questo punto. Le quali cose congiungendo con quello che Lorena medesimo gli aveva scritto, cioè che non era ora nè tempo di trattar la difficoltà delle parole *Universalem Ecclesiam,* ecc., e con l'aviso venuto da Trento che quel cardinale diceva non poter nè esso nè i prelati francesi comportarle per non canonizzare un'opinione contraria a tutta la Francia, e che s'ingannavano quelli i quali si credevano; chè quando si fosse venuto al parlar chiaro e dimandar dichiarazione che il papa non sia sopra il Concilio, quell'opinione saria stata favorita e aiutata più di quello che altri si pensava; [1] le qual

(a) Visc., Mem. del 13 marzo. (b) Id., ibid.

(c) Id., Lett. del 10 marzo; Pallav., l. 20, c. 8.

1 * Il testo dice: *che s' ingannavano quelli i quali si credevano che quan-*

cose mostravano che di questo punto fu trattato strettamente alla corte imperiale: queste cose attese, venne il pontefice in parere di fare una buona risposta, e di mandar esso ancora attorno per propria giustificazione.[1]

Rescrisse adonque il pontefice all' imperatore,[(a)] che aveva convocato il Concilio con participazione sua e de' altri re e prencipi, non perchè la Sede Apostolica avesse bisogno nel governo della Chiesa d' aspettar il consenso di qual si voglia autorità, avendone piena potestà da Cristo; che tutti gli antichi concilii sono stati congregati per autorità del pontefice romano, nè mai alcun prencipe si è interposto in questo, se non puro essecutore; che egli non ha avuto mai pensiero nè di sospendere nè di discioglier il Concilio, ma ha sempre giudicato che per servizio di Dio si debbia metterci compito fine; che non era impedita, ma aiutata la libertà del Concilio con le consulte che in Roma si facevano nelle materie medesime; che mai si è celebrato concilio senza la presenza del pontefice, dove dalla Sede Apostolica non sia mandata instruzione, e seguitata anco da' Padri; che restano ancora le instruzioni le quali papa Celestino mandò al

do, ec.; tal lezione è sicuramente erronea, l' intesa del cardinale di Lorena essendo questa: *che s' ingannavano quelli che così credevano* (e allude alla opinione che il papa è superiore al Concilio), *perchè quando si fosse venuto al parlar chiaro e dimandar dichiarazione che il papa non sia superiore al Concilio, quell' opinione,* ec. Con una lieve mutazione da me fatta al testo, il senso diventa chiarissimo. *

[1] Certo è che fu dato risposta a tutte due le lettere; e Rainaldi ce le ha conservate ne' suoi annali. Con tutto ciò Pallavicino, che ce ne dà l' estratto, pretende che *furono preparate, ma non inviate;* e che in luogo di mandarle, il papa si contentò di scriverne una assai corta all' imperatore, nella quale gli diceva, che il cardinal Morone darebbe in voce risposta agli articoli di Sua Maestà. Rainaldi nonostante espressamente nota la spedizione di quelle lettere. E ciò sembra ancora più verisimile, perchè Visconti in un viglietto de' 22 di marzo parla di molte autorità mandate all' imperatore, per farlo consentire a quelle parole, *regger la Chiesa universale,* e che quelle autorità erano unite a una delle lettere del papa. E così è probabile che circa la spedizione di quelle lettere, Pallavicino e non Frà Paolo, s' inganni.

[(a)] Pallav., l. 20, c. 8; Rayn., n. 35 e 38.

concilio Efesino, papa Leone al Calcedonense, papa Agatone al Trullano, papa Adriano I al Niceno II e Adriano II all' VIII generale Constantinopolitano. Che quanto al proponer in concilio, quando il romano pontefice è stato presente ne' concilii egli solo ha sempre proposto le materie, anzi egli solo le ha risolute, non avendovi il concilio posto altro che l' approbazione; in assenza del pontefice aver proposto li legati, o vero dal medesimo esser stati deputati proponenti, e così il Concilio in Trento aver deliberato che li legati proponessero: il che è necessario per servar qualche ordine; chè sarebbe una gran confusione, quando tumultuariamente, e quando uno contra l' altro potessero metter a campo cose sediziose e inconvenienti; non però esser stato negato mai di proponer tutte le cose utili. Che ha sentito con dispiacere le pratiche fatte da diversi contra l' autorità data da Cristo alla Sede Apostolica; esser pieni tutti li libri de' Padri e concilii, che il pontefice successor di Pietro e vicario di Cristo è pastor della Chiesa universale; e con tutto ciò contra questa verità s' erano fatte in Trento molte conventicole e pratiche, e tuttavia la Chiesa ha sempre usato quella forma di parlare, come Sua Maestà potrebbe veder ne' luoghi che gli mandava citati nell' incluso foglio. E soggionse, tutti li mali presenti esser nati, perchè li suoi legati, a fine d' ovviare che le cattive lingue non parlassero contra la libertà del Concilio, con usar connivenza avevano lasciato vilipender la loro autorità, onde il Concilio si poteva dir piuttosto licenzioso che libero. Che quanto alla riforma egli la desidera rigida e intiera, e ha continuamente sollecitato li legati a risolverla. Che per quel che tocca alla sua Corte, erano note al mondo le molte provisioni che aveva fatto, con diminuzione anco delle entrate sue; e se alcuna cosa restava a fare, non era per tralasciarla; ma non si poteva far in Trento che stesse bene, perchè non essendo quei prelati informati, in luogo di riformarla la disfor-

marebbono maggiormente; che desiderava tra tanto veder qualche riforma anco nelle altre corti, che non avevano minor bisogno, delle cose della Chiesa tuttavia solamente parlando; e che forse dagli abusi di quelle nasce il male principalmente. Che quanto alle petizioni proposte dagli ambasciatori di Sua Maestà e dagli altri, egli ha sempre scritto che fossero essaminate e discusse, ciascuna al tempo conveniente; perchè essendo già instituito e incaminato l'ordine di terminar in Concilio insieme le materie di fede e riformar gli abusi concernenti quelle, non si potrebbe senza confusione e indegnità alterarlo. Che avendo Sua Maestà toccato diversi disordini del Concilio, aveva tralasciato il principale e fonte degli altri, cioè, che quelli che debbono pigliar legge da' concilii, vogliono dargliela; che se fosse immitata la pietà di Constantino e dei due Teodosii, e seguiti li loro essempi, il Concilio sarebbe senza divisione tra li Padri, in somma riputazione appresso il mondo. Che nissuna cosa desiderava più che intervenire personalmente in Concilio per rimediare al poco ordine che si serva, ma per la sua età e per gli altri negozii non meno importanti, essergli impossibile l'andar a Trento; e di trasferirlo dove potesse andar, non parlerebbe per non dar sospetto.

Dubitò il pontefice che gl'interessi dell'imperatore e di Francia in modo alcuno non potessero unirsi co'suoi, e però di loro poco si poteva prometter e meno sperare; poichè essi non pensavano al Concilio se non quanto gli preme per propri interessi de' loro Stati, e però dal Concilio essi altro non voler, se non quello che possi dar sodisfazione e contentar i loro popoli; e non potendo ottenerlo, impedir il fine del Concilio, per mantenergli in speranza. Questi interessi non poter muover il re di Spagna [a] che ha li popoli catolici; onde può conformarsi

[a] Visc., Mem. del 15 febbraio.

col voler di esso pontefice senza pregiudicio de' suoi Stati, anzi gli è utile d'esser tutto unito con lui per ottener delle grazie; e però esser necessario sollecitarlo con continui officii, e dargli speranza d'ogni sodisfazione. E opportunamente arrivò a Roma Luigi d'Avila mandato espresso dalla Maestà Catolica, il qual il papa [a] onorò sopra modo, lo alloggiò nel suo palazzo, nelle stanze dove soleva abitar il conte Federico Borromeo suo nipote, e usò seco ogni effetto di cortesia. Le cause perchè fu mandato, furono per ottener dal pontefice prorogazione per altri cinque anni del sussidio del clero concessogli, e grazia di vender venticinque mila scudi de' vassallatici delle chiese. Aveva anco in commissione di procurare dispensa di matrimonio tra la principessa sorella del re e Carlo suo figliuolo, la qual in Spagna si teneva per facile; poichè molti, eziandio tra privati, erano dispensati di contraer matrimonio con la figlia del fratello o della sorella, che sono pari in grado a quello di pigliar la sorella del padre; oltrechè da un matrimonio di questa sorte nacquero [b] Mosè e Aron. Alle qual proposizioni, quanto al matrimonio il papa s'offerì a tutto quello dove s'estendeva l'autorità sua, dicendo che farebbe consultare; ma la trattazione non caminava inanzi per l'infermità che successe alla prencipessa, che levò ogni speranza di matrimonio. E quanto al sussidio e all'alienazione, mostrò il pontefice animo pronto, ma difficoltà di metterlo in effetto, mentre li prelati stavano in spese nel Concilio; promettendo che se il re l'aiutasse a finirlo e liberarsene, egli lo gratificherebbe. Quanto alle cose del Concilio, nelle prime audienze don Luigi non passò molto inanzi; solo offerì di procurare la conservazione dell'autorità ponteficia, e essortò il pontefice a non trattar di far lega di Catolici, acciocchè gli eretici non

(a) Dup., Mem., p. 403.
(b) *Exod.*, VI, 20.

la facessero tra loro, e che Francia non si precipitasse ad ogni accordo con gli Ugonotti.

LXXIII. In questo mentre in Trento si facevano diverse adunanze: [a] gli ambasciatori cesarei adunarono i prelati spagnuoli in casa dell'arcivescovo di Granata per indurgli a consentir che nel Concilio si concedesse l'uso del calice, con dissegno di propor di nuovo quella materia; ma li trovarono tanto alieni, che furono costretti metterla in silenzio. Il cardinale di Lorena fece molte congregazioni co' suoi prelati e teologi [b] per essaminare li luoghi mandati dal pontefice all'imperatore nel foglio di sopra riferito, e dall'imperatore a lui sopra le parole *Universalem Ecclesiam*; facendo veder se quei passi erano citati direttamente, e se gli era dato il vero sentimento, per formare, come poi fecero, un'altra scrittura in confutazione di quella. Questi medesimi luoghi ordinò l'imperatore che fossero communicati a' Spagnuoli per sentir il parer loro; il che avendo fatto il Cinque Chiese, dove tutti li prelati spagnuoli erano congregati a questo effetto, rispose Granata, non esser bisogno che Sua Maestà facesse quell'opera con loro che ricevevano il concilio Fiorentino, ma co' Francesi che ricevevano il Basileense. Mossi da questo accidente alcuni di loro, dopo la partita del Cinque Chiese, [c] trattarono che si scrivesse una lettera al papa per levar quella sinistra opinione che avesse concetto di loro; a che repugnò Granata dicendo, che bastava al papa conoscer da' voti loro che in questo non erano contrarii, ma però non esser giusto che secondassero le adulazioni degl' Italiani; e soggionse le formali parole: *Restituisca a noi il nostro, che noi lasciamo a lui più che è il suo; e non è giusto che di vescovi diventiamo suoi vicari.* E un altro giorno li medesimi Cesarei s'adunarono [d] con gli ambasciatori francesi per metter or-

(a) Pallav., l. 20, c. 9; Visc., Lett. del 15 marzo.
(b) Id., Mem. del 22 marzo.
(c) Id., ibid.
(d) Id., Lett. del 15 marzo.

dine di far instanza tutti insieme che fosse proposto il decreto della residenza, formato dal cardinale di Lorena; il che non poterono nè essi nè Lorena impetrare da Varmiense e Simoneta, chè Seripando per infermità non interveniva.

Occorse che nella congregazione de' diciasette marzo [a] uno de'teologi francesi, trovata opportunità di digredire dalla continenza de' sacerdoti alla residenza, s'estese consummando tutto 'l ragionamento sopra di quella. Addusse autorità ed essempi a persuader che fosse *de jure divino*. E rispondere a quella obiezione, che si trovano tanti canoni e decreti che la commandano, il che non sarebbe se fosse commandata da Dio; usò questo concetto, che il *jus divino* è fondamento o vero colonna della residenza, e che il *jus canonico* è l'edificio o vero il vôlto; e sì come levato il fondamento casca l'edificio, e levata la colonna cade il vôlto, così è impossibile conservar la residenza col solo *jus canonico*; e quelli che la vogliono a quel solo ascrivere, altra mira non hanno se non di destruggerla. Addusse gli essempi de' tempi passati, osservando che inanzi tutti li canoni e decreti umani la residenza fu esquisitamente da tutti osservata, perchè ciascuno si teneva obligato da Dio. Ma dopo che alcuni si sono persuasi non aver altro obligo che derivato dalle leggi umane, quantonque quelle siano state spesso rinovate e fortificate con pene, nondimeno il tutto è sempre riuscito in peggio.

LXXIV. In quel medesimo giorno, [b] con universal dispiacere di tutti li prelati e di tutto Trento, morì il cardinale Seripando, avendo la mattina pigliato il Santissimo Sacramento dell' Eucaristia, qual volse pigliar fuori del letto inginocchiato; e dopo tornato in letto alla presenzia di cinque prelati, de' secretari di Venezia e Fioren-

---

(a) Id., Lett. del 17 marzo.

(b) Id. ibid.; Pallav. l. 20, c. 7; Rayn., n. 59; Mar., tomo 8, p. 1319.

za, e di tutta la sua famiglia, fece un' orazione latina tanto longa quanto gli durò lo spirito: confessò la sua fede conforme in tutto alla catolica della Chiesa romana, parlò delle opere del cristiano, della risurrezione de' morti e delle cose del Concilio; raccommandò a' legati e cardinale di Lorena il progresso d' esso, e volendo anco raccordar il modo, non avendo più spirito, disse che il Signor Iddio gli aveva proibito l' andar più oltre, ma che la sua Divina Maestà parleria ella a tempo e luogo, e così passò senza dir più parola.

Il conte di Luna dalla corte cesarea scrisse al secretario Martino Gasdellun e mandò [a] copia di una lettera scrittagli dal re, dove Sua Maestà avisava ch' il pontefice s' era doluto seco de' prelati spagnuoli; e se ben ella pensava ciò esser avvenuto per non esser Sua Santità ben informata, tenendo esso che li suddetti prelati si mostrino devoti verso la Sede Apostolica, nondimeno ordinava al conte che gionto a Trento volesse tenergli la mano sopra, acciò favorissero le cose del papa, salva però la loro conscienza, e far in modo che Sua Santità non avesse da dolersi di lui. E in questa sostanza il medesimo conte scrisse a Granata, Segovia e Leon.[1]

LXXV. Il giorno diciotto marzo, che per le essequie di Seripando non si tenne congregazione, gli ambasciatori francesi [b] fecero una solenne comparsa inanzi ai due legati. Fecero indoglienza che in undici mesi dopo l' arrivo loro in Trento, dal primo giorno sino allora avessero fatto intender le desolazioni di Francia, e li pericoli della cristianità per le differenze della religione; e esposto che il più necessario e principal rimedio era una buona e intiera riforma de' costumi, e qualche moderazione delle leggi positive, e sempre gli sia stata data buona speranza e

(a) Visc., Lett. del 17 marzo.

1 Visconti nella sua lettera de' 17 di marzo unisce a que' vescovi quello di Calaorra.

(b) Dup., Mem., p. 405; Pallav., l. 20, c. 9.

graziose parole, senza che mai ne abbiano veduto alcun effetto; che si fugge quanto si può la riforma; che la più parte de' Padri e teologi sono più che mai duri e severi a non condonar cosa alcuna alla necessità del tempo: concludendo che li pregavano a considerare, quanti uomini dabbene muoiono prima di poter far qualche buona opera per il publico servizio; di che ne danno essempio li cardinali di Mantova e Seripando; però volessero essi far qualche cosa mentre hanno tempo, per discarico delle loro conscienze. Risposero li legati, dispiacer loro l'andar delle cose in longo; ma di questo esserne causa gli accidenti sopravenuti della morte di Mantova e Seripando. Che essi soli non possono portar tanto peso; che gli pregavano d'aspettar Morone e Navagero che presto arriveranno. Alla qual risposta s'acquietarono, perchè anco gli ambasciatori imperiali fecero instanza che si andasse lentamente, aspettando la negoziazione degli ambasciatori cesarei in Roma congionti con Luigi d'Avila, li quali tutt'insieme avevano fatto instanza al pontefice [a] che in Concilio, e non a Roma si facesse un'universal riforma di tutta la Chiesa, nel capo e nelle membra, e per la rivocazione del decreto che li soli legati potessero proponer in Concilio, come contrario alla libertà degli ambasciatori e dei prelati di poter ricercar quello che giudicassero utile, questi per le sue chiese e quelli per li suoi Stati. La qual instanza l'imperatore giudicò meglio che fosse prima fatta al papa e poi in Concilio.

Non però questi prencipi erano in tutto concordi; imperocchè se ben don Luigi a parte fece le medesime dimande, nondimeno appresso di ciò ricercò il pontefice che persuadesse l'imperatore a rimuoversi dalla dimanda del calice e matrimonio de' preti, dicendo, che il re aveva dato commissione al suo ambasciatore, che anderebbe a Trento, di far officio che non se ne parlasse, e che i pre-

(a) Visc., Lett. del 2 aprile.

lati spagnuoli vi si opponessero. Essortò il pontefice a procurar d'acquistar gli eretici con dolcezza, non mandando noncii, ma usando il mezzo dell'imperatore e d'altri prencipi d'autorità; e ad accettar le dimande de' Francesi, e lasciar libero il Concilio sì che tutti possino proporre, e che nel risolver non si faccino pratiche. La risposta del pontefice agli ambasciatori fu, che il decreto del *proponentibus legatis* sarebbe interpretato in maniera [a] che ogni uno potrà proponer quello che vorrà, e che egli a' legati ultimamente partiti aveva lasciato libertà di risolvere tutte le cose che occorressero in Concilio senza scriver cosa alcuna. Che la riforma era desiderata da lui, e ne aveva spesso fatto instanza, e se il mondo la volesse da Roma, già sarebbe fatta, e anco esseguita; ma poichè la volevano da Trento, se non si effettuava, la causa non si doveva ascriver ad altri se non alle difficoltà che si ritrovavano tra i Padri. Che egli desiderava il fine del Concilio, e lo procurava e sollecitava, nè di sospenderlo aveva pensiero alcuno. E che in conformità di questo averebbe scritto ai legati: e scrisse anco, con dire che il decreto *proponentibus legatis,* era fatto per levar la confusione, ma però esser volontà sua che non impedissero alcuno de' prelati a proponer quello che gli fosse parso; e che essi dovessero espedir le materie secondo li voti de' Padri, senza aspettar altro ordine da Roma. Ma questa lettera fu per dar sodisfazione, e non produr effetti; perchè il cardinal Morone, che era capo de' legati, aveva le instruzioni a parte per dar regola anco agli ordini che fossero andati da Roma.

A don Luigi rispose in particolare il pontefice: [b] Che aveva aperto il concilio sotto la promessa fattagli da Sua Maestà che n'averebbe avuto la protezione, e che sarebbe conservata l'autorità della Sede Apostolica; e si

---

(a) Pallav., l. 20, c. 5 e 8; Lett. del card. Borromeo, 20 febbraio.
(b) Pallav., l. 20, c. 10.

trovava ingannato, perchè da' prelati suoi riceveva maggior incontri che da tutti gli altri; li quali per la concessione del sussidio s'erano inimicati insieme con tutto 'l clero di Spagna. Che della buona volontà di Sua Maestà non dubitava, ma tutto 'l male nasceva perchè nè in Roma nè al Concilio aveva mandato ambasciatori confidenti; che era giusto lasciar il Concilio in libertà, ed egli più di tutti così desiderava, non piacendogli però la licenzia, nè meno che fosse in servitù di quei prencipi che predicavano la libertà, volendo essi commandare. Che da ogni uno gli era fatta instanza di libertà nel Concilio, ed egli non sapeva se tutti questi avessèro ben pensato che importanza sarebbe quando a' prelati fosse lasciata la briglia sopra il collo. Che quantenque in quel numero vi fossero alcune persone eccellenti in bontà e in prudenza, vi erano nondimeno anco di quelli che mancavano o dell'una o dell'altra o d'ambedue insieme; li quali tutti erano pericolosi, quando non fossero tenuti in regola. Che a lui importava forse manco di tutti il pensarci; perchè avendo il fondamento dell'autorità sua sopra le promesse di Dio, in quelle confidava: ma maggior bisogno avevano li prencipi d'avvertirci per li pregiudicii che ne potrebbono seguire; e che quando li prelati fossero posti in quella soverchia libertà, ne rincrescerebbe forse molto a Sua Maestà Catolica. Che quanto alla riforma, gl'impedimenti non venivano da lui. Che egli sarebbe andato differendo le dimande de' prencipi sopra la communione del calice, e altre tal novità, come Sua Maestà desiderava; ma che ella considerasse che sì come la mente di Sua Maestà non è conforme a quella degli altri ne' particolari del calice e matrimonio de' preti, così in ogni altra vi è chi fa instanza, e chi s'oppone a quelli di lei. Concluse in fine, che stava a Sua Maestà veder un fruttuoso e presto fine del Concilio, dal quale, quando egli fosse stato libero, ella si poteva prometter ogni favore.

LXXVI. In Concilio il venti marzo finirono di parlar

li teologi sopra tutti gli articoli del matrimonio. Si restrinsero li legati per deliberare [a] se dovevano nelle congregazioni de' Padri proponere la dottrina e canoni del matrimonio. Ma considerando che Francesi e Spagnuoli si sarebbono opposti, e che si potrebbono eccitar maggiori controversie di quelle che sino allora erano; e quando avessero voluto proponer gli abusi solamente, venivano appunto a dar occasione agl' Imperiali e Francesi d' entrar nella materia di riforma, erano perplessi. Sarebbe stato utile il tentare d' accommodar alcuna delle difficoltà; e a questo inclinava Varmiense. Ma in contrario Simoneta dubitava che per la poca fermezza del collega non fosse successo qualche grave pregiudicio, e attribuendo la colpa di tutti li disordini occorsi in Concilio a' due legati morti, che con aver proceduto nella materia della residenza più secondo il proprio senso che secondo gli bisogni della Chiesa, per troppa bontà avevano causato tanto male, e che non era da mettersi in pericolo di vederne di maggiore; e però non consentiva che d' alcuna d' esse si parlasse. Onde finalmente conclusero d' intermetter tutte le trattazioni sino alla venuta degli altri legati. Dopo la qual risoluzione [b] Lorena deliberò d' andar in quel mentre sino a Venezia per ricever nel viaggio qualche rilassazione d' animo per il dolore conceputo per la morte del gran priore suo fratello che gli aveva anco rinovato la piaga del dispiacer per la morte dell' altro.

Le difficoltà delle quali si è parlato, erano sei. L' una, sopra il decreto già fatto, che i soli legati proponessero; la seconda, sopra la residenza, se fosse *de jure divino;* la terza, sopra l' instituzione de' vescovi, se hanno la loro autorità immediate da Cristo; la quarta, sopra l' autorità del papa; la quinta, [c] d' accrescer il numero de' secretari,

---

[a] Dup., Mem., p. 407.
[b] Diar. Nicol., Psalm.; Visc., Lett. del 2 aprile; Pallav., l. 20, c. 9.
[c] Id., ibid.

e tener conto minuto e fidato de' voti; la sesta, e più importante, della riforma generale. Le quali io ho voluto recapitular in questo luogo, come per anacefaleosi di quello sopra che sin ora si era travagliato, e proemio de' travagli che seguitano da narrarsi.

Non fu nuovo in Trento l'aviso che andò dell'instanza fatta in Roma al papa, perchè già gli ambasciatori cesarei e francesi avevano publicato che così si doveva fare, per voltarsi poi al Concilio unitamente a far le richieste medesime. E il cardinale di Lorena,[a] solito a parlar variamente, diceva che se quei prencipi ricevessero satisfazione che le loro petizioni di riforma fossero proposte, e la riforma stabilita senza diminuzione dell'autorità ponteficia, farebbono cessar immediate quelle instanze. E aggiongeva appresso che al papa sarebbe facile riuscire della riforma, e venir all' espedizione del Concilio,[b] quando si lasciasse intender chiaramente quali fossero li capi che non volesse che si trattassero, acciò che si potesse attender all'espedizione degli altri, e che con questo si leveriano le contese che sono causa delle dilazioni. Perciocchè presupponendo alcuni (che vogliano mostrarsi affezionati a Sua Santità) che una parte di quelle petizioni sia pregiudiciale alla Sede Apostolica, s' oppongono a tutte; e altri negando che alcuna pregiudichi, sono causa di portar il negozio in longo: che quando Sua Santità fosse dichiarata, le difficoltà cesserebbono. Gli ambasciatori cesarei diedero copia in Trento a molti della lettera dell' imperatore scritta al papa; per la qual causa li legati vennero in opinione di far andar attorno essi ancora la copia della scritta da loro in risposta a quella Maestà, quando gli mandò quella che al papa aveva scritto; la qual risposta essendo fatta secondo l'instruzione scritta da Roma, conteneva li medesimi concetti che la lettera del papa.

(a) Visc., Lett. del 1 marzo. (b) Id., Mem. dell'8 marzo.

LXXVII. Il pontefice, confrontate le proposte fattegli da tutti gli ambasciatori con quello che era avisato esser detto dal cardinale di Lorena, tanto più fermò nell'animo suo di non dover consentire alle proposizioni di riforma date da' Francesi. E veramente non solo da una persona di gran spirito e molto versato ne' negozii, come il pontefice era, ma ogni mediocre ingegno averebbe scoperto l'artificio ordito per tirarlo, quando fosse stato incauto, nella rete. Considerava, non altro significar il dire che si dichiari quali delle petizioni non gli piacciono, lasciando deliberar le altre, se non lasciar aprir la strada con quelle per introdur dipoi le altre che fossero in suo pregiudicio. E chi poteva dubitare che l'ottener le prime fosse non fine, ma grado per passar dove si mirava? E il rilasciar li precetti ecclesiastici spettanti a' riti, come la communione del calice, il celibato de' preti, l'uso della lingua latina, parer in primo aspetto che non possino derogar all'autorità ponteficia; nondimeno qualonque di questi riti alterato causerebbe immediate la total distruzione de' fondamenti della Chiesa romana. Esser alcune cose che nel primo aspetto paiono potersi admetter senza diminuzione dell'autorità, ma l'uomo prudente dover avvertire non tanto li principii, quanto li termini delle cose. Per queste cagioni risoluto di non caminar per la via di ceder a questi primi passi, e datosi a pensare che altri rimedii vi fossero, ritornò ne' primi pensieri che il re di Spagna non aveva nè interesse nè affetto proprio per proseguir le instanze fatte; che l'imperatore e i Francesi vi mettevano pensiero grande, sperando con quei mezzi satisfar a' loro popoli e quietar le discordie civili. E quando questi fossero capaci che gli eretici inculcano la riforma per pretesto di mantenersi separati dalla Chiesa, ma non si ridurrebbono però quando anco fosse perfetta, considerò che, fatti i prencipi capaci di questo, averebbono cessato dall'instanza e lasciato finir quietamente il Concilio. Si voltò tutto a

tentar di superar per questa strada le difficoltà, e ben considerati tutti li rispetti, gli parve più facile persuader l'imperatore, come quello che solo poteva deliberare. ed era di più facile e buona natura, lontano dagli artificii, e non costretto da necessità di guerra; dove che in Francia essendo il re un putto, li partecipi del governo molti e di natura arteficiosa e con varii interessi, era difficile poter far frutto. Onde tutto rivoltato a questo, deliberò che il cardinale Morone, inanzi che dar principio alle cose conciliari, andasse all'imperatore per questo effetto. E raccordandosi quello [a] che il cardinale di Lorena aveva detto a Trento dell'andar l'imperatore a Bologna per ricever la corona, deliberò di tentar l'animo di quel cardinale se si potesse indur ad esser mediatore in questo, e così trasferir anco il Concilio in quella città. Ordinò al vescovo di Ventimiglia [b] che, insinuato con lui, vedesse d'indurlo a contentarsi d'adoperarsi in questa impresa: e per dargli occasione d'introdursi fece che Borromeo gli diede il carico di condolersi con lui della morte del gran priore suo fratello.

LXXVIII. Ma essendo questo ordine andato che già il cardinale era partito per Padova, il vescovo, communicato il negozio col cardinale Simoneta, concluse che l'importanza della cosa non comportava indugio di tempo; nè meno di negoziarla altrimenti che a bocca: si risolvè di seguitar Lorena sotto pretesto di veder in Padova un suo nipote gravemente infermo. [c] Dove gionto, e visitato il cardinale, e presentategli le lettere di Borromeo, e fatto l'officio di condoglienza, non mostrando d'aver tanto negozio con lui, entrati in ragionamento dimandò il cardinale che cosa era di nuovo in Trento dopo la sua partita, e se era vero che il cardinale Morone fosse per andar all'imperatore, come si diceva. Dopo

---

(a) Pallav., l. 20, c. 9; Visc., Mem. dell'8 marzo.
(b) Visc., Lett. del 25 marzo.
(c) Id., Lett. del 2 aprile.

molti discorsi dell' uno e dell' altro, il vescovo passò a raccordargli che Sua Signoria illustrissima in Trento gli aveva altre volte detto che se il pontefice avesse voluto trasferirsi a Bologna, l'imperator vi sarebbe andato e sarebbe stato occasione d'incoronarlo, il che averebbe messo molto conto a Sua Santità per mantenersi nel possesso della coronazione, la quale la Germania oppugnava. Il che essendo di nuovo dal cardinale affermato, soggionse il vescovo che egli allora ne aveva dato aviso a Roma, e al presente ne aveva tal risposta dalla quale concludeva che si rapresentava una bellissima occasione a Sua Signoria illustrissima di portar un gran frutto alla Chiesa di Dio, adoperandosi per mandar ad effetto così util dissegno; imperocchè quando ella disponesse Sua Maestà ad andar a Bologna, chiamando anco là il Concilio, si poteva tener per certo che Sua Santità s'averebbe risoluta ad andarci, e con l'assistenza del papa e dell'imperatore, le cose del Concilio averebbono preso presto e felice successo. E mostrando il cardinale desiderio di veder quello che gli era scritto, il vescovo facendo dimostrazione di proceder con lui liberamente, gli mostrò le lettere del cardinale Borromeo, e una poliza di Tolomeo Gallo secretario del pontefice.

Il cardinale, letto il tutto, rispose, che quando fosse tornato a Trento averebbe avuto maggior lume dell'animo dell'imperatore, e di quello che il pontefice avesse risposto a Sua Maestà; onde potrebbe poi pigliar partito, e non mancherebbe d'adoperarsi, se fosse bisogno. A che replicando il vescovo [a] che la mente del pontefice la poteva chiaramente intendere per le lettere mostrategli, nè occorreva aspettarne chiarezza maggiore, il cardinale entrò in altri ragionamenti, nè mai il vescovo col ritornar nel medesimo potè cavar altro in sostanza che l'istessa risposta. Ben gli disse che egli aveva par-

---

[a] Viscon., Mem. del 2 aprile.

lato dell' andata a Bologna per l' intenzione che il papa dava all' imperatore della riforma; ma dipoi che in tanto tempo s' era visto che se ben Sua Santità promette cose assai e più di quello che si ricerca, in Concilio però niente si esseguisce, l' imperatore e gli altri prencipi credono che Sua Santità veramente non abbia avuto animo di riforma; la qual se avesse avuto, non averiano i legati mancato d' esseguir la volontà sua. Disse che l' imperator non era sodisfatto, perchè avendo Sua Santità mostrato animo al gennaro di voler andar a Bologna, si era in un subito raffreddato; e che quando Sua Maestà ha detto di voler intervenir in Concilio, Sua Santità ha fatto ogni opera per retirarlo da tal pensiero. E usando delle sue solite varietà di parlar, disse anco che l' imperatore non si risolveria d' andar a Bologna per non dispiacere a' prencipi, quali potriano dubitare che quando fosse là, Sua Santità volesse governar le cose a modo suo, e terminar il Concilio come gli piacesse, senza far la riforma. Narrò d' aver avuto aviso dell' instanza fatta da don Luigi d' Avila a nome del re Catolico, mostrando piacer di quell' aviso; ed estendendosi ai particolari aggionse, esser necessario [a] che si facesse dall' Alfa sino all' Omega, e che saria ben che si levassero di Concilio sino a cinquanta vescovi che si oppongono sempre a tutte le buone risoluzioni. Disse ancora che per il passato egli pensava [b] esser più abusi in Francia che in altri luoghi, ma aver conosciuto dipoi che anco in Italia v' era da far assai. Perciocchè si vedono le chiese in mano de' cardinali che non avendo altra mira se non di tirar entrate, le lasciano abandonate, dando la cura ad un povero prete; donde nascono le rovine delle chiese, simonie, e altri infiniti disordini; al rimedio de' quali li prencipi e loro ministri erano andati ritenuti, sperando che pur una volta si facesse la desiderata riforma. Che

(a) Id., Lett. del 2 aprile.

(b) Id., Mem., 2 aprile.

esso ancora era proceduto con rispetto, ma vedendo oramai esser tempo d'operar liberamente per servizio di Dio, [a] non voleva aggravar più la sua conscienza, ma nel primo voto che dicesse era risoluto di parlar di questo. Che la casa sua per la conservazione della religione e servizio di Dio aveva tanto patito, quanto ogni un sa, con la perdita di duoi fratelli; che egli era per perdersi nella medesima opera, se ben non come loro nelle armi: che Sua Santità non doveva dar orecchie a chi cercava di rimoverla dalla sua santa intenzione, ma di risolversi d'acquistar questo merito appresso Dio con levar gli abusi della Chiesa. Disse ancora che venendo li nuovi legati ben informati della mente del pontefice, di qui si conoscerà l'animo suo intorno la riforma, ed essi non averanno più scusa di ritardarla. E con tutto che il vescovo più volte lo volesse rimettere in parlar dell'andata a Bologna, voltò sempre il ragionamento altrove.

Del tutto il Ventimiglia avisò a Roma, dandone anco il suo giudicio sopra, che quantonque il cardinale altre volte facesse menzione di questa andata a Bologna, nondimeno ne avesse l'animo contrario, e lo dicesse con arte per scoprir l'intenzione di Sua Santità e della Corte, e [b] che allora era ben averlo scoperto; perchè se avesse detto di volersi adoperare, averia potuto portar il negozio in longo e far occorrere diversi inconvenienti pregiudiciali.

LXXIX. A Roma andò aviso [c] che il re di Francia aveva fatto pace con gli Ugonotti, non sapendosi però ancora le particolari condizioni. La qual cosa stimando che fosse proceduta per opera d'alquanti prelati che quantonque non dichiarati apertamente protestanti seguivano però quella parte, deliberò il pontefice scoprirgli, solito a dire che maggior danno riceveva dagli eretici mascherati che da' manifesti; onde in concistoro dei

(a) Id. ibid., e Lett. del 15 febbraio; Pallav., l. 20, c. 12.
(b) Visc., Lett. dell'8 aprile.
(c) Spond., n. 17.

trentuno marzo, avendo[a] prima fatto legger la lettera scrittagli dall'imperatore e la risposta da lui data, passò a narrare le confusioni di Francia, soggiongendo che il cardinal Sciatiglion avendo deposto il nome di vescovo di Beauvais e fattosi chiamar conte di Beauvais, s'aveva prononciato esso medesimo privo del cappello: attribuendo tutti li disordini a lui, all'arcivescovo d'Ais, al vescovo di Valenza, e alcuni altri. Le qual cose con tutto che fossero notorie e non avessero bisogno di maggior chiarezza per venirne alla dechiarazione, nondimeno ordinava che li cardinali preposti all'Inquisizione procedessero contra di loro. Al che avendo risposto il cardinale di Pisa che vi fosse bisogno di propria e special autorità, ordinò il pontefice che si facesse una nuova bolla, la qual fu data a' sette d'aprile, e conteneva in sostanza: Che il pontefice romano vicario di Cristo, al qual egli ha raccommandato le sue pecorelle da pascere, di invigilare per ridur gli sviati e raffrenar col timor di pene temporali quelli che non si possono acquistar con le ammonizioni; che egli dal principio della sua assonzione non ha tralasciato d'esseguir questo carico: con tutto ciò alcuni vescovi non solo sono caduti in errori ereticali, ma favoriscono ancora gli altri eretici, oppugnando la fede. Al che per provedere, commanda agli inquisitori generali di Roma, a' quali altre volte ha commesso l'istesso, che procedino contra questi tali, eziandio vescovi e cardinali, abitanti nei luoghi dove la setta luterana è potente, con facoltà di potergli citar per editto in Roma, o veramente ai confini delle terre della Chiesa, a comparir personalmente; e non comparendo, proceder inanzi sino alla sentenza, la qual egli prononcierà in concistoro secreto.[1] Li cardinali, esseguendo il

(a) Rayn., ad ann. 1563, n. 48 e seg.; Spond., n. 21.

1 Irregolare affatto era questo procedere, dacchè, per le libertà della Chiesa gallicana, i vescovi di Francia non potévano esser giudicati in prima istanza se non nel regno, e da 12 vescovi del paese. Ma i papi non

commandamento del pontefice, citarono per editto a comparir personalmente in Roma per espurgarsi dall'imputazione d'eresia e di fautori d'eretici, Odeto Coligni cardinale di Sciatiglion, Santoman arcivescovo d'Ais, Giovanni Montluc vescovo di Valenza, Giovanni Antonio Caracciolo vescovo di Troia, Giovanni Barbanson vescovo d'Apame,[1] Carlo Gilar vescovo di Sciartres.[2]

LXXX. Ma in Trento l'assenza di Lorena e l'espettazione della venuta de' nuovi legati, con opinione che si dovesse mutar forma di proceder in Concilio, e li giorni della Passione e della Pasca instanti, diedero un poco di quiete dalle negoziazioni. Il venerdì santo ritornò il cardinale Madruccio per onorar il legato Morone che s'aspettava, [a] il quale il sabato santo sul tardi fece l'entrata ponteficalmente sotto il baldacchino, incontrato da' legati, ambasciatori e Padri del Concilio, e dal clero della città, e condotto alla chiesa catedrale, dove si fecero le solite ceremonie nel ricever li legati. E il giorno seguente, che fu la Pasca, cantò messa solenne nella cappella; nel qual giorno arrivò il conte di Luna, incontrato da molti prelati

hanno mai fatto buone queste pretensioni, nè vi si sono accomodati se non quando non han potuto fare altrimenti; credendo un diritto annesso al loro primato la facoltà di giudicar tutte le cause a Roma, e senza la concorrenza degli altri vescovi. Ma quel diritto è stato sempre negato in Francia; e se qualche volta per sorpresa o per connivenza de' vescovi o de' principi hanno i papi saputo farlo valere, si è sempre reclamato contro quel possesso come una usurpazione che non acquistava alcun diritto ai papi, a pregiudizio delle antiche regole che son le basi delle libertà gallicane.

[1] * Alcune edizioni, *di Pamiers.* *

[2] Oltre i nominati qui da Frà Paolo, furono citati Luigi d'Albret vescovo di Lescar, Claudio Regnì vescovo di Oleron, Giovanni di San Gelasio vescovo di Usez, e Francesco di Noailles vescovo di Acqs. Ma quella citazione non ebbe allora alcun effetto, e fu impedita dalle rimostranze del cardinal di Lorena e degli ambasciatori di Francia, i quali vivamente rappresentarono che non si avrebbe alcun riguardo a un tal giudizio dato contro le formalità, e contro i diritti del regno e de' vescovi. Con tutto ciò il mese di ottobre seguente fu pubblicata in Roma la sentenza contro l'arcivescovo di Aix, ed i vescovi di Troia, di Valenza, di Chartres, di Usez, di Lescar e di Oleron. — Rain., num. 134.

[a] Visc., Lett. del 10 aprile; Dup., Mem., p. 428; Pallav., l. 20, c. 11; Diar. Nicol. Psalm.; Spond., n. 23; Rayn., n. 62; Mart., tomo 8, p. 1325.

e dagli ambasciatori.[1] Entrò nella città in mezzo di quelli dell' Imperatore e del Francese, con molte dimostrazioni di amicizia. Da' Francesi ancora fu visitato, e dettogli d' aver commissione dal re e dalla regina di communicar con lui tutti gli affari, e offertisi adoperarsi con lui in tutti i servizi del re Catolico suo patrone. A che egli rispose d' aver il medesimo ordine di communicar con loro, e userebbe ogni buona corrispondenza. Egli visitò li legati e con loro usò parole molto amorevoli e offerte generali.

Il dì tredici aprile fu congregazione [a] per ricever il cardinal Morone: dove egli, letto che fu il Breve della sua legazione, fece un' orazione accommodata, nella quale disse: Che le guerre, sedizioni e altre calamità presenti, e imminenti per li nostri peccati, cesserebbono quando si trovasse rimedio di placar Dio, e restituir l' antica purità. Per il che il papa con ottimo conseglio aveva congregato il Concilio, nel quale sono due cardinali prencipi insigni per nobiltà e virtù, oratori di Cesare e di tanti gran re, città libere, prencipi e nazioni, e prelati d' eccellente dottrina e bontà, e teologhi peritissimi; ma nel corso essendo morto Mantova e Seripando, il papa aveva sostituito lui, aggiontogli Navagero; il che egli aveva ricusato, conoscendo la gravezza del peso e debolezza delle sue forze. Ma la necessità della ubedienza aveva vinto il timore: era gionto così commandato per andar alla Maestà Cesarea, e tornar in breve per trattar in compagnia degli altri legati co' Padri quello che tocca la salute de' popoli, lo splendore della Chiesa e la gloria di Cristo; che portava

[1] Non fu in quel giorno, cioè nel dì di Pasqua, ma il dì dopo quella festa, come scrive Lansac nella sua lettera de' 24 di aprile. Vi debbe dunque esser errore nella data della lettera di Visconti, che assegna all' arrivo il 10, poichè in quel giorno era venuto il cardinal Morone, e il conte di Luna non arrivò che due giorni dopo. « La domane di Pasqua, dice » Lansac, giunse qui il conte di Luna, ed io coll' ambasciatore cesareo » gli andammo incontro, e, come è d' uso, lo presimo in mezzo ec. » E lo conferma l' autore del giornale pubblicato dal P. Martene.

[a] Pallav., l. 20, c. 11; Rayn., n. 64; Mart., tomo 8, p. 1326.

seco due cose: un' ottima volontà del pontefice per render sicura la dottrina della fede, emmendar li costumi, proveder a' bisogni delle provincie, e stabilir la pace e unione, eziandio con gli avversari in quanto si può, salva la pietà e degnità della Sede Apostolica; l' altra, la prontezza sua propria a far quello che Sua Santità gli ha commandato. Pregava li Padri, che lasciate le contenzioni e le discordie che grandemente offendono il Cristianesimo, e le questioni inutili, trattassero seriamente delle cose necessarie.

Il conte di Luna andò facendo [a] officii con tutti li prelati vassalli del suo re, spagnuoli e italiani, o beneficiati ne' Stati suoi, con essortargli in nome di Sua Maestà ad esser uniti nel servizio di Dio, e riverenti verso la Sede Apostolica, e a non ingiuriarsi; dicendogli, che tien commissione d' avisar particolarmente il proceder di ciascuno, e che Sua Maestà tenerà particolar conto di quelli che si porteranno secondo il suo desiderio, il qual non è però che dichino cosa alcuna contra la loro conscienza. E parlava in tal maniera che intendeva ogni uno, queste ultime parole esser dette seriamente, ma le prime per ceremonia.

LXXXI. Averebbe voluto il cardinal [b] Morone, inanzi la partita sua per andar all' imperatore, veder Lorena, e questo differiva il suo ritorno per non aver occasione d' abboccarsi. Imperocchè avendo egli parlato in Venezia col cardinal Navagero, [c] e penetrato buona parte delle instruzioni date dal pontefice, voleva fuggir l' occasione che Morone, con communicargli o tutto o parte di quello che aveva a trattar coll' imperatore, lo mettesse in qualche obligo. Onde il dì sedici del mese d' aprile Morone si partì. Egli diceva d' esser mandato solo per giustificar la buona intenzione del pontefice perchè il Concilio facesse

(a) Visc., Lett. del 15 aprile.
(b) Visc., ibid.; Mart., tomo 8, p. 1326.
(c) Visc., Mem. del 20 aprile; Dup., Mem., p. 410.

progresso e si venisse ad una intiera riformazione della Chiesa, senza alcuna eccezione. Ma si sapevano però le altre commissioni che tendevano a fine di levar il pensiero a quella Maestà d'andar a Trento, e renderla capace che la sua andata porterebbe molti impedimenti alla riforma, e scusar il pontefice che non potesse andar personalmente al Concilio; e per pregarla ad accelerarne il fine, proponendogli la traslazione a Bologna dove potrebbe Sua Maestà col pontefice intervenire, che sarebbe il modo unico, e in un congresso tanto celebre ricever la corona dell'Imperio: favore che non è memoria esser stato fatto ad altri imperatori. Aveva anco carico di pregarlo a conservar l'autorità della Sede Apostolica contra tante macchinazioni che si facevano per diminuirla, anzi per annichilarla; e che la riforma della corte romana non si facesse in Trento, ma dal pontefice medesimo; che non si trattasse di riveder più le cose determinate sotto Paolo e Giulio nel medesimo Concilio; Sua Maestà si contentasse che li decreti del Concilio si facessero a sola proposizione de' legati, avendo però essi dato prima parte, e avuto consenso dagli ambasciatori di Sua Maestà e degli altri prencipi. Aveva ancora il cardinal carico di dar speranza alla Maestà Sua che gli averebbe concesso a parte tutto quello che avesse dimandato per i suoi popoli, e di levargli d'animo l'intelligenza col re di Francia in questa materia del Concilio, mostrandogli che sì come non era il medesimo stato di cose nel regno di Francia e in Germania, così li fini di Sua Maestà e di quel re dovevano esser diversi, e li consegli differenti.[1]

---

[1] Pallav., l. 20, c. 13, 14, 15; Adr., l. 17, p. 1260; Visc., Lett. del 9 aprile, e Mem. dei 10 aprile; Dup., Mem., p. 410.

— L'estratto dato qui da Frà Paolo dell'istruzioni del cardinal Morone, è assai diverso da quello che ne dà Pallavicino (lib. 20, c. 13, 14 e 15). L'oggetto principale di quelle istruzioni, per detto del cardinale, era rispondere ai vari capi contenuti nella lettera secreta di Ferdinando al papa, toccanti le lunghezze del Concilio; le voci che correvano di sospensione, a cui si credeva Pio propensissimo; la libertà che si diceva

I legati che rimasero, con facilità davano licenza di partire a' prelati; e particolarmente a quelli che tenevano l'instituzione de' vescovi o la residenza *de jure divino*.

LXXXII. Il dì venti aprile ritornò il cardinale di Lorena incontrato dagli ambasciatori dell'imperatore, di Polonia e di Savoia, e quel medesimo giorno arrivò nuova della pace fatta dal re di Francia con gli Ugonotti, la qual fu piuttosto avvantaggiosa per la parte catolica.[1] Imperocchè dopo la giornata, di che si è par-

---

non aversi da' Padri; la dipendenza de' legati da Roma; la clausola *Proponentibus Legatis;* la distinzione che si aveva a fare de' suffragi de' vescovi ricchi da quelli de' poveri; la riforma da farsi dal concilio tanto nel capo che nelle membra; la elezione de' cardinali e de' vescovi; la deliberazione per nazioni; la venuta del papa a Trento; la bolla pel regolamento del conclave; e molte altre cose intorno alle quali vi furono varie risposte e repliche, e nella maggior parte delle quali si andò d'accordo, a riserva di due o tre punti, per i quali l'imperatore cessò d'insistere, perchè vide che inutilmente il facea. Con tutto ciò perchè Visconti, nella sua Memoria de' 3 di maggio, dice di aver veduto lettere dell'ambasciator di Venezia presso l'imperatore, nelle quali quel ministro avea riferito tutto il negoziato di Morone, è assai natural cosa il credere che Frà Paolo, il quale veduto avea le lettere e le Memorie di quell'ambasciatore, ne abbia preso tutto quel che ivi si racconta, e ch'è assai conforme a quel che ne scrisse Morvilliers vescovo di Orléans alla regina reggente di Francia, in una lettera de' 14 di aprile 1563 riportata da Dupuy nelle sue Memorie alla pag. 410: « Credesi, dice quel prelato, che il viaggio del Morone non » tenda ad altro fine che a stornare l'imperatore dalla volontà manife- » stata di venire a Trento, e più oltre di trovare il papa, e renderlo ca- » pace per vive ragioni che la sua venuta ritarderebbe anzi più che non » avanzerebbe l'effetto della riforma; e del resto pregarlo di conservare e » difendere l'autorità di Sua Santità e della Santa Sede contro quelli che » per mezzi diversi macchinano di sminuirla, anzi di annichilarla, se po- » tessero. » Questa diversità tra quelle differenti relazioni mi farebbe volontieri credere, che oltre la istruzione più generale, di cui Pallavicino ci rende conto, ve ne possa essere stata una più secreta; conforme a quel che ne dicono Frà Paolo e Morvilliers, e a quel che ne riferisce eziandio Adriani nella sua Istoria. Questo almeno è più che certo, che in questo caso il nostro storico senza mallevadori non parla, e che nulla dice di suo capriccio.

[1] Diar. Nic. Psalm.

— Forse Frà Paolo ha voluto dire che in quel giorno si ricevette la copia del trattato; perchè quanto alle nuove della pace dalle lettere di Visconti si ha ch'era un pezzo che ricevute si erano. Infatti, essendo quella

lato di sopra, le cose tra le fazioni restarono contrapesate sino alla morte di Ghisa. Quella successa, Colignì assaltò e prese la ròcca di Cadomo con tanta riputazione sua e diminuzione delle genti catoliche, che fu deliberato nel conseglio del re metter fine alla trattazione di pace che dopo la giornata fu continuamente maneggiata. Il dì sette marzo si fece per questo un convento, dove furono anco condotti li prigioni Condè e il Contestabile, e dopo qualche trattazione rilasciati sotto la fede per concludere le settantadue condizioni. [a] I ministri degli Ugonotti si ridussero insieme e deliberarono di non consentir all' accordo se non salvo l' editto di gennaro, senza alcuna eccezione o condizione, e con aggionta che la loro religione per l' avvenire non fosse chiamata nuova; che li figli da loro battezzati non fossero rebattezzati; che si avessero per legitimi li loro matrimoni e li figliuoli nati di quelli. Dalle qual condizioni non volendo dipartirsi li ministri in alcun conto, Condè [b] e la nobiltà stanchi della guerra, senza chiamar più ministri, convennero. E li capitoli, per quel che s' aspetta alla religione, furono: Che dove li nobili Ugonotti hanno alta giustizia, possino viver nelle loro case in libertà di conscienza ed essercizio della religione riformata colle loro famiglie e sudditi. Che gli altri gentiluomini feudatari non abitanti sotto altri signori d' alta giustizia catolici, ma sotto il re immediate, possino aver il medesimo nelle loro case per loro e le famiglie solamente. Che in ogni Bailaggio sia deputata una casa ne' borghi, nella quale possi

pace stata segnata ai dodici di marzo al dir del Tuano, o ai dieci al dir di Belcaro, non è verisimile che si sia differito sino ai 20 di aprile a saperne la nuova; tanto più che si vede, averne il cardinal di Lorena avuto la copia del trattato, mentre era a Venezia, cioè verso il principio di aprile. E non essendo egli tornato a Trento che ai 20, può essere che ciò abbia fatto dire al nostro istorico, che la nuova della pace venne in quel giorno, perchè dal cardinale vi fu portato il trattato.

(a) Thuan., l. 34, n. 22.

(b) Belcar., l. 30, n. 16; Spond., n. 17; Rayn., n. 75.

esser l'essercizio della religione riformata per tutti quelli della giurisdizione. Che in casa propria ciascun possi viver liberamente senza esser ricercato o molestato per il fatto della conscienza. Che in tutte le città dove quella religione fu essercitata sino ai sette di marzo, sia continuata in uno o due luoghi nella città, non potendo però pigliar chiese cattoliche, anzi, in tutte le occupate, gli ecclesiastici debbiano esser restituiti, senza poter pretender alcuna cosa per le demolizioni fatte. Che nella città e prepositura di Parigi non vi possi esser essercizio di quella religione, ma ben gli uomini che hanno case o entrate possino ritornarvi e goder il suo senza esser molestati, nè ricercati del passato, nè per l'avvenir delle loro conscienze. Che tutti ritornino ne' loro beni, onori e officii, non ostanti le sentenze in contrario ed essecuzioni di quelle dopo la morte del re Enrico II, sino allora. Che il prencipe di Condè e tutti quelli che l'hanno seguitato s'intendino d'aver operato a buon fine e intenzione, e per servizio del re. Che tutti li prigioni di guerra o di giustizia per il fatto della religione siano messi in libertà senza niente pagare. Che sia publicata oblivione di tutte le cose passate, proibito l'ingiuriarsi e provocarsi l'un l'altro, disputare o contrastare insieme per causa della religione, ma viver come fratelli, amici e concittadini.

Questo accordo fu stabilito a' dodici marzo,[1] non se ne contentando Colignì, il qual diceva: Che le cose loro non erano in stato di convenir con condizioni così disavvantaggiose; che già nel principio della guerra gli

---

[1] Belcar., l. 30, n. 16; Davila, l. 3; Thuan., l. 35, n. 1.
— Gl'istorici son divisi circa la data della sottoscrizione di quel trattato, cui alcuni, come il Continuator di Sleidano, mettono ai 13; ed altri, come Davila, mettono ai 18. Ma Belcaro e il Tuano in termini espressi assegnano, come il nostro istorico, la conclusione di quel trattato ai 12. Più varietà ancora s'incontra circa il tempo della pubblicazione, da alcuni messa ai 19, da altri ai 25, e da altri ad altri giorni. Ma il Tuano la mette, come Frà Paolo, ai 27, e ciò mi pare più verisimile.

fu proposto di far la pace con l'editto di gennaro, e allora che bisognava ottener maggior avvantaggio, si diminuiva; il dire, che in ogni Bailaggio sia un solo luogo per essercizio della religione, non esser altro che levar il tutto a Dio e dargli una porzione. Ma la commune inclinazione di tutta la nobiltà lo constrinse ad acquietarsi. E sopra le condizioni furono spedite [(a)] lettere regie il dì dicianove dell'istesso mese, nelle quali diceva il re: Che avendo piaciuto a Dio da qualche anno in qua permetter che il regno fosse afflitto per le sedizioni e tumulti eccitati per causa di religione e scrupoli di conscienza, per il che s'era venuto alle armi con infinite uccisioni, saccheggiamenti di città, rovine di chiese; e continuando il male, avendo esperimentato che la guerra non è il rimedio proprio a questa malattia, ha pensato di riunir li suoi sudditi in buona pace; sperando che il tempo e il frutto di un santo, libero, general o nazional concilio siano per portar qualche stabilimento. E qui erano soggionti gli articoli spettanti alle cose della religione, oltra gli altri in materia di stato: le quali lettere furono publicate e registrate nella corte di Parlamento, e proclamate [(b)] publicamente in Parigi il ventisette dell'istesso mese.

Questo successo in Concilio dalla maggior parte de' Padri era biasmato, [(c)] li quali dicevano che era un anteponer le cose mondane a quelle di Dio, anzi un rovinar e queste e quelle insieme; perchè levato il fondamento della religione in uno Stato, è necessario anco che il temporale vada in desolazione. Che se ne era veduto l'essempio per l'editto fatto inanzi, il qual non si tirò dietro quiete e tranquillità come si sperava, ma una guerra peggiore che per l'inanzi. Ed erano anco tra li prelati di quelli che dicevano, il re e tutto il conseglio esser incorsi nelle scommuniche di tante decretali e bolle, per aver dato

---

(a) Thuan., l. 34, n. 22; Spond., n. 17 e 19.
(b) Thuan., l. 35, n. 1.
(c) Rayn., n. 73; Mart., tomo 8, p. 1326.

pace agli eretici; e che per questo non si doveva sperar che le cose di quel regno potessero prosperare, dove era una manifesta disubedienza alla Sede Apostolica, sin tanto che il re e il conseglio non si facessero assolvere dalle censure, e perseguitassero gli eretici con tutte le forze. E se ben da alcuni de' Francesi era difeso con dire, che le turbazioni continuamente sopportate da tutta la Francia e il pericolo notorio della rovina del regno le giustificavano assai contra l' opposizione di quelli che non risguardano se non a' loro interessi e non considerano la necessità nella quale il re si trovava ridotto, la qual supera tutte le leggi, allegando quella di Romulo, che la salute del popolo è la principale e suprema tra tutte; queste ragioni erano poco stimate e l'editto del re biasmato sopra tutto, perchè nel proemio diceva, esservi speranza che il tempo e il frutto di un libero, santo, general o nazional concilio porterebbono lo stabilimento della tranquillità. La qual cosa riputavano un' ingiuria al concilio generale, per esser posto in alternativa con un nazionale; e che fossero nominati il cardinale di Borbon e il cardinale di Ghisa tra gli autori del conseglio di far la pace, dicendo che questa era con grande ingiuria della Sede Apostolica.

LXXXIII. Ebbe anco principio un moto intrinseco nel Concilio, se ben per causa leggiera, che diede assai che parlare. Frà Pietro Soto, che morì in quei giorni, tre dì inanzi la morte dettò e sottoscrisse una lettera a fine che si mandasse al pontefice, nella quale in forma di confessione dichiarava la mente sua sopra li capi controversi nel Concilio; e particolarmente essortava il pontefice a consentire che la residenza e l' instituzione dei vescovi fossero dichiarate *de jure divino*. La lettera fu mandata al pontefice, ma ritenutane copia da un frate Lodovico Loto [1] che stava in compagnia del Soto, il qual

---

[1] Visc., Lett. del 26 e 30 aprile; Pallav., l. 20, c. 13; Rayn., n. 71; Mart., tomo 8, p. 1339.

— Nelle lettere stampate di Visconti si legge *Lodovico Loso*, ma è

credendo d'onorar la memoria dell'amico, incomminciò a disseminarla. Onde erano diversi li ragionamenti, movendosi alcuni per l'azione di un dottore d'ottima vita, in tempo che era prossimo alla morte; dicevano altri che non era fatto per moto proprio del Padre, ma ad instigazione dell'arcivescovo di Braganza. Fu fatta opera dal cardinale Simoneta di raccoglier le copie che andavano attorno; ma questo accrebbe la curiosità e le fece tanto più publicare, sì che andarono per mano di tutti. Certo è che per questo successo li defensori di quelle opinioni pigliarono molto più cuore; e gli Spagnuoli si riducevano spesso in casa del conte di Luna, dove Granata informandolo delle cose occorrenti e occorse in Concilio, essendo opportunamente partiti li vescovi di Leria e di Patti, disse: [1] *Questi sono de' perduti, li quali a guisa d'animali si lasciano caricar la soma, e guidar dall' altrui volontà e parere, non per altro buoni che per far numero.* Soggiongendo, che se nelle risoluzioni delle cose s'aveva d'attender il numero dei voti, come sin'allora si era fatto, si poteva sperar poco di bene; e però era di mestiero che i negozii si trattassero per via di nazioni. A che il conte disse, che a quella e a molte altre cose era necessario provedere, principiando dalla rivocazione del decreto che li soli legati propongano, e dal stabilir la libertà del Concilio; delle qual cose aveva commissione speciale dal re: perchè fermate quelle, al rimanente con facilità sarebbe proveduto. Ai legati e agli altri ponteficii

---

chiaro esser errore di stampa, perchè un tal nome non si trova tra i teologi del Concilio. — Alcune edizioni leggono *Soto*.

[1] Visc., Mem. del 3 maggio; Pallav., l. 20, c. 17.

— Visconti dice i vescovi di Liesina e di Oppidò. Ma è facile che s'inganni, perchè i vescovi di Liesina e di Oppido non erano spagnuoli, e l'arcivescovo di Granata ivi parla di due de' suoi compatriotti ch'erano radunati con lui in casa del conte di Luna, e che, senza discernimento, se la intendevano con gl'Italiani.

— Alcune edizioni leggono *Lerida* invece di *Leria;* ma così hanno le edizioni di Londra e di Verona, non che la traduzione francese.

(*Nota degli Editori fiorentini.*)

dispiaceva vedere che li prelati spagnuoli loro contrarii non abandonassero mai il conte; e come avviene di chionque entra nuovo dove sono fazioni contrarie, che ogni uno spera di guadagnarlo, procurarono essi ancora [(a)] di mettergli a canto de' prelati sudditi del re, ma che, per bene intendersi con loro, chiamavano *amorevoli*, per far buon officio, e, come dicevano, disingannarlo e fargli conoscer la verità. Adoperarono anco per questo l'ambasciatore di Portogallo, il qual avendo molta opportunità di parlar spesso con lui, per esser gl'interessi di quel re nelle cose ecclesiastiche quasi li medesimi, per gli oblighi che col pontefice aveva, destrissimamente metteva inanzi le cose che gli erano da' ministri ponteficii soggerite a servizio della corte romana.

LXXXIV. Instando il giorno ventidue del mese d'aprile destinato per la sessione,[1] nel precedente si fece congregazione per deliberar di prolongarla, e li due legati proposero la prolongazione sino a' tre di giugno. Lorena fu di contrario parer e disse: Che era un grande scandalo a tutta la cristianità l'aver tante volte prorogato quella sessione senza mai esser tenuta; il quale crescerebbe maggiormente quando di nuovo fosse assegnata in un giorno e poi differita ancora. Però vedendo che alcuna cosa non è risoluta ancora di tante già proposte e trattate, così sopra la residenza come in materia del sacramento dell'Ordine e del matrimonio, non era ben stabilire giorno prefisso, ma aspettar a deliberar il giorno della sessione sino a' venti di maggio, che allora si potrebbono veder meglio li progressi di tutte le cose, e assegnar un giorno certo; e tra tanto per non perder tempo, dar li voti sopra gli articoli degli abusi del sacramento dell'Ordine, nel qual tempo potrebbe esser di

(a) Pallav., l. 20, c. 17.

1 Visc., Lett. del 22 aprile; Dup., Mem., pag. 429; Pallav., l. 20, c. 12; Rayn., n. 72.

— L'autore del giornale pubblicato dal P. Martene dice a' 21.

ritorno dall'imperatore il cardinal Morone con ampla risoluzione, con la qual si potrebbono componer le cose controverse, e usar diligenza di finir il Concilio tra due o tre mesi. Seguì quella opinione il cardinale Madruccio e così gran numero di Padri che la sua sentenza prevalse, sì che fu decretato che ai venti maggio sarebbe prefisso il giorno da celebrare poi la futura sessione.[1]

Finita la congregazione, Antonio Civrelia vescovo di Budua,[2] solito per l'addietro nel dire il suo voto trattener li Padri con qualche facezia e spesse volte aggiongerci qualche profezia che tuttavia tenesse del ridicolo, le quali si mandavano anco fuori in diverse parti, allora ne diede fuora una sopra la città di Trento,[(a)] immitando quelle molte d'Isaia dove sono predetti i gravami e calamità di diverse città. Diceva in sostanza, che Trento era stata favorita ed eletta per la città dove si dovesse stabilir una general concordia del Cristianesmo; ma per la sua inospitalità resa indegna di quell'onore, doveva in breve incorrer l'odio universale come seminario di maggiori discordie. Era ben palliato il senso con coperta di diversi enigmi in forma profetica poetica, ma non talmente che non fosse con facilità intesa.

L'aver Lorena con tanta reputazione ottenuto l'uni-

[1] Visconti, nella sua lettera de' 22 di aprile dice, che fu risoluto di radunarsi il dì 22 di maggio. Ma Pallavicino si accorda con Frà Paolo, come pure Lanasc nella sua lettera de' 24 di aprile; e Visconti medesimo, nella sua lettera de' 3 di maggio, assegna il dì 20; il che fa vedere che la data dell'altra lettera è un error di stampa, o che quel prelato da prima era stato mal informato.

[2] Nelle lettere stampate di Visconti si legge, *vescovo di Padova;* ma questo è, senz'altro, un error di stampa. Perchè era il vescovo di Budua che nel Concilio si dilettava di fare predizioni, come si vede da Pallavicino (lib. 19, c. 16, e lib. 20, c. 2), il qual racconta che di quel vescovo furon fatte doglianze al papa, e che il papa comandò che cacciato fosse dal Concilio, ma questo comando non si esegul. Vescovo poi di Padova in quel tempo era Luigi Pisani; e così non lo poteva esser Civrelia.

— * Chi fosse curioso di un saggio di queste buffonesche profezie, con cui il vescovo di Budua divertiva i Padri del Concilio e faceva arrabbiare i legati, lo troverà nel tomo I delle *Amenità di Storia ecclesiastica,* di Giorgio Schelhorn. *

(a) Visc., Lett. del 22 aprile.

versal consenso diede gran gelosia a' ponteficii, [a] li quali, atteso l'onore che gli fu fatto il giorno inanzi da quelli che l'incontrarono, e l'esser ricevuta la sua opinione da tanti, riputavano la cosa non solo con indegnità de' legati, ma anco che fosse fatta un' apertura contra il decreto che li soli legati propongano: e andavano parlando quasi publicamente, che ben il pontefice diceva, quel cardinale esser capo di parte e che prolongava l'espedizione in Bologna. Ma il cardinale non si curando molto di quello che si dicesse in Trento, era attento alla negoziazione coll' imperatore; [b] e gli spedì un gentiluomo mandandogli il parere dei dottori suoi sopra gli articoli posti da quella Maestà in consulta, e facendogli esporre che per il buon progresso del Concilio era necessario che parlasse vivamente al cardinal Morone, e mostrasse il gran desiderio suo di veder buone risoluzioni a gloria di Dio; facesse intender a Sua Maestà il desiderio di tutti li buoni Padri, pregandola anco che non si slontanasse dal Concilio per il buon frutto che speravano li Padri dover far la vicinanza sua, con ritener ciascuno in officio e impedir li tentativi di quelli che dissegnano di trasferirlo in un altro luogo, sì come ci era aviso che ve ne fosse macchinazione; e che inanzi la sua partita d' Inspruc Sua Maestà si certificasse che la libertà del Concilio, del quale egli è protettore, fosse conservata. Gli mandò copia dell' editto di pacificazione del re di Francia, e di una lettera della regina di Scozia dove dava conto d' esser liberata d' una gran congiura, e che continuava nella deliberazione di viver e morir nella religione catolica. In fine pregava il cardinale Sua Maestà di trovar qualche forma d' accommodamento, che non fosse disputato nel Concilio tra Francia e Spagna della precedenza, per non interromper il buon progresso.

(a) Visc., Mem. del 22 aprile; Pallav., l. 20, c. 12; Dup., Mem., p. 429.
(b) Id., ibid., p. 421; Pallav., l. 20, c. 16.

LXXXV. I due legati, tra tanto che aspettavano il ritorno di Morone, per far alcuna cosa il dì ventiquattro aprile communicarono agli ambasciatori [a] i decreti formati sopra gli abusi dell' Ordine, acciò potessero considerargli; e il dì ventinove gli diedero a' prelati. E per il primo di quelli, il qual trattava dell'elezione de' vescovi, ricercando in loro le qualità conformi a' canoni antichi, gli ambasciatori de' re non se ne contentarono, parendogli che restringesse troppo l' autorità de' loro prencipi nella presentazione o nominazione di quelli, e fecero ogni opera in tutti quei giorni, il conte di Luna massime, acciò fosse accommodato, o vero più tosto affatto tralasciato, dicendo che non conosceva a che quel capitolo facesse bisogno, cosa che sarebbe anco molto piaciuta ai legati; e gl' Imperiali anco vi mettevano difficoltà per il dissegno che avevano di far nascer occasione di trattar dell' elezione de' cardinali, e del papa in consequenza.

LXXXVI. Quel medesimo giorno, di notte, il cardinale Navagero, avendo dato voce di entrar il giorno seguente, per fuggir gl' incontri e ceremonie arrivò a Trento; [1] il qual portò che al loro partir da Roma il pontefice aveva detto loro che facessero una buona e rigorosa riforma, conservando l' autorità della Sede Apostolica, la qual è il capo più necessario per tener la Chiesa ben formata e regolata.

Ma il pontefice con tutto questo, ne' ragionamenti che aveva con gli ambasciatori residenti appresso sè, gli ricercava di far intender a lui la riforma che desideravano li loro prencipi: il vero fine del papa era, che date le dimande a lui, s' astenessero di darle al Concilio, ed egli avesse occasione, col mostrar difficoltà insu-

---

(a) Visc., Lett. del 30 aprile.

1 Id., ibid.; Pallav., l. 20, c. 13; Rayn., n. 72; Mart., tomo 8, p. 1327. — L' autor del giornale pubblicato dal P. Martene lo fa arrivato ai 28 di sera. Ma par che s' inganni; perchè il cardinal di Varmia nel suo discorso de' 29 apertamente dice che era aspettato.

perabile in ogni particolare, sedar l' umor fluttuante di riforma. E mirando a questo scopo istesso con gli ambasciatori, diceva anco spesse volte che i prencipi s' ingannavano, credendo che la riforma basti per far tornar gli eretici; che essi hanno prima apostatato, e poi preso gli abusi e deformazioni per pretesto; che le vere cause quali hanno mosso gli eretici a seguitar li falsi maestri, non sono gli disordini degli ecclesiastici, ma quelli de' governi civili; e però quando li defetti degli ecclesiastici fossero ben intieramente corretti, essi non ritornerebbono, ma inventerebbono altri colori per restar nella loro pertinacia; che questi abusi non erano nella primitiva Chiesa e al tempo degli Apostoli, e nondimeno in quei tempi ancora vi erano eretici e tanti quanti adesso, a proporzione del numero de' buoni fedeli; che egli in sincerità di conscienza desidererebbe la Chiesa emmendata e gli abusi levati; ma vede ben chiaro che quelli che la procurano non hanno la mira volta a questo buon scopo, ma a' suoi profitti particolari; li quali quando ottenessero, sarebbono con introdozione di abusi maggiori e senza levar li presenti. Che da lui non viene l' impedimento della riforma, ma da' prencipi e prelati del Concilio, che egli la farebbe, e ben rigorosa; ma come si venisse all' effetto, le dissensioni tra i prencipi, che uno la vorrebbe in un modo e l' altro al contrario; e quelle dei prelati non meno repugnanti tra loro, impedirebbono ogni cosa: che egli lo prevede, e conosce molto ben esser indecoro tentare quello che scoprirebbe più i difetti e mancamenti communi; e quelli che ricercano riforma mossi da zelo, lo adoperano, come dice san Paolo, senza prudenza cristiana; e altro non si farebbe, volendo riformare, se non che sì come si conoscevano li mancamenti nella Chiesa, si conoscerebbe di più che sono immedicabili; e quel che è peggio ne seguirebbe un altro maggior male che s' incomminccerebbe a defendergli e giustificargli, come usi legitimi.

Aspettava con impazienza la conclusione del negoziato di Morone, dal quale aveva aviso che dall' imperatore era stato preso tempo a rispondergli, e che tuttavia si continuava in consultar sopra gli articoli; nel che tutti gli ordini e risoluzioni che venivano di Francia a Roma e al Concilio dependevano dal parere e dal conseglio di lui:[1] e per tentar ogni mezzo d' acquistar quel cardinale, dovendo esser di corto il cardinale di Ferrara in Italia col quale Lorena era per abboccarsi per molte cose concernenti li nipoti communi, gli scrisse di far officio che si contentasse della traslazione del Concilio a Bologna;[2] e acciò che egli fosse ben instrutto delle cose che in esso Concilio passavano, ordinò[(a)] che il Ventimiglia l' andasse ad incontrare, prima che l' abboccamento succedesse, con istruzione dei legati oltra quello che egli medesimo sapeva.

LXXXVII. Principiò il mese di maggio con nuovi ragionamenti della pace di Francia, essendo arrivato a Lorena e agli ambasciatori francesi lettere del re che gliene davano parte, con commissione di far intender il tutto a' Padri del Concilio, o in generale o in particolare, come gli pareva più a proposito. L' espedizione era de' quindici del passato,[(b)] e principalmente versava in dimostrar che nella pace non ebbe intenzione di favorir la introdozione e lo stabilimento di una nuova reli-

---

[1] Visc., Lett. del 31 maggio.

— * Cioè dal cardinale di Lorena. Pare che il testo sia viziato, e che dopo la parola *articoli* manchi qualche cosa a congiungere il sentimento con quel che segue. *

[2] Dalle lettere di Visconti non si vede che il cardinal di Ferrara nulla intorno a ciò proposto avesse al cardinal di Lorena; e da ciò sarei inclinato a credere, che Pallavicino (lib. 21, c. 2) abbia ragion di negare ch' egli abbia avuto alcuna commissione su quel proposito. Nonostante, avendo Visconti, nel viaggio che fece a Padova per parlar al cardinal di Lorena, avuto ordine d' indagare l' intenzione di lui circa la traslazione del concilio a Bologna (lett. de' 2 aprile 1563), io non so se inverisimile sia che il papa avesse incaricato Ferrara d' indurre Lorena a consentirvi.

(a) Pallav., l. 21, c. 1.

(b) Dup., Mem., p. 414; Rayn., n. 76.

gione in quel regno; anzi per poter con manco contradizione e difficoltà ridur tutti li popoli in una medesima religione santa e catolica, cessate le armi e le calamità, ed estinte le dissensioni civili. Ma soggiungeva, che più di tutto poteva aiutarlo a quest'opera una santa e seria riformazione, sempre sperata da un concilio generale e libero; però aveva deliberato mandar il presidente Birago a Trento per sollecitarla. Ma tra tanto non voleva restar di commetter ad essi ambasciatori che già erano in Trento, di far con ogni buona occasione saper a' Padri, che, risentendo egli ancora le rovine e afflizioni che la diversità delle opinioni della religione ha suscitato nel suo regno, con apparente rovina e maggior pericolo dello stato, più tosto che tornar più a quella estremità aveva deliberato, se il Concilio generale non fa il suo debito e quello che si spera da lui per una santa e necessaria riforma, di farne un nazionale, dopo aver satisfatto a Dio e agli uomini con tanti continuati officii fatti co' Padri e col papa per ottener dal Concilio generale rimedio al commun male; e che per ottener più facilmente [a] il desiderato fine aveva ispedito il signore di Oisel al re Catolico e il signore d'Allegri al pontefice, e commandato al Birago che, dopo aver satisfatto al suo carico co' Padri del Concilio, passasse all' imperatore per tentare se per mezzo di questi prencipi si potrà pervenir a così gran bene.

Certo è che il papa sentì con molto disgusto la pace fatta, così per il pregiudicio dell' autorità sua come anco perchè fosse conclusa senza participazione di lui che gli aveva contribuito tanti danari; e che con maggiore dispiacere fu sentita dal re di Spagna, al qual pareva d' aver perso l' opera e il danaro, poichè essendo stato con la sua gente a parte della guerra e vittoria, e avendo fatto tanta spesa, non gli pareva giusto che si dovesse

---

(a) Dup., Mem., p. 431; Thuan., l. 35, n. 13.

concluder accordo senza di lui, a pregiudicio della religione quale aveva presa a difendere e mantenere, massime che vi aveva tanto interesse per il danno che riceveva nel governo de' Paesi Bassi: essendo cosa chiara che ogni prosperità degli Ugonotti di Francia avercbbe accresciuto l'animo a' popoli della Fiandra di perseverare, anzi fortificarsi maggiormente nella contumacia. Con le quali ragioni l'ambasciatore catolico in Francia faceva querela con molto rumore; e per questo principalmente furono destinate le ambasciarie estraordinarie a Roma e in Spagna, per far noto che non propria volontà aveva indotto il re e regio conseglio all' accordo, ma mera necessità, e timore che di Germania non fossero mandati grossi e nuovi aiuti in favore degli Ugonotti, come si udiva che si mettevano in ordine intorno Argentina e in altri luoghi. Perchè essendo ritornati a casa quei Tedeschi che in Francia avevano militato, carichi di preda, invitavano gli altri ad andar e arricchirsi. Nè stavano senza timore che con quella occasione i prencipi dell' Imperio non tentassero di ricuperar Metz, Tul, Verdun e altre terre di ragione imperiale, e che la regina d'Inghilterra non aiutasse più potentemente, che per il passato gli Ugonotti per occupar qualche altro luogo, come aveva già occupato Avre di Grazia. Ma oltre questo fine principal di ambe le ambasciarie, quella di Oisel portava [a] appresso proposizione di levar di Trento il Concilio, e congregarlo in Costanza, Vormazia, Augusta o altro luogo di Germania, con carico di rappresentare al re che dovendosi celebrare per li Tedeschi, Inglesi, Scozzesi e parte de' Francesi e altre nazioni, quali erano risolute di non aderir nè accettar mai quel di Trento, vanamente restava in quel luogo. Di questa negoziazione era stato autore Condè, il qual sperava per questa via, quando riuscisse, d'aggrandir molto il suo

---

(a) Dup., Mem., p. 561.

partito, unendolo con gl' interessi di tanti regni e prencipi, e almeno indebolir la parte catolica con promuover difficoltà al Tridentino. Ma non riuscì, perchè il re di Spagna udita la proposta (il che dico anticipatamente per non far più ritorno a questo negozio) s'avvidde dove mirava, e fece una piena risposta: [a] Che il concilio era radunato in Trento con tutte le solennità, col consenso di tutti li re e prencipi, e ad instanza di Francesco re di Francia; che l' imperatore aveva la superiorità in quella città, come nelle altre nominate, per dar piena sicurezza a tutti quando la già data non paresse bastante; però non si poteva far altro che proseguirlo, e aver per buono tutto quello che si determinasse. E avisò il papa di tutto, con certificarlo che egli non era per dipartirsi mai da quella risoluzione.

LXXXVIII. I Francesi in Trento ebbero per superfluo far instanza a' Padri, conforme al commandamento regio, inanzi il ritorno di Morone, essendo cosa appuntata con tutti che le azioni conciliari si differissero sin allora. Ma l' imperatore non aveva ancora spedito quel cardinale, anzi pure in quel medesimo tempo fece intender a Lorena che per diversi accidenti, e per esser le materie proposte di tal peso e importanza che meritavano matura deliberazione e consultazione, non aveva ancora potuto dargli risposta risoluta; ma ben sperava di farla tale in tempo e luogo, che ogni uno potesse conoscer le sue azioni corrispondere al desiderio suo di veder ridrizzati gli affari del Concilio a commun beneficio; per il che anco, non ostanti le occupazioni ed urgenti bisogni delle altre sue provincie, dissegnava di fermarsi in Inspruch per favorir con la presenza sua la libertà del Concilio, sin tanto che averà speranza di veder qualche buon profitto. A Morone non era grata così longa dimora, [b] e che l' imperatore rimettesse, come faceva, tutte le negoziazioni sue a' teo-

---

[a] Id., pag. 564.

[b] Pallav., l. 20, c. 15.

logi e consiglieri; e dubitava così egli come il pontefice che si differisse il risolverlo sin tanto che avesse udito Birago, del quale già avevano inteso che era per proponer traslazione del Concilio in Germania, per dar sodisfazione agli Ugonotti: cosa alla quale il pontefice era risoluto di non assentire, così per propria inclinazione come perchè glie n'era fatta instanza da tutto 'l collegio de' cardinali e da tutta la Corte. E si maravigliava dell' umor de' Francesi che da una parte dimandavano riforma, e dall' altra parte traslazione del Concilio; e da una parte trattavano d'aver sovvenzione dalle chiese per estinzione de' debiti regii, e dall' altro canto si mostravano tanto fautori di quelle.

Ma la verità era che li Francesi, certificati in sè medesimi di non poter ottener dal Concilio, mentre che gl'Italiani facevano la parte maggiore, cosa che fosse per loro servizio, incomminciavano a non sperar più, nè tener conto alcuno del Concilio mentre stasse in Trento; levarono la provisione a' teologi mandati dal re, e concessero licenza di partire a chi voleva: lasciandogli però in libertà di restare. Per il che l' uno dopo l' altro partirono [a] quasi tutti. Restarono sino in fine li dui Benedettini, a' quali erano somministrate le provisioni da' monasteri loro; e l' Ugonio per il commodo che gli era dato da' pontificii di trattenersi, al quale fecero aver luogo e spese nel monasterio, oltre la provisione di cinquanta scudi che gli avevano assegnato ogni tre mesi.

Il cardinale di Lorena avendo essaminato e fatto essaminar le allegazioni mandate dal papa all' imperatore, e fattovi sopra una censura, la mandò a quella Maestà. Egli credette d' aver fatto il tutto secretamente, ma dal sudetto teologo non solo fu scoperto, [b] ma ancora fattane copia ai legati; li quali, aspettando di breve il Morone, scrissero a' vescovi partiti da Trento, di ordine del

(a) Visc., Lett. del 4 maggio. (b) Id., Lett. del 3 e 4 maggio.

papa, che dovessero ritornar per ripigliar le azioni conciliari.

LXXXIX. Tra tanto il dieci di maggio fu fatta congregazione[a] per leggere le lettere della regina di Scozia, presentate dal cardinal di Lorena, nelle quali ella dichiarava che si sottometteva al Concilio; e commemorata la successione sua che aspettava nel regno d'Inghilterra, prometteva che, come fusse seguíta, averebbe sottomesso l'un e l'altro di quei regni all'ubedienza della Sede Apostolica. Dopo lette le lettere, il cardinale con una elegante orazione iscusò quella regina se non poteva mandar nè prelati nè ambasciatori al Concilio per essere tutti eretici; e promesse ch'ella mai averebbe deviato dalla vera religione. Gli fu risposto per nome del sinodo con ringraziamento, ridendo però alcuni che l'officio di quella regina fusse di persona privata, e non di prencipe, poichè non si ritrovava pur un suddito catolico da mandare. Ma li più intelligenti giudicorono che quest'officio fusse stato mendicato ed estorto; perchè bene lo poteva ella fare da prencipe, avendo sempre avuto appresso di sè non pochi catolici.

XC. Era tornato da Roma il secretario di Lorena mandato da lui per scolparsi delle imputazioni che gli erano date di far il capo di parte; il qual era stato raccolto dal pontefice con demonstrazione d'amorevolezza, e mostrato di creder la sua esposizione, e risposto al cardinale con una lettera dove gli diceva, contentarsi che si tralasciassero le cose contenziose, non si parlasse de' dogmi dell'Ordine, nè della residenza, ma s'attendesse alla riforma. La qual lettera avendo Lorena communicata con Simoneta, per pigliar ordine di dar qualche principio, questo si rimise al ritorno di Morone; di che sentendo disgusto Lorena, come che dal pontefice fosse burlato, e congiongendo questo con un aviso venutogli[b]

[a] Id., Mem. del 4 maggio; Pallav., l. 20, c. 16; Spond., n. 25; Rayn., n. 111; Mart., tomo 8, p. 1340.
[b] Visc., Lett. del 3 maggio.

che Morone parlando coll' imperatore della libertà del Concilio dicesse, che egli e gli ambasciatori francesi fossero causa d' impedirla più degli altri, si querelava con ogni occasione appresso tutti con chi gli occorreva parlare, che il Concilio non avesse libertà alcuna, e che non solo da Roma s' aspettasse risoluzione d' ogni minimo particolare, ma ancora non si riputassero degni li Padri, nemmeno il cardinale Madruccio e lui, di saper che cosa da Roma fusse commandata, acciò potessero almeno conformarsi con la volontà di Sua Santità; e che gran cosa era [a] il veder che si spedissero da' legati a Trento così frequentemente corrieri a Roma, eziandio spesse volte sopra la medesima materia, e per ogni minima occorrenza, e nondimeno mai si sapesse che risoluzione o che risposta fosse venuta di là; nè meno fosse pur detto quest' universale, che la risposta fosse venuta. Le qual cose da' ponteficii erano sentite con molto rossore, per esser così apparenti e publiche che non si potevano nè negare nè iscusare. Pieno Lorena di queste male sodisfazioni, il dì seguente essendo chiamato a consulta per trattar d' incomminciar le congregazioni, poichè Morone aveva scritto dover esser di ritorno fra otto giorni, stettero ambe le parti buona pezza di tempo senza dir parola, e poi entrati ne' complementi, in fine si partirono d' insieme senza aver parlato della materia.

XCI. Essendo gionti in Trento li procuratori de' prelati francesi rimasti nel regno, ricercarono gli ambasciatori che fossero ammessi in congregazione, e avendo il cardinale Simoneta ricusato, Lansac replicò, che ciò aveva dimandato per riverenza, non perchè volesse riconoscer li legati per giudici; ma esser risoluto che la difficoltà fosse proposta in Concilio.[1]

(a) Id., Mem. degli 8 marzo.

1 Pallav., l. 20, c. 17.

— Il motivo di questa ricerca fu che l'arcivescovo di Lanciano essendosi commosso contro i vescovi di Alemagna, perchè non venivano al

XCII. Questa occasione fece mutar la risoluzione de' tre legati d'aspettar Morone, [a] e ordinarono una congregazione a' quattordici maggio per trattare sopra gli abusi dell'Ordine; dove Lorena nel voto suo sopra il primo capo dell'elezione de' vescovi, che fu poi levato via per le occasioni che si diranno, s'estese a parlar degli abusi che intervenivano in quella materia; e per poter liberamente inveir contra li disordini di Roma, incomminciò dalla Francia e non la perdonò al re. Dannò liberamente il concordato; disse che tra papa Leone e il re Francesco si divisero la distribuzione dei beneficii del regno, la qual doveva esser de' Capitoli: e poco mancò che non dicesse, come li cacciatori dividono la preda. Dannò che li re e prencipi avessero nominazione delle prelature, e che li cardinali avessero vescovati.[1] Riprese ancora l'accordo fatto dal re ultimamente con gli Ugonotti. E poi uscito di parlar di Francia, disse che la corte romana era il fonte donde derivava l'acqua d'ogni abu-

---

concilio, od almeno non mandavano i loro procuratori; ed il vescovo di Cinque Chiese avendo risposto che la ragione era per non mandarvi gente muta; gli ambasciatori di Francia fecero instanza che si accordasse voce deliberativa a' procuratori de' prelati francesi assenti. Roma e i legati, i quali temevano che il numero degl'Italiani assistenti al concilio, qualora agli assenti un tal privilegio si concedesse, per i loro fini inutile divenisse; non solo rigettarono quella dimanda, ma per maggior cautela eziandio il papa rivocò il privilegio particolare ch'era stato concesso ai prelati di Alemagna nella prima convocazione del concilio sotto Paolo III, e si contentò di dar voce consultativa nelle congregazioni a' procuratori de' vescovi e ad alcuni de' teologi più distinti. — Visc., Lett. de' 29 luglio; Pallavicino, lib. 20, c. 17, e lib. 21, c. 1.

(a) Id., l. 20, c. 16; Diar. Nicol. Psalm.

[1] Il fatto in tutte le sue parti non è così. Perchè il cardinal di Lorena « non stimava inconveniente che un cardinale che però fosse in sacria, tenesse vescovado; ma che non gli pareva già bene che un cardinale » diacono fosse vescovo. » (Visc., Lett. de' 24 giugno.) « Se volevano chiese, » divenissero veri vescovi, pigliandole in titolo, non in commenda. » (Pallav., lib. 20, c. 16.) Così non disapprevava che un cardinale fosse vescovo, ma voleva che fosse vero vescovo, e che ne facesse le funzioni; « essendo abbominevole che ottenga vescovado chi non vuol esser ve» scovo. » (Pallav., ivi.) — E lo stesso poi dicesi da Frà Paolo nel lib. 8 e quasi con le parole di Visconti.

so; che nissun cardinale era senza vescovato, anzi senza più vescovati: e nondimeno quei carichi esser incompatibili. Che le invenzioni delle commende, delle unioni a vita, delle amministrazioni, medianti le quali contra ogni legge erano dati più beneficii ad una persona sola in fatti, con apparenza che ne avesse uno, era un ridersi della Maestà Divina. Allegò spesse volte quel luogo di san Paolo, dove dice: [a] *Guardatevi dagli errori, perchè Dio non si può burlare, nè l'uomo raccoglierà altro se non quello che averà seminato.* Si estese contra le dispense; come quelle che levavano il vigore a tutte le leggi; e parlò con tanta eloquenza e sopra tanti abusi, che occupò tutta la congregazione.[1] Non fu ben interpretato il parlar del cardinal da' ponteficii; anzi Simoneta praticò apertamente diversi prelati acciò che s' opponessero al voto suo, e andava dicendo che egli parlava come li Luterani, e piacesse a Dio che non sentisse ancora con loro: cosa che offese molto Lorena, il quale se ne dolse anco col pontefice. Nelle congregazioni seguenti non fu detta cosa se non ordinaria, nè degna di memoria: chi non volesse riferire le adulazioni che obliquamente erano inserite ne' voti da quelli che avevano preso carico di giustificare le usanze da Lorena riprese.

XCIII. In questo mentre il cardinal Morone ebbe dall' imperatore la sua espedizione in scritto, con parole assai generali: Che egli defenderebbe l'autorità del papa contra gli eretici, in caso che vi fosse bisogno; che si sarebbe fermato in Inspruch senza passar più inanzi; che la traslazione del Concilio a Bologna non era da farsi senza consenso de' re di Francia e di Spagna; che quanto

(a) *Galat.*, VI, 7, 8.

1 Con queste parole par che Frà Paolo voglia dire che il cardinal di Lorena abbracciò tutte quelle materie in un solo discorso, e in una sola congregazione. Ma da Pallavicino (lib. 20, c. 16) siamo accertati che ciò si fece in due diverse congregazioni, avendosi la prima volta riservato a dire quel che gli restava, dopo che avessero parlato gli altri: cosa che grandemente dispiacque a' vescovi, perch' era direttamente contra il costume.

alla coronazione sua, non era cosa da risolvere se prima non si proponeva in dieta, perchè così alla sprovista averebbe dato molto che dire alla Germania; che quanto al proceder in Concilio, egli sarebbe restato sodisfatto con queste due condizioni: che la riforma si faccia in Trento e che ogni uno possi proponer, e che si comminci a trattare sopra gli articoli essibiti da lui e da Francia.

Di questo negoziato del cardinal e della risposta ricevuta ho narrato quello che ne' publici documenti ho veduto; non debbo però tralasciare una fama che fu divulgata allora in Trento e tenuta per certa dai più sensati, che il cardinale avesse trattato coll' imperatore e col figlio re de' Romani [1] cose più secrete, e mostrato loro che per li diversi fini dei prencipi e de' prelati, e per li varii e importanti loro interessi contrarii e repugnanti, fosse impossibile far sortir al Concilio quel fine che alcuno di essi desiderava. Gli fece conoscer che nella materia del calice, del matrimonio de' preti, della lingua volgare, cose desiderate tanto da Sua Maestà e dal re di Francia, mai il re di Spagna nè alcun prencipe d' Italia condescenderebbe a contentarsene. Che in la materia di riforma ogni ordine di persona vuole conservarsi nello stato presente, e riformar gli altri; onde viene che ogni uno dimanda riforma, e a qualonque articolo proposto per quella causa, maggior numero se gli oppone, che lo favorisca. Che ciascuno pensa a sè solamente e non attende li rispetti altrui. Ma il papa, dove ogni uno fa capo, ogni uno lo vorrebbe ministro dei dissegni proprii, senza pensare se alcun altro sia per restar offeso: al quale però non è nè onesto nè utile favorir uno con disservizio dell' altro. Che ogni uno vuol la gloria di pro-

[1] È questo un abbaglio di Frà Paolo. Perchè il re de' Romani non era in Inspruch quando vi andò il legato; e per conseguenza non potè trattar con quel principe. Adriani perciò (lib. 17, p. 1260) parla del solo imperadore, e non fa parola del re de' Romani in quell' abboccamento, che si terminò con piena soddisfazione del legato e del papa, per relazione del medesimo istorico.

curar riforma, e pur perseverar negli abusi con carico del solo papa. Discorse anco il cardinale, che dove si tratta di riformar il papa, non voleva dire qual fosse l'animo di Sua Santità, ma in quello che a lui nè tocca nè può toccare, con che ragione si può alcuno persuadere che egli non condescendesse, quando non conoscesse quello che ad altri non è noto, perchè solo a lui sono riferiti li rispetti di tutti?[1] Espose ancora di più, per isperienzia esser stato veduto nello spazio di quindici mesi dopo l'apertura del Concilio, che sono moltiplicate le pretensioni e aummentati li dispareri, e caminano tuttavia al colmo; che quando continui longamente, per necessità seguirà qualche notabile scandalo: gli considerò la gelosia che occupava i prencipi di Germania e gli Ugonotti di Francia, e concluse che vedendosi chiaro il Concilio non poter far frutto, era ispediente finirlo al miglior modo possibile.[2]

Dicevasi, che quei prencipi restarono persuasi di non

---

[1] * Questo passo ha imbarazzato i traduttori di Frà Paolo, ed è veramente oscuro. Quando la lezione non sia guasta, il senso parmi che sia questo: « Ma in quello che il papa non tocca nè può toccare per la varietà degli ostacoli, con nissuna ragione può alcuno persuadersi che non condiscenda alla riforma se non fosse per questa sola, che al papa sono conosciute difficoltà ignote ad altri. » *

[2] Quel che secondo Pallavicino (lib. 20, c. 15) è calunnia, non lascia di aver grande verisimiglianza, qualora quelle parole in un senso limitato si prendano; cioè s'intenda che il concilio produr non poteva il frutto che se ne aspettava, come il nostro storico si esprime di sopra. Ora in questo senso la cosa è innegabile, perchè non si potè ottenere, nè di ridurre i Protestanti, nè di fare quella riforma che si era proposta; e pur queste due cose erano stati i principali oggetti del concilio. Nel libro che segue pertanto vedremo che Ferdinando nella sua lettera del 12 ottobre al conte di Luna, per persuaderlo a non opporsi alla conclusion del concilio, della stessa ragione si valse, e gli disse: « Potersene sperare o niuno o picciolo frutto; e per contrario potersi temere forse maggiori scandali che per l'addietro. » (Pallav., lib. 23, c. 5.) Vi può esser dunque difficoltà a credere che dal legato gli era stata allegata quella ragione? e si può sospettar di calunnia il nostro istorico per aver pensato che Morone si era servito, per persuader Ferdinando, delle ragioni medesime delle quali si valse quel principe per impegnare il conte di Luna a non opporsi più a lungo alla conclusion del concilio?

poter ottener per mezzo del Concilio cosa buona, e che conobbero esser meglio seppellirlo con onore, e che diedero parola al cardinale di passar per l'avvenire con connivenza e non ricever in male se il Concilio sarà terminato. Chi attenderà il fine che ebbe il Concilio senza che quei prencipi avessero sodisfazione alcuna delle loro dimande, facilmente inclinerà l'animo a creder che la fama portasse il vero; ma osservando che anco dopo questa legazione non sono cessate le instanze de' ministri imperiali, stimerà il rumore vano. Ma caminando per via che scansi ambedue le assordità, si può credere che in questo tempo deponessero quei prencipi la speranza, e deliberassero di non ripugnar al fine: non giudicando però onore il far una subita ritirata, ma più tosto per gradi andar rimettendo le instanze, per non publicar il mancamento di giudicio nell'aver concepito per questo mezzo speranza di bene, e non aver creduto all'osservazione di san Gregorio Nazianzeno, che dalle ridozioni episcopali testifica aver sempre veduto incrudire le contenzioni. Quel che sia di verità in questo particolare, lo ripongo nel numero di quelle cose dove la cognizione mia non è arrivata; ma ben certo è, che del maneggio del Concilio, qual non mostrava poter sortir esito quieto, la catastrofe in questo tempo ebbe principio.

LIBRO OTTAVO.

1. Arrivò in Trento il cardinal Morone dalla legazione sua d'Inspruch il diciasette maggio, e immediate s'incomminciò a trattar tra li legati del giorno della sessione, essendo vicino il venti quando si doveva determinare: e non avendo ancora nè sapendo quando si potessero aver le materie in ordine, il giorno dicianove nella congregazione fu prorogato il termine sino a' dieci di giugno, per determinare allora il giorno prefisso.[1] In quella congregazione due cose notabili successero: l'una fu la contenzione, se apparteneva a' legati o vero al Concilio il deliberare se li procuratori de' vescovi dovevano esser admessi in congregazione, come detto abbiamo che da Lansac fu ricercato. Li prelati francesi defendevano, che li legati non avessero altra prerogativa se non d'esser primi, e separatamente da' Padri del Concilio non s'intendessero aver autorità alcuna. Allegavano il concilio Basileense e altri documenti dell'antichità. Per l'altra parte si diceva, che non può esser legitimo concilio se non congregato dal papa, e che a lui solo appartiene il determinare chi debbia intervenire e chi debbia aver voto in quello. Che il dar questa facoltà al concilio, sarebbe un dargli autorità di generar sè stesso. Dopo qualche contenzione la materia restò indecisa. E venendosi a dar li voti sopra la corrente degli abusi dell'Ordine, successe l'altra: [a] che il vescovo di Filadelfia

[1] Rayn., ad ann. 1563, n. 92; Mart., tomo 8, p. 1342.

— Il cardinale Pallavicino (lib. 20, c. 17) dice che si deliberò di aspettare sino ai 15 di giugno, per determinare allora il giorno della sessione; e ciò confermasi da Rainaldi e dall'autore del giornale pubblicato dal P. Martene.

[a] Pallav., l. 20, c. 27.

fece una longa e grand' esclamazione, che li cardinali vogliono li vescovati, e poi non vi mantengono manco un suffraganeo. La qual cosa fu da buona parte derisa, come che quel vescovo essendo titolare, parlasse per interesse suo e de' suoi simili.

II. Nella congregazione del ventuno maggio fu ricevuto [a] il conte di Luna, il quale differì quaranta giorni dopo l'arrivo suo per le difficoltà della precedenza con gli ambasciatori francesi: tra tanto vi furono diverse consulte come accommodarla, nè mai fu possibile che i Francesi volessero contentarsi che avesse altro luogo se non di sotto, e appresso di loro; onde pensò di fermarsi in piedi nel mezzo del luogo tra gli ambasciatori imperiali, che avevano ordine dal suo patrone d'accompagnarlo, e starsene appresso di loro sin tanto che si facesse l'orazione, e subito finita tornarsene a casa. Ma parve che fosse con poca degnità del re: però si diede a far opera che li Francesi si contentassero di non andar in congregazione, quel giorno che doveva esser ricevuto; nè acconsentendo essi, pensò di costringergli a questo con fare che da qualche prelato spagnuolo fosse dimandato che gli ambasciatori secolari non intervenissero nelle congregazioni, poichè negli antichi concilii non erano admessi. Ma parendo che questo offendesse tutti i prencipi insieme, restò in deliberazione di far opera che qualche prelati proponessero di trattar cose alle quali non fosse ragionevole che gli ambasciatori francesi intervenissero, come sarebbe de' pregiudicii che possono avvenire alla cristianità per la capitolazione fatta con gli Ugonotti, o altra tal cosa. Il che fatto andare alle orecchie del cardinal di Lorena, [b] gli mise il cervello a partito, e consultato co' suoi, risolverono di non contrastar più, se gli fosse dato un luogo a parte fuori dell' ordine de-

---

[a] Id., l. 21, c. 1; Rayn., ad ann. 1563, n. 94 e seguen.; Spond., n. 27, 28; Diar. Nicol. Psalm.; Mart., tomo 8, p. 1342.

[b] Visc., Lett. del 3 maggio.

gli ambasciatori. Per il che il sudetto giorno de' ventuno il conte di Luna entrato in congregazione e andato al luogo assegnatogli, che era nel mezzo del consesso dirimpetto a' legati, presentò il mandato del suo re. Il qual letto dal secretario, egli immediate protestò, [a] che quantonque in quel consesso e in qualonque altro dovesse seguir il primo dopo gli ambasciatori dell' imperatore, nondimeno perchè quel luogo, la causa di che si trattava, e il tempo non comportavano che per contenzioni umane fosse impedito il corso delle cose divine e della publica salute, riceveva il luogo che gli era dato: protestando nondimeno che la modestia e il rispetto che aveva di non impedir li progressi del Concilio, non possi far alcun pregiudicio alla degnità e ragione del suo prencipe Filippo re Catolico e de' posteri; ma quelle restino illese, sì che sempre se ne possino valere, come se in quel consesso gli fosse stato dato il debito luogo; instando che la protestazione fosse scritta negli Atti, i quali non si potessero dar fuora separati da quella, e a lui gliene fosse data copia. Dopo di che gli ambasciatori francesi essi ancora protestarono, [b] che se essi sedessero in altro luogo che primi dopo l' imperatore, e inanzi agli oratori degli altri re dove erano seduti li maggiori loro sempre, e ultimamente nel concilio di Costanza e Lateranense; e se il nuovo luogo nel qual sedeva l' ambasciator della Maestà Catolica, fuori dell' ordine degli ambasciatori, potesse portar qualche pregiudicio a loro o agli altri oratori; li Padri del Concilio rappresentanti la Chiesa universale, per debito dell' officio loro, li ridurrebbono all' ordine antico, o vero gli farebbono l' ammonizione evangelica: ma tacendo essi Padri, nè dicendo altro gli oratori della Maestà Cesarea che hanno l' interesse commune con essi di Francia, sedendo vicini a loro e conservando l' antica possessione al loro re, e con-

(a) Dup., Mem., p. 435. (b) Id., pag. 437.

fidati nella fede e affinità che il re Catolico tiene col Cristianissimo, non dimandavano altra cosa se non che li Padri del Concilio dovessero dichiarare, che il fatto del conte non potesse far alcun pregiudicio all' antichissima prerogativa e perpetua possessione di Sua Maestà Cristianissima, e tutto questo registrarlo negli Atti.

III. Fu fatta l' orazione per nome del conte[a] dal teologo Pietro Fontidonio, il qual in sostanza disse: Che instando il fine del Concilio, la Maestà Catolica aveva mandato quell' ambasciatore per offerirsi apparecchiato a far per il Concilio quello che fece Marciano imperatore nel Calcedonense, cioè sostener e defender la verità dichiarata dalla sinodo, e raffrenar li tumulti e condur a felice fine quel Concilio che Carlo V imperatore suo padre ha protetto nella sua nascenza e nel suo progresso, per causa del quale ha fatto guerre difficilissime e pericolosissime, e il quale anco Ferdinando imperatore suo zio sostenta. Che il suo re non ha tralasciato alcun officio di prencipe catolico, acciò si riducesse e celebrasse; ha mandato li prelati di Spagna, e oltre ciò dottori prestantissimi. Che egli ha conservato la religione in Spagna; che ha impedito l' ingresso dell' eresia in quella da tutte le foci de' Pirenei; ha impedito che non abbia navigato alle Indie, dove con ogni studio ha tentato di penetrare per infettar le radici della cristianità nascenti in quel nuovo mondo. Che per opera di quel re fiorisce la fede e la purità della dottrina in Spagna, sì che la Santa Madre Chiesa, quando vede altre provincie piene di errori, prende consolazione vedendo la Spagna esser la sacra àncora per rifugio delle sue calamità. Soggionse: Dio volesse che gli altri prencipi catolici e republiche cristiane avessero imitato la severità di quel re in raffrenar gli eretici, che la Chiesa sarebbe liberata da tante calamità e li Padri di Trento dalla sollecitudine di far

(a) Pallav., l. 21, c. 1; Labbé, *Coll.*, p. 443; Rayn., ad ann. 1563, n. 96.

Concilio. Che il suo re si maritò con Maria regina d'Inghilterra non ad altro fine che per ridur quell'isola alla religione. Commemorò gli aiuti recenti mandati al re di Francia, aggiongendo che per la virtù dei suoi soldati, se ben erano pochi, mandati per difesa della religione, la vittoria inclinò alle parti catoliche. Passò a dire, che desiderava il re dal Concilio lo stabilimento della dottrina della religione e la riformazione de' costumi. Lodò li Padri di non aver mai voluto separar la trattazione di una di queste parti dall' altra, quantonque grande instanza fosse stata fatta per fargli tralasciar la dottrina, e attender solamente a' costumi. Aggionse desiderar il re che essaminassero ben la petizione, più pia che circonspetta, di quelli che dimandano che sia concessa alcuna cosa agli inimici della religione per fargli ritornar alla Chiesa. Fece una invettiva contra quelli che dicevano, doversi conceder qualche cosa a' Protestanti acciò vinti dalla benignità tornassero al grembo della Chiesa; dicendo che si ha da far con persone che non possono esser piegate nè da beneficio nè da misericordia. Essortò li Padri per parte del re ad operare in tal maniera che mostrino di aver maggior cura della maestà della Chiesa che degli appetiti degli sviati; avendo la Chiesa sempre usato questa gravità e constanza, per reprimer l'audacia de' nemici, di non concedergli manco quello che onestamente si potrebbe. Desiderare ancora il re che tralascino le superflue questioni. Concluse, che essendo congregati li Padri per far così buon' opera, come è il rimediar a tanti mali che travagliano la cristianità, quando questo effetto non succeda, la posterità non ne darà la colpa ad altri che a loro, e si maraviglierà che, potendo, non abbiano voluto applicar il rimedio. Lodò le virtù dell' ambasciatore, e la gloria della casa sua, e con questo finì.

Gli fu risposto per nome della sinodo: [a] Che nel do-

---

[a] Rayn., n. 97; Labbé, *Coll.*, p. 452.

lore, qual sentiva per le miserie communi, aveva ricevuto consolazione sentendo commemorar la pietà del re Catolico, e sopra tutto essergli stata grata la promessa di difender li decreti del Concilio; il che essendo per far anco l'imperatore e gli altri re e prencipi cristiani, la sinodo veniva eccitata a fare che le azioni sue corrispondessero al desiderio di tanti prencipi; il che anco già e per la propria volontà, e per essortazione del pontefice faceva, occupandosi sempre nella emendazione de' costumi ed esplicazione della dottrina catolica. Che rendeva molte grazie al re così del singolar affetto verso la religione e buona volontà verso la sinodo, come dell'aver mandato un tal oratore, dal quale sperava onore e aiuto.

L'orazione sopradetta dispiacque a tutti gli ambasciatori,[a] essendo un'aperta riprensione di tutti li prencipi, per non aver essi imitato la diligenza del re Catolico; e se ne dolsero col conte: il qual rispose che quelle parole non avevano meno dispiaciuto a lui, anzi che ordinò al dottore che le levasse e non le dicesse per modo alcuno, e che si risentirebbe di non esser stato ubedito.[1] I Francesi che erano in Roma biasmarono molto quei di Trento per aver assentito al luogo dato all'ambascia-

---

(a) Dup., Mem., p. 438.

1 Di ciò fa testimonianza Lansac, nella sua lettera de' 26 di maggio 1563 all'ambasciator di Francia a Venezia: « Fatto questo, dic'egli, un arrogante » dottore spagnuolo pronunciò una lunga orazione piena di vanità e menzo- » gne, per esaltare e magnificare il suo padrone, con poco rispetto degli » altri principi, finanche dell'imperatore, gli ambasciatori del quale sono » restati non meno scontenti di noi. Credo che non la faranno pubblicare » in quella forma; perchè il conte di Luna se ne scusa con tutti. » Con tutto ciò Pallav. (lib. 21, c. 1) procura di giustificar quel discorso, dicendo che dal vescovo di Salamanca, nella sua relazion del concilio, l'accusa è qualificata d'irragionevole, e che da Paleotti, nei suoi Atti, non è censurata nè punto nè poco. Ma oltrechè dalla lettera del discorso, stampato dal P. Labbé, abbastanza comprovasi la censura che ne fa il nostro istorico dopo Lansac, la testimonianza del vescovo di Salamanca, Patron del teologo, è troppo interessata, per poterle dare un peso eguale alla critica che se ne fa; e Paleotti che lo loda semplicemente come un discorso religioso, niente si spiega su quel che potè farlo essere poco grato ai ministri degli altri principi.

tor spagnuolo: dicevano, che Lorena per i suoi interessi e per gratificar il re Catolico aveva fatto un tanto pregiudicio alla corona di Francia.[1] E perchè egli anco consegliava il papa a non conceder al re l' alienazione dei beni ecclesiastici per cento mila scudi che dimandava, aggiongevano, che in tutte le cose non aveva altra mira che a sè proprio; e pertanto, dopo che il maneggio dei danari era fuori delle mani sue e del fratello, non averebbe voluto che il re ne potesse da luogo alcuno avere. Ma la differenza della precedenza non era ancora ben finita; perchè se ben s' era trovato luogo all' ambasciatore spagnuolo nelle congregazioni, quel medesimo non se gli poteva dar nelle sessioni. Onde li legati scrissero al pontefice, per aver da lui ordine come governarsi.

IV. Dopo ricevuto l' ambasciator spagnuolo,[a] il cardinale di Lorena partì per abboccarsi con quello di Ferrara, il qual gionto in Piemonte non trovò le cose di quella regione in miglior stato che in Francia. Poichè trovò[b] che in diversi luoghi del marchesato di Saluzzo erano stati scacciati tutti li preti, e che in Cheri e in Cuni, luoghi del duca di Savoia, e in molte altre terre vicine a quelle vi erano molti delle medesime opinioni degli Ugonotti; e nella stessa corte del duca molti le professavano, e ogni giorno se ne scoprivano più. E se ben un mese inanzi quel duca mandò bando che in termine di otto giorni tutti li seguaci di quelle opinioni dovessero partir del paese, e alcuni anco si fossero levati; nondimeno dopo il duca commandò che non si procedesse più contra loro, anzi a molti condannati dalla Inquisizione aveva fatto grazia delle pene e annullati li processi contra loro, e contra altri inquisiti non ancora con-

---

[1] Appunto sopra di lui gettaron la colpa gli ambasciatori di Francia, quando furono obbligati nel consiglio a purgarsi, per non aver sostenuto meglio i diritti della corona. — D' Aubigné, lib. 23, c. 22.

(a) Mart., tomo 8, p. 1343; Diar. Nicol. Psalm.; Pallav., l. 21, c. 2.

(b) Visc., Mem. del 31 maggio.

dannati, e concesso anco licenza di tornare ad alcuni de' partiti. Ma il cardinale avendo conosciute le ragioni dalle quali quel duca fu mosso, fu costretto giudicare quel medesimo che andava dicendo delle cose di Francia, cioè che tornasse in servizio de' Catolici far così.

Ebbe quel cardinale nel medesimo luogo instruzione dal vescovo di Ventimiglia [a] che era andato espresso per informarlo, come di sopra si è detto, sopra lo stato delle cose del Concilio, e come trattare con Lorena. Si trovarono [b] ambidue li cardinali in Ostia il ventiquattro maggio. Il cardinale di Ferrara, narrato lo stato delle cose di Francia e della casa, dopo la morte del duca di Ghisa e del priore, [c] l' essortò al presto ritorno in Francia, mostrandogli la necessità che aveva la casa della sua presenza; gli discorse anco, che dopo la pace fatta con gli Ugonotti, la riforma non era per partorir più in Francia quei buoni effetti che si credeva. Ma lo trovò (che non averebbe creduto) molto impresso che l'onor suo ricercasse di non abandonar quella negoziazione. Si dolse Lorena, [d] che Morone ritornato dall' imperatore non gli avesse partecipato cosa alcuna del suo negoziato; dicendo però, che da quella Maestà era stato avisato del tutto. Gli disse, che il re Catolico era ben unito con l' imperatore, e che tra il conte di Luna e lui vi era buona intelligenza. Nella materia della residenza disse, che era necessario dichiararla; che così era mente dell' imperatore, e che quasi tutti li prelati [e] erano di quel parere, eccetto alcuni italiani; e che questa dichiarazione si ricercava a fine che il papa non potesse dispensare. Onde l' opera del cardinal di Ferrara fece poco frutto. E il cardinal di Lorena tornato a Trento publicò per tutto che Ferrara aveva fatto seco officio per nome del papa e de' legati, che la residenza si terminasse con un decreto

---

(a) Pallav., l. 21, c. 2.
(b) Visc., Lett. del 16 maggio.
(c) Visc., Lett. del 21 maggio.
(d) Id., Lett. del 26 maggio.
(e) Id., Lett. del 26 maggio.

penale, senza dichiarar che sia *de jure divino;* ma che egli non era per assentire.

Ma il cardinale Morone per addolcir Lorena, prima che si venisse alle pratiche strette delle cose conciliari, conoscendo come bisognava mostrar di differir ogni cosa a lui, andò a visitarlo ponteficalmente [a] con la croce inanzi e accompagnato da molti prelati, e dopo li complementi gli disse: Che desiderava che consegliasse, commandasse, e operasse non altrimenti che se fosse uno de' legati: che il pontefice voleva la riforma, e aveva mandato quarantadue capi di molto severa, e scritto che si proponessero anco quelli che furono raccordati dagli ambasciatori cesarei e francesi, levati gli appartenenti alla corte romana, la quale Sua Santità voleva riformar essa per mantenimento dell'autorità della Sede Apostolica. Ma Lorena sospicando che Morone avesse pensiero di scaricar alcuna cosa sopra di lui, o di metterlo in qualche diffidenza co' Spagnuoli, rispose: Che il peso di legato superava le sue forze, le quali non potevano far maggior cosa che dir il voto suo come arcivescovo; che lodava il zelo di Sua Santità nella riforma delle altre Chiese, ma che si poteva ben contentare che i vescovi ancora dassero altri tanti capi per li cardinali e per il rimanente della Corte; che la Sede Apostolica era degna d'ogni riverenza e rispetto, ma con quel manto non potersi coprir abusi. La risposta di questo cardinale fece risolver li legati d'andar ritenuti sino che le cose fossero meglio domesticate, ma tra tanto si fece stretta pratica co' prelati italiani, acciò non fosse ricevuto il decreto di dichiarar la residenza.

V. Successe un accidente che fu per confonder e divider tra loro li ponteficii. Andò a Trento aviso [b] che s' averebbono fatti cardinali a' seguenti tempori, e fu

(a) Id., Lett. del 31 maggio.
(b) Id., Mem. del 3 e 10 giugno; Pallav., l. 21, c. 6.

anco mandata la poliza di quelli che erano in Roma: onde li pretendenti, che molti erano, restarono pieni di malissima satisfazione; e come avviene agli appassionati, non si contenevano tra li termini, sì che non uscisse qualche parola che dimostrasse l'affetto e l'animo parato al risentimento. In particolare erano notati Marc'Antonio Colonna arcivescovo di Taranto e Alessandro Sforza vescovo di Parma (quali, per la potenza grande delle famiglie loro nella Corte, erano più degli altri inanzi) che avessero detto di voler intendersi con Lorena, il che dal cardinale Simoneta creduto, fu anco avisato a Roma; dalla qual cosa ambidue si tennero offesi, e parlavano con gran risentimento. I disgusti continuarono qualche giorni; ma poichè non fu fatta promozione di cardinali, e che a questi vescovi fu data sodisfazione, finalmente le cose s'accomodarono.

VI. Ma dopo questo tempo il cardinale di Lorena incominciò a rallentar il rigore. Perchè in Francia essendo resi chiari, per l'osservazione delle cose sin allora successe, che da Trento non era possibile ottener cosa che fosse di servizio di quel regno; e veduto anco che le cose della pace si andavano esseguendo con gran facilità, onde si poteva sperar di restituir l'obedienza al re intieramente senz'aver altri pensieri alle cose della religione; e forse avuta communicazione dall'imperatore del trattato con Morone, gionti anco gli officii che il papa fece con la regina per mezzo del suo noncio; pensarono di non travagliar più nelle cose del Concilio con tanto affetto, ma più tosto acquistar l'animo del pontefice; e se da Trento fosse venuta cosa utile, riceverla, solamente attendendo ad operare che non succedesse cosa di pregiudicio. E scrisse perciò la regina a Roma, offerendosi al pontefice di cooperare per finir presto il Concilio; di metter freno a Lorena e a' prelati francesi che non impugnino l'autorità del papa, e di far partir d'Avignone e dal contado tutte le genti ugonotte. Scrisse medesima-

mente al cardinale di Lorena, avisando che le cose della pace in Francia s'incaminavano molto bene, e a perfezionarla altro mezzo non mancava che la presenza sua in Francia; dove potendo far maggior ben che in Trento, nel quale luogo aveva esperimento di non poter far buon profitto, dovesse procurar di spedirsi per ritornarvi quanto prima, cercar di dar ogni sodisfazione al pontefice e renderselo benevolo, e non pensar alle cose del Concilio più di quello che lo constringesse la propria conscienza e onore: gli aggionse, che averebbe avuto nel regno la medesima autorità che prima; però accelerasse il ritorno.

VII. Gionsero le sudette lettere della regina a Roma e a Trento nel fine di maggio; le quali sì come furono al papa molto grate e gli diedero speranza di poter veder buon fine del Concilio, così gli dispiacque sommamente un altro accidente. Cioè, che pensandosi in Francia come levar di debito la Corona, [a] fu per editto regio e per arresto del Parlamento verificato il decreto dell'alienar gli stabili ecclesiastici per centomila scudi; dal che si suscitò gran tumulto de' preti che dicevano esser violati li loro privilegi e immunità; che le cose sacre non si potevano alienare per qual si voglia causa, senza autorità e decreto del papa. Per quietar li strepiti, [b] fu fatto dall'ambasciatore instanza al pontefice che volesse prestar il suo consenso, allegando che il re, essausto dalle guerre passate, dissegnando di metter buon ordine alle cose sue per poter dar mano a quello che sempre era stata sua intenzione dopo fatta la pace, cioè, di riunir tutto il regno nella religion catolica, per poter sforzare chi se gli fosse opposto, aveva pensato di metter una sovvenzione, e aver anco dal clero la parte sua; al che la Chiesa era tanto più degli altri tenuta, quanto più si trattava degl'interessi di quella. Che tutte le cose

(a) Thuan., l. 35, n. 4.

(b) Pallav., l. 21, c. 7.

pensate, nissuna si trovava più facile quanto con l'alienazione d'alquanto dell'entrate ecclesiastiche supplir a quella necessità: del che desiderava il consenso della Santità Sua. Ma il papa dicendo che la dimanda era ben colorata di bel pretesto di defender la Chiesa, ma in vero non era se non per ruinarla; affine d'evitar il qual danno, esser sicuro partito il non acconsentirvi: e se ben alcun potesse pensare che i Francesi venissero all'essecuzione senza il consenso, nondimeno egli non pensava che non si sarebbe dimandata la licenza quando si trovasse compratore, senza di quella tenendo che nissun oserebbe aventurare li suoi danari, temendo che, come le cose del mondo sono instabili, non succedesse tempo tale che gli ecclesiastici ripigliassero le loro entrate senza refonder il prezzo: però avendo proposto il negozio in concistoro, con deliberazione de' cardinali risolvè di non acconsentire, ma con varie escusazioni mostrare che non averebbono potuto ottener da lui quella dimanda. Il Lorena portando odio irreconciliabile agli Ugonotti, non tanto per rispetto della religione, quanto della fazione (con i quali egli e la sua casa era stato sempre in controversia, essendo anco sicuro che non era possibile reconciliare con loro amicizia), sentì molto dispiacere intendendo che le cose della pace s'incaminassero; e quanto al ritorno suo in Francia, fu ben risoluto che conveniva pensarci molto bene, quando e come dovesse ritornare; ma ben per le cose sue giudicò [a] necessario intendersi ben col pontefice e con la corte romana, e co' ministri di Spagna ancora, più di quello che per il tempo passato aveva fatto; e però da quel giorno incomminciò a ralentar la severità in procurar riforma, e diede principio a mostrar maggior riverenza al papa, e buona intelligenza co' suoi legati.

VIII. Ma oltra la molestia per la richiesta dell'alienazione, n'ebbe il pontefice un'altra di non minor mo-

---

(a) Pallav., l. 20, c. 10.

mento. Imperocchè trovandosi di aver promesso più volte all'ambasciatore di Francia di dargli il suo luogo nella festività della Pentecoste, e volendolo esseguire, congregò alquanti cardinali per trovar qualche maniera, per dar anco satisfazione all'ambasciator spagnuolo.[1] Furono proposti due partiti: l'uno di dargli luogo sotto il sinistro diacono, l'altro sopra un scabello al capo della banca de' diaconi; li quali però non levavano le difficoltà: perchè restava ancora materiá di concorrenza al portar della coda a Sua Santità, e dargli l'acqua alle mani quando celebrava, e nel ricever l'incenso e la pace. La difficoltà della coda e dell'acqua non premeva allora, non dovendo il papa celebrare, ed essendovi l'ambasciator dell'imperatore. Quanto all'incenso e la pace, si trovò temperamento che fossero dati a tutti quelli della parte destra, eziandio a quello di Fiorenza che era l'ultimo, e poi alla parte sinistra. Di ciò il Francese non si contentò, dicendo che il papa gli aveva promesso il suo luogo, e che quel di Spagna o non anderebbe o starebbe sotto di lui; e così voleva che si esseguisse, altramente si sarebbe partito. Non piacque manco all'ambasciator spagnuolo; onde il papa si risolvè di mandargli a dire che era risoluto di dar il luogo all'ambasciator francese. Rispose il Spagnuolo che se il papa era risoluto fargli quell'aggravio, voleva leggergli una scrittura. I cardinali che trattavano con lui per parte del papa, gli mostrarono che non era ben farlo se la scrittura non era prima veduta da Sua Santità, acciò che alla sproveduta non nascesse qualche inconveniente. Si rese l'ambasciatore difficile a darla,

---

[1] Pallav., l. 24, c. 11; Rayn., ad ann. 1564, n. 57; Spond., n. 14; Wicquefort, *Mem. degli Ambasc.;* Onuphr., in *Vita Pii IV.*

— Io non so come abbia potuto Frà Paolo cadere in questo anacronismo. Perchè il contrasto di precedenza ch'egli riferisce come accaduto nel 1563 prima di quello che seguì in Trento nella festa di san Pietro; quel contrasto, dico, non nacque in Roma che il susseguente anno 1564 e sei mesi dopo il fine del Concilio; di che dubitar non ne lascia la relazione di tutti gli storici.

ma in fine se ne contentò. Il papa leggendola si alterò per la forma delle parole, come egli diceva, impertinenti; finalmente fu introdotto nella camera del papa con quattro testimoni; dove posto in ginocchio lesse la sua protèsta. La qual conteneva: Che il re di Spagna debbe preceder quello di Francia per l'antichità, potenza e grandezza di Spagna; per la moltitudine d'altri regni per li quali è il maggior e più potente re del mondo; perchè ne' suoi Stati è stata difesa e conservata la fede catolica e la Chiesa romana: però se Sua Santità vuol dichiarar o ha dichiarato in parole o in scritto in favor di Francia, fa notorio aggravio e ingiustizia. Per il che egli in nome del suo re contradice ad ogni dichiarazione di precedenza o ugualità in favor di Francia: dicendo, esser nulla e invalida contro il notorio dritto di Sua Maestà Catolica; e se è stata fatta, esser nulla come senza cognizione di causa e senza citazione di parte; e che Sua Santità facendo ciò, sarà causa di gravi inconvenienti in tutta cristianità. Rispose il pontefice, admettendo la protestazione, *si et in quantum,* e scusandosi della citazione omessa, perchè ai Francesi niente dava, ma conservava il luogo, dove gli aveva sempre veduti, appresso gli ambasciatori dell'imperatore, offerendosi però di commetter la causa al collegio de' cardinali, o a tutta la Rota; soggiongendo, che amava il re, e che gli farebbe sempre tutti li piaceri. A che replicò l'ambasciator, che Sua Santità s'aveva privato della libertà di far piacer al re, facendogli tanto aggravio. Replicò il papa: Non per causa nostra, ma vostra; e li beneficii fatti da noi al re non meritano queste parole nella protesta fattaci.

IX. In quel medesimo tempo arrivò in Trento il presidente Birago, [a] del quale di sopra è stato detto es-

[a] Visc., Lett. del 3 giugno; Pallav., l. 21, c. 3; Dup., Mem., p. 414; Rayn, ad ann. 1563, n. 81; Diar. Nicol. Psalm.; Mart., tomo 8, p. 1354.

ser stato inviato dal re di Francia al Concilio e all' imperatore; il quale il due giugno fu ricevuto nella congregazione, dove non intervennero gli ambasciatori inferiori ai Francesi per non dargli luogo, poichè nelle lettere regie non se gli dava titolo d' ambasciatore. Presentò le lettere del re de' quindici aprile, dove diceva in sustanza: Esser benissimo note le turbazioni e guerre intestine suscitate nel suo regno per causa della religione, e l' opera fatta da lui, eziandio con gli aiuti e soccorsi de' prencipi e potentati suoi amici, per rimediarvi con le armi; e tuttavia esser anco piaciuto a Dio per giudicii suoi incomprensibili, che da quei rimedii d' armi non ne uscissero se non uccisioni, crudeltà, sacchi di città, ruina di chiese, perdita di prencipi, signori e cavalieri, e altre calamità e desolazioni, sì che è facile da conoscer che il rimedio delle arme non è quello che si debbe ricercar per guarir un' infermità di spiriti, che non si lasciano superar se non per ragione e persuasione; il che aveva costretto lui ad accordar una pacificazione, come si conteneva nelle sue lettere sopra ciò espedite, non a fine di permetter lo stabilimento di una nuova religione in detto regno, ma acciò, cessate le armi, egli potesse con manco contradizione pervenire ad un' unione di tutti li sudditi suoi nell' istessa santa e catolica religione: beneficio che egli aspettava dalla misericordia di Dio, e da una buona e seria riformazione che si prometteva da quella santa sinodo. E perchè molte cose aveva a rapresentargli e ricercar da loro, s' era risoluto d' inviargli Maestro Renato Birago che gli farebbe intender il tutto in viva voce, pregando loro riceverlo e ascoltarlo benignamente.

Lette le lettere, parlò il presidente, narrando molto particolarmente le discordie, le guerre e le calamità di Francia, lo stato e la necessità nella quale il re e il regno erano ridotti, la prigionia del Contestabile e la morte del duca di Ghisa che lo rendevano senza braccia. Si

diffuse assai in giustificar che l'accordo fosse fatto per pura e mera necessità, e che in quello maggior era l'avvantaggio della parte catolica che della contraria. Che l'intenzione del re e del suo conseglio non era lasciar introdur o stabilir una nuova religione; ma al contrario, cessate le arme e le disobedienze, con manco contradizioni, e per le vie osservate da' suoi maggiori, ridur all'ubedienza della Chiesa gli sviati, e riunir tutti in una santa catolica religione: sapendo molto ben che due essercizi diversi nella religione non possono lungamente sussistere e continuare in un regno. Da questo passò a dire che il re sperava presto riunir tutti li popoli in una medesima opinione per singolar grazia divina e per il mezzo del concilio: rimedio sempre usato dagli antichi contra simili mali come quelli che affliggevano allora la cristianità. Pregò li Padri aiutar la buona intenzione del re con una seria riforma e con ridur li costumi alla integrità e purità della Chiesa vecchia, e accordando le differenze della religione; e promise che il re sarebbe stato sempre catolico e devoto della Chiesa romana, secondo l'essempio de' suoi maggiori. Finì dicendo, che il re confidava nella bontà e prudenza de' Padri, che averebbono compatito a' mali della Francia, e si sarebbono adoperati per li rimedii.

Aveva il presidente in commissione d'addimandar che il Concilio fosse trasferito dove i Protestanti avessero libero accesso; imperocchè con tutta la sicurezza data dal pontefice e dal Concilio, avevano il luogo per sospetto, e lo volevano dove l'imperatore potesse assicurargli. Ma questo capo non lo toccò, così consegliato dal cardinale di Lorena e dagli ambasciatori del suo re, che non giudicarono opportuno farne menzione; e l'avevano per rivocato dopo, attese le lettere scritte al papa e ad esso Lorena, delle quali è fatta menzione.

Era già stato dato ordine per consultazione dei legati che fosse dal promotore per nome della sinodo risposto

al Birago, con dolersi degl' infortuni e avversità del regno di Francia, ed essortar il re che essendo stato necessitato a far la pace, e conceder qualche cosa agli Ugonotti affine di restituir intieramente la religione, dipoi posto il regno in tranquillità volesse per servizio di Dio adoperarsi senz' alcuna dilazione per ottenere questo ottimo fine. E dopo la messa, prima che entrare in congregazione, la mostrarono al cardinale di Lorena; qual rispose, non parergli bene che la sinodo approbasse il fatto del re, del quale più tosto pareva che dovessero dolersene, come fatto a pregiudicio della fede, che lodarlo: però meglio era pigliar tempo a risponder, come si fa nelle cose d' importanza.[1] Per il che, mutato conseglio, ordinarono che fosse risposto al Birago in sostanza: Che per esser le cose narrate e proposte da lui, gravissime, e che avevano bisogno di molta considerazione, la sinodo averebbe preso tempo opportuno per rispondergli. Agli ambasciatori francesi dispiacque grandemente il fatto del cardinale di Lorena, parendo loro che se li legati non fossero stati disposti a commendare le azioni del re, egli avesse dovuto incitargli, anzi costringergli

---

[1] Questo fatto Frà Paolo lo ha avuto da Visconti; perchè nella sua Memoria de' 3 di giugno riferisce di aver sentito dire che i legati aveano fatto stendere una risposta, in cui si approvava la pace fatta con gli Ugonotti dal re di Francia; ma che avendola mostrata al cardinal di Lorena, prima di entrare nella congregazione, quel cardinale disse: « che non li » pareva bene che la sinodo approvasse questo fatto, ma che si dovesse » pigliar tempo a rispondere, come si suol fare nelle cose d' importanza. » Pallavicino al contrario pretende (lib. 21, c. 3) che il cardinale di Lorena, nonchè disapprovar la pace, fece quanto potè per giustificare e scusar il re. E ciò sembra molto più verisimile, perchè è difficile il credere che quel prelato avesse pubblicamente voluto condannare la condotta del suo re, udendolo e vedendolo i suoi ambasciatori. E benchè forse internamente contento non fosse di quella pace, è contro ogni verisimiglianza il pensare che spiegar si avesse voluto così apertamente. Furono, al dir di Pallavicino, gli Spagnuoli che fecero tutte quelle difficoltà; e non è stupore che le facessero, quando si sappia il dispiacere mostrato dal re di Spagna per quello che in Francia era stato fatto. L' autor del giornale pubblicato dal P. Martene, pare voglia dire come Pallavicino, che il cardinal di Lorena si adoperò perchè dolce fosse la risposta del concilio.

per quanto potesse; dove che in contrario avendo essi giudicato convenire, come era anco giusto e ragionevole, una commendazione del fatto, egli gli aveva dissuasi.[1] Ma consultati tra loro risolverono che non fosse ben scriverne in Francia per molti rispetti; poichè Lansac, che presto doveva esser di ritorno, poteva a voce far quella relazione che fosse stata necessaria.

X. Il mese inanzi era successo in Baviera un gran tumulto e sollevazione popolare, perchè non era stato concesso loro l'uso del calice, e che li maritati potessero predicare; il qual disordine procedette [a] tanto inanzi che per acquietargli, il duca promise nella dieta che quando per tutto giugno in Trento, o vero dal pontefice non fosse stata presa risoluzione di dar loro sodisfazione, egli averebbe concesso e l'uno e l'altro. Il che udito nel Concilio, li legati spedirono in diligenza Nicolò Ormanetto a persuader quel principe di non devenire a tal concessione, promettendogli che il Concilio non mancherebbe ai suoi bisogni. Al quale il duca rispose, che per mostrar l'ubedienza e devozione sua verso la Sede Apostolica, averebbe fatto ogni opera per trattener li popoli suoi più che fosse stato possibile, aspettando o sperando che il Concilio fosse per risolvere quello che si vedeva esser necessario, non ostante la determinazione fatta prima.

XI. Ma seguendosi le congregazioni per trattar le materie conciliari, [b] in una d'esse il vescovo di Nimes

---

1 Si vede bene esser questo un abbaglio nato dalla relazione di Visconti, adottata dal nostro istorico. Perocchè avendo il cardinal di Lorena, lungi dal disapprovarla, procurato di scusare la pace di Francia, non si vede come gli ambasciatori avessero potuto biasimar la condotta di lui; dacchè anzi parlato avea in difesa del suo re, contra la censura de' prelati che con zelo più impetuoso che saggio si studiavano di condannarlo. Ed infatti nulla si ha nelle Memorie di Dupuy onde convalidar si possa il racconto di Visconti, e il preteso dispiacere recato agli ambasciatori dalla condotta del cardinal di Lorena.

(a) Visc., Mem. del 10 aprile, e Lett. del 24 giugno; Pallav., l. 21, c. 2; Rayn., ad ann. 1563, n. 42 e 102.

(b) Visc., Mem. del 3 giugno.

parlando sopra li capi degli abusi dell'Ordine, passò a trattar delle annate. Disse, che se ben non negava che tutte le chiese dovessero contribuir al pontefice per mantener le spese della Corte, nondimeno non poteva lodare quel pagamento, così per il modo come per la quantità: per questa, poichè sarebbe bene assai se fosse pagata la ventesima, che col pagamento dell' annata si paga forse più di una decima; e al modo, che almeno non doverebbono esser astretti a pagarle se non dopo l' anno. E poichè la corte romana s' ha da mantenere per le contribuzioni di tutte le chiese, sarebbe anco giusto che da quella ne ricevessero qualche utilità, dove per causa degli officiali di quella nascono molti e quasi tutti gli abusi nel cristianesmo.[1] Che di questo doverebbe la sinodo avvertirne Sua Santità che li provedesse. Discese in particolar a ragionare delle ordinazioni de'preti che si fanno in Roma; disse, che in quelle non sono osservati nè canoni nè decreti, e che sarebbe necessario decretare che quando li preti ordinati in Roma non fossero idonei, potessero li vescovi, non ostante quella ordinazione, sospendergli, nè potessero li sospesi per via di appellazione o di altro ricorso impedir la deliberazione del prelato.

L' ultimo che parlò nella medesima congregazione fu il vescovo d' Osimo, il quale disse: [a] Che sì come s'erano raccolti gli abusi dell' Ordine, così saria anco ben trattar

---

[1] Non si sa capire con qual titolo la corte di Roma pretenda che tutte le chiese contribuiscano a mantenerla. Prima che avesse rendite certe potea forse avere qualche ragione di credere che tutti i popoli concorrer doveano al suo mantenimento; ma dacchè per la liberalità degl' imperatori e de' principi il vescovo di Roma è divenuto un principe possente anch'egli, perchè le altre chiese debbono aver il carico di provveder a' bisogni che nulla han di reale? Se i papi fossero poveri, carità sarebbe il soccorrerli; dacchè son diventati ricchi, lo spogliar le altre chiese per supplire alle spese che fanno essi, è un contribuire al lor lusso. Le annate, considerate come una sovvenzione volontaria nel caso di reali bisogni, sono lodevoli in quei che le dessero, ma non possono esser riputate se non se come il frutto di una criminosa avarizia in quei che le esigono per viver nella opulenza e per arricchire le loro famiglie.

[a] Id., ibid.

delle penitenze che s' ingiungono e delle indulgenze ancora insieme, per esser tutte tre quelle materie congionte, e che si danno mano l' una all' altra.

In un' altra congregazione il vescovo di Guadice longhissimamente parlò,[a] e tra le altre cose fece quasi un' invettiva contra l' ordinazione dei vescovi titolari, con occasione di parlar sopra un capo degli abusi che era dato il quarto in ordine: nel quale si diceva, che per rimediar a' gran scandali che continuamente nascono per causa di quella sorte di vescovi, non si creassero più senza urgente necessità, e in quel caso, prima che fossero ordinati gli fosse provisto dal pontefice di vivere conforme alla degnità episcopale. Ma quel vescovo disse: che alla degnità episcopale era annesso l' aver luogo e diocesi come cosa essenziale, e che vescovo e chiesa sono relativi come marito e moglie, che uno non può esser senza l' altro; onde la contradizione non comportava che si dicesse esser alcuna causa legitima di far vescovi titolari; e affermò, l' ordinazione loro esser una invenzione di Corte, anzi usò questa parola, *figmenta humana;*[1] che nell' antichità non si vede vestigio; e [b] che se un ve-

---

(a) Id., Lett. del 7 giugno; Paliav., l. 21, c. 4.

1 Non si sa precisamente fissar l' epoca della introduzione de' vescovi titolari. Da prima l' origine, senza dubbio, ne è dovuta alla necessità di dare coadiutori ai vescovi divenuti incapaci di esercitare le proprie funzioni; indi, col tempo, alla ordinazione de' vescovi missionari che si mandavano a predicar la fede nelle contrade degl' infedeli, senz' assegnar loro alcuna particolar residenza. In que' casi, la istituzione n' era lodevole; ma tutto degenera ben presto in abuso. Le Crociate l' aumentarono all' infinito. I Latini, nelle conquiste che fecero nell' Oriente, vollero mettervi vescovi di lor nazione, come più atti a mantenere i popoli dipendenti da loro; e i papi approvaron questo uso per estendere la loro autorità. Cacciati dipoi da que' paesi, continuarono a darne i titoli col pretesto che i Greci e gli Orientali erano vescovi scismatici, ma realmente per contentare la vanità di molti che ambivano quella qualità come un posto di onore, e non come una carica. Ora il vescovo di Cadice avea ragione di dire che fosse questa invenzione umana; e avrebbe anche potuto dirla rea, daochè è far servire all' ambizione degli uomini un carattere ch' era unicamente stato stabilito pel mantenimento dell' ordine e pel vantaggio della Chiesa.

(b) Thom., p. 1, l. 1, c. 27; De Dom., l. 2, c. 7, n. 26.

scovo già era privato o rinonciava, s'intendeva non esser più vescovo, sì come quello a cui manca la moglie non è più marito. Perciò leggersi appresso li più vecchi dottori canonisti che sono invalide le ordinazioni tenute da chi ha rinonciato il vescovato. Che le simonie e le indecenze che nascono per causa di questi vescovi e le altre corrottele della disciplina, sono niente rispetto a quest' abuso di dar nome di vescovi a quelli che non sono, e alterare l'instituzione di Cristo e degli Apostoli.

Simon de' Negri vescovo di Sarzana nel suo voto,[1] entrato nella medesima materia, disse che nel vescovo s'ha da considerare l'ordine e la giurisdizione; che quanto all'ordine non ha altro se non che è ministro de' sacramenti della Confermazione e dell'Ordine, e per constituzione ecclesiastica ha autorità di molte consecrazioni e benedizioni che sono vietate a' semplici preti; ma quanto alla giurisdizione ha l'autorità nel governo della Chiesa. Che li vescovi titolari non hanno se non la potestà dell'Ordine, senza la giurisdizione, e però non è necessario che abbiano chiesa. E se anticamente non si consecrava vescovo senza dargli chiesa, questo era perchè non si consecravano manco diaconi o preti senza titolo.[2] Dopo, avendosi veduto esser maggior servizio di

[1] Nè Visconti nè Pallavicino nulla ci dicono del voto di quel prelato. Probabile è pertanto che l'estratto datone da Frà Paolo sia stato preso da alcune particolari Memorie.

[2] È certo che anticamente la pratica era la medesima, riguardo a quei differenti ordini; ma le ragioni di cambiarla non sussistono egualmente riguardo a tutti. Si è potuto moltiplicare i preti e i diaconi, perchè non essendo che ministri subordinati, non vi era precisa necessità di fissarne il numero, nè che fossero addetti piuttosto a una chiesa che a un'altra; e d'altra parte, il lor carattere non dando loro alcuna preminenza, non era a temersi che se ne facesse un titolo di vanità. Ma il vescovo è di natura affatto differente. Essendo il vescovato, per ragione del suo carattere, istituito perchè presieda a una greggia e perchè ordini, sotto di sè, ministri che ne prendan la cura; non si sa vedere di qual uso esser possa un vescovo senza clero e senza popolo. È questo un essere che nell'antichità non si conosceva. Tutto l'uso dunque di quel titolo, riguardo a quelle persone, consiste solamente nel contentar la loro ambiziosa voglia, col distin-

Dio e grandezza della Chiesa l'esserci preti senza titolo, l'istesso si doveva anco concludere de' vescovi. Però, che per proveder agli abusi era ben conveniente non ordinargli senza dargli da vivere, acciò non siano constretti alle indegnità; ma del resto è necessario che siano creati per supplire a' vescovi impotenti, o che hanno legitima causa d'esser assenti dalle loro chiese, o anco de' prelati grandi occupati in maggiori negozii:[1] e però egli approvava il capitolo così come era disteso.

E il vescovo di Lugo ragionò[a] delle dispensazioni, dicendo che vi erano molte materie sopra le quali sarebbe gran servizio di Dio e beneficio della Chiesa che la sinodo formasse decreti, dichiarandole indispensabili. Il che non diceva perchè la sinodo avesse a dar legge a Sua Santità, ma solo per esser cose che non patiscono dispensazioni de' pontefici; e quando bene in qualche caso di rarissima contingenza potesse in un secolo occorrere una volta causa ragionevole per dispensargli, nondimeno manco in quel caso la dispensa sarebbe giusta. Imperocchè è conveniente che una privata persona sopporti qualche gravezza, quando vi sia un gran beneficio publico; e anco dove possono occorrer frequenti casi meritevoli di dispensazione, per levar le occasioni di ottener suppliche e grazie sorrettizie che tornano in pregiudicio delle anime, è meglio esser avaro che liberale.

XII. Cessò per sè medesima una delle difficoltà che vertevano per causa del vescovo Tilesio secretario, per rispetto del quale era fatta frequente instanza che gli Atti fossero scritti da due. Perchè egli non potendo più sopportar il dolore che gli causava la pietra, fece risolu-

---

tivo che lor si dà. E qual abuso più grande che quello di fare di una cosa santa, lo strumento dell'ambizione?

[1] Fu necessità il dar qualche volta coadiutori a' vescovi incapaci di esercitare le loro funzioni; ma il dare vescovati unicamente per soddisfare la vanità di alcune persone, è un uso cui l'antichità avrebbe riputato sacrilego.

(a) Visc., Lett. del 7 giugno.

zione di farsi tagliare. Fu dopo la sua ritirata dato il carico al vescovo di Campagna, dal quale la prima azione fatta fu nella congregazione del dì sette giugno, con legger la risposta che li legati avevano fabricata per dar al presidente Birago.[1] Quella essendo longa, e proposta alla sprovista, e non aiutata in voce da alcuno de' legati, essendo anco assai ambigua, con tali parole che si potevano tirar in commendazione e in biasmo dell' accordo fatto dal re, non fu da tutti intesa nel medesimo senso, onde ne riuscirono diverse opinioni de' prelati. Il cardinale di Lorena primo parlò sopra di essa a longo, senza lasciarsi intender se gli piacesse o no. Finito che ebbe di dire, il cardinale Varmiense, spinto a ciò da Morone, lo interpellò che dichiarasse apertamente quello che sentiva; ed egli rispose, che non gli piaceva: con gran disgusto di Morone, il quale gliela aveva fatto vedere prima, e Lorena aveva mostrato di restarne contento. Madruccio che seguì, si rimise a' Padri: degli altri, chi l' approvò, e chi disse non piacergli. I prelati francesi si dolsero, che, contra gli ordini servati nella sinodo in simili occasioni, la risposta fosse differita e disputata. Il vescovo ambasciator del duca di Savoia quando fu suo luogo di parlar, disse che il negozio era da rimettersi assolutamente a' legati e a' due cardinali. Finiti di dire tutti li voti, si levò l' arcivescovo di Lanciano e disse, che se ben aveva nel voto suo altramente concluso, nondimeno, dopo aver udito l' ambasciatore, era entrato nel parere di quello. Onde a voce quasi di tutti insieme fu approvato il medesimo.

---

[1] Pallav., l. 21, c. 3; Visc., ibid.

— Qui il nostro istorico notabilmente s' inganna. È vero che il vescovo di Campagna esercitò allora, provvisionalmente, l' uffizio di secretario in luogo del vescovo di Telese ch' era malato. Ma la difficoltà per questo non si sopì, perchè indipendentemente da quella sostituzione, ch' era soltanto provvisionale, si elesse di là a non molto Adamo Fumani per secondo secretario, unitamente al vescovo di Telese, in grazia dell' imperatore e de' Francesi i quali desideravano che fossero due; il che in seguito dallo stesso Frà Paolo confermasi.

XIII. Il dì undici giugno [a] si tenne una consulta de' legati, cardinali e venti prelati per trovar modo di stabilir la dottrina della instituzione de' vescovi. Il cardinale di Lorena dicendo il suo parere, passò a toccar l'opinione de' Francesi, che il concilio sia sopra il papa: allegando anco che così fosse definito dal concilio di Costanza e di Basilea. Concluse, che non ricercava un'altra dichiarazione da quel Concilio, ma ben diceva, che volendo esser d'accordo con i Francesi, esser bisogno che ne' decreti che si fossero fatti non vi fossero parole che potessero pregiudicare a quella loro opinione. Venendo il luogo di dire all'arcivescovo d' Otranto, [b] s'estese con molte parole a redarguir quel cardinale, ripigliando e rifutando tutto quello che aveva detto a favore della superiorità del concilio; poi soggionse, esser alcuni che tenevano quell' opinione della superiorità del concilio per così vera, come *Verbum caro factum est;* soggiongendo che non sapeva come potessero assicurarsene in loro conscienza; nel che accennò Lorena, del quale era sparso per tutto che avesse usato tal comparazione. E descendendo poi a ragionare della instituzione de' vescovi, accennò che non sarebbe stata controversia alcuna in quella materia, se la formola proposta dal cardinale di Lorena non avesse dato occasione. Il cardinale rispose, che quando giunse a Trento trovò già mosse quelle difficoltà; che fabricò quella formola essendo stato richiesto, con intenzione di metter pace e concordia, e rimediar alle differenze; il che non essendogli successo, come desiderava, si sarebbe rallegrato con l' arcivescovo quando egli avesse ottenuto in questo l'onore che esso non aveva potuto riportare; ringraziandolo in oltre che, come maestro, gli raccordasse quando mancava in alcuna cosa. E quanto alla questione della superiorità del concilio, disse, che

(a) Visc., Lett. del 14 giugno; Mart., tomo 8, p. 1359.
(b) Visc., Mem. del 10 giugno, Lett. del 14 giugno; Pallav., l. 21, c. 5.

per esser egli nato in Francia dov' era commune quell' opinione, non poteva nè esso nè gli altri Francesi lasciarla; e che per tenerla, non credeva dovessero esser costretti a far un' abiurazione canonica. Replicò l' arcivescovo che reprendeva la formola per esser imperfetta, dal che le difficoltà erano nate; ma del rimanente che quello non era luogo da rispondergli, e che stimava poco l' ingiurie fatte a sè; ma ben si doleva d' alcuni che professavano di accusar le azioni de' legati, nel che non mostravano buona mente. Tacque il cardinale senza mostrar in apparenza di restar offeso. Di questo fatto il conte di Luna,[a] o per proprio moto, o ad instanza de' Francesi riprese l' arcivescovo, dicendogli, che andando alle orecchie di Sua Maestà Catolica, non saria se non per dispiacergli. E un prelato francese, o per ordine datogli da Lorena o pur spontaneamente, avvertì il cardinale Morone che quell' arcivescovo passava molto li termini: che usò anco cattive maniere contra il cardinale già trattandosi della residenza, e che il cardinale era avisato come in casa di quello continuamente era lacerato, e il più onorato titolo datogli era,[b] chiamandolo uomo pieno di veneno: onde, essendo anco successo quell' ultimo accidente, sarebbe stato ben non chiamargli ambidui insieme a consulta, perchè il cardinale non sarebbe restato sodisfatto. A che rispose precisamente il cardinale Morone:[c] che teneva ordine da Roma di chiamar quell' arcivescovo in tutte le consulte, e che conveniva far stima di lui, perchè aveva da quaranta voti che lo seguivano. Questo referto a Lorena, lo alterò gravemente contra il cardinal Morone, aggionto che pochi dì inanzi consultandosi tra loro legati e cardinali la risposta da dar a Birago rimessagli dalla congregazione, Morone lo rimproverò che si fosse contentato della rispo-

(a) Visc., Mem. del 21 giugno.
(b) Id., Lett. del 14 giugno.
(c) Id., ibid.

sta prima formata, e poi in congregazione generale avesse detto il contrario.[1] E pensò assai Lorena come risentirsi della poca stima che vedeva farsi di lui, massime essendo anco avisato che da Roma il papa l'accusava per scandaloso, e che dimostrasse desiderare di unire li Catolici con Protestanti; nondimeno considerando gl' interessi propri che lo movevano a non si separar maggiormente, anzi cercar di riunirsi con Roma, la ragion di utile prevalse allo sdegno, e perseverò nella risoluzione di continuare in aiutar il fine del Concilio, e dar sodisfazione al pontefice.

Ma il presidente Birago,[a] avendo aspettato la risposta quanto gli parve degnità, il dì tredici partì di Trento per andar in Inspruch a negoziar l' altro capo della instruzione sua con l' imperatore. Il qual era,[b] per congratularsi per l' elezione del re de' Romani, dargli conto delle cause perchè era fatta la pace con gli Ugonotti, e rispondergli sopra la restituzione di Metz e delle altre terre imperiali.[2] Portava anco l' instruzione sua ordine di trattar coll' imperatore che giontamente col re di Spagna si facessero da tutti officii per la translazione del Concilio in Germania. Communicò questo particolare col cardinale di Lorena per ricever da lui aviso de' modi più propri per quella trattazione, o per tralasciarla, come s' era fatto in Trento;[c] ma il cardi-

---

[1] Se si ode Pallavicino (lib. 21, c. 3), da una lettera de' legati apparisce che quel rimprovero gli fu fatto pubblicamente nella deliberazione che si fece su quella materia. Ciò non ostante, dagli Atti e da una particolar relazione di quel che seguì in quella congregazione, si ha che il cardinal Morone ebbe la moderazione di astenersi dal fare verun rimprovero in quel momento; ma che, essendosegli presentata dipoi una occasion favorevole, non mancò di dolersene col cardinal di Lorena che se ne offese.

(a) Visc., Lett. del 14 giugno. (b) Dup., Mem., p. 415.

[2] * L' espressione di Frà Paolo, per essere di soverchio concisa, potrebbe anche riuscire equivoca. L' istruzione del presidente Birago era questa: che se l' imperatore gli parlasse della restituzione di Metz, Toul e Verdun, rispondesse che non aveva commissione o incarico alcuno. — Nelle Memorie di Dupuy, a pag. 429. *

(c) Mart., tomo 8, p. 1356.

nale per le ragioni medesime risolvè che ne facesse esposizione all'imperatore, come di cosa più tosto da desiderare che da sperare nè tentare.

XIV. Il conte di Luna[a] ebbe nell'instruzione sua un capitolo con espresso ordine di far instanza che fosse ritrattato il decreto, *Proponentibus Legatis,* e dopo gionto, in quei giorni gli sopravenne una nuova lettera del re, dove avisava essere stato ricercato dalla regina di Francia che il Concilio si trasferisse in Germania, acciò fosse in luogo libero; e che egli aveva risposto, che non gli pareva necessario, essendovi modo di operare, sì che avesse ogni libertà, rimanendo in Trento: però gli commetteva d'adoperarsi a questo fine che vi fosse piena libertà, incomminciando dalla revocazione del decreto, perchè, stando quello, non si poteva in modo alcuno chiamar libero. Per il che non parendo all'ambasciatore di poter differir più, diede conto a'legati della commissione: conforme alla quale fece efficace instanza per nome del re che fosse o levato o dichiarato; dicendo esser ciò conveniente, per esser restati li Germani di venir al Concilio tra le altre cause per quella, e perchè anco l'imperatore giudicava che ciò fosse necessario per potergli indurre a ricever il Concilio.[1] A che risposero li legati, [b] che quel decreto era passato di commun con-

(a) Visc., Lett. del 17 e 19 giugno.

[1] Dal modo di esprimersi, Frà Paolo pare voglia farci credere che il conte di Luna sino a quel giorno nessuna istanza fatto avesse a' legati per la rivocazione della clausola, *Proponentibus Legatis.* Ma se così ha voluto dire, s'inganna; perchè da una lettera de' legati al cardinal Borromeo, de' 16 di aprile, citata da Pallavicino (lib. 20, c. 12), si viene a sapere che nella sua prima udienza espose gli ordini che avea circa quell' affare; e dalle lettere di Visconti, de' 17, 22 e 26 di aprile, rilevasi che fece noti agli altri ambasciatori que' medesimi ordini, a fine che agissero con esso lui di concerto per far rivocar quella clausola. Ma forse che Frà Paolo non parla che delle istanze fatte dal conte di Luna in vista de' nuovi ordini avuti; e ciò è ancor più verisimile, perchè in quell' istesso luogo afferma che quel ministro, anche in virtù delle sue prime istruzioni, avea obbligo di fare quella dimanda. Convien però confessare, che, se così ha voluto dire, si è mal espresso.

(b) Pallav., l. 21, c. 5.

senso di tutti li Padri; con tutto ciò averebbono avuto sopra considerazione per risolvere quello che sarebbe stato giusto, quando esso gli avesse presentato l'instanza in scritto. L'ambasciatore la diede, e fu da' legati mandata al pontefice: se ben Morone diceva, che era superfluo e che si dovesse senza dar altra molestia a Sua Santità portar la risposta in longo. Ne' negoziati de' prencipi, massime che non toccano il sustanziale del loro stato, avviene che se ben essi per le mutazioni delle cose mutano opinione, nondimeno per gli officii da loro fatti inanzi la mutazione, succedono cose contrarie alla nuova volontà. Così avvenne che gli officii fatti dalla regina col re di Spagna, prima che risolvesse di sodisfar al pontefice totalmente nel fatto del Concilio, produsse l'effetto della lettera di quel re. Però Morone, che penetrava il fondo, non ne tenne quel conto che altri stimava.[1]

XV. Nella congregazione de' 15 giugno propose il cardinal Morone [(a)] che fosse statuito il giorno determinato per la sessione a' quindici di luglio. Segovia con alcuni altri pochi disse,[2] che non vedeva come si potes-

---

[1] A questo passo il cardinal Pallavicino furiosamente riscaldasi contra Frà Paolo, perchè abbia voluto far intendere che tutte le premure di Filippo, per la rivocazione del decreto *Proponentibus Legatis*, nascevano dagli stimoli dati a lui dalla reggente di Francia perchè consentisse alla traslazion del concilio. Ma il nostro istorico nulla ha detto di ciò: perchè ha detto che nelle prime istruzioni del conte di Luna vi era l'ordine di far rivocare quel decreto. Quello che dice solamente, è, che gli stimoli della reggente dati a Filippo per la traslazion del concilio, mossero quel principe ad insistere con più forza per la rivocazion del decreto, a fin di togliere ogni pretesto di credere che il concilio non fosse libero. Or questo è un fatto a evidenza vero, e Morone non potea non saperlo: ma avendo egli saputo dipoi la diversa disposizion d'animo della reggente, e sicuro essendo dell'imperatore, poco o niun caso fece delle replicate istanze di Filippo, e tanto più fermezza e risoluzione dimostrò, quanto più il papa pareva inclinato alla docilità e compiacenza.

(a) Pallav., l. 21, c. 5; Visc., Mem. del 17 giugno; Rayn., n. 104; Mart., tomo 8, p. 1361.

[2] Pallavicino (lib. 21, c. 5) dice che fu solo a opporsi alla risoluzione degli altri; e Visconti, nella sua lettera de' 17 giugno, non parla che di lui.

sero in così breve spazio di tempo risolvere le difficoltà che si avevano per le mani della jerarchia, dell'Ordine, dell'instituzione de' vescovi, della preeminenza del papa, della residenza; e che meglio era prima decider le difficoltà, che poi sempre si poteva statuire un breve termine al giorno della sessione, che pronunciarlo per dover poi allongarlo con indegnità. Ma essendo pochi quelli che contradissero, la proposta fu stabilita quasi senza difficoltà. Ma il dì seguente [a] il Lainez, general de' Gesuiti, nel voto suo s'indrizzò a risponder a tutte le cose che dagli altri erano state dette non bene conformi alla dottrina della Corte, con affetto così grande come se si fosse trattato della propria salute. Nella materia delle dispensazioni si allargò assai. Disse, irragionevolmente esser stato detto; non esservi altra potestà di dispensare salvo che interpretativa e dichiarativa; [1] perchè a questo modo maggior era l'autorità d'un buon

(a) Visc., Lett. del 17 giugno; Pallav., l. 21, c. 6.

1 La massima contradetta qui da Lainez è nonpertanto costante e ricevuta da' teologi più giudiziosi, spiegandola nel suo vero senso. Per formarsi una giusta idea della cosa, distinguer bisogna le leggi di pura disciplina, quelle di diritto positivo, dalle leggi morali fondate sul diritto e su la giustizia naturale; come pure la facoltà del legislatore dalla facoltà de' ministri, che della legge sono semplici esecutori. Essendo le leggi morali fondate su principii immutabili di equità, la facoltà di dispensarne non può essere che interpretativa; perchè non si può mai dispensare da' doveri immutabili se non in quanto è evidente che quelle leggi non si estendono a certi casi; il che è piuttosto una interpretazione che una dispensa. Riguardo alle leggi positive, non essendo esse che mezzi usati, secondo le circostanze, per l'osservanza degli altri doveri, possono essere cangiate a piacere del legislatore, dal quale hanno tutta la lor forza, perchè non hanno connession necessaria con i doveri morali a' quali son relative. Ma allora quella facoltà non appartiene che al legislatore medesimo; e tutta la funzion de' ministri subalterni consiste nell'interpretare la sua intenzione, o per la conoscenza che ne hanno, o per una presunzion ragionevole. Senza di ciò, le leggi sarebbero alla discrezione di ciascun ministro particolare, e sarebbero violate a piacere delle passioni. In questo il papa non ha maggior facoltà che gli altri; e, riguardo alle leggi, non ha autorità se non in quanto la Chiesa, di cui è il primo ministro e alle regole di cui è soggetto come tutto il mondo, rimette a lui solo la facoltà di dispensar in certi casi, non per farlo padron delle leggi, ma per prevenire le troppo frequenti trasgressioni, se ciascuno avesse la libertà d'interpretar a suo talento la legge.

dottore che d' un gran prelato:[1] e che il dire, che con la dispensa il papa non possi disobligar quello che appresso Dio è obligato, non è altro che insegnar agli uomini il preferir la propria conscienza all'autorità ecclesiastica; la qual conscienza poichè può esser erronea, e per il più anco è, il rimettersi a quella non esser altro che profondar ogni cristiano in abisso di pericoli.[2] Che siccome non si può negare che in Cristo non sia l'autorità di dispensare in ogni legge, nè che il pontefice sia vicario di Cristo, essendo il medesimo tribunale e il medesimo concistoro del principale e del viceregente, doversi confessare che il papa abbia la medesima autorità.[3] Che questo era privilegio della Chiesa romana, e doversi ognun guardare che è eresia il levar li privilegi di quella Chiesa, non essendo altro se non negare l'autorità che Cristo gli ha dato.[4] Passò anco a parlar

---

[1] Non è questa una conseguenza giusta, rispetto al foro esterno della Chiesa, la quale avendo rimesso l' interpretazione della legge ai soli legittimi superiori, per valide riconosce quelle sole dispense che vengono per quel mezzo; e questo basta per il mantenimento dell'ordine. È ben poi vero che in materia di coscienza l'autorità di un uomo dotto è qualche volta preferibile a quella di un prelato; benchè dalla legge non si ammetta che questa seconda.

[2] False affatto sono questa e la seguente conseguenza; perchè l' esclusione di quelle dispense serve a meglio mantener la legge, e d' altra parte si riconosce che l' autorità della coscienza è insufficiente nel foro esterno senza la dispensa de' superiori. Così nulla hassi a temere che l' ordine si sovverta, il qual anzi meglio conserverebbesi con il concorso di quelle due regole; vale a dire, col sentimento della coscienza, e col giudizio de' superiori.

[3] Il cardinal Pallavicino (lib. 21, c. 6) non vuole che Lainez abbia detto una tal proposizione. Io di ciò, senza leggere il voto di lui, non posso dare giudizio. Ella è però assai conforme al principio de' Romanisti, i quali in materia di leggi non minore estensione danno al potere del papa che a quello di Gesù Cristo, ed è noto che nel contrasto di Paolo V con i Veneziani quella massima fu sovente ripetuta da' partigiani di Roma. Ma checchè ne sia, certo almeno è che la proposizione è empia; poichè quando pur si riputasse il papa come depositario di tutto il potere di Gesù Cristo, il che è falso, una infinita differenza ammetter sempre si debbe, come abbiamo avvertito, tra il potere del legislatore sovrano e quello del ministro deputato a far eseguir le sue leggi.

[4] Questa pretesa eresia non è tale se non in Roma. Perocchè la mag-

della riforma della Corte e disse, che chi era superior a tutte le Chiese particolari, era anco superior a molte radunate insieme;[1] e se alla corte romana appartiene riformare ciascuna delle Chiese che ha vescovo in Concilio, e nissuna di quelle può riformar la romana,[a] perchè *non vi è discepolo sopra il maestro nè servo sopra il suo padrone,* ne resta per necessaria consequenza che il Concilio non abbia autorità di metter mano in quell'opera. Che molti parlavano attribuendo ad abuso cose che, quando si essaminassero ben e si penetrasse al fondo, si ritroverebbono esser o necessarie o vero almeno utili. Che alcuni pretendono di volerla ridur come nel tempo degli Apostoli, o come nella primitiva Chiesa; ma questi non sanno distinguer li tempi, e che cosa convenga a questi e che convenisse a quelli. Esser cosa chiara che per divina providenza e bontà la Chiesa è fatta ricca: nissuna cosa esser più impertinente da dire, quanto che Dio abbia donato le ricchezze e non l'uso. Delle annate disse, esser *de jure divino* che da' popoli siano pagate le decime e le primizie all'ordine ecclesiastico, siccome dal popolo ebreo a' Leviti;[2] e parimente

gior parte delle altre Chiese, mettendo in conto di usurpazioni que' privilegi, non si sono mai fatte alcun scrupolo di combatterli, qualunque volta i papi hanno voluto farli valere.

[1] Non vi ha conseguenza nè più falsa nè più contrastata di questa, dacchè il capo di un corpo per esser superiore a ciascun membro non lascia di esser inferiore al medesimo corpo. Ed è in vigor di questo principio che gli antichi papi si sono sempre riconosciuti inferiori ai concilii; avvegnachè ciascun membro del Concilio la superiorità del papa riconoscesse. Ed è altresì per lo stesso principio che i concilii di Costanza e di Basilea hanno stabilita la propria superiorità sopra quella de' papi. E quelle decisioni sono non meno fondate in ragione che in autorità, poichè Gesù Cristo in ultima prova ha rimesso tutto al giudizio della Chiesa; e per il detto di san Girolamo, il giudizio di tutti debbe prevalere a quello di un solo: *Orbis major est Urbe.*

[a] Matth.; x, 24.

[2] Di diritto divino era presso gli Ebrei; perchè i Leviti essendo stati privati di ogni altra possessione, Dio avea assegnato loro quella porzione. Ma quella legge nulla ha di comune con i cristiani. È bene effettivamente di naturale diritto che ogni società provveda al mantenimento

siccome li Leviti pagavano le decime al sommo sacerdote, così aver l'istesso obligo tutto l'ordine ecclesiastico verso il papa: l'entrate de' beneficii esser le decime, l'annate esser le decime delle decime.[1]

Il discorso dispiacque a molti e particolarmente a' Francesi, e ci furono prelati [(a)] che da quello notarono diverse cose con qualche pensiero di parlarne, se fosse nata occasione, quando fosse toccato loro a dire.

I Spagnuoli e Francesi tennero opinione che quel Padre avesse così trattato per ordine, o almeno consenso de' legati, allegando per argomento li molti favori che da loro gli venivano in ogni occasione fatti, e specialmente perchè dove era solito [(b)] che gli altri generali nel dire il loro parere stassero in piede e a loro luogo, il Lainez era chiamato in mezzo e fatto sedere; e che più volte s'era fatta congregazione per lui solo, per dargli commodità di parlare quanto voleva: e con tutto che nissun fosse mai gionto alla metà della prolissità sua, egli era lodato; e quelli contra chi esso parlò, non furono mai tanto brevi che non fossero ripresi di longhezza. Ma il Lainez, saputa l'offesa che pretendevano aver avuto li Francesi, [(c)] mandò il Torre e il Cavillon suoi socii a farne scusa col Lorena con dire, che le re-

de' suoi ministri; ma il modo di farlo dall'arbitrio di essa dipende. Ed essendosi a ciò provveduto in varie guise, la istituzione mosaica punto non obbliga in questo i cristiani; come non li obbligano infinite altre cose che riguardavano i soli Giudei.

[1] *Num.*; XVIII, 28.

— Non ha alcuna forza questo modo di ragionare per comparazione; la quale se avesse luogo, ci obbligherebbe a ricevere tutte le istituzioni mosaiche. Ma son troppo evidenti le dissomiglianze che corrono tra il gran sacerdote degli Ebrei ed il papa, per conchiudere dall'uno all'altro. Così quell'uso nell'antica Chiesa non vi è mai stato; e le annate sono tanto moderne, che ben si scorge nulla i nostri Padri averne saputo di quel preteso dovere, ed essere il Vangelo di Lainez differentissimo da quello della Chiesa.

(a) Visc., Lett. del 17 giugno.

(b) Id., Mem. del 17 giugno.

(c) Id., ibid.; Bayn., n. 120.

darguzioni sue non furono inviate a Sua Signoria illustrissima nè ad alcuno de' prelati francesi, ma sì bene contra li teologi della Sorbona, le opinioni de' quali sono poco conformi alla dottrina della Chiesa. Il che essendo riferito al cardinale in congregazione de' Francesi tenuta in sua casa, l'iscusa fu da' prelati sentita con disgusto. e da alcuni di loro riputata petulante, da altri anco derisoria, e con maggior sentimento fu ricevuta da quei pochi teologi rimasti: di modo che sino l'Ugonio, che era comprato, la riputava incomportabile. Al Verdun pareva d'esser toccato singolarmente, ed essere in obligo di replicare, e pregò il cardinale che gliene dasse licenza e occasione: prometteva di parlare con modestia, e mostrare che la dottrina della Sorbona era ortodossa, e quella del gesuita nuova e inaudita; che mai per l'inanzi nella Chiesa era stato inteso, da Cristo esser stata data la chiave di autorità senza chiave di scienza; [1] che lo Spirito Santo donato per il reggimento della Chiesa, dalla divina Scrittura è chiamato [(a)] spirito di verità, e la sua operazione ne' governatori d'essa e ministri di Cristo esser condurgli in ogni verità; che perciò Cristo ha partecipato a' ministri l'autorità sua, perchè insieme

[1] Avvegnachè ciò possa esser vero in un senso, pare però che Pallavicino (lib. 21, c. 6) abbia ragione di contrastare, come fa, quella massima, la quale a niente meno è diretta che a distruggere ogni sorta di ordine e di subordinazione. Imperocchè, se l'autorità debbe sempre misurarsi con la scienza, ciascuno potrà contendere ai superiori il loro potere, e rispettarlo o sprezzarlo, a proporzione della maggiore o minore capacità riconosciuta ne' suoi pastori. Egli è ben vero che, per esercitar legittimamente il ministero, la scienza debbe sempre andar di compagnia coll'autorità; ma è falso che o Gesù Cristo dia sempre ai pastori la scienza con l'autorità; o che nell'esercizio delle leggi l'autorità non abbia luogo senza la scienza. In materia di dottrina può esser vero che la giurisdizione senza scienza è di nessun'autorità, perchè la verità non si misura giammai col potere, ma con la cognizione; ma per l'esecuzione delle leggi di pratica, benchè sia desiderabile che ne' pastori la scienza non sia mai scompagnata dall'autorità, convien però confessare che l'una è soventi fiate indipendente dall' altra.

(a) Joan., XVI, 13.

gli ha communicato il lume della dottrina; che san Paolo a Timoteo scrivendo d'esser costituito apostolo, si dichiara, cioè, dottor delle genti;[1] che in due luoghi prescrivendo le condizioni del vescovo dice, che sia dottore; che guardando l'uso della Chiesa primitiva si troverà che pertanto li fedeli ricorrevano per le dispense e dichiarazioni ai vescovi, perchè erano assonti a quel carico li più instrutti nella dottrina cristiana che si ritrovassero; che si poteva anco tralasciar l'antichità, imperocchè li scolastici e la maggior parte de' canonisti hanno constantemente detto, esser valide le dispense dei prelati, *clave non errante*, e non altrimenti.[2]

L'Ugonio ancora si offerì trattare sopra quella asserzione, *che l'istesso sia il tribunal di Cristo e del papa*, come proposizione empia e scandalosa, che uguagli l'immortale al mortale, e il giudicio corruttibile al divino, e che nasceva da ignoranza: essendo il papa quel servo preposto sopra la famiglia di Cristo, non per far l'officio di padre di famiglia, ma solo per distribuire a ciascuno, non arbitrariamente, ma quello che dal medesimo padre è ordinato. Che restava pieno di stupore che orecchie cristiane potessero udire che tutta la potestà di Cristo sia communicata ad altra persona.[3]

---

[1] I. *Tim.*, II, 7.

— Perchè una delle funzioni de' pastori è quella d'istruire; ma non già che tutta la loro autorità a quella funzione unicamente ristringasi. Tutte quelle ragioni pertanto provano bensì che un vescovo debba aver scienza e lumi; ma non mai che altr'autorità non abbia se non se quella che gli viene dalla sua scienza.

[2] È questa una conseguenza di quel che si è detto di sopra; che i superiori, i quali sono soltanto esecutori delle leggi, non hanno altr'autorità che quella d'interpretare la intenzione del legislatore, dichiarare che la legge ha o non ha luogo nelle tali e tali circostanze. Così è certo, se il superiore s'inganna, che la dispensa nel fôro interno è invalida, benchè sia giudicata buona nel fôro esterno, qualora le formalità richieste sieno state osservate.

[3] Probabilmente Ugonio si mostrò animato da tanto zelo contro di Lainez per meglio occultare la sua collusione con gl'Italiani. Imperocchè d'altra guisa, essendosi egli fatto ligio degli emissari del papa, a'quali facea confidenza di tutte le risoluzioni e passi de' Francesi, è difficile il credere che quella indegnazione contra la dottrina del gesuita fosse veramente sincera,

Tutti parlarono, chi censurando una, chi un' altra delle asserzioni del gesuita. Ma il cardinale gli considerò, che non si sarebbe fatto poco ottenendo che ne' decreti publici del Concilio non fosse aperto adito a quella dottrina, e a questo tanto conveniva che tutti mirassero; al qual fine più facilmente sarebbono pervenuti passando le cose con silenzio, e così lasciandole andar in oblivione; chè contradicendole averebbono fatto qualche pregiudicio alla verità. Si quietarono, ma non sì che ne' privati congressi non se ne parlasse assai.

Ma i legati [a] accommodarono li due capi della instituzione de' vescovi e della residenza con parole così generali, che davano sodisfazione ad ambe le parti, e in maniera che piacquero anco a Lorena. Ma avendoli dopo consultati co' teologi ponteficii e alquanti prelati canonisti, questi fecero opposizione che pativano interpretazione pregiudiciale all' autorità della Sede Apostolica e agli usi della Corte.[1] Il vescovo di Nicastro, che molte volte aveva conteso di quella materia a favore delle cose romane nelle congregazioni, diceva apertamente che con quella forma di dire s' inferiva, che tutta la giurisdizione de' vescovi non perveniva dal papa, ma una parte d' essa da Cristo immediate, la qual cosa non era da tolerare in modo alcuno. Il medesimo sostenevano gli altri ponteficii, interpretando in sinistro ogni parola, se apertamente non si diceva, li vescovi aver tutta la giurisdizione dal papa.

---

e che da dovero avesse voglia di pubblicamente confutarla; se forse non lo ha fatto per meglio mascherar il suo giuoco e rimuoverne più ancora i sospetti.

(a) Visc., Lett. del 19, e Mem. del 21 giugno.

[1] Di quel numero erano l' arcivescovo di Rossano e quello di Otranto, i vescovi di Parma, di Nicastro e della Cava, Lainez, e alcuni altri. Si vede anche da una Memoria di Visconti dei 21 giugno, « che il P. Salmerone era » stato in alcuni luoghi cercando di dissuadere la presente forma di dottri- » na, ecc. » E lo stesso movimento non mancò di darsi quel Padre in ogni occasione che qualche cosa non gli piacesse, ed ebbe sempre l'accorgimento di sostituire i maneggi alle ragioni, quando vedeva che quelle non facevano tutta quella impressione che egli si lusingava che avessero dovuto fare.

Per il che li legati mandarono li capitoli così riformati al pontefice, non tanto acciò che a Roma fossero essaminati, quanto anco per non propor in materia di tanta importanza cosa non saputa dal pontefice; li quali veduti ed essaminati da' cardinali preposti a questi negozi, giudicarono che quella forma bastasse per far tutti li vescovi nella propria diocesi uguali al papa. E il pontefice riprendeva li legati che glie l' avessero mandata, poichè sapeva molto bene, la maggior parte nel Concilio esser buoni catolici e divoti della Chiesa romana, e di questi confidando, si contentava che le proposizioni e risoluzioni fossero deliberate in Trento senza sua saputa; ma non doveva però esso consentire ad alcuna cosa pregiudiciale, per non dar cattivo essempio a loro, ed esser causa che essi ancora vi assentissero contra la loro conscienza.

XVI. Ebbe il pontefice in questo tempo un' altra negoziazione assai dura. Perchè dovendo il re de' Romani mandar ambasciatori per dar conto della elezione sua, non volle far come gli altri imperatori e re, quali, non essendovi alcuna difficoltà, promisero e giurarono tutto quello che ai ponteficii piacque; ma egli avendo rispetto di non offender li prencipi e altri protestanti di Germania, volse prima che si dichiarasse che parole avesse da usare.[1] Posta la cosa in consultazione de' cardinali, quelli de-

---

[1] Pallav., l. 22, c. 6; Rayn, ad ann. 1563, n. 128, e ad ann. 1564, n. 27; Spond., n. 70; Onuphr., in *Vita Pii IV.*

— Pallavicino, senza nulla particolarmente riprendere nel racconto fatto da Frà Paolo della negoziazione susseguente, lo accusa di una infinità di errori e di calunnie: « Ciascuno, che informato di tali cose leg- » gerà il Soave nella rammemorazione di quest' affare, potrà conoscere » quanti errori e quante calunnie ella contenga. » Ma per poco che quei due istorici si confrontino, si vedrà nulla esservi nel racconto del nostro autore che verissimo non sia, ed esservi neppure una delle circostanze essenziali che non si giustifichi dalla confessione medesima del cardinale; il quale per altro ha avuto gran voglia di contradire al suo avversario, e di far valere le pretensioni romane, considerate in Alemagna come prive di fondamento, ed anche come una dottrina perniciosa, per tale appunto qualificata da Lodovico IV in una famosa costituzione pubblicata nel 1339. *Quia nonnulli,* dic' egli, *in assertiones detestabiles prorumpunt, fallaciter asserentes,*

liberarono che dovesse dimandar la conferma dell' elezione e giurar obedienza secondo l' essempio di tutti gli altri imperatori. Al che egli rispose, che quelli furono ingannati, ed egli non era per acconsentir a cosa che dovesse esser poi presa a pregiudicio de' suoi successori, come le azioni de' suoi precessori si adoperavano a pregiudicio suo, e che era un dechiararsi vassallo; e propose che l' ambasciatore suo usasse queste parole: *Che la Maestà Sua presterà ogni riverenza, divozione e ossequio alla Santità Sua e alla Sede Apostolica, con promessa non solo di conservare, ma di ampliar, quanto potrà, la santa fede catolica.* Non potendo concordar, durò il negoziato tutto questo anno, e credettero a Roma d' aver lì finalmente trovato buon temperamento proponendo che giurasse obedienza non come imperatore, ma come re d' Ongaria e di Boemia; poichè dicevano, non potersi negare che il re Stefano l' anno della nostra salute 1000 non donasse il regno alla Sede Apostolica,[a] riconoscendolo poi da lei col titolo regio e facendosi vassallo; e che Vladislao duca di Boemia non ricevesse da Alessandro II la facoltà di portar la mitra, obligandosi di pagar cento marche d' argento ogni anno. Le qual cose conségliate in Germania, e veduto non essercene altri documenti che l' affermativa di papa Gregorio VII, furono derise, e rispostogli che si desideravano essempi più recenti e più certi, e titoli più legitimi. Andarono inanzi e indietro messi con varie proposte, risposte e repliche, delle quali, per non parlar più, sarà ben riferir al presente l' esito; il qual fu, che venti mesi dopo arrivò in Roma il conte d' Elfestain ambasciatore di quel re, col quale si

---

quod imperialis dignitas et potestas est a papa, et quod electus imperator non est verus imperator, nec rex, nisi prius per papam sive Sedem Apostolicam confirmetur, approbetur, et coronetur; et per hujusmodi pestifera dogmata hostis antiquus movet lites, ec. Se Frà Paolo avesse detto altrettanto, di quali scomuniche caricato non lo avrebbe il cardinale? Eppure questo è il sentimento comune dei Tedeschi.

[a] Dup., Mem., p. 438.

rinovarono le medesime trattazioni di dimandar la conferma e giurar l'obedienza. Ma dicendo egli, d'aver in scritto l'orazione che aveva da recitar pontualmente, con commissione di non alterar un jota, il papa, fatta congregazione generale, propose il negozio a' cardinali; li quali, dopo longa consultazione, vennero a conclusione, che se ben la conferma non sarebbe addimandata, nè l'obedienza promessa, che nondimeno nella risposta all'ambasciatore si dovesse dire, *che la Santità Sua confermava l'elezione, supplendo tutti li defetti di fatto e di jure intervenuti in quella, e che riceveva l'obedienza del re*, senza dire che fosse dimandata o non dimandata, promessa o non promessa.[1] E riuscì quella ceremonia con poco gusto del pontefice e minor del collegio de' cardinali.

XVII. Ma ritornando a' tempi de' quali scrivo, restava al papa proveder alle frequenti instanze fatte dagli ambasciatori appresso di sè e dal conte di Luna in Trento, che si levasse il decreto di *Proponentibus Legatis:* onde, saziato di tanta molestia, [a] scrisse a' legati che si proponesse in congregazione di sospenderlo. Ma il cardinal Morone agli ambasciatori, che dell'ordine venuto dal pontefice gliene fecero instanza, rispose che non era per assentirvi mai, [b] e piuttosto che condescender a tal dechiarazione desiderava che Sua Santità lo levasse. Questa risposta data senza partecipar con gli altri legati, aggionta ad altre cose che quel cardinale aveva risoluto solo, gli posero in gelosia come che s'innalzasse troppo sopra gli altri, parendo loro che se ben aveva instruzione a parte, non dovesse però esseguirla

---

[1] Così appunto nel 1632 fece la corte di Roma con l'imperatore Mattia; benchè il vescovo di Bamberga suo ambasciatore, non avesse chiesto la conferma: *Matthiam regem Romanorum electum in imperatorem confirmamus.* Per tal mezzo ciascun resta in possesso di sue pretese, riserbandosi a farle valere quando si presenterà l'occasione.

(a) Pallav., l. 21, c. 5.

(b) Visc., Lett. del 19 giugno.

senz' avisargli prima e communicargli intieramente tutte le cose, almeno nell' essecuzione.[1]

Nella congregazione de' ventuno giugno fu letta [a] la risposta da far al presidente Birago formata da' legati e dal cardinal di Lorena, la qual passò senza nissuna discrepanza; e poichè non era presente che potesse essergli intimata in voce, se gli mandò dietro in scrittura. E fu deputato Adamo Fumano [b] per secretario aggionto al Tilesio, il qual continuava nella sua indisposizione.

XVIII. Ma durando tuttavia, anzi piuttosto accrescendosi le differenze sopra li capitoli della instituzione de' vescovi e dell' autorità del papa, e vedendosi che il parlarne in congregazione non era altro che un accrescer le difficoltà, quasi di una commune concordia si posero li prelati a trattarne particolarmente e a propor partiti per trovar qualche temperamento alle differenze. Alcuni desiderosi di sopir le controversie e di far qualche progresso, vedendo che non vi era modo alcuno di concordia, conségliavano [c] che l' una e l' altra materia si dovesse totalmente omettere; e se ben questo parere in fine fu ricevuto, nondimeno nel principio ebbe diverse contradizioni. S' opponevano li Spagnuoli, li quali onninamente volevano definire che la giurisdizione episcopale venisse da Cristo; [d] e il cardinale di Lorena passava ancora più inanzi, volendo definir che la loro vocazione e l' attribuzione del luogo fosse immediate da Dio; e li Francesi, che volevano dechiarata l' autorità del

---

[1] Benchè Visconti, nella sua lettera de' 19 di giugno, e Frà Paolo, su la fede di lui, attribuiscano quella risposta al solo cardinal Morone; certo è nonostante da due lettere de' legati, citate da Pallavicino (lib. 21, c. 5), che que' prelati rappresentarono le stesse cose al papa. Pertanto quella pretesa gelosia degli altri legati contra Morone sembra affatto chimerica, avendo per fondamento un fatto distrutto dalle lettere di que' legati medesimi.

(a) Id., Lett. del 21 giugno; Rayn. n. 84 e 105.

(b) Pallav., l. 21, c. 2.

(c) Visc., Lett. del 1 luglio.

(d) Id., Mem. del 21 giugno.

pontefice in maniera che non potesse nè controvenire nè dispensare li decreti del Concilio generale. Altri dicevano, che questo partito non serviva se non à differire, senza certezza che la dilazione potesse esser di giovamento; perchè volendosi poi venir al fine del Concilio, saria necessario trattar di definire tutte le materie essaminate, onde tornerebbono le difficoltà; e caso che li Francesi partissero prima, come s' intendeva che erano risoluti di fare, era cosa pericolosa di scisma, dopo la loro partita, trattar alcuna cosa controversa; oltre che per l' intelligenza di Lorena coll' imperatore, da chi non sapeva li nuovi pensieri dell' un e dell' altro, si teneva che, partendo essi, quella Maestà dovesse richiamare gli ambasciatori suoi: nel qual caso il continuar il Concilio sarebbe stato con poca riputazione, e il determinar cosa alcuna sarebbe riputata da molti cosa fatta senz' autorità.

Un' altra difficoltà non minore era nel capo della elezione de' vescovi, perchè gran parte de' Padri volevano che si dicesse,[a] esservi obligo d' elegger li più degni; e in confermazione di questo portavano numero grande di canoni e d' autorità dei santi dottori. Al qual parere si opponevano li ponteficii, allegando che era un restringere l' autorità del papa in maniera che non potesse mai gratificar alcuno: e che l' uso praticato nella Corte da tempo immemorabile era, che bastasse elegger persona degna. Gli ambasciatori ancora francesi e spagnuolo non acconsentivano; chè era un restringer troppo la potestà de' re nelle nominazioni, quando fossero stati in obligo di andar cercando il più degno. Parecchi prelati andavano facendo pratiche acciò quel capo non fosse ricevuto, eziandio senza l' aggionta dell' elegger li più degni. E specialmente il vescovo di Bertinoro[b] e il general Lainez gesuita, distribuendo alcune annotazioni e av-

---

[a] Visc., Mem. del 24 giugno. [b] Id. ibid.

vertimenti fatti da loro, andavano mostrando che sarebbono seguiti grand' inconvenienti da quel decreto; imperocchè in quello si conteneva, che, vacante una catedrale, il metropolitano scrivesse al Capitolo il nome del promovendo, il qual poi fosse publicato in pulpito in tutte le parochiali della città in giorno di dominica e affisso anco alle porte della chiesa; e poi il metropolitano andato alla città vacante dovesse essaminar testimonii sopra le qualità della persona; e lette in presenza del Capitolo tutte le sue patenti e testificazioni, fosse anco ascoltato ogni uno che volesse opponer cosa alcuna alla persona di quello; e di tutto ciò fosse fatto instromento, e mandato al papa per esser letto in concistoro. Questa constituzione andavano discorrendo che sarebbe stata causa di sedizioni e di calunnie, e che con questo si dava certa autorità al popolo con la quale averebbe usurpata l' elezione de' vescovi, sì come altre volte la soleva avere. Dal che altri eccitati facevano le medesime opposizioni al capo dove si tratta di quelli che si hanno a promover agli ordini maggiori; nel qual si diceva, che li nomi loro dovessero esser publicati al popolo per tre dominiche e affissi alle porte della chiesa, e le lettere testimoniali dovessero esser sottoscritte da quattro preti e da quattro laici della parochia; allegando che non era da dar alcuna autorità a' laici in questi affari, che sono puri ecclesiastici. In queste perplessità li legati altro non sapevano che fare se non goder il beneficio del tempo, e aspettar che si facesse qualche apertura per venir al fine, al quale non si vedeva come poter giongere.

Un' altra nuova trattazione fu incomminciata intorno la riforma de' cardinali. Imperocchè il pontefice intendendo che per tutte le corti di questo si parlava, e che in Trento gli ambasciatori di Francia, Spagna e Portogallo [a] erano concertati di dimandarlo al Concilio, scrisse

---

(a) Pallav., l. 21, c. 6; Visc., Lett. del 19 giugno.

a' legati dimandando conseglio se era ben trattarla a Roma o in Trento; e questo medesimo lo propose in concistoro, ordinando anco una congregazione sopra di questo, e particolarmente per trovar modo come ovviare che i prencipi non s'intromettessero nel conclave nell' elezione del papa; e per proceder con ogni avvertimento in negozio di tanto momento, mandò a Trento molti capi di riforma cavati da' concilii, con ordine a' legati di communicargli co' prelati principali, e scriver il parer loro. I cardinali di Lorena e Madruccio risposero[a] di non voler dir il proprio parer senza saper prima la mente del pontefice, dopo il che sarebbe anco stato bisogno pensarvi molto bene; e in particolare quel di Lorena disse: esservi molte cose stimate degne di correzione che egli però non riputava potersi riprender, e altre che in parte si potevano biasmare, ma non assolutamente. Discese al particolar d' aver vescovati, dicendo, non esser alcun inconveniente che un cardinale prete tenesse un vescovato, ma che non gli pareva bene che fosse vescovo un cardinale diacono: e per questa causa egli aveva conségliato il cardinale suo fratello a lasciar l'arcivescovato di Sens. Ma questa materia di riforma de' cardinali presto si mise in silenzio; perchè inchinando tutti quelli che erano in Trento, più tosto che fosse trattata dal papa e dal collegio, e quelli che pretendevano il cappello dubitando che non nascessero molti impedimenti a' loro desiderii, fu causa che con facilità si cessasse di parlarne. Ebbe ancora il pontefice pensiero di far una constituzione,[b] che vescovi non potessero aver in Roma e nello Stato Ecclesiastico officii di maneggio temporale. Ma dal legato Simoneta e da altri suoi prelati fu avvertito che sarebbe con gran pregiudicio degli ecclesiastici in Francia, Polonia e altri regni, dove sono conseglieri dei re, e hanno altri officii principali, potendo avvenire fa-

---

(a) Id., Lett. del 24 giugno. (b) Id., Lett. del 3 maggio.

cilmente che ne fossero privati, valendosi li prencipi dell'essempio di Sua Santità, ed eccitandosi la nobiltà secolare per li propri interessi a procurarlo. Per il che se pur voleva dar essecuzione alla deliberazione sua, lo facesse con effetti e senza scrittura, per non portar tanto danno all'ordine ecclesiastico negli altri regni.

XIX. Il venticinque del mese di giugno l'imperatore[1] essendosi dall'esperienza delle cose certificato, o in questo tempo, o vero due mesi prima quando fu con lui il Morone, che la sua vicinità al Concilio non solo non faceva quel buon frutto che egli aveva stimato, ma piuttosto contrarii effetti; perchè li prelati ponteficii, entrati in sospetto che Sua Maestà avesse dissegni contra l'autorità della corte romana, prendevano ombra d'ogni cosa, onde le difficoltà e sospizioni erano per aumentarsi in acerbità e crescer anco in numero; e avendo altri negozi dove più utilmente implicarsi, se ne partì: avendo scritto al cardinal di Lorena che essendosi toccata con mano l'impossibilità di far cosa buona nel Concilio, teneva esser officio di prencipe cristiano e prudente piuttosto contentarsi di sopportar il mal presente che, per rimediarlo, causarne di maggiore. E al conte di Luna che tre giorni prima era andato a trovarlo in posta, ordinò di scriver al re Catolico sopra il decreto, *Proponentibus Legatis*, essortando quella Maestà in nome suo a

---

[1] Pallav., l. 21, c. 7: Visc. Lett. del 25 giugno.

— Visconti nella sua lettera de' 25 di giugno afferma che quel principe n'era partito il venerdì antecedente. Con tutto ciò Pallavicino e Frà Paolo mettono quella partenza a' 25 di giugno, e il ritorno del conte di Luna a Trento a' 27. Verisimile è dunque che nelle date stampate di Visconti vi sia errore. Perocchè, cadendo il giorno 25 in venerdì, bisogna che la lettera in cui si parla della partenza di Ferdinando, sia stata scritta alcuni giorni dopo, e verisimilmente a' 28, perchè in essa si dà conto di una conferenza tenuta da' legati dopo vespro, che probabilmente fu quello della vigilia di san Pietro. E poi dicendosi in essa che il conte di Luna era arrivato il giorno innanzi, e mettendosi da Pallavicino quel ritorno a' 27, necessariamente bisogna che la data della lettera sia de' 28, e non de' 25, come ha la stampa.

contentarsi di non cercar rivocazione nè dichiarazione; e quando pur restasse dubio a Sua Maestà che non dechiarandosi potesse apportar pregiudicii a' futuri concilii, si poteva, quando fosse bisogno, in fine di quello far la dichiarazione.[1] Ed essendogli andata notizia che a Roma e in Trento si trattava di proceder contra la regina d'Inghilterra, scrisse al pontefice e a' legati: [a] Che non potendosi aver quel frutto che si desiderava dal Concilio, di veder una buona unione in tutti li Catolici a riformar la Chiesa, almeno non si dasse occasione agli eretici d'unirsi tra loro maggiormente, che se gli prestava col trattar di proceder contra la regina d'Inghilterra; perchè da quello senza dubio gliene sarebbe nata una lega generale di tutti contra li Catolici, la qual averebbe partorito grand' inconvenienti. E fu così efficace l'ammonizione dell'imperatore, che il papa fece desistere in Roma, e revocò la commissione data ai legati in Trento.

---

1 Rayn., n. 88.

— Il cardinal Pallavicino (lib. 21, c. 5) dice ciò essere falso, perchè già i legati aveano fatto prima la stessa offerta a quel ministro, ed egli ricusata l'avea. Ma io non vedo che incongruenza vi sia a credere che l'imperatore abbia fatto la medesima offerta al conte, dopo i legati, specialmente se essi ne lo avevano pregato, come afferma Pallavicino: « Onde i » legati scrissero al nunzio Delfino, perchè procurasse gli uffizi di quel » principe appresso al conte, persuadendolo a contentarsi di ciò che a » Sua Maestà era paruto ragionevole. » Visconti pertanto, nella sua lettera de' 25, o piuttosto de' 28 di giugno, giustifica intieramente il racconto di Frà Paolo: « Ieri tornò il conte di Luna, dic'egli, il quale ha fatto inten» dere a' signori legati, ch'egli porta ordine da Sua Maestà Cesarea di » scrivere al re Cattolico sopra le parole *Proponentibus Legatis*, ec. Esor» tando in suo nome a contentarsi che non se ne cerchi per ora altra di» chiarazione, e che quando pure restasse dubbio a Sua Maestà, che non » dichiarandosi potesse apportare pregiudizio a' futuri concilii, si potria, » quando fosse bisogno, a fine di questo far tal dichiarazione, ec. » La ragione poi addotta da Pallavicino per gettare a terra il racconto del nostro istorico, non ha forza alcuna. Perchè essendo pur vero che il conte accettato non avesse la proposizione de' legati, non è poi maraviglia che più riguardo avesse per l'imperatore; poichè, oltre la considerazione ch'egli avea per quel principe, gli dovea essere assai meno sospetto di parzialità. E così non è Frà Paolo, ma Pallavicino che dice una falsità.

(a) Rayn., n. 115; Pallav., l. 21, c. 7.

XX. Dopo che il papa disgustò gli Spagnuoli, non avendo dato luogo all' ambasciator in Roma, per acquietarli ascoltò la richiesta di Vargas [1] che per più giorni assiduamente l'aveva molestato, con instanza che sì come s' era trovato modo come il conte ambasciator del suo re in Trento potesse intervenire nelle congregazioni, così approssimandosi il tempo di celebrare la sessione la Santità Sua trovasse via come potesse intervenirvi. Sopra la qual cosa avendo molto pensato e consultato co' cardinali, finalmente venne in risoluzione [(a)] che anco nella sessione fosse dato al conte di Luna luogo separato dagli altri ambasciatori; e per rimediar alla competenza che sarebbe stata nel dar l' incenso e la pace, si usassero due turibuli e fossero incensati li Francesi e lo Spagnuolo tutti in una volta, e parimente fossero portate due paci a baciar a questi e a quello tutt'in un instante; e così scrisse a' legati che esseguissero: ordinando loro che il tutto tenessero secretissimo sino al tempo dell' essecuzione, acciò, risaputo, non fossero preparate qualche inconvenienze. Il cardinal Morone, seguendo il commandamento del papa, tenne secreto l' ordine che li Francesi mai lo penetrarono.

XXI. Il dì ventinove giugno giorno di San Pietro, [(b)] congregati nella cappella del Duomo i cardinali, ambasciatori e Padri, e incomminciata la messa, qual celebrò il vescovo d' Aosta ambasciator del duca di Savoia, alla sprovista uscì di sagrestia una sedia di velluto morello e fu posta tra l' ultimo cardinale e il primo de' pa-

---

[1] È questo l'anacronismo di cui si è parlato già sopra. Il rifiuto di precedenza in Roma, non che essere nato prima, succedette quasi un anno dopo la contesa seguíta in Trento; e non si può naturalmente credere, che se il papa avesse una volta in Roma aggiudicato la precedenza a' Francesi, avesse dipoi voluto che i legati in Trento facessero tutto il contrario.

(a) Id., c. 8.

(b) Visc., Lett. e Mem. del 30 giugno; Dup., Mem., p. 443 e seg.; Pallav., l. 21, c. 8 e seg.; Spond., n. 30; Rayn., n. 106 e seg.; Mart., tomo 8, pag. 1362.

triarchi, e quasi immediate comparve il conte di Luna ambasciator spagnuolo, e sedette in quella sedia. S'eccitò per questo gran mormorazione di ciascuno de' Padri co' vicini. Il cardinale di Lorena si lamentò co' legati dell' atto improviso e celato a lui: gli ambasciatori francesi mandarono il maestro delle ceremonie a far l'istesse indoglienze, mettendo in considerazione le ceremonie dell' incenso e della pace. A che rispondendo li legati che si sarebbe rimediato con due turibuli e due paci, li Francesi non si contentarono; ma apertamente dissero, voler esser conservati non in parità, ma in precedenza, e che d'ogni novità averiano protestato, e partitisi dal Concilio. Si continuò in queste andate e ritorni sino al fine dell' evangelio, in maniera che per li grandi susurri l'epistola e l'evangelio non furono uditi. Andato il teologo in pulpito per far il sermone, si ritirarono li legati co' cardinali, ambasciatori dell' imperatore, e col Ferrier, uno de' Francesi, in sagrestia, dove si trattò questa materia; e il sermone finì prima che cosa alcuna fu conclusa. Nel cantar del *Credo,* nel mezzo di quello fu inditto silenzio, e il cardinale Madruccio col Cinque Chiese e l'ambasciator di Polonia uscirono a parlar col conte di Luna, e pregarlo per nome de' legati che si contentasse che per allora non fosse dato nè incenso nè pace ad alcuno, a fine d'impedir il sprovisto tumulto che potrebbe causar qualche gran male: promettendogli che ad ogni altra sua richiesta esseguirebbono l'ordine di Sua Santità de' due turibuli e due paci in un tempo; il che facendosi alla pensata, ed egli e loro e tutti averebbono potuto risolver come governarsi con prudenza. Finalmente dopo longo ragionamento tornarono dentro con la risoluzione, la qual fu che il conte se ne contentava. Con questa deliberazione uscirono tutti di sagrestia e tornarono al proprio luogo, e la messa seguì, come si è detto, senza incenso e senza pace; e subito detto *Ite, missa est,* il conte di Luna, il qual nelle con-

gregazioni era solito uscire l'ultimo dietro a tutti, allora partì inanzi la croce, seguitato da gran parte de' prelati spagnuoli e italiani sudditi del suo re. Partirono dopo li legati, gli ambasciatori e i prelati rimanenti al modo consueto.

I legati, per liberarsi dall' imputazione che gli era data d'aver proceduto in cosa di tanto momento clandestinamente e quasi con fraude, furono necessitat publicar gli ordini espressi ricevuti da Roma di dover così operare in quel tempo, in quel modo, in quel luogo e senza communicare. Il Ferrier publicamente diceva, che se non fosse stato il rispetto al culto divino, averebbe fatto la protestazione che teneva in commissione dal suo re; la qual per l'avvenire farebbe quando non si restituissero le solite cerimonie d'incenso e pace, dando loro in quelle il debito luogo. Scrisse anco il cardinale di Lorena al pontefice una lettera assai risentita, [a] esponendo il torto che si trattava di far al suo re, e modestamente dolendosi che Sua Santità gli avesse fatto dire di confidar tanto in lui che voleva gli fossero communicate tutte le cose del Concilio, del che, se ben non vedeva l'effetto, non se ne doleva; ma ben gli premeva che avesse commandato a' legati di non communicargli le cose sue proprie, e quello che meglio di ogni altro poteva adoperarsi in bene: aggiongendo, non esser seguíto tutto 'l male che sarebbe seguito, se esso non si fosse messo in mezzo; soggiongendo, che del tutto la colpa era attribuita alla Santità Sua, e pregandolo a non voler esser autore e causa di tanti mali. E gli mandò anco in posta il Musotto [b] per esplicargli più particolarmente la risoluzione degli ambasciatori francesi e il pericolo imminente. Il conte di Luna si lamentava della durezza de' Francesi, e magnificava la molta

(a) Dup., Mem., p. 445; Thuan., l. 35, n. 43.
(b) Visc., Lett. del 30 giugno.

pazienza e modestia usata da sè; e fece instanza coi legati che la dominica seguente fosse admesso a luogo e ceremonie uguali, secondo l'ordine del papa. Non mancava anco chi dicesse che il tutto era un stratagemma del pontefice [a] per dissolver il Concilio; e li ponteficii, chiamati amorevoli, dicevano, che se pur s'avesse avuto a venir a dissoluzione, [b] averebbono desiderato che piuttosto fosse occorsa per la controversia che era sopra le parole del concilio Fiorentino, *che il papa è rettor della Chiesa universale,* stimando che sarebbe stato più facile giustificarne Sua Santità e darne tutta la colpa a' Francesi.

La mattina seguente, ultimo del mese di giugno, [c] il conte, congregati i prelati spagnuoli e molti italiani, disse loro che il giorno inanzi non era andato in cappella per dar occasione alcuna di disturbo, ma per conservar le ragioni del suo re, e valersi dell'ordine dato dal pontefice; aver inteso dopo, che quando egli fosse tornato in cappella, i Francesi volevano protestare: al qual atto se fossero venuti, egli non averia potuto mancar di risponder loro con modo e termini che essi usassero, così per la parte di Sua Santità, quanto per quello che tocca alla Maestà del suo re. Quei prelati risposero, che venendosi a questo, ciascuno di loro sarebbe stato pronto nel servizio di Sua Santità, e non averebbono mancato ancora di tener conto di Sua Maestà Catolica in quello che a loro si convenisse. Gli pregò il conte di nuovo a star avvertiti a tutto quello che potesse occorrer in tal caso, dicendo che egli ancora ci verria preparato; sapendo che i Francesi non potevano pigliar se non tre mezzi, o contro li legati, o contro il re, o contro esso medesimo ambasciatore: a' quali tutti preparerebbe conveniente risposta. Li ambasciatori degli altri prencipi tutti fecero

(a) Dup., Mem., p. 444.
(b) Visc., Mem. del 30 giugno.
(c) Id., Lett. del 30 giugno.

officio co' legati che dovessero trovar temperamento acciò non seguisse più tal disordine. Quali avendo risposto che non potevano restar d'esseguir il commandamento del papa, essendo preciso e senza alcuna reservazione; e avendo anco promesso al conte di volerlo far ad ogni sua richiesta, il cardinale di Lorena protestò a' legati che, quando volessero farlo, esso anderia in pergolo, e mostreria di quanta importanza fosse questa cosa, e quanta rovina fosse per apportare alla cristianità tutta, e che col Crocifisso in mano grideria *Misericordia;* persuadendo a' Padri e al popolo di partir di chiesa per non veder un scisma così tremendo; e che gridando *Chi desidera la salute della republica cristiana, mi segua,* partiria di chiesa con speranza d'esser seguito da cadauno. Dal che mossi li legati, deliberarono di far officio col conte che si contentasse che la seguente dominica non si tenesse cappella, nè si facesse processione secondo il solito; e di tutto diedero aviso al papa.

Si facevano continue congregazioni in casa degli ambasciatori francesi e del spagnuolo; [a] il quale ora dava speranza di contentarsi, ora faceva instanza che si dovesse andar in chiesa per esseguir l'ordine del pontefice, dell' incenso e pace. E gli ambasciatori francesi erano risoluti di far la protesta e partire. E dicevano apertamente [b] che non protesterebbono contro li legati, per esser meri essecutori; nè contra il re di Spagna o il conte suo ambasciatore, perchè proseguivano la causa loro; nè contro la Sede Apostolica, la quale erano sempre per onorare, seguendo li vestigi de' loro maggiori: ma contro la persona del pontefice dal qual veniva il pregiudicio e l'innovazione, come quello che s'era fatto parte e dava causa di scisma, e per altra causa ancora: con appellazione al futuro pontefice, legitimamente eletto, e ad un concilio vero e legitimo; minacciando

---

(a) Visc., Lett. del 1 luglio. (b) Dup., Mem., p. 486.

di partire e di celebrar un concilio nazionale. I prelati e altri Francesi a parte dicevano communemente ad ogni uno, che gli ambasciatori avevano proteste contra la persona del pontefice che si portava per papa, non essendo legitimo, per causa d' elezione invalida e nulla, per vizio di simonia: accennando particolarmente la poliza quale il cardinale Caraffa ebbe dal duca di Fiorenza,[a] con promessione di certa somma di danari (e la quale quel cardinale mandò poi al re Catolico, pretendendo che non poteva esser fatta se non di consenso del pontefice inanzi la sua assonzione); e a quell' altra poliza fatta di mano del papa, allora cardinale[b] in conclave, al cardinale di Napoli, della quale di sopra s' è detto. E il presidente Ferrier preparò un' orazione assai pungente in lingua latina, con la protestazione; la qual se ben non fu fatta, è però andata in stampa, e da' Francesi è mostrata, e tuttavia si mostra in stampa, come se recitata fosse; della quale il portar la sostanza non è fuori del proposito presente, acciò si vegga non quel che dissero, ma che senso portarono li Francesi al Concilio.

Diceva in sostanza:[c] Che essendo congregato quel Concilio per opera di Francesco e Carlo fratelli re di Francia, sentivano con molestia essi oratori francesi regii esser costretti o a partirsi o acconsentir alla diminuzione della degnità del re. Che era nòto, a chi aveva letto il jus ponteficio e le istorie della Chiesa romana, la prerogativa del re di Francia; e a quelli che avevano letto li volumi de' concilii, qual luogo avessero tenuto in quelli. Che gli ambasciatori del Catolico ne' passati concilii generali avevano seguito quelli del Cristianissimo. Che in quel tempo s' era fatta mutazione; non da essi Padri, che se fossero in libertà non moverebbóno alcun prencipe dal suo possesso; nè la mutazione esser fatta

(a) Visc., Mem. del 30 giugno.
(b) Dup., Mem., p. 322.
(c) Dup., Mem., p. 485; Spond., n. 32; Diar. Nicol. Psalm.

dal re Catolico, congiontissimo in amicizia e parentela con loro re: ma dal Padre di tutti li cristiani che per pane ha dato [a] al Figlio primogenito una pietra, e per pesce un serpente, per ferir con una puntura insieme il re e la Chiesa gallicana. Che Pio IV sparge seme di discordia per sturbar la pace trà li re concordi, mutando per forza e ingiustizia l'ordine del seder gli ambasciatori sempre usato, e ultimamente ne' concilii di Costanza e Lateranense, per mostrar d'esser superiore a' concilii. Che nè egli potrà sturbar l'amicizia de' re, nè levar la dottrina delle sinodi di Costanza e Basilea che il concilio sia sopra il papa. Che san Pietro aveva imparato d'astenersi da' giudicii delle cose mondane, dove quel suo successore e non imitatore pretendeva dar e levar gli onori de' re. Che per legge divina, delle genti, e civile, fu tenuto conto del primogenito, e vivendo e morto il Padre; ma Pio ricusa preferire il re primogenito agli altri nati molto tempo dopo quello. Che Dio per rispetto di David, [b] non volse sminuire la degnità di Salomone; e Pio IV, senza rispetto de' meriti di Pipino, Carlo, Ludovico e altri re di Francia, con suo decreto pretende levar le prerogative del successor di quelli re. Che contra le leggi divine e umane, senz'alcuna cognizione ha condannato il re, l'ha levato dell'antichissima sua possessione, e ha pronunciato contra la causa d'un pupillo e vedova. Che gli antichi pontefici, quando la sinodo general era in piedi, mai hanno fatto cosa senza l'approbazione di quella; e Pio ha voluto senza quel Concilio che rapresenta la Chiesa universale, levar di possesso gli oratori di un re pupillo non citato, quali non a lui, ma alla sinodo sono mandati. Che acciò non vi fosse provisione, ha usato diligenza acciò il suo decreto non fosse saputo, commandando a' legati in pena di scommunica di tenerlo secreto. Che considerassero li Padri, se questi sono fatti

---

(a) Luc., XI, 11.

(b) III. *Reg.*, XI, 12.

di Pietro e d' altri pontefici, se essi ambasciatori siano costretti partire da dove Pio non ha lasciato luogo alle leggi, nè vestigio della libertà del concilio; poichè nissuna cosa è proposta a' Padri o publicata, se non prima mandata da Roma. Che contro quel Pio IV solamente protestavano, venerando la Sede Apostolica e il sommo pontefice e la santa Chiesa romana, ricusando solo d' obedir a quello, e averlo per vicario di Cristo. Che quanto a' Padri ivi congregati gli averanno sempre in gran venerazione; ma poichè tutto quello che si fa, è fatto non in Trento, ma in Roma; e li decreti che publicano sono piuttosto di Pio IV che del Concilio Tridentino, non gli riceveranno per decreti di sinodo generale. In fine commandava per nome del re a' prelati e teologi che si partissero, per ritornare quando Dio avesse restituito la debita forma e libertà a' concilii generali e il re avesse ricevuto il debito luogo.

Non vi fu occasione di far la protesta, atteso che considerando finalmente il conte, che, quantonque la parte di Spagna fosse maggiore di numero di prelati che la francese, nondimeno li dependenti dal pontefice, li quali sarebbono stati a suo favore nella prima occorrenza, [a] conoscendo il voler di Sua Santità, passata la prima occasione e sapendo che si era già spedito a Roma per quella causa, sarebbe stata di parere che si soprasedesse sino alla risposta e a nuovo ordine; onde gionti co' Francesi, la parte sua sarebbe restata più debole. Piegando a contentarsi di qualche composizione, interponendosi tutti li altri ambasciatori e il cardinale Madruccio, dopo molte difficoltà convennero che nelle ceremonie publiche non fosse dato più nè incenso nè pace, sino alla risposta del re di Spagna. Il qual accordo dispiacque a molti, parte dependenti dal pontefice e che avevano cara quell' occasione per interromper il progresso del Concilio; [1] e parte

(a) Visc., Lett. del 1 luglio.

1 Fu il sospetto che ne ebbero molte persone, come si vede da una

anco, che sazii di star in Trento, nè sapendo veder in che maniera il Concilio potesse aver nè progresso nè fine, desideravano per manco male che fosse interrotto, acciò le discordie non si facessero maggiori. Certo è che il medesimo pontefice, avuto l'aviso dell'accordo tra gli ambasciatori, lo sentì male per il medesimo timore che le discordie non si facessero maggiori e non succedesse qualche male; [a] e li ministri spagnuoli che erano in Italia, tutti biasmavano il conte d'aver lasciato fuggir un'occasione tanto favorevole in servizio del re.

XXII. Sedata questa controversia, i legati intenti al celebrar la sessione, instando il tempo, consultarono quello che si potesse far per rimover le differenze.[1] Fu proposto [b] dal cardinale di Lorena un partito, d'ommetter il trattar dell'instituzione de'vescovi e dell'autorità del pontefice, come cose nelle quali le parti erano troppo appassionate; [2] e per quel che tocca a'vescovi, non parlar

lettera di Visconti de' 30 giugno; e da una di Paleotti registrata nelle Memorie di Dupuy (p. 443). « Nè manca, dice questo ultimo, chi dica essersi » cercata questa occasione per dissolvere il concilio; e sento con molto » mio affanno gran gravezza da tutti a N. S., che volendo mantenere il » concilio libero, si voglia esso ingerire in cose di tanta importanza e far » tanto pregiudizio al re pupillo, ec. » Pare però assai mal fondato un tal sospetto, perchè dal filo della istoria visibilmente si scopre che, dopo l'abboccamento del cardinal Morone con Ferdinando, a Roma si pensò più a sollecitare e finire il concilio, che a scioglierlo ed interromperlo; e mi stupisco che Frà Paolo avendolo egli stesso avvertito, abbia mostrato voler dar qualche peso a quegli insussistenti sospetti. Ha fatto poi male Pallavicino a inveire contro di lui, come se egli ne fosse stato l'autore. — Pallav., lib. 21, c. 13.)

(a) Visc., Mem. del 19 luglio.

[1] Così aveano pensato i legati anche prima di quella controversia, come si ha da una lettera di Visconti de' 24 di giugno; ed il progetto n'era stato portato a Roma, prima del contrasto della precedenza, al dire del Visconti medesimo, nella accennata lettera, e di Pallavicino (lib. 21, c. 13). Ma vero è che la risoluta determinazione non si fece che dopo quella briga; e forse Frà Paolo ha inteso parlare della proposizione fattane in pubblico; nel qual caso il racconto di lui nè dalla esattezza nè dalla verità non discorda.

(b) Visc., Lett. del 1 luglio; Pallav., l. 21, c. 13.

[2] Visconti, nella sua lettera de' 25 o piuttosto de 28 di giugno, su ciò va d'accordo con Frà Paolo: « E tra le altre cose che disse, intendo ch' egli

altro se non quanto s'aspetta alla potestà dell'Ordine. Il che ad alcuni de' ponteficii pareva buon rimedio, altri di loro non l'approvavano, dicendo che ciò sarebbe stato attribuito al pontefice, al qual non fosse piaciuta la formola ultimamente drizzata; e li prencipi averebbono potuto pigliar ammirazione perchè la Santità Sua non sia restata contenta, essendogli attribuita la medesima potestà che aveva san Pietro, il che averebbe anco dato materia agli eretici di dire;[a] oltre che gli Spagnuoli e Francesi prenderebbono occasione di sperar poco che all'avvenire si potesse concordar insieme in cosa alcuna, dal che nasceriano infinite difficoltà ancora nelle altre materie; oltre che restava dubio, se il partito potesse sortir effetto, potendo da buon numero de' Padri esser ricercato che quei capi non fossero ommessi, ma fossero dichiarati. Il cardinal di Lorena offerì che da' Francesi non sarebbe altro ricercato, e d'operar sì co' Spagnuoli che essi ancora così si contentassero; soggiongendo, che quando li legati avessero fatto il medesimo con gl'Italiani, che troppo affettatamente s'opponevano agli altri, il tutto si sarebbe composto.

E opportunamente andò ordine dall'imperatore[b] agli ambasciatori suoi, che facessero ogni officio, acciò nel Concilio non si parlasse dell'autorità del papa: il che da quella Maestà fu fatto vedendo che la disposizione della maggior parte era per ampliarla, e temendo che non fosse determinata qualche cosa la qual facesse più difficile la concordia de' Protestanti. Il qual officio essendo fatto dagli ambasciatori co' legati e col cardinale di Lorena e con altri prelati principali, fu causa che si ri-

» fu di parere che senza più differire si facesse la sessione al giorno de-
» terminato, e che quando non si fosse stato d'accordo in tempo, circa il
» settimo canone e quinto capo della dottrina, s'omettessero; passando in-
» nanzi e facendo la sessione con quelle materie che si trovavano in es-
» sere, ec. »

(a) Visc., Mem. del 24 giugno.

(b) Pallav., l. 21, c. 11; Rayn., n. 120.

solvesse d' ommetter e quel capo e quello dell' instituzione de' vescovi; dopo che per questo furono fatte molte consultazioni, introducendo a quelle li prelati più principali e di maggior seguito, ora in maggior, ora in minor numero, per disponer le cose in modo che tutti restassero sodisfatti, e furono dati a' Padri li decreti di provisione degli abusi. E intorno al primo capo, che era dell' elezione de' vescovi, quanto al particolare che li metropolitani avessero da far essamine delle persone da promuover a' vescovati, di che s' è parlato di sopra, [a] s' opposero l' ambasciator di Spagna e quel di Portogallo acremente, dicendo che era un sottoponer li re a' prelati loro sudditi, poichè indirettamente se gli dava autorità di reprobare le nominazioni regie. [b] Gli ambasciatori francesi di questo ricercati, mostrarono non curarsi nè che si decretasse nè che si ommettesse; onde i ponteficii, che giudicavano cosa in diminuzione dell' autorità del papa, dicevano che tutto quel capo si poteva ommetter, massime che nella sessione quinta pareva che fosse proveduto a quella materia abbastanza. Ma a questo opponendosi altri con gran fervore, [c] fu concluso finalmente di commun consenso, che quel capo si differisse alla seguente sessione per aver tempo d' accommodarlo in maniera che a tutti piacesse, acciò non fosse attraversata per questo la publicazione delle cose convenute.

La medesima difficoltà nacque sopra l' ultimo capo de' proposti, dove era prescritta una formola di professione di fede, la qual dovesse esser giurata da' dissegnati a' vescovati, abbazie e altri beneficii di cura d' anime, inanzi che si venisse all' essamine loro, essendo connessa con quella dell' elezione sì che non si potessero separare. Fu deliberato di differir quel capo ancora.[1] Ma perchè fu

(a) Visc., Lett. del 5 luglio. (b) Dup., Mem., p. 462.
(c) Pallav., l. 21, c. 8; Diar. Nicol. Psalm.
[1] Mart., tomo 8, p. 1337.
— Non è fatto parola di questa professione di fede, nè in Rainaldi nè

tanto differito che non si venne a risoluzione di decretarlo, e finalmente tumultuariamente fu rimesso al pontefice, come a suo luogo si dirà, non è alieno dal presente proposito recitarne qui la sostanza. La qual era, che fosse non solo ricercata da' dissegnati a' vescovati e altre cure d'anime, ma ancora con un'ammonizione e precetto in virtù d'obedienza tutti li prencipi di qualonque maestà ed eccellenzia, di non admetter ad alcuna degnità, magistrato o officio persona, senz'aver prima fatto inquisizione della fede e religione di quella, e senza che abbia prima volontieri e spontaneamente confessati e giurati li capi contenuti in quella formula; la qual a questo effetto commandava anco che fosse tradotta in volgare, e letta publicamente ogni dominica in tutte le Chiese acciò potesse esser intesa da tutti. I capi erano: di ricever le Scritture dell'uno e l'altro Testamento, le quali la Chiesa ha per canoniche, come inspirate da Dio; di riconoscere una santa catolica e apostolica Chiesa, sotto un pontefice romano vicario di Cristo, tenendo constantissimamente la fede e dottrina di quella, atteso che, come indrizzata dallo Spirito Santo, non può fallare; d'aver in venerazione, come certa e indubitata, l'autorità de' concilii generali, e non rivocar in dubio le cose da quelli una volta ordinate; di creder con fede constante le tradizioni ecclesiastiche ricevute di mano in mano; di seguir il consenso e senso de' Padri ortodossi; d'ubedir intieramente alle constituzioni e precetti della santa madre Chiesa; di creder e confessar li sette sacramenti e il loro uso, virtù e frutto, secondo che sino allora la Chiesa ha insegnato; ma

---

nelle lettere di Visconti, e nemmeno in Pallavicino. Ad onta però di tutto questo, il fatto non è men certo, essendo riferito nel giornale pubblicato dai P. Martene, dove quella formola è distesamente registrata, dove leggesi eziandio il parere del vescovo di Aversa; il quale, dietro a molti altri, fu di opinione che quella faccenda ad un altro tempo si differisse. Da ciò si può comprendere, non essere indizio della falsità di un fatto il silenzio degli altri autori; ed essere evidente che Pallavicino non ha veduto tutte le Memorie che son passate per le mani di Frà Paolo.

sopra tutto, che nel sacramento dell' altare vi sia il vero corpo e sangue di Cristo realmente e sostanzialmente sotto le specie di pane e vino, per la virtù e potenza della parola divina proferita dal sacerdote, solo ministro ordinato a questo effetto secondo l' instituzione di Cristo: confessando anco che sia offerto nella messa a Dio per li vivi e per li morti in remission de' peccati. E di ricever finalmente e ritener fermissimamente tutte le cose osservate pia, santa e religiosamente da' maggiori sino a quel tempo; nè lasciarsi muover in alcun conto da quelle, ma fuggir ogni novità di dogmi, come perniciosissimo veneno, fuggendo ogni scisma, detestando ogni eresia e promettendo d' assister pronta e fedelmente alla Chiesa contra tutti gli eretici.

Risoluto di lasciar da canto anco questo capo, come s'è detto, s'attese ad accommodar il capo della residenza, levato via tutto quello che potesse dispiacere a chi la teneva *de jure divino,* e a chi *de positivo.* Il cardinale di Lorena s' adoperò con grandissima diligenza ed efficacia a concordar le parti, risoluto che onninamente la sessione si facesse al tempo determinato. Perchè avendo in quei giorni avuto dal pontefice amorevolissime lettere che l' invitavano ad andar a Roma e abboccarsi con lui, e avendo già deliberato di dar ogni sodisfazione alla Santità Sua, era risoluto di dargli quella molto desiderata per caparra, cioè di metter fine alle discordie, e componer le differenze tra li prelati.[1] Ma quanto all' andar a

[1] Pallav., l. 21, c. 13.

— Qui vi è un piccolo anacronismo; perchè, a quel che ne dicono le lettere di Visconti, il cardinal di Lorena avea preso quelle misure prima che gli fosse stato fatto l' invito di andar a Roma. Imperciocchè Mussotto, che gli portò le lettere del papa, non arrivò a Trento che a' 16 di luglio, cioè a dire, il giorno dopo la sessione: e le grandi difficoltà erano state composte nella congregazione de' 7. Quel che vi ha di vero si è, che prima di quel tempo il cardinale andava in traccia di dar soddisfazione al papa, perchè credeva che fosse di suo interesse il farlo; e questa mira obbligavalo ad operare di concerto con i legati. Non era dunque in grazia dell' invito del papa che così facesse; perchè quell' invito fu posteriore di più

Roma, rispose parole ambigue, volendo aspettar prima risposta di Francia. Un altro impedimento, se ben di causa non molto importante, allongava il progresso. Questo era il trattar delle funzioni degli Ordini, di che[a] era proposto un grande e longo capitolo, dove s'esplicavano tutte, incomminciando dal diaconato sino all'ostiariato. Questo fu, al principio che si formarono li decreti, dai deputati composto come necessario per opporsi ai Protestanti, li quali dicono quelli Ordini non esser stati instituiti da Cristo, ma per introdozione ecclesiastica; e per esser officii di buono e ordinato governo, vi sia commodo e bisogno di loro, ma non siano sacramenti. Era il capo del decreto tratto dal Ponteficale, prescrivendo le fonzioni di ciascuno, che longo sarebbe riferire e superfluo, potendosi legger nel libro medesimo; e dichiarava oltre ciò il decreto, che quelle non possono esser essercitate se non da chi, essendo promosso dal vescovo, ha ricevuto da Dio la grazia e impresso il carattere per poterlo essercitare. Ma quando si fu per stabilirlo, s'incontrò gran difficoltà per risolvere una vecchia e volgata opposizione, che bisogno vi fosse di carattere e potestà spirituale per essercitare atti corporali, come legger, accender candele, sonar campane, quali non solo possono esser così ben fatte, ma anco meglio dai non ordinati, che dagli ordinati; e massime dopo che era andato in disuso che ordinati essercitassero quelle fonzioni. Si considerava che si veniva a condannar la Chiesa, quale dopo tanti anni aveva intermesso l'uso. Era anco difficoltà, volendolo rimetter in piedi, come venir alla pratica; perchè conveniva ordinar a' minori, non putti, ma uomini, per serrar la chiesa, sonar le campane, scongiurar inspiritati; il che facendo s'opponeva a quell'altro decreto, che li minori Ordini fossero gradi

giorni all'assenso dato dal cardinale al decreto sopra la istituzione de' vescovi.

[a] Id., l. 21, c. 8; Mart., tomo 8, p. 1372.

necessari a' maggiori. Del diaconato ancora non si vedeva modo come restituirgli li tre officii, ministrar all' altare, battezzare e predicare. Similmente dell'Ordine degli essorcisti, come quell' officio potesse esser da loro essercitato, essendosi per uso introdotto che da' soli sacerdoti siano gli spiritati scongiurati. Antonio Agostino vescovo di Lerida era di parer che si lasciasse in tutto e per tutto quella trattazione, dicendo: Che sì come certa cosa era che questi fossero ordini e sacramenti, tuttavia difficilmente s' averebbe persuaso che nelle chiese primitive, quando pochissimi erano cristiani, fossero introdotti; che non era degnità della sinodo descender a tanti particolari; che bastava dire, gli Ordini minori esser quattro, e non descender a maggior specialità di dottrina, e in pratica non far alcuna novità.[1] A questo s' opponeva, che la dottrina de' Protestanti, i quali chiamano quelle ordinazioni ceremonie oziose, non sarebbe condannata. Ma il cardinale di Lorena fu autore di una via di mezzo, [a] che si ommettesse quel capo, e che bastavano quattro parole, rimettendo la essecuzione ai vescovi che procurassero di farle osservar quanto loro fosse possibile.

XXIII. Stabilite queste cose, fu risoluto di legger il tutto nella consulta di quei principali, a ciò che nella congregazione generale le cose passassero con intiera quiete. Si contentarono ambe le parti, eccetto che per il sesto anatematismo, dove si dice [b] la jerarchia esser in-

---

[1] Quel che il vescovo di Lerida spaccia per certo, per falsissimo è stato tenuto da' più dotti teologi, i quali convengono bensì nel mettere que' ministeri inferiori nel numero degli Ordini, ma non nel riputarli come tanti sacramenti; sì perchè sono di una istituzione puramente ecclesiastica, sì perchè non sono stati sempre nella Chiesa, sì anche perchè le Chiese greca e latina uniformemente non li ricevono. Non mi sento pertanto portato a credere, che ad un prelato tanto versato nell' antichità ecclesiastica quanto lo era il vescovo di Lerida, sia uscita di bocca una tale proposizione; e sarei naturalmente disposto a pensare che qualche abbaglio sia corso nel riferire o nell' attribuire a lui quella opinione.

[a] Visc., Lett. dell' 8 luglio; Pallav., l. 21, c. 8.

[b] Id., ibid.

stituita per ordinazione divina; l' arcivescovo d'Otranto e altri prelati ponteficii s' insospettirono che, le parole espresse in termini così generali significando che tutti gli ordini sacri, senza far differenza tra l' uno e l'altro, siano per ordinazione di Cristo, potesse inferire che li vescovi siano uguali al sommo pontefice.[1] Ma li teologi e canonisti ponteficii[(a)] gli essortarono a non metter difficoltà, essendo cosa chiara da' canoni antecedenti e seguenti che non si trattava se non di cosa pertinente al-l'Ordine, nel che il pontefice non eccede gli altri vescovi, e della giurisdizione non si faceva menzione alcuna. I medesimi ancora ebbero in sospetto le parole del proemio del capitolo della residenza dove si diceva, che per precetto divino tutti quelli che hanno cura d' anime sono obligati conoscer le pecorelle sue ec.: inferendo, che quello fosse un modo di dichiarare che la residenza sia di precetto divino. Ma la maggior parte de' medesimi ponteficii sentivano in contrario,[(b)] dicendo: che tutti quei particolari, che si dicono esser commandati da Dio a chi ha cura d'anime, si possono anco osservare in assenza, quantonque con la presenza s'adempino più in-

---

1 Visconti, nel suo viglietto degli 8 di luglio, non mette nominatamente l'arcivescovo di Otranto tra quei che si opposero al decreto, cui egli assicura essere stato steso dal cardinal di Lorena: « Il che avvenne » in buona parte per opera del signor cardinal di Lorena, il quale, finiti » tutti i voti, e non essendosi fatta conchiusione alcuna, propose un' altra » forma del sesto canone, che fu accettata da' Padri. » Pallavicino al contrario (lib. 21, c. 11) ci ragguaglia che i legati, in una lettera al cardinal Borromeo, par che diano il merito di quella formola allo stesso arcivescovo di Otranto. Se i legati positivamente detto l' avessero, non si potrebbe andar contro alla loro testimonianza. Ma le lodi che gli danno, potendo essergli state date in grazia di aver secondato i legati nella brama cui essi avevano di non impedir la sessione con difficoltà inopportune; espediente più sicuro mi pare il fidarsi di Visconti, cui ha prestato fede il nostro storico, circa l' autore di quella formola. Ma forse quel che Frà Paolo da sè aggiunge, circa la opposizione dell' arcivescovo di Otranto, non ha che un abbaglio per fondamento; e l' opposizione fatta da quel prelato con alcuni altri vescovi al decreto della residenza gli ha fatto credere che opposto altresì si fosse a quello della istituzione de' vescovi.

(a) Visc., Mem. dell' 8 luglio. (b) Id., ibid.

tieramente; e massime che le parole che seguono proveggono in maniera che non può esser d'alcun pregiudicio a Sua Beatitudine. Aggiongendo anco, che essendo stato accommodato in quella forma dal cardinal di Mantova, era stato più e più volte posto in consultazione, nè mai era stato fatto quel dubio sopra; e che a Roma medesmamente non l'avevano giudicato pregiudiciale. Non per questo fu possibile remuover dalla opinione sua Otranto e altri che lo seguivano.

Alcuni de' Spagnuoli fecero [a] diligente instanza della dichiarazione per l'instituzione de' vescovi e per la residenza *de jure divino;* ma furono constretti a desistere, essendo persuasi la maggior parte de' loro colleghi dal cardinal di Lorena, il quale usò con loro termini di conscienza, dicendo: Che non fosse cosa sicura e grata a Dio, vedendo di non poter far il ben che si desiderava, voler con una superflua e vana instanza causar qualche male; che assai era l'aver impedito il pregiudicio che altri pensavano far alla verità con stabilir contrarie opinioni, e se non si poteva ottener tutto quello che si desiderava, si poteva però sperar qualche cosa nel tempo futuro con l'aiuto divino. Con tutto questo Granata e Segovia con alcuni altri di loro non poterono esser rimossi; sì come nè manco fu possibile superar dall'altro canto [b] il patriarca di Gierusalem e l'arcivescovo d'Otranto con altri aderenti, quali erano convenuti di contradire a tutto quello che si proponesse, come a cose che non servivano a levar le differenze, ma solo ad assopirle, con certezza che caminando inanzi sarebbono date fuori con maggior forza e impeto; e che quando s'avesse avuto a rompere, meglio era farlo inanzi celebrar la sessione che dopo; nè fu possibile che li legati potessero persuaderli.

(a) Visc., Lett. e Mem. del 12 luglio; Diar. Nicol. Psalm.
(b) Visc., ibid.

Con tutto ciò, non ostanti tutte queste contradizioni, stabilite così le cose con gli altri principali, il dì nove del mese di luglio s'incominciarono le congregazioni generali. Dove essendo prima letto quello che appartiene alla dottrina e canoni dell'Ordine,[a] il cardinal di Lorena diede essempio parlando brevemente e non mettendo alcuna difficoltà. Fu seguíto dagli altri sino al luogo di Granata, il qual disse: Esser cosa indegna, aver tanto tempo deriso li Padri trattando del fondamento della instituzione de' vescovi, e poi adesso tralasciandola; e ne ricercò[b] la dechiarazione *de jure divino,* dicendo: maravigliarsi, perchè non si dichiarasse un tal punto verissimo e infallibile. Aggionse, che si dovevano proibire come eretici tutti quei libri che dicevano il contrario. Al qual parer aderì Segovia, affermando che era espressa verità, che nissuno poteva negarla, e si doveva dichiarare per dannare l'openione degli eretici che tenevano il contrario. Seguivano anco Guadice, Alife e Monte Marano[c] con gli altri prelati spagnuoli; de' quali alcuni dissero, la loro opinione esser così vera come li precetti del Decalogo. Il vescovo di Conimbria si lamentò publicamente che con astuzia si pregiudicasse alla verità, concedendo che potessero esser ordinati vescovi titolari; perchè questo era dichiarare, che la giurisdizione non fosse essenziale al vescovato, nè si ricevesse immediate da Cristo; e fece instanza che il contrario fosse dichiarato, replicando il concetto più volte detto, esser così essenziale al vescovo aver chiesa e sudditi fedeli, come al marito aver moglie. Dopo, proposto il decreto della residenza, il cardinale di Lorena l'approvò con la stessa brevità;[d] solo raccordò che al passo dove si raccontano le cause dell'assenza,

---

[a] Mart., tomo 8, p. 1379; Pallav., l. 21, c. 11; Visc., Lett. del 12 luglio.
[b] Id., Mem. del 12 luglio.
[c] Id., ibid.
[d] Visc., Lett. del 12 luglio.

ponendo tra le altre l'evidente utilità della Chiesa, si aggiongesse quella parola *e della republica*: e questo per rimuover ogn' impedimento che quel decreto potesse apportar all' esser ammessi i prelati agli officii e consegli publici; di che ebbe l'applauso universale. Seguì il cardinal Madruccio parlando nel medesimo tenore. Il patriarca di Gierusalem,[a] l'arcivescovo Verallo, e Otranto non volsero dir il parer loro sopra quel decreto. Di che l'arcivescovo di Braga, quando fu il luogo del voto suo, si voltò a' legati, quasi in forma di riprensione, con dire, che dovessero usar là loro autorità e astringer li prelati a dir il loro parere; e che era una cattiva introdozione in Concilio, quasi che o fossero costretti a tacere, o avessero ambizione di non parlar, salvo che con seguito. Onde altri che avevano deliberato immitargli, mutato proposito, acconsentirono al decreto. Seguirono approvando concordamente gli altri decreti, secondo che letti erano. Se non che[b] Granata fece instanza che fosse dichiarata la residenza *de jure divino* con parole aperte, poichè (diceva egli) le parole ambigue del proemio erano indegne di un concilio il qual sia congregato per levare, non per accrescere le difficoltà; e che fossero proibiti li libri che ne parlavano in contrario; e che nel decreto fossero espressamente e nominatamente compresi li cardinali. Quest' ultima instanza toccante li cardinali si vedeva che a molti aggradiva, onde dal cardinal Morone fu risposto: che s'averebbe avuto considerazione sopra, per parlar un'altra volta. Del rimanente si passò inanzi, e in fine il patriarca e li due arcivescovi assentirono essi ancora al decreto; e questo fu il principio che fece aver speranza che si potesse celebrare la sessione al suo tempo, cosa stimata per inanzi impossibile, ma per desterità del cardinal di Lorena ridotta a buon porto.

---

[a] Id., Mem. del 12 luglio. [b] Id., ibid.

Ne' giorni seguenti si diedero li voti sopra gli altri capi di riforma da' Padri, da' quali non fu proposta altra variazione di momento; se non che per grande instanza di Pompeio Zambeccari, vescovo di Sulmona, fu levata dal capo della prima tonsura una particola dove si diceva: che se li promossi commetteranno delitto fra sei mesi dopo l'ordinazione, si presumino ordinati in fraude e non godino il privilegio del fôro: e dove si decreta che nissun sia ordinato senza esser ascritto a chiesa particolare, era aggionta l'innovazione dei decreti del concilio Lateranense, che anco gli ordinati a titolo di patrimonio dovessero esser applicati al servizio di qualche chiesa, nel quale attualmente si essercitassero, altrimenti non potessero esser partecipi de' privilegi: la qual parimente fu levata, e nel rimanente con leggier variazione di parole, poco spettanti alla sostanza, fu data sodisfazione a tutti i Padri.

XXIV. I Spagnuoli che non avevano potuto ottener in congregazione la dechiarazione desiderata della instituzione de' vescovi, si congregarono la sera de' tredici in casa del conte di Luna, [a] dove Granata con gli aderenti lo persuasero a far una protesta a' legati, quando si fosse tralasciato di determinar quel capo; e dissuadendo alcuni altri, come cosa che potesse esser causa di gran moto, si consummò la congregazione tutta in dispute e si finì in contenzione, con differir la risoluzione alla mattina seguente. Quando il conte, uditi di nuovo li diversi pareri e considerato che sarebbe stato gran dispiacer al pontefice, a tutti li vescovi italiani e a tutti i francesi ancora che s'erano accommodati, pregò Granata e gli aderenti di voler esser dell'opinione degli altri, poichè qui non si metteva di conscienza: mentre non si trattava di definire più in un modo che in un altro, ma solo di definir o tralasciare. Nè volendo Granata accommodarsi,

(a) Id., Mem. del 15 luglio.

ma dicendo, che per conscienza sentiva esser necessaria la determinazione: lo ricercò che dicesse la sua opinione quietamente e liberamente, contentandosi però se dagli altri non era abbracciata, e astenendosi dalle contenzioni. Così promise egli e gli altri ancora di fare.

Si fece il dì seguente, che fu precedente alla sessione,[a] congregazione generale; nella quale propose il cardinal Morone, se piaceva a' Padri che nel capo della residenza e in quello che tratta dell' età degli ordinandi si facesse menzione de' cardinali, e in particolare dell' età. Furono pochi che consentissero, discorrendo la maggior parte che non nasce occorrenza di far cardinali giovani se non prencipi, in quali non s' ha d' attender all' età. perchè in qualonque modo onorano l' ordine ecclesiastico; e però che era fuor di proposito dove non era abuso far decreto. Ma nel particolare della residenza la maggior parte fu di parere che si nominassero: contradicendo però alcuni con dire, che questo sarebbe un approvare che li cardinali avessero vescovati e per consequenza approvare le commende, il che non era giusto di fare; ma piuttosto lasciare che la loro conscienza riconoscesse di non esser esente dal precetto generale, che con nominargli approvare due abusi insieme, la pluralità di beneficii e le commende. Trattati poi alcuni altri particolari di poco rilievo e conclusi, fu letto di nuovo tutto quello che si dovesse nella sessione publicare, dicendo il parer loro li Padri con la sola parola *placet.* Alcuni Spagnuoli e alquanti Italiani risposero, che non gli piaceva, e in tutto furono al numero di ventotto; gli altri tutti in numero 192 consentirono: e in fine concluse Morone, che si sarebbe fatta la sessione. Ringraziò li Padri che avevano accettato li decreti, ed essortò gli altri ad unirsi con loro; e pregò il conte di Luna a far buon officio co' suoi prelati, acciò vedendo l' universal concorso di tutto il

(a) Id., ibid.

Concilio in un parere, non volessero dissentire. Di che parlando più specificatamente con lui dopo la congregazione gli promise, che ogni volta che si fosse dechiarata la potestà del papa secondo la forma del concilio Fiorentino, si dechiarerebbe anco la instituzione de' vescovi esser *de jure divino*. I prelati spagnuoli essendosi il medesimo giorno, la sera, congregati in casa del conte, dopo molti discorsi, fondandosi sopra la promessa che dal cardinale era fatta al conte, conclusero d'accettar ogni cosa.[1]

XXV. Venuto adonque il quindici luglio, la mattina per tempo col solito ordine andarono tutti nella chiesa. Si fecero le consuete ceremonie. Celebrò la messa il vescovo di Parigi, fece l'orazione il vescovo di Alife, nella quale offese li Francesi con aver nominato il re di Spagna prima che il re loro; e li Polacchi, nominando quello di Portogallo inanzi Polonia; e li Veneziani col far prima menzione del duca di Savoia e poi della loro republica.[2]

---

[1] Id., Mem. del 19 luglio; Rayn., n. 124; Pallav., l. 21, c. 13.

— Il cardinal Morone con questa promessa non s'impegnava molto, sapendo benissimo che le opposizioni che s'incontrerebbono nell'accettare la formola del concilio di Firenze, lo scioglierebbono da ogni impegno. Ma il cardinal Pallavicino dovette stimare i suoi lettori assai sciocchi, se ha pensato che su la sua autorità si credesse che il cardinal Morone niente altro avesse promesso agli Spagnuoli, che di far decidere che i vescovi erano di diritto divino unicamente riguardo al carattere. Imperciocchè la dichiarazione richiesta dagli Spagnuoli riguardando non men la giurisdizione che l'Ordine, si può mai immaginare che, per tirarli al suo partito, ogni altra cosa avesse loro promesso fuorchè quella che dimandavano? È vero, ch'egli vi aggiunse una limitazione capziosa, di cui probabilmente gli Spagnuoli non iscoprirono il senso. Ma la promessa in sè stessa era tale quale Frà Paolo la riferisce; e il cardinale non sa negarla: « Vero è, che si legge ne' registri del Visconti aver a lui detto il cardinal Morone, che tal promessa » era quale il Soave accenna, ma con una limitazione importante, cioè che » sarebbesi dichiarata l'istituzione de' vescovi dannando gli eretici. » Se Frà Paolo non ha fatto menzione di quella limitazione, non ha fatto maggior delitto che quegli Spagnuoli che la intesero in un altro senso; e che non si avvisarono di pensare che il legato abbia voluto distruggere con una parola quel che lor prometteva con l'altra; tanto più ch'erano persuasi che i Luterani negavano la istituzione de' vescovi essere di diritto divino.

[2] Mart., tomo 8, p. 1380; Visc., Lett. del 15 luglio; Pallav., l. 21, c. 12; Rayn., n. 125; Spond., n. 36; Visc., Mem. del 19 luglio.

— Visconti nella lettera de' 15 luglio e Pallavicino (lib. 21, c. 12) de' Francesi e de' Veneziani fanno parola; ma nulla dicono de' Polacchi.

Disse anco parole per le quali mostrava che quella celebrazione di Concilio era una continuazione co' precedenti di Paolo e Giulio, di che ebbero mala sodisfazione gl' Imperiali e li Francesi insieme. Entrò anco a parlare della fede e de' costumi degli eretici e Catolici: e disse, che siccome la fede de' Catolici era migliore, così li costumi degli eretici erano molto megliori che quelli de' Catolici; nel che diede molto disgusto, massime a quelli che si raccordavano del detto di Cristo e di san Giacomo, [a] che la fede non si dimostra se non per le opere. Non fu però detta cosa alcuna in quell' instante, avendo ciascun rispetto a turbare le ceremonie publiche. Ma il dì seguente gli ambasciatori francesi, polacco e veneti fecero instanza a' legati che non lasciassero stampar l' orazione, nè metterla negli Atti del Concilio. Finita la messa e le altri preci, furono letti li Brevi della legazione de' cardinali Morone e Navagero, li mandati del re di Polonia e del duca di Savoia, la lettera della regina di Scozia e il mandato del re Catolico. Poi furono letti li decreti spettanti alla dottrina della fede dove non vi fu contradizione; se non che dalla maggior parte de' Spagnuoli fu detto, che assentivano, con questo che s' osservasse da' signori legati la promessa fatta all' ambasciator del loro re.[1]

Conteneva il decreto della fede in sostanza: [b]

1. Il sacrificio e sacerdozio esser in ogni legge con-

(a) Iac., II, 18.

[1] Visc., Mem. del 19 luglio.

— Per quello che si ha negli Atti citati da Pallavicino, tre soli furono gli Spagnuoli che condizionatamente accettarono; cioè i vescovi di Segovia, di Vico e di Cadice; e il solo vescovo di Cadice fece menzione della promessa di Morone al conte di Luna. Visconti non ne determina il numero, e solo dice: « Ci furono alcuni i quali dissero che vi assentivano con questo, che si servasse da' signori legati la promessa fatta all' ambasciatore di Spagna. » (Visc., Mem. de' 19 luglio.) Del resto, da quella condizione si scorge che gli Spagnuoli avevano inteso la promessa in quel medesimo senso in cui l' ha intesa Frà Paolo.

(b) *Trid.*, ses 23.

gionti; imperò essendo nel Nuovo Testamento un sacrificio visibile, cioè l'eucarestia, esser anco necessario confessar un visibile ed esterno sacerdozio, nel quale per divina instituzione sia data potestà di consecrar, offerir e ministrar l'eucarestia; e di rimetter e ritener i peccati.

2. Il qual sacerdozio essendo cosa divina, convenire abbia molti ordini di ministri che gli servino, li quali ascendino da' minori a' maggiori ministeri; poichè le Sacre Lettere fanno menzione del nome di diaconi, e dal principio della Chiesa furono posti in uso li ministeri de' subdiaconi, accoliti, essorcisti, lettori e ostiari, ponendo però il subdiaconato tra gli maggiori.[1]

3. E perchè nella sacra ordinazione è conferita la grazia, l'Ordine esser vero e propriamente uno de' sette sacramenti della Chiesa.

4. Nel quale imprimendosi carattere che non si può scancellare, la sinodo condanna quelli che affermano li sacerdoti aver la potestà sacerdotale a tempo, sì che gli ordinati possino ritornar laici, non essercitando il ministerio della parola di Dio. E così parimente condanna quelli che dicono, tutti li Cristiani esser sacerdoti, ovvero aver ugual potestà spirituale; il chè altro non è se non confonder la jerarchia ecclesiastica che è ordinata [a] come un essercito di soldati. Al qual ordine jerarchico principalmente appartengono li vescovi, che sono superiori a' preti, a' quali appartiene ministrar il sacramento della confermazione, ordinar li ministri e far altre fonzioni. Insegna anco la sinodo che nell' ordinazione

---

1 Assai tardi a quella dignità fu innalzato. Poichè da tutti gli antichi, tra gli ordini sacri, non son menzionati che il vescovato, il presbiterato ed il diaconato. Ma l'obbligo della continenza da san Gregorio essendo stato esteso sino a suddiaconi, e que' ministri essendo stati ammessi al ministero dell'altare, queste cose furono come tanti gradi per i quali si è fatto passare il suddiaconato nel numero degli ordini maggiori, il che però pare non sia stato pienamente ricevuto se non verso il fine del secolo undecimo.

(a) *Cant.*, VI, 3.

de' vescovi, sacerdoti, e altri gradi non è necessario il consenso, vocazione o autorità del magistrato o d' altra potestà secolare;[1] anzi quelli che solamente chiamati o instituiti dal popolo, o secolar potestà, o vero magistrato, o per propria temerità ascendono a' ministeri ecclesiastici, esser non ministri, ma ladroni.

A questa dottrina seguono otto anatematismi.

1. Contra chi dirà che nel Nuovo Testamento non vi sia sacerdozio visibile, o non vi sia potestà di consecrare e offerire e rimetter li peccati; ma solamente un officio o nudo ministerio di predicar l' Evangelio, e quelli che non predicano non esser sacerdoti.

2. Che oltre il sacerdozio non vi siano altri ordini maggiori e minori, per quali, come per gradi, si va al sacerdozio.

3. Che la sacra ordinazione non sia propriamente sacramento, o vero esser invenzione umana, o solamente un certo rito d' elegger li ministri della parola di Dio e de' sacramenti.

4. Che per la sacra ordinazione non sia dato lo Spirito Santo o non sia impresso carattere, o che il sacerdote possi diventar laico.

5. Che la sacra unzione e le altre ceremonie che la Chiesa usa, non siano requisite, ma potersi tralasciare, ed esser perniciose.

---

[1] Cioè a dire, probabilmente, per la validità dell' ordinazione. Imperocchè dagli antichi tempi rilevasi che il consenso del popolo consideravasi come un preliminare necessario per una vocazione legittima. È vero che gl' inconvenienti scopertisi in quella sorta di elezioni, nelle quali lo spirito di partito suole introdursi, hanno cagionato in ciò qualche alterazione. Ma quel consenso è stato sempre presupposto o supplito o da' principi o dagli annunzi che se ne fanno al popolo, giusta i decreti medesimi del concilio; annunzi, che sono una permanente prova che il consenso del popolo è stato sempre riputato in qualche modo come necessario. Quanto all' aggiungersi dal concilio, che que' che non son chiamati se non dal popolo o dal magistrato, non debbon considerarsi come ministri senza una ordinazione, debbesi in ciò riconoscere la costante dottrina dell' antichità, a cui non si vede che nella Chiesa si sia mai derogato prima de' tempi della riforma.

6. Che nella Chiesa catolica non vi sia la jerarchia instituita per ordinazione divina, la qual consta di vescovi, preti e ministri.

7. I vescovi non esser superiori a' preti, o non aver potestà di confermare e ordinare, o vero che quella potestà l'abbiano ancò li preti, o che gli Ordini conferiti senza il consenso o vocazione del popolo o della potestà secolare, siano nulli, o pure che siano legitimi ministri della parola di Dio e de' sacramenti quelli che non sono legitimamente ordinati dalla potestà ecclesiastica.

8. Che li vescovi assonti per autorità del romano pontefice non sono legitimi e veri, ma invenzione umana.

Fu poi letto il decreto della riforma, il qual conteneva diciotto capi. Il primo spettante alla tanto dibattuta materia della residenza, dove si diceva: Che per precetto divino ogni uno a cui è data cura d'anime[1] debbe conoscer le sue pecorelle, offerir per loro sacrificio, pascerle con la predicazione, sacramenti e buon essempio, aver cura de' poveri, e attender ad altri officii pastorali; le qual cose non potendo esser adempite da chi non invigila e assiste al suo gregge, la sinodo li ammonisce a pascere e reggere con giudicio e verità. Ma ac-

---

[1] Per le parole *præcepto divino,* e per quelle altre, *qui gregi suo non assistunt,* son nati i grandi contrasti che con tanta difficoltà si sopirono. I partigiani della corte di Roma che non volevano che si dichiarasse la residenza di diritto divino, per timore che con ciò si togliesse al papa il privilegio di dispensarne, e che tutti i vescovi cortigiani sforzati non fossero a ritirarsi nel luogo di lor residenza, cui loro non piaceva; costantemente opponevansi alle parole *præcepto divino,* o a quell'altra *assistunt,* perchè indicanti troppo chiaramente il diritto divino e la necessità della residenza locale; come ci fa sapere il cardinal di Lorena in una lettera a Bretone suo segretario. (Dup., Mem., p. 552.) Ma era appunto per questa ragione, che, a fin di mettere qualche cosa di equivalente a' termini di diritto, i Francesi e gli Spagnuoli instavano perchè si adoperassero que' termini; e infine anche l'ottennero, benchè i principali del partito opposto contra lor voglia cedessero al maggior numero. Ma la fermezza di quelle due nazioni, e specialmente degli arcivescovi di Granata e di Braga, prevalse questa volta alla ostinazione romana; e ottennero che assai chiaramente si stabilisse una obbligazione, cui Roma cercava di oscurare, e intorno a cui è stupore che sia mai potuto nascere qualche dubbio.

ciocchè, male interpretando le cose statuite sotto Paolo III in questa materia, nissun intenda essergli lecita un' assenza di cinque mesi, dichiara che chiunque ha vescovati, sotto qual si voglia titolo, eziandio li cardinali, sono obligati a reseder personalmente, non potendo restar assènti se non quando lo ricerchi la carità cristiana, l' urgente necessità, la debita obedienza e l' utilità della Chiesa o della republica: vuole che tali cause dell' assenza siano approvate per legitime dal pontefice o dal metropolitano, eccetto quando saranno notorie o repentine; dovendo nondimeno il concilio provinciale conoscere e giudicare le licenze concesse, acciò non v' intervenga abuso; provedendo tuttavia li prelati assenti che il popolo per l' assenza non patisca danno alcuno. E perchè una breve assenza non è degna di questo nome, eziandio senz' alcuna delle sudette cause, dichiara che questa tale non possi ecceder il spazio di due mesi o di tre al più, o sia continuo o in diversi tempi, purchè vi sia qualche ragione d' equità, e senza danno del gregge; il che sia rimesso alle conscienze de' prelati, ammonendo ciascuno a non restar assente le dominiche dell'Advento e Quaresima, le feste della Natività, Risorrezione, Pentecoste o Corpo di Cristo. Al qual decreto chi contravenirà, oltra le pene imposte contra li non residenti sotto Paolo III, e il peccato mortale, non possi con buona conscienza goder li frutti per la ráta del tempo, decretando le medesime cose di tutti gli altri che hanno cura d' anime, li quali, quando con licenza del vescovo s' assenteranno, debbino sostituir un vicario idoneo approvato dal vescovo, con la debita mercede; e che quel decreto, insieme con l' altro sotto Paolo III, siano publicati ne' concilii provinciali e diocesani.

Degli altri capi spettanti agli Ordini che il decreto conteneva, il secondo era: Che qualonque tiene vescovato, sotto qual si voglia titolo, eziandio cardinali, non ricevendo la consecrazione fra tre mesi perdino li frutti;

e differendo oltre tre altri, siano privati del beneficio; e che la consecrazione, quando si farà fuori della Corte romana, si celebri nella propria chiesa, o veramente nella provincia, quando vi sia il commodo.[1]

3. Che li vescovi celebrino le ordinazioni in propria persona, e quando siano impediti d'infermità, non mandino li sudditi per esser ordinati da altri vescovi, se non essaminati e approvati da loro.

4. Che la prima tonsura non si dia se non a chi è confermato e abbia imparato i principii della fede, sappia leggere e scrivere, ed elegga la vita clericale per servizio di Dio, non per fuggir il giudicio secolare.[2]

5. Agli Ordini minori chi doverà esser promosso, abbia testimonio dal paroco e dal maestro di scuola; e dal vescovo sia commesso che li loro nomi siano proposti publicamente in chiesa, e sia fatta inquisizione del nascimento, età, costumi e vita loro.[3]

6. Che nissun possi aver beneficio ecclesiastico inan-

---

[1] Nella settima sessione il concilio avea già fatto un regolamento su questa materia, ma senza decretar pena alcuna. In questa si rinnova il vigor degli antichi canoni, i quali ordinavano come il concilio Calcedonense, canone XXV, che i vescovi si facessero consecrare tre mesi dopo la elezione, sotto pena di restituir i frutti; o che se differivano oltre i sei, non potessero più essere consecrati, o fossero privati del lor vescovato, come si ha nel canone *Quoniam*, dist. 100. Ma benchè quel canone sia stato confermato dagli editti di alcuni principi, non è però stato sempre praticato rigorosamente; e spesse fiate furono veduti vescovi protraer la loro consecrazione di là di quel termine, senza patirne castigo.

[2] È questo, come la maggior parte degli altri, un regolamento assai saggio; e tutto quel che potrebbe dirsi, sarebbe, che si son trascurati articoli assai più importanti. In questo vi era una clausola assai ragionevole, ed era, che se qualcuno, sei mesi dopo essere stato tonsurato, commettesse un qualche delitto, fosse creduto essersi fatto ordinar in fraude e decadesse dal clerical privilegio. Ma fu soppressa questa clausola, per la rimostranza del vescovo di Sulmona.

[3] Questo regolamento è stato fatto per supplire in qualche modo all'elezioni abolite, e per restituire, in parte, al popolo il diritto di cui era stato privato nella promozione de' ministri ecclesiastici. Restituzione assai lieve! perchè in vece dell'assenso, cui era costumato di dare, con quel decreto se gli lascia soltanto la libertà di certificare al vescovo quel che può saper di pregiudiziale a colui che debb'esser ordinato, e il giudizio è tutto del vescovo.

zi il quattordicesimo anno, nè goder l'essenzione del fòro se non abbia beneficio ecclesiastico, o, portando l'abito e tonsura, non servi a qualche chiesa per commissione del vescovo, o abiti nel seminario o in scuola o vero università con licenza del vescovo. E intorno a' chierici maritati s'osservi la constituzione di Bonifacio VIII, con condizione che quelli parimente servino alla Chiesa in abito e tonsura, per deputazione del vescovo.

7. Che quando si tenerà ordinazione, tutti siano chiamati, il mercordì inanzi, alla città, e sia fatta diligente inquisizione ed essamine di loro dal vescovo, con assistenza di chi gli parerà.

8. Le ordinazioni non siano tenute se non nei tempi statuiti dalla legge nella chiesa catedrale, presenti li canonici; e quando si tenerà in altro luogo della diocese, si faccia nella chiesa più degna, e presente il clero. Ogni uno sia ordinato dal proprio vescovo, e a nissuno sia concesso ordinarsi da altro se non con lettere testimoniali del proprio.[1]

9. Che il vescovo non possa ordinar un suo famigliare non suddito, se non averà abitato con lui tre anni, e conferendogli immediate beneficio.

10. Nissun abbate o altro prelato possi conferir la prima tonsura, o gli Ordini minori se non a' sudditi loro regolari; nè questi o altri prelati, collegi o vero Capitoli possino conceder lettere dimissorie a' chierici secolari per ricever gli Ordini.

11. Che gli Ordini minori siano conferiti a chi intende la lingua latina, e con interposizione di tempi tra l'uno e l'altro; ed essendo questi gradi agli altri, nissun sia ordinato se non vi sia speranza che possi diven-

---

[1] Questo decreto all'antica disciplina interamente conformasi, per la quale le ordinazioni doveansi fare alla presenza del clero e del popolo. Ma ad onta di ciò, il regolamento è stato poco eseguito; e la comodità de' vescovi ha talmente prevalso alle regole, che le ordinazioni le fanno quasi tutte nelle loro private cappelle.

tar degno degli ordini sacri; e dall' ultimo d' essi minori s' interponga un anno al subdiaconato, se dal vescovo per utilità della Chiesa non sarà giudicato altrimenti.[1]

12. Nissun sia ordinato al subdiaconato inanzi il vigesimosecondo; al diaconato inanzi il vigesimoterzo; al presbiterato inanzi il vigesimosesto, nè da questi siano esenti gli regolari.

13. Che i subdiaconi e diaconi siano prima esperimentati negli Ordini minori, e sperino di poter viver in continenza, servino alla chiesa alla quale sono applicati, e riputino molto conveniente il ricever la communione la dominica e giorni solenni, quando ministrano all' altare. I subdiaconi non passino a grado più alto se non essercitati per un anno nel proprio; ma per virtù di qual si voglia privilegio non siano dati due ordini sacri in un giorno.

14. Al presbiterato non sia ordinato se non sarà diacono essercitato nel ministerio almeno per un anno, e trovato idoneo ad insegnar il popolo, e amministrar li sacramenti; e abbia cura il vescovo che questi tali celebrino almeno la dominica e feste solenni, e, avendo cura d' anime, che satisfacciano al loro carico; e se alcuno

---

[1] Questo decreto sembra poco conforme allo spirito dell' antichità, per cui era ben permesso di scegliere per un grado più alto quei che negli Ordini inferiori con edificazione diportati si fossero; ma non si vietava di ordinar quelli che si prevedeva doversi fermare in quegli Ordini. Infatti la maggior parte vi restavano tutto il tempo di lor vita, senza mai alzarsi a gradi più alti; è la cosa par fondata in ragione; poichè un tale poteva esser propriissimo per la funzione di accolito o di lettore, che non lo sarebbe mai per l' Ordine di diacono o di prete. Ma nel concilio il motivo di alterare la prima istituzione può probabilmente esser nato da ciò, che, come la maggior parte di quegli Ordini non hanno quasi più funzioni nella Chiesa, ch' esercitate non sieno o dagli Ordini superiori o dai laici, è paruto inutile il conferirli ad altri che a quelli che si preparavano d' impegnarsi irrevocabilmente nel clero, col ricevimento degli ordini sacri. Con tutto ciò, non essendo i vescovi infallibili nel formar giudizio di quelli che ordinano, o quei che ricevono gli Ordini minori cambiando qualche volta risoluzione, accade tuttavia assai di frequente che molti ricevono gli ordini minori senza mai impegnarsi negli ordini sacri.

sarà ordinato agli Ordini superiori inanzi gl'inferiori, il vescovo possi dispensare, se vi sarà causa legitima.[1]

15. Che se ben li preti nell'ordinazione ricevono potestà d'assolver da' peccati, però nissuno può udir le confessioni se non ha beneficio parochiale, o sia dal vescovo approvato.[2]

16. Che nissun sia ordinato senza esser ascritto a qualche chiesa o luogo pio per essercitar il ministerio di quell'Ordine; e se abandonerà il luogo senza conseglio del vescovo, gli sia proibito il ministerio; e nissun chierico forestiero senza lettere del suo Ordinario sia admesso all'essercizio del ministerio.

17. Per ritornar in uso le fonzioni degli Ordini dal diaconato sino all'ostiariato che usate dal tempo degli Apostoli in molti luoghi sono intermesse, acciò non siano derise come oziose dagli eretici, quei ministeri non siano essercitati se non da chi averà ricevuto quegli Ordini, e li prelati restituiscano quelle fonzioni; e se per gli essercizi degli Ordini minori non averanno chierici continenti, ne ricevino de' maritati, purchè non siano bigami e nel rimanente siano atti a quell'essercizio.[3]

[1] Questo regolamento è convenientissimo in sè, ma fatto unicamente per l'apparenza; dacchè il costume di ordinare un infinito numero di frati, di solitari e di preti unicamente destinati a celebrare i santissimi misteri, ne impedisce la pratica, e lo ha fatto essere di nessun uso. La cosa così non era quando i preti erano ordinati per i titoli a' quali doveano servire, e che per conseguenza ricercavano che avessero la necessaria abilità per ben farlo. Ma lasciando sussister l'uso, ch'è invalso, di ordinare senza titoli beneficiali, la richiesta abilità è inutile; ed è per questo che ad onta del regolamento del concilio, non si ha scrupolo a non farne alcun conto.

[2] Dacchè per l'assoluzione de' penitenti ricercasi non solo il potere dell'Ordine, ma eziandio la giurisdizione, la quale in altri tempi non apparteneva che al vescovo, o a quelli ch'egli metteva in sua vece; il concilio ha saggiamente ordinato che quella funzione esercitata non fosse che dai curati titolari o dai preti approvati dal vescovo. Quest'ordine era stato affatto sconvolto per gli esorbitanti privilegi accordati da' papi ai religiosi mendicanti. Ma il concilio mosso e persuaso dalle istanze e ragioni de' vescovi, ha loro restituito su questo punto tutta la loro giurisdizione, in conformità della pratica primitiva e de' canoni degli antichi concilii.

[3] Il dire che le funzioni di tutti gli Ordini, e anche degl'inferiori, sono state praticate al tempo degli Apostoli, è fare una proposizione smentita

L' ultimo capo fu per l' instituzione de' seminari.[1] In quello è statuito che ogni chiesa episcopale abbia un certo numero di putti che siano educati in un collegio appresso la chiesa, o in un altro luogo conveniente; siano almeno d' anni dodici e di legitimo matrimonio; siano dal vescovo distribuiti in classi, secondo il numero, età e progresso nella disciplina ecclesiastica; portino l' abito e la tonsura; attendino alla grammatica, canto, computo ecclesiastico, alla Sacra Scrittura, a legger le omilie de' Padri, imparar li riti e ceremonie de' sacramenti, e sopra tutto quello che appartiene ad udir le confessioni. E per far queste spese, dove vi è entrata deputata per educar putti, sia applicata a questo seminario; e per quello di più che faccia di bisogno, il vescovo con quattro del clero debbano detraer una porzione da tutti li beneficii della diocese e applicarci beneficii semplici; e constringer quelli che hanno scolasterie o altro carico, di legger od insegnare nelle scuole del seminario, o per sè medesimi o per sostituti idonei; e per l' avvenire le scolasterie non siano date se non a dottori o maestri in teologia o in canonica. E se in qualche provincia le chiese fossero tanto povere che non si potesse eriger in

---

da quanti monumenti antichi ci restano. Nella Chiesa latina degli ultimi Ordini non si fa parola prima del terzo secolo, e trattone il lettorato, i tre altri nella Chiesa greca non sono mai stati noti. Puossi anche dire che nella loro origine l' esercizio di quelle funzioni è stato riputato un esercizio piuttosto di commissioni, che di veri ordini. Il voler rintracciar queste cose ne' tempi degli Apostoli, è un darci occasione di diffidare di tutto quello che si chiama tradizione apostolica; a men che non se ne abbiano prove ben chiare.

[1] Questo è uno de' regolamenti più utili del concilio, e che, meglio di ogni altro, corrisponde alle speranze che se n' ebbero. È una specie di rinnovamento dell' antica vita comune dei chierici, e una scuola per formare i giovani ecclesiastici a una vita esemplare e alla conoscenza de' loro doveri. Egli è certo che se con questo stabilimento non si è interamente riformata la ignoranza ed i vizii del clero, almeno se ne prevengono una gran parte. Ed è verisimile che se i vescovi avessero sempre mai l' attenzione di confidar la direzione di quelle scuole a uomini di pietà e di dottrina, il clero ben presto ritornerebbe in quella estimazione e in quel credito che per i suoi difetti ha perduto.

quelle seminario, se ne statuisca uno o più nella provincia; e nelle chiese di gran diocesi possi il vescovo, giudicando opportuno, oltre il seminario della città, erigerne uno o più di essa, che dependa però da quello della città.

In fine fu letto il decreto, intimando la futura sessione per il sedici di settembre, con espressione di dover allora trattar del sacramento del matrimonio e delle altre cose pertinenti alla dottrina della fede, delle provisioni de' vescovati, degnità e altri beneficii, e diversi altri articoli di riforma. Durò la sessione dalle nove sino alle sedici ore con gran piacere de' legati e de' prelati ponteficii [a] che le cose fossero passate quietamente, e con universale consenso: e lodavano sopra tutti il cardinale di Lorena, confessando che di questo bene egli era stato principalissima causa.

Non fu veduto dal mondo atto alcuno di questo Concilio più desiderato, quanto quello della presente sessione, quando uscì in luce, per la curiosità che ciascuno aveva di vedere una volta che cosa era quella che aveva tenuto in contenzione dieci mesi così gran numero di prelati in Trento, e in negozio tutte le corti de' prencipi cristiani. Ma, secondo il proverbio, riuscì stimato un parto di monti e natività d'un topo. Non fu chi sapesse trovarci dentro cosa che meritasse non solo opera di tanto tempo, ma nemmeno breve occupazione di tanti personaggi. Ed ebbero gli uomini alquanto versati nelle cose teologiche a desiderare che una volta fosse dichiarato che cosa intendeva il Concilio per la potestà di ritener li peccati secondo il senso suo; la qual era fatta una parte dell' autorità sacerdotale: avendo dichiarato come intendesse l' altra, cioè rimetter li peccati.[1] Fu da altri

---

[a] Visc., Lett. del 12 luglio; Pallav., l. 21, c. 11 e l. 22, c. 1.

[1] Come la potestà di rimettere i peccati non consiste, dal canto del prete, che nel dichiarare i peccatori degni di essere ammessi alla partecipazione de' sacramenti, per la moral presunzione che ei crede avere che Dio, in grazia della loro contrizione e penitenza, abbia loro rimesso i pec-

ancora letta con admirazione la dichiarazione fatta che gli Ordini inferiori non fossero salvo che gradi a'superiori, e tutti al sacerdozio, apparendo chiaro per la lezione dell'antica istoria ecclesiastica che gli ordinati ad un carico o ministerio erano per ordinario perpetuamente trattenuti in quello; ed era cosa accidentale e di rara contingenza, e usurpata per sola ragion di necessità o grand' utilità, simil traslazione e ascesa a grado più alto. Dei sette diaconi instituiti dagli Apostoli nissun esser passato ad altro grado; e nella medesima Chiesa romana, nell'antichità li diaconi attendendo alle Confessioni de' martiri,[1] non si vede che passassero ai titoli presbiterali. Esser descritta l'ordinazione di sant'Ambrosio in vescovo, di san Geronimo e di sant'Agostino e di san Paolino in preti, e di san Gregorio Magno in diacono, senza che fossero passati per altri gradi.[2] Non esser da biasmar il modo ne' tempi posteriori introdotto; ma parer maraviglia il portarlo come cosa sempre usata, constando manifestamente il contrario.

Era giudicato molto specioso il decreto che li ministeri degli Ordini dal diaconato sino all'ostiariato non fossero essercitati se non da' promossi all'ordine

---

cati; così la protesta di ritener i peccati non consiste che nel dichiarare i peccatori indegni della medesima grazia. Ma supponendo che l'assoluzione non sia semplicemente declaratoria, non è facile il definire che cosa sia ritenere i peccati, poichè quella pretesa potestà è solamente negativa, e consiste nel nulla fare. Pallavicino (lib 21, c. 13) nota benissimo che la potestà di ritener i peccati è un atto giudiziario che consiste nel dichiarare il peccatore indegno dell'assoluzione. Così per una ragione opposta, la potestà di rimetterli non debbe consistere che in una dichiarazione contraria.

1 * *Confessioni* si chiamavano i sepolcri de' martiri. *

2 Gli altri esempi mi sembrano citati a proposito; ma si è ingannato Frà Paolo in quello di sant'Ambrogio. Perchè se crediamo all'istorico della sua vita, suo contemporaneo, egli non fu ordinato vescovo se non dopo aver ricevuto in differenti giorni gli altri ordini inferiori. È vero che fu eletto vescovo essendo ancora neofito; ma non ricevette la consecrazione episcopale se non se dopo gli altri Ordini; avvegnachè in quel tempo non fosse senza esempio di esser ordinato prete o vescovo immediatamente e senz'alcun'altra ordinazione preliminare.

proprio di quelli; ma pareva cosa assai difficile da osservare che in nissuna chiesa potessero esser sonate le campane, o serrate e aperte le porte, se non da ostiari ordinari, nè meno accese le lampade e candele se non da accoliti, li quali essercitassero quei carichi manuali a fine di pervenire al sacerdozio; e pareva un poco di contradizione l'aver assolutamente determinato che quei ministeri non fossero essercitati se non da persone ordinate, e poi commandato a' prelati che li restituissero in quanto si potesse farlo con commodità; poichè servando il decreto assoluto, è ben necessario che dove non si possino aver persone ordinate per essercizio delle fonzioni, si resti senza essercitargli; e se possono esser essercitate senza Ordini, mancando il commodo, si poteva con più decoro tralasciar la definizione assoluta.[1] Nel decreto dell'ordinazione de' preti fu giudicato molto conveniente l'averci prescritto quella condizione che fossero atti ad insegnar il popolo; ma ciò non pareva molto coerente con quell'altra dottrina e uso che al sacerdozio non sia essenziale l'aver cura d'anime: onde li preti che si ordinano con pensiero di non riceverla mai, non è necessario che siano atti ad insegnar il popolo.[2] E l'as-

[1] Questa osservazione di Frà Paolo, che a Pallavicino (lib. 21, c. 13) sembra sofistica, è nonpertanto giusta, poichè dall'un canto ordina il decreto che le funzioni degli Ordini minori siano esercitate solamente da quelli che li hanno ricevuti; e dall'altro canto, senza far caso di quelle condizioni, esorta i vescovi a far rivivere, il più che sia possibile, l'esercizio di quelle funzioni. Io credo bene, come osserva il cardinale, che l'intenzione de' Padri nel far quel decreto non riguardasse che quei luoghi ne' quali vi erano quei tali cherici; ma qui non si parla della intenzione del concilio, ma della sua espressione, la quale essendo assoluta, forma quella specie di contradizione che Frà Paolo mette in vista.

[2] Qui la contradizione è ancor più sensibile, come di sopra abbiamo osservato. Imperocchè a qual fine ricercar quella capacità generalmente per ogni sorta di preti, quando è evidente che la metà di quei che son ordinati non son destinati alla cura di anime? Dire, come fa Pallavicino, che è sempre in potere del vescovo di servirsene per quel ministero, è dire una cosa contradetta dall'esperienza e contraria alla presente costituzion della Chiesa. Posciachè, benchè realmente tutti i cherici esser dovessero a disposizione de' vescovi, uomo non sa forse che quasi tutti i rego-

segnar per condizione necessaria negli Ordini minori il saper la lingua latina, dicevano alcuni che era un dichiararsi di non esser concilio generale di tutte le nazioni cristiane; nè questo decreto poter esser universale, e obligar le nazioni d' Africa e d' Asia e di gran parte d' Europa, dove la lingua latina non ha mài avuto luogo.[1]

In Germania fu assai notato il sesto anatematismo che fa un articolo di fede della jerarchia, voce e significazione aliena, per non dir contraria, alle Scritture divine e all' uso dell' antica Chiesa, e voce inventata da uno, se ben di qualche antichità, che però non si sa bene chi; e quando fosse, che del rimanente è scrittor iperbolico, non imitato nell' uso di quel vocabolo nè degli altri di sua invenzione da alcuno dell' antichità; e che seguendo lo stile di parlare e di operare di Cristo nostro Signore, e de' santi Apostoli, e dell' antica Chiesa, conveniva statuire non una jerarchia ma una jerodiaconia, o jerodulia.[2] E Pietro Paolo Vergerio nella

---

lari sono indipendenti da essi; che i vescovi dispor non ne possono a lor talento; che una parte di essi fa professione di menar una vita ritirata; che gli altri sono stati dichiarati incapaci di beneficii con cura di anime; e che, in una parola, i vescovi non ne ordinano che pochissimi con questa mira? Il regolamento è saggio, ma nello stato presente di cose non applicabile.

[1] Ha avuto ragione Frà Paolo di osservare, che la scienza della lingua latina non essendo necessaria che per la Chiesa latina, quel decreto può riputarsi soltanto un regolamento particolare per l' Occidente; e dal cardinal Pallavicino (lib. 21, c. 13) veniamo anche a sapere, dalla congregazione de' cardinali esser stato dichiarato che nell' Illirico la cognizione della lingua schiavona senza la latina poteva bastare per esser ordinato; dal che si prova ancor meglio, che il concilio con quella legge non ha voluto obbligar nè i Greci nè gli Orientali.

[2] Questo riflesso, sia di Frà Paolo o di altri, non mi pare fatto con senno; perchè il concilio non fa un articolo di fede del nome di *Gerarchia,* ma della cosa significata; vale a dire, della necessità di riconoscere i differenti ordini di ministri stabiliti nella Scrittura, cioè de' vescovi, de' preti e de' diaconi. Quel termine poi, avvegnachè usato da prima da un autor ignoto, al tempo del concilio era consecrato nella Chiesa; e non appariva alcuna buona ragione di cambiarlo, perchè ad ugualmente buoni fondamenti appoggiavasi che i termini di *Gerodiaconia* e *Gerodulia,* i quali pare che il nostro autore voglia a quello sostituire. È cosa ridicola il voler disputar di parole, specialmente quando son passate in uso comune. Il

Valtellina faceva soggetto delle sue prediche [a] queste e altre obiezioni contra la dottrina del Concilio; narrando anco le contenzioni che erano tra li vescovi, e detraendo a tutto quello che poteva, non solo con parole, ma anco con lettere agli altri ministri Protestanti ed Evangelici; le quali erano anco lette a' popoli nelle loro chiese. E quantonque il vescovo di Como, per ordine del pontefice e del cardinale Morone, facesse ogni opera, eziandio con qualche modi assai straordinari, per farlo partir da quella regione, non potè mai ottenerlo.

Ma intorno al decreto della residenza, della qual materia ogni uno ragionava e aspettava qualche bella risoluzione, poichè già tanto se n'era parlato e tanto scritto (parendo in quei tempi che nissuna cosa fosse più in voce di tutti), in fine si fosse per decisione di controversia prononciato quello che a tutti era chiaro, cioè, esser peccato non reseder senza causa legitima; quasi che non sia per legge naturale chiaro ed evidente a tutti, peccar ogni uno che si assenta dal suo carico, sia di che genere si voglia, senza legitima causa.[1]

---

concilio in ciò ha fatto soltanto quel che ogni società è in possesso di fare; e il trovarvi a ridire, è un portar la critica troppo avanti.

(a) Viscon., Lett. del 22 luglio.

1 Perchè si aspettava di vedere dichiarata la residenza di diritto divino; e il cardinal di Lorena in una lettera a Bretone suo segretario (Dup., Mem., p. 552) nota che per sottrarsi ai rimproveri del più vil popolazzo, i Padri si videro obbligati ad impiegare i termini di precetto divino: « Noi siamo stati di avviso, dice egli, che il decreto cominciasse » così, perocchè sino i facchini e i servitori di osteria gridavano che ab» biamo instituita una guerra tra Gesù Cristo nostro Salvatore e il nostro » Santo Padre. » Con tutto ciò questo espediente contentò pochi. Perchè a' partigiani della corte di Roma pareva che i termini di precetto divino fossero troppo forti; e gli Spagnuoli all'incontro dolevansi che il cardinal di Lorena li avesse in qualche modo traditi, assentendo che si ommettessero i termini di diritto divino, benchè fosse del lor sentimento, e credesse com'essi, la residenza di diritto divino, come egli asserisce nella sua lettera a Bretone: « Credo e tengo per fermo, dic'egli, che sia così; ma » in questi tempi non è bisogno di esprimer questa parola. » Se si vuol saperne la ragione, egli ci dice, che fu la paura di dar « occasione alle » persone deboli di biasimar molte cose passate e scandalizzarsi della giu» sta assenza di assai prelati, ec. » Ma egli non dice una ragione più vera,

XXVI. Il successo di questa sessione levò la buona intelligenza che sin' allora era stata tra 'l cardinale di Lorena e gli Spagnuoli; li quali si dolevano d'essere stati abandonati nella materia dell' instituzione de' vescovi e della residenza, nelle quali egli aveva inumerabili volte attestato che sentiva con loro, e promesso d'operare efficacemente per far decretare quell' opinione, senza rimettersi per causa alcuna. Aggiungevano, d'esser senza speranza di vederlo constante in altre cose promesse da lui, e che era stato guadagnato dal pontefice con la promessa della legazione di Francia, e altre cose di poco suo onore. Ed egli dall' altro canto si giustificava [a] dicendo, quell' oblazione essergli stata fatta per metterlo in diffidenza con gli amici suoi, alla qual egli aveva risposto di non voler dar orecchie se prima non era fatta la riforma in Concilio. Ma con tutto questo non era creduto che egli dovesse perseverar nel medesimo parere, meno in questa materia.

XXVII. Ma li legati desiderosi di venir presto al fine del Concilio, non così tosto finita la sessione proposero di facilitar il rimanente, che, quanto alla materia della fede era le indulgenze, l' invocazione de' santi e il purgatorio. E a questo effetto elessero [b] dieci teologi, due generali di frati e due per ciascun prencipe; cioè, del papa, di Francia che pochi più rimanevano, Spagna e Portogallo; dandogli carico di considerare in che modo

---

e fu, che non voleva disgustare la corte di Roma, i partigiani della quale aveano in orrore la dichiarazione di diritto divino. Del resto Pallavicino (lib. 21, c. 13) addossa a Frà Paolo una sconcia calunnia, facendogli dire che l'autorità della Scrittura e dei Padri su questo punto non sono che esortazioni alla perfezione, e che la residenza non ha altro fondamento che i canoni che sono leggi ecclesiastiche. Imperocchè quei sentimenti non sono i suoi, ma quelli de' nemici della obbligazione della residenza di diritto divino, ch' egli espose nel sesto libro della sua storia; ed egli stesso in più luoghi ne parla come di una obbligazione di diritto naturale, e di diritto divino.

(a) Id., ibid., e Mem. del 5 agosto.

(b) Id., Lett. del 19 luglio.

si potesse brevemente confutare l'opinione de' Protestanti in tal materia. E che risoluti essi, si proponessero in congregazione generale li pareri loro, sopra quali si formassero li canoni nel medesimo tempo che si tratterebbe del matrimonio, per venir presto a capo delle materie, senza udir le dispute de' teologi come s'era fatto per il tempo inanzi.

In materia della riforma trattarono [a] col cardinale di Lorena, con gli ambasciatori imperiali e di Spagna, se si contentavano che si proponesse anco della riforma de' prencipi; da' quali avuto parola che era cosa giusta levar gli abusi dovunque fossero, fecero metter insieme tutti li capi con pensiero di decider tutto quello che restava, in una sola sessione. Ma all' ambasciatore spagnuolo, per li rispetti del suo re, quell' accelerazione non piaceva, e comminciò ad attraversarvi molte difficoltà. Primieramente propose [b] che era necessario inanzi il fine del Concilio far opera che li Protestanti v' intervenissero; allegando che vana sarebbe la fatica fatta, quando che li decreti non fossero da loro accettati; nè essendoci speranza che, senza intervenir in Concilio, gli accettassero. A che avendo risposto li legati che il pontefice aveva dal canto suo in ciò fatto tutto quello che se gli conveniva, avendo scritto lettere e mandato anco noncii espressi a tutti, che niente di più si poteva fare per render chiara la loro contumacia; replicò il conte, di non richieder che ciò si facesse a nome di Sua Santità, essendo chiara cosa che averebbe servito non a fargli venire, anzi ad allontanargli maggiormente; ma che fossero ricercati a nome del Concilio con quelle promesse che fossero state convenienti, adoperando l' intercessione dell' imperatore. A che avendo per conclusione detto li legati d' averci sopra considerazione, ne diedero conto

(a) Visc., ibid.
(b) Id., Mem. del 19 luglio; Pallav., l. 22, c. 1; Rayn., n. 141.

al pontefice, acciò potesse operare in Spagna così per divertire simili ragionamenti, come per persuader il fine del Concilio.[1] Ricercò anco il conte che li teologi parlassero publicamente, secondo il solito, sopra li particolari delle indulgenze e altre materie; e fece officio co' prelati che non si mutasse modo di proceder, e non si levasse la riputazione al Concilio, con tralasciar d' essaminar quelle cose che più delle altre ne avevano bisogno.

Delle quali cose tutte il pontefice avisato si perturbò assai,[a] avendo avuto parola da don Luigi d'Avila e dal Vargas ambasciator del re appresso sè, che quella Maestà si contentava che si venisse a fine del Concilio. E fattigli chiamar a sè, fece gravissima indoglienza per la proposizione del conte. E prima, per conto d' invitar li Protestanti, disse: Che nissun più desiderava di ridurgli alla Chiesa che lui; esserne indizio quello che dai precessori suoi era stato per quaranta anni operato, e da lui, con mandar noncii espressamente a tutti loro, non risguardando le indegnità a che sottoponeva sè e la Sede Apostolica; che aveva operato per l' interposizione dell' imperatore, e gli officii di tutti li prencipi catolici; esser certificato che l' indurazione loro è volontaria, deliberata e ostinata; e però doversi pensar non più come ridurgli, essendo impossibile, ma come conservar gli obedienti. Mentre che vi fu scintilla di speranza di racqui-

---

[1] Al dir di Pallavicino (lib. 22, c. 1), da' legati fu la cosa apertamente negata, e risposto anche schiettamente, che, lungi dell' impegnar l' imperatore a farlo, lo distoglierebbono a tutto loro potere. Con tutto ciò dalle lettere del cardinal Borromeo citate da Pallavicino, apparisce che i legati ne scrissero al papa, il quale non gustò, più che essi, quella dimanda, e gli confermò nella risoluzione di opporvisi. Il che mi farebbe credere che la negativa data al conte di Luna non sia stata tanto formale quanto ce la rappresenta il cardinale. Visconti nulla dice della risposta de' legati. Ma quel che v' ha di certo si è, che, più o meno positiva che sia stata la negativa, il conte di Luna lasciò di poi cader quella dimanda di cui più non se ne parlò; e trattine gli Spagnuoli, ciascuno ad altro non pensò che a terminare il concilio più presto che fosse possibile.

[a] Pallav., l. 22, c. 1.

star li perduti, ricercava il tempo che si facesse ogni opera per radolcirgli; estinta tutta la speranza, era necessario, per conservar li buoni, fermar bene la divisione, e render le parti irreconciliabili l'una all'altra. Che così comportavano li rispetti del loro re che si trattasse; il qual si sarebbe tardi accorto che così è necessario fare quando avesse temporeggiato nella Fiandra e avesse usato termini di mediocrità. Risguardasse il re che buoni effetti erano nati dalle severe essecuzioni fatte nel suo ingresso in Spagna, dove se avesse lentamente proceduto e pensato ad acquistar la grazia de' Protestanti, per acquistar la loro benevolenza col dolce proceder, sentirebbe di quei accidenti che si vedono in Francia. Passò a dolersi che il conte anco volesse prescrivere il modo d'essaminare le materie di teologia e determinar esso quando fossero ben digeste. In fine si querelò che da loro gli fosse stato promesso che il re si contentava che il Concilio si finisse, e pur gli officii del conte tendevano al contrario. E avendo gli ambasciatori scusato il conte,[1] e soggiontogli esser verissimo quanto detto gli avevano della volontà del re circa il fine del Concilio, mostrò restar sodisfatto quando essi si contentassero che lo dicesse dove giudicasse di bisogno. Al che consentendo essi, il papa ordinò al noncio suo in Spagna di far indoglienza col re, e dirgli che non sapeva penetrar la causa perchè gli ambasciatori di Sua Maestà in Roma e a Trento parlassero diversamente: e quello che più importa, facendo egli tutto il possibile per compiacergli, dall'altro canto fosse contra operato; perchè essendo il Concilio in piedi, egli veniva impedito di far molti fa-

[1] Non coll'approvar i passi fatti da lui, chè Frà Paolo non lo dice, come ne lo accusa Pallavicino (lib. 22, c. 1), ma probabilmente col giustificar le sue intenzioni. Ciò però non gl'impedì, conformemente alle mire del papa il quale si lagnava che gli ambasciatori di Filippo parlavano un linguaggio differentissimo a Roma ed a Trento, di scrivere al conte per fargli nota la sorpresa del pontefice e per dargli conto de' loro ordini, affinchè potessero agire in conformità.

vori e grazie alla Sua Maestà; che se per le cose sue di Fiandra, o vero per gl' interessi dell' imperatore in Germania, desiderava dal Concilio alcuna cosa, poteva ben dall' esperienza esser certo quanta difficoltà vi fosse di ridur alcuna cosa a fine in Trento; che da lui si potevano prometter ogni cosa; che già ha deliberato, finito che sia il Concilio, di mandar in tutte le provincie per proveder a' bisogni particolari di ciascuna, dove che in Trento non si possono far se non provisioni generali, che hanno infinite difficoltà per accommodarsi a ciascun luogo.

Ma gli officii che il conte faceva co' prelati in Trento partorirono divisione, desiderando alcuni che quelle materie fossero disputate esattamente, massime che da' scrittori scolastici di quelle era stato parlato o poco o niente, e che delle altre cose trattate nella sinodo vi erano decisioni o d' altri concilii o di pontefici, o concorde parer dei dottori; ma in queste materie le cose erano ancora tutte in oscuro, e se non fossero state ben poste in chiaro s' averebbe detto il Concilio aver mancato nelle cose più necessarie. Altri dicevano, che se nelle cose già decise s' erano attraversate tante difficoltà e contenzioni, quanto maggiormente si poteva temere che in queste, piene d' oscurità, dove non vi è lume abbastanza mostrato da' dottori, si potesse andar in infinito: avendo quelle materie larghissimo campo per molti abusi entrati a fine di cavar danari per quei mezzi; e per le difficoltà che nascerebbono nell' interpretazione delle bolle e massime per le parole che in alcune s' usano, di pena e di colpa; e del modo col quale possono le indulgenze esser pigliate per li morti. Però che di quelle e della venerazione de' santi si poteva trattar solamente dell' uso, tralasciando il rimanente; e del purgatorio con dannare l' opinione degli eretici, altrimenti era un non voler mai veder il fine, nè venir a risoluzione di questa difficoltà.

Mentre questi varii pareri andavano attorno sopra

quelle materie riservate per ultime, deliberarono li legati d'espedir quella del matrimonio, con dissegno d'abbreviar il tempo della sessione e tenerla al più longo a'diciannove d'agosto; il che anco piaceva molto al cardinale di Lorena, il quale avendo avuto risposta di Francia che dovesse satisfar al pontefice coll'andar a Roma, aveva risoluto di farlo in fine del mese, quando però la sessione fosse celebrata. Egli per il vero era costretto a restringersi col pontefice e co' suoi, non solo per gli ordini da Francia ricevuti, ma ancora perchè gl' Imperiali e Spagnuoli erano entrati in qualche diffidenza di lui, per le cose successe nel trattar la materia della precedente sessione.

XXVIII. Il dì ventidue luglio furono dati fuori gli anatematismi, [a] poco differenti dal modo col quale infine restarono poi stabiliti. La maggior varietà fu che sino allora non si era pensato a quello che è quinto in numero, e danna li divorzi concessi nel Codice Giustiniano; il qual anatematismo fu aggionto ad instanza del cardinale di Lorena, per opponer a' Calvinisti e dannar la loro opinione: fu però facilmente ricevuto per esser conforme alla dottrina scolastica e decreti ponteficii. Ma in quello dove si tratta del divorzio per causa d'adulterio, s'avevano astenuti li riformatori de' canoni d'usar la voce d'anatema, avendo rispetto di dannar quell'opinione, la qual fu di sant'Ambrosio [1] e di molti Padri della Chiesa greca; con tutto ciò, avendo altri opinione che quell'articolo fosse di fede, e a questo contendendo quasi tutti i voti de' Padri, fu riformato il canone coll'aggionta dell'anatema, dannando chi dicesse che per l'adulterio si dissolva il vincolo, e che l'un coniugato, vivendo l'altro, possi contraer un altro matrimonio: il

---

(a) Pallav., l. 22, c. 4; Visc., Lett. del 26 luglio; Mart., tomo 8, p. 1381.

[1] Non di sant'Ambrogio, ma dell'autore del commento alla prima epistola a' Corinti; il quale commento in quel tempo era creduto opera di quel Padre.

qual canone ricevette poi un'altra mutazione, come a suo luogo si dirà.

Nelle congregazioni seguenti si spedirono facilmente quanto alle cose proposte, ma quasi tutti li prelati trapassavano da quelle a parlar de' clandestini, se ben non era ancora nè il luogo nè il tempo; e già incomminciava a scoprirsi la differenza d'opinioni in quella materia.

XXIX. Nella congregazione de' ventiquattro la mattina fu ricevuto il vescovo di Cortona ambasciator del duca di Fiorenza. Egli fece un breve ragionamento della devozione del suo prencipe verso la Sede Apostolica, e offerì obedienza e favore alla sinodo, e gli fu risposto con rendimento di grazie.[1] Nella congregazione della sera gli ambasciatori francesi fecero legger una richiesta a nome del loro re, che da' figli di famiglia senza consenso de' genitori non possi esser contratto matrimonio o sponsali; la qual cosa se da' figli fosse tentata, restasse in potestà de' maggiori irritar, o vero convalidar il contratto, secondo che a loro fosse piaciuto: e quell'istesso giorno furono avisati li Padri di dar in nota a' deputati gli abusi osservati da loro in quella materia del matrimonio.[2]

XXX. Finiti li voti sopra gli anatematismi,[(a)] fu-

[1] Visc., Lett. del 26 luglio; Rayn., ad ann. 1563, n. 136.
— Negli Atti citati da Rainaldi si ha, che il vescovo di Cortona non fece che presentar le lettere del granduca, e non vi fu ragionamento nè risposta. Anche Visconti, nella sua lettera de' 20 di luglio, di ragionamento non parla, ma soltanto della presentazione delle lettere: « Monsignor di Cortona, dice, » nuovo ambasciatore fece leggere pubblicamente le lettere e mandati del » signor duca suo padrone. »

[2] Id., ibid., n. 137; Pallav., l. 22, c. 1; Mart., tomo 8, p. 1383; Visc., ibid.
— Dimandava egli non solo l'annullazione de' matrimoni de' figli di famiglia che si facessero senza il consenso de' lor parenti, ma eziandio quella de' matrimoni clandestini. E riguardo ai matrimoni de' figliuoli di famiglia ricercava, che, se non si voleva assolutamente annullarli, si determinasse almeno un tempo prima del quale non potessero validamente contrattare senza il consenso de' genitori. Il che si può vedere nell' articolo riferito per disteso da Rainaldi al num. 137 e dall' autore del giornale pubblicato dal P. Martene.

(a) Rayn., ad ann. 1563, n. 122; Diar. Nicol. Psalm.

rono proposti due articoli, uno se era ispediente promuover persone maritate agli ordini sacri; l'altro, la irritazione de' matrimonii clandestini. Fu dato il voto brevemente da tutti li Padri sopra il primo articolo concordemente alla negativa, senza metterci alcuna difficoltà, e l'arcivescovo di Praga e il vescovo di Cinque Chiese, che procuravano il parlarne più pensatamente, appena furono uditi. Non così passò la materia de' clandestini, ma furono 136 che approvarono l'annullazione, 57 che contradissero, e 10 che non volsero dichiararsi.[1] Secondo l'opinione della maggior parte fu formato il decreto: Che se ben li matrimoni clandestini sono stati veri matrimoni, mentre la Chiesa non li ha irritati, e però la sinodo condanna di anatema chi sente in contrario, nondimeno la Chiesa li ha sempre detestati: ora vedendo gl' inconvenienti, determina che tutte le persone che per l'avvenire contraeranno matrimonio o sponsali senza la presenza di tre testimoni almeno, siano inabili a contraerli, e però l'azione fatta da loro sia irrita e nulla. E dopo quello seguiva un altro decreto dove erano comandate le denoncie, con conclusione che essendo necessità di tralasciarle, il matrimonio si potesse fare, ma in presenza del paroco e di cinque testimoni almeno, publicando le denoncie dipoi, con pena di scomunica a chi contraesse altrimenti. Ma quel gran numero che voleva annullar li clandestini era diviso in due parti, seguendo l'una l'opinione di quei teologi che concedono alla Chiesa potestà d'inabilitar le persone, e l'altra quelli

[1] Pallav., l. 22, c. 4; Visc., Lett. del 2 agosto.
— Un tal conto ci è dato da Visconti nella sua lettera de' 2 di agosto. Ma in quella de' 24 mette 133 voti per la cassazione, e 56 contro; il che, un poco dopo, vien detto anche da Frà Paolo. Pallavicino (lib. 22, c. 4) dice che i legati, in una lettera al cardinale Borromeo, mettono 144 voti per l'annullazione, ed il resto per la sentenza contraria. Ma nel capo ottavo soggiunge, che nella terza deliberazione fatta in quella materia si ebbero infine 133 voti contro i matrimoni di quella fatta, e 56 in favore di essi. Pare pertanto che quest' ultimo numero sia il vero, dacchè infine si assegna da tutti.

dell' irritar il contratto. Ne' medesimi legati vi era differenza d'opiuione: [a] Morone si contentava d'ogni deliberazione, purchè si espedisse; Varmiense era d'opinione che la Chiesa non avesse potestà alcuna sopra di questo, e che si dovessero aver tutti li matrimoni, col consenso de' contraenti in qualonque modo celebrati, per validi; Simoneta diceva che quel distinguer il contratto del matrimonio, e dar potestà alla Chiesa sopra di quello non sopra di questo, gli pareva distinzion sofistica e fabrica chimerica; e inclinava assai al non far novità.

XXXI. Sopra gli abusi del matrimonio, da molti prelati fu messo in considerazióne che le cause d'impedir li matrimoni e avergli per nulli, eziandio contratti, erano tante e così spesso occorrenti, che rari matrimoni erano non soggetti ad alcuno di questi diffetti; e quello che più importava, le persone ignorantemente, o non sapendo la proibizione, o ignari del fatto, o per oblivione, contraevano, ne' quali dopo, risaputa la verità, nascevano innumerabili perturbazioni e scrupoli, e anco liti e contenzioni sopra la legitimità della prole e le doti ancora. Era allegato particolarmente l'impedimento della cognazione che nel battesmo si contrae, per abuso grandissimo; poichè in alcuni luoghi erano invitati venti e trenta uomini per compadri, e altretante donne per commadri, tra quali tutti per la constituzione ecclesiastica nasce spiritual cognazione, e ben spesso non conoscendosi tra loro, occorreva poi che si congiongessero in matrimonio.[1] Molti erano di parere che questo

---

(a) Viac., Mem. del 12 agosto.

[1] Queato abuso infatti era eccessivamente grande, molto meno però per la natura della cosa stessa che giustificar si poteva a titolo di onestà pubblica, che per gli scrupoli e le inquietudini di coscienza, che, dopo i matrimoni, eran cagionate dalla cognizione di que' tali impedimenti che si aveano ateso molto oltre i lor giusti confini. Il concilio pertanto non fu renitente a ristringerli; e forse avrebbe fatto anche meglio a rivocarli affatto; perchè, come ha con grande senno avvertito il nostro istorico, le ragioni ond'erano nati, non sussistevano più. È vero che così facilmente

impedimento onninamente si levasse, non perchè da principio non fosse stato con buone ragioni instituito, ma perchè essendo cessato in tutto e per tutto la causa dell'instituzione, doveva per ottima ragione cessar l'effetto. Consideravano che allora quando quelli che presentavano i fanciulli al battesmo e gli levavano dal fonte, erano fideiussori appresso alla Chiesa della loro fede futura, e però obligati ad instruirgli, conveniva che per catechizzargli, secondo divenivano capaci, conversassero frequentemente e famigliarmente con la creatura battezzata, co' genitori di lei e tra loro fideiussori ancora; laonde nasceva tra loro certa relazione, la qual era giusta causa che fosse avuta in riverenza, e proibisse la congionzione coniugale come tutte le altre alle quali si debbe riverenza portare. Ma ne' seguenti tempi, quando totalmente l'uso aveva abolito tutto quello che era di reale, e il padrino non vedeva mai la creatura sua nè teneva minima cura dell'instituzione di quella, cessata la causa della riverenza, la relazione non doveva aver luogo.

Similmente l'impedimento d'affinità per causa di fornicazione, annullando li matrimoni sino al quarto grado, essendo che in secreto nasce, era causa d'illaquear molti; quali, dopo il contratto avisati da chi era stato in causa, s'empivano di perturbazioni.[1] Alla

---

se ne dà la dispensa che pare una specie di abrogazione. Ma come son poche le dispense che non si comprino, l'obbligo in cui si è di dimandarle, dà motivo di sospettare che vi sia più cupidità che vera religione nel voler conservar quegli impedimenti. Io non so da che fosse mosso il consiglio di Carlo IX a dimandare che si ritenessero tutti quei gradi, ed anche che se ne aggiungessero nuovi; — 28: *Retineantur antiqui, aut novi constituantur consanguinitatis, affinitatis vel cognationis spiritualis gradus, intra quos non liceat obtentu cujuslibet dispensationis, matrimonium contrahere,* ec. (Dup., Mem., p. 372.) Ma qualunque possa essere stato il motivo di tal dimanda, egli è certo che il concilio fece saggiamente a non averne un immaginabile riguardo, e a ristringere quei gradi, in vece di dar occasione a una infinità di dispense coll'accrescerne il numero.

[1] Questo parere, benchè fosse il più saggio, non prevalse. Col restringersi dal Concilio quell'impedimento si son diminuiti gl'inconvenienti, ma

parentela ancora, così di consaguinità come d'affinità, era opposto che non tenendone le persone conto, come altre volte si soleva, al presente appena nelle persone grandi si ha memoria del quarto grado, quello si poteva tralasciare.[1] Sopra di che furono assai dispute, essendo opinione d'alcuni che sì come per tanti centenara d'anni quelli impedimenti erano stati osservati sino al settimo grado, e Innocenzio III ne levò tre in una volta, restringendo l'impedimento al quarto, allegando due ragioni assai communi, che quattro sono gli elementi, e quattro gli umori del corpo umano; così adesso vedendosi che li quattro non si possono osservare senza molti inconvenienti, per più giusta ragione si potevano restringer al terzo. A che contradicevano altri con dire che da questo si sarebbe facilmente passato a maggior restrizione, e finalmente[2] venuto a quella del Leviti-

non si sono interamente tolti. Non si debbon condannare le intenzioni di quelli che si sono opposti, perchè forse con ciò hanno creduto di render quel delitto più raro. Ma come non apparisce aver il successo corrisposto all'espettazione, pare che non sarebbe stato gran male il togliere affatto quell'impedimento; tanto più che non essendo fondato che su l'onestà pubblica, e il delitto essendo ordinariamente segreto, l'onestà pubblica per quella soppressione gran fatto non soffrirebbe.

[1] Dacchè tutte queste cose non sono determinate dal Vangelo, e per conseguenza non sono che punti di disciplina o di prudenza, l'importante era di sapere quel che più o meno convenisse riguardo alla presente disposizion della Chiesa. In queste materie le mire possono essere egualmente pie, e non essere egualmente prudenti. Il conservare un maggior numero di gradi sembrava più decente; e il sopprimerne alcuni pareva più praticabile. Nell'uno e nell'altro partito vi erano i suoi vantaggi e i suoi inconvenienti. Ma pare che fosse men male il ristringer quegl'impedimenti, che il lasciarli sussistere; perchè levando l'occasione di tante dispute, si rendeva la legge più rispettabile e s'incorreva meno nel sospetto d'interesse.

[2] Non era timore da farne gran caso; perchè restringendosi ai gradi vietati dalla legge di Dio, si poteva con maggior forza fissarne l'osservanza con la proibizione assoluta di ogni dispensa. Sembra al contrario che dando al papa il diritto di dispensar anche in que' gradi, sia maggiore il pericolo di violare la legge del Levitico, che nel ristringere i gradi dentro quei confini senza lasciar alcun adito alle dispense. Questa paura è confermata dall'esperienza; poichè qualche volta a Roma si è permesso di sposar le due sorelle, o i due fratelli, e i nipoti e le nipoti, il che nel Levitico è stato vietato. Il timore di fomentar l'opinione de' Luterani è vano e

co;[a] che sarebbe stato un fomentar l'opinione de' Luterani, concludendo che l'innovare fosse pericoloso. E questo parer dopo molto essamine prevalse. Erano alcuni di parer che l'impedimento per fornicazione, essendo secreto, fosse levato totalmente; e questo ancora non potè prevalere, vedendosi l'inconveniente, perchè molte cose prima secrete si palesano dopo.

Molti sentivano che in queste proibizioni non si facesse novità alcuna, ma ben che fosse concessa a' vescovi la facoltà di dispensare; e difendevano che quella stava meglio commessa a loro che alla Corte, poichè essi sopra il fatto avendo più chiara cognizione de' meriti e delle cause, potevano essercitar più giusta distributiva; che la corte di Roma dà le dispense a persone non conosciute, e che spesso anco le impetrano con inganno, e non vi può metter diligenza per la lontananza de' paesi; senza che, ricevendo il mondo scandalo per l'opinione che non siano date se non a chi ha danari, sarebbe levata quell'infamia.[1] I Spagnuoli e li Francesi s'affaticavano con grand'efficacia per questo; ma gl' Italiani dicevano che da loro era ciò procurato per volersi far tutti papi, e per non voler riconoscer la Sede Apostolica, e che era utile la difficoltà di mandar a Roma e negoziar l'espedizione con qualche fatica e spesa, per-

---

puerile; perchè, a che oggetto farsi un principio di contradire ai Luterani in cose o ragionevoli o indifferenti?

(a) *Levit.*, XVIII.

[1] Ciò è vero per ogni e qualunque ragione. La prima, perchè non si vede per qual titolo si abbia obbligo di ricorrere a Roma per cose nelle quali il papa non ha maggior potestà che il minimo vescovo. La seconda, perchè essendo men facile ai papi che ai vescovi l'aver cognizione delle persone e della verità de' fatti, questi ultimi sono più al caso di giudicare, se veramente abbiasi a dar la dispensa. La terza, perchè a motivo della lontananza è più agevole la sorpresa e l'inganno, e per conseguenza la moltiplicazione degli scandali. La quarta infine, perchè quelle dispense non mirando all'interesse di tutti, ma solo al particolare di alcuni pochi, non si vede la ragione di chiederle al papa, la superiorità del quale non dovrebbe ingerirsi se non negli affari spettanti all'interesse comune della Chiesa.

chè a questo modo pochi matrimoni erano contratti in gradi proibiti. Ma quando col conceder la potestà a' vescovi si fosse facilitato, in brevissimo tempo le proibizioni sarebbono andate in niente, e li Luterani averebbono guadagnato la loro opinione; anzi per questa causa fu inclinazione quasi commune di decretare che nissun fosse dispensato dalle proibizioni, se non per urgentissima causa; nel qual parere entrarono anco quelli che non avevano ottenuto facoltà per li vescovi: parendogli esser più decoro episcopale, se quello che a loro era vietato, non fosse ad altri concesso. In fine di molti discorsi nelle congregazioni fu risoluto di restringer la parentela spirituale, l'affinità per gli sponsali e per la fornicazione, e regolare anco le dispense tra li termini che si dirà recitando li decreti.

Ebbe un poco di contrasto il nono capo, dove è proibito a' superiori di costringer li sudditi con minacce e pene a contraer matrimoni, il qual comprendeva specificatamente l'imperatore e li re.[1] Fu opposto da Guglielmo Cassador vescovo di Barcellona, che non era da presuppor ne' prencipi grandi che s'intromettessero in matrimoni se non per gravissime cause e per ben publico. Che le minacce e pene allora sono cattive, quando s'adoperano contra l'ordine della legge; ma li precetti penali alla legge conformi, esser giusti, e non potersi riprendere. Se caso alcuno vi è, diceva egli, nel quale il su-

---

[1] Pieno di equità è questo regolamento, poichè in nulla ricercasi più libertà che nel matrimonio, da cui tanto dipende la felicità o infelicità della vita; e le ragioni del vescovo di Barcellona, comechè speciose, non parvero tanto sode ai Padri da far verun altro cambiamento nel decreto, se non se del levarne il nome de' re e dei principi, non per esentarli dall'obbligo di osservarlo, ma soltanto per un certo rispettoso riguardo alle persone loro. Può bene infatti qualche volta accadere che un principe, per la quiete del suo Stato, possa e debba impedire di contrar matrimonio con certe persone; mà nessuna ragione naturale o politica può autorizzarlo a forzar chicchesia a maritarsi contra sua voglia; e il Concilio, ciò vietando, ha ordinato cosa conforme alle leggi della giustizia e dell'equità, perchè sul diritto naturale fondata.

perior possa comandar un matrimonio, giustamente può anco constringer con mandato penale a celebrarlo: esser cosa decisa anco da' teologi che il timor giusto non causa azione involontaria. Voleva egli che le cause legitime fossero eccettuate, e che il decreto fosse formato sì che comprendesse solamente quelli che constringono contra il giusto e contra l'ordine della legge: poter occorrer molti casi in quali la necessità del ben publico ricerchi che un matrimonio sia contratto, in quali sarebbe contra le leggi divine e umane dire che il prencipe non potesse e commandarlo e constringer a contraerlo. A questa ragion aggionse per essempio,[a] che del 1556 a' due gennaro Paolo IV fece intimar un monitorio a donna Giovanna d'Aragona moglie d'Ascanio Colonna, che non maritasse alcune delle figlie senza licenza sua; e se altrimenti facesse, il matrimonio fosse nullo, se ben fosse anco dopo consummato. Che da quel papa intelligentissimo e di provata bontà non sarebbe stato fatto, quando i prencipi non avessero facoltà, per rispetto di ben publico, di maritar li sudditi.

Nel punto del non far menzione de' prencipi fu seguito da molti, e si levò il nome d'imperatore, re e prencipe, ma del rimanente ebbe grandissima repugnanza, con questa sola ragione che il matrimonio è cosa sacra, e che la potestà secolare non può avervi sopra autorità; e che quando pur vi sia causa legitima per quale alcuno possi esser constretto a matrimonio, questo non può esser fatto se non con la potestà ecclesiastica.[1] Ma la

---

(a) Nat. Con., l. 9, p. 200.

[1] È vero che la potestà laica non può aver alcuna autorità sopra il matrimonio, considerato come sacramento. Ma dovendosi esso considerare al riguardo alla natura che riguardo alla società, la potestà laica, rispetto a queste relazioni, conserva sempre mai i suoi diritti; e quel che la religione vi ha aggiunto, non priva i magistrati, nè i principi del loro potere riguardo a quelle relazioni. Ed è per questo che i principi sono sempre stati in possesso di fare statuti circa quel che concerne il contratto civile e naturale; e tanto è lungi che l'autorità ecclesiastica abbia annichilato questo potere, che pel contrario le proprie sue leggi non hanno in ciò alcuna

narrazione del monitorio di Paolo eccitò gran susurro nella congregazione, e dopo diede materia a discorsi varii. Altri dicevano che ciò fu fatto dal papa, non come prencipe ma come papa; e che aveva ragione di farlo, essendo Ascanio Colonna suo ribelle, e non volendo che coi matrimoni delle figlie acquistasse nuove aderenze, col favor de' quali si confermasse nella contumacia. Altri dicevano, che il papa come vicario di Cristo non ha ribelli per cause temporali, e che non sarebbe ben fondata opinione di chi pensasse che il papa per autorità apostolica possi annullar matrimoni altrimenti che per via di leggi o canoni universali, ma non sopra persone particolari; che di ciò non si addurrà mai ragione, nè se ne troverebbe altro essempio. Erano anco di quelli che negavano potersi far fondamento sopra simil azioni de' papi; le qual piuttosto mostrano sin dove si può giongere con l' abuso della potestà, che dove s' estenda l' uso legitimo di quella.[1]

---

forza, se non pel consenso de' principi. Facile sarebbe il verificar ciò con un buon numero di prove; ed è con questo principio che in Francia fu sempre sostenuto che il principe ha diritto di formare impedimenti, onde rendansi i matrimoni nulli, almeno riguardo a tutti gli effetti civili. Nel resto non vi può essere ragione di maritare alcuno contra sua voglia. Ma qualor si supponga una legittima causa, non si vede perchè quel potere non lo abbia che la potestà ecclesiastica, od anche per qual motivo in verun modo lo abbia. Imperocchè quel che vi ha di religioso in quella azione, non essendo che una cosa accidentale al matrimonio, il quale è un atto puramente naturale, la Chiesa non può aver diritto se non in quello che vi ha di religioso, e per conseguenza non può forzar chicchessia a maritarsi contra sua voglia, poichè ciò non riguarda che il contratto naturale o il contratto civile. Se la Chiesa ha qualche ulterior facoltà, questa l' ha per concessione de' principi; e non che attribuirla ad essa, ad esclusione de' principi laici, convien confessare che da essi appunto a lei viene il principale potere che ha in quelle materie.

[1] Niente infatti è più equivoco che il conchiudere da un fatto particolare al diritto; perchè i papi non sono infallibili nelle loro azioni. Quel che Paolo IV ha fatto in quell' incontro, non è necessaria conseguenza di quel che si debbe fare. Con tutto ciò per giustificargli in tal caso, basta riconoscere, non aver egli fatto che quello che tutti i principi han diritto di fare, non per violentare i loro sudditi a maritarsi contra loro voglia, ma per impedire matrimoni contrarii agli interessi de' loro Stati, e da' quali spesse

Non minor difficoltà fu, perchè quel decreto s'estendeva ancora a' padri, madri e altri superiori domestici che constringessero li figli e altri loro creati, e femine massime, a contraer matrimonio; ed era considerato che il venir a scommunica in casi di questa sorte era cosa molto ardua. E tuttavia non mancavano d'insister in contrario quelli che per l'inanzi avevano difesi li figliuoli esser obligati a seguir il voler de' padri in questo particolare. Fu proposto temperamento, che dopo l'aver commandato sotto scommunica a' superiori politici, si aggiongesse, che i domestici fossero ammoniti a non constringer li figli e figlie contra il loro volere. Ma ripugnando tuttavia li medesimi che dicevano non esser giusto levar a' padri la potestà che Dio gli ha dato; in fine si deliberò di levar questa parte affatto: non restando il vescovo di Barcellona e alcuni pochi della medesima openione di dire, che sì come s'aveva per chiaro, o almeno non si metteva in dubio l'autorità paterna e dei superiori domestici sopra li matrimoni, per il che erano venuti in parere di non parlarne, si dovesse aver la medesima considerazione all'autorità de' superiori politici.

Finite le congregazioni sopra ciò (chè l'ultima fu il trentuno luglio), s'incomminciò a parlar privatamente del clandestino: e perseverando nella propria openione l'una e l'altra parte, uscirono alcuni con un nuovo parer, dicendo che quella difficoltà presuppone dogma di fede, e però non [a] si poteva determinare essendo contradetto da numero notabile; la qual openione partoriva gran travaglio in quelli che desideravano l'irritazione, parendo che fosse serrata totalmente la porta a poterla ottenere.

XXXII. Nacque in questi giorni una difficoltà, se

---

fiate dipende la pubblica tranquillità. Paolo dunque ha operato come principe, non come papa, poichè quel che avesse fatto come papa sarebbe stato nullo, se Giovanna d'Aragona non fosse stata sua suddita.

[a] Visc., Mem. del 2 agosto.

ben privata, assai contenziosa; perchè avendo li Padri deputati sopra l'Indice dato di veder l'opera [a] di Bartolomeo Caranza arcivescovo di Toledo ad alcuni teologi, e quelli avendo referto che nel libro non si trovava cosa alcuna degna di censura, la congregazione l'approvò, e a petizione dell'agente di quell'arcivescovo ne fece una publica fede. Ma perchè quel libro e l'autore erano sotto la censura dell'Inquisizione di Spagna, il secretario Castellunne diedè aviso e fece querela col conte di Luna, [b] il qual si dolse co' Padri di quella congregazione, e ne ricercò ritrattazione; nè inclinando essi a rivocar il decreto fatto, avendolo per giusto, il vescovo di Lerida, o mosso dal conte o per altra causa, si diede a parlar contra quel decreto e biasmarlo, portando luoghi del libro che con sinistra interpretazione parevano degni di censura, e, quello che più importava, toccando anco il giudicio e la conscienza di quei vescovi. L'arcivescovo di Praga, come primo di quella congregazione, per difesa propria e de' colleghi fece querela co' legati, ricercando che facessero dimostrazione, e protestando di non intervenire in atto publico sinchè la congregazione non avesse la debita sodisfazione. Il cardinal Morone s'interpose e conciliò concordia con queste condizioni, che della fede fatta non se ne dasse altra copia; che Lerida dasse sodisfazione di parole alla congregazione e in particolare a Praga; e che si mettesse da ambe le parti il fatto in silenzio. E il conte di Luna con preghiere, a quali non si poteva repugnare, ebbe in mano dall' agente di Toledo la fede, e in questa maniera fu sedato il rumore.[1]

(a) Id., Lett. del 29 luglio. (b) Rayn., n. 138.

1 * Sono qui da considerarsi due particolari: primo, che il gesuita Pallavicino, per invidia ai Domenicani, contamina con stile ipocrita e maligno la fama di Bartolomeo Carranza facendolo apparire eretico, laddove tutto il mondo sa che quel virtuoso prelato fu la vittima di nemicizie fratesche e dei furori della inquisizione di Spagna, e che l'inquisizione di Roma e la Santa Sede lo hanno sempre tenuto, e poi formalmente riconosciuto innocente. Con tutto ciò il Pallavicino, dopo averlo denigrato con vile artifizio

XXXIII. Diedero li legati fuori agli ambasciatori li capi di riforma, i quali erano in numero trentotto (che furono poi divisi, una parte nella sessione immediate seguente, e il rimanente nell' altra, per le ragioni che si diranno), acciò mettessero in considerazione quello che pareva loro, prima che fossero dati a' Padri per parlarne sopra.[1] Il conte di Luna andò praticando gli altri ambasciatori a dimandar [(a)] che fossero eletti deputati per ciascuna nazione, li quali considerassero sopra che s'avesse a reformare; imperocchè la modula data da' legati, come fatta secondo gl' interessi romani, non si poteva accommodar agli altri paesi: in che il cardinale di Lorena, gli ambasciatori francesi e quel di Portogallo contradissero, allegando che poteva ciascuno dir il parer suo sopra li capi proposti e proporne altri, occorrendo; onde non faceva bisogno dar questo disgusto al pontefice e a' legati che non potevano sentir a parlar di nazioni in Concilio: al qual parer accostandosi anco gl' Imperiali, il conte si

di parole, accusa il Sarpi di essere egli il deformatore della verità. L'altro poi è che il domenicano Graveson nella sua Storia Ecclesiastica si butta addosso al Sarpi, di cui mai non lesse l'opera, con queste parole: « È egli » eretico l'autore che stampò, sotto il mentito nome di Pietro Soave Po- » lano, la storia del Concilio Tridentino, e che ha avuto l'audacia di nume- » rare fra gli eretici Bartolomeo Carranza. » Se il lettore ha letto il paragrafo qui sopra, e se si ricorda come onorevolmente Frà Paolo, in altro luogo di queste storie (vol. III, p. 74) ha parlato dell'arcivescovo di Toledo, vedrà bene che non che accusarlo di eretico, lo difende invece e fa apparire l'ingiustizia de' suoi nemici, e che questo sfogo di bile il Graveson doveva farlo contro il Pallavicino e non contra Frà Paolo. Il Padre Bergantini, provinciale de' Serviti, indignato di sì sconcia calunnia contro il suo correligionario, essendosi in Roma incontrato un giorno col P. Graveson, lo fece accorto del suo errore, e gli chiese con quale autorità avesse dichiarato eretico Frà Paolo, ed egli si scusò con dire: *Caro voi, così conviene scrivere, scrivendo in Roma.* Il che vuol dire che a Roma non è il paese più opportuno per scrivere la verità. *

[1] Visc., Lett. del 26 luglio; Pallav., l. 22, c. 1.

— L'autore del giornale pubblicato dal P. Martene non ne mette che 36. Ma al dir di Pallavicino l'uno e l'altro s'inganna, perchè non meno dagli Atti del Concilio che da una lettera del cardinal Borromeo si scorge che furono 42.

(a) Id., Mem. del 2 agosto; Pallav., l. 23, c. 3.

ritirò, dicendo però che sopra le proposte aveva da far diverse considerazioni.

Il cardinale di Lorena consegliò li legati a [a] facilitar quel negozio e levar via tutti quei capi che si vedesse non poter passar senza molta contrarietà, aggiongendo che quanto meno cose fossero trattate, tanto meglio era: del che mostrando di restar con ammirazione il cardinale Varmiense, il Lorena, accortosi di quello che era, lo interpellò, se si maravigliava perchè non vedeva in lui quel calore e desiderio di riforma che aveva mostrato altre volte; e soggionse, nondimeno il desiderio esser il medesimo, e l'istessa disposizione dell'animo ad adoperarsi con ogni vigore; ma l'esperienza avergli insegnato che non solo non si può far in Concilio cosa nè perfetta nè mediocre, ma che anco ogni tentativo in quella materia sia per tornar in male. S'adoperò anco il cardinale col conte di Luna, acciò non cercasse di differir la riforma totalmente, ma essendovi cosa di non intiera sua sodisfazione, si lasciasse intender del particolare che egli s'averebbe adoperato per far che fosse compiaciuto.

XXXIV. Gli ambasciatori imperiali primi di tutti, il trentuno di luglio, [b] diedero in scritto la risposta loro; nella quale primieramente dissero, che desiderando universal riforma nel capo e ne' membri, e avendo letto gli articoli essibiti, avevano alcune cose aggionte e alcune notate, e facevan instanza che secondo quelle fossero corretti e proposti alla discussione de' Padri. E perchè Cesare con gli ambasciatori di molti prencipi di Germania teneva dieta in Vienna per trattar anco molte cose spettanti al Concilio, fossero contenti di ricever in bene, se, avuto nuovo mandato da Sua Maestà, all'avvenire gli presentassero ancora altre considerazioni. Che per allora agli articoli da loro proposti ne aggiongevano otto: Che sia fatta riforma del conclave in Concilio, seria e dura-

[a] Visc., Lett. del 2 agosto. [b] Id., ibid.

bile; sia proibita l'alienazione de'beni ecclesiastici senza libero e fermo consenso del Capitolo, e questo principalmente nella Chiesa romana; che siano levate le commende e coadiutorie con futura successione; che siano riformate le scole e università; che sia ordinato a' concilii provinciali di emendar li statuti di tutti li Capitoli: e parimente gli sia data autorità di riformar li messali, breviari, agende e graduali, desiderando riforma non tanto de' romani, ma di quelli di tutte le Chiese; che li laici non siano citati a Roma in prima instanza; che le cause non siano avocate dal fòro secolare all' ecclesiastico sotto pretesto di denegata giustizia, senza informarsi prima della verità della supplica; che nelle cause profane non siano dati conservatori.

E sopra li capitoli da' legati essibiti notarono molte cose, parte delle quali essendo di poco momento, è ben tralasciare. Le importanti furono: Che li cardinali fossero scelti di tutte le regioni, acciò il pontefice universale venga creato da elettori di tutte le nazioni; che le provisioni sopra le pensioni, riservazioni e rigressi, abbraccino non solo le future, ma s'estendino anco alle passate; che il bacio dell'evangelio nella messa non sia levato all'imperatore e re che debbono defenderlo: che sia dichiarato, quali siano li negozii secolari proibiti agli ecclesiastici, per non contradire a quello che già è deliberato nel decreto della residenza; che al capo di non aggravar gli ecclesiastici si eccettui la causa del sussidio contra li Turchi e altri infedeli. Non fu tanto molesta a' legati questa proposizione, quantonque contenesse cose di dura digestione, quanto il dubio posto a campo che dalla dieta di Vienna gli dovesse esser fatta qualche straordinaria dimanda intorno la mutazione de' riti ricevuti dalla Chiesa romana, e relassazione de' precetti *de jure positivo*.

Il tre agosto diedero li Francesi le loro [a] osserva-

[a] Id., Lett. del 2 e 5 agosto.

zioni, delle quali le essenziali furono: Che il numero de' cardinali non ecceda ventiquattro, e non siano creati nuovi sinchè il presente numero non è ridotto a quella paucità. Siano assonti di tutti li regni e provincie. Non possino esser due d'una medesima diocesi, nè più d'otto d'una nazione. Non siano minori di trent'anni. Non possi esser assonto fratello o nipote del pontefice o d'alcun cardinale vivente. Non possino aver vescovati acciò assistino sempre al pontefice, ed essendo la degnità di tutti uguale, abbiano anco un'ugual entrata. Quanto alla pluralità dei beneficii, nissun possi averne più d'uno, levata la differenza incognita a' buoni secoli, de' semplici e curati, compatibili e incompatibili: e chi al presente ne tiene molti, ne elegga un solo fra breve tempo. Che sia levata affatto la resignazione in favore. Che non si debbi proibir il conferir beneficii a soli quelli che hanno la lingua,[1] perchè le leggi di Francia senza alcun' eccezione proibiscono ad ogni sorte di esteri aver officii nè beneficii nel regno. Le cause criminali de' vescovi non possino esser in alcun modo giudicate fuori del regno, essendo antichissimo privilegio della Francia che nissun nè volontario nè sforzato può esser giudicato fuori del regno. Che a' vescovi sia restituita la facoltà d'assolver da tutti i casi senz'alcuna eccezione. Che per levar le liti beneficiali, siano levate le prevenzioni, resignazioni in favore, mandati, espettative e altri modi illegitimi d'ottener beneficii. La proibizione che li chierici non s'intromettino in negozii secolari, sia esplicata sì che debbino astenersi sempre da tutte le fonzioni che non sono sacre, o vero ecclesiastiche e proprie al loro ordine. Quanto alle pensioni, siano levate e abrogate le già imposte. Che nelle cause de' juspatronati in Francia non si parti dall' antico instituto

1 * Nell' edizione di Ginevra si legge *che non hanno la lingua*. Ma è senza dubbio un errore. *

di giudicar in possessorio per quello che è in ultima possessione, e nel petitorio per quello che ha legitimo titolo o possessione longa. Intorno a tutte le cause ecclesiastiche non sia pregiudicato alle leggi di Francia che il possessorio sia giudicato da' giudici regii, e il petitorio dagli ecclesiastici, ma non fuori del regno. Quanto ai canonici delle catedrali, che niun sia assonto inanzi trentacinque anni.[1] Che quanto al capo continente la riforma de' prencipi, prima sia riformato in questa sessione intieramente l'ordine ecclesiastico; e quello che appartiene alla degnità e autorità de' re e prencipi, sia rimesso ad un' altra sessione susseguente, e che allora circa ciò nissuna cosa sia decretata senza aver prima udito essi ambasciatori che già hanno dato conto al re di quelle e di altre cose che avevano da proponer. Ma con tutto che mettessero a campo cose così ardue, dicevano nondimeno indifferentemente a tutti, e affettatamente[a] acciò si publicasse, che essi non averebbono fatto molta instanza, eccetto a quello che tocca le ragioni e materia secolare del loro regno. Gli ambasciatori veneti proposero che il capo de' juspatronati fosse accommodato in maniera che non dasse occasione di novità intorno a quelli che sono di ragione della loro republica e prencipe. Gli ambasciatori ancora di Savoia e di Toscana fecero le medesime instanze.

XXXV. In questi giorni gli ambasciatori imperiali ebbero commissione dal suo prencipe di far officio, come fecero, co' legati, che nella revisione dell' Indice de' libri[b] non si facesse menzione dei recessi delle diete di Germania che furono già proibiti da Paolo IV; e l'ordine dell' imperatore era con qualche acrimonia che in luogo

[1] Anche qui vi ha un errore; perchè nelle dimande di Carlo IX presentate ai legati al principio di gennaio, dalle quali sono tratte queste, la 27 diceva, « che non si eleggano canonici al di sotto dei 25 anni. » (Dup., Mem., p. 372.) Probabile è pertanto, che qui sia stato messo 35 in luogo di 25.

[a] Visc., Lett. del 5 agosto. [b] Id., Lett. del 12 agosto.

di trattar cose ecclesiastiche, si volesse dar forma alla polizia di Germania, e prestar occasione a quei popoli, che con tali leggi si governano, d' alienarsi contra il loro voler dalla Chiesa romana. All' officio fatto dagli ambasciatori fu risposto, che esso vescovo di Praga, uno di loro che era capo della congregazione, poteva saper se se n' era parlato; il che se non era, la Maestà dell' imperatore poteva riposar sopra l' ambasciatore suo, il qual anco in tutte le cose concernenti li rispetti di Sua Maestà sarebbe favorito e da loro e dal pontefice.

XXXVI. Il dì sette l' ambasciatore spagnuolo [a] presentò la sua scrittura, nella quale diceva: Restar sodisfattissimo di tutti li capi, e non esser per dimandar cosa alcuna, ma solo raccordar la mutazione di qualche parole, o acciocchè siano meglio dechiarate, o perchè gli paiono superflue e non necessarie. E toccò quasi tutte le cose [b] che accrescevano l' autorità a' vescovi, moderando le parole in maniera che pareva la mutazione non esser sustanziale, ma che in fatti piuttosto la restringesse che aumentasse. Fece anco instanza che si trattasse del conclave, dicendo che il re Catolico lo desiderava assai. Ricercò ancora che fosse differita ad un' altra sessione quella parte che tocca li prencipi secolari: e dopo essibita la scrittura, ricercò, che finito che fosse da dir i voti sopra i capi proposti da' legati, volessero [c] deputar per nazione Padri che raccogliessero quello che paresse loro necessario per la riforma delle loro regioni, acciò potesse esser terminato con universal sodisfazione. Rispose Morone per nome di tutti: Che non potevano consentir di proceder in altra maniera che come sin allora nelle altre materie s' era fatto. Sopra di che essendo dall' una e l' altra parte molte cose dette, [d] dal conte accennando che il Concilio fosse in servitù, e dal cardinale in dimo-

---

(a) Id., Lett. del 9 e 19 agosto.
(b) Id., Mem. del 2 agosto.
(c) Pallav., l. 22, c. 3.
(d) Visc., Mem. del 16 agosto.

strar la libertà; soggionse Morone che nissun poteva dolersi di loro che gli fosse stata impedita la libertà del dire: e l'altro replicò, che non poteva credere esser stata da loro fatta nissuna cosa indegna; ma nè meno poteva lasciar star di dirgli, che nel Concilio s'era mormorato assai delle congregazioni particolari fatte li giorni inanzi, e s'era presupposto che fossero fatte per cattar li voti. Dal che difendendosi essi con dire, esser loro officio nelle diversità d'opinioni intender la verità, e accommodar le differenze, acciò le materie trattate si statuiscano con unione; soggionse il conte, che molto bene, ma esser stati chiamati tutti Italiani, fuorchè due o tre Spagnuoli e altretanti Francesi che non sentivano con gli altri delle loro nazioni. Si difesero li legati, che erano chiamati a proporzione, perchè erano in Concilio 150 Italiani, e tra tutte le altre nazioni non più che sessanta, di che mostrò restar sodisfatto il conte: e partito disse a' suoi prelati, che i legati avendo principiato ragionamento per mostrar che non si doveva tener conto di nazione, l'avevano concluso mostrando d'averne tenuto sempre conto.

XXXVII. Il dì seguente [a] fu consulta tra li legati e i due cardinali, per considerar gli avvertimenti degli ambasciatori, e per acconciare li capi di riforma in quel modo che s'avevano da dar a' Padri, e il modo che si doveva tener nel parlarvi sopra. Nel che il cardinal di Lorena avendo avuto nuove lettere di Francia, con ordine che egli e li prelati francesi favorissero le cose del papa, tutto intento a sodisfar li legati fu autore [b] che si risolvesse di non lasciar votar sopra tanti capi in un tratto, ma riportargli in più volte secondo le materie, e finita una parte, dir sopra l'altra, e accelerar la sessione, lasciando da parte le cose che si trovassero aver

---

(a) Visc., Lett. del 9 agosto.

(b) Id., Mem. del 2 agosto, e Lett. del 5 agosto.

qualche difficoltà, e concludendo quelle sole in che tutti o gran parte convenissero, e in particolare lasciar di proponer nel principio quelle dove gli ambasciatori non convenivano.

XXXVIII. Il dì undici si comminciarono le congregazioni per stabilir gli anatematismi e decreti del matrimonio; fu trattato sopra la proposta de' Francesi, di dechiarar irriti li matrimoni contratti da' figli di famiglia senza il consenso dei maggiori; e tra li primi voti vi fu differenza d' opinioni. Il cardinal di Lorena [a] approvava, allegando li luoghi della Scrittura, i quali attribuiscono a' padri il maritar li figli, dando gli essempi de' matrimoni de' patriarchi Isach e Iacob, aggiongendovi le leggi imperiali dell' Instituta e del Codice, fatte pur da prencipi cristiani e di laudatissima memoria; adducendo anco un canone sotto nome d' Evaristo, e un altro del concilio Cartaginense portati da Graziano: fece narrazione d' inconvenienti che per questa causa nascono. E l' arcivescovo d' Otranto per l' altra parte tenne parer contrario, opponendo che era dar autorità a' laici sopra li sacramenti, e far creder loro che quell' autorità d' irritar sia dependente dalla paterna, e non dall' ecclesiastica; oltre che sarebbe un decreto direttamente contrario alla Scrittura divina, la quale espressamente dice, [b] che *L' uomo lasciarà il padre e la madre per congiongersi con la moglie sua.* E quanto agl' inconvenienti, farne nascer di molto maggiori rimettendo li figliuoli, in quello che tocca alla conscienza, a' padri; e se un padre mai non acconsentisse al matrimonio del figliuolo, e che esso non avesse dono di continenza, si troverebbe in grandissima perplessità. Parlarono ventinove in quella congregazione, e venti furono di parer che si tralasciasse di trattar quella materia; degli altri, alcuni approvarono il decreto così universalmente, altri restringendolo, quanto

---

(a) Pallav., l. 22, c. 4.

(b) Marc., x, 7.

a' figli, all' età di venti anni, e quanto alle figliuole, di diciotto.

XXXIX. In fine della congregazione gli ambasciatori veneziani fecero legger una loro dimanda sopra l'anatematismo de' divorzii, la qual in sostanza conteneva: Che avendo la loro republica li regni di Cipro, Candia, Corfù, Zante, Cefalonia, abitati da' Greci, li quali da antichissimo tempo costumano di ripudiar la moglie fornicaria e pigliarne un' altra, del qual rito, a tutta la Chiesa notissimo, non furono mai dannati nè ripresi da alcun concilio, non era giusta cosa condannargli in assenza, e non essendo stati chiamati a questo Concilio. Però volessero li Padri accommodar il canone che di quella materia parla, in modo che non facesse a loro pregiudicio. La qual avendo li legati ricevuto, fecero proporre senza essaminarla più minutamente, per la qual causa si levò qualche susurro tra li Padri; e nella congregazione seguente alcuni d' essi toccarono il medesimo punto, replicando l' istesso, che non era giusto dannar li Greci non uditi e non citati.[1] Contra che si levò l' arcivescovo di Praga, dicendo, che questo non si doveva dir, e che con la citazione generale di tutti li Cristiani s' intendevano essi ancora chiamati dal pontefice. A questo aggionse il cardinal Varmiense, che il pontefice aveva ancora mandato specialmente al duca di Moscovia invitandolo; e se ben non sapeva che avesse chiamato altri Greci in particolare, non di meno si doveva presuppor che fosse in-

[1] Visc., Mem. del 12 agosto; Pall., l. 22, c. 4; Rayn., ad ann. 1563, n. 151. — Io non so qual fondamento abbia Pallavicino d' imputar a Frà Paolo di aver mal esposto la dimanda dei Veneziani. Perchè lungi dall' asserire che desideravano la riforma del canone in generale, dice espressamente che domandarono fosse steso in altra guisa, e che per soddisfarli si stese come è al presente, e con esso si scomunicano non quel che seguono un' altra pratica, ma quel che condannano quella della Chiesa romana. È vero che il nostro storico non dice esser stati gli ambasciatori veneziani che da loro stessi proposero quella nuova forma; ma la ommissione è poco essenziale, ed è cosa ridicola il tacciar uno scrittore perchè non riferisce tutte le più minute circostanze di un fatto.

vitata tutta la nazione, eziandio con special invito; oltre che bastava, come l'arcivescovo aveva detto, l'intimazione generale. Onde li legati ordinarono al secretario, che dalla petizione dei sudetti ambasciatori si levasse quel particolare; cioè, che li Greci non sono stati chiamati. Ma così per l'esposizione loro, come perchè tornarono in campo quelli che avendo risguardo all'opinione di sant'Ambrosio non volevano usar la parola d'anatema, fu trovato temperamento di non dannar quelli che dicono, potersi sciogliere il matrimonio per l'adulterio e contraerne un altro, come sant'Ambrosio e altri Padri greci dissero, e gli Orientali costumano; ma anatematizzar quelli che dicono, la Chiesa fallare insegnando che per l'adulterio il legame matrimoniale non è sciolto, nè è lecito contraerne un altro, come dicono li Luterani. E fu la formula approvata concordemente, lodandola molti con dire, che il Concilio non era congregato se non per dannar le openioni dei Protestanti, e non per trattar quelle delle altre nazioni; restando però alcuni in dubio, come si potesse dannar chi dice, la Chiesa fallare insegnando un articolo, senza dannar il contrario di quello. Però vedendo che da tanti era inteso, se n'acquetarono.

XL. E perchè la proposta de' figli di famiglia introduceva il quesito in generale se la Chiesa poteva irritar li matrimoni, si voltarono tutti li voti a parlar di questo nuovamente, quantonque se n'avesse parlato, e i voti fossero stati raccolti; e fu letto il decreto formato di quelli, come di sopra s'è detto. Il cardinale Madruccio, [a] nel voto suo, tenne che non si potessero irritare: portò molte ragioni e argomenti per difender il parer suo, lasciandosi intender che si sarebbe opposto anco nella sessione, il che era anco detto dal Varmiense e Simoneta. E maggior confusione generò che il Lainez general de' Gesuiti [b] mandò attorno una scrittura reprobando

(a) Visc., Mem. del 12 agosto. (b) Id., ibid.

l'irritazione, la qual diede occasione a molti di fermarsi più animosamente in quell' opinione. Nelle congregazioni s' incominciò a risponder alle ragioni l' uno dell' altro con tanta lunghezza che li legati furono quasi di opinione di tralasciar quel capo per non impedir la sessione; massime perchè il vescovo [a] di Sulmona primo di tutti introdusse a trattar in publica congregazione, se quella materia dell' irritazione era spettante a dogma o a riforma. E il vescovo di Segovia dopo lui fece longhissimo discorso in mostrar che non si poteva ridur a dogma; e però avendo la maggior parte approvato l' irritazione, si poteva aver per stabilito il decreto. Il vescovo di Modena seguì il medesimo parer, aggiongendo che il trattar quella materia per via di dogma non sarebbe altro se non chiuder la via al far qualsivoglia riforma; perciocchè in tutti gli articoli s' averia potuto suscitare la medesima difficoltà, se la Chiesa ha o non ha autorità sopra quel particolare di che si trattasse; il che sarebbe un por le armi in mano agli eretici, e levar alla Chiesa l' autorità tutta, non essendo giusto metter mano in quello che è dubio se la potestà propria si vi estenda. Si dolse, che fosse messa in campo quella questione da chi doveva averla per chiara e decisa. Piacque questo parer a molti che dicevano, non doversi mai metter in disputa, se la Chiesa può o non può alcuna cosa; ma aver per deciso, che sì come a Cristo è data ogni potestà in cielo e in terra, [b] così altretanta ne ha il pontefice romano suo vicario; [1] la qual autorità essendo commu-

---

(a) Id., Mem. del 16 agosto. (b) Matth., XXVIII, 18.

1 Essendo questa una delle fondamentali massime della teologia romana, la si sente spesse fiate ripetere nelle nostre controversie per recidere tutte le difficoltà in favore della pretesa autorità del papa. È un peccato che tutte le nazioni cristiane adottato non abbiano quella dottrina nella medesima estensione, che così ben presto si avrebbe dato fine a tutte le divisioni e alle dispute. Ma si finiscon male quando si voglia farlo con un principio tanto falso e temerario quanto è quello di pareggiare la potestà di un ministro fallibile a quella di un legislatore infallibile e divino.

nicata da lui al concilio generale, convien tener per fermo che non manchi potestà di far tutto quello che è utile, senza metter in disputa se presupponga dogma o no. Piacque ancora a quelli che desideravano l'espedizione del Concilio, vedendo che la difficoltà promossa portava grande impedimento al fine di quello, e causava scandalo: onde da' legati e da' principali Italiani fu fatto officio a parte, che non se ne parlasse, non occorrendo trattarne nè con Francesi nè con Spagnuoli per esser tutti essi in opinione che li matrimoni clandestini si dovessero irritare. E furono fatte molte adunanze di prelati, e tra loro e co' legati a quest' effetto, e deliberato che non solo non fosse posto il decreto insieme con la dottrina, acciò che non paresse dogma, ma ancora che non fosse separatamente posto in un capo proprio, sì che potesse venir mai in difficoltà se per tale fosse stato tenuto, ma si mettesse inserto con li capi di riforma, e per rimuover maggiormente ogni difficoltà, fu anco deliberato di formar il decreto in maniera che non paresse trattarsi professatamente di quell' irritazione, ma meschiandolo insieme col primo capo degli abusi, il qual era una provisione di restituire le denunciazioni ordinate da Innocenzio III che erano intermesse; e nel decretare così queste come tutte le altre condizioni appropriate per dar al matrimonio publica forma, s' aggiongesse con due sole parole, quasi incidentemente, che s' annullavano li contratti fatti altramente, e passarla senza maggior longhezza. E a questo senso fu il capo formato e riformato più volte, e sempre molto intricatamente e con maggior difficoltà posteriormente che per l' inanzi. In queste riforme tra le altre alterazioni fu mutato (a) il punto particolare già stabilito, come s' è detto,

L' appoggiar poi opinioni di per sè vere con paradossi cotanto strani, non che dar loro alcuna probabilità, è un esporle ad essere rigettate.

(a) Pallav., l. 22, c. 8.

che la presenza di tre testimoni fosse sufficiente per intiera validità, e in vece d'un testimonio fu sostituito, che senza la presenza del prete ogni matrimonio fosse nullo: cosa di somma essaltazione dell'ordine ecclesiastico; poichè un'azione tanto principale nell'amministrazione politica ed economica, che sino a quel tempo era stata in sola mano di chi toccava, veniva tutta sottoposta al clero, non rimanendo via nè modo come far matrimonio, se due preti, cioè il paroco e il vescovo, per qualche rispetti interessati, ricuseranno di prestar la presenza.[1] Non ho trovato nelle Memorie chi fosse autore di tanto avantaggio, come anco molti altri importanti particolari mi sono restati nascosti, che ne farei menzione:[2] sì come non debbo fraudare del debito onore Francesco Belcaro vescovo di Metz, al quale parendo impossibile ridur in forma che sodisfacesse pensieri tanto varii, e rapresentargli con le riserve e risguardi così sottili, diede la forma che si vede; la quale sì come pare soggetta a diverse interpretazioni, così s'accommoda a diverse opinioni. E

---

[1] Io non so perchè Frà Paolo ricerchi la presenza del vescovo e del parroco, e che la pratica a quella legge uniformisi. È vero che si ha bisogno del vescovo o del suo vicario generale per la dispensa delle denunzie, quando si ha qualche ragione di dimandarla; e da ciò forse si è ingannato il nostro storico. Ma per la celebrazione del matrimonio, il concilio non ha richiesto che la presenza del parroco, o del prete messo in sua vece dal parroco.

[2] Io mi stupisco che Frà Paolo abbia potuto ignorar questa circostanza, poichè avendo avuto notizia della inchiesta degli ambasciatori francesi circa i matrimoni clandestini, avrebbe potuto osservare che nel tempo medesimo si ricercava che ogni matrimonio si facesse alla presenza di un prete: *Hoc etiam petit rex Christianissimus*, dicono gli ambasciatori francesi, *ut antiquissima nuptiarum solemnia hoc tempore restituantur, et publice in ecclesia matrimonia celebrentur, quæ si aliquando propter magnam causam fieri non posse videantur, non prius tamen legitima esse censeantur, quam si huic sacro mysterio præfuerit parochus vel presbyter, tresque aut plures testes præsentes*. (Raln., num. 137.) Il cardinal di Lorena poi, nel dire la sua opinione, fece la stessa dimanda; ed è probabile che con esso sieno concorsi gli altri Francesi: così non può aversi dubbio che di quel cambiamento non si abbia obbligo alla Francia. Dall'autore del giornale pubblicato dal P. Martene si riferisce la stessa dimanda, e con gli stessi termini di Rainaldi, tomo 8 p. 1383.

proposta in congregazione, ebbe [a] voti in favore centotrentatrè, e cinquantasei che la contradissero espressamente. Di tutto questo li legati diedero conto al pontefice, dimandando ordine di quello che si doveva fare; e se con contradizione così numerosa, quando non s' avesse potuto con gli officii vincerla, dovessero o non dovessero stabilir il decreto.

XLI. Occorse un poco di timore [b] tra li Padri per una voce levata che in Inspruch vi fosse la peste; e già molti si preparavano per le partenza se il cardinal Morone, il qual tenendo d' aver le cose in buon termine per finir il Concilio, non avesse fatto venir certezza, la qual era che in Sborri, luogo vicino a Inspruch venti miglia, erano morti di mal contagioso molti di quei poveri uomini lavoranti alle miniere per infezione contratta ne' luoghi sotterranei: essendo però da quei d' Inspruch fatte così sicure provisioni che non vi era pericolo che penetrasse là; anzi che nella terra di Sborri il male andava rallentandosi.

XLII. Occorse anco un moto grande ne' prelati italiani e particolarmente del regno di Napoli e Stato di Milano. [c] Imperocchè avendo sino il mese inanzi proposto il re Catolico al pontefice di metter nello Stato di Milano l' Inquisizione ad usanza di Spagna, e per capo un prelato spagnuolo, allegando che era necessario, per la vicinanza dei luoghi infetti, un' esquisita diligenza per servizio di Dio e mantenimento della religione; e avuto notizia che il papa ne avesse fatto proposizione in concistoro, alla quale, quantonque fosse stato contradetto da alcuni cardinali, il papa ne mostrava inclinazione, persuaso dal cardinale di Carpi, il qual rappresentava l' opera per utile a tener la città di Milano in devozione

(a) Id., Lett. del 24 agosto; Pallav., l. 22, c. 8.
(b) Visc., Lett. del 5 agosto.
(c) Id., Lett. del 23, e Mem. del 24 agosto; Pallav., l. 22, c. 8; Adr., l. 17, p. 1258; Rayn., ad ann. 1563, n. 146.

verso la Sede Apostolica (officio che egli fece per occulta speranza, fomentata dall' ambasciatore spagnuolo, che per quel servizio dovesse acquistar il favor del re di Spagna al papato): le città di quello Stato mandarono al pontefice Sforza Morone, e al re Catolico, Cesare Taverna e Princisvale Bisosto, e al Concilio Sforza Brivio.[1] Questo a pregar tutti li prelati e cardinali di quello Stato a compatir la patria commune, la qual ridotta in miseria per le eccessive gravezze, si dissolverebbe affatto con quella che superava tutte, preparandosi già molti cittadini per abandonar il paese, sapendo molto bene che quell'officio in Spagna non sempre aveva proceduto per medicar la conscienza, ma ben spesso anco per votar la borsa e per altri fini mondani: e se là, sotto gli occhi del re, quelli che sono preposti a tal officio così rigidamente dominano li propri patriotti, quanto maggiormente lo farebbono in Milano lontani da rimedio, e verso persone meno amate da loro? Espose il Brivio in Trento il travaglio e pena che sentivano li cittadini generalmente per sì mala nuova, richiedendo li prelati di favore. Ma quell'esposizione maggior dispiacere causava in essi prelati, che ne temevano più che li secolari; e quei del Regno dubitavano che imponendosi il giogo allo Stato di Milano, non potessero ricusarlo essi, come avevano fatto alcuni anni inanzi. Si congregarono insieme li prelati lombardi, e deliberarono scriver al pontefice e al cardinal Borromeo lettere da tutti essi sottoscritte; a questo, con dire che era pregiudicio suo, al qual toccava, come arcivescovo, esser

[1] * Courayer, seguendo un errore nelle lettere di monsignor Visconti, fa di Sforza Morone due personaggi, mentre che è un solo. È vero che al papa due furono spediti, ma l'altro era Gottardo Reina (omesso dal Sarpi) vicario di provvisione. Visconti, forse per errore dell'amanuense, chiama eziandio Tenerva quello che è Taverna; e li Sarpi Besosto alla maniera latina quello che più volgarmente si dice Besozzi. I curiosi possono consultare l'istruzione che la città di Milano diede al conte Sforza Morone e Gottardo Reina spediti al pontefice, nelle *Memorie storico-diplomatiche* ec. di Angiolo Salomoni, pag. 160. Par bene che il Sarpi l'abbia veduta e toltene varie delle cose che qui dice. *

il principale in quell'Officio; e al papa con mostrargli che non vi erano nè quelle cause, nè quei rispetti che sono nelle parti di Spagna, da porvi sì rigorosa Inquisizione: la quale,[a] oltre la evidente rovina che apporteria a quello Stato, saria di gran pregiudicio alla Santa Sede, la qual non potria negare che non si mettesse ancora a Napoli, e si darebbe occasione agli altri prencipi italiani a ricercar di far il medesimo anco loro; e avendo quell'Inquisizione autorità sopra i prelati, la Santa Sede averebbe da loro poca ubedienza, perchè sarebbono costretti a cercar di star bene co' prencipi secolari, a'quali per quella via si troverebbono soggetti; laonde il papa in occasione di nuovo concilio averia pochi prelati da fidarsi, e a chi potesse liberamente commandare; nè doversi creder a quello che i Spagnuoli potrebbono dire, che l'Inquisizione di Milano sarebbe soggetta a quella di Roma, vedendosi, per essempio, come operano nella causa dell'arcivescovo di Toledo,[1] e che sempre hanno ricusato di mandar li processi che da Roma gli sono stati richiesti; il che fanno anco gl'inquisitori del regno di Sicilia, dependenti da Spagna. E non contenti li prelati di quest'officio e d'altri fatti da loro, ciascuno appresso li cardinali e altri di Roma, con quali potevano, proponevano che si aggiongesse ne' decreti del Concilio qualche parola in favor de' vescovi che gli essentasse o assicurasse, e si decretasse il modo di fare li processi in quella

(a) Visc., Lett. del 23 agosto.

1 Questo prelato nell'anno 1559 per semplici sospetti di eresia era stato arrestato per comando dell'Inquisizione. S'impiegò molto tempo a farne il processo in quel tribunale, ed il papa fece per il suo nunzio chieder più volte le informazioni, pretendendo che a sè appartenesse il giudizio di quella causa. Ma invano le chiese. Caranza restò all'Inquisizione fino a che nel 1567 si appellò della sentenza che fu data contro di lui. In Roma però miglior fortuna non ebbe, perchè restò ancora otto anni nelle prigioni del Sant'Officio; e benchè infine fosse dichiarato non convinto, fu non pertanto costretto a fare una abiura, come legittimamente sospetto degli errori de'quali era accusato, ed a finir poi i suoi giorni in Roma nel suo convento della Minerva. È verisimile che l'avversione di Filippo per questo prelato nascesse da quella che aveva per il proprio suo padre.

materia; il che se ben non potesse riuscir nella prima sessione, si deliberasse per la susseguente: e il cardinal Morone diede speranza di dar loro sodisfazione. E questo accidente tenne così occupato il Concilio per il numero degl' interessati, che se non fosse pochi dì dopo arrivata nuova che il duca di Sessa, avendo sentito il disgusto universale e dubitando per sentori andatigli alle orecchie che il ducato di Milano non pigliasse essempio da' Fiamminghi, che appunto erano divenuti Gueusii (così chiamano in quei paesi quelli della religione riformata) per il tentativo fatto di mettergli l' Inquisizione, non avesse conosciuto l' intempestività di trattar quel negozio, e fatto fermar gli ambasciatori destinati al re, promettendo ch' egli averebbe fatto officio sì che lo Stato averebbe avuto sodisfazione, era per riuscir cosa di qualche gran momento.[1]

XLIII. Il pontefice, vedute le risposte dagli ambasciatori date a' capitoli da' legati proposti, tanto più si confermò che bisognava metter fine al Concilio, altrimente qualche gran scandalo sarebbe seguito;[2] e aveva

---

[1] Visc., Mem. del 6 settembre.

— Pallavicino (lib. 22, c. 8) è talmente posseduto dalla passione di criticare Frà Paolo, che per averne l' occasione di farlo, soventi volte gli attribuisce quel che non ha mai pensato: lo che fa in questo caso, facendogli dire che quel progetto andò in fumo per la sola paura di una rivolta simile a quella di Fiandra. Ma benchè certo quello fosse uno de' motivi che ritennero il re Filippo e il duca di Sessa, Frà Paolo in alcun luogo non dice che fosse il solo; e fa benissimo intendere che vi furono altre considerazioni, riferendo tutto quello che fu rappresentato al papa.

[2] Anche qui la medesima ingiustizia fa Pallavicino a Frà Paolo. « Non » posso, dice egli, dissimulare una incomportabile sua falsità in dire, che il » papa s' accese alla terminazion del concilio quando vide le petizioni degli » oratori, come se non avesse raccomandato ciò ardentissimamente in ogni » lettera a' legati, prima di questo fatto. » Ma Frà Paolo non dice che quelle risposte gli fecero prender quella risoluzione, ma che ve lo confermarono; il che mostra che l' avesse presa avanti: « Il pontefice, vedute le risposte dagli » ambasciatori date a' capitoli da' legati proposti, tanto più si confermò che » bisognava metter fine al concilio, ecc. » Non è questo un dir chiaramente che la risoluzione era stata fissata innanzi? e se questo è, qual fondamento ha il rimprovero di Pallavicino?

per leggieri gl'inconvenienti preveduti, e dubitava di qualche maggior impreveduto; ma vedendo la difficoltà di metter fine senza terminar le cose per che il Concilio era congregato, se li prencipi non se ne contentavano, deliberò di far officio di questo con tutti. Scrisse di ciò a' noncii suoi in Germania, Francia e Spagna; ne parlò con tutti gli ambasciatori residenti appresso di sè, e anco con quei de' prencipi d'Italia; e usava questo concetto, che a chi l'avesse aiutato a finir il Concilio sarebbe più obligato che se avessero fatto assistenza con le armi in qualche gran bisogno. Alli legati rispose, che voltassero la mira principale a finir il Concilio, e a questo fine concedessero tutto quello che non si poteva negare per ottener questa intenzione, s'admettessero manco cose pregiudiciali che possibile fosse; che alla prudenza e forza loro, che erano nel fatto, rimetteva il tutto, purchè al Concilio fosse posto, quanto più presto, fine.

Ma li legati dopo aver considerato insieme con alquanti prelati le proposte degli ambasciatori sopra la riforma, [a] e a loro instanza tralasciati sei de' capi proposti e ridottigli a trentadue, il dì ventuno agosto gli diedero a' prelati per parlarne sopra. Il cardinal di Lorena fece congregazioni particolari de' Francesi per essaminargli, il che era con sodisfazione de' legati, non solo perchè erano certi che egli caminava con la medesima intenzione di loro, ma anco essendo desiderosi d'accordargli a commun satisfazione, prima che se ne parlasse in congregazione generale; e diedero cura agli arcivescovi d'Otranto e di Taranto e vescovo di Parma, che ciascuno d'essi separatamente, nelle proprie case congregati li loro aderenti, gli essaminassero, e intendessero quello che sarebbe di sodisfazione commune; e continuandosi in questo più giorni, tra i Spagnuoli e altri

(a) Visc., Mem. del 19 agosto.

Italiani non chiamati fu mormorato assai, e fatto ammutinamento per opporsi.[1]

Successe anco, che andato l' arcivescovo di Otranto [a] in casa dell' ambasciatore catolico, fu da lui di questo ammonito con dirgli, che non averebbe voluto aver occasione di far officii appresso il re che non gli piacessero; che quelle particolari congregazioni erano tanto mal intese da' buoni prelati, che non poteva restar di darne conto a Sua Maèstà. Egli si scusò, che tutto era per buon fine, per facilitar la materia e per proveder alle difficoltà inanzi la congregazione generale; ed essendo sopragionto appunto allora il vescovo d' Ischia[2] per parlar al conte a nome del cardinal Morone, egli nel medesimo proposito gli mostrò che gli dispiacevano le private congregazioni, e che teneva opinione che non si facessero ad altro fine se non per metter difficoltà e tralasciar parte dei capi, a fine di far più presto la sessione. Con tutto ciò li legati più mirando a sodisfar li prelati che l' ambasciatore, vedute le cose avvertite in quelle congregazioni le ricevettero per buoni avverti-

[1] Pallav., l. 22, c. 8.

— Perchè Paleotti nol dice, Pallavicino crede che l'arcivescovo di Otranto non fosse in quel numero; e questa congettura può farsi più forte per la testimonianza di Visconti, il quale nella sua lettera del 24 di agosto non parla che dell' arcivescovo di Tarantó e del Vescovo di Parma. Ma più forte ancora del silenzio stesso è il dirsi dal medesimo Visconti, nella sua Memoria del 26 di agosto, che il conte di Luna, essendosi lagnato coll'arcivescovo di Otranto delle particolari congregazioni ch' egli avea sentito dire che si tenevano in casa sua, l' arcivescovo negò assolutamente di averne tenuta alcuna. Onde essendosi esso monsignore scusato « ch' egli » non ne avea fatta niuna, nè meno vi era intervenuto, gli disse, che » que' prelati che le aveano fatte si erano mossi a buon fine per facilitare » questa materia di riforma ec. » Vero è dunque che correva qualche voce che l' arcivescovo di Otranto tenuto avesse tali adunanze, e da ciò si è ingannato Frà Paolo; ma è vero altresì che quella voce era falsa, e che quel prelato, non solo non tenne alcuna congregazione in casa sua, ma non intervenne in quelle tenute da altri.

[a] Visc., Mem. del 26 agosto.

[2] Visconti nella sua lettera de' 26 di agosto nomina il vescovo di Brescia, e non quello d' Ischia.

menti e accommodarono li decreti, mutando diversi luoghi, e in altri inserendo secondo quelli.

XLIV. Ma mentre che erano per dargli fuori così emmendati, arrivò un corriero dall'imperatore,[a] per instruzione portata dal quale l'arcivescovo di Praga ricercò instantemente li legati a non proporre la riforma de' prencipi secolari, sin che essi avessero risposta da Sua Maestà Cesarea; la qual instanza fece anco dopo loro il conte di Luna. Per questo li legati erano molto perplessi, poichè già Francia, e ora l'imperatore e Spagna non si mostravano sodisfatti, e dall'altra parte era commun desiderio di tutti li Padri che la riforma si facesse tutta insieme; onde congregati in[b] casa di Navagiero indisposto, vedendo esser necessario dar sodisfazione agli ambasciatori, proposero se si doveva differir tutta la riforma, o il capo solo de' prencipi. Lorena era di parer che questo solo si differisse, e si proponesse tutto 'l rimanente; il che sarebbe piaciuto quando non fosse restato dubio di dar ombra a' prelati che la riforma secolare s' avesse da ometter in tutto, e da questo pigliassero occasione di reclamare, e privatamente e nelle publiche congregazioni. Onde fu risoluto di dar sodisfazione agli ambasciatori, differendo la riforma de' prencipi; ma acciò che li prelati non interpretassero male, differire almeno la metà degli altri capi e li più importanti, dando fuori il rimanente come gli avevano corretti, per far dir li voti e celebrar la sessione; se ben la difficoltà che si vedeva nel decreto de' clandestini gli faceva dubitare. E il dì sei settembre[c] furono dati fuori ventuno capi di riforma, con ordine di comminciar il dì seguente le congregazioni. Nella formazione di questi adoperò tutta l'arte e ingegno il cardinal Simoneta con gli altri suoi, per caminar con temperamento sì che la corte romana

(a) Pallav., l. 22, c. 6 e 8; Visc., Lett. del 29 agosto.
(b) Id., Lett. del 31 agosto e 2 settembre.
(c) Visc., Lett. del 6 settembre; Pallav., l. 22, c. 8.

ricevesse poco pregiudicio, e fosse data sodisfazione al mondo che dimandava riforma, e agli ambasciatori che la sollecitavano; e, quello che più di tutto importava, restassero li vescovi contenti, poichè volendo finir il Concilio era necessario che essi vi concorressero con buona volontà.

La mira de' vescovi era una sola, cioè d'aver il governo più libero; questo credevano dover ottenere quando tre provisioni fossero fatte: l'una,[a] che li parochi fossero da loro dependenti: il che sarebbe successo quando a loro fosse data la collazione de' beneficii curati; e questo oltre le altre difficoltà, metteva mano nelle reservazioni e regole della Cancellaria, che era far una grand'apertura negli arcani della corte romana: vedendosi chiaramente che sarebbe aperta la porta a levargli intieramente tutte le collazioni, che era tôrgli ogni potestà e l'istessa vita. Però si venne a temperamento di tener ferme le reservazioni, ma far patroni li vescovi di dar le cure a chi loro piacesse col pretesto d'essamine: e a questo fine fu formato il diciottesimo capo con l'isquisito artificio che ogni un vede; il qual con speciosa maniera fa il vescovo arbitro di dar il beneficio a chi gli piace, e non leva niente del guadagno alla Corte. L'altro capo era dell'essecuzioni, nella qual materia molte sodisfazioni avevano ricevuto li vescovi per il passato, e nondimeno fu anco aggionto l'undecimo capo per total complemento. Restavano l'essenzioni degli ordini regolari, ed erano venuti li vescovi in speranza di poterle affatto levare, o almeno moderar in tal maniera che gli restassero in gran parte soggetti.

Già sino nel principio dell'anno fu eretta una congregazione sopra la riforma de' Regolari, la qual con l'intervento de' generali e conseglio d'altre persone religiose assistenti in Concilio, avevano fatto gran progresso e sta-

(a) Visc., Mem. del 22 luglio e 24 agosto.

bilito buoni decreti, senza nissuna contradizione; perchè quanto al di fuori e alle cose apparenti, li medesimi Regolari non l'aborrivano, ma la desideravano. Quanto al di dentro e che occorre nei monasteri, erano molto ben certi che l'averebbono interpretato e praticato come a loro fusse piaciuto; anzi avevano per cosa utile d'aver in scritto riforma ristrettissima, come tutte le loro regole sono altro in scritto di quello che in osservazione. Ma quando s'incomminciò a parlar di moderare l'essenzioni e sottoporgli, almeno in parte, a' vescovi, s'ammutinarono tutt'insieme li generali co' teologi degli Ordini, e fecero capo con gli ambasciatori de' prencipi, mostrando loro di quanto servizio fossero a' popoli, alle città e al publico governo: offerendosi, se in loro vi era abuso di qual si voglia sorte, che si rimediasse, che si contentavano di ogni riforma, e che ritornati ai loro governi erano per esseguirla più severa di quello che fosse ordinato. Ma che sottopor li monasteri agli Ordinari era un disformargli; perchè quelli non intelligenti della vita regolare e della severità della disciplina con che si mantiene, averebbono disordinato ogni cosa. Dicevano li vescovi che il privilegio è sempre con detrimento e disordinazione della legge; che la rivocazione è una cosa favorabile, ritornando li negozii nella loro natura; che il levargli non era far novità, ma restituir lo stato antico delle cose. Si rispondeva dall' altro canto che la essenzione de' Regolari per la sua antichità era così ben prescritta, che non poteva chiamarsi più privilegio, ma legge commune; che quando li monasteri erano soggetti a' vescovi, la disciplina ecclesiastica in essi e ne' loro canonici era così regolata e severa, che meritava di sopraintender a tutti; che volendo restituir l'antichità, conveniva farlo in tutte le parti; che quando li vescovi fossero ritornati come in quei tempi, si poteva sottoporgli li monasteri come allora, ma non era giusto che dimandassero di aver sopraintendenza a' monasteri, prima che si formassero

tali quali è necessario che sia il rettor d' una vita regolare. Erano favoriti li regolari dagli ambasciatori e da' legati, per interesse della Corte, la qual averebbe perso un grande instromento quando non fossero stati dependenti da lei sola; e non gli mancava favore da qualche prelati, che confessavano le loro ragioni esser buone.[1] Durò questo moto per qualche giorni, rimettendosi però pian piano, perchè ogni giorno li vescovi che l' avevano eccitato, vi scoprivano dentro maggior difficoltà.

Il terzo capo era per gl' impedimenti che ricevevano li vescovi da' magistrati secolari, quali per conservazione dell' autorità temporale non lasciavano trascorrere li vescovi ad essercitar quell' assoluto imperio che averebbono voluto, non solo sopra il clero, ma ancora sopra il popolo: a questo effetto era fatto il capo della riforma de' prencipi, del quale s' è fatta menzione e al suo luogo si parlerà pienamente. Questa parte era stata, insieme con altre annesse a lei, differita per un' altra sessione, avendola per cosa difficile, e che averebbe potuto molto prolongare; ma li vescovi interpretarono questa dilazione che fosse a fine [a] di mandarla in niente. Si lamentavano che trattandosi di riformar tutta la Chiesa, si riformasse solo il clero. I legati facevano ogni diligenza per quietargli, mostrando che non era differita questa sola, ma altri capi ancora che era pur necessario trattare, promettendo che la dilazione non era se non per far le cose con maggior maturità, ma che si sarebbono fatte

[1] Si vede bene qual motivo potesse indurre i legati a favorire i Regolari. Ma quanto agli ambasciatori, non si scuopre tanto chiaramente qual potesse esser il loro fine, quando non fosse stato quello di credere che non convenisse agl' interessi de' loro principi che i vescovi fossero troppo potenti. Ma io non so se fosse loro più vantaggioso il fortificare la corte di Roma col mantener l' esenzioni, che i vescovi col sopprimerle. A giudicarne con le massime della politica ordinaria, pare che i re abbiano meno a temere da persone eternamente sue dipendenti, che da quelli i quali oltr' esserne indipendenti, si arrogano di più un' autorità superiore sopra di essi e sopra i lor sudditi, e con ciò affievoliscono la possanza del principe.

(a) Pallav., l. 22, c. 9.

certo; che era necessario facilitar l'espedizione di quella sessione, la qual sarebbe stata preparatoria all'altra, dove si sarebbe trattato senza meno il rimanente. Erano tutti intenti li legati per tener la sessione al tempo determinato, giudicando ciò necessario per ispedir il Concilio presto; e perchè il papa, per ogni corriero ordinario senz'alcun fallo e ben spesso con qualche straordinario, faceva loro instanza per l'espedizione e che lo liberassero dal Concilio.

XLV. Nella congregazione de' sette settembre [a] fu ricevuto Frà Martino Rojas ambasciatore degli Ospitalarii di San Giovanni Gerosolimitano, detti cavalieri di Malta, il che fu differito di fare sino a quel tempo per grandi opposizioni che fecero li vescovi principali, acciò non gli fosse dato luogo superiore: dicendo, non esser giusto che una Religione di frati dovesse preceder tutto il corpo di tanti prelati. Ma finalmente s'accommodarono, e fu nella congregazione publicato, che se gli dava luogo tra gli altri ambasciatori, senza pregiudicio de' prelati, che pretendono precedenza.[1] Fece un'orazione l'ambasciatore, scusando il suo Gran Maestro d'aver tanto differito di mandar a Trento per li romori dell'armata de' Turchi e per le incommodità che ricevevano per Dragut corsaro; essortò li Padri a porger rimedio a' mali presenti, li quali non toccavano anco poco li frati della sua Religione, che non erano membri oziosi della republica cristiana. Essortò all'estirpazione dell'eresie, offerendo che il Gran Maestro e la società loro averebbono preso il patrocinio e difesa, spendendo non solo le facoltà, ma la vita e il sangue. Narrò l'origine della Religione sua principiata per quaranta anni inanzi che Goffredo passasse all'acqui-

---

(a) Pallav., l. 22. c. 8; Visc., Lett. del 3 e 7 giugno, e 1 luglio; Rayn., ad ann. 1563, n. 147.

1 Labbé, *Col.*, p. 493; Mart., tomo 8, p. 1395.
— Nel posto degli ambasciatori ecclesiastici de' principi secolari, ma ultimo di tutti.

sto della Terra Santa; le opere eroiche fatte da' loro maggiori, alle quali non potevano corrispondere al presente per esser stati spogliati di gran parte delle loro terre e possessioni; che essi sono l' antemurale di Sicilia e dell' Italia contra li barbari. Per il che pregava li Padri di raccordarsi dell' antichità, nobiltà, meriti e pericoli di quella società, e operare che gli fossero restituite le possessioni e commende usurpategli; e che dal Concilio si decretasse, che all' avvenire non fossero conferite ad altri che a quelli del loro Ordine, confermando l' immunità e privilegi di quello. Gli fu risposto dal promotore per nome della sinodo, ricevendo l' escusazione e promettendo d' aver quella considerazione che meritava la dimanda sua intorno al conservar le commende e privilegi di quella Religione. Ma quantonque ne' giorni seguenti appresso li legati facesse la medesima instanza più volte, ed essi ne facessero relazione al pontefice; egli altro mai rispose, se non che a lui toccava far la provisione, e l' averebbe fatta al suo tempo.

XLVI. In quella e nelle seguenti congregazioni furono dati li voti sopra li venti capi di riforma proposti,[1] ne' quali se ben non vi fu cosa di gran momento, nondimeno per serie dell' istoria e dichiarazione di molte cose che occorsero dopo, è ben far menzione delle principali.

Nel primo capo, che era dell' elezione de' vescovi, dicendosi che vi fosse obligo di proveder del più degno, tornò la difficoltà un' altra volta trattata, che era un legar le mani molto strettamente così al pontefice nelle collazioni, come a' re e prencipi nelle nominazioni, se

---

1. Pallav., l. 23, c. 1; Mart., tomo 8, p. 1396.
— Frà Paolo avrebbe dovuto dire 21, perchè tanti erano quando furon proposti, ma se ne levò uno immediatamente avanti la sessione. È per altro assai probabile che qui vi sia un error d' impressione, perchè due pagine avanti lo stesso Frà Paolo ha detto ch' erano 21. Ma forse in questo luogo non mette che 20 articoli, perchè Visconti di più non ne mette nella sua lettera de' 6 di settembre.

dovessero esser ristretti a nominar una sola persona; e la maggior parte voleva, che, levato quel comparativo, si dicesse solamente esser tenuti a provedere di persona degna.[1] Ma dall' altro canto consideravano altri, che da' Padri era stato sempre usato il modo di dire che il più degno fosse preferito, e adducevano la ragione, perchè non può esser senza colpa chi antepone il manco degno, se ben idoneo, al più meritevole. Vi fu assai che disputare, ma si trovò modo di accommodarla, lasciando in apparenza la voce, *più degno,* e parlando prima co' termini positivi e poi passando a' comparativi, in maniera che s' intendesse la provisione libera: e così fu usata la forma di dire che si vede stampata; cioè,[a] che vi è obligo di proveder di buoni e idonei pastori, e che mortalmente pecca chi non antepone li più degni e più utili alla Chiesa. Restando a queste parole la natural esposizione, che molti sono li più degni e più utili rispetto a molti altri che sono meno; nella qual amplitudine ha gran campo l' arbitrio di chi ha da provedere.

Nel capo terzo fu qualche difficoltà intorno la visitazione degli arcivescovi. Questi allegando li canoni e consuetudini antiche, che li soffraganei giuravano obedienza a' metropolitani, ed erano pienamente soggetti alla visitazione, correzione e governo di quelli, non acconsentivano che fosse fatto pregiudicio a quell' autorità,

---

[1] Visc., Mem. del 24 giugno.

— È cosa assai strana che in una materia tanto grave ed in cui è tanto interessata la religione, quale è quella che versa circa la nominazione ai vescovati e alle cure, si abbia, nel deliberare, a far caso di una politica così poco cristiana, che si tema di limitare l'autorità del papa e de' principi. Perchè temer di ristringere la lor libertà più in questo punto che in tutti gli altri articoli di morale, additando loro le regole? Sono essi meno sovrani, per non poter dare beneficii che ai più degni, all' istesso modo che per non poter lecitamente commettere omicidii, ingiustizie, od altri delitti? Quando la libertà o l'autorità non è ristretta che dalle leggi e dalla coscienza, si è libero quanto ciascun sovrano debbe desiderare di esserlo, e quanto conviene ai popoli che lo sia: tanto più che in quel caso la scelta del più degno al loro giudizio è rimessa.

[a] Sess. 24, c. 1, *De Reform.*

e tra questi grandemente si riscaldava il patriarca di Venezia. I vescovi, particolarmente quelli del regno di Napoli, per il contrario s'affaticavano a conservar la consuetudine introdotta, per quale non sono differenti d'autorità, ma di solo nome. Ma l'esser il numero de' vescovi grande e degli arcivescovi picciolo, e il favore che li legati e ponteficii facevano a quelli, acciò gli arcivescovi con la soggezione de' soffraganei non acquistassero autorità e riputazione di quali potessero valersi per non star tanto soggetti alla Corte quanto sono, fu causa che non potero ottener se non una sola parola di sodisfazione che gli fu data, non proibendogli di visitare, quando fosse con causa approvata dal concilio provinciale. Di che si dolevano con dire, che era affatto un niente; perchè essendo nel concilio provinciale un arcivescovo con molti vescovi, si poteva aver per chiaro che l'occasione non sarebbe mai nata.[1]

Il sesto capo era sopra l'essenzioni de' Capitoli delle cattedrali dall'autorità episcopale, nel quale avendo grande interesse li vescovi spagnuoli, e a loro contemplazione il conte di Luna, furono fatte molte restrizioni e ampliazioni; ma non però tali che quei prelati restas-

---

[1] Mart., tomo 8, p. 1408 e 1440; Pallav., l. 23, c. 8.

— Nella Chiesa non è stata sempre la distinzione di patriarchi, di primati e di arcivescovi. Vi è però stata sempre una specie di subordinazione tra i vescovi, ed in ciascuna provincia tutti eran soggetti o al più antico, o a quello della città capitale, ovvero a quello che occupava la sede in cui da prima il cristianesimo era stato fondato. Dopo che questa diversità di gradi è stata regolata dai concilii, ogni metropolitano ottenne una giurisdizione su i vescovi della sua provincia, che gli promettevano ubbedienza. Ma questa obbedienza non era tale, che il metropolitano obbligar potesse i suoi suffraganei a obbedire a tutte le leggi ch'egli pretendea loro imporre. Non era pertanto agevole il fissar giustamente i limiti della giurisdizione tra un metropolitano e i suoi suffraganei. Non era in vero, come pretendevano i vescovi, un semplice grado di onore; ma nemmeno una ubbidienza illimitata. Il concilio con quel decreto par che abbia prevenuto i due estremi, regolando l'esercizio di quella giurisdizione con la volontà della sinodo, la quale deve naturalmente esser supposta egualmente contraria alla potestà arbitraria e alla corruzione.

sero contenti, se ben più volte fu mutato, e in fine anco tralasciato e portato all'altra sessione, come si dirà.

Il decimoterzo capo, in quello che tocca le pensioni, [a] parlava generalmente: che nissun beneficio potesse esser gravato di maggiori pensioni che della terza parte de' frutti o loro valore, conforme a quello che fu di costume quando le pensioni s'introdussero. Il che al cardinale di Lorena non pareva conveniente, poichè vi sono beneficii molto ricchi, che quando anco pagassero due terzi non si potrebbono intender gravati, e altri così poveri che non possino sostentar pensione; però che non era giusta distribuzione questa, ma meglio era proibire che li vescovati di mille scudi e le parochiali di cento non potessero esser gravate, e quanto al rimanente, fermarsi. La qual opinione prevalse con grandissimo piacere de' legati e de' ponteficii, per la libertà assoluta che si lasciava al pontefice nei buoni beneficii. Furono molti e longhi li discorsi di quelli che dimandavano moderazione sopra le pensioni e riservazioni dei frutti già imposte, e sopra gli accessi e regressi; ma la difficoltà constrinse ogni uno a metter il tutto in silenzio per la confusione e disordini che si prevedevano poter seguire: perchè tutti s'averebbono doluto con scusa che non averebbono risegnato li beneficii senza quelle condizioni; e maggiormente quelli che, per ottener tal grazie, avevano pagato composizione con la Camera, averebbono occasione di dolersi che si levassero le grazie senza restituir li danari, li quali restituire trattava dell'impossibile. Finalmente ad ogni uno parve molto che si provedesse all'avvenire, senza pensare al passato.[1]

(a) Visc., Mem. del 2 settembre.

[1] I vescovi, al dire di Visconti e Pallavicino, da principio erano stati estremamente opposti alle pensioni; e infatti sembra contrariissimo alla giustizia, il dar parte della rendita a quelli che non sono a parte con gli altri della cura e amministrazione delle chiese. Ma perchè era avvenuto che molte chiese erano divenute estremamente ricche, e molti ecclesiastici, i quali potean servire o che attualmente servivano la Chiesa, senza poter

Il decimoquarto capo, che detestava e proibiva ogni pagamento di parte de' frutti per la collazione, provisione o possesso, piaceva molto a' Francesi: dicevano, che per quelle parole era levato il pagamento delle annate; e veramente chi le considera ed essamina non potrà dargli altra intelligenza; con tutto ciò l'evento ha mostrato che in Roma non è stato inteso così.[1] Nel de-

ottenere alcun beneficio per esser quelli già tutti occupati, non avean modo onde sussistere; si credette esser di giustizia dar loro qualche piccola porzione de' beneficii troppo ricchi. Sino a qui non vi era alcun inconveniento, e la cosa anzi sembrava ragionevolissima. Ma non andò molto che passò in abuso, dandosi con prodigalità quelle pensioni, detratte talvolta a' beneficii assai poco pingui, a una infinità di persone indegne che di esse profittavano per vivere nell' abbondanza e nell' ozio, intantochè quei che portavano il peso della fatica erano privi della giusta mercede che loro spettava. Carlo IX, nel XXV de' suoi articoli avea chiesto la soppressione di questo abuso. Il decreto in parte vi rimediò, con proibire che le pensioni eccedano il terzo della rendita. Ma ciò non ha fatto che convalidar l'altro disordine, ch'è quello di conferir quelle pensioni senza che sieno meritate per alcun servigio; e l'inconveniente è tanto più grande, che in vista del decreto si può riputar come lecito quello che non lo è nè agli occhi della ragione nè a quei della religione.

[1] Aveano sempre i Francesi gran voglia che le annate si sopprimessero, le quali da' più moderati erano tollerate come un peso odioso, e dagli altri erano apertamente chiamate col nome di simonia. Avea il papa di ciò tale apprensione, che per quello si ha da una lettera del signor De l'Isle dei 14 di gennaio 1563, avea fatti consapevoli di tal disegno i cardinali, e si era lasciato intendere di volerli mandare a Trento per impedirne la soppressione. Il dire, come fa Pallavicino (lib. 23, c. 3), che il cardinal di Lorena e alcuni altri Francesi le misero espressamente al coperto, nel dire la lor opinione, non prova che Frà Paolo abbia detto una cosa *ridicolosa*, come si esprime il cardinale, allorchè disse che quel capo ai Francesi piaceva; poichè si sa che, avvegnachè Lorena e alcuni altri secondassero a tutta lor possa le pretensioni della corte di Roma, gli ambasciatori e la maggior parte dei vescovi non aveano per alcun modo le medesime mire; e dalle lettere di Visconti e dalle memorie di Dupuy si vede che la Francia avea sempre avuto intenzione di far sopprimere una tassa ch'è stata sempre odiosa alla nazione, e contra la quale è tuttavia pronta a riclamare tosto che se le presenterà l'occasione di farlo con isperanza di felice riuscita.
— * Infatti le annate in Francia furono abolite dall' assemblea nazionale nel 1789, mossavi dalle querele istesse del clero, nè più ristabilite; se non che nel concordato del 1801 con Buonaparte fu convenuto di pagare una modica somma per la spedizione delle bolle a quelli solamente promossi a' vescovati od arcivescovati. Quasi la stessa pratica si osserva nella monarchia austriaca. La soppressione di questo lucroso ramo di finanza sacra ha non poco impoverito la camera apostolica. *

cimosettimo, dove è proibita la pluralità de' beneficii e concessa la dualità in caso che uno non basti, fu ricercato da alcuni aggionta, che quei due beneficii non fossero distanti più che per il viaggio di un giorno, acciò che potesse il provisto far parte di residenza in ciascuno di loro. Ma non potero ottenerlo, nè gli autori s' affaticarono molto, prevedendo che quel decreto, come anco tutto 'l capitolo, non averebbe avuto essecuzione se non contra qualche poveri.[1] Il decimottavo se ben piacque in quanto restituiva in fatti la provisione de' beneficii curati a' vescovi, li Francesi però contradissero alla forma dell' essamine,[a] perchè pareva loro che legasse troppo strette le mani al vescovo in apparenza. Usavano per ragione il dire, che quel concorso era un dar luogo troppo aperto e publico all' ambizione; che l' antichità aveva professato di dar le chiese a chi le ricusava; e che con quella nuova maniera s' introduceva non solo il procurarle apertamente, ma il professarsene degno e procacciarle.

Sopra il decimonono capo il vescovo di Coimbria s' estese a parlar contra le espettative, come quelle che facevano desiderar e forse procurar la morte altrui; e delle riservazioni mentali passò a dire che erano fraudi

[1] Nulla tanto si vieta dagli antichi canoni, quanto la pluralità de' beneficii. Egli è non per tanto certo, che qualora un solo non basta per la sussistenza di colui che n' è investito, l' equità permette che se ne posseda un altro, e le leggi ecclesiastiche non lo proibiscono. Giusta è dunque la regola dal concilio prescritta; ma si è stranamente abusato di quel che si chiama sussistenza, perchè misurandola ciascuno dalla sua condizione, od anche dalla sua cupidigia, piuttostochè da' suoi bisogni, la maggior parte di essi altri confini non mettono alla pluralità dei beneficii che quelli de' propri desiderii; e Roma non ha mai negato dispensa a chiunque ha voluto dimandarla e pagarla. Il solo real vantaggio prodotto da quel decreto, è stato d' impedire almeno la pluralità de' beneficii di residenza; e ciò anche non è così generale, che in Germania non si vedano vescovi aver molti vescovati e tante prebende quante ottenere ne possono. Più regolarità però scorgesi nelle altre Chiese della comunione romana, e il decreto con grande esattezza vi si osserva riguardo a' beneficii ch' esigono residenza.

[a] Pallav., l. 23, c. 3.

e puri latrocinii, e che in fine meglio era lasciar al pontefice l'intiera collazione di tutti li beneficii, che usar arteficii così indegni come era il voler dar virtù ad un pensiero non conferito, non publicato, e lasciando suspizione che potesse esser non capito nell' animo, ma inventato dopo il fatto. Ma il cardinale Simoneta gli attraversò il ragionamento con dire, che il riprender gli abusi quando la provisione non è ancora deliberata, è cosa ragionevole affine di procurarla; ma vedendosi commune disposizione al rimedio e già formato il decreto, bastava stabilirlo con assentirvi, e non moltiplicar per ambizione in parole di riprensione, dove non fa bisogno.[1]

XLVII. Il dì undici settembre [a] ricevettero gli ambasciatori francesi lettere del re de' ventotto agosto, nelle quali significava aver ricevuto gli articoli, communicati a loro da' legati, e veder le cose molto lontane dalla speranza concepita; poichè lo stabilir quelli era un tagliar le ugne ai re, e crescer l' ecclesiastiche. Il che non volendo egli sopportare, gli commandava di rapresentar a' Padri con prudenza, desterità e vivacità, che sì come ogni prencipe, caminando il Concilio come doverebbe, è in obligo di favorirlo con ogni zelo e fervore, così l' oc-

---

[1] Niente era più odioso nè più abusivo dell' espettative e riserve mentali; poichè davano esse occasione non solo a un infinito numero di frodi, ma eziandio a desiderii e attentati criminosi contro la vita di quelli che possedevano i beneficii. La corte di Roma, specialmente dopo il grande scisma, erasi, per tirare a sè più gente, quasi impadronita di tutte le collazioni sotto que' differenti titoli, ed avrebbe avuto gran voglia di conservarsele. Ma la cosa fu così odiosa, e la rivolta di tutte le nazioni contro quella simonia cotanto scandalosa fu così generale, che bisognò cedere alla necessità, e farsi un merito di quella condiscendenza, per ritenere le annate e le altre cose delle quali eziandio si avrebbe voluto spogliarla, e che da essa posseggonsi con titolo niente più giusto. Ma infine mentre gli uni sacrificavano una parte per non perdere il tutto, contenti gli altri di essere riusciti in alcune delle loro dimande, e credendo di aver ottenuto molto, perchè non era stato negato tutto, non insisterono col calore medesimo per il resto; pensando che lo farebbono senza frutto e che bisognava o contentarsi, o fare uno scisma; e a questo erano risoluti di non venirvi per alcun modo.

[a] Dup., Mem., p. 479 e seg.

coltar la piaga che causa li mali presenti, e farne una più grande con pregiudicio de' re, è molto lontano da quello che s'aspettava. Che egli veduto aveva come leggiermente passano nel riformar le persone ecclesiastiche che hanno causato li scandali a quelli che si sono separati dalla Chiesa romana, e come s' assumano autorità di levar le ragioni e prerogative a' re, cassar le ordinazioni reali, le consuetudini prescritte e immemorabili, anatematizzar ed escommunicar li re e prencipi; tutte cose che tendono a seminar disubedienza, sedizione o ribellione de' sudditi verso li prencipi loro. Essendo chiaro a tutto 'l mondo che la potestà de' Padri e del Concilio non s' estende se non alla riformazione dell' ordine clericale, senza toccar cose di Stato, potestà o giurisdizione secolare che è in tutto distinta dall' ecclesiastica, e che sempre, quando li Padri e Concilii s' hanno assonto di trattar tal cose, li re e prencipi hanno fatto resistenza; da che sono procedute molte sedizioni e guerre dannosissime alla cristianità: gli confortassero, attendendo a quello che era di loro carico e necessario ai bisogni presenti, tralasciar quei tentativi che non avendo mai fatto buono effetto, erano per partorirlo molto più cattivo in quei tempi. Soggionse il re, che se li Padri con queste persuasioni non si retireranno, essi ambasciatori debbino opponersi virilmente; e fatta l'opposizione, senz' aspettar il loro giudicio o rimettersi alla loro discrezione, dovessero partirsi e ritirarsi a Venezia: facendo intender a' prelati francesi che debbino continuare nel Concilio, adoperandosi al servizio di Dio; essendo certo che dove vederanno esser posto in deliberazione alcuna cosa contra le ragioni, prerogative e privilegi del re e della Chiesa gallicana, non mancheranno d' assentarsi, come Sua Maestà vuol e intende che facciano. Scrisse anco al cardinale di Lorena nel medesimo tenore come ordinava si parlasse agli altri prelati, cioè che con la sua presenza non dovesse approvar alcuna cosa trat-

tata in Concilio contra le ragioni regie, ma assentarsi se vederà che li Padri escano fuori delle cose appartenenti al loro carico; rimettendosi nel sopra più alla instruzione che mandava agli ambasciatori.

Li Francesi, ricevute queste lettere, e communicato il tutto col cardinale di Lorena, col conseglio suo ne diedero anco parte a' legati, e fecero passarne voce per il Concilio; acciò che, inteso questo, desistessero li vescovi dal dimandar riforma de' prencipi, ed essi non avessero occasione di far l'opposizione, e venire a' protesti.[1] Ma la cosa partorì contrario effetto, perchè li vescovi, li quali stavano alquanto quieti con l'espettazione che, fatta sessione, si sarebbe proposta la riforma dei prencipi, intendendo questo di nuovo e vedendo che si mirava a metterla in silenzio, si diedero a trattar tra loro di non voler passar più inanzi negli atti conciliari se non era dato fuori e messo in deliberazione insieme con gli altri anco quel capo che de' prencipi trattava. E le pratiche caminarono così inanzi, che cento di loro si diedero la parola insieme di star costanti in queste deliberazioni; e formatane una scrittura sottoscritta di mano di tutti, andarono a' legati richiedendo che gli articoli della riforma de' prencipi fossero proposti, e dati a' Padri: dichiarando quasi in forma di protesta che non continuerebbono in parlare, nè concluderebbono niente sopra gli altri, se non insieme con quelli.[2] Usarono li legati buone pa-

---

[1] Vale a dire, diedero avviso ai legati dell'ordine che avevano di opporsi agli articoli di riforma de' principi, ma non del comando avuto di protestare e di ritirarsi. Perocchè su quest'ultimo punto non lasciarono traspirare un minimo che, e chicchessia nulla ne seppe sino al momento della esecuzione.

[2] Pallav., l. 22, c. 9, l. 23, c. 1; Dup., Mem., p. 506.

— Questa specie di lega di un centinaio di vescovi, di cui parla Frà Paolo, è ben certa, ed è confermata dal cardinal Pallavicino (lib. 22, c. 9). Ma si è ingannato Frà Paolo nel riferirne la causa alla minaccia di Ferrier. Perchè oltre l'aver, come abbiam detto, gli ambasciatori tenuto secretissimo l'ordine di protestare; egli è d'altra parte certo, che que' prelati fecero nota la loro risoluzione ai legati prima che la lettera del re Carlo

role con dissegno e speranza di divertir l'umore. In questo moto [a] il conte di Luna comparve di nuovo con la solita instanza, che il decreto *Proponentibus Legatis* fosse rivocato, acciò ogni prelato potesse proporre le cose che giudicasse meritevoli di riforma; e dimandò che fosse accommodato a gusto de' prelati spagnuoli il sesto capo, levando affatto l'essenzioni a' Capitoli de' canonici delle chiese catedrali, e sottoponendogli al vescovo; ed essendo comparso in Trento un procuratore per nome di quei Capitoli che faceva officio in contrario, gli commandò che non dovesse parlarne.[1]

XLVIII. Essendo le cose in questi termini, pensavano li legati a far la sessione con la sola materia del matrimonio: ma a questo si opponeva il non esser ancora ben maturate tutte le difficoltà del clandestino, e anco il sospetto che gli ambasciatori avevano che se si fosse fatta una sessione senza parlar di riforma, era perduta la speranza che si dovesse trattarne mai più. Ed essendo anco ben evidente e chiaro che nissuna speranza restava di poter per il tempo determinato alla sessione aver in ordine cosa alcuna di riforma, li legati, fatta congregazione generale il dì quindici del mese, [b] proposero di prolongarla sino agli undici novembre, e così fu deliberato. La causa di così longa dilazione fu, perchè il pontefice vedendo le difficoltà di finir il Concilio, parte

fosse arrivata. Infatti al dir di Frà Paolo, gli ambasciatori non ebbero quell'ordine che agli 11 di settembre, e non ne parlarono ai legati che alcuni giorni dopo; e il giorno 10 i cento prelati collegati per accudire alla riforma de' principi, erano stati a trovare i legati per farli consapevoli della disposizione in cui erano, la quale pertanto non potea essere effetto delle minacce di Ferrier. — Pallav., lib. 23, c. 1.

[a] Pallav., l. 22, c. 10, e l. 23, c. 1.

[1] Visc., Lett. del 10 giugno.

— Non solo gli comandò di non parlarne, ma l'obbligò a partir da Trento, per obbedire agli ordini del re Cattolico che gli comandava di ritirarsi, sotto pena di essere spogliato di tutti i beni che possedeva in Spagna. Ma ciò era seguito prima del tempo indicato dal nostro istorico. — Pallav., lib. 22, c. 10.

[b] Pallav., l. 22, c. 10; Mart., tomo 8, p. 1397.

nascenti per le controversie tra li prelati, e parte per le opposizioni dell'ambasciator di Spagna, pose ogni speranza in superar le difficoltà del cardinale di Lorena; onde scrisse a' legati che quando la sessione non si avesse potuto far al determinato tempo, si prolongasse per due mesi: e questo fece acciò che potendo il cardinale trasferirsi a Roma, avesse commodo di divisar con lui quello che non era possibile far per lettere nè per messi; e acciò che fosse preparata ogni disposizione per venir all'essecuzione.[1] Sino a quel tempo non ebbe il papa altra risoluzione che di terminar il Concilio; ma allora deliberò fermamente che se questo non si poteva, trovandosi per mera necessità costretto a liberarsene in qualonque modo si fosse, voleva onninamente dissolverlo.[2] Mandò facoltà ai legati di far sospensione o tra-

---

[1] Pallavicino (lib. 23, c. 1) vuole che ciò sia assolutamente falso, e che il papa, non che dare un tal ordine, non abbia mai dubitato che la sessione al tempo prefisso non si tenesse, e che il cardinal di Lorena non differisse la sua partenza da Trento per aspettarne l'evento. Infatti ne' dispacci di quel tempo nulla si vede onde si possa arguire che vi sia stato un tal ordine, ed è ben più naturale il pensare che i legati abbiano preso un così lungo termine, perchè aspettar volessero il ritorno del cardinal di Lorena, e seguire appuntino le misure che il papa concertate avesse con lui per la spedizione e conclusion del concilio. Si vede anche da un poscritto di Visconti de' 6 di settembre, che i legati da sè aveano già preso il partito di una così lunga dilazione; avvegnachè in una lettera del medesimo giorno egli accerti, che sino allora avevano avuto una grande speranza di tenere la sessione al tempo indicato. Chiaro pertanto si scorge, che tra l'uno e l'altro non vi potevano essere stati nuovi ordini, e che la risoluzione era stata presa da' legati verisimilmente di concerto col cardinal di Lorena, il quale avea caro che la sessione si differisse sino al suo ritorno, come apparisce da una sua lettera de' 17 di settembre 1563 al re Carlo IX. — Dup., Mem., p. 503.

[2] Da tutti i dispacci di Roma è evidente che il papa con impazienza desiderava il fine del concilio, e che anche inclinava a sospenderlo, se terminarlo in breve tempo non si poteva. (Pallav., lib. 22, c. 9.) Rilevasi eziandio dalla istruzione data da' legati a Visconti alla sua partenza per Roma (Ibid., c. 11), ch'essi consigliavano al papa la cosa medesima, e che lo dissuadevano solamente dall'essere l'autore della sospensione. Ma il cardinale di Lorena era di sentimento affatto opposto, e così bene mise in vista tutti gl'inconvenienti e pericoli di quel partito, che ad altro più non si pensò se non se a finir il concilio con la maggior celerità possibile. E fu in grazia di venirne a capo più agevolmente che il papa e il cardinale

slazione, secondo che giudicassero meglio col conseglio dei Padri, scrivendogli che voleva liberarsene in ogni modo, o con metterci fine, se fosse possibile, il che più di tutto desiderava; quando no, usar un altro de' due rimedii: però facessero opera essi di far nascer occasione di esserne richiesti, per non mostrar che egli fosse autore, e sollecitassero il viaggio di Lorena. Per il che egli, fatta la determinazione di prolongar la sessione, il dì seguente si partì.[1]

XLIX. Erano nel pontefice cessati tutti li disgusti di Francia per causa del Concilio, nè però era senza ricever continue molestie da quel regno: gli dava molta noia la quotidiana instanza che gli era fatta di consentir all'alienazione di centomila scudi di beni ecclesiastici, e le continue detrazioni che intendeva usarsi dagli Ugonotti contra lui e la Sede Apostolica. Gli fu specialmente molesto, che il cardinale Sciatiglion, il qual, come si è detto, aveva deposto ogni abito clericale e si fece chiamar il conte di Beauvais, dopo che intese dal pontefice esser stato dichiarato privato (sotto il dì[2] ultimo maggio) del cappello in concistoro, reassonse l'abito di cardinale e con quell'abito si maritò;[3] e nella gran

concertarono tra essi tutto quel che si aveva a fare; e che Lorena, ritornato che fu in Trento, fece quanto potè per accelerar la conclusione del concilio, allontanando tutto quel che poteva frapporre indugio, e abbreviando speditamente tutte le materie che restavano contenziose con i Protestanti. Ma primachè tutto ciò fosse per tal modo disposto, non si era mai parlato di dissolvere il concilio, ma soltanto di sospenderlo; a men che la idea di sospensione non si reputi come una vera dissoluzione.

[1] Thuan., l. 23, n. 15.

— Questo è un errore; perchè la lettera del cardinale al re Carlo, riferita da Dupuy, è con la data di Trento de' 17 di settembre. Di più da un'altra lettera de' signori Ferrier e Pibrac, de' 25 di settembre, riportata altresì da Dupuy (p. 505), si vede non essere partito che si 19, benchè il Tuano e Pallavicino (lib. 22, c. 11) mettano la partenza di lui ai 18.

[2] Rayn., ad ann. 1563, n. 49 e 50.

— Fu in quello del dì 31 di marzo, come ne fa fede la sentenza pubblicata da Rainaldi all'anno 1563, num. 49.

[3] Con Elisabetta d'Hauteville, con la quale si ritirò dipoi in Inghilterra, dove morì, e fu sepolto nella chiesa cattedrale di Cantorberì.

solennità che si fece in Roano il tredici agosto, quando il re si dichiarò maggiore in Parlamento, in presenza di tutta la nobiltà francese egli comparve alla solennità nel medesimo abito, che fu da tutti giudicato una gran sprezzatura della degnità ponteficia: di che il papa commosso, in questo tempo fece metter in stampa la sua privazione, e ne fece seminar molte copie per la Francia.

All' arrivò del cardinale di Lorena in Roma, era pochi giorni prima arrivato il noncio del pontefice residente in Francia spedito dalla regina per proponer al papa un abboccamento tra Sua Santità, l'imperatore, il re di Spagna e il re suo figlio, nella comitiva del quale ella ancora si sarebbe ritrovata. Dal pontefice fu giudicata l' essecuzione impossibile: la proposizione non gli dispiacque come quella che molto poteva servir a finir il Concilio: e però diede parola di mandar noncii all'imperator e al re di Spagna per questo, e destinò il vescovo di Ventimiglia per Spagna (il qual per ciò chiamò da Trento), e quello d' Ischia all' imperatore.[1]

L. Al cardinale di Lorena fece eccessive dimostrazioni d'onore,[a] l' alloggiò in palazzo e, cosa insolita, andò publicamente a visitarlo alle stanze sue. I ragionamenti tra loro furono in parte sopra l' abboccamento, se ben il cardinale esso ancora non teneva per fattibile. Si trattò della vendita per centomila scudi, nel che non è chiaro se gli officii fossero fatti dal cardinale per promover o per tirar indietro l' essecuzione; anzi che avendo

---

[1] Dup., Mem., p. 432 e 539; Pallav., l. 24, c. 1; Rayn., ad ann. 1563, n. 179.

— Nella lettera di Carlo IX ai vescovo di Rennes de' 9 di novembre, riportata da Dupuy alla pag. 540, quel principe nomina il vescovo di Aquila in vece di quello d' Ischia; e che fu spedito a Vienna e non a Madrid il vescovo di Ventimiglia. Ma son questi due errori; e da diapacci del cardinale Borromeo vediamo che a Vienna fu mandato il vescovo d' Ischia e non quello di Aquila; e che Visconti andò non in Alemagna, ma in Spagna, come dice Frà Paolo.

(a) Rayn., ad ann. 1563, n. 171; Spond., n. 44.

in quei giorni il pontefice ad una nuova instanza dell'ambasciatore in quella materia risposto, che la rimetteva al Concilio, fu giudicato da molti esser iscusazione ritrovata da Lorena. Ma il principal negozio fu sopra il finir del Concilio, cosa stimata dal papa per importantissima e conosciuta per difficilissima; nel che fu somma confidenza tra loro, avendogli scoperto il cardinale gl'interessi suoi voltati al medesimo, e come dopo la morte de' fratelli vedeva chiaro non esservi altro mezzo di sostentar in Francia la religione e la casa sua, che la congionzione con la Sede Apostolica. Il papa gli promise di far cardinali a sua instanza, e gli diede tal parole che mostravano intenzione di farselo succeder nel ponteficato; le quali acciò avessero maggior credenza, mostrava che la grandezza di quel cardinale fosse utile per li fini che aveva di qualche mira a cosa di gran momento; perchè la conclusione de' ragionamenti suoi con ogni persona era, *bisogna serrar il Concilio e proveder danari, e poi sarà quello che a Dio piacerà.*[1]

Il pontefice conferì al cardinale, che ad ogni nuova qual gli capitava a notizia delle discordie e degli allongamenti che altri machinavano, veniva in consultazione di sospender il Concilio; ma era ritirato dalla considerazione del scandalo che ne averebbe ricevuto il mondo, al quale la verità era incognita; e dall'un canto quello gli pareva il maggior male che potesse occorrere, e dal-

[1] Non si può negare, che tutto quel che qui Frà Paolo dice di que' secreti ragionamenti, non sia verisimile. Ma non essendovi stato alcun testimonio, e nessun di essi essendosi spiegato, quanto qui il nostro autore ne dice debbe riceversi come semplici congetture, più da politico che da istorico.

— * È nondimeno difficile che i grandi tengano colloqui tra loro, e, siano pure secretissimi quanto si vuole, che qualche cosa non trapeli alla curiosità de' cortigiani. Per esempio Frà Paolo nel vol. I, pag. 122, riferì il colloquio tra papa Clemente e Carlo V, su cui il Courayer e il Pallavicino fanno osservazioni quasi consimili a queste; eppure lo storico lo prese dalle carte di Antonio Suriano ambasciatore veneto a Roma; bisogna dunque che il Suriano lo abbia penetrato: e così anche di questo. *

l'altro canto lo giudicava inferiore al pericolo che portava l'autorità sua, la qual era lo scopo dove e prencipi e vescovi e ogni sorte di persona saettava; ma che finalmente era necessario deponer tutti li rispetti, e venir a questa risoluzione. Il cardinale lo levò di questa deliberazione con mostrargli, che quella non era una medicina da guarir il male, ma da differirlo con maggior pericolo, perchè fra poco tempo averebbe nuove dimande di restituirlo, e macchinazioni di qualonque non fosse ben sodisfatto di lui; e che il sospenderlo anco era più difficile che finirlo: perchè di questo non faceva bisogno addur cause, bastava metter ben le cose a segno, e intendersi ed esseguire; che la sospensione ricercava allegazione di causa, sopra la quale ogni un averebbe detto la sua; che era anco più onorevole finire che sospendere; e altre ragioni usò, che fece conoscer al papa il conseglio esser buono e fedele; e appresso lo conseglio a parlar apertamente col re di Spagna.

Per il che chiamati a sè gli ambasciatori di quel re, si querelò con parole gravissime, dicendo aver congregato il Concilio sotto speranza e promessa del re, che le cose del ponteficato sarebbono favorite da Sua Maestà, alla quale anco aveva dato tutte le sodisfazioni imaginabili, ed era per dargli delle altre, secondo le sue richieste, quando fossero levati gl' impedimenti che portava l'esser aperto il Concilio; che egli non aveva dimandata altra grazia a Sua Maestà e a' ministri se non il fine di quello, per servizio di Dio e ben commune, ed in ciò era trattato molto male senza che vi fosse alcun beneficio, anzi molto danno del re. Però era costretto tener conto di chi faceva stima di lui, e gettarsi nelle braccia di chi voleva aiutarlo. Spedì anco al re un corriero con lettera di sua mano, facendo querela degli officii che facevano l'ambasciator e altri suoi a Trento, contrarii a' ministri regii di Roma, dicendo l'una e l'altra parte far la commissione di Sua Maestà; gli mostrò che com-

pliva per servizio di Dio, della Sede Apostolica e della Maestà Sua, che quel Concilio si finisse; e in fine lo ricercò d'aperta dichiarazione, se in questo era per coadiuvarlo o no. Lo consegliò anco il cardinale a non si mostrar alieno di conceder all'imperatore il calice e matrimonio de' preti, che così acquisterebbe l'imperatore e il re de' Romani, non tanto consenzienti a finir il Concilio, ma ancora favorevoli e promotori. Parimente gli considerò che era necessario tralasciar riforma de' prencipi, come cosa che più d'ogni altra poteva mandar la negoziazione in longo.

LI. Ma in Trento dopo la partita di Lorena partirono [a] ancora nove vescovi francesi per tornarsene a casa, onde non ve ne restarono al Concilio più che otto, oltre sei che erano andati a Roma col cardinale. La partita di quelli fece [b] passar voce che fossero stati richiamati di Francia, e che ci fosse anco intenzione di richiamar gli altri per officio fatto dagli Ugonotti, acciò, instando il fine del Concilio, quando sarebbono stati anatematizzati non vi fossero Francesi presenti.

LII. I legati per agevolar le difficoltà del clandestino fecero far da' teologi una publica disputa in contradizione con defensori e oppugnatori: cosa che in nissun' occorrenza era più stata fatta in Concilio; ma nemmeno quella partorì alcun buono effetto, anzi tutti si partivano più confermati nella propria opinione.[1] E dopo questo, per reassumer le congregazioni e trattar della riforma, diedero fuori il rimanente degli articoli,

---

(a) Dup., Mem., p. 505. (b) Id., p. 508.

[1] Pallav., l. 22, c. 9.

— Quel che qui Frà Paolo registra seguito dopo la partenza del cardinal di Lorena, erasi fatto prima. Perchè quel cardinale non partì che ai 19 di settembre, e la disputa si fece ai 13. Quei che nella disputa sostennero l'annullazione, al dir di Pallavicino, furono Francesco Forrier e Diego Payva portoghesi, Simon Vigor e Ricardo Duprè francesi, e Pietro Fontidonio spagnuolo. E d'altra parte quei che non vollero l'annullazione, furono Adriano Valentino veneziano, Torre e Salmerone spagnuoli, Giovanni Pelletier francese, e un inglese di cui non ci dice il nome.

de' quali l' ultimo era per riforma de' prencipi, vedendosi costretti a ciò fare per l' ammutinamento de' prelati.[1]

LIII. Del qual capo toccante li prencipi avendo fatto tante volte menzione, poichè siamo venuti ad un luogo che per intelligenza delle cose seguenti è necessario recitarlo, convien saper che quello conteneva un proemio con tredici decreti, e un molto pregnante epilogo, la sostanza de' quali era: [2] Che la sinodo, oltra le cose statuite sopra le persone ecclesiastiche, ha giudicato dover emmendar altri abusi da' secolari introdotti contra l' immunità della Chiesa, confidando che i prencipi se ne contentaranno e faranno render la debita obedienza al clero: e però gli ammonisce inanzi le altre cose, che facciano render da' loro magistrati, officiali e altri signori temporali quell' obedienza che essi medesimi prencipi sono tenuti prestare al sommo pontefice e alle constituzioni conciliari; il che per facilitar, rinovando, statuisse alcune delle cose decretate da' sacri canoni e dalle leggi imperiali a favor dell' immunità ecclesiastica, le quali debbino esser osservate da tutti sotto pena d' anatema.

1. Che le persone ecclesiastiche non possino esser giudicate al fòro secolare, ancorachè vi fosse dubio del titolo del chiericato, e quantonque essi medesimi consentissero o vero avessero renonciato alle cose impetrate, o per qual si voglia altra causa, eziandio sotto pretesto di publica utilità o di servizio del re, nè possino pro-

---

[1] Di ciò positiva certezza ne fanno gli ambasciatori di Francia nella lor lettera al re, del dì 25 di settembre, e lo atesso Carlo IX nella sua Memoria al cardinal di Lorena del dì 9 di novembre (Dup., Mem., pag. 506 e 533); e ciò perfettamente ai accorda con la promessa fatta da' legati a' prelati collegati, di far rimettere a loro l' esame di quegli articoli tre dì dopo la inchiesta fattane (Pallav., lib. 22, c. 9), perchè que' prelati aveano protestato di non voler dir opinione su gli altri articoli, se non ai fossero uniti quelli de' principi.

[2] Dup. Mem., p. 580; Rayn., ad ann. 1563, n. 163; Spond., n. 42; Mart., tomo 8, p. 1391.

— Nel latino i decreti non son che 12, perchè il 4 e il 5 non sono che uno solo. Rainaldi e Spondano ne danno 13 come Frà Paolo.

ceder nelle cause d'assassinio, se non sarà vera e propriamente assassinio, e che notoriamente consti; e negli altri casi dalla legge permessi, non lo possino far se non precedendo prima la dichiarazione dell'Ordinario.[1]

2. Che nelle cause spirituali, matrimoniali, d'eresia, decime, juspatronato, beneficiali, civili, criminali e miste, pertinenti in qual si voglia modo al fòro ecclesiastico, così sopra le persone come sopra li beni, decime, quarte o altre porzioni spettanti alla Chiesa, e sopra li beneficii patrimoniali, feudi ecclesiastici, giurisdizione temporale di chiese non possino li giudici temporali intromettersi nè in petitorio nè in possessorio; levata qualonque appellazione, o per pretesto di dinegata giustizia, o come d'abuso, o perchè sia renonciato alle cose impetrate: e quelli che nelle sudette cause ricorreranno al secolare, siano escommunicati e privati delle ragioni che in quelle gli competivano. E ciò sia osservato eziandio nelle cause pendenti in qualonque instanza.[2]

3. Non possino li secolari, eziandio per autorità apostolica o consuetudine immemorabile, constituire giudici in cause ecclesiastiche, e li chierici che riceveranno tali officii da' laici, eziandio per vigor di qual si voglia privilegio, siano sospesi dagli Ordini, privati de' beneficii e officii, e inabili a quelli.

4. Che il secolare non possi commandar al giudice ecclesiastico di non scommunicar senza licenza, o di revocar o vero sospender la scommunica fulminata; nè possi proibirgli che non essamini, citi e condanni, e che non abbia birraria ed essecutori propri.

5. Che imperatore, re o qual si voglia prencipi non

---

[1] *Se non sarà vera è propriamente assassinio, e che notoriamente consti* ec. Queste parole non trovansi nel latino pubblicato da Dupuy e nemmeno in Spondano, nè in Rainaldi. Ma forse in altre copie vi erano, essendo quegli articoli stati comunicati a molte persone.

[2] Nel latino di Dupuy non sono menzionate le cause matrimoniali; lo sono bensì negli articoli riportati da Spondano e Rainaldi.

possino far editti o ordinazioni in qual si voglia modo, pertinenti a cause o persone ecclesiastiche, nè intromettersi nelle persone, cause, giurisdizioni, nè tribunali, eziandio nell' Inquisizione, ma siano obligati prestar il braccio ai giudici ecclesiastici.[1]

6. Che la temporal giurisdizione degli ecclesiastici, eziandio con mero e misto imperio, non sia turbata, nemmeno li sudditi loro nelle cause temporali siano tirati a' tribunali secolari.

7. Nissun prencipe o magistrato prometti per brevetto o altra scrittura, o dia speranza d' aver beneficio alcuno posto nel dominio loro, nè gli possi procurar da' prelati o Capitoli di Regolari, e chi per quella via ne otteneràs, sia privato e inabile.

8. Che non possino metter mano ne' frutti dei beneficii vacanti sotto pretesto di custodia, o juspatronato, o di protezione, nè affine d' ovviare a discordie, nè mettervi economi o vicari: e li secolari che accetteranno tali officii e custodie, siano scommunicati; e li chierici, sospesi dagli Ordini e privati de' beneficii.

9. Che gli ecclesiastici non siano astretti a pagar tasse, gabelle, decime, passi, sussidii, eziandio con nome di dono o imprestito, così per li beni della Chiesa, come per i patrimoniali, eccettuate quelle provincie dove per antichissima consuetudine gli ecclesiastici medesimi ne' publici comizi intervengono ad imponer sussidii così a' laici, come ecclesiastici, contra gl' infedeli, o per altre urgentissime necessità.

10. Non possino metter mano ne' beni ecclesiastici, mobili e immobili, vassalli, decime e altre ragioni, nemmeno ne' beni delle communità, o de' privati sopra quale la Chiesa ha qualche ragione; nè affittar pascoli o erbaggi che nascono ne' terreni e possessioni della Chiesa.

11. Che le lettere, sentenze e citazioni de' giudici

---

[1] Nel latino di Dupuy questo articolo fa parte del quarto.

ecclesiastici, specialmente della corte di Roma, subito essibite, senza eccezione siano intimate, publicate e esseguite, nè così di questo come del pigliar possesso de' beneficii s'abbia da ricercar consenso o licenza che si chiama *Exequatur,* o veramente *Placet* o con qual si voglia altro nome, eziandio sotto pretesto d'ovviare alle falsità e violenze, eccetto nelle fortezze e in quei beneficii dove li prencipi sono riconosciuti per ragion del temporale. E se vi sarà dubio o della falsità delle lettere o di qualche gran scandalo e tumulto, possi il vescovo, come delegato apostolico, statuir quello che sarà di bisogno.

12. Non possino li prencipi e magistrati alloggiar li suoi officiali, famigliari, soldati, cavalli, cani nelle case o monasteri d'ecclesiastici, nè cavar da loro alcuna cosa per il vitto o per il transito.

13. E se alcun regno, provincia o luogo pretenderà non esser tenuto ad alcuna delle sudette cose, in virtù di privilegi della Sede Apostolica che siano in attual osservanza, li privilegi debbino esser essibiti al pontefice fra un anno dopo il fine del Concilio, quali siano da lui confermati secondo il merito de' regni o provincie; e finito l'anno, se non saranno essibiti, s'intendino di nissun vigore.[1]

E per epilogo era un'ammonizione a tutti li prencipi d'aver in venerazione le cose che sono di ragione ecclesiastica, come peculiari di Dio, e non le lasciar offender dagli altri, inovando tutte le constituzioni dei sommi pontefici e sacri canoni in favor dell'immunità ecclesiastica, commandando sotto pena d'anatema, che nè direttamente nè indirettamente sotto qualonque pretesto, sia statuito o esseguito alcuna cosa contra le persone e beni ecclesiastici, o vero contra la loro libertà,

---

[1] Questo articolo, che viene ad essere il 13, non si legge tra quei di Dupuy; ma leggesi in Spondano e in Rainaldi.

non ostanti qual si voglia privilegi ed essenzioni, eziandio immemorabili.[1]

E questo è quello che prima agli ambasciatori era stato communicato, e da loro mandato ciascuno al suo prencipe, e per causa del quale il re di Francia diede l'ordine agli ambasciatori suoi del quale di sopra s'è parlato; e l'imperatore, vedutigli, scrisse al cardinal Morone, [a] che nè come imperatore nè come arciduca assentirebbe mai che si parli in Concilio di riformar giurisdizione dei prencipi, nè di levargli l'autorità d'aver aiuti e contribuzioni dal clero: considerandogli che tutti li mali passati erano nati per oppressioni tentate dagli ecclesiastici contra li popoli e li prencipi; che avvertissero di non irritargli maggiormente e far nascer inconvenienti maggiori.[2]

LIV. Gli ambasciatori francesi, dopo la partita di Lorena, posero in ordine la protestazione loro, per valersene se fosse stato bisogno. Laonde nella congregazione de' ventidue settembre, dopo che uno de' Padri con longa orazione discorse che la causa d'ogni difformazione proce-

---

[1] Questo epilogo è il 12 articolo nel latino di Dupuy; in Spondano e Rainaldi non è parte degli articoli, ma vi è inserito semplicemente come una specie di conchiusione.

[a] Rayn., ad ann. 1563, n. 165.

[2] * A questo passo il Pallavicino accusa Frà Paolo di spacciare una *somma calunnia* (lib. 23, c. 1); ma bisogna che quel cardinale non abbia veduta la lettera dell'imperatore Ferdinando, in cui vi è ben altro di quanto ne ha estratto il nostro storico. Eccone alcuni frammenti che io traduco dal latino: « Niente è più certo di quello che sia per introdurre nella Germania una » estrema confusione di tutte le cose, e che l'odio de' secolari contro agli » ecclesiastici, già grandissimo per altre cagioni, non si esasperi ancor più, » e che in fine non siano per cogliere una occasione qualunque, o con ra- » gione o per ingiurie, onde sovvertire intieramente l'ordine ecclesiastico.... » Già più di cento anni innanzi, quando ancora tutti vivevano cattolicamen- » te, insorsero gravi quistioni e risse tra gli ecclesiastici dall'una parte e i » secolari dall'altra, che non peranco sono decise. » Tutto questo in altri termini significa appunto come dice Frà Paolo, che « tutti i mali passati » erano nati per oppressioni tentate dagli ecclesiastici contra i popoli e i » prencipi. » E la *somma calunnia* resta al Pallavicino, con qualche aggiunta. *

deva da' prencipi, che quelli avevano maggior bisogno di riforma, che già erano ordinati li capitoli, che era tempo di proporgli e non persuadersi di mandargli in niente con le dilazioni; dopochè quello ebbe parlato, l'ambasciatore Ferrier fece una molto longa e querula orazione, o, come i Francesi dicono, *complainte*: il contenuto della quale fu ne' punti principali:[1] Che essi potevano dir a'Padri quello che li legati de' Giudei dissero a' sacerdoti:[a] *Doveremo noi ancora perseverar digiunando e piangendo?* Sono 150 e più anni che li re Cristianissimi hanno dimandato a' pa-

[1] Dup., Mem., p. 490; Rayn., ad ann. 1563, n. 170; Pallav., l. 23, c. 1; Thuan., l. 35, n. 6; Spond., n. 45; Mart., tomo 8, p. 1399.

— Non fu da ciò mosso Ferrier a fare il suo lungo discorso, come ha benissimo notato Pallavicino (lib. 23, c. 1). Anche prima della partenza del cardinal di Lorena gli ambasciatori francesi aveano impetrato da' legati di essere ascoltati, per far loro note le nuove istruzioni del loro re; e avendo inteso che si erano di nuovo messi in mano a' Padri gli articoli della riforma de' principi, deliberarono di profittare di quel motivo per la loro protesta, come raccogliesi dalla lettera di Ferrier e Pibrac al cardinal di Lorena, del dì 18 di ottobre (Dup., Mem., p. 510). Ferrier dunque fece la sua protesta, non perchè in quel giorno nella congregazione fosse stato fatto qualche discorso, il che comprovasi dal silenzio degli Atti; ma unicamente per ubbidire agli ordini del re, che gli avea comandato di farla, qualora si continuasse a volere la riforma de' principi. « Noi siamo co- » stretti, dicono gli ambasciatori nella lor lettera al cardinal di Lorena, » de' 18 di ottobre, di dire e farlo udire dappertutto che il vero e miglior » punto della giustizia e difesa di ciò che è stato fatto e detto da noi, come » ambasciatori, nella protesta e dopo, non consiste in ciò che la cosa è » fatta, ma in ciò ch' ella è stata condotta ed eseguita secondo l' espresso » comandamento del re; e che se era a farsi, ogni uomo dabbene e di » retto giudizio, amante di servire il re, e nel posto in cui noi siamo, lo » dovrebbe fare ec. » Può non ostante darsi, che la spinta a protestare l' abbiano avuta da' discorsi di alcuni prelati, i quali si mostravano troppo infervorati a far passare gli articoli della riforma de' principi. Ma que' discorsi non si fecero precisamente nella congregazione de' 22, od almeno nulla se ne dice negli Atti, nè nelle lettere scritte, in occasione di quella protesta, o dagli ambasciatori francesi o da altri.

— * Con tutto ciò, quando il lettore si ricordi che Frà Paolo era stato personale amico di Arnaldo Ferrier e che le cose sopra scritte le ricavò dalle Memorie dal medesimo confidategli, è ben più giusto di prestar più fede a lui che al cardinale Pallavicino, e le ragioni del Courayer vi si oppongono per niente, stante che è costume del Sarpi di trascurare i minuti accessorii e non fermarsi che su ciò che è di un sostanziale interesse nella storia. *

[a] Zach., VII, 3.

pi riforma della disciplina ecclesiastica; per ciò e non per altro hanno mandato ambasciatori alle sinodi di Costanza, di Basilea, di Laterano, alla prima di Trento e finalmente s'è gionto a questa seconda. Quali fossero le dimande loro, lo testifica Giovanni Gerson ambasciatore nel Constanziense, le orazioni di Pietro Danesio ambasciatore nel primo Concilio di Trento, di Guido Fabro e del cardinal di Lorena in questo secondo, nelle quali non s'è dimandato altro che la riformazione de' costumi de' ministri della Chiesa; e con tutto ciò tuttavia conveniva diginnare e piangere, non settanta anni, ma 200 continui, e Dio voglia che non siano 300 e molto più. E se alcun dicesse, esser stata data sodisfazione con decreti e anatemi, essi però non riputavano che fosse sodisfar, dar una cosa per un'altra in pagamento. Che se si dirà, doversi sodisfar con gran fascio di riforma proposto il mese inanzi, essi sopra quello avevano detto il loro parer e mandatolo al re, il quale aveva risposto di vedervi dentro poche cose convenienti alla disciplina antica, anzi molte contrarie. Non esser quello l'empiastro [a] d'Isaia per sanare, ma quella coperta d'Ezechiele [b] per far incrudir più le ferite, quantonque sanate. Ma quelle aggionte di scommunicar e anatematizzar li prencipi, esser senza essempio della Chiesa vecchia, e aprire una gran porta alla ribellione; e tutto quel capo che parla della riforma de' re e prencipi, non aver altra mira che a levar la libertà della Chiesa gallicana e offender la maestà e autorità de' re Cristianissimi, li quali ad essempio di Constantino, Giustiniano e altri imperatori hanno fatto molte leggi ecclesiastiche che non solo non hanno dispiaciuto a' papi, ma essi ancora ne hanno inserte alcune ne' loro decreti, e giudicato degni di nome di santi Carlo Magno e Ludovico IX principali autori di quelle. Soggionse, che li vescovi hanno governato la Chiesa di Francia con quella non solo dopo

(a) Isai., XXXVIII, 21. (b) Ezech., XIII.

li tempi della pragmatica o del Concordato, ma 400 e più anni inanzi il libro delle Decretali; e che queste leggi sono state difese e restituite da' re posteriori, dopo che ne' tempi seguenti gli fu derogato con sostituir le Decretali in luogo d'essi. Che il re, dopo fatto maggiore, voleva ridur in osservanzia quelle leggi e la libertà della Chiesa gallicana; imperocchè in quelle non vi è cosa contraria a' dogmi della Chiesa catolica, agli antichi decreti de' pontefici, e a' concilii della Chiesa universale. Passò poi a dire che quelle leggi non proibiscono a' vescovi il riseder tutto l'anno, e predicar ogni giorno non che nove mesi e nelle feste, come era stato decretato nell'ultima sessione; nè meno vietano a' vescovi di viver con sobrietà e pietà, e avendo solo l'uso e non l'usofrutto delle entrate, distribuirle o più tosto renderle a' poveri che ne sono patroni. E così seguì nominando le altre cose statuite nel Concilio con simil forma d'ironia che pareva le beffasse. Poi soggionse, che la potestà data da Dio al re, e le antichissime leggi di Francia e la libertà della Chiesa gallicana avevano sempre proibito le pensioni, le rinoncie in favore o con regresso, la pluralità de' beneficii, le annate, le prevenzioni, il litigar del possessorio inanzi altri che li giudici regii, e della proprietà o altra causa civile o criminale fuori di Francia; e proibito anco l'impedir le appellazioni come d'abuso, o vero impedir che il re, fondatore e patrone di quasi tutte le chiese di Francia, non possi liberamente valersi de' beni ed entrate, eziandio ecclesiastiche, de' suoi sudditi, per instante e urgente necessità della republica. Disse appresso, che di due cose si maravigliava il re, che essi Padri ornati di gran potestà ecclesiastica nel ministerio di Dio, congregati solo per restituir la disciplina ecclesiastica, non attendendo a questo, si fossero rivoltati a riformar quelli che convien obedire, se ben fossero discoli, e pregar per loro; e che si possino e debbino senza ammonizione escommunicar e anatematizzar li re e prencipi,

quali sono da Dio dati agli uomini, il che non si dovrebbe far manco in uomo plebeo perseverante in un gravissimo delitto. Che l' arcangelo Micaël [a] non ardì maledire il diavolo, nè Michea o Daniel li re impiissimi, e pur essi Padri versavano tutte le maledizioni contra li re e prencipi, e contra il Cristianissimo, contra il quale le maledizioni sono machinate se difenderà le leggi dei suoi maggiori e la libertà della Chiesa gallicana. Concluse, che il re gli ricercava di non decretare alcuna cosa contra di quelle, e se altrimenti facessero, commandava a loro ambasciatori d' opporsi a' decreti, sì come allora s' opponevano. Ma se volessero, tralasciati li prencipi, attender seriamente a quello che tutto 'l mondo aspettava, sarebbe gratissimo al re; il quale commandava ad essi ambasciatori d' aiutare quell' impresa. Sin qui parlò per nome del re; poi invocò il cielo e la terra ed essi Padri a considerare, se la dimanda regia era giusta; se sarebbe onesto dar li medesimi ordini in tutto il mondo; se in questo tempo conveniva compatire, non alla Chiesa nè alla Francia, ma alla degnità d'essi Padri e riputazione, e alle loro entrate che non possono esser conservate con altre arti che come furono da principio acquistate; che in tante confusioni conveniva ravedersi, e quando Cristo viene, non gridare: [b] *Mandaci nel gregge de' porci*; che se volevano rimetter la Chiesa nella riputazione antica, constringer gli avversari a penitenza, e riformar li prencipi, seguissero l' essempio d' Ezechia [c] che non immitò il padre empio, nè il primo, secondo, terzo e quarto avi imperfetti, ma andò più in su all' immitazione de' perfetti maggiori; così allora non bisognava attender a' prossimi precessori, se ben dottissimi, ma ascender sino ad Ambrosio, Agostino e Crisostomo, li quali vinsero gli eretici, non armando li prencipi alla guerra, e tra tanto attendendo a mondarsi le unghie, ma con

(a) Jud., *Ep. Cath.*, 9. (b) Matth., VIII, 31. (c) IV. *Reg.*, XVIII.

l'orazione, buona vita e predicazione pura; perchè essi avendo prima formato sè stessi in Ambrosio, Agostino e Grisostomo, e purgato la Chiesa, faranno diventar anco li prencipi Teodosii, Onorii, Arcadii, Valentiniani e Graziani; il che sperando, pregavano Dio che da loro fosse fatto; e qui finì.

LV. Ma l'orazione nel medesimo tempo [a] che fu prononciata, irritò sommamente, non tanto li ponteficii, quanto anco gli altri prelati, e [b] li Francesi ancora; e finita, per il gran susurro che era, fu necessario finir anco la congregazione. Alcuni la tassavano d'eresia; [c] altri dicevano, che almeno era molto sospetta; e altri, che era d'offesa alle orecchie pie: che a studio aveva preso occasione di farla in assenza del cardinale di Lorena [d] che non averebbe comportato quei termini, e che il fine non era altro se non romper il Concilio; che attribuiva a' re quello che non gli appartiene; che inferiva, [e] l'autorità del papa non esser necessaria per valersi de' beni ecclesiastici; che faceva il re di Francia [f] come il re d'Inghilterra. Sopra tutto nissuna cosa offese maggiormente quanto l'aver inteso che dicesse, l'autorità de' re di Francia [g] sopra le persone e beni ecclesiastici non esser fondata sopra la pragmatica, concordati e privilegi del papa, ma sopra la medesima legge naturale, sopra la Scrittura divina, gli antichi concilii e leggi degl' imperatori cristiani.

Erano anco gli ambasciatori francesi ripresi, con dire che dovevano prender essempio da' Cesarei e Spagnuoli, li quali quantonque avessero gl' istessi interessi, non avevano fatto moto, [h] conoscendo di non aver ragione. Si difendeva il Ferrier con dire, che al cardinal di Lorena era stato promesso [i] da' legati di non parlar più di quel

(a) Spond., n. 46.
(b) Dup., Mem., p. 510.
(c) Dup., Mem., p. 498 e 499.
(d) Ib., p. 504 e 509.
(e) Ib., p. 504.
(f) Ib., p. 499 e 518.
(g) Ib. p. 521.
(h) Ib., p. 500 e 515.
(i) Ib., p. 506 e 533.

capo se non con tal moderazione che non toccasse le cose di Francia, ma poi era stato altramente operato; che al cardinale era stata communicata l'instruzione regia,[a] onde, se fosse stato presente, averebbe non solo acconsentito, ma consegliato la protesta; che erano grand' ignoranti quelli che non avendo veduto altro che le Decretali,[b] leggi di quattrocento anni, pensavano che inanzi quelle non vi siano state altre leggi ecclesiastiche; e chi vorrà riformar il re per le Decretali,[c] egli vorrà riformar loro per il Decreto, e condurli anco a tempi più vecchi, non solo di sant' Agostino, ma degli Apostoli ancora; che non faceva il re di Francia[d] come il re d'Inghilterra, ma ben s'opponeva a quelli che da longo tempo hanno comminciato a crescer la loro degnità con diminuir quella de' re; che se quegli articoli portassero tanto danno[e] all' imperatore o al re Catolico, come alla Francia, non sarebbono stati proposti; nè si debbe pigliar essempio da chi non ha uguali interessi. Sopra tutti l' arcivescovo di Sans e l' abbate di Chiaraval furono li più disgustati, e andavano dicendo[f] che gli ambasciatori avevano fatto male protestando, e che il loro fine era stato per metter confusione e dar occasione che in Francia si facesse il concilio nazionale; che non erano uomini di buona volontà, e che erano creature del re di Navarra, mandati al Concilio da lui per suoi dissegni, e avevano protestato senza commissione del re; e che conveniva constringergli a mostrar le loro instruzioni, e formar inquisizione contra di loro, come che sentissero male della fede: di che tra gli ambasciatori e loro nacquero gran dispareri. Gli ambasciatori il dì seguente[g] diedero conto al re delle cause perchè avevano differito sino allora, e perchè in quel tempo erano stati costretti a passar alla

(a) Dup., Mem., p. 509.
(b) Ib., p. 499.
(c) Ib., p. 520.
(d) Ib., p. 518
(e) Ib., p. 500.
(f) Ib., p. 511.
(g) Ib., p. 505.

protesta: soggiongendo che averebbono differito a farla [a] registrare negli Atti del Concilio, sintantochè da Sua Maestà fosse veduta, e commandato loro qual fosse la sua intenzione.

I legati non avendo copia dell' orazione, ne fecero far una raccolta dalla memoria di quelli che erano stati più attenti, per mandarla al pontefice. Del qual sommario avendone avuto Ferrier copia, si lamentava [b] che molte cose fossero state espresse contra la sua intenzione; e in particolare che dove egli aveva nominato le leggi ecclesiastiche, era stato riposto, leggi spirituali; e che diceva, che li re possono prender li beni della Chiesa a beneplacito, dove egli aveva detto solo per causa necessaria. Per questo egli si vidde costretto di dar fuori l'orazione, e ne mandò una copia a Roma al cardinal di Lorena, scusandosi se non aveva usato parole di tanta acrimonia [c] come gli era commandato nelle ultime instruzioni, e nelle prime che sono riconfermate in quelle; aggiongendo anco che non poteva tralasciar d'obedir al re, nemmeno sottogiacer alle reprensioni che gli averebbe convenuto soffrire da' conseglieri di Parlamento, [d] quando in un concilio generale in sua presenza si fossero determinate cose di tanta importanza contra quello che da' Parlamenti è stato sostenuto con tanta accuratezza: senza che, essendo l'autorità regia, ch'egli defendeva, sostenuta continuamente per quattrocento anni dal regno di Francia contra la guerra fattagli dalla corte di Roma, non era giusto che i Padri del Concilio, la maggior parte cortegiani romani, dovessero esser giudici delle vecchie differenze che il Regno ha con quella Corte. Diede anco copia dell'orazione agli ambasciatori e a qualonque ne dimandava, della quale gli altri dicevano, che altramente la prononciò di quello che

(a) Dup., Mem., p. 508.
(b) Ib., p. 499 e 512.
(c) Ib., p. 499.
(d) Ib., p. 500.

poi ha messo in scritto. A che egli[a] replicava, che non sarebbe detto così da chi avesse mediocre intelligenza di latino: e con tutto che fosse medesima la prononciata e la scritta, se essi l'avevano per diverse, dovevano raccordarsi, lo stile della sinodo esser non dar mai giudicio sopra le cose come erano dette in voce,[b] ma come erano essibite in scritto; e però a quello attendessero, senza muover controversia di cosa dove era più giusto creder a lui che ad alcun altro.

LVI. Uscita l'orazione in publico, gli fu fatta risposta da uno innominato sotto nome della sinodo, dicendo: Che con buona ragione gli ambasciatori francesi s'erano comparati agli ambasciatori ebrei, avendo così essi come quelli fatto querimonia indebita contra Dio: e che ben gli veniva la risposta che il Profeta per nome divino diede a quel popolo: [c] *Che se per tanti anni avevano digiunato, e pianto, e mangiato, e bevuto, tutto era stato per loro propri interessi;* che li re di Francia erano stati causa di tutti gli abusi di quel regno, con nominar a' vescovati persone illitterate, ignare della disciplina ecclesiastica, e più inclinate a vita lasciva che religiosa; che i Francesi non volevano risoluzione de' dogmi controversi, acciò che la dottrina cristiana restasse sempre incerta, e fosse dato luogo a' nuovi maestri che potessero grattar il prurito delle orecchie di quella nazione poco inclinata alla quiete; che in tempi tanto turbolenti non avevano risguardo a dire, che toccasse al re, ancora giovanetto, disponer di tutto 'l governo della Chiesa; che avevano detto asseverantemente, li beneficiali esser solamente usuarii dell'entrate: e pur in Francia da immemorabile tempo si sono sempre portati per usufruttuari, facendo anco testamento, ed essendo ereditati da' propinqui, quando muorono intestati. Che il dire dell'entrate li poveri esser patroni, era molto contrario ad

---

(a) Dup., Mem., p. 519. (b) Ib., p. 521. (c) Zach., VII, 5.

un altro detto nella medesima orazione, che il re era patrone di tutti li beni ecclesiastici, e poteva disponer a beneplacito. Esser una grand' assordità il non voler che il re possi esser da un concilio generale ripreso, poichè David re fu ripreso da Natan profeta, e admise la reprimenda. Che sentiva alquanto il fetore d' eresia il bassar li vescovi de' prossimi tempi e de' precedenti, quasi che non siano stati veri vescovi. In fine si diffondeva la scrittura longamente contra il detto dell' ambasciatore, che li prencipi sono dati da Dio; confutandola come eretica e dannata dall' Estravagante di Bonifacio *E una santa*, se non si distingueva con dire, che sono da Dio, ma mediante il suo vicario.[1]

Da questa scrittura mosso l' ambasciatore,[a] messe fuori un' apologia in risposta come se fosse alla sinodo fatta, dicendo: Che li Padri non potevano rispondergli come il Profeta a' Giudei, imperocchè essi dimandavano la riforma dell' ordine ecclesiastico, principalmente in Francia, conoscendo in quello il mancamento; e non come li Giudei, a' quali, perchè ignoravano li propri difetti, fu imputata la causa del digiuno e pianto; che li Padri, ascrivendo a' loro re la causa della difformazione ecclesiastica, si guardassero di non far come Adamo quando rivoltò la colpa sopra la donna datagli da Dio in compagna; perchè essi confessavano esser grave peccato a' re presentar vescovi indegni, ma maggior quello de' pontefici di admettergli; che avevano ricercata la ri-

[1] Benchè Frà Paolo non parli che di questa sola risposta, perchè fu la sola che si pubblicasse, ve ne furono però altre due. L' una fu di Carlo Grassi vescovo di Montefiascone, il quale nella congregazione del giorno dipoi acremente confutò la protesta di Ferrier nel suo voto, di cui Pallavicino ci dà l' estratto nel lib. 23, c. 1. L' altra, ch' è riportata da Rainaldi (num. 170), fu del cardinal Morone. Ma si può credere che non sia stata pronunziata, perchè in essa si parla a Ferrier come presente alla congregazione de' 23 in cui la si suppone fatta, come che sia certo che dopo il dì della protesta, che fu ai 22, gli ambasciatori di Francia non intervennero più ad alcuna azione del concilio.

[a] Dup., Mem., p. 495.

forma inanzi li dogmi, non per lasciargli incerti, ma perchè convenendo in quelli tutti li Catolici, riputavano necessario incomminciar da' costumi corrotti, fonte e origine di tutte l'eresie; che non si pentiva di aver detto, esser negli articoli proposti molte cose repugnanti agli antichi decreti, anzi voleva aggiongervi, che derogavano anco alle constituzioni dei pontefici de' prossimi tempi. Che aveva detto, Carlo Magno e Ludovico IX aver ordinato le leggi ecclesiastiche con le quali era stata governata Francia, non che il re allora intendesse farne di nuove; e quando anco avesse così detto, averebbe parlato conforme alle sacre lettere, alle leggi civili romane, e a quello che scrivono gli autori ecclesiastici greci e latini inanzi il libro de' Decreti. Dell'aver detto, li beneficiali aver il solo uso delle entrate, dimandava perdono, perchè doveva dire che erano solamente amministratori; e quelli che vogliono aver per male quello che ha detto, si lamentino di Gieronimo, Agostino e altri Padri che non solo dissero, li beni ecclesiastici esser de' poveri, ma che li chierici, a guisa di servi, acquistavano tutto alla Chiesa; che mai aveva detto, il re aver libera potestà sopra li beni ecclesiastici, ma ben che tutto era del prencipe in tempo d'instante e urgente necessità publica; e chi sapeva la forza di quelle parole, ben conosceva in quel tempo non aver luogo nè richiesta nè autorità del papa; che aveva ripreso l'anatema contra li re nel modo che negli articoli era scritto, e che concedeva, potersi riprender li prencipi e magistrati al modo che Natan fece, ma non provocargli con ingiurie e maledizioni; che avendo con l'essempio d'Ezechia provocato alla riformazione degli antichi tempi, non si poteva inferire che non avesse per veri li vescovi degli ultimi, sapendo molto ben che li Farisei e pontefici sedevano sopra la cattedra di Mosè; che nell'aver detto, la potestà de' re venir da Dio, ha parlato assolutamente e semplicemente, come Daniel profeta e Paolo

apostolo hanno scritto; non essendogli venuto in mente la distinzione di mediato e immediato, nè la constituzione di Bonifacio; al che quando avesse pensato, essendo francese, averebbe riferito anco quello che le istorie dicono della causa e origine di quella Estravagante.

Non fece l' apologia disminuir la mala openione concepita contra gli ambasciatori, anzi l' accrebbe per esser (così si diceva) non un' iscusazione di error commesso, ma più tosto una pertinacia in mantenerlo: e varii erano li ragionamenti, non tanto contra gli ambasciatori quanto contra il regno. Dicevano, conoscersi chiaramente qual fosse l' animo di quelli che maneggiavano le cose in Francia. Notavano la regina madre che avesse molto credito a' Sciatiglioni, massime al già cardinale; che potevano appresso lei troppo il cancellier e il vescovo di Valenza, all' instanza dei quali era stato fatto quel sinistro rabuffo al Parlamento di Parigi con detrimento della religione;[1] che teneva intrinseca familiarità con Cursot, e con la moglie, quali per causa della religione non averebbe dovuto lasciar andar al suo conspetto; che la corte regia

[1] Visc., Lett. del 6 dicembre 1562.

— Si è veduto di sopra da una lettera di Visconti de' 6 dì dicembre 1562 che gran parte di que' sospetti venivano da' ragguagli dati da Ugonio a quel prelato, e dallo svantaggioso ritratto che avea fatto della regina. Ma è assai verisimile che il cardinal di Lorena, nemico de' Coligny, come pure l' arcivescovo di Sens, l' abate di Chiaravalle e alcuni altri contrarissimi al partito ugonotto, contribuissero non poco a fomentar quelle disseminazioni, e a render sospetti gli ambasciatori medesimi. Scorgesi almeno da una lettera di Ferrier al cardinal di Lorena, de' 30 di settembre, che particolarmente lagnavasi dell' arcivescovo di Sens e dell' abate di Chiaravalle, come di quelli che con meno riguardo lo screditavano: « E » molto più grande è l' oltraggio contro di me, dice egli, che proviene dai » signori di Sens e di Chiaravalle che si dicono vostri servitori. Quanto al » signor di Sens è già molto tempo che mi porta mal animo. . . . e il si» gnor di Chiaravalle non so qual mosca l' abbia pizzicato insieme ad al» tri teologi che trovano ogni cosa da me fatta, eretica. » Con tali disposizioni non è meraviglia che in Trento si abbia così sinistramente pensato del procedere della corte di Francia; e l' impegno preso dipoi dal cardinale di Pellevè, arcivescovo di Sens, con que' della lega, ci fa assai chiaro vedere ch' egli non potea non disapprovare tutti i riguardi che il Consiglio di Francia credeva dover avere per i Protestanti.

era piena d' Ugonotti favoritissimi; che tuttavia mandava a sollecitar di poter vender li beni ecclesiastici con tanto pregiudicio della Chiesa; e altre cose di questa natura.

LVII. Ma mentre il Concilio era tutto in moto per questi dispareri, [a] il conte di Luna, secondo il suo solito d' aggionger sempre difficoltà a quelle che da altri erano proposte, fece instanza che si levasse il *Proponentibus Legatis*: cosa molto molesta a loro che non sapevano come contentarlo senza pregiudicio alle sessioni passate; perchè non solo la revocazione, ma ogni modificazione o suspensione pareva una dichiarazione che le cose passate non fossero successe legitimamente. Ma l' ambasciator non vedendo espedizione sopra la dimanda tante volte fatta, diceva, che sino allora aveva negoziato modestamente, e sarebbe costretto mutar modo; e tanto più parlava arditamente, quanto sapeva che il pontefice, per le sue instanze passate, aveva scritto che si facesse quello che era conveniente, nel che la Santità Sua si rimetteva in tutto e per tutto. Ma li legati per liberarsi dalle instanze dell' ambasciator risposero, che lasciavano in libertà del Concilio di far la dichiarazione, quando gli fosse parso: e così serviva il nome di libertà nel Concilio a coprir quello che da altri procedeva; imperocchè li legati, mentre così dicevano, facevano insieme strette pratiche co' prelati più congionti, acciò gli fosse interposta dilazione, così per portar questo particolare in fine del Concilio, come per goder il beneficio del tempo il qual facesse apertura a qualche modo meno pregiudiciale. Ma il conte, scoperte le pratiche, preparò una protestazione, e ricercò gli ambasciatori imperiali, francesi e di Portogallo di sottoscriverla; li quali l' essortarono a non far tanta instanza per allora, poichè avendo il cardinale Morone convenuto con l' imperatore che si sarebbe proveduto inanzi il fine del Concilio, sin che non si trattava di questo, non sapevano come

[a] Dup., Mem., p. 513; Pallav., l. 23, c. 2; Rayn., ad ann. 1563, n. 190.

poter protestare di quell' altro. E il cardinale Morone per quietar il conte mandò più volte il Paleoto a negoziar con lui il modo come venir all' essecuzione della sua instanza, il quale non era ben inteso manco da lui medesimo; imperocchè nè egli averebbe voluto che fosse fatto pregiudicio a' decreti passati, e con questa condizione era difficil cosa trovarci temperamento. Finalmente diedero parola li legati al conte che nella prossima sessione si farebbe la dichiarazione, purchè si trovasse modo che dasse sodisfazione a' Padri.

LVIII. Andato a Roma l' aviso della protesta dell' ambasciator francese, [a] commosse maravigliosamente il pontefice e tutta la Corte, quali credettero che studiosamente fosse fatta per trovar occasione di dissolver il Concilio e imputarlo a loro. Ma sopra tutto si doleva il pontefice, che mentre il re gli dimandava grazia e concessione de' cento mila scudi d' entrata del clero in Francia, li suoi ambasciatori in faccia di tutto 'l Concilio dicessero che poteva pigliargli senza di lui. E maggior molestia diede al cardinale di Lorena, il quale l' ebbe per un grand' attraversamento alla negoziazione che trattava col pontefice. S' affaticò con grande efficacia a mostrare [b] che era accidente successo contra suo voler, il qual indubitatamente sarebbe stato divertito da lui, se si fosse trovato in Trento; che quella instruzione mandata agli ambasciatori era reliquia dei consegli presi, vivendo ancora il re di Navarra, e l' essecuzione procurata da' dependenti di quella fazione, tra' quali il presidente Ferrier era uno; che quella fazione quantonque professasse la religione catolica in esterno, aveva però stretta intelligenza con gli Ugonotti, li quali vorrebbono qualche dissoluzione del Concilio senza fine quieto, acciò che non si venisse ad anatematizzargli; non però esser senza colpa ancora quelli che

(a) Spond., n. 47. (b) Dup., Mem., p. 523.

guidavano li negozii in Trento, atteso che, inanzi la partita sua da quella città, le cose intorno quella materia erano accommodate in buon termine, avendo li legati promesso due cose con che gli ambasciatori erano restati quieti: [a] l'una, che non si sarebbe parlato de' re e prencipi supremi, ma solamente di certi signorotti li quali non concedono a' vescovi nissun essercizio della giurisdizione ecclesiastica; l'altra, che sarebbono eccettuate tutte le cose dependenti da grazie fatte dal papa, come indulti, privilegi e concessioni di quella Santa Sede; e con tutto ciò dopo la sua partita avevano dato a' Padri la prima formula con le medesime cose che avevano promesso di levare: certificava però che, tutto ciò non ostante, non sarebbe impedito il quieto fine del Concilio, e promise che averebbe scritto al re, e dolutosi delle cose fatte, e procurato che gli ambasciatori tornassero a Trento; il che sperava d'ottenere.

Scrisse pertanto, secondo questo appuntamento, in Francia e agli ambasciatori. A questi, con dire [b] che l'azione loro aveva questa scusa, che ella era fatta; pertanto che continuassero per l'avvenire a far il debito loro, e a non innovare cosa alcuna di più. Al re scrisse, [c] che l'opposizione fatta dagli ambasciatori gli era parsa molto strana, e maggiormente che l'avessero fatta senza communicar con lui, e non vi era nè ragione nè occasione di farla; che la sua assenza da Trento era stata la causa di quel male, perchè gli ambasciatori poco opportunamente avevano applicato un aspro rimedio ad un leggier male; che al suo ritorno al Concilio egli averebbe proveduto con molta facilità; ma che non potendosi tornar indietro le cose fatte, pregava Sua Maestà a scriver agli ambasciatori di continuar a far il debito loro e astenersi da' consegli violenti. Soggionse, [d] d'aver

---

(a) Dup., Mem., p. 534
(b) Ib., p. 517 e 518.
(c) Ib., p. 533 e 537.
(d) Ib., p. 535.

trovato il pontefice inclinato e ben disposto ad una santa e seria riforma della Chiesa; che la cristianità è ben felice d'aver un sì degno pastore, il qual rimandava lui a Trento così ben instrutto di tutte le sue sante intenzioni per metter fine e conclusione al Concilio in modo che si poteva sperar un felice successo; e perchè nel fine del Concilio li decreti doveranno esser sottoscritti da' Padri e dagli ambasciatori che hanno prestato l'assistenza per nome de' suoi prencipi, [a] pregava Sua Maestà a far ritornar gli ambasciatori, acciò fossero presenti, e complissero a quello che era il complemento di tutti li favori fatti e protezione tenuta di quel Concilio dalla Maestà Sua, dal fratello, dal padre e dall'avo.

LIX. Ebbe il cardinale a difendersi non solo col pontefice, ma anco col collegio de' cardinali in concistoro, li quali dicevano, che li prencipi volevano la libertà del Concilio, non però in cosa alcuna, benchè minima e giustissima, qual a loro toccasse; ma solo a destruzione degli ecclesiastici. Il pontefice ordinò che fosse pensato meglio quello che si dovesse scriver a Trento in materia di quella riforma, dicendo che non lo faceva per metter mano nelle cose del Concilio, perchè voleva lasciar far a' Padri; ma solo ad instruzione de' legati per via di conseglio. Ma fra tanto rispose a' legati, [b] che se li Francesi volevano partire, partissero, ma che essi non gliene dassero occasione, e attendessero sollecitamente a far la sessione al tempo deliberato, nel quale Lorena sarebbe stato di ritorno; e a finir il Concilio con un'altra sessione, facendola in termine di due o tre settimane, tenendo però secreto quest'ordine, e non communicandolo se non a Lorena; e se da' Cesarei gli fosse parlato, rispondessero, che gionto quel cardinale averebbono risoluto che fare. E gli fece animo, avisandogli che aveva con-

(a) Dup., Mem., p 544.

(b) Pallav., l. 23, c. 4.

dotto la Germania e la Francia al suo dissegno, e non vi restava se non Spagna; il qual aveva risposto, non esser ben finirlo poichè restavano molte cose, e le più principali, a trattare; con tutto ciò aveva anco speranza di ridurlo e mettervi fine con sodisfazione commune. E veramente di Francia e Germania era sicuro; imperocchè oltra la trattazione avuta sopra questo con Lorena che l'assicurava abondantemente di Francia, in questi medesimi tempi anco aveva avuto risoluzione dall'imperatore che si contentava, e averebbe coadiuvato al fine: e se ben il noncio avisava che quella Maestà era stata dubiosa a risolversi, e che vi era pericolo che non si mutasse, nondimeno intendendo che il re de' Romani era stato autore di farlo deliberare, dicendo che era ben finirlo, perchè non faceva, nè vi restava porto di speranza che facesse alcun buon frutto, restava certo che quel re, da sè stesso e da buona ragione mosso, averebbe perseverato in proposito, e per consequenza mantenuto il padre in openione.[1]

Ma in Trento gli ambasciatori francesi, dopo l'orazione, non comparvero più in publico: fecero intender a quei pochi prelati che restavano,[a] l'intenzione del re esser che si opponessero al quinto capo e al secondo, in quanto le persone e cause di Francia per virtù di quelli potessero esser tratte a litigar fuori del regno; e al decimonono, in quanto le prevenzioni venivano canonizzate, e

[1] Pallav., l. 23, c. 5.

— Di ciò abbiamo la testimonianza del cardinal Pallavicino nell'eatratto ch'egli ci dà dalla lettera di Ferdinando al conte di Luna (lib. 23, c. 5), in cui quel principe diceva: « Tutto che il concilio fosse ancor durato » cento anni secondo la forma nella quale avea cominciato a procedere, » potersene aperare o niuno o piccolo frutto, » e ciò mirabilmente si accorda con le insinuazioni, al dire del nostro istorico, fatte dal cardinal Morone all'imperatore nel tempo del loro abboccamento, benchè quel tale racconto presso Pallavicino passi per una calunnia. Ma que' due fatti son troppo conformi per non farci con asseveranza accettare che l'un di que' fatti è interamente comprovato dall'altro.

[a] Dup., Mem., p. 514.

privati li Parlamenti delle loro prerogative nelle cose beneficiali.

LX. Li legati, finito che fu di dire il parer di tutti sopra gli ventuno capitoli, proposero di parlar sopra gli altri, al che tutti gli ambasciatori s'opposero per il capo de' prencipi. Si dolevano li Padri che trattandosi di riformar, come sempre fu detto, tutta la Chiesa nel capo e ne' membri, in fine li prencipi non volessero alcuna riforma se non per l'ordine clericale, il qual anco non poteva esser riformato se li prelati erano impediti nel far li carichi loro, e se non era conservata la libertà ecclesiastica; e pur tuttavia li prencipi che mostravano desiderar riforma, si opponevano a quel decreto che restituiva loro la libertà, e la giurisdizione necessaria per riformare. Li legati si scusavano che non potevano mancar di dar qualche sodisfazione a' prelati; che gli ambasciatori avevano avuto tempo d'allegar i loro gravami e di trattar la causa con ragione, ma che era troppa violenza l'opponersi solamente *de facto,* e mostrar che il Concilio sia solamente per l'ordine ecclesiastico e non per riforma di tutta la Chiesa.

In quei medesimi giorni arrivò nuova che l'imperator era gravemente ammalato, e gli ambasciatori cesarei avvertirono che se fosse morto, il Concilio non sarebbe stato sicuro, perchè il salvocondotto sarebbe finito: di che li legati spedirono in diligenza al papa, dimandando ordine di quello che dovessero fare; e per quello anco li prelati si disposero al pensar più al partir di Trento che al riformar li prencipi. Per il che il dì sette ottobre fu tenuta una congregazione [1] per risolver quello che si dovesse far degli altri capi di riforma, oltre li ventuno, e massime di quello toccante li prencipi; nella quale dopo longa discussione fu concluso che si celebrasse la sessione con la ma-

---

[1] Pallav., l. 23, c. 3.
— Fu tenuta alli 8 e non a' 7.

teria del matrimonio, con gli ventuno capi di riforma, e si differisse quella de' prencipi; e il dì seguente gli ambasciatori francesi partirono da Trento per Venezia, secondo l'ordine ricevuto dal re.

LXI. Il pontefice se ben sodisfatto del cardinale di Lorena e de' Francesi dependenti da lui, nondimeno irritato contra quella fazione donde teneva che fosse venuto il motivo della protesta fatta in Concilio, ripigliò la deliberazione fatta sino al tempo dell' editto di pacificazione con gli Ugonotti, che a Trento si procedesse contra la regina di Navarra; la qual aveva tralasciata, prevedendo che dagli ambasciatori cesarei sarebbe fatta opposizione, come fecero quando si trattava di proceder contra la regina d'Inghilterra, e risolvè di dar essecuzione al suo pensiero in Roma. E a' tredici del mese fece publicar la sentenza contra li cinque vescovi francesi già citati,[1] come s'è detto, e fece affigger alle porte di San Pietro e in altri luoghi publici una citazione contra Giovanna regina di Navarra relitta di Antonio, che in termine di sei mesi dovesse comparir a defendersi, e render le ragioni perchè non dovesse esser dichiarata privata di tutte le degnità, Stati e dominii, e nullo il matrimonio contratto tra il già Antonio di Vandomo e lei, e la prole illegitima, e incorsa in altre pene dichiarate da' canoni contra gli eretici. Il cardinale di Lorena, inanzi che il papa venisse a quelle sentenze e processo, fece con lui officii, raccordando che le massime tenute in Francia erano molto differenti da quelle di Roma; per il che in quel regno sarebbe stato

---

[1] Id., c. 6: Spond., n. 48; Rayn., ad ann. 1563, n. 134 e 135; Dup., Mem., p. 522 e 524.

— Ciò non seguì a' 13 ma a' 22, ed i vescovi non furono cinque, ma sette, cioè Caraccioli vescovo di Troia, Monluc vescovo di Valenza, San Gelasio vescovo di Usez, Guillard vescovo di Chartres, D'Albert vescovo di Lescar, Regnì vescovo di Oleron e San Chamond arcivescovo di Aix. Alcuni nominano eziandio Barbanson vescovo di Pamiers e Noailles vescovo di Acqs; ma i nomi di questi ultimi due negli Atti concistoriali citati da Rainaldi non appariscono.

sentito male che fossero giudicate cause di vescovi in prima instanza; e che la citazione contra la regina, così per la medesima causa, come perchè era con pene temporali, averebbe dato che dire, e mala satisfazione a molti. Ma quelli officii essendo intesi dal papa sì come erano fatti, non partorirono altro frutto se non quello che il medesimo cardinale in suo secreto desiderava. Nel negozio dell'abboccamento tanto desiderato dalla regina che con ogni corriero ne faceva nuovo officio appresso il pontefice, quantonque fosse venuto aviso dalla corte imperiale che Cesare non voleva darci orecchie, e di Spagna, se ben parole molto compite di desiderio che il re aveva di effettuarlo, nondimeno con risoluzione che li tempi e le congionture non lo comportavano; fu però di parere il cardinale che quantonque non vi fosse alcuna speranza, il papa nondimeno non dovesse restar di mandarvi li noncii espressi destinati per questo, come officio dal qual avessero a depender molte altre negoziazioni in servizio della Sede Apostolica; e in particolare per levar gl'impedimenti alla conclusione del Concilio, se alcuni fossero nati: onde furono espediti il Visconti in Spagna, e il Santa Croce in Germania, in apparenza con carico di trattar l'abboccamento, in essistenza con altre instruzioni particolari.[1]

LXII. In Trento, aspettando il tempo della sessione, e tra tanto non volendo dar occasione ad alcuna difficoltà, [a] li legati proposero da trattar delle indulgenze, purgatorio, venerazione de' santi e imagini, ma per publicare li decreti, non nella sessione immediata, ma nell'altra susseguente: aggiongendo il modo che si doveva

---

[1] Pallav., l. 24, c. 1.
— Io non so donde abbia avuto Frà Paolo che Santa Croce sia stato mandato in Alemagna, quando è certo che là fu spedito Filippo Geri vescovo d'Ischia, come il nostro autore più sopra l'ha detto, e che Prospero di Santa Croce era allora nunzio in Francia.

[a] Dup., Mem., p. 509; Visc., Lett. e Mem. del 19 e 22 luglio.

tener da' teologi nell' essaminar quelle materie, cioè, che dassero il loro parer in scritto sopra l' uso solamente di quelle, non s' estendendo a parlar sopra gli altri capi; e con ordine a' Padri di dover dar il voto loro brevemente sopra l' istesso, con protestazione che sarebbe stato interroto qualonque avesse voluto allongarsi fuori della proposta: con tutto ciò dai teologi furono fatte scritture longhissime, e tanto varie tra loro, che li Padri non sapevano risolversi che dire in quella dottrina.

LXIII. Della materia della riforma, se ben li venti capi erano conclusi, e del ventuno si trattava col conte di Luna, li prelati spagnuoli fecero indoglienza che il capo dell' esenzione de' Capitoli, e l' ultimo delle prime instanze e appellazioni fossero stati alterati da quello che li prelati avevano notato; di che sdegnati li legati e li deputati sopra i decreti, risposero, che o giustificassero quello che dicevano, o tacessero. Ed essendo passate qualche parole di disgusto, il conte di Luna comparve in loro favore, dimandando che fossero messe in considerazione le opposizioni che a quei due capi facevano li suoi prelati. Ricercò appresso che nel quinto capo, dove erano riservate al papa le cause criminali de' vescovi, fosse fatta dichiarazione che non si facesse pregiudicio all' Inquisizione di Spagna; la qual richiesta aveva fatta prima l' ambasciator di Portogallo per il suo regno. E rispondendo i legati, quelle materie esser già decise; replicò il conte, che se si proponeranno in quel modo, egli non anderà in sessione, nè lascerà intervenirvi alcuno de' suoi prelati. A che disse il cardinale Morone, che se non andaranno in sessione, si farà senza di loro.[1] Il conte ascrivendo quella durezza che gli pa-

[1] Pallav., l. 23, c. 6 e 7.

— Pallavicino riferisce quella risposta con qualche divario, dicendo che Morone offesosi della libertà usata dal conte di Luna, gli replicò: « Che non » si lusingasse con que' modi d'impedir la sessione; poichè, se così facesse, » in vece di prolungar il concilio, lo romperebbono, e che i legati parti-

reva aver trovato ne' legati ad officii fatti dal procurator de' Capitoli di Spagna, gli commandò che si partisse immediate da Trento; il che a' legati dispiacque.[1] E tuttavia, acciò nissun impedimento fosse al far la sessione, il cui tempo era prossimo, per compiacere l'ambasciator nel capo delle cause dei vescovi, fecero eccettuar li regni dove era Inquisizione;[2] quanto a quello delle prime instanze, perchè volevano levar totalmente l'autorità al pontefice di poterne commetter a Roma, pareva cosa troppo ardua a' legati. Il sesto ancora molto importava, perchè li Capitoli di Spagna sono un membro molto principale, e più dependenti dalla Sede Apostolica che li vescovi; perchè questi sono tutti a nominazione del re, ma di canonicati più della metà sono di pura collazione del papa: però risolverono, piuttosto che fare pregiudicio a' canonici, differir quel capo alla seguente sessione, e adopêrarono gli ambasciatori cesarei a fare che di tanto il conte si contentasse. E così anco quella difficoltà fu sopita.

LXIV. Restava la dichiarazione del *Proponentibus*

» rebbono sul fatto, piuttosto che soffrire una tale indegnità e una tale » violenza. »

[1] Id., ibid., c. 1, e l. 22, c. 10.

— Qui Frà Paolo s'inganna a partito, perchè il conte di Luna avea fatto partir da Trento l'agente de' Capitoli di Spagna molto tempo prima di quella briga. (Pallav., lib. 22, c. 10.) Egli è pertanto più naturale di credere, come osserva Pallavicino (lib. 23, c. 1), che l'opposizione incontrata dall'ambasciatore venisse piuttosto da' vescovi che da' Capitoli di Spagna, i quali nulla avean che fare con i diritti della Inquisizione, laddove i vescovi erano assai gelosi dell'autorità che la Inquisizione si arrogava.

[2] Questa eccezione non si legge in alcun decreto della sessione prossima; e questo è perchè, come Frà Paolo ci ragguaglia di poi, si dovette sopprimerla a richiesta de' vescovi di Napoli e di Lombardia, e quindi è che ella più non trovasi in verun decreto. Sbaglia poi il nostro istorico, allorchè dice che quella clausola fu levata dal decreto in cui trattavasi delle cause criminali de' vescovi; poichè non fu levata da quello, ma dal seguente in cui si accordava a' vescovi la facoltà di assolvere nelle lor diocesi da tutti i peccati secreti, qualunque essi fossero, fuorchè dall' omicidio volontario; come rilevasi dagli Atti di Paleotti, citati da Pallavicino, lib. 23, c. 10.

Legatis. Alla quale non trovando temperamento, dissero al conte, che esso dovesse proponer una formola, come desiderava che si facesse; da che scusandosi egli, deputarono tre canonisti a trattar con lui, e trovar modo che gli piacesse, purchè non fosse con alterazione del modo dato dal papa.[1] Ma opportunamente in quella occasione era arrivato il cardinale di Lorena; il qual essendo partito da Roma con instruzione e conclusione di tutte le cose, e passato da Venezia [a] per trattar con gli ambasciatori che ritornassero inanzi il fine del Concilio, gionto a Trento, con la sua destrezza fece ricever al conte con sodisfazione quel modo, con che fu posto fine a questa tanto agitata difficoltà con satisfazione di tutti, e fu posto per ventun capo della riforma; il qual fu proposto in congregazione tenuta il dì nove novembre a questo effetto, e approvato con poca repugnanza. Dopo che, fu levato il sesto; onde, stabilito questo, furono riletti tutti li capi, e detti brevemente i voti; ne' quali il cardinale di Lorena, per salvar l'onor suo, disse, [b] che quantonque desiderasse maggior riforma, nondimeno sapendo che non si può nel principio venir agli estremi rimedii, assentiva ai decreti, non giudicandogli bastanti, ma sperando che il pontefice o con rimetter in uso i canoni vecchi, o con celebrar altri concilii generali, gli darebbe compimento.

Ed è cosa degna di memoria, che in quella congregazione fece una longa digressione in forma d'encomio della buona volontà del papa, del desiderio di veder la

---

[1] Al dire del cardinal Pallavicino (lib. 23, c. 6), aveva il papa mandato sei differenti formole in forma di Breve spiegativo della clausola *Proponentibus Legatis*, e lasciato a'legati l'arbitrio di scegliere quella che più loro piaciuta fosse. Al conte di Luna non soddisfaceva quella che gli era stata presentata; ma perchè dagli ambasciatori dell'imperatore e di Portogallo era stata approvata quella che aveano scelto i legati, il conte dovette contentarsene, con questo però che in vece di far quella dichiarazione in nome del papa, in nome del concilio la si facesse.

(a) Id., ibid.; Dup., Mem., p. 541. (b) Id., ibid., p. 571.

Chiesa riformata, e il grado episcopale restituito alla sua antica degnità, e il Concilio finito con frutto di tutta la cristianità. L'arcivescovo di Granata, quando toccò a lui a parlare, esso anco passò nelle laudi del papa, e gli attribuì altretanta buona volontà, quanto il cardinale aveva fatto; ma soggionse che o veramente il papa giudica di non poter ordinare come sente, o vero non ha autorità di fare che li suoi ministri e dependenti essequiscano.[1]

Qui mi convien far una gran mutazione di stile, e dove nelle narrazioni passate ho sempre usato quello che è proprio per descriver varietà d'animi e di pareri, attraversamenti a' dissegni l'uno all'altro, e dilazioni interposte alle risoluzioni, fermandomi per esplicare li consegli di diversi, spesso tra loro repugnanti, da qui inanzi ho da narrare una mira unica e concordi operazioni, le quali pareranno volare più tosto che correre ad un solo fine; delle quali una sol causa ho da render, per non replicarla in tutti li luoghi, cioè, la concorde risoluzione a precipitare il Concilio.

LXV. Per il che semplicemente narrando, mi resta dire,[a] che vennero a' legati lettere del pontefice, con risoluzione che il Concilio si finisse, quantonque il re di Spagna ne ricevesse disgusto, perchè egli aveva maniera d'accommodarsi con lui; che stabilissero il decreto del clandestino con maggior unione che fosse possibile, non

[1] Dal cardinal Pallavicino (lib. 23, c. 7) questo elogio è messo in bocca di don Bartolomeo de' Martiri, arcivescovo di Braga, ed è assai verisimile che la cosa sia così. Perchè quel prelato avendo accompagnato a Roma il cardinal di Lorena, il papa che avea mostrato di entrare in tutti i progetti di riforma, de' quali gli aveano mosso parola, avea loro con ciò ispirato una grande idea delle sue buone intenzioni. E certamente la buona opinione che del papa concepito avea quel prelato, fu il motivo di stendersi così ampiamente nelle lodi di lui. Può anch' essere che le intenzioni di Pio quegli elogii si meritassero; ma gli effetti poco corrisposero alle speranze che in quel pio prelato eran nate; e qualunque fossero le intenzioni del papa, esse, convien confessarlo, infine si ridussero ad un' assai superficiale riforma.

(a) Pallav., l. 23, c. 6; Rayn., ad ann. 1563, n. 172 e 191.

restando però di farlo, quantonque continuasse la medesima opposizione; che quanto alla riforma dei prencipi, e restituzione della giurisdizione e libertà ecclesiastica, non si discendesse ad alcun particolare, solo si renovassero li canoni antichi, e senz' anatemi. E se sopra altri articoli nascesse difficoltà, si riservassero a lui che averebbe provisto: rimettendosi a quel di più che gli averebbe detto il cardinale di Lorena informatissimo d'ogni sua volontà, al quale dovessero credere. Gli mandò appresso un formulario di finir il Concilio, il qual conteneva che dovessero esser confermate tutte le cose fatte sotto Paolo e Giulio, dichiarate che fossero tutte in un concilio con quello, e che in tutto sia salva l'autorità della Sede Apostolica; che di ogni cosa decretata fosse dimandata la conferma al pontefice; che sottoscrivessero tutti li Padri; e dopo quelli, ad essempio degli antichi imperatori, vi fosse la sottoscrizione degli ambasciatori, acciocchè li prencipi fossero obligati all' osservanza dei decreti e a perseguitar con le armi quelli di contraria religione: lasciando però in potestà d' essi legati che con Lorena aggiongessero, sminuissero, alterassero secondo l'opportunità; le qual cose tutte furono tenute secretissime sin dopo la sessione per maneggiarle, come si dirà.

LXVI. Arrivò li undici di novembre [a] nel qual fu tenuta la sessione con le solite ceremonie. In quella dovendosi dir li voti nella materia del matrimonio clandestino, il cardinale Varmiense, che la teneva materia di fede e non sentiva che la Chiesa vi avesse sopra autorità, non volse intervenir, iscusandosi che quando si trattasse di cosa *de jure positivo*, non averebbe giudicato inconveniente dir il suo voto con libertà, quantonque dovesse esser decretato in contrario; ma che in questo

---

[a] Pallav., l. 23, c. 8; Rayn., ad ann. 1563, n. 193; Spond., n. 50; Mart., tomo 8, p. 1411.

sarebbe stato costretto dire, per satisfar alla sua conscienza, che la sinodo non poteva far quel decreto, il che averebbe potuto causar qualche disgusti, da che egli era molto alieno.[1] Fece il sermone Francesco Ricardoto vescovo d'Arras, [a] dove ammonì il Concilio, che essendo oramai due anni che quella santissima sinodo stava per partorire, e stando ogni uno in espettazione qual debbia riuscire il suo parto, non conveniva che mandasse in luce un parto troncato o mutilato, che il mondo aspetta una prole soda e un parto integro; il che per mandar ad effetto, conveniva che risguardino gli Apostoli e martiri e l'antica Chiesa, e farla essemplare donde pigliar li lineamenti della prole che è per partorire: che queste sono la dottrina, la religione, la disciplina, le quali tutte, essendo degenerate in questi tempi, convien restituire alla antichità; e questo esser quello che tanto tempo si è aspettato e tuttavia s'aspetta. Finite le ceremonie, furono lette le lettere di Madama reggente di Fiandra della missione di tre prelati al Concilio, il mandato del duca di Fiorenza, e quello del Gran Maestro di Malta; dipoi dal vescovo celebrante fu letta la dottrina e gli anatematismi del matrimonio a' quali tutti acconsentirono.[2] Letti li capi della riforma del matrimonio, al

---

[1] Avrebbe il nostro autore dovuto dire che non potè intervenirvi, perchè, essendo allora assalito dalla febbre, era obbligato a guardar il letto. E infatti se per scrupolo di coscienza, e per non opporsi al decreto pubblicato, si fosse quel cardinale astenuto dall'intervenire nella sessione, avrebbe egli, come fece, mandato il suo voto in iscritto per contradire? La cosa non ha apparenza di verisimile; e d'altra parte essendo certo ch'egli allora era malato, se egli non assistè alla sessione fu perchè la malattia non gli permise di andarvi.

[a] Labbé, *Coll.* p. 934.

[2] Pallavicino (lib. 23, c. 9) pretende che ciò sia falso, e che il cardinal Morone si sia opposto al XII canone, il cardinal di Lorena al VI, il cardinal Madruccio al IV, al VI ed al IX, e che da altri sia stato contradetto a qualche altro canone. Con tutto ciò qui Frà Paolo altro non fa che ripetere l'espressione dello stesso cardinal Morone, il quale, dopo aver raccolti i voti, dichiarò che i decreti erano stati approvati da tutti; ma che alcuni Padri avrebbono soltanto desiderato che qualche piccola cosa ag-

primo dell' annullazione del clandestino, il cardinale Morone disse, che gli piaceva, se fosse piaciuto al papa; Simoneta disse, che non gli piaceva, ma si rimetteva al papa; degli altri, cinquantasei voti furono che assolutamente dissero non piacergli,[1] gli altri l' approvarono.

Furono dopo letti li decreti di riforma, e gionto al quinto delle cause criminali de' vescovi, sentendosi eccettuati li regni dove si trova Inquisizione, s' eccitò moto grandissimo tra li Padri, dicendo confusamente li Lombardi e Napolitani, che quell' eccezione non fu mai proposta in congregazione, e che si levasse via, in modo che fu necessario levarla allora. E dopo il cardinale di Lorena sopra il medesimo capo disse, che approvava il decreto con la condizione che non faccia pregiudicio alcuno a' privilegi, ragioni e constituzioni de' re di Francia, sì come era stato concluso nella congregazione del giorno inanzi, dichiarando che non facevano pregiudicio all' autorità di prencipe alcuno; e in fine de' decreti, per nome suo e degli altri vescovi francesi, fece una protesta in tutto conforme alla fatta due giorni inanzi nella congregazione: cioè, che la loro nazione riceveva quei decreti, non come perfetta riforma ma come preparazione ad una intiera, sotto speranza che il papa supplirà col tempo e occasione li mancamenti, ritornando in uso gli antichi canoni, o vero celebrando altri con-

---

giunta fosse o levata; e una tale dichiarazione è riferita da Pallavicino medesimo in questi termini: « La dottrina e i canoni sopra il sacramento » del matrimonio sono stati approvati da tutti, ma certi desideravano che » qualche cosa fosse aggiunta o levata. » Lo stesso dice Spondano (n. 53). E così se è un errore di Frà Paolo l' aver detto che tutti assentirono ai decreti della dottrina, Pallavicino avrebbe dovuto riconvenire il cardinal Morone, piuttosto che il nostro istorico, il quale non ha detto che il detto da Morone.

[1] In quel numero eran compresi i legati, ed in oltre, di que' 56 tutti non si opposero al decreto, ma senza disapprovarlo alcuni si rimisero al papa. Il giorno dopo la sessione, il cardinal Varmiense, che non vi era intervenuto, mandò il suo voto col quale disapprovava il canone; il che fa 57 voci contrarie, in luogo di 56 ch' erano state il giorno della sessione.

cilii generali per dar complemento alle cose incomminciate; e ricercò per nome di tutti li vescovi francesi che questo fosse inserto negli Atti del Concilio, e ne fosse fatto publico instrumento.[1] Furono diverse altre cose da altri aggionte, e fatte alcune opposizioni non di gran momento ad alcuni altri de' capi, sopra le quali nascendo qualche differenze, per esser l'ora tarda (che già erano le due della notte) fu detto, che s'accommoderebbe in congregazione generale. E per fine della sessione fu letto il decreto d'intimazione della seguente per li nove decembre, con potestà d'abbreviarla, esplicando che s'averebbe trattato del sesto capo, differito per allora, e degli altri capi di riforma essibiti, e d'altre cose pertinenti a quella; aggiongendo, che se parerà opportuno, e il tempo lo comporterà, si potrà trattar d'alcuni dogmi, come saranno proposti al suo tempo nelle congregazioni.

La dottrina del sacramento del matrimonio conteneva: [a] Che Adamo prononciò, il legame del matrimonio esser perpetuo; e che due sole persone possono esser

---

[1] Non trovando nulla di questa dichiarazione della congregazione negli Atti della sessione, fu questa una delle ragioni per cui l'ambasciatore Ferrier pretese che quel decreto in Francia ricevere non si potesse (Dup., Mem., p. 546). « E quanto alla dichiarazione di riserva per la Chiesa gal» licana, dic'egli, che dicesi essere stata fatta dai Padri del concilio nella » sessione dell'undici, noi non sappiamo ciò che è, e non fu in nostro » potere di ritrarne e di averne copia alcuna, per quanta diligenza ab» biamo fatto. » Lo stesso cardinal Pallavicino (lib. 23, c. 8) confessa che « furono tolte in grazia del cardinale di Lorena le amplissime dero» gazioni a qualunque privilegio, le quali vi si erano poste; e ciò affin» chè non contenesse un aperto pregiudizio a' privilegi della Chiesa galli» cana, giacchè egli non aveva impetrato, come da lui erasi chiesto nel » precedente squittinio, che i privilegi delle province espressamente si » preservassero. » Se questo fatto è vero, come non si può aver dubbio, bisogna che la dichiarazione, di cui parlava il cardinal di Lorena, non sia stata che una dichiarazione verbale, di cui per conseguenza a Ferrier non importava di poterne aver copia; ed è cosa di stupore che il cardinale abbia potuto prenderla per una sicurezza sufficente contra i decreti positivi, quando suppor non si voglia che per far piacere al papa, e per non allungare il concilio con una disputa, in cui prevedeva che i legati non cederebbono, si sia di buon grado lasciato uccellare.

[a] *Concil. Trid.*, sess. 24.

congionte con quello: cosa che fu dichiarata più apertamente da Cristo, il qual anco con la sua passione ha meritata la grazia per confermarlo e santificar quelli che si congiongono. Il che è accennato da san Paolo, quando disse: [a] *Quell' esser gran sacramento in Cristo e nella Chiesa.* Laonde eccedendo il matrimonio nella legge evangelica li vecchi maritaggi in questo di più che è la grazia, meritamente è numerato per uno de' sacramenti della nuova legge. Onde la sinodo condannando l'eresie in questa materia, statuisce gli anatematismi:

1. Contra chi dirà, che il matrimonio non sia uno de' setti sacramenti instituito da Cristo, e non conferisca la grazia.

2. Che sia lecito a' Cristiani d' aver più mogli insieme, e questo non esser proibito da alcuna legge divina.

3. Che li soli gradi di consanguinità e affinità espressi nel Levitico possono annullar il matrimonio, e che la Chiesa non possi aggiongerne altri, nè dispensar in alcuni di quelli.

4. Che la Chiesa non possi statuire impedimenti, o aver fallato nel statuirne.

5. Che uno de' coniugati possi sciogliere il matrimonio per l' eresia, per molesta conversazione, o volontaria assenza dell' altro.

6. Che non si sciolga il legitimo matrimonio non consummato per la solenne professione religiosa.

7. Che la Chiesa abbia fallato insegnando, che per l' adulterio non può esser disciolto il legame matrimoniale.

8. Che la Chiesa commetta errore separando li maritati a tempo terminato o indeterminato quanto alla congionzione carnale, o quanto allo abitar insieme.

9. Che li chierici di ordine sacro, o li professi regolari possino contraer matrimonio, e che tutti, che non

---

(a) *Efes.*, v, 32.

sentono il dono della castità, possino maritarsi, essendo che Dio non nega il dono a chi glielo dimanda.

10. Chi anteponerà lo stato coniugale a quello della virginità o castità.

11. Che la proibizione delle solennità nuziali in certi tempi dell' anno sia superstizione, o dannerà la benedizione e altre ceremonie.

12. Che le cause matrimoniali non pertenghino a' giudici ecclesiastici.

Li decreti della riforma del matrimonio contenevano: [1]

1. Che quantonque sia cosa certa che li matrimoni secreti sono stati veri e legitimi, mentre la Chiesa non gli ha annullati, e che la sinodo anatematizza chi non gli ha per tali, insieme con quelli che asseriscono li matrimoni contratti da' figliuoli di famiglia senza il consenso de' padri esser nulli, e che li padri possono approvargli e reprovargli, nondimeno la Chiesa santa li ha sempre

---

[1] Tutti i decreti del concilio intorno al matrimonio si attengono a questo principio, che tocca unicamente alla Chiesa il convalidare o l'annullare i matrimoni: principio ch'è, per lo meno, dubbiosissimo; perchè se il matrimonio come sacramento è soggetto alle leggi della Chiesa, come contratto naturale e civile dipende dalle leggi del principe e del magistrato. Certo altresì a me sembra, che il consenso libero delle parti essendo quel che propriamente fa l'essenza del matrimonio, i clandestini hanno dovuto riputarsi come validi, sinchè le leggi della Chiesa e dello Stato li hanno tollerati, avvegnachè d'altra parte possano esser viziosi, e per le circostanze che li accompagnano e per i disordini che ne seguono. Ma quel che prima poteva esser valido per il consenso, od almeno per la tolleranza della società, ha finito di esserlo per l'opposizione delle due potenze, alle quali non si è potuto negare la facoltà di convalidare o annullare i contratti di quella fatta; se non altro quanto agli effetti civili; e non apparisce ragione per cui la società abbia minor autorità d'inabilitare certe persone a contraer matrimonio che a dispor de' lor beni; dacchè il matrimonio ha tanta parte nell'ordine, nel bene della società, quanta ne ha la disposizione de' beni, e la libertà non è meno lesa dalle restrizioni apposte dalle leggi riguardo alla disposizione de' beni che son di nostra proprietà, che riguardo alla disposizione delle nostre proprie persone. Quel che più si cerca non è dunque, se la Chiesa ha potuto impedire la validità de' matrimoni clandestini, ma se prima di quella inibizione erano nulli di sua natura. Ma perchè la pubblicità, o la clandestinità in sè sembrano essere circostanze puramente accidentali al matrimonio, la nullità di essi non può venire che dalle leggi, e non dalla clandestinità medesima.

proibiti e detestati; e perchè le proibizioni non giovano, la sinodo commanda che il matrimonio inanzi sia contratto sia denonciato nella chiesa tre giorni di festa, e non scopertosi alcun impedimento, si celebri in faccia della chiesa, dove il paroco, interrogati l'uomo e la donna, udito il loro consenso dica: *Io vi congiongo in matrimonio in nome del Padre, Figlio e Spirito Santo*, o usi altre parole consuete in quella provincia. Remise però la sinodo all'arbitrio del vescovo il tralasciar le denonciazioni; ma dichiarò inabili a contraer matrimonio quelli che tentassero di contraerlo senza la presenza del paroco o altro prete di tal autorità, e due o tre testimonii, irritando e annullando tali contratti con pena a' contrafacienti. Dopo essorta li coniugati a non abitar insieme inanzi la benedizione, e commanda al paroco d'aver un libro, dove li matrimoni così contratti siano scritti. Essorta li coniugati a confessarsi e communicarsi inanzi il contratto o la consummazione del matrimonio, reserva le consuetudini e ceremonie di ciascuna provincia, volendo che il decreto abbia vigore trenta dì dopo che sarà publicato in ciascuna parochia.

2. Intorno gl'impedimenti matrimoniali afferma la sinodo che la moltitudine de' decreti causava gran peccati e scandali, però restrinse quello della cognazione spirituale a quello che è tra il battezzato e padre e madre di quello come padrini, e il numero di questi ad un uomo e una donna solamente. Il medesimo ordinando quanto alla parentela che nasce per il sacramento della confermazione.

3. L'impedimento dell'onestà che ha origine da' sponsali, lo restrinse al solo primo grado.

4. Quello dell'affinità fornicaria, al primo e secondo.

5. Sopra le dispense del già contratto matrimonio levò la speranza di quelle a' contraenti scientemente in gradi proibiti, e a quelli che anco ignorantemente avessero contratto senza le solennità; in caso di probabil

ignoranza si possi conceder dispensa gratuitamente. Ma per contraerlo in gradi proibiti, o vero non si dia mai dispensa, o vero rare volte con causa e senza spesa; nè meno nel secondo grado, se non tra gran prencipi per causa publica.[1]

6. Che non possi esser contratto matrimonio con una donna rapita, mentre sarà in potestà di chi la rapì: dichiara gli raptori, e chi gli assiste di conseglio, aiuto o favore, scommunicati, infami, incapaci d'ogni degnità; e chi averà rapito donna, o pigliandola o non pigliandola in moglie, sia tenuto dotarla ad arbitrio del giudice.

7. Ordinò che li vagabondi non siano admessi a' matrimoni, se non fatta diligente inquisizione, e con licenza dell'Ordinario, essortando li magistrati secolari a punirli severamente.

8. Contra li concubinari ordinò, che ammoniti tre volte dall'Ordinario, non si separando, debbiano esser scommunicati; e perseverando anco un anno dopo la censura, l'Ordinario proceda contra loro severamente: le concubine dopo tre ammonizioni siano punite, e parendo così al vescovo, scacciate dalle terre anco con l'aiuto del braccio secolare.

9. Commandò in pena di scommunica a qualonque signore temporale e magistrato di non constringer li sudditi o qual si voglia altri direttamente o indirettamente a maritarsi.

---

[1] Nella libertà, che lasciava il concilio di dispensare ne' gradi proibiti, niente era più saggio quanto l'ordinare che le dispense non si dessero che raramente, gratuitamente e per legittima causa; per timore che non si avesse motivo di credere, che per solo spirito d'interesse si obbligava a prender quelle dispense. Ma disgrazia vuole, che quel decreto non esista se non se in ispeculazione; poichè non v'ha dispensa che a Roma più caro si paghi di quella di matrimonio. È vero che Pallavicino, per iscusare una prevaricazione tanto sensibile, dice (lib. 23, c. 8) che quel danaro s'impiega in sole opere di pietà. Ma oltrechè è in potere de' papi il farne quell'uso ch' essi giudicano opportuno, allorchè ne sono i padroni; si sa poi anche, non essere mai permesso di esigere una cosa illecita, qualunque intenzione si abbia di farne un buon uso.

10. Restrinse le proibizioni antiche delle solennità delle nozze dall'Advento all'Epifania, e dalle Ceneri all'ottava di Pasca.

Li decreti di riforma, non nel modo che furono letti in sessione, ma come corretti il giorno seguente la sessione nella congregazione, come s'appuntò di dover fare, contenevano:

1. Che vacante la chiesa siano fatte publiche preghiere; che chi ha alcuna ragione di metter bocca nella promozione, sia ammonito di peccato mortale se non userà ogni diligenza acciò siano promossi quelli che giudica più degni e utili alla Chiesa, nati di legitimo matrimonio, e ornati di vita, età, dottrina e altre qualità requisite da' sacri canoni e da' decreti di quel Concilio. Che in ciascuna sinodo provinciale, con approbazione del pontefice, sia prescritta una propria forma dell'essamine conveniente a ciascun luogo, da usarsi; e secondo quell'essamine fatto, sia mandato al papa per esser discusso da' cardinali, e proposto in concistoro; e che tutti li requisiti per decreto della sinodo, di vita, età, dottrina e altre qualità nella promozione de' vescovi, siano richiesti nella creazione de' cardinali, ancorchè diaconi, li quali il pontefice per quanto potrà commodamente, gli assumerà di tutte le nazioni e idonei. In fine aggionse che mossa la sinodo da gravissimi incommodi della Chiesa, non può trattenersi di ricordar quanto sia necessario che il pontefice per suo debito s'adoperi ad assumer cardinali eccellentissimi, e proveder alle chiese d'idonei pastori, tanto più perchè se le pecorelle per negligenza de' pastori periranno, Cristo ne dimanderà conto alla Santità Sua.[1]

---

[1] La inchiesta fatta da' più zelanti Padri del concilio, di accudire alla riforma dei cardinali, non ebbe effetto; porchè temendosi che quella riforma fosse per essere troppo severa, si persuase il papa a farsi rimettere quella faccenda, come spettante alla sua propria Corte. Invano altresì da' Francesi e dagli Alemanni fu chiesto, che il Sacro Collegio si riducesse

2. Che il concilio provinciale sia congregato dal metropolitano o dal suffraganeo più vecchio, al più longo fra un anno dal fine di questo Concilio, e dopo, almeno ogni biennio; che li vescovi non siano costretti all'avvenire andar alla chiesa metropolitana; che li non sottoposti ad alcun arcivescovo ne eleggano uno nella sinodo provinciale, nella quale debbia intervenire e ricever le ordinazioni di quella; del resto rimanendo salve le essenzioni e privilegi loro. E le sinodi diocesane siano celebrate ogni anno, intervenendovi eziandio gli esenti, eccettuati, e quelli che sono soggetti a' Capitoli generali, li quali però avendo chiese secolari annesse, per ragion di quelle debbiano intervenirvi.

3. I vescovi siano tenuti visitar in propria persona, o per mezzo di visitatori, la diocese ogni anno tutta, potendo; e quando sia molto ampla, almeno in due anni. I metropolitani non possino visitar la diocese de' suffraganei, se non per causa approbata nel concilio provinciale. Gli arcidiaconi e altri inferiori debbiano visitar in persona, e con notario assonto di consenso del vescovo, e li visitatori capitolari siano dal vescovo approvati. E li visitatori vadino con modesta cavalcata e servitù, ispedendo la visita quanto prima, nè possino ricever cosa alcuna, eccetto il viver frugale e moderato, il qual però gli possi esser dato o in roba o in danari; dovendosi

---

al numero di 24; e a questo pure come al resto non si badò. Dal presente regolamento pareva che maggior riguardo si avesse avuto per la dimanda fatta di scegliere i cardinali da tutte le nazioni. Ma oltrechè realmente i cardinali stranieri sono in minor numero dopo il concilio di quel ch' erano prima, la sproporzione tra essi e gl'Italiani è poi tale, ch'è pressochè la stessa cosa come se fossero tutti Italiani. È vero che se il papa ed i cardinali fossero quelli ch'erano nella loro origine, vale a dire, che la Chiesa di Roma non affettasse una specie di monarchia universale, non potrebbe parere strano che i cardinali fossero tutti italiani. Ma dacchè son essi divenuti una sorte di assessori del papa per la direzione degli affari generali della Chiesa, pare che la equità volesse, che la distribuzione fosse meno ineguale, e che ciascuna nazione avesse una parte all'incirca eguale in una amministrazione che riguarda egualmente tutta la Chiesa.

osservare il costume dove non è consueto di non ricever manco questi. Che li patroni non s' intromettino in quello che tocca l' amministrazione de' sacramenti, o la visita degli ornamenti della chiesa, beni stabili, o vero entrate di fabriche, se per fondazione non gli convenirà.

4. Che li vescovi in propria persona siano tenuti predicare, e, avendo legitimo impedimento, per ministerio d' altri: il paroco ancora nella propria chiesa; essendo impedito, per un deputato dal vescovo, a spese di chi è tenuto o suole condurlo; e questo almeno ogni dominica e festa solenne, e l' Advento e Quadragesima ogni giorno, o tre alla settimana. Che il vescovo ammonisca ogni uno d' andar alla propria parochia ad udir la predica. Che nissun predichi contradicendo il vescovo, il qual abbia anco cura che sia insegnata la dottrina cristiana in tutte le parochie.

5. Che le cause criminali gravi contra li vescovi siano giudicate dal papa, e se sarà bisogno commetterle fuori di Corte, non siano commesse se non al metropolitano o a' vescovi eletti dal papa: nè meno con maggior autorità che di pigliar informazione, riservata al papa la definitiva: ma le cause più leggieri siano giudicate in concilio provinciale, o per deputati da quello.

6. Che il vescovo possi dispensar nel fòro della conscienza li suoi suditi in tutte le irregolarità e sospensioni per delitto occulto, eccetto che per omicidio volontario, e assolver da tutti li casi riservati alla Sede Apostolica, o in persona propria, o per un vicario, e ancora dall' eccesso di eresia; ma questo non possi esser commesso ai vicari.

7. Che il vescovo abbia cura che inanzi l' amministrazione de' sacramenti sia esplicato al popolo la loro forza e uso in lingua volgare, secondo la riforma d' un catechismo che la sinodo componerà; il qual il vescovo farà tradur fedelmente in volgare, e che da' parochi sia dichiarato al popolo.

8. Che a' publici peccatori sia data publica penitenza, potendo il vescovo commutarla in altra secreta. In ogni chiesa catedrale sia constituito dal vescovo un penitenziero, maestro, dottor, o licenziato in teologia, o canonico, d'età di quarant' anni.

9. Che li decreti del Concilio sotto Paolo III e Pio IV, circa il visitar li beneficii esenti, siano osservati nelle chiese che non sono d' alcuna diocese, le quali siano visitate dal vescovo più vicino, come delegato dalla Sede Apostolica.

10. Che dove si tratta di visita o correzione de' costumi, nissuna essenzione o appellazione interposta, eziandio alla Sede Apostolica, impedisca, o sospenda l'essecuzione del decretato o giudicato.

11. Che per li titoli d'onor che si danno ai pronotari, conti palatini, cappellani regii, o vero deserventi a milizie, monasteri, ospitali, non siano esenti quelle persone dall' autorità de' vescovi, come delegati dalla Sede Apostolica; eccetto se questi resederanno nelle case o sotto l'obedienza, e i cappellani regii secondo la constituzione d'Innocenzio III. E le essenzioni concesse a' famigliari dei cardinali non s' estendino in quello che tocca alli beneficii.

12. Che alle degnità che hanno cura d' anime non sia promossa persona minor di venticinque anni, e gli arcidiaconi, dove si può, siano maestri in teologia, o vero dottori o licenziati in *jure canonico*; alle altre degnità che non hanno cura, non siano promossi minori di ventidue anni. I provisti di beneficii curati fra due mesi siano tenuti far la professione della fede, e il medesimo li canonici, e nissun sia ricevuto a degnità, canonicato o porzione, se non sarà ordinato dell' ordine sacro che quella ricerca, o vero in tal età che possi riceverlo. Che nelle chiese catedrali tutti li canonicati e porzionari siano presbiterati, diaconati o subdiaconati; e il vescovo col Capitolo distribuisca quanti debbiano esser per cia-

scuno ordine, ma in maniera che la metà almeno siano presbiterati. Essorta anco la sinodo che tutte le degnità, e la metà de' canonicati nelle chiese catedrali e collegiate insigni, debbiano esser conferiti a' dottori in teologia o in juscanonico, e nissun d' essi possi star assente più di tre mesi all' anno. Che le distribuzioni quotidiane, sotto qualonque pretesto non siano date a chi non interventirà negli officii, e ogni uno sia obligato far il suo officio in persona propria, non per sostituti.

13. Essendo molte chiese catedrali povere nel concilio provinciale si deliberi il rimedio, e si mandi al papa, il quale provegga secondo la sua prudenza. Alle povere chiese parochiali ancora il vescovo averà cura di proveder o con l' unione di qualche beneficio non regolare, o con assignazione di primizie o di decime, o per contribuzioni e collette de' parochiani. Non si possino unire chiese parochiali a' monasteri, canonicati, beneficii semplici e milizie, e gli uniti siano revisti dagli Ordinarii; e per l' avvenire le catedrali che ducati 1000, e le parochiali che ducati 100 non eccedono, non siano gravate di pensioni o riservazioni di frutti. Dove le parochiali non hanno certi confini, ma li sacramenti sono amministrati indifferentemente a chi gli dimanda, il vescovo faccia che siano confinate, e abbiano il proprio paroco; e nelle città dove non vi sono parochie, siano erette quanto prima.

14. Detesta la sinodo, e proibisce tutte le institutuzioni e consuetudini di pagar alcuna cosa per l' acquisto de' titoli o possessioni, eccetto se s' ha da convertir in qualche usi pii, dichiarando per simoniaci quelli che le usurperanno.

15. Nelle catedrali e collegiate, dove le prebende e distribuzioni sono troppo tenui, possi il vescovo unirvi beneficii semplici o ridurgli a minor numero.

16. Vacante la sede episcopale, il Capitolo elegga uno o più economi, o un vicario fra termine di otto giorni; altrimenti quest' autorità si devolvi al metropolitano: e

il vescovo, quando sarà creato, si faccia da loro render conto dell'amministrazione, e possi punirgli, se averanno commesso fallo.

17. Che nissuna persona ecclesiastica, ancorchè cardinale, possi aver più d'un beneficio, il qual se non basta per viver onestamente, se gli possi aggionger un altro beneficio semplice; purchè tutti due non ricerchino residenza personale, il che s'intenda di tutti li beneficii, così secolari come regolari, di qual titolo o qualità si voglia, eziandio commendati: e chi di presente ha più beneficii curati sia obligato fra sei mesi, ritenutone un solo, lasciar gli altri; altrimenti tutti s'intendino vacanti. Desidera però la sinodo che sia provisto a' bisogni de' resignanti in qualche modo commodo, come meglio parerà al pontefice.

18. Succedendo la vacanza di qual si voglia chiesa parochiale in qualonque modo, siano descritti quelli che saranno proposti o che proponeranno sè stessi, e tutti siano essaminati dal vescovo con tre essaminatori almanco, e di tutti quelli che da loro saranno giudicati idonei il vescovo elegga il più sufficiente, al quale sia fatta la collazione della chiesa. E ne' juspatronati ecclesiastici il patrone presenti al vescovo il più degno; ma ne' juspatronati laici il presentato da' patroni sia essaminato da' medesimi essaminatori, e non admesso se non trovato idoneo. Gli essaminatori siano proposti sei ogni anno nella sinodo diocesana de' quali il vescovo ne elegga tre, e questi siano maestri o dottori secolari o regolari: giurino di far ben il loro officio, e non possino ricever cosa alcuna nè inanzi, nè dopo l'essamine.

19. Che le grazie espettative a' beneficii per l'avvenir non possino esser concesse, nè qualonque altre grazie che s'estendano a' beneficii che vacheranno; e insieme siano proibite le reservazioni mentali.[1]

---

[1] Il cardinale Pallavicino (lib. 23, c. 12) accusa Frà Paolo di aver om-

20. Che le cause ecclesiastiche, eziandio beneficiali, in prima instanza siano giudicate dall' Ordinario, e al più longo terminate fra due anni. Che non s' admetti l' appellazione se non dalla sentenza definitiva, o che abbia forza di quella, eccettuando quelle che il sommo pontefice giudicherà per urgente e ragionevole causa avocar a sè. Che le cause matrimoniali e criminali siano riservate al solo vescovo. Che nelle matrimoniali, quelli che proveranno d' esser poveri, non siano costretti a litigar fuori della provincia, nè in seconda nè in terza instanza, se la parte avversa non gli somministrerà gli alimenti e le spese della lite. Che li legati, noncii e governatori ecclesiastici non impediscano li vescovi nelle loro cause, nè procedino contra le persone ecclesiastiche, se non in caso di negligenza del vescovo. Che l' appellante sia tenuto a sue spese portar al giudice dell' appellazione gli atti fatti inanzi al vescovo, quali il notario sia tenuto dar al più longo fra un mese per conveniente pagamento.

21. Che nelle parole poste nel decreto della sessione prima sotto Pio IV presente pontefice, cioè *Proponentibus Legatis,* non fu mente della sinodo di mutare in parte alcuna il solito modo di trattar li negozii ne' concilii generali, nè aggionger a qual si voglia o detraer cosa alcuna di nuovo oltre quello che da' sacri canoni e dalla forma delle sinodi generali sin allora era statuito.

In fine fu intimata la sessione per il nove decembre, con potestà di abbreviar il tempo per trattar del sesto capo e degli altri dati fuori e differiti, e, secondo l' op-

---

messo questo decreto. Ma convien dire che di quella negligenza, o affettata o eccessiva, di cui taccia il nostro autore, ne sia reo egli stesso nella lettura di Frà Paolo. È ben vero che per un leggiero abbaglio il nostro istorico non ha fatto che un sol decreto del precedente e di questo, avendoli riuniti sotto un sol numero, e per conseguenza non ha noverato che 20 decreti in luogo di 21; ma ciò non è più che una semplice omissione di un numero, e forse è un abbaglio piuttosto dello stampatore che dell' autore. Quanto al decreto, è cosa evidente che non lo ha omesso.

portunità, di qualche dogmi ancora, secondo che nelle congregazioni sarà proposto.

Non fu aspettato l'essito di questa sessione con l'avidità che quello della precedente, sì perchè allor fu empita la curiosità universale, come perchè la materia del matrimonio non pareva che potesse portar seco cose di grand'osservazione. Più stava il mondo attento a veder che essito dovesse aver la protesta degli ambasciatori francesi, la qual fu letta con varii affetti: da' poco benevoli alla corte romana fu commendata come vera e necessaria; ma dagl'interessati in quella, stimata d'aborrire altretanto quanto le protestazioni per li tempi passati da Lutero fatte.

Nel sesto anatematismo del matrimonio [a] restarono admirati molti che fosse posto per articolo di fede la dissoluzione del matrimonio non consummato per la professione solenne; poichè essendo la congionzione matrimoniale, se ben non consummata col congiongimento carnale, vincolo per legge divina instituito (poichè la Scrittura divina afferma, esser stato vero matrimonio tra Maria e Gioseffo, e la solennità della professione essendo *de jure positivo,* come Bonifacio VIII ha decretato), pareva cosa maravigliosa non tanto che un legame umano sciogliesse un divino, quanto che si debbia tener per eretico chi non sentirà che un'invenzione umana nata molti centinara d'anni dopo gli Apostoli, prevaglia alla divina, instituita sino dalla creazione del mondo.[1]

(a) Pallav., l. 23, c. 9.

1 Se non si trattasse che di una separazione fatta di consenso delle parti, la cosa sarebbe piana. Ma trattandosi di rottura del legame, la cosa viene ad essere di natura affatto differente, e che sembra contraria non meno alla legge de'contratti, che a quella dell'Evangelio, dalla quale non si autorizza la dissoluzione di quel legame, se non nel solo caso di adulterio. Debbe pertanto parere un poco strano, che mentre il Concilio inibisce la rottura del matrimonio nel caso di adulterio, nel qual caso è autorizzata dal Vangelo, la permetta poi nel caso di voto solenne, avvegnachè questa eccezione non vi sia espressa. E quel ch'è ancora più sorprendente, non è già che si sia autorizzato quell'uso, il quale, come quel del divorzio in

Ma nel settimo fu giudicato un parlar capzioso il condannar per eretico chi dirà: la Chiesa aver fallato insegnando che per l'adulterio non si sciolga il matrimonio; perchè dall'un canto, se alcun dicesse assolutamente che il matrimonio per quella causa si dissolvesse, senza dire nè pensare che alcun abbia o non abbia errato insegnando il contrario, parerebbe che questo non fosse compreso; ma dall'altro canto non appare come alcun possi così sentire, senza aver il contrario per errore. Era creduto che bisognasse parlar chiaro, e dir assolutamente che per l'adulterio non si dissolve, o vero che ambedue le opinioni sono probabili, e non far un articolo con *verbo de verbo;* ma questi forse non averebbono promosso la difficoltà, quando avessero saputo le cause narrate di sopra, perchè si parlò in quella maniera.

Il nono canone diede da dire con quell'affermativa che Dio non nega il dono della castità a chi drittamente lo dimanda; parendo contrario all'Evangelio che l'afferma [(a)] non dato a tutti; e a san Paolo [(b)] che non essortò a dimandarlo, il che era più facile che maritarsi.

Li politici restarono molto sospetti per il dodicesimo anatematismo che sia eresia tenere che le cause matrimoniali non appartengono a' giudici ecclesiastici, essendo certo che le leggi de' matrimoni tutte furono fatte dagl'imperatori, e li giudicii in quelle cause amministrati da' magistrati secolari, sintantochè le leggi romane ebbero vigore; il che la sola lettura de' codici Teodosiano e Giustiniano e delle Novelle lo dimostra evidentemente; e nelle formole di Cassiodoro restano memorie de' termini usati da' re goti nelle dispense de' gradi proibiti che al-

---

caso di adulterio, potrebbe essere considerato come un punto di disciplina; ma che si abbia colpito con anatema quei che non aderissero ad una opinione la quale si appoggia a fondamenti così poco certi, che per detto di Pallavicino medesimo (lib. 23, c. 9) i dottori sono estremamente discordi nel decidere, su che fondar debbasi la dissolubilità del matrimonio per il voto solenne di religione.

(a) Matth., XIX, 21. (b) I. *Cor.*, VII, 9.

lora erano riputate appartener al governo civile, e non così di religione; e a chi hà cognizione dell'istoria, è cosa notissima che gli ecclesiastici sono entrati a giudicar cause di quella natura, parte per commissione, e parte per negligenza de' prencipi e magistrati.

Ma nel primo ingresso del decreto della riforma del matrimonio molti restarono sospesi, intendendo a definire come articolo di fede, che li matrimoni clandestini erano veri sacramenti, e che la Chiesa li ha sempre detestati: essendo cosa molto contradittoria aver sacramenti detestabili. E l' aver commandato che il paroco interroghi li coniugati, e inteso il loro consenso, dica: *Io vi congiongo in matrimonio in nome del Padre, Figlio, Spirito Santo,* era deriso da' critici con dire: O senza queste parole sono congionti o no; se no, adonque non è vero quello che il concilio Fiorentino ha determinato, il matrimonio ricever la perfezione dal consenso; se sì, che congionzione è quella che il paroco fa di persone già congionte? E se il *congiongo* fosse interpretato, *dichiaro congionti,* si venirebbe ad aprir una porta per concluder che anco le parole dell' assoluzione siano declaratorie. Comonque questo fosse, dicevano, il decreto non esser fatto per altro se non per far fra poco tempo un articolo di fede che quelle parole dal paroco prononciate siano la forma del sacramento.

Della irritazione de' clandestini non fu meno che dire di quello che era stato nel medesimo Concilio, lodando altri il decreto sino in cielo, e dicendo altri, che se quella sorte di matrimoni erano sacramenti, e per consequenza instituiti da Cristo, e la Chiesa in ogni tempo gli ha detestati, e finalmente gli ha annullati, non si sapeva veder, come questo fosse senza notar o d'inconvenienza o almeno di negligenza quelli che da principio non vi providero. E quando uscì fama della distinzione sopra quale fu il decreto fondato, che si annullava il contratto, che è la materia del sacramento, fu cosa difficile per molto

tempo far capire che il contratto matrimoniale abbia nissuna distinzione dal matrimonio, e il matrimonio dal sacramento, e massime, che il matrimonio prima fu indissolubile e sacramento, poichè Cristo nostro Signore non lo prononciò insolubile, come instituito da lui, ma come instituito da Dio nel terrestre paradiso: e pur admettendosi che il contratto matrimoniale sia una cosa umana e civile separata dal sacramento, la qual sia annullata, dicevano altri, che l' annullazione non toccherebbe all' ecclesiastico, ma al secolare, a cui tocca l'ordinazione e cognizione di tutti li civili contratti.

La ragione allegata per moderar gl'impedimenti matrimoniali era molto lodata per ragionevole, ma insieme osservato che concludeva necessariamente molto maggiori restrizioni delle decretate, non seguendo minor inconvenienti per gl' impedimenti confermati che per gli aboliti. In fine del capo delle dispense matrimoniali mosse ne' curiosi una vana questione, se il pontefice romano coll' aversi assonto di concederle egli solo, aveva ricevuto maggior frutto o danno nell' autorità sua. A favor del frutto s'allegava la quantità grande d'oro che per questo canale era colato in Corte, e le obligazioni di tanti prencipi acquistate con quel mezzo, così per restar essi sodisfatti ne' loro appetiti o interessi, come anco per esser tenuti a difender l'autorità ponteficia, sopra quale sola resta fondata la legitimità de' figli. Ma dall' altro canto per il danno si metteva la perdita delle entrate d'Inghilterra e obedienza di quella Corona che contrapesava ogni guadagno e ogni amicizia per le dispense guadagnate.

Li Francesi riprendevano il decreto, che chi ruba donna sia tenuto dotarla ad arbitrio del giudice, dicendo, che la legge sopra le doti non può essere fatta per autorità ecclesiastica, e che era artificioso modo di levar la cognizione di quel delitto al secolare; perchè se tocca all'ecclesiastico far la legge, tocca anco il giudicar la causa; e se ben si diceva assolutamente ad arbitrio del

giudice, non esser da dubitare che dichiarando avereb- bono inteso del solo giudice ecclesiastico; e riputavano usurpazione dell'autorità temporale il punir li secolari d'infamia e d'incapacità alle degnità. Parimente non approvarono l'ordinazione contra li concubinari perseveranti in scommunica un anno, che siano puniti dall'ecclesiastico; perchè l'estrema, ultima e massima delle pene ecclesiastiche è la scommunica, secondo la dottrina di tutti li Padri; onde il voler passar oltre quella, esser entrar nella potestà temporale; e tanto più, quanto se gli dà facoltà di scacciar le concubine dalle terre, deridendo la potestà secolare con implorar il braccio, se farà bisogno; che è un affermar che per ordinario si possi venir ad essecuzione di questa esulazione dal medesimo ecclesiastico.

Il decreto della riforma nel primo capo era notato o di mancamento o di presonzione, [a] atteso che se l'autorità della sinodo s'estende in dar legge al papa, massime in cose tanto debite, non era giusto farlo in forma di narrativa, e con obliquità di parole: e se anco la sinodo ha da ricever le leggi dal pontefice, non si poteva scusare di non aver passato li suoi termini; poichè se ben obliquamente, tuttavia però acremente riprende le passate azioni di quel e d'altri pontefici. Dicevano li periti dell'istoria ecclesiastica, [b] il tirar a Roma tutte le cause de' vescovi esser una nuova polizia per aggrandir sempre più la Corte; poichè tutti gli essempi dell'antichità, e li canoni de' concilii di quei tempi mostrano che le cause de' vescovi, eziandio di deposizioni, si trattavano nelle regioni di ciascuno. Quelli che aspettavano qualche provisione sopra l'introdotto abuso [c] delle pensioni, veduto quello che ne fu decretato nel decimoterzo capo, giudicarono che la materia dovesse passar a mag-

(a) Pallav., l. 23, c. 10.
(b) *Not. sop. il Concil. di Trento*, p. 241.
(c) Pallav., l. 23, c. 11.

gior corruzione, come l'evento anco ha dimostrato. Il decimoquarto capo era da ogni uno lodato, [a] parendo che avesse levato le annate e il pagamento delle bolle che si spediscono a Roma per la collazione de' beneficii; ma in progresso di tempo, essendosi veduto che quelli restarono in piedi, nè mai si pensò nè a levargli, nè moderargli, s' accorsero che si levavano solo li piccioli abusi delle altre chiese, restando verificato [b] che dagli occhi si levano le sole festuche, non mai li travi. Del Statuto dell' unità o al più della dualità de' beneficii, da ogni persona savia fu [c] giudicato che questo secolo non era degno, e che non sarebbe servato se non in qualche miseri. Similmente l' essame in concorso nella collazione delle parochiali, ogni uno prognosticava che dovesse con qualche sinistra interpretazione esser deluso, e la profezia si verificò ben molto presto, perchè non si stette troppo in Roma a dichiarare che non s' àveva da osservare concorso in caso di resignazione, ma essaminar il solo resignatorio: che fu un abolir il decreto per la maggior parte; poichè con la risegna i migliori sono esclusi, e prescritto quello che più piace al resignante, e non vacano li beneficii per altra causa se non casualmente. Il decreto della cognizione delle cause in prima instanza, con l' eccezione soggionta, cioè, eccetto quelle che il papa vorrà commetter o avocare, esser affatto distrutto; perchè non furono mai levate le cause a' legitimi tribunali, se non per commissioni e avocazioni ponteficie, e ora conservando la causa del male, si medicava il sintoma solamente; e se ben quell' aggionzione *per causa urgente e ragionevole* pareva che regolasse, però gl' intendenti sapevano molto ben che tanto quelle parole significano quanto se dicessero, per qualonque arbitraria causa.

Ma dell' ultimo capo, che già tanti mesi era stato sotto

(a) Id., ibid. (b) Matth., VII, 4. (c) Pallav., ibid., c. 22.

l'espettazione, toccando nell'essenziale la libertà del Concilio, vedendosi dichiarato non esser stata la mente della sinodo di mutar il modo di trattar nè aggionger o sminuir cosa alcuna di nuovo alle vecchie ordinazioni, fu dalle persone savie detto che per quanto a questo Concilio tocca, era una dichiarazione contraria al fatto, e publicata quando più non giovava, nè più si poteva servirsene, come medicina applicata al corpo morto. E altri ridendo aggiongevano, che era un consolare il buon uomo, la cui moglie avesse fatto figli con altri, dicendo non fu per fargli torto. Ma per l'essempio dato a' posteri insegnava come ne' concilii si potesse da principio a fine usar ogni violenza ed essorbitanza, e con una tal dichiarazione iscusare, anzi giustificare ogni inconvenienza fatta, e sostenerla per legitima.

LXVII. In questi tempi, oltre l'aviso della sessione tenuta, erano arrivate in Francia tre nuove, ricevute con disgusto. Prima, la risposta del papa sopra gli centomila scudi d'entrata; poi, quella della protesta fatta in Concilio, e dell'alterazione ricevuta per quella a Trento e a Roma; e finalmente la sentenza contra li vescovi, con la citazione della regina di Navarra: sopra le qual cose fecero li Francesi gran riflesso, e risolverono di non parlar più col pontefice per aver grazia di quell' alienazione, ma mandar in essecuzione l'editto regio verificato dal Parlamento senz'altro consenso del papa. Il che essendo esseguito con grandissima celerità, così perchè gli uomini non si risolvono facilmente a spender il danaro con prestezza, come per officii che gli ecclesiastici facevano, mettendo in considerazione chè li contratti ne' tempi seguenti non sarebbono stimati validi, mancando la conferma del papa, pochi compratori si trovarono: il che però non cesse nè a beneficio del re nè a favor del clero, ma solo seguì che la vendita fu fatta a prezzo basso, nè si cavò più di due milioni e mezzo di franchi, somma molto picciola all'importanza delle cose alienate; poichè

la vendita fu a dodici per cento, che sarebbe anco stato a prezzo vile, quando si fosse venduta ventiquattro. Ed è cosa degna che ne sia fatta memoria qui, che fra li beni alienati uno fu la giurisdizione che l' arcivescovo di Lione aveva sin allora tenuto sopra quella città, la qual fu venduta all' incanto, e applicato al re per trentamila lire di franchi; se ben per le indoglienze che il vescovo fece, gli fu poi aggionto per supplemento del prezzo un' entrata di quattrocento scudi.

Intorno alla protestazione fatta in Concilio scrisse il re agli ambasciatori suoi con lettere de' nove novembre: [a] Che avendo veduto quello che il cardinal di Lorena gli aveva scritto contra la loro protesta, e la relazione del vescovo d'Orliens di tutte le cose fatte in Trento, aggradiva la protesta e la ritirata loro a Venezia; commandava che Ferrier non si partisse di là sino a nuovo ordine suo, il qual sarebbe, quando avesse aviso che gli articoli fossero riformati in maniera che non fossero poste in controversia le sue ragioni regie e della Chiesa gallicana. E al cardinal di Lorena scrisse: [b] Che egli col suo conseglio avevano conosciuto, li suoi ambasciatori aver fatto la protestazione con grande e giusta occasione; perchè sì come egli voleva perseverare nell' unione e obedienza della Chiesa, così voleva insieme inviolabilmente conservar le ragioni della sua corona, senza permetter che fossero rivocate in dubio nè in disputa, nè sottometter sè a mostrarle; che non si pensasse di sodisfargli con dire in fine, *salve e riservate le ragioni,* volendo sotto questo colore obligarlo a farne constare, perchè a questo si opponerà, che quando esso cardinale averà veduto gli articoli come furono proposti, giudicherà che gli ambasciatori non potevano altramente fare che formar l' opposizione; che averebbe ben desiderato che gli ambasciatori gliel' avessero mostrata prima,

(a) Dup., Mem., p. 537. (b) Ib., p. 529.

ma esser scusabili per l'occasione repentinamente nata, e per le circostanze che la produssero, e per i sospetti che constringevano a dubitare di qualche artificio per precipitar la decisione: e se il papa non aveva intenzione che fossero toccate e messe in disputa le ragioni dell'imperatore e re, come il cardinal gli fa intendere, convien che la Sua Santità drizzi il suo dispiacere contra li legati che hanno proposto gli articoli, con nominar re, imperatore e republiche, e non contra gli ambasciatori. Che stima, la protesta dover esser giustificata appresso tutta la cristianità, quando gli articoli saranno veduti; che avendo li legati proposti quegli articoli contra l'intenzione di Sua Santità, non è da rimettersi più alla loro discrezione; nè far tornar gli ambasciatori sin che non s'abbia intiera sicurezza che di quelli non s'abbia a parlar più; che allora egli commanderà agli ambasciatori di ritornar al Concilio.

Sopra la citazione[a] e sentenza, diede ordine il re a Enrico Clutin signor d'Oisel di parlar al pontefice e dirgli, che la Maestà Sua aveva inteso con gran dispiacere quello che non credette per la fama sparsa, ma solo dopo, per aver visto copia de' monitorii affissi in Roma, che si avesse proceduto contra una regina in quella maniera; che egli era obligato a difenderla: prima, perchè la causa e il pericolo di quella era commune a tutti li re, perciò tenuti ad aiutarla, come in causa appartenente a tutti; ma tanto più per esser vedova, e l'obligo d'esso re di Francia esser maggiore per il stretto parentado che ha con lei per ambedue le linee e per la agnazione col marito, il quale poco tempo inanzi era morto in guerra contra li Protestanti, e lasciati li figliuoli pupilli; per il che non poteva abandonare la causa di quella, seguendo gli essempi de' suoi maggiori, e massime che non debbia comportar che alcuno faccia guerra sotto pretesto di re-

(a) Thuan., Hist., l. 35, n. 13.

ligione a' suoi vicini: aggiongendo, che non era cosa pia metter in pericolo di crudelissima guerra per questa causa li regni di Spagna e di Francia congionti nuovamente in amicizia. Aggionse ancora, che avendo quella regina molti feudi in Francia, per le ragioni e privilegi di quel regno non poteva esser costretta a comparir nè in persona nè per procurator fuori: soggionse molti essempi di prencipi e pontefici che hanno proceduto con la debita e legitima moderazione. Toccò la forma della citazione per editto, come cosa inaudita all' antichità, e inventata da Bonifacio VIII, e come troppo dura e ingiusta moderata da Clemente V nel concilio Viennènse: soggiongendo anco che in ogni evento non possono tali citazioni aver luogo se non contra gli abitanti dove non è sicuro accesso, e abitando la regina in Francia, era grand' ingiuria fatta a lui e al regno l' usar tal modo: sì come anco con gran sua ingiuria esser che siano esposti in preda e concessi agli occupatori li feudi che ella teneva in Francia, il dritto de' quali appartiene a lui; con maraviglia d' ogni uno che la Santità Sua, la qual favorì così affettuosamente la causa d'Antonio re quando viveva appresso il re di Spagna, ora vogli opprimer la prole e la vedova di quello. Ma sopra tutto si lamentò il re che avendosi partito dalla Chiesa romana da quaranta anni sino allora tanti re, prencipi e città, non si sia proceduto così con alcun altro; il che ben mostra che non sia stato fatto per la salute dell' anima della regina, ma per altri fini. Si raccordasse il pontefice che gli era concessa potestà per salute delle anime, e non per privar li prencipi de' Stati, nè per ordinar altra cosa nelle possessioni terrene; la qual cosa tentata da loro altre volte in Germania è successa con gran danno della quiete publica. Pregò il pontefice che rivocasse gli atti intentati contra la regina; passando alle proteste che altramente si valerà de' rimedii usati dai suoi maggiori. Si dolse ancora della causa de' vescovi, e commandò al-

l'ambasciatore che esplicati gli essempi vecchi, e narrate le libertà e immunità della Chiesa gallicana e l'autorità de're nelle cause ecclesiastiche; pregasse il pontefice di non voler al presente far tante novità. Monsignor d'Oisel fece l'officio con veemenza, e dopo molte trattazioni col pontefice, ottenne che non si parlò più nè della regina di Navarra nè de' vescovi.

LXVIII. Ma in Trento, finita la sessione, e ben concertate le cose fra li legati e Lorena, communicato anco il negozio co' principali e capi dei ponteficii che erano Otranto, Taranto e Parma, con gli ambasciatori cesarei,[a] Lorena incomminciò a sparger semi del dissegno preso che con una sessione ancora il Concilio si finisse: diceva, che egli non poteva esser in Trento per Natale; che era constretto, e lui e tutti li vescovi francesi a partire inanzi quel tempo; che desiderava ben veder il Concilio finito, e gli sarebbe dispiaciuto lasciar così onorata adunanza; ma non poteva far altro, avendo avuto commandamento di così fare. Gli ambasciatori cesarei ancora publicarono per tutto 'l Concilio che l'imperatore sollecitava l'espedizione, e che il re de' Romani scriveva che si finisse per sant'Andrea, o vero al più longo onninamente nel principio del mese seguente. E veramente quel re, non per far piacere al pontefice, ma perchè così sentiva, sollecitava l'espedizione; perchè dovendosi far una dieta, non voleva che vi fossero ambasciatori del padre al Concilio; e diceva, che quando quello fosse chiuso, le cose della religione in Germania sarebbono andate assai meglio.

Le qual cose essendo intese dalla maggior parte de' Padri con molto piacere, il 15 di novembre il cardinal Morone fece una congregazione in casa sua, chiamati li legati e li due cardinali e venticinque vescovi, scelti li più principali delle nazioni; propose che essendo stato

(a) Pallav., l. 24, c. 2; Rayn., ad ann. 1563, n. 197.

congregato il Concilio per li bisogni di Germania e Francia, e facendo allora instanza l'imperatore e il re dei Romani e il cardinal di Lorena e tutti li prencipi, che vi si ponesse fine, dicessero il parer loro circa il finirlo e circa il modo.[1] Il cardinal di Lorena disse, che il finirlo era necessario per non tener più sospesa la cristianità e chiarir li Catolici di quello che dovevano credere, e per levar l'*Interim* di Germania; il qual essendo stabilito a dover durare sino al fine del Concilio, non si può in altra maniera levare; e il continuarlo più longamente esser detrimento della Chiesa catolica; che bisognava anco finir il Concilio, per ovviare che in Francia non se ne faccia un nazionale. Quanto al modo, disse che si potrebbe finir con una sessione, trattando in quella il rimanente della riforma, e dando espedizione al Catechismo e all' Indice de' libri proibiti, che già erano in ordine, e rimettendo al papa le altre cose che rimanessero, senza disputar gli articoli delle indulgenze e imagini; non si facessero anatemi contra particolari eretici, ma si passasse con termini generali. Del finir il Concilio in qualche modo tutti assentirono, salvo che l'arcivescovo di Granata, il qual disse, che si rimetteva all' ambasciatore del suo re.[2] Fu proposto da alcuno che non si poteva dargli fine assoluto, poichè restavano tante materie da trattare; ma che si potesse farlo con intimar un altro

---

[1] Rayn., ad ann. 1563, n. 198; Pallav., l. 24, c. 2; Mart., tomo 8, p. 1413. — Per quello che dice Pallavicino, questa congregazione si tenne non ai 15 ma ai 12 che fu il giorno dopo la sessione; e ciò confermasi da una lettera de' legati al cardinal Borromeo scritta il dì 13. Ma Frà Paolo ha confuso questa congregazione particolare tenuta in casa del legato, con una congregazione generale che si ebbe effettivamente ai 15. Rainaldi (n. 198) assegna al dì 13 la congregazione particolare tenuta in casa de' legati, ma questo sarà forse un errore di numero.

[2] Per asserzione di Pallavicino (lib. 24, c. 2) l' arcivescovo di Granata non fu solo ad opporsi alla conclusion del concilio; ma fu seguito dai vescovi di Lerida e di Leon; e furon essi e non egli, che dissero di rimettersi su ciò all' ambasciatore del loro re. Ciò pure affermasi da Rainaldi, al num. 197.

dopo dieci anni, il che averebbe servito per impedire che le provincie non facessero concilii nazionali, e per rimetter a quel tempo la determinazione delle cose che restassero, e anco l' anatematizzare. Il vescovo di Brescia propose che si trovasse un modo medio tra il mettergli compíto fine, e la sospensione; perchè il finirlo sarebbe stato desperare gli eretici, e il sospenderlo non satisfar li Catolici. Ma questi pareri non ebbero seguito, aderendo gli altri a quello che il cardinale detto aveva.

Del modo, l' arcivescovo d' Otranto disse, che l' anatematizzar gli eretici era cosa necessaria e usata da tutti li concilii, anzi che in quello sta l' opera che dalle sinodi si ricerca; perchè molti non sono capaci d' intender la verità o falsità delle opinioni col proprio giudicio, quali solamente le seguono o le aborriscono per il credito o discredito degli autori; che il concilio Calcedonense pieno d' uomini dotti, per chiarirsi se Teodoreto vescovo di Ciro, che era dottissimo, era catolico o no, volendo egli render conto della fede, non volse ascoltar altro, ma solamente ricercò che dicesse chiaramente « anatema a Nestorio; » che se in quel Concilio non anatematizzassero Lutero e Zuinglio e altri capi già morti e di viventi quelli che seguono la loro dottrina, si potrebbe dire, il Concilio aver operato in vano. Replicò il cardinale, che altri tempi ricercano altri consegli: allora le differenze della religione erano tra li vescovi e li preti; li popoli venivano per accessorio, e li grandi, o non se ne intromettevano, ò quando pur aderivano a qualche eresia, non se ne facevano capi. Adesso esser tutto al contrario; li ministri e predicanti degli eretici non potersi dir capi di setta, ma più tosto i prencipi, agli interessi de' quali li predicatori e maestri loro s' accommodano. Chi vorrà nominar li veri capi d' eretici, converrà nominar la regina d' Inghilterra, la regina di Navarra, il prencipe di Condè, l' elettor palatino di Reno, l' elettor di Sassonia e molti altri duchi e prencipi

di Germania. Questo sarà causa di fargli unir insieme e risentirsi, il che non potrà esser senza qualche scandalo; e chi proponesse anco la dannazione de' soli Lutero e Zuinglio, gl' irriterebbe talmente che nascerebbe qualche gran confusione. Però accommodandosi non a quello che si vorrebbe, ma a quello che si può, esser miglior risoluzione quella che uscirà manco fuori dell' universale.

LXIX. Morone mandò a chiamar gli ambasciatori ecclesiastici,[a] a' quali communicata la proposta e il parer de' congregati, essi ancora acconsentirono al fine e al modo, secondo il voto di Lorena. Fu col parere di tutti mandato a communicare la risoluzione agli ambasciatori secolari, da' quali tutti fu assentito, eccetto che dallo spagnuolo, il qual rispose di non aver l' espressa volontà del re; ma ben ricercare che s' interponga tempo tanto che possi averla. Questo non ostante[1] li legati risoluti di metter in essecuzione la deliberazione fatta, diedero fuora il capo de' prencipi, tralasciati gli anatemi e tutti gli articoli particolari, rinovando solo li vecchi canoni della libertà e giurisdizione ecclesiastica, e parlando de' prencipi con molta reverenza, con solo essortargli a far opera che li loro ministri non le violassero. Quel-

(a) Rayn., ad ann. 1563, n. 199 e 200.

1 Pallav., l. 24, c. 2, 3 e 4.

— Da prima quel ministro, mostrando di desiderare che si sapessero le intenzioni del suo padrone, avea fatto credere che non si sarebbe opposto alla comune brama di tutto il concilio e degli altri ambasciatori. Ma avendovi fatto sopra nuove considerazioni, cambiò di risoluzione e venne a pregar i legati, che facessero differir la sessione sino a che si avessero nuove dal re Filippo, minacciando, in caso che ciò fosse negato, di protestare contra il concilio (Rain., num. 200). Lo stesso è asserito da Pallavicino, il quale, dopo aver dato conto delle prime disposizioni del conte, dice: « Ed » in somma denunziò, che avrebbe contrariato con tutti i nervi non all' ac- » celerare e nemmeno assolutamente al finire... ma solo ad un finire sì » frettoloso, ch' egli avanti non ricevesse la risposta regia; parendogli stra- » nissimo che 'l suo gran re fosse trattato come un piccolo duca. » Era questa una ragione assai debole, e perciò poco caso ne fecero i legati, e non tralasciarono di sollecitare il fine del concilio col medesimo ardore di prima.

l'istesso giorno fu fatta congregazione la sera per dar principio a parlar della riforma, e preso ordine che si farebbono due congregazioni al giorno, sin tanto che i voti fossero detti.

Nelle congregazioni li voti si dicevano con grandissima brevità e risoluzione, salvo che da una poca parte de' Spagnuoli, li quali desideravano metter impedimento, dove gli altri tutti si sforzavano con la brevità di promuover l'espedizione. La maggior difficoltà fu sopra il capo sesto, della soggezione de' Capitoli a' vescovi, per il grande interesse non solamente de' medesimi vescovi, ma anco del re, in diminuir l'autorità capitolare, acciò non potessero metter difficoltà a' sussidii che in Spagna vengono spesso imposti;[1] e dall'altro canto per li favori che da' legati erano prestati a' Capitoli, per li quali e per le ragioni che si adducevano, molti degl' Italiani che prima parevano a favore de' vescovi, si erano mutati a favore dei Capitoli. Mandò per questo il conte di Luna un corriero in diligenza a Roma, per aviso del quale l'ambasciatore Vargas fece officio col pontefice per la causa de' vescovi; e rimettendosi il papa, secondo il suo costume, al Concilio, si dolse l'ambasciatore [a] che li prelati italiani erano stati praticati a mutar voto in quella materia; a che il papa prontamente disse, esser mutati perchè sono liberi. Ma che l'agente de' Capitoli non si era partito dal Concilio con libertà, essendo stato scacciato: e si dolse con quell' occasione, che il conte di Luna facesse officii in Trento, acciò non si mettesse fine al

---

1 Dup., Mem., p. 182.

— Di questo ci dà contezza il signor De l'Isle in una lettera de' 6 di maggio 1562 al re Carlo IX: « Sua Maestà Cattolica, dic' egli, desidera che in » questo concilio la potestà de' prelati sia accresciuta per quanto si può, e » quella del papa, de' Capitoli e collegi diminuita; affinchè per mezzo de' ve- » scovi, a lui obbedienti, e che da lui riconoscono la loro nominazione, ab- » bia tale autorità sulla sua Chiesa che i detti collegi e Capitoli, pieni della » nobiltà di Spagna ed avvezzi a ripugnare ai sussidii, non possano per l'av- » venire più opporsi. »

(a) Pallav., l. 23, c. 4.

Concilio. Scrisse con tutto ciò il pontefice secondo la richiesta dell'ambasciatore; ma però con termini che non disfavorivano le pretensioni de' Capitoli; e fu finalmente formato il decreto con qualche aumento d'autorità episcopale in Spagna, se ben non quanto desideravano.

Gli ambasciatori veneti fecero instanza, che nel capitolo de' juspatronati, essendo eccettuati quelli dell'imperatore e re, fossero anco eccettuati quelli della Republica loro: avevano desiderio li legati di compiacergli, ma fu difficile trovar modo, perchè l'eccettuare tutte le republiche era una troppo grand'ampiezza, e il nominarla specificatamente pareva materia di gelosia. Trovarono temperamento di comprenderla nel numero dei re, con dichiarare che fra quelli sono compresi li possessori de' regni se ben non hanno il nome.

LXX. Nella congregazione de' venti fu proposto di dimandar la conferma al papa di tutti li decreti del Concilio, tanto fatti sotto Paolo e Giulio, quanto sotto la Santità Sua. L'arcivescovo di Granata promosse difficoltà con dire, che nella decimasesta sessione, la qual fu l'ultima sotto Giulio, quando il Concilio fu sospeso, fu insieme ordinato che fossero osservati tutti li decreti sino allora statuiti dalla sinodo, senza aver detto che vi fosse qualche bisogno di conferma; onde il dimandar di quelli conferma dal sommo pontefice, non esser altro che condannar quei Padri, i quali allora giudicarono che senza conferma alcuna potessero esser messi in essecuzione. Soggiongendo, che da lui non era detto perchè non approvasse il richieder la conferma, ma acciò che, considerata l'opposizione, si trovasse modo d'usar parole non pregiudicanti. L'arcivescovo d'Otranto rispose, che il decreto nominato da Granata non solo non favoriva l'opposizione che egli ne cavava, che anzi la risolveva, mostrando chiaramente che non aveva le ordinazioni fatte per obligatorie; poichè non commandava, ma semplicemente essortava che fossero ricevute e osservate; di che

non si doveva allegar altra causa che il mancamento della conferma.[1] Si quietò il Granata, e fu deliberato di dimandar la conferma, come era proposto di consenso commune: ma nel modo fu qualche differenza.[2] Ad una gran parte non piaceva che il Concilio dimandasse la conferma; e senza aspettar risposta si dissolvesse, allegando che non sarebbe con degnità nè della Sede Apostolica nè del Concilio, e che parerebbe un accordo fatto tra questo e quella: perchè altrimenti quando alcuna cosa non fosse confermata, converrebbe pur che la provisione fosse fatta dal medesimo Concilio. A' quali, che molti erano, per satisfare, il cardinal Morone averebbe voluto che nella sessione de' nove, la quale per la moltiplicità delle materie stimavano che dovesse durar tre giorni, nel primo giorno si spedisse corrier per dimandar la conferma, al ritorno del quale si facesse un' altra sessione senza altra azione che di licenziar la sinodo. Ma questo parere aveva anco assai contrarietà. Perchè se si voleva che il papa immediate senza veder ed essaminar li de-

[1] Pare che l'arcivescovo di Otranto, secondo le massime della curia, supponga che tutta l'autorità de' decreti del concilio veniva dalla conferma del papa. Ma ciò nasceva per difetto di non sapere quel che gli antichi intendevano per conferma, la quale altro più non era che accettare e sottoscrivere quel ch' era stato deciso; il che era piuttosto un contrassegno di sommessione al concilio, che di superiorità, come ha chiaramente dimostrato Launoi nella sua lettera a Jacopo Boelo (par. 2. lett. 4). Quindi era, che dagli stessi papi erano pressati gli altri vescovi che al concilio non erano intervenuti, a confermare quel ch' era stato fatto. Martino I nella sua lettera ad Amando vescovo di Utrecht, lo prega ad impegnare i vescovi di Francia a confermare quel ch' egli avea regolato nel suo concilio di Roma per la conservazione della fede. E da ciò ebbe a dire il cardinal di Cusa, che nei concilii generali il primo grado di autorità appartiene al papa, ma che il vigore della definizione viene dalla unanimità. Perciò nel 1429 la facoltà di teologia di Parigi condannò la proposizione di un domenicano, il quale sosteneva che l'autorità, ondè hanno forza i decreti di un concilio, risiede nel solo papa; e quella condanna è stata rinnovata più volte dipoi.

[2] Non può esser vero che l'arcivescovo di Granata si sia quietato, dacchè nell' ultima sessione parlò contra la domanda della conferma (Pallav., lib. 24, c. 8), il che fatto non avrebbe, se prima di allora avesse sentito con gli altri.

creti venisse alla conferma, tornava la difficoltà medesima; se con essaminargli, si ricercava tempo di mesi. Finalmente il cardinal di Lorena considerò a' Padri che queste difficoltà erano per allongar il Concilio; che egli e li Francesi erano costretti ritornarsene o finito o non finito il Concilio; che così avevano ordine dal re: e partiti tutti essi, il Concilio non si potrebbe chiamar generale, mancando una nazione; onde sarebbe diminuito di degnità e d'onore, e potrebbe eccitar concilii nazionali e altre difficoltà. Questa mezza protesta, aggionti gli officii de' Cesarei per l'espedizione, fu causa che dopo aver posto questo in deliberazione più volte, si risolvè di dimandar la conferma e licenziar la sinodo nella medesima sessione.

LXXI. Il cardinal di Lorena [a] scrisse in Venezia in diligenza all'ambasciatore Ferrier, che essendo accommodato il capo de' prencipi dovesse tornar a Trento; il qual rispose di non poterlo fare se non aveva particolar commissione di Francia, poichè per le lettere de' nove il re aveva scritto a lui e anco ad esso cardinale, che quando il decreto fosse stato acconcio, ed egli avisato, averebbe rimandato l'ambasciatore; per il che a lui era necessario aspettar ordine di Sua Maestà. Ma tuttavia scrisse al re, [b] che non aveva stimato bene per il suo servizio tornarci, perchè le ragioni regie e libertà della Chiesa gallicana erano violate ancora in altri decreti publicati in quella sessione.

LXXII. Ridotta la riforma a buon termine, fu data cura al cardinale Varmiense con otto prelati di formar il decreto di purgatorio, invocazione, venerazione, reliquie e imagini de' santi; [1] e quantonque avessero tutti

---

(a) Dup., Mem., p. 545. (b) Ibid., p. 525.

1 Mart., tomo 8, p. 1415.

— Per relazione di Pallavicino (lib. 24, c. 2), non otto prelati furono scelti, come asserisce Frà Paolo, ma cinque prelati e cinque teologi, per istendere i decreti di ciascun dogma, prima che fossero portati alla congre-

questi fine di non metter in campo cose di difficoltà, non erano concordi. Volevano [1] alcuni d'essi far menzione del luogo e del fuoco, come nel concilio Fiorentino. Altri dicevano, che non essendo questo senza difficoltà, nè essendo cosa riuscibile il trovar parole d'esprimerlo che diano sodisfazione a tutti, meglio era non dir altro se non che le buone opere de' fedeli giovano a' morti per remissione delle pene. L'arcivescovo di Lanciano raccordò, che trattandosi della messa s'era fatta menzione che quel sacrificio è offerito per li defonti in Cristo, non intieramente purgati; per le qual parole la dottrina del purgatorio era assai definita; onde non occorreva altro fare, se non ordinare a' vescovi che la facessero predicare e levare gli abusi: avendo anco cura che non si manchi de' suffragi debiti per li defonti. E in questa sentenza fu formato il decreto.

Nella materia de' santi furono facilmente concordi nel condannar particolarmente e specificamente tutte le opinioni contrarie agli usi della Chiesa romana. Delle imagini vi fu un poco di differenza. Perchè l'arcivescovo non voleva che altr' onor gli fosse debito, se non per relazione alla cosa significata; ma il general Lainez, che era un altro de' formatori, aggiongeva che oltra quell' onore, quando sono dedicate e poste in luogo d'adorazione, gli conviene un'altra venerazione propria a loro, oltre l'adorazione che si presta al santo vene-

---

razione. E perchè il cardinale di Varmia era quello tra i legati che riputavasi il più versato nelle materie teologiche, sotto la direzione di lui doveano operare gli altri, e mettere le cose in istato di esser approvate e fermate nelle congregazioni e nella sessione. I nomi di que' prelati e di que' teologi leggonsi nel giornale pubblicato dal P. Martene.

[1] Cioè, volevano che a Trento, come a Firenze, si facesse un articolo di fede di quei che non si sapeva e di quel che non si poteva sapere, poichè su quell'articolo nè la ragione nè la rivelazione nulla ci dicono. Però se tutte le cose che si son dette del luogo e del fuoco del purgatorio non sono altrettante fole, si può almen dire che sono tanto incerte e così poco sussistenti, che vi anderebbe dell'onor di un concilio a proporle, come cose che avessero il minimo fondamento.

rato in quelle, chiamando questa, adorazione relativa; e quella, obiettiva. Provava il suo parere, perchè li vasi e vesti sacrate sono degne d'una riverenza pur propria a loro per ragione della consecrazione, se ben non rappresentano santo alcuno; e così all'imagine dedicata, oltra la ragione della rapresentazione, è debita una adorazione per ragion della dedicazione. Il cardinale Varmiense per sodisfazione d'ambi li pareri, concluse, che quel dell'arcivescovo si dovesse esprimere come facile e chiaro, senza però metter parole che potessero pregiudicar all'altro.

Furono ancora deputati per riveder la riforma de' frati e monache alquanti prelati oltra quelli che l'avevano composta, e insieme a loro aggionti li generali; nella qual congregazione altro non fu mutato, se non che, essendo generalmente concesso nel terzo a tutti li monasteri de' Regolari mendicanti di posseder beni immobili, se ben l'instituzione loro è contraria, Frà Francesco Zamorra, general de' Minori Osservanti, fece instanza che l'Ordine suo fosse eccettuato, allegando che intendeva di viver secondo la regola di san Francesco, dalla quale non era giusto essentar quelli che non lo dimandavano; e gli fu data sodisfazione, eccettuando il suo Ordine: e li Cappuccini ancora, facendone instanza Frà Tomaso di Castello loro generale. Anco il general Lainez fece instanza che fosse eccettuata la compagnia di Gesù, dicendo che quantonque li collegi essendo deputati per trattenimento de' scolari non ancora fatti Religiosi, possino goder beni stabili; però le case professe, nelle quali essenzialmente la Società consiste, non possino viver se non di mendicità e senza possessione di qual si voglia stabile. Fu facilmente compiaciuto; ma il giorno seguente ritornò e ricercò che fosse levata quell'eccezione, dicendo che la Società sua era per conservarsi perpetuamente nella pura mendicità nelle case professe, ma non si curava d'averne quest' onor appresso il mondo: ba-

stargli il merito appresso Dio, il qual sarà tanto maggiore, quanto potendosi valer dell' abilità fatta dal Concilio non se ne valeranno mai. Questa deliberazione fu presa per commun risoluzione di tutti quattro li gesuiti che erano in Concilio, proposta dal Padre Torres, il qual disse, che così facendo sarebbono stati in libertà di valersi o non valersi della concessione del Concilio secondo l' opportunità.

Nel decimoquinto capo era statuito che la professione non si facesse inanzi diciotto anni finiti, e il noviziato durasse almeno due anni, in qualonque età il novizio fosse entrato; a che tutti li generali s' opposero, dicendo, che non era giusto impedir l' ingresso della Religione a nissun capace di conoscer quello che li voti regolari importano; che questa capacità era stata dalla Chiesa giudicata nel decimosesto anno in tempo che il mondo non era tanto svegliato; che ora più tosto conveniva abbassar, che inalzar l' età: la qual ragione anco adoperavano contra il biennio del noviziato. In fine, poichè s' attendeva a dar sodisfazione a tutti, deliberarono di sodisfar anco li generali, e non innovar niente in questa parte.[1]

Oltre li ventidue capi, un altro vi era nel quale si concedeva a' provinciali, generali e capi degli Ordini di poter scacciar fuori dell' Ordine e privar dell' abito gl' incorrigibili; contra il quale Giovanni Antonio Facchinetto vescovo di Nicastro s' oppose acremente con dire: Che

---

[1] Pallav., l. 24, c. 6.

— Pallavicino aggiunge, che anche l' arcivescovo di Braga a tutto suo potere si oppose, come pure l' arcivescovo di Granata; ma quest' ultimo, con una ragione ben singolare, la quale era, che avendosi stabilito che il matrimonio non consumato fosse disciolto per il voto solenne di religione, se a una figlia, per esempio, la qual potea maritarsi di 12 anni, fosse venuta voglia di farsi religiosa, converrebbe che colui che sposata l' avrebbe, aspettasse a rimaritarsi sino a che la sua sposa avesse avuta la età di 18 anni. Il che parve così grande inconveniente, che si fissò di nulla cambiare circa l' uso di fare la professione di anni 16. Il che vuol dire, che per isfuggire un piccolo inconveniente, caddero in un grande.

la professione e l'atto d'admetter a quella sono un contratto scambievole e come un matrimonio, per quale il monasterio è obligato al professo e il professo al monasterio; e siccome questo non poteva partire, così quello non poteva scacciarlo; e che con quel decreto s'averebbe fatto sì, che tutte le città sarebbono piene di frati espulsi con scandalo grave del secolo. In contrario l'arcivescovo di Rossano diceva, non esser la relazione che è tra il marito e moglie, ma quella tra padre e figlio; e al figlio non esser mai lecito rifutar il padre, ma il padre poter emancipar il figlio, massime disobediente; ed esser minor male veder nelle città frati espulsi, che ne' monasteri incorrigibili. I generali non erano tutti d'un parere; li perpetui sentivano l'espulsione; li temporali, volevano che fosse proibita. Ma secondo il costume della moltitudine quando delibera, inclinò la maggior parte a lasciar le cose nello stato che erano, e non decretare nè per l'una nè per l'altra parte. Ma in quella consulta fu spesse volte e da molti replicato che il popolo riceveva gran scandalo vedendo uno portar l'abito da religioso più anni, e poi farsi secolare. Questo mise in campo la professione tacita, e fece entrar in trattazione se si dovesse dichiararla valida, siccome sin a quell'ora era stata; o pur dichiarare che nissuna professione astringa, se non l'espressa. Ebbe anco questo le sue difficoltà; per temperamento delle quali fu trovata questa risoluzione: che il prelato religioso, finito l'anno della probazione, fosse tenuto, o licenziar il novizio, o admetter alla professione. E questo fu aggionto nel capo sesto come in luogo conveniente.

Il general Lainez commendò sommamente il decreto come necessario, ma ricercò che la sua Società ne fosse eccettuata, allegando esser diversa la condizione di quella e d'altri Ordini regolari: in quelli per antichissima consuetudine e approbazione della Sede Apostolica aver luogo la professione tacita, ché nella loro società è proi-

bita; cessar la causa dello scandalo che può aver il popolo degli altri, vedendogli in abito secolare dopo aver portato il religioso longamente, per non esser l'abito de' Gesuiti distinto dal secolare; aver ancor la Società sua confermazione dalla Sede Apostolica, che il superiore possi admetter alla professione dopo longo tempo, cosa che nissun Regolare ha mai avuto.[1] Tutti inclinarono a favorirlo con far l'eccezione; nel distender la quale, il Padre contese che le regole del parlar latino volevano che s'esprimesse per plurale, dicendo, che « *per queste cose* la sinodo non intende alterar l'instituto de' Gesuiti, ec. » e non fu considerato che quel modo di parlar poteva riferirsi così a questo admetter o licenziar i novizi in capo d'anno, come anco a tutto 'l contenuto nel capo decimosesto, e anco si potesse riferire a tutte le cose contenute ne' sedici capi. Ma il Padre si seppe valer della poca avvertenza degli altri, gettando un fondamento sopra quale li Gesuiti seguenti potessero fabricare la singolarità che si vede nella Società loro.[2]

LXXIII. La congregazione de' ventidue versò sopra

[1] Il cardinal Pallavicino (lib. 24, c. 6) vuole non sia credibile che Lainez abbia detto una tal cosa al concilio, perchè in molti libri, ne' quali si tratta dell'istituto della sua Compagnía, il contrario dimostrasi con passi di san Giovanni Climaco, di Cassiano e di alcuni altri autori. Ma non ostante quelle autorità, Lainez ha potuto benissimo dire, quell'essere permesso solamente nella sua Società, perchè non v'era alcun altr' Ordine, fuorchè quello dei Gesuiti, in cui quella pratica si osservasse, ed essere per conseguenza il solo in favor del quale fosse necessaria quella eccezione.

[2] Qui Frà Paolo non parla con esattezza allorchè dice che Lainez e i successori di lui hanno stabilito su quel decreto il fondamento di tutte le singolarità che nella loro Compagnia si veggono; poichè quelle singolarità si leggevano già nelle loro regole approvate da Paolo III e da Giulio III prima di quella determinazione del concilio. Egli è nonpertanto certo, aver servito quel decreto ad autorizzarle; e che all'ombra della eccezione fatta a lor favore in quel luogo pretesero di non esser compresi nei regolamenti che si facevano per i Regolari, a men che specialmente nominati non fossero. Imperocchè, ne dica quel che vuole Pallavicino, chiara cosa è aver essi non solo preteso che il capo XVI non fosse fatto per loro, ma eziandio aver creduto di non esser compresi in molti altri, come ne' capi XII, XIII, XV ec.

le indulgenze. La difficoltà e longhezza della materia induceva la maggior parte in parere che non se ne parlasse, chè già era persuasa a tutti l'opinione che bisognasse evitar le difficoltà. Erano nondimeno alcuni che volevano trattarne, dicendo che il far altrimenti sarebbe dar occasione agli eretici di dire che s'era fuggito di trattarne per non aver ragione di sostentarla. Ad altri pareva che bastasse trattar dell'uso solamente d'esse, levando gli abusi che la corrozione de' tempi ha introdotto. Diceva l'ambasciator di Portogallo, dispiacergli che non si facesse provisione alle crociate; ma voler tacer, acciò che da alcuno non fosse presa occasione con quello d'allongar il Concilio. Li medesimi ambasciatori dell'imperatore, se ben tutti uniti a sollecitar l'espedizione per la commissione avuta da' loro signori, non erano concordi in questo. Praga voleva che si tralasciasse il parlar de' dogmi; Cinque Chiese diceva che non trattandosene, e non provedendo agli abusi delle reliquie e delle imagini e del purgatorio, restava la sinodo in vergogna.

Il vescovo di Modena considerò a' Padri che quando s'avesse voluto trattar delle indulgenze al modo che della giustificazione s'era fatto, considerando tutte le cause e risolvendo tutte le questioni, era cosa molto longa e difficile, e che averebbe portato gran tempo, non essendo possibile metter quella materia in chiaro se non risolvendó prima se sono assoluzioni, o pur compensazioni e suffragi; e se rimettono le pene imposte dal confessore solamente, ò pur tutte le debite; parimente se il tesoro che si mette per fondamento loro consta de' soli meriti di Cristo, o pur vi è bisogno di quei de' santi ancora; se si possono dar senza che chi le riceve presti opera alcuna; se s'estendono a' morti ancora; e altre cose di non minor difficoltà.[1] Ma per determinare che la

[1] Se si fosse voluto stare attaccati all'antichità, la cosa non sarebbe stata difficile a decidersi, e si sarebbe veduto chiaramente, che le indulgenze altro non erano che una rilassazione, in tutto o in parte, delle pene

Chiesa ha potestà di concederle, e che in tutti li tempi le ha concesse, e che sono molto utili al popolo fedele se degnamente le riceve, non vi era bisogno di tanta disputa. L'autorità di concederle aversi nella Divina Scrittura; il continuato uso, per tradizione apostolica e per autorità dei concilii; e la chiarezza di tutta la materia, per la concorde dottrina de' teologi scolastici: che sopra questo si poteva formar un decreto, che sarebbe senza difficoltà. Il parere ebbe assai séguito, e fu deputato lui con altri vescovi frati per formar il decreto secondo quel senso, aggiontovi la provisione agli abusi.

Nelle seguenti congregazioni si trattò dell'Indice dei libri, del Catechismo, Breviario, Missale, Agende, e furono lette le cose deliberate nelle congregazioni particolari de' prelati deputati a quelle materie sino dal principio della sinodo; e sarebbono[1] eccitati dispareri, parendo

canoniche, accordata dalla Chiesa, o in considerazione del fervore de' penitenti, o per meglio disporli alla persecuzione e al martirio, o per qualche altra considerazione di tal natura, egualmente utile ai peccatori e alla Chiesa. Questa rilassazione, accordata dapprima con mire affatto spirituali, si fece dipoi per motivi men puri e più interessati, come sarebbe a dire, per eccitare i popoli a contribuire alla fabbrica di alcune chiese, o di alcuni altri edifizi utili al pubblico. Ciò era allora una sorta di compensazione, liberandosi i peccatori, col mezzo di limosine, dall'obbligo di passare in penitenza gli anni loro prescritti, prima di esser riammessi alla comunion della Chiesa. Da ciò l'antica disciplina cominciò a perdere il suo vigore. Ma finì di corrompersi affatto, allorchè per un zelo di religione malissimo inteso, si concessero quelle medesime indulgenze nelle crociate a tutti quelli che vi concorrevano o colla persona o col denaro. Imperciocchè, oltre non esservi alcun bene evangelico nelle crociate in generale, e molto meno in quelle che si facevano contro gli eretici, e qualche volta anche contro i principi pel solo fine di favorire le pretensioni de' papi: egli è poi certo, nulla esservi di men proprio a compensare le opere di penitenza, quanto la vita licenziosa che menasi nella milizia, o le contribuzioni così poco religiose quanto quelle che si facevano ad oggetto di perseguitare popoli che credevano con buona fede quello che gli altri supponevano essere errore. Ma qualunque giudizio si formi di quelle spedizioni, egli è almen fuori di dubbio, aver esse finito di guastare interamente la disciplina antica, e col distruggere le penitenze canoniche, aver nel tempo stesso reso inutili le indulgenze.

[1] Così tutte le edizioni: parrebbe invece che dovesse leggersi *furono*. *(Nota degli Editori fiorentini.)*

ad alcuni che contra ragione fossero censurati certi autori e libri; ad altri parendo che fossero tralasciati di quelli che maggiormente meritavano censura. E del Catechismo non vi fu minor difficoltà, parendo ad alcuni che l'opera preparata non fosse una catechesi da metter per commune a tutta la Chiesa, nella quale la maggior parte è de' semplici; e altri desiderandovi dentro maggior cose. De' libri rituali ancora non vi fu minor difficoltà, essendo molti che desideravano una uniformità in tutta la Chiesa; e altri che defendevano li riti delle proprie loro: e veduto che queste erano materie da non finir di decider in un anno, fu proposto da' legati che il tutto fosse rimesso al pontefice. Alcuni pochi prelati non consentirono, e nominatamente il vescovo di Lerida fece una longa orazione a dimostrare che se nissuna cosa era propria di un concilio, era questa del Catechismo, essendo un libro che debbe tener il primo luogo dopo il simbolo nella Chiesa; dei libri rituali, che debbono tener il secondo: nell'emendar li quali esservi bisogno d'un'esquisita cognizione dell'antichità e dei costumi di tutte le regioni, la qual non si troverà nella corte romana; dove, quantonque siano uomini d'eccellente ingegno e varia erudizione, non però attendono a quella sorte di lettere che è necessaria per far cosa che meriti esser commendata; ma questo esser più proprio d'un concilio. Ma la risoluzione di finire e il desiderio di partire di Trento gli fece prestar poca audienza dall'universale.

LXXIV. Il dì venticinque del mese, il conte di Luna si presentò a' legati con l'instanza in scrittura.[1] Si dolse che si tralasciassero le materie più principali, per quali il Concilio era congregato; che quelle poche che si

---

[1] Mart., tomo 8, p. 1416; Pallav., l. 24, c. 2.

— Pallavicino dice che ciò fu ai 27 di sera, e che i legati non vollero promettere al conte che scriverebbero al papa e che attenderebbero la risposta. Non tralasciarono però d'informarlo di quell'accidente, affinchè potesse lor meglio spiegare le sue intenzioni, se lo credesse necessario e fosse a tempo di farlo.

trattavano, si precipitassero; che si volesse finir il Concilio senza scienza del suo re; concludendo che si ascoltassero li pareri de' teologi sopra le materie de' dogmi, e che del fine del Concilio s' aspettasse risposta di Spagna. Risposero li legati, le cose esser tanto inanzi che non vi era tempo d' aspettare, nè sarebbe stato possibile ritener tanti vescovi che già erano in ordine per partire. Replicò il conte, che se il Concilio si finirà senza participazione del suo re, farebbe, oltra quella instanza, quello di più che fosse conveniente. Sopra di questo li legati spedirono in diligenza al pontefice, e il conte ne scrisse all' ambasciator Vargas, acciò s' adoperasse col papa. Ma egli ebbe per superfluo farne alcun' instanza,[1] così perchè all' arrivò del corrier il papa era caduto in gravissima indisposizione, come perchè avendo fatta la medesima instanza qualche giorni inanzi, il papa per conclusione gli rispose, che si rimetteva al Concilio, al quale non voleva levar la libertà tanto ricercata anco dal suo re. Certa cosa è, che dicendo quell' ambasciatore che bisognava tener aperto il Concilio perchè tutto 'l mondo lo ricercava, rispose il pontefice: Chi era questo mondo che lo voleva; soggionse l' ambasciatore: Spagna lo vuole, tutto 'l mondo lo vuole; e il papa replicò: Scriveto in Spagna che comprino un Tolomeo e studino, chè troveranno Spagna non esser tutto il mondo. Fecero li legati molti officii col conte di Luna, e s' adoperarono anco efficacemente con lui il cardinal di Lorena, e gli ambasciatori Cesarei; nè potendolo indurre, essi facevano instanza in contrario di lui: li Cesarei, per nome dell' im-

[1] Ciò non è vero, poichè da una lettera del cardinal Borromeo, in data del 4 dicembre, citata da Paliavicino (lib. 24, c. 4), si ha che Vargas, dopo il dispaccio del conte di Luna, andò al palazzo, e che non potendo aver udienza dal papa per essere troppo tardi, parlò caldamente a Borromeo per far ritardar la sessione. Ma nulla potè ottenere, sì perchè non mostrava alcun ordine del suo principe; sì perchè il papa avea assolutamente risoluto di terminare il concilio a qualunque costo, anche a dispetto del re di Spagna, se oppor si volesse.

peratore e del re de' Romani e di tutta la Germania; Lorena per nome del re e regno di Francia.[1] Li legati risoluti di venir al fine del Concilio, seguendo l'ordine del pontefice di farlo, eziandio repugnando l'ambasciatore spagnuolo, attendevano sollecitamente all' espedizione delle materie.

LXXV. Mentre queste cose si fanno, il dì primo decembre al tardi arrivò con gran diligenza in Trento un corriero da Roma con aviso, che il pontefice sopragionto da gravissimi accidenti era caduto in pericolosa infermità.[2] Portò lettere del cardinal Borromeo a' legati e al cardinal di Lorena, che accelerassero l'espedizione del Concilio quanto fosse possibile, e vi mettessero fine senza aver rispetto ad alcuno, per ovviare agl' inconvenienti che potrebbono occorrere sopra l'elezione del papa, se il Concilio fosse in esser in tempo di vacanza della Sede. Nelle lettere vi erano poche parole di mano del pontefice [a] che commetteva l'istesso assolutamente, e a Lorena diceva, raccordarsi della promessa. È cosa certa (per dir qui, se ben fuori di luogo, questo particolare) che il papa era risoluto, se non si riaveva presto, di crear otto cardinali, e metter ordine che nell' elezione del successore non nascesse confusione. I legati e Lorena, risoluti d'antecipar il tempo della sessione e finir il Concilio, o con le proposte o senza, fra due giorni, acciò

---

[1] Ed in oltre gli ambasciatori dell' imperatore, unitamente a quelli di Portogallo, di Savoia e di Firenze, minacciarono di protestare e di andarsene se il concilio non si finiva, e se si cedeva alle istanze del conte, il quale chiedeva che la sessione si protraesse. — Pallavicino, lib. 24, c. 4.

[2] Diar. Nicol. Psalm; Pallav., l. 24, c. 4; Rayn., ad ann. 1563, n. 204; Mart., tomo 8. p. 1417.

— Anche il vescovo di Verdun nel suo giornale mette al primo di dicembre l' arrivo di questa nuova. Ma al dire di Rainaldi (num. 204) e di Pallavicino (lib. 24, c. 4), il corriere arrivò la sera de' 30 di novembre assai tardi; e probabilmente dagli altri la cosa si riferisce al primo di dicembre, perchè solo nella mattina di quel giorno nella città si sparse quella nuova, avvegnachè arrivata fosse la sera innanzi, come attesta l' autore del giornale pubblicato dal P. Martene.

[a] Pallav., l. 24, c. 5.

prima non si potesse aver nuova della morte del papa, mandarono a communicar l'aviso avuto e la loro risoluzione agli ambasciatori, e negoziarono co' prelati principali. Tutti assentirono, eccetto l'ambasciatore spagnuolo, (a) qual disse, aver ordine dal suo re che, vacando la Sede, non lasciasse far papa in Concilio, ma l'elezione fosse de' cardinali; e però non faceva bisogno precipitare. Ma il cardinal Morone per il contrario disse, che sapeva certo l'ambasciatore di Francia, che era ancora in Venezia, aver commissione di protestare che quel regno non obedirebbe ad altro papa che all'eletto per il Concilio; onde bisognava onninamente finirlo per fuggir ogni pericolo. Il conte di Luna fece una congregazione de' prelati spagnuoli in casa sua, e diede fama d'aver risoluto di protestare e opponersi.

Con tutto ciò la mattina seguente (b) li legati fecero la congregazione, nella quale furono letti li decreti del purgatorio e de' santi, come erano stati formati dal cardinal Varmiense e altri deputati; dopo, letta la riforma dei frati: il tutto approvato con grandissima brevità di voti, e con pochissima contradizione. Poi letti li capi di riforma. Nel primo, che de' costumi de' vescovi tratta, al passo dove si dice: « che delle entrate della Chiesa non arricchiscano li parenti o familiari » si diceva « che dell'entrate della Chiesa, di quali essi sono constituiti fedeli dispensatori per i poveri; » al qual ponto il vescovo di Sulmona s' oppose con dire, che essendo divise per antico canone le porzioni de' poveri, della fabrica e della mensa episcopale, non era da dire che li vescovi e altri beneficiati fossero dispensatori;[1] ma che come di

(a) Ibid., l. 24, c. 4; Mart., tomo 8, p. 1417.

(b) Id., tomo 8, p. 1417.

[1] Dagli Atti del concilio citati da Pallavicino (lib. 24, c. 3), rilevasi che le difficoltà sopra la parola *dispensatori* non furono fatte dal vescovo di Sulmona, ma dal cardinale di Lorena, dall'arcivescovo di Granata e da alcuni altri prelati; i quali per non parere di condannar quei che sostenevano che gli ecclesiastici erano veramente proprietari de' beni annessi

parte loro propria erano patroni: non che spendendola male non incorressero peccato e indegnazione divina, sì come anco ogni altra persona che spende male il suo proprio; ma se fossero dispensatori per li poveri, sarebbono obligati alla restituzione, cosa che non s'ha da dire. Vi furono discorsi assai, tenendo la maggiore parte che li beneficiati fossero li patroni de' frutti, o vero usufruttuari; altri dicevano, come già l'ambasciatore francese nell'orazione, che sono usuari. Alcuni defendevano le parole del decreto che erano dispensatori, allegando il luogo dell'Evangelio [a] del servo fedele, e la dottrina di tutti li santi Padri. Ma il dover venir al fine del Concilio fece che si tralasciassero quelle parole, cioè « di quali essi sono constituiti fedeli dispensatori verso li poveri; » e col silenzio troncare tutte le difficoltà.

Nel capo de' juspatronati, gli ambasciatori di Savoia e di Fiorenza fecero instanza che fossero eccettuati quelli de' loro prencipi, o vero, che non fossero eccettuati altri che l'imperatore e i re: gli fu data sodisfazione con eccettuare oltra l'imperatore, re, o vero possessori di regno, gli altri grandi e supremi prencipi che ne' loro dominii hanno potestà d'imperio.

LXXVI. Nel rimanente fu proposto di legger in sessione tutti li decreti fatti sotto Paolo e Giulio per approvargli; al che fu ripugnato dal vescovo di Modena, dicendo che questo sarebbe stato un derogar l'autorità del Concilio di quei tempi, quando le cose allora fatte avessero bisogno di nuova conferma de' Padri, ed era mostrar che questo con quello non fosse tutto uno, perchè nissun mai conferma le cose proprie; dicendo altri, che fosse necessario farlo appunto per questo, acciò non fosse levata a quelli l'autorità, con dire che non sono

---

ai loro beneficii, fecero sopprimer quella parola, senza sostituirvene altra che pregiudicar potesse ad alcuna delle due opinioni opposte in quella materia.

[a] Luc., XII, 42.

dell' istesso Concilio; e li medesimi Francesi, quali altre volte con tanta instanza avevano richiesto che si dechiarasse il Concilio esser nuovo e non continuato col precedente di Paolo e Giulio, più degli altri s' affaticavano acciò fosse levata ogni ragione di dubitare che tutti gli atti dal 1545 sino al fine non fossero d' una medesima sinodo: così avviene, non solo nelle cose umane, ma anco in quelle della religione, che, mutati gl' interessi, si muta la credulità. Mirando adonque tutti ad un istesso scopo, fu determinato semplicemente di leggergli e altro non dire, perchè con questo si dechiarava apertissimamente l' unità del Concilio, e si levava la difficoltà che averebbe potuto portar l' usar parola di conferma, lasciando a ciascuno intendere come più gli piacesse, se l' avergli letti portasse in consequenza avergli confermati o pur dichiarati validi, o pur inferire che tutta è una sinodo quella che gli fece con quella che gli ha letti.[1]

Fu finalmente proposto d' anticipar la sessione e celebrarla il dì seguente; e quando in quella non si potessero espedir tutte le azioni, continuarla il giorno dopo, come tutt' una, e licenziar li Padri, e il giorno della dominica sottoscriver tutti gli atti del Concilio. A questo s' opposero quattordici vescovi spagnuoli, dicendo che non era necessità di abbreviar il tempo; con tutto ciò il cardinal Morone disse che la sessione si sarebbe fatta.[2]

---

[1] Pare, come è stato notato da Pallavicino (lib. 24, c. 8), che vi sia qualche contradizione nel dire in un luogo, come qui Frà Paolo, che con ciò « si dichiarava apertissimamente l' unità del concilio; » e nell' altro: « che si lasciava a ciascuno intendere, se il concilio che faceva la lettura » di que' decreti, fosse quel medesimo che fatti li aveva. » Imperocchè se tanto apertamente dichiaravasi l' unità del concilio, come poteva esservi luogo di dubitare se il concilio che faceva la lettura di quei decreti fosse quel medesimo che fatti li aveva? Non era dunque questo quel che si volea lasciar nell' ambiguità; ma solamente, se quella lettura fosse propriamente una confermazione de' decreti, oppur no; perchè non essendo facile da sapersi se un concilio confermar poteva o no i suoi propri decreti, facendone soltanto la lettura senza far menzion di conferma, era libero a ciascuno di pensare quel che voleva di quell' azione del concilio.

[2] È vero che 14 furono i prelati che si opposero; ma, per quello che

E il cardinal di Lorena con gli ambasciatori cesarei rinovarono gli officii con l'ambasciatore spagnuolo, che si contentasse di quello che con tanta concordia era deliberato; quale in fine, dopo molte cose dette e replicate, si contentò con due condizioni: l'una, che si decretasse che il papa provederebbe alle cose che restavano; l'altra, che nella trattazione delle indulgenze non si ponesse che fossero date *gratis*, nè alcun' altra cosa la qual potesse far pregiudicio alle crociate di Spagna.[1]

LXXVII. Venuto adonque quel giorno venere tre decembre, andati alla chiesa con le ceremonie solite, si cantò la messa, nella quale fece il sermone Girolamo Regazzone vescovo di Nazianzo.[2] Chiamò tutto 'l mondo ad ammirar quel giorno felicissimo nel quale il tempio di Dio si ristorava, e la nave si riduceva in porto dopo grandissimi turbini e onde; che più sarebbe da rallegrarsi, se li Protestanti avessero voluto esser a parte, ma questa non esser la colpa de' Padri. Disse che per il Concilio avevano eletto quella città nelle fauci di Germania, nel liminare della loro casa, senza alcuna guardia, per non dar sospetto di poca libertà; che i Protestanti erano stati invitati con fede publica, aspettati e pregati; che per salute delle loro anime s' era esplicata

---

dice Pallavicino (lib. 25, c. 4), di quei 14 soli undici furono Spagnuoli, e gli altri tre erano Italiani.

[1] Era pur strana la proposizione che dal conte di Luna facevasi al concilio, la qual era che non desisterebbe mai dall' opporsi alla conclusione di esso, se non a condizione che i Padri autorizzassero, od almeno nulla dicessero di contrario allo scandaloso abuso di vendere e di comprare l' indulgenza della crociata a prezzo di contante, come si fa in Ispagna ed in Portogallo; ed era una estrema debolezza de' legati l'essere condiscendenti sino a quel segno, con pregiudizio della verità e della pura morale. Ma si fa chiaro da questo esempio, che ciascun voleva riforma, ma non in quello che offendeva i propri interessi, e che tutto lo zelo de' Padri non inspirava loro un coraggio che bastasse a resistere o alle sollecitazioni de' principi, o alle insinuazioni de' loro ministri e dei legati.

[2] Pallav., l. 24, c. 5; Rayn., ad ann. 1563, n. 209; Spond., n. 59; Mart., tomo 8, p. 1418; Labbé, *Coll.*, p. 939.

— La messa fu celebrata da Pompeo Zambeccaro, vescovo di Sulmona.

la fede cattolica, e restituita la disciplina ecclesiastica; recapitulò tutte le cose trattate dal Concilio in materia di fede; narrò gli abusi levati ne' riti sacri; disse, che quando non vi fosse stata altra causa di convocar il Concilio, era necessario farlo per la sola proibizione de' matrimoni clandestini; e passato alle cose statuite per riforma, mostrò di passo in passo il servizio publico che per quei decreti la Chiesa riceverebbe. Aggionse, che ne' passati concilii si era trattata l'esplicazione della fede con la riformazione de' costumi, ma in nissun più diligentemente. Disse, che gli argomenti e ragioni degli eretici erano stati trattati e più volte discussi, e spesso con grandissima contenzione; non perchè tra essi Padri vi fosse discordia, la qual non può esser in quelli che sono del parer medesimo, ma per trattar con sincerità e illuminar la verità in tal maniera che se ben gli eretici sono stati assenti, tanto è fatto come se presenti fossero stati. Essortò tutti che tornati alle diocesi mettessero li decreti in essecuzione; essortò anco tutti a ringraziar Dio e poi il pontefice, narrando le opere da lui fatte per favorir il Concilio, mandando noncii alle regioni protestanti, legati a Trento, eccitando li prencipi a mandarvi ambasciatori, non perdonando a spese per mantener il Concilio in libertà; lodò li legati per esser stati guida e moderatori, e in particolare il cardinal Morone; e finalmente concluse nella lode de' Padri.

Finite le ceremonie furono letti li decreti. Nella dottrina del purgatorio si diceva, che la Chiesa catolica dalle sacre lettere, dalla tradizione, e in quella medesima sinodo, ha insegnato esservi il purgatorio, e le anime ritenute in quello esser aiutate da' suffragi de' fedeli e dal sacrificio della messa.[1] Però commanda a' vescovi che in-

---

[1] *Concil. Trid.*, sess. 25.

— Dal libro de' Maccabei e dall'antica pratica della Chiesa provasi ad evidenza l'antichità delle preghiere per i morti, ma non così provasi il purgatorio. A parlar giustamente, quella opinione solo nel quinto secolo

segnino e faccino predicar sana dottrina in quella materia, senza trattar inanzi la plebe semplice questioni sottili, nè lasciando divulgar cose incerte e inverisimili, proibendo le curiosità, superstizioni e inonesti guadagni, procurando che siano piamente esseguiti quei suffragi che da' vivi sogliono esser fatti per li morti, e siano esseguite accuratamente le cose ordinate ne' testamenti o in qualonque altro modo.[1]

In materia de' santi commanda a' vescovi, e a tutti gli altri che hanno carico d'insegnare, d'instruir il popolo dell' intercessione e invocazione dei santi, dell' onor delle reliquie, del legitimo uso delle imagini secondo l'antica dottrina della Chiesa, consenso de' Padri e decreti de' concilii: insegnando che i santi pregano per gli uomini, che è utile invocargli, e ricorrere alle orazioni e aiuto loro. Poi tutt' in un periodo condannò otto asserzioni di questa materia: Che li santi del cielo non si debbono invocare; che non preghino per gli uomini; che sia idolatria l'invocargli, acciò preghino per noi eziandio singolarmente: che repugni alla parola di Dio, sia contrario all' onor di Cristo, sia pazzia supplicar loro con la voce o col cuore: che li corpi de' santi, per i

---

ha cominciato a prendere una forma, avvegnachè i semi ne fossero prima stati gettati da Origene, Lattanzio, sant' Ilario ed alcuni altri, i quali tenuto aveano che il dì del giudizio tutti sarebbono purificati dal fuoco. Non parla dunque con esattezza chi dice, che la Scrittura e la tradizione insegnano il purgatorio. Ci autorizzano ben esse a pregar per i morti ed a credere che quelle preghiere ad essi giovino; ma non già a persuaderci che vi sia un luogo ed un fuoco particolare, destinati a punire certi peccati leggieri; chè questa è la idea generale che del purgatorio si ha.

[1] Non vi ha proibizione più saggia e più religiosa di questa, ma non ve ne ha altresì alcuna che sia peggio osservata; poichè in poche materie più che in questa si è sfogata la curiosità e la superstizione, e di nessun' altra si è fatto maggior abuso per fine d'interesse e di cupidità. E non è già che il popolo da sè dato siasi alla superstizione. I pastori medesimi pur troppo spesso ne han fatto nascer le occasioni, o concedendo o giustificando pretese indulgenze per i morti, che non aveano il minimo fondamento; e profittando dell' ignoranza de' popoli per far loro comprare col contante particolari preghiere, assai più adatte a render colpevoli quei che le vendono, che a salvare quei che le comprano.

quali Iddio presta molti beneficii, non debbiano esser venerati; che le reliquie e le sepulture loro non debbono esser onorate; e che in vano si frequentano le loro memorie per impetrar aiuto.

Quanto alle imagini, che quelle di Cristo, della Vergine e de' santi si debbono tener ne' tempii, e rendergli il debito onore, non perchè in loro sia divinità o virtù alcuna, ma perchè l'onor ridonda nella cosa rapresentata: sì che per mezzo delle imagini sia adorato Cristo, e li santi, la similitudine de' quali portano, come fu definito da' concilii, specialmente dal Niceno II. Che per l'istorie li misteri della religione, espressi in pitture, al popolo sono insegnati, e raccordati gli articoli della fede; e non solo gli sono soggeriti li beneficii di Cristo, ma ancora posti inanzi agli occhi li miracoli ed essempi de' santi per ringraziarne Dio e per imitargli, anatematizzando chi insegnerà o crederà il contrario di quei decreti.[1]

[1] Le immagini non s'introdussero nelle chiese che verso il quarto secolo, e da principio vi furono ammesse per ornamento e per istruzione. Sin qua non vi era alcun male. Si passò ben presto all'abuso. I popoli ignoranti e superstiziosi ne fecero un oggetto di culto. Alcuni vescovi zelanti, per prevenir la superstizione, si credettero obbligati ad abbatterle. San Gregorio il Grande condannò tutti e due i partiti come due eccessi, volendo che le immagini si conservassero, ma che loro alcun culto non si prestasse. Tale fu la pratica delle chiese di Francia, d'Inghilterra e di Germania, per il corso di tanti secoli. I Greci non si ristettero dentro a' confini così saggiamente assegnati, e lasciarono al culto delle immagini libero il corso sino alla superstizione; e ad una tal pratica mostrossi indulgente anche Roma. Il concilio di Francfort fece resistenza alle decisioni del secondo concilio Niceno e all'autorità de' papi, e mantenne per qualche tempo l'antica semplicità. Ma infine l'ascendente di Roma sopra le chiese di Occidente le strascinò nel suo sentimento; e quel culto per tutto prevalse sino al tempo della riforma, in cui i Luterani fecero riviver la dottrina del concilio di Francfort, ed in cui i Calvinisti rinnovarono l'eccesso degl'Iconoclasti. Il concilio di Trento, ordinando di prestare alle immagini l'onore che ad esse è dovuto, non ha precisamente circoscritto i limiti di quel culto. Se si vuol dire una certa esterior riverenza, noi lo dobbiamo a tutto quel che riguarda la religione. Se s'intende un culto diretto e una specie di confidenza, la Chiesa condanna l'uno e l'altra; e in favor loro non vi può esser ragione.

Soggionse poi che desiderando levar gli abusi e le occasioni di perniciosi errori, ordina, che per le pitture istoriali della Scrittura Sacra, occorrendo figurar la Divinità, s'insegni al popolo che ciò non si fa perchè quella possi esser vista con gli occhi del corpo. Soggionse, che sia levata ogni superstizione nell'invocazione de' santi, venerazione delle reliquie e uso delle imagini; ogni guadagno inonesto sia abolito, evitato ogni lusso, non dipinte nè ornate le imagini lascivamente: nelle feste de' santi e visitazione delle reliquie non si facciano banchetti; che in nissuna chiesa, o in altro luogo sia posta imagine insolita, se non approvata dal vescovo, nè admessi nuovi miracoli o ricevute nuove reliquie; e occorrendo qualche dubio o abuso difficile da estirpare, o difficoltà grave, il vescovo aspetti il parer del concilio provinciale, nè sia decretata cosa alcuna nuova o insolita nella Chiesa senza il parer del papa.[1]

Ventidue capi conteneva il decreto della riforma de' Regolari, con questi particolari precetti in somma:

1. Che tutti osservino la regola della professione, e specialmente quello che appartiene alla perfezione, che sono li voti e precetti essenziali, e alla communità del viver e vestire.

2. Nissun possi posseder beni stabili nè mobili come propri; nè li superiori possino conceder stabili, eziandio

[1] Avviso più prudente e più conforme alla Scrittura ed ai canoni sarebbe stato il vietare assolutamente che la Divinità sotto qualsiasi emblema si dipingesse. Perchè quantunque dal concilio dichiarisi, che la Divinità non può esser veduta con gli occhi del corpo, e che per conseguenza non è la Divinità quella ch'è dipinta, ciò è però sempre un inciampo per gl'ignoranti ed i semplici, i quali non potendo molto alzarsi sopra le cose visibili, a quel che veggono dirigono il culto e le adorazioni. È vero che in questo abuso gli uomini illuminati non cadono; ma essendo che le immagini sono state introdotte più per i semplici che per gli altri, nel caso di toglier gli abusi, ai semplici principalmente doveasi avere la mira; e siccome essi vi son più proclivi di ogni altro, così ogni e qualunque cautela appena basta a prevenire la superstizione, a cui si di leggieri abbandonansi.

ad uso, governo o commenda; e nell' uso de' mobili non vi sia nè superfluità nè mancamento.

3. Concede la sinodo a tutti li monasteri, eziandio mendicanti, eccettuati li Cappuccini e li Minori Osservanti, di posseder beni stabili, con precetto che ne' monasteri sia stabilito il numero de' religiosi, quanto possono esser sostentati o dalle rendite o dalle limosine consuete; nè per l' avvenir siano fabricati tal luoghi senza licenza de' vescovi.

4. Che nissun religioso senza licenza del superior suo possi andar al servizio di qual si voglia luogo o persona, nè partirsi dal suo convento, se non commandato dal suo superiore.

5. Che li vescovi abbiano cura di restituire e conservare la clausura delle monache, essortando li prencipi, e commandando a' magistrati, in pena di scommunica, a prestargli aiuto. Che le monache non possino uscir di monasterio; e in pena di scommunica nissun vi possi entrare, senza eccezione di condizione, sesso o età, se non con licenza. Che li monasteri delle monache fuori della mura delle città e castelli siano ridotti dentro.

6. Che le elezioni si facciano per voti secreti nè siano creati titolari a questo effetto o supplita la voce degli assenti, altramente l' elezione sia nulla.

7. Che ne' monasteri di monache la superiore sia almeno di quarant' anni, e di otto di professione; e dove questo non si possi, almeno sia sopra trenta di età, e cinque di professione. Nissuna possi aver superiorità in due monasteri, e quello che sarà soprastante all' elezione, stia fuori delle grade.

8. Li monasteri che sono immediate sotto la Sede Apostolica, si riducano in congregazione, e diano ordine al loro governo, e li loro superiori abbiano quell' autorità che gli altri de' già ridotti in congregazione.

9. Li monasteri di monache soggetti immediate alla Sede Apostolica siano governati da' vescovi come delegati.

10. Che le monache si confessino e communichino almeno ogni mese, e oltra il confessor ordinario, gli sia dato un estraordinario, due o tre volte all'anno, e non possino tener il Sacramento dentro in monasterio.

11. Che ne' monasteri che hanno cura d'anime secolari, quelli che l'essercitano siano soggetti al vescovo in quello che tocca il ministerio de' sacramenti, eccetto il monasterio di Clugnì, o dove risedono abbati generali o capi degli Ordini, o dove gli abbati hanno giurisdizione episcopale o temporale.

12. Che li Regolari publichino e servino le censure e interdetti papali e episcopali, e parimente le feste che il vescovo commanderà.

13. Che il vescovo inappellabilmente sia giudice di tutte le controversie di precedenza tra le persone ecclesiastiche, sì secolari come regolari, e tutti siano obligati andar alle publiche processioni, eccetto quelli che vivono in stretta clausura.

14. Il Regolare che resiede nel chiostro e commette eccesso fuori con scandalo del popolo, sia punito dal superiore nel tempo che il vescovo statuirà, e della pena sia fatto il vescovo certo, altrimenti il delinquente possi esser da lui punito.

15. Che la professione fatta inanzi sedici anni finiti, e un anno intiero di probazione, sia nulla.

16. Che nissuna rinoncia o obligazione vaglia, se non fatta tra il termine di due mesi inanzi la professione, e con licenza dell'Ordinario; e finito il tempo della probazione, li superiori admettino li novizi alla professione, o gli mandino fuori del monasterio, non intendendo però di comprender li Gesuiti. Che il monasterio non possi ricever alcuna cosa dal novizio inanzi la professione, eccetto il vitto e vestito; e partendo, gli sia restituito tutto 'l suo.

17. Che nissuna vergine riceva l'abito nè faccia professione senza esser prima essaminata dal vescovo, e ben

intesa la volontà di lei, e che abbia le condizioni requisite secondo la regola di quel monasterio.

18. Che siano anatematizzati tutti, di qual si voglia condizione, quelli che sforzeranno alcuna donna, fuorchè ne' casi legitimi, ad entrar in monasterio, ricever l'abito o far professione; e similmente quelli che impediranno senza giusta causa quelle che spontaneamente vorranno entrare, eccettuate le penitenti o convertite.

19. Chi pretenderà nullità della professione non sia ascoltato se non tra cinque anni dal giorno d'essa, producendo la causa inanzi al suo superiore e Ordinario, prima che deponga l'abito, e nissun possi passar a Religione più larga, nè sia data licenza di portar l'abito occolto.

20. Gli abbati capi degli Ordini visitino li monasteri soggetti, quantonque commendati, e li commendatari siano tenuti esseguir le ordinazioni, e in quelli siano creati li priori o superiori che hanno il governo spirituale da' Capitoli o visitatori degli Ordini.

21. Che la sinodo desidererebbe restituir la disciplina in tutti li monasteri, ma per la durezza e difficoltà del secolo non essendo possibile, per non tralasciar di operar sì che alcuna volta si possi provedervi, confida che il papa, per quanto vedrà poter comportar il tempo, proVederà che ai commendati sia preposto in governatore persona regolare professa; e quelli che vacheranno all'avvenire, non siano conferiti se non a' regolari; e quelli che hanno in commenda monasteri che sono capi degli Ordini, se non gli è proveduto di successor regolare fra sei mesi, debbino far la professione o cedere, altrimenti le commende vachino. E nelle provisioni de' monasteri sia nominatamente espressa la qualità di ciascuno, altrimenti la provisione s'abbia per sorrettizia.[1]

[1] Gli autori delle Note al concilio di Trento notano con ragione, che l'abuso delle commende perpetue non si è reso sensibile e comune se non verso il cominciamento del secolo XIII e che fu inventato per salvare l'in-

22. Che a quei decreti s'intendano tutti li Regolari soggetti, non ostante qualonque privilegio, eziandio di fondazione: commandando a' vescovi e abbati di mandar in essecuzione immediate, e pregando e commandando a' prencipi e magistrati d'assistergli, sempre che saranno ricercati.

Continuò immediate la lettura della riforma generale, della quale dopo essortati li vescovi alla vita essemplare e alla modestia negli apparati, mensa e vitto frugale:

1. Viene proibito che delle rendite della Chiesa non possino far parte a' parenti e famigliari, eccetto se sono poveri: estendendo quello che de' vescovi è detto, a tutti li beneficiati secolari e regolari, e ancora a' cardinali.[1]

2. Che li vescovi nel primo concilio provinciale ricevino li decreti d'essa sinodo Tridentina, promettino obedienza al papa, anatematizzino le eresie condannate, e l'istesso faccia ciascun vescovo che per l'avvenire sarà promosso nella prima sinodo; e tutti li beneficiati che debbono convenir in sinodo diocesana, in quella faccino il medesimo; e quelli che hanno cura dell'università e studii generali, operino che da quelli siano ricevuti li medesimi decreti, e li dottori insegnino confor-

---

compatibilità de' beneficii, e per disporne con quel mezzo più agevolmente e con più autorità. Da quel tempo il male si moltiplicò all'infinito, ed alcuni papi invano tentarono di rimediarvi. Molti prelati al concilio di Trento instarono per la total soppressione di quel disordine; e fu questo uno degli articoli delle dimande di Carlo IX. Ma s'incontrò così gagliarda opposizione, che il concilio si ridusse ad una semplice esortazione, che non fece alcun frutto, come fatto non l'aveva il concilio di Basilea e i regolamenti della Prammatica che ne aveano comandato l'abolizione. Imperocchè i papi, i principi ed i particolari trovando ciascuno il suo interesse nella conservazione delle commende; l'uso oggidì n'è così universale e stabilito, che non vi è adito a speranza che a un tale abuso rimediare si possa.

[1] Proibizione giustissima, ma malissimo osservata, perchè niente è più comune in una gran parte del clero, quanto la passione di arricchire i suoi parenti, e di far servire il patrimonio de' poveri all' innalzamento di sua famiglia, per soddisfare nel tempo medesimo alla sua vanità e cupidigia.

me a quelli la fede catolica; e di ciò ne faccino giuramento solenne in principio di ciascun anno; e quelle che sono soggette immediate al pontefice, Sua Santità averà cura che siano riformate da' suoi delegati in quella maniera, o come meglio gli parerà.

3. Che se ben la spada della scommunica è il nervo della disciplina ecclesiastica, molto salutifero per contener gli uomini in officio, s' ha da usar con sobrietà e circonspezione, avendo imparato per esperienza esser più sprezzato che temuto quando si fulmina temerariamente per causa leggiera; però da altri che dal vescovo non possi esser fulminata per cose perse e rubate; il quale non si lasci indur a concederla dall' autorità di qual si voglia secolare, eziandio magistrato. E nelle cause giudiciali, dove si può far l' essecuzione reale o personale, s' astenga da censure; e nelle civili, spettanti in qualonque modo al fôro ecclesiastico, possino usar pene pecuniarie, eziandio contra li laici, o proceder per presa di pegni, o vero delle persone medesime, con essecutori suoi o altri; e non potendosi esseguir realmente o personalmente, ma essendoci contumacia, si possi proceder alla scommunica: e il medesimo nelle cause criminali. Nè il magistrato secolare possi proibir all' ecclesiastico di scommunicare, o vero rivocar la scommunica sotto pretesto che le cose del decreto non siano state osservate. Il scommunicato, se non si ravvederà, non solo non sia ricevuto a partecipar coi fedeli, ma se persevererà nelle censure si possi proceder contra lui, come sospetto di eresia.

4. Dà facoltà ai vescovi che nella sinodo diocesana, e a' capi degli Ordini ne' suoi capitoli generali, possino ordinar nelle loro chiese quello che sia ad onor di Dio e utilità di quelle, quando vi sia obligo di celebrar così gran numero di messe per legati testamentari che non si possino satisfar, o vero l' elemosina sia tanto tenue che non si trovi chi vogli ricever il carico, con condi-

zione però che sempre si faccia memoria di quei defonti che hanno lasciati li legati.[1]

5. Che nella collazione o qualonque altra disposizione de' beneficii non sia derogato alle qualità, condizioni e carichi ricercati, o vero imposti nella erezione o fondazione, o per qualonque altra constituzione; altrimenti la provisione sia stimata sorrettizia.

6. Che quando il vescovo procede fuori di visita contra li canonici, il Capitolo nel principio di ciascun anno elegga due, col conseglio e consenso de' quali abbia da proceder in tutti gli atti, e sia uno il voto d'ambidue; e se saranno tutti due discordi dal vescovo, sia eletto da loro un terzo che determini la controversia; e non accordandosi, sia eletto il terzo dal vescovo più vicino; ma nelle cause di concubinato o più atroci, possi il solo vescovo ricever l'informazione e proceder alla retenzione, del resto servando quanto è ordinato; che il vescovo in coro e in capitolo e negli altri atti publici abbia la prima sede e il luogo che eleggerà; che il vescovo preseda al Capitolo, se non quando si tratta del commodo suo e de' suoi; nè questa autorità possi esser communicata al vicario, e quelli che non sono di Capitolo. Nelle cause ecclesiastiche siano in tutto soggetti al vescovo, e dove li vescovi hanno maggior giurisdizione della predetta, il decreto non abbia luogo.

---

[1] Dacchè per un abuso degno di riprensione il clero, come dice benissimo Du Guè, ha pensato di mettere a prezzo le sue preghiere ed i laici le loro limosine, le fondazioni si sono moltiplicate a segno che moltissime chiese che nulla han voluto ricusare, si sono trovate in caso di non poter adempire. Così non facevasi in altri tempi quando i fedeli spontaneamente offrivano le loro oblazioni e si raccomandavano alle preci della Chiesa, senza nulla stipulare particolarmente. L'avarizia e la superstizione hanno fatto che quest'uso si cambiasse, e se ne sostituisse un altro, il qual non è che una simonia palliata. Il concilio comandando di scemare le fondazioni, ha provveduto con saggia cautela al passato; ma sarebbe stato ancor meglio di ovviare, per il tempo avvenire, a tutto quel che potesse aver ombra di un patto simoniaco: cosa ch'è stata sempre egualmente rea ed odiosa.

7. Per l'avvenire non sia più concesso regresso o accesso ad alcun beneficio ecclesiastico, nè li già concessi siano estesi o trasferiti: e in questo siano compresi anco li cardinali. Non siano fatti coadiutori con futura successione in qual si voglia beneficii ecclesiastici; e se nelle catedrali o monasteri sarà necessario e utile il farlo, la causa sia prima conosciuta dal pontefice, e vi concorrano le debite qualità.[1]

8. Che tutti li beneficiati essercitino l'ospitalità quanto l'entrata gli concede, e quelli che hanno ospitali in governo sotto qualonque titolo, commanda che l'essercitino secondo che sonó tenuti delle entrate a ciò deputate; e se nel luogo non si trovino persone di quella sorte che l'instituzione ricerca, le entrate siano convertite in uso pio più prossimo a quello, come parerà al vescovo con due del Capitolo; e quelli che non satisfaranno al carico dell'ospitalità, se ben fossero laici, possino esser costretti per censure e altri rimedii al loro debito, e siano tenuti alla restituzione de' frutti nel fòro della conscienza, e per l'avvenire simili governi non siano dati ad uno per più che tre anni.

9. Che il titolo del juspatronato si mostri autentico per fondazione o donazione o per presentazioni moltiplicate da tempo immemorabile, o in altra maniera le-

[1] Questa era stata una delle dimande di Carlo IX nel ventunesimo degli articoli presentati dagli ambasciatori a' legati, e l'abuso parve tanto odioso, che la corte di Roma fu obbligata a rinunciare al profitto che ne traeva. L'idea di eredità nel possesso de' beneficii è stata sempre condannata nella Chiesa, come contraria allo spirito del ministero e della vocazione ecclesiastica, che considera soltanto le qualità personali e non le relazioni carnali che vi possono essere tra colui che possiede il beneficio e quello a cui passa. Con gli accessi poi e con i regressi si dava adito a una infinità di confidenze e di simonie, e a nomine affatto indegne, per mezzo delle quali i beneficii erano occupati da ministri o viziosi o incapaci. A ciò con questo decreto ha il concilio utilmente, ma non interamente, provveduto; perchè lasciando sussistere le risegnazioni *in favorem*, si è dato luogo a quella specie di successione ereditaria, alla quale si avea preteso di provvedere con la soppressione degli accessi, de' regressi e delle coadiutorie.

gitima. Ma nelle persone e communità che si sogliono presumer averlo usurpato, la prova sia più esatta, e l'immemorabile non basti se non si mostrino autenticamente presentazioni di cinquanta anni almeno che tutte abbiano avuto effetto: le altre sorti di patronati s'intendino abrogati, eccetto quelli dell'imperatore, re, o vero possessori di regni e altri prencipi soprani, e dei studii generali. Possi il vescovo non admetter li presentati da' patroni, se non saranno idonei; li patroni non si possino intrometter ne' frutti, nè il juspatronato possi esser trasferito in altri contra le ordinazioni canoniche; e le unioni de' beneficii liberi a quei di juspatronati, se non hanno sortito effetto, cessino affatto, e li beneficii siano ridotti a libertà; e le fatte da quarant'anni in giù, quantonque siano perfezionate, si rivedano da' vescovi, e trovatovi qualche difetto, siano annullate. E parimente siano revisti tutti li patronati da quarant'anni in giù, per aummento di dote o per nuova construzione: e se non si troveranno in evidente utilità del beneficio, siano rivocati, restituito a' patroni quello che da loro è dato.

10. Che ne' concilii provinciali o diocesani siano elette quattro persone almeno con le debite qualità, alle quali siano commesse le cause ecclesiastiche che s'averanno a delegare da' legati, noncii, o dalla Sede Apostolica, e le delegazioni ad altri fatte s'intendano sorrettizie.

11. Che li beni ecclesiastici non possino esser affittati con antecipato pagamento in pregiudicio dei successori, nè si possino affittar le giurisdizioni ecclesiastiche, nè gli affittuali possino essercitarle; e le locazioni di cose ecclesiastiche, eziandio confermate dalla Sede Apostolica, fatte da trent'anni in giù per tempo longo, cioè a ventinove o più anni, si debbino giudicar dalla sinodo provinciale fatte in danno della Chiesa.

12. Che li tenuti a pagar decime, per l'avvenire le paghino a chi sono obligati intieramente; e chi le tiene,

debbia esser escommunicato, nè possi esser assolto, se non seguíta la restituzione. Ed essorta tutti a far parte de' beni donatigli da Dio a' vescovi e parochi che hanno le chiese povere.

13. Dove la quarta de' funerali era solita pagarsi alla chiesa episcopale o parochiale da quarant' anni in su, e poi è stata concessa ad altri luoghi pii, sia a quelle ritornata.

14. Proibisce a tutti li chierici di tener in casa o fuori concubine o altre donne sospette, dal che se ammoniti non s' asteneranno, siano privati della terza parte dell' entrate ecclesiastiche; e dopo la seconda ammonizione, privati di tutti e sospesi dall' amministrazione; e perseverando, siano privati di ogni beneficio e inabili ad averne, sino che non saranno dispensati; e se dopo averle lasciate ritorneranno, siano anco scommunicati, e la cognizione di queste cause appartenga a' soli vescovi sommariamente. Ma li chierici non beneficiati siano da loro puniti di carcere, sospensione, o inabilità. E li vescovi medesimi se caderanno in simil errore, e non emendandosi dopo esser ammoniti dalla sinodo provinciale, siano sospesi, e perseverando siano denonciati al papa.

15. Che li figli di chierici non nati di legitimo matrimonio, non possino aver beneficio, nè ministerio nelle chiese dove li loro padri hanno o hanno avuto beneficio alcuno; nè possino aver pensioni sopra li beneficii che il padre ha o ha avuto; e se in qualche tempo padre e figliuolo hanno beneficio nella medesima chiesa, il figliuolo sia tenuto resignarlo fra tre mesi, proibendo anco le resignazioni che il padre farà ad un altro, acciò quello resigni il suo al figliuolo.

16. Che li beneficii curati non possino esser convertiti in semplici; e ne' già convertiti, se il vicario perpetuo non ha entrata conveniente, gli sia assignata ad arbitrio del vescovo.

17. Contra li vescovi che si portano bassamente

co' ministri de' re, co' titolari e baroni, così nella chiesa come fuori, e con troppo indegnità non solo gli danno luogo, ma ancora gli servono in persona, la sinodo detestando questo, e rinovando li canoni spettanti al decoro della degnità episcopale, commanda a' vescovi che se n' astengano, e abbiano risguardo al proprio grado così in chiesa come fuori, e raccordandosi d' esser pastori; e commanda anco ai prencipi e a tutti gli altri che gli portino onor e riverenza debita a Padri.

18. Che li canoni siano osservati da tutti indistintamente, e non siano dispensati se non per causa conosciuta con maturità e senza spesa.[1]

19. Che l' imperatore, re e ogni altro prencipe, che concederanno luogo per duello tra Cristiani siano escommunicati e privati del dominio del luogo dove il duello sarà commesso, se lo riconoscono dalla Chiesa; e li combattenti e padrini siano escommunicati, confiscati li beni e perpetuamente infami; e morendo nel duello non siano sepolti in sacro; e quelli che lo conseglieranno o in jure o in fatto, o persuaderanno al duello, e gli spettatori, siano scommunicati.

20. In fine fu letto il tanto essaminato capitolo della libertà ecclesiastica, o vero riforma de' prencipi. In quello la sinodo ammonisce li prencipi secolari, confidando che concederanno la restituzione delle ragioni sue alla Chiesa, e ridurranno li suddili alla riverenza verso il clero, e non permetteranno che gli ufficiali e inferiori magistrati violino l' immunità della Chiesa e persone ecclesiastiche,

---

[1] Nell' antica Chiesa al concedere una dispensa per contanti si sarebbe dato nome di simonia. Da ciò venne in deliberazione il concilio di vietare di prender danaro per la concessione di esse. Ma non è tanto facile il far osservar le regole, quanto il farle. Col pretesto di renderne la trasgressione men frequente, o di applicare ad officii di carità il danaro che per le dispense si esige, si è delusa la osservanza di quel decreto; ed i papi, quasi che non fossero obbligati quanto gli altri alla pratica de' canoni, non solo vendono senza scrupolo le dispense, ma hanno dato con ciò occasione agli altri di fare il medesimo impunemente.

ma insieme con essi prencipi saranno obedienti alle constituzioni del sommo pontefice e concilii: determinando che tutte le constituzioni de' concilii generali e apostoliche, a favor delle persone ecclesiastiche e dell' ecclesiastica libertà, siano osservate da tutti; ammonendo l' imperatore, re, republiche e prencipi, e tutti a venerar le cose che sono di ragione ecclesiastica, e non permetter che da' signori inferiori, o da' magistrati o ministri suoi siano violate, acciò li chierici possino star alla sua residenza ed essercitarsi negli officii senza impedimento, con edificazione del popolo.

Dopo questo fu letto un decreto, del quale in nissuna congregazione s' era prima parlato, per il quale la sinodo dichiarava che in tutti i decreti di riforma fatti sotto Paolo, Giulio e Pio in quel Concilio, con qual si voglia parole e clausule, s' intenda sempre salva l' autorità della Sede Apostolica.

Non potendosi espedire, per esser l' ora tarda, il rimanente in quella sessione, secondo la deliberazione presa nella congregazione generale, il rimanente fu differito al giorno seguente, nel quale, quantonque fosse già venuta nuova che il papa era migliorato, e in tutto posto in sicuro della vita, si fece la congregazione inanzi giorno; [a] furono letti li decreti delle indulgenze, di finir il Concilio e dimandar la conferma, e approvati da tutti.

LXXVIII. Dopo il disnar si fece la sessione, nella quale fu letto il decreto delle indulgenze che in sostanza contiene: [1] Cristo aver dato autorità di concederle alla Chiesa, e lei aver usato da antichissimo tempo; e pertanto la sinodo insegna e commanda che l' uso di quelle

(a) Pallav., l. 24, c. 8; Rayn., ad ann. 1563, n. 212.

1 Mart., tomo 8, p. 1420.

— Non si ripigliò la sessione il dopo pranzo del giorno medesimo, ma la mattina, come asseriscono l' autore del giornale pubblicato dal P. Martene, Rainaldi e Pallavicino, e come rilevasi dagli Atti del Concilio; e Caraccioli vescovo di Catania celebrò la messa prima di continuar la sessione; il che fatto non si sarebbe, se la sessione ripigliata si fosse il dopo pranzo.

sia continuato, come salutifero al popolo cristiano e approvato dai concilii, e anatematizza chi dirà che siano inutili, o che la Chiesa non abbia potestà di concederle: e per servar l'antica consuetudine e proveder agli altri abusi, commanda che siano abolite tutte le questuazioni cattive; e quanto agli altri abusi, commanda a' vescovi che ciascun raccolga tutti quelli della propria chiesa e gli proponga nella sinodo provinciale, per riferirgli al papa che vi provegga. Intorno li digiuni e differenze de' cibi, e osservazione di feste, essorta li vescovi ad osservar li commandamenti della Chiesa romana. E intorno l'Indice, se ben quello era finito, non potendo la sinodo darne giudicio, ordina che tutto sia portato al papa e rimesso al giudicio suo; l'istesso facendosi del catechismo, messal e breviario. Publicò ancora un altro decreto che per li luoghi dissegnati agli oratori non s'intendi pregiudicato ad alcuno. In fine pregò li prencipi ad adoperarsi che li decreti del Concilio non siano violati dagli eretici, ma ricevuti e osservati da essi e da tutti, nel che se nascerà difficoltà o bisogno di dichiarazione, il papa chiamati quelli che giudicherà a proposito dai luoghi dove la difficoltà nascesse, o vero congregando concilii generali, o con altro modo, provederà.[1] Furono dopo recitati tutti li decreti fatti sotto Paolo e Giulio in quel Concilio, così in materia di fede come di riforma. Per ultima cosa, (a) il secretario, andato in mezzo, interrogò se piaceva a' Padri che fosse posto fine a quella sinodo, e per nome di lei, da' legati e presidente diman-

---

1 Dopo aver dimandato al papa la confermazione di tutti i decreti del concilio, e aver dichiarato che quanto vi era stato fatto, sarebbe senza pregiudizio della Santa Sede, per far che il papa fosse interamente padrone di que' decreti, altro più non restava che farnelo il solo interprete. Imperocchè si vede bene, che a titolo d'interpretazione il papa può dar loro quel senso che giudica più a proposito, e farsi per conseguenza l'arbitro di tutte quelle decisioni le quali, per la spiegazione che ad esse egli dà, vengono ad esser piuttosto le proprie decisioni di lui, che quelle del concilio.

(a) Rayn., ad ann. 1563, n. 215; Pallav., l. 24, c. 8.

data al sommo pontefice Pio IV conferma di tutte le cose decretate sotto Paolo e Giulio, e sotto la Santità Sua; e fu risposto non ad uno ad uno per voti, ma da tutti insieme in una voce, *Placet.*[1] Il cardinal Morone, come primo presidente concesse a ciascuno che s'era ritrovato in Concilio, e a tutti li presenti alla sessione, indulgenza plenaria, e benedisse il Concilio e licenziò tutti, che dopo aver reso grazie a Dio andassero in pace.

LXXIX. Fu antico costume delle Chiese orientali di trattar le cose de'concilii nell'adunanza publica di tutti, e, venendo occasione, ben spesso occorrevano delle acclamazioni popolari e alcune volte tumultuose, le quali però finivano in concordia; e nel fine li vescovi, trasportati per l'allegrezza causata dalle concordi deliberazioni, passavano ad acclamazioni in lode degl'imperatori che avevano congregato il concilio e favorito, in commendazione della dottrina dal concilio dichiarata, in preghiere a Dio per la continua divina assistenza alla santa Chiesa, per la salute degl'imperatori, e per la sanità e prosperità de'vescovi: le quali non erano meditate, ma secondo che lo spirito eccitava alcun vescovo più zelante a prorompere in qualcheduno di quei concetti opportunamente, così il commun concorso gli acclamava. Questo fu anco immitato in Trento, non però dando luogo a spirito presentaneo d'alcuno, ma con aver prima meditato quello che doveva esser proposto e risposto e recitandolo *de scripto.* Il car-

---

[1] Negli Atti citati da Pallavicino e da Rainaldi si legge che in questa occasione, come nell'altre, i suffragi furon chiesti particolarmente. Ma quel che probabilmente ha tirato in errore il nostro storico, è che nell'edizioni del concilio indistintamente si riferisce, che alla proposizione fatta da Morone a'Padri, se volevano che si mettesse fine al concilio, e che si dimandasse al papa la confermazione de'suoi decreti, i Padri risposero: *Placet.* Quello però che nell'edizioni del concilio distintamente non si asserisce, distinto riscontrasi negli Atti; ne'quali si vede ch'essendo, secondo il solito, andato il segretario con i notai a prender i voti di ciascuno in particolare, tutti accettarono il decreto. Il solo arcivescovo di Granata disse, che consentiva bensì alla conclusion del concilio, ma non alla domanda della confermazione; altra prova, che i voti furono dimandati particolarmente a ciascuno.

dinal di Lorena si prese cura non solo d'esser principale a comporre le acclamazioni, ma anco d'intonarle; il che universalmente fu inteso per una leggierezza e vanità, e poco condecente ad un tal prelato e prencipe, far l'officio che piuttosto conveniva a' diaconi del Concilio, non che ad un arcivescovo e cardinale tanto principale.[1] In quelle intonando il cardinale, e rispondendo li Padri, fu pregato longa vita al papa e eterna felicità a Paolo e Giulio; e similmente eterna memoria a Carlo V e a're protettori del Concilio; e longa vita all'imperatore Ferdinando e a're, prencipi e republiche; longa vita e molte grazie a' legati e cardinali; vita e felice ritorno ai vescovi; commendata la fede della santa general Tridentina sinodo, come fede di san Pietro, dei Padri e degli ortodossi: in una sola parola detto anatema a tutti gli eretici in general, senza specificare nè antichi nè moderni.

LXXX. Fu commandato sotto pena di scommunica [a] a tutti li Padri che sottoscrivessero di mano propria a' decreti. Il giorno seguente, che fu la domenica, fu consummato in questo; e per farlo ordinatamente si fece quasi una congregazione, e le sottoscrizioni furono di legati 4, cardinali 2, patriarchi 3, arcivescovi 25, vescovi 268, abbati 7, procuratori d'assenti 39, e generali d'Ordini regolari 7. E se ben già era stato deliberato che gli ambasciatori sottoscrivessero dopo li Padri, fu

---

[1] Thuan., Hist., l. 35, n. 13; Spond., n. 216; Rayn., n. 216.

— Il cardinal Pallavicino dice di nulla aver trovato di questa censura nelle memorie di quel tempo, e che anzi quell'azione fu applaudita. Ma se alcuni Italiani e Spagnuoli vi applaudirono, confessar non per tanto si debbe che in Francia fu condannata; e dal giudizio che se ne formò è perfettamente giustificato il nostro istorico. Imperocchè per relazione del Tuano e di Spondano medesimo, che non è autore sospetto a Pallavicino, il cardinal di Lorena per aver assunto di fare una tal funzione, fu tacciato di vanità e leggerezza. Malissimo inoltre parve ai Francesi che in quelle acclamazioni omesso si fosse il nome del re di Francia, e di ciò dovette giustificarsi davanti al Consiglio, come seguita a dire lo stesso Spondano ed anche il Tuano. La scusa che fece il cardinale potea forse bastare; ma di essa, o per giustizia o per vanità, la nazione non si appagò.

[a] Rayn., n. 218; Pallav., l. 24, c. 8.

presa contraria risoluzione allora per più rispetti; l'uno fu perchè il non esservi ambasciatore francese, quando fossero vedute le sottoscrizioni degli altri, e non quella, sarebbe stato una dichiarazione che i Francesi non ricevessero il Concilio; l'altro, perchè il conte di Luna si lasciava intender di non sottoscriver assolutamente, ma con riserva, per non aver il re acconsentito al fine del Concilio. E publicarono li legati che non essendo costume di sottoscriver li decreti se non da chi ha voce deliberativa, sarebbe stata cosa insolita che ambasciatori sottoscrivessero.[1]

LXXXI. In Roma quando successe l'infermità del pontefice, temendo tutti della vita sua, fu molta confusione nella Corte; perchè non avendosi ancora visto morte di pontefice, essendo il Concilio aperto, si temeva grandemente quello che potesse succedere. Avevano l'essempio del concilio Constanziense, il quale nell'elezione aggionse altri prelati ai cardinali, e temevano che qualche cosa simile o peggiore non avvenisse. E se ben l'ambasciatore di Spagna affermava, l'ambasciatore in Trento e li prelati spagnuoli aver commissione che l'elezione fosse de' cardinali; con tutto ciò, atteso il poco numero di questi, le parole non davano piena confidenza. Fu grand'allegrezza quando s'intese il papa ristorato, parendo d'esser usciti di gran pericolo; la qual s'au-

[1] In un grave errore è qui caduto Frà Paolo, il quale, probabilmente ingannato dall'edizioni del concilio, senza ragione ha concluso che gli ambasciatori sottoscritto non avessero. Ma questa conseguenza è falsa, perchè a riserva degli ambasciatori francesi, che non erano più in Trento, e del conte di Luna che volea sottoscrivere condizionatamente, il che non gli fu permesso, tutti gli altri ambasciatori tanto ecclesiastici che laici sottoscrissero e ne stesero un atto in forma, riferito da Rainaldi (num. 220). Vedesi anche al num. 221 che il cardinal di Lorena, per supplire all'assenza degli ambasciatori francesi, fece un simile atto egli stesso, come ministro di Francia. Ma è difficile giustificare in questo particolare la condotta di lui; perchè sapendo gli ordini degli ambasciatori e le ragioni che aveano di non ritornare a Trento, gli sarebbe dovuto bastare di sottoscrivere come prelato, senza voler ingerirsi a rappresentare gli ambasciatori, ai quali sapea ch'erano stati dati ordini contrarii.

mentò sopra modo quando s'intese il fine del Concilio. Il pontefice ordinò [a] per questo una solenne processione per ringraziar Dio di tanto beneficio. In concistoro mostrò il gran contento che n'aveva: disse di volerlo confermare, e anco aggiongergli altre riforme; di voler mandar tre legati in Germania, Francia e Spagna, per essortar ad esseguir li decreti, per conceder le cose oneste, e dar suffragio nelle cose *de jure positivo*.

LXXXII. Inanzi il Natale arrivarono in Roma [b] li legati Morone e Simoneta, da' quali il papa volle intender in molte audienze minutamente le cose successe, e pigliò in nota li nomi de' prelati che s'erano affaticati per il Concilio, a fine di farli cardinali. La Corte intendendo la risoluzione del papa alla conferma, mutò l'allegrezza in querimonia, [c] facendo tutti gli officiali indoglienza per il danno che averebbono ricevuto negli officii loro, se quella riforma s'esseguiva: e consideravano di più che essendo quei decreti concepiti in termini generali e senza clausule di sottil esplicazione, sempre che difficoltà fosse nata, il mondo già assuefatto a latrare contra quella Corte averebbe fatto contraria interpretazione a' loro interessi, e sarebbe stata abbracciata come cosa speciosa e coperta con titolo di riforma. Erano date suppliche e memoriali al pontefice di quelli che avendo comprato gli officii, e prevedendo questo danno, dimandavano ristoro: cosa che dalla Santità Sua era molto stimata e riputata degna di buon rimedio, acciò non fosse causa della desolazione di Roma. Al che avendo diligentemente pensato, deputò cardinali a consultar sopra la confermazione, e a pensar il rimedio che si potesse porger alle querimonie della Corte. Erano alcuni cardinali che consegliavano a confermar immediate li decreti spettanti alla fede, ma proceder con maturità in-

(a) Rayn., ad ann. 1563, n. 222; Pallav., l. 24.
(b) Id., ibid.
(c) Id., ibid.

torno agli altri. Imperocchè alcuni erano degni di molta considerazione per la poca utilità e gran confusione che porterebbono, altri per l'impossibilità o gran difficoltà sarebbe stato necessario spesso dispensargli. Il che non sarebbe successo senza indecoro, e senza dar materia a' ragionamenti, essendo anco necessario aver molta considerazione sopra il modo d'esseguirgli in maniera che non portassero danno nè pregiudicio ad alcuno: non essendo degna di nome di riforma quella provisione, quale è con detrimento d'altri. Che differendo s'averebbe conosciuto, intendendo il parer d'altri molti, quello che si poteva far con sodisfazione commune, senza la quale tutte le reformazioni tornavano in disformazioni. Il papa per questo elesse otto cardinali [1] che gli rivedessero: li quali, dopo longa discussione, per la maggiore parte furono di parere che conveniva moderargli tutti prima che confermargli; e ben considerare che dovendo patir alcuna opposizione, meglio era farla nel principio, che, dandogli riputazione con la conferma, voler poi moderargli. Esser cosa certa che a chi ha procurato il Concilio, altro scopo non è stato in mira se non d'abbassar l'autorità della Sede Apostolica; e mentre il Concilio è durato, da tutti esser stato parlato come se quello avesse avuto potestà di dar legge al pontefice; e però doversi mostrar adesso coll'annullare o moderare alcuno di quei decreti che il **pontefice non ha da ricever, ma da dar le leggi a' concilii.**

---

[1] Onuph., in *Vita Pii IV*.

— Qui il nostro istorico confonde i cardinali che furono incaricati di far eseguir i decreti del concilio, dopo di esser stati confermati, con quelli che furono nominati per rivederli, prima che fossero confermati. Imperciocchè, per asserzione di Onofrio, alla revisione quattro soli cardinali furono deputati. Con tutto ciò Pallavicino (lib. 24, c. 9) ne nomina cinque, e molti anche differenti da' nominati da Onofrio, cioè Morone, Simoneta, Cicada, Vitelli e Borromeo. Ma quelli otto de' quali parla Frà Paolo furon quei che il papa destinò dipoi a procurare la esecuzione de' decreti del concilio, e Onofrio non meno che Rainaldo (all'anno 1564, num. 4) a' accordano in questo col nostro istorico. L'error di Frà Paolo è dunque l'aver confuso due commissioni affatto distinte.

Il pontefice da sè inclinato alla conferma, e indottovi anco per le persuasioni di Morone e Simoneta, perplesso nondimeno per le querimonie della Corte e per l'universale opinione dei cardinali, volendo venir a risoluzione, chiamò, oltra li sudetti, li cardinali della Bordissiera e Amulio e i principali officiali di Camera, Cancellaria e Rota; dove, proposta la deliberazione, li quattro cardinali concordi consegliarono che il Concilio si confermasse assolutamente. Il cardinal d'Amulio, nelle Memorie del quale ho veduto questo negoziato, disse che Sua Santità con la pazienza, prudenza e virtù, con immensa spesa sua, fatica e dispendio di tanti prelati aveva veduto il fine d' una grande e difficile impresa del congregar, indrizzar e serrar il Concilio; gli restava una maggiore, ma senza difficoltà, cioè preservar sè e la Sede Apostolica e tutto l'ordine ecclesiastico da reintrare nella stessa difficoltà, pericoli, disagi e spese; ed esser quarant' anni che il mondo non parlava che di Concilio, nè aver potuto li pontefici con ogni opera divertirlo, per la persuasione imbevuta dal mondo del bisogno di quello, e che fosse per apportar frutto. Se subito finito si tratta d'emmendarlo o moderarlo, o vero non confermandolo si lascia in sospeso, sarà fatta una dechiarazione che non è stato proveduto in Trento a quello che era necessario e s'aspettava; e subito si metterà a campo un' altra provisione o per mezzo de' concilii nazionali o per un altro generale; ed ecco le medesime angustie dalle quali con tanta difficoltà s'è liberata la Chiesa di Dio. Ma approvando li decreti del Concilio come una perfetta riforma, e dandogli riputazione ed essecuzione in quello che sarà possibile, una gran parte resterà persuasa che niente vi manchi; e non esser cosa più utile per li tempi correnti che sparger fama e nutrirla, che il Concilio abbia fatto una santa, necessaria e perfetta riforma, non lasciando saper che da cardinale alcuno vi sia stato posto dubio che in quel Concilio non s'abbia esseguito quello per

che fu convocato. Che così facendo, l'umore del mondo a poco a poco si acquieterà, e con le dispense potrà la Santità Sua proveder a' suoi ministri e servitori senza violazione de' decreti del Concilio, poichè in quei medesimi è riservata l'autorità apostolica: li quali gli serviranno per scudo a negare le dimande importune di quelli che non giudicherà meritevoli di grazie, e col tempo pian piano le cose, insensibilmente e senza che 'l mondo se n' accorga, torneranno nell' istesso stato; che altre volte anco per questa via s' è caminato, quando la necessità ha costretto cedere a questi umori, soliti nascer nei suditi contra quei che gli governano; che quando altri facesse opposizione a quei decreti, per riputazione di tante sue creature, de' suoi legati e di Sua Santità medesima, conveniva che egli gli sostenesse, non che, tacendo tutti, essa medesima debbia giugulargli totalmente; poichè ogni minima moderazione, emmendazione, o vero anco dilazione a confermargli, è un colpo mortale a tutti: oltra che il volgo, qual sempre intende le cose in sinistro, altro non saprà dire se non che la corte di Roma e il pontefice non vuole riforma.[1]

---

[1] Pallav., l. 24, c. 9.

— Se badiamo a Pallavicino, è questa una invenzione di Frà Paolo. A udir quel cardinale, il papa non esitò mai a dar la confermazione del concilio, e sin da' 30 di dicembre nel concistoro dichiarò la sua risoluzione di farne osservar tutti i decreti, ed anche di aggiungerne, quando bisogno ne fosse. Ma tra questo e quel che dice Frà Paolo non v' è alcuna contradizione; perchè da quel che dice il cardinale provasi bensì la inclinazione del papa per la conferma, inclinazione che il nostro istorico non nega; ma non si dimostra che frastornato non fosse dalle querele de' suoi officiali. Eppure dalle Memorie del cardinale da Mula citate da Frà Paolo, e dalle asserzioni medesime di Pallavicino (lib. 24, c. 9), chiaro rilevasi che molti officiali della corte di Roma si opposero alla conferma illimitata de' decreti del concilio; che su quella opposizione il papa volle che da molti suoi confidenti si deliberasse; ch' egli da sè era propenso alla conferma; che in questa propensione fu fatto forte dal vescovo di Vieste, e che esaminate le ragioni in contrario, Pio si determinò a confermar il concilio senza restrizione. Se tutto questo d' ambe le parti vien detto, come lo è veramente, non vi è nulla nel racconto del nostro istorico che possa farlo credere una finzione, quando anche tra i nostri scrittori in qualche lieve circostanza si trovasse qualche divario.

Gli ufficiali di Corte quasi tutti parlarono in contrario, rapresentando li danni e pregiudicii loro, e mostrando come tutto ritornerebbe in lesione della Santità Sua e della Sede Apostolica, e in diminuzione delle entrate di quella. Solo Ugo Buoncompagno vescovo di Vieste che fu poi cardinale, persona versata molto ne' negozii della Corte, disse, che non poteva restar di maravigliarsi di tanto timore che vedeva nascere senza ragione; che per la conferma del Concilio non se gli dava maggior autorità di quella che gli altri concilii generali avevano, che si dava al Decreto e a' Decretali: dal gran numero de' quali, e dall' aperto parlare contra li costumi presenti, innumerabilmente più pregiudicii e lesioni si riceverebbe che da quei pochi decreti Tridentini molto reservati nella forma del parlare; che nissuna legge sta nelle parole, ma nell' intelligenza, e non in quella che il volgo e li grammatici danno, ma in quella che l' uso e l' autorità conferma: le leggi non hanno altro vigore che quanto gli presta chi governa e ha la cura d' esseguirle; quello con la dechiarazione gli dà senso o più amplo o più ristretto, e anco contrario a quello che le parole sonerebbono, e tanto sarebbe restringer o moderar al presente li decreti di Trento, quanto confermargli adesso assolutamente, e lasciargli restringer dall' uso, o vero farlo con dechiarazione a tempi opportuni. Concluse che non sapeva veder causa perchè si dovesse porre difficoltà alcuna alla conferma; ma ben raccordava che s' ovviasse al presente agl' inconvenienti che potrebbono nascere per la temerità de' dottori, che quanto più ignari del governo e de' bisogni publici, tanto più s' arrogano il dar interpretazione alle leggi, che confonde il governo. Vedersi per isperienza che le leggi non fanno alcun male, non causano alcuna lite, se non per li varii sensi datigli; che per la constituzione di Niccolò III sopra la Regola di san Francesco, materia da sè piena d' ambiguità, mai però nasce alcun disordine, per la proibizione da lui fatta a' glosatori e

commentatori d'interpretarla: se sarà così proveduto ai decreti di Trento, se sarà vietato lo scrivere sopra quelli, sarà ovviato a gran parte di quello che si teme. Ma se anco la Santità Sua proibirà ogni interpretazione anco a' giudici, e ordinerà che in qualonque dubitazione si ricorri alla Sede Apostolica per l'interpretazione, nissuno potrà valersi del Concilio a pregiudicio della Corte, e si potrà con l'uso e con le dichiarazioni accommodarlo a quello che sarà beneficio della Chiesa; e potrà la Santità Sua, sì come ha una congregazione che con gran frutto attende alle cose dell'Inquisizione, così instituirne un'altra sopra di questo particolare d'interpretar il Concilio, alla quale siano riferiti li dubii da tutte le parti del mondo. E così facendo, diceva, io preveggo che non solo per li decreti del Concilio non sarà diminuita l'autorità della Sede Apostolica e le ragioni e prerogative della Chiesa romana, ma saranno accresciute e ampliate molto, sapendosi valer di questi mezzi.

Furono mossi gli astanti da queste ragioni, e il papa sentì la necessità di venir alla conferma assoluta, senz'altra modificazione; e persuaso che fosse per succeder come il vescovo rapresentava, fu risoluto di non attender altro in contrario, ma pieno di speranza di raccoglier buoni frutti dalle fatiche fatte per finir il Concilio, risolvette di confermarlo e di riservar a sè l'interpretazione, e d'instituire la congregazione, conforme al raccordo del vescovo di Vieste; e conferito questo co' cardinali a parte, risolvè di venirne all'effetto.[1]

[1] Il cardinal Pallavicino dice: « che alcuni officiali dissuadessero » l'assoluta confermazione, e che 'l Buoncompagno lo persuadesse, è cosa » vera. » Ma sostiene che non fu solo; e che Paleotti ed altri de' primari officiali non avrebbono pazientemente sofferto che si fosse messa mano in que' decreti, che loro aveano costato tante molestie. Tutto questo però non è che una congettura; e poi, quando Frà Paolo dice che il solo vescovo di Vieste consigliò l'assoluta confermazione, non esclude assolutamente tutti gli altri, poichè avanti ha detto, che i cardinali Morone, Simoneta, della Bordisiera e da Mula aveano con unanime parere sentito per la conferma. Ma egli qui non parla che degli officiali subalterni, i quali, pen-

LXXXIII. Per il che il dì ventisei gennaro, Morone e Simoneta in concistoro, narrato il tenor del decreto fatto nell'ultima sessione, che da loro fosse richiesta la conferma, dimandarono che Sua Santità si degnasse confermar tutto quello che sotto Paolo, Giulio e la Santità Sua era stato in quel Concilio decretato e definito. Il pontefice, fatto legger prima il sopradetto decreto, mandò attorno li voti de' cardinali. Furono conformi, che il Concilio fosse confermato, eccetto li cardinali San Clemente e Alessandrino, li quali dissero, in quel Concilio esser stata data troppo autorità a' vescovi, ed esser necessario moderarla, e allora far eccezione di quei capi che l'allargavano troppo, li quali già erano notati.[1] Il papa concluse in fine, esser bene confermargli tutti senza eccezione, e così fece in parole nel concistoro confermandogli e commandando che da tutti li fedeli fossero ricevuti e inviolabilmente osservati. E publicò quel medesimo giorno una bolla sottoscritta da' cardinali tutti, nella quale narrate le cause della convocazione e il progresso, con gl'impedimenti e difficoltà di tempo in tempo attraversati, e la diligenza sua in favorir la libertà di quello, concedendogli ancó arbitrio libero sopra le cose riservate alla Sede Apostolica, ringraziò Dio che con intiero consenso se gli fosse imposto fine, per il che ricercato

---

sando al pregiudizio che lor ne ridondava, desideravano che que' decreti fossero ristretti e modificati, ed inoltre non parla di tutti assolutamente, ma di *quasi tutti;* dal che si dinota la generalità e non la totalità, e si rende vana la critica di Pallavicino.

[1] Pallav., l. 24, c. 9; Rayn., ad ann. 1564, n. 1; Spond., n. 1. — Pel contrario il cardinal Pallavicino dice che la conferma fu approvata di comune consentimento (lib. 24, c. 9), e non parla di veruna opposizione. Infatti alcuna non se ne legge nell'atto concistoriale riferito da Rainaldi; ed è fuor di dubbio che quei due cardinali sottoscrissero la bolla di confermazione come gli altri. Ma tutto questo non basta a convincere Frà Paolo di falsità, perchè l'atto concistoriale dice bensì che la conferma era stata approvata *de eorum consilio et assensu,* ma non già *de omnium, o de unanimi consensu.* Riguardo poi alla sottoscrizione, essa prova ancor meno, perchè è ordinario costume nelle comuni deliberazioni, che l'atto sia sottoscritto anche da quelli che qualche opposizione vi han fatto.

della conferma per nome della sinodo, conoscendo li decreti esser tutti catolici e utili al popolo cristiano, gli ha confermati in concistoro e gli conferma in quella scrittura; commandando a tutti li prelati di fargli osservare, ed essortando l'imperatore, re, republiche e prencipi ad assistere, per osservanza di quei decreti, di favore a' prelati; non permetter, ma onninamente proibire a' popoli loro il ricever le opinioni contrarie alla dottrina di quel Concilio; e per fuggir la confusione, proibì ad ogni condizione di persone, così chierici, come laici, il fargli sopra commentari, glose, annotazioni o scolii, nè interpretazione di qual si voglia sorte; nemmeno far statuto di sorte alcuna, ancora sotto pretesto di maggior corroborazione o essecuzione de' decreti; ma essendovi bisogno d'interpretazione di alcun luogo oscuro, o di qualche decisione, andassero alla Sede Apostolica, perchè egli si riservava il dichiarare le difficoltà o controversie, come anco la sinodo aveva già decretato.

LXXXIV. Andò in stampa insieme co' decreti del Concilio l'atto concistoriale della conferma e la bolla; le quali cose diedero da parlare, apparendo dal tenor di quelle che li decreti non avessero vigore come statuiti dal Concilio, ma solo per la confermazione; onde si diceva che uno aveva veduto la causa e l'altro fatto la sentenza. Nè potersi dire che il pontefice avesse prima veduto li decreti che confermatigli, poichè dall'atto concistoriale appariva, non aver veduto se non il decreto di chieder la conferma; che almeno in Trento si erano fatti legger li decreti fatti sotto Paolo e Giulio; che più conveniva che fossero confermati da chi gli aveva uditi, che da chi non aveva inteso. Al che da altri veniva risposto, non esservi stato bisogno che il pontefice gli vedesse, non essendo stata fatta in Trento cosa se non deliberata prima da lui.[1] Per molti concistori seguenti

---

[1] Pallav., l. 24, c. 9.

— * Sono giuste queste riflessioni di Frà Paolo, ma non lo sono del-

parlò il pontefice per osservazione de' decreti del Concilio; disse, che egli stesso voleva osservargli, se ben non era obligato; diede parola di non derogarne mai, se non per evidente e urgente causa, e col consenso de' cardinali. Diede la cura a Morone e Simoneta di star attenti se in concistoro fosse proposto o trattato cosa alcuna contraria, e avvertirnelo; rimedio molto lieve per ovviar le trasgressioni, perchè delle concessioni che si fanno in Roma, una centesima parte non si spedisce in concistoro.[1] Mandò li vescovi alla residenza e ordinò di valersi nel governo della città di Roma e dello Stato Ecclesiastico dell' opera de' protonotari e referendari.[2]

---

pari quelle oppostegli dal Pallavicino e dal Courayer, cioè che l'atto concistoriale lascia supporre che il papa abbia letto ed esaminato ciò che approvava; chè altro è supporre una cosa, altro è affermare che veramente sia, ed è su quest'ultimo che versa Frà Paolo. Che poi una cosa sia stata decisa a Trento senza che prima fosse trattata e approvata a Roma, è quello appunto che il nostro storico non solo non nega, ma che ha cercato di provare in tutto il corso del suo libro; ed è strano che il Pallavicino dopo avergli dato la mentita più volte, ne faccia qui una piena e linda confessione in prova che non era bisogno di molto esame per oggetto già abbastanza discusso. Ciò è vero, ma la corte di Roma non amava che si pensasse così, e voleva anzi far credere che le deliberazioni erano state prese in Trento e non nel gabinetto del papa; ma poichè anche il Pallavicino ci accerta del contrario, i due storici sono d'accordo nella più importante conseguenza. *

[1] Thuan., Hist., l. 35, n. 13; Adr., l. 18, p. 1269.

— È questa una cosa di fatto che agevolmente dimostrasi, dacchè infinitamente più affari di tal sorte spedisconsi dalla Dataria, Penitenziaria e da alcuni altri uffici della corte di Roma, che dal concistoro. È ben dunque ridicolo Pallavicino (lib. 24, c. 9), se crede con una finta esclamazione distruggere una proposizione appoggiata a fatti costanti; e benchè con i regolamenti del concilio siasi cercato di riformare que' vari tribunali, si può però dire che molto ancor vi voleva per allontanarne tutti gli abusi; e che l'ordine dato di stare attenti acciò nel concistoro nulla passi di contrario a' decreti del concilio, non ha rimediato che a' leggieri disordini e ha lasciato sussistere i più essenziali.

[2] Quel che qui dice Frà Paolo non ha la minima apparenza di censura; e Pallavicino nulla vi avrebbe trovato di calunnioso se non vi avesse aggiunto del suo, e se non avesse fatto dire al nostro istorico, che fu quella la sola diligenza usata dal papa per prevenire la trasgressione de' sinodali decreti. Ma Frà Paolo così non dice, e parlando della cura avuta dal papa in quel proposito, nulla aggiunge onde creder si possa che ogni altra di-

LXXXV. Ma se ben il pontefice per il fine del Concilio fu liberato dalla gran molestia che sentiva, restarono però reliquie in tutti li regni che portavano nuove difficoltà.

Di Spagna s'ebbe aviso che il re aveva sentito con dispiacere e risentimento il fine del Concilio, e che aveva deliberato di congregar inanzi a sè li vescovi e agenti del clero di Spagna per trovar modo come si doveva esseguire. E non fu l'aviso falso, perchè non solamente tutto quello che si fece in Spagna nel ricever ed esseguir li decreti del Concilio in quell'anno, parte la primavera e parte l'autunno, fu per ordine e deliberazione presa nel regio Consiglio; ma alle sinodi che si fecero mandò anco il re li suoi presidenti, facendo proponer quello che a lui piacque e che compliva per le cose sue, con molto disgusto del pontefice:[1] al quale dispiaceva che il re si assumesse tanto sopra le cose ecclesiastiche, del che però non fece alcuna dimostrazione coi ministri di quello[2] per il dissegno che aveva di valersi di ciò in altra opportunità da lui dissegnata, della quale al suo luogo si dirà.[3]

LXXXVI. In Francia avendo il presidente Ferrier, mentre stette in Venezia, fatto osservazioni sopra [a] i

ligenza abbia omesso. Vedo anche non aver egli fatto altro, che trascrivere le precise parole del Tuano.

[1] Adr., l. 18, p. 1273; Thuan., l. 36, n. 29.

— Quattro se ne fecero, cioè a Toledo, a Siviglia, a Saragoza ed a Salamanca. E per quello che riguarda l'accettazione del Tridentino, vedi il Discorso in fine, § IV, Appendice, pag. XXVI.

[2] Tal notizia l'abbiamo dal Tuano, il quale, dietro all'Adriani, ci fa certi del dispiacere del papa per il modo tenuto da Filippo nel pubblicare il concilio in Ispagna.

[3] Da queste ultime parole pare che Frà Paolo avesse in animo di portare un poco più avanti la sua istoria. Perocchè in quel che ne resta più non si parla nè del re di Spagna nè dell'affare di cui Frà Paolo dice che parlerà più sotto; il quale forse poteva essere una briga avuta dal papa con Filippo a causa di una persona fatta arrestare dal suo ambasciatore in Roma, di privata sua autorità; o la disputa di precedenza con la Francia, risvegliatasi in Roma in quel medesimo anno.

[a] Dup., Mem., p. 515; Pallav., l. 24, c. 10.

decreti delle due ultime sessioni celebrate dopo il partir suo, e mandatele alla Corte, il cardinal di Lorena al suo arrivo ebbe molti assalti e reprensioni, come quello che aveva assentito a cose pregiudiciali al regno. Dicevano, che con le parole del primo capo di riforma della penultima sessione, dicendosi che il papa ha la cura della Chiesa universale, in latino, *Sollicitudinem Universæ Ecclesiæ,* aveva ceduto il punto che egli e tutti li vescovi francesi avevano tanto tempo combattuto e superato, acciò non fosse pregiudicato all'opinione di Francia della superiorità del concilio al papa. Che egli averebbe potuto con una minima parola rimediar a questo con far dir, come san Paolo disse, « sollicitudine di tutte le Chiese: » chè nissun averebbe negato quel modo di parlar che san Paolo usò: oltra che si era fatto pregiudicio alla medesima opinione della superiorità del concilio col vigesimo primo capo dell'ultima sessione, salvando in tutti li decreti l'autorità della Sede Apostolica, e con l'ultimo decreto di dimandar la conferma al papa. Se gli opponeva anco che avendo contrastato il re e tutta la Chiesa gallicana acciò quello fosse indizione d'un nuovo concilio e non continuazione; nondimeno si era dichiarata continuazione, tutt'un concilio con quello di Paolo e Giulio, nel sudetto capo vigesimo primo, e nel decreto di rileggr le cose statuite sotto quei pontefici: con che si era ceduto vilmente a tutto quello che dal re era stato sostenuto due anni. Di più dicevano che, l'aver approvato le cose fatte sotto Giulio, era con disonore e pregiudicio della protestazione fatta in quel tempo dal re Enrico II. Ma sopra tutto riprendevano che essendosi fatta sotto Paolo e Giulio sempre onorata menzione speciale del re Francesco I e del re Enrico II insieme con Carlo V, il cardinale non avesse operato che de' medesimi si facesse memoria nelle acclamazioni, quando si fece dell'istesso Carlo, e nominando l'imperatore vivente, secondo quelli essempi non avesse fatto nominar

il re di Francia. [a] Le altre cose il cardinal scusava con dire, di non aver potuto, con sei prelati che erano in compagnia sua solamente, impedir il consenso di più di 200. Ma di quest' ultima opposizione non si poteva scusare, se ben diceva che era per conservar la pace tra li due regni; essendogli replicato che poteva ben lasciar il carico di far l' intonazione ad altri, e non esser egli l' autore di quel pregiudicio: e così si vede che spesse volte gli uomini vani, dove credono acquistar riputazione a minuto, la perdono in grosso.

Ma li conseglieri di Parlamento [b] ritrovarono ben molte altre cose che opponer a' capi di riforma in quelle due sessioni publicati, dove l' autorità ecclesiastica dicevano esser stata allargata fuori de' termini, con intacco e diminuzione della temporale, con dar [c] a' vescovi potestà di proceder a pene pecuniarie e a prese di corpo contra li laici. Perchè da Cristo a' ministri suoi nissuna autorità era stata data, se non pura e mera spirituale; che dopo, essendo il clero fatto membro e parte della polizia, li prencipi concessero per grazia a' vescovi di punir con pene temporali li chierici inferiori, acciò fosse osservata tra loro la disciplina; ma di poter usar tal sorte di pene contr' a' laici, non l' avevano nè per legge divina nè umana, anzi per sola usurpazione. E che nel capo del duello si pretende [d] di proceder contra imperatore, re e altri sovrani che lo concedono nelle loro terre (e questo sotto pena di scommunica), tenendo essi che in alcuni casi il permetter duello non sia male; sì come anco il permetter il meritricio e altri delitti che se ben mali, per publica utilità, a fine d' evitarne maggiori, non è male permettergli; e questa potestà, che è naturale e data da Dio a' prencipi, non può per alcuna potestà umana esser levata o ristretta. Lo scommunicar

(a) Spond., n. 65. (b) Id., ibid.
(c) *Discorso sul ricevimento del Concilio di Trento in Francia*, § XXVI, Appendice, pag. XLII. (d) Ibid.

anco re e prencipi supremi, lo stimavano intolerabile, avendo essi per massima constante in Francia, che il re non possi esser scommunicato, nè gli ufficiali regii per quel che tocca all' essecuzione del loro carico. Aggiongevano appresso, [a] che il privar li prencipi de' Stati e gli altri signori de' feudi, e ai privati confiscar li beni, erano tutte usurpazioni dell' autorità temporale, non estendendosi l' autorità data da Cristo alla Chiesa a cose di questa natura.

In quello che a' juspatronati appartiene, dicevano [b] gran torto esser stato fatto a' secolari in difficoltargli le pruove; e tutto quel capo esser fondato sopra una falsa massima, che tutti li beneficii siano liberi, se non si prova il patronato. Perchè è certo in contrario che le chiese non hanno beni temporali se non dati da' secolari, li quali non si debbe presupponer che l' abbiano voluto conceder sì che potesse esser maneggiato e dissipato ad arbitrio degli ecclesiastici; onde dal suo principio ogni beneficio era patronato, e si doverebbe presupponer tale, eccetto dove si potesse mostrar donazione assoluta con cessione totale della patronía: e sì come la communità o vero il prencipe succedono a chi non ha altro erede, così tutti li beneficii che non sono *de jurepatronatus* d' alcuno, doverebbono esser sotto la patronía publica.[1]

(a) Ibid.

(b) *Accettazione del Concilio Trid.*, § XIII, Appendice, p. XLIX; *Exam. Concil. Trid.*, p. 123.

[1] Quest' asserzione de' giureconsulti non è tanto certa, quanto essi vogliono far creder che sia. Originariamente la nomina de' ministri deputati al servigio di ciascheduna parrocchia apparteneva certamente al vescovo, il quale, ordinando un chierico, lo legava ad un certo titolo. Perchè in quel tempo i chierici vivevano delle offerte de' fedeli, non v' era alcun luogo a' patronati. Que' diritti debbono riconoscersi dalle liberalità usate da' laici con le chiese. Non è però che li abbiano riservati sempre; e si vede da una infinità di atti di fondazione, che molti nel dotar le parrocchie, ne hanno lasciato il patronato o ai vescovi o alle chiese matrici, alle quali quelle parrocchie erano soggette. È dunque falso che tutti i beneficii nella loro origine fossero patronati; ed è altresì più falso, che i beneficii che non hanno patrono, esser dovessero di patronato pubblico; perchè la col-

Alcuni anco d'essi si ridevano di quella forma di parlar che li beneficii patronati fossero in servitù, e gli altri liberi: quasi che non sia chiara servitù l'esser sotto la disposizione della corte romana, la qual gli maneggia contra l'instituzione e fondazione, e non sotto la patronía de' secolari che gli conservano.[1] Oltra la censura d'alcuni decreti per la sudetta causa, aggiongevano che altri erano contra le consuetudini e immunità della Chiesa gallicana. La reservazione delle [(a)] cause criminali gravi contra li vescovi alla cognizione del solo pontefice, dicevano levar la facoltà a' concilii provinciali e nazionali, che sempre in ogni caso le avevano giudicate; e con [(b)] gravar essi vescovi tirandogli a litigar fuori del regno, contra non solo il costume di Francia, ma anco gli antichi canoni dei concilii che hanno voluto sempre, esser giudicate e terminate le cause nelle proprie regioni. Aggiongevano, [(c)] esser contra la giustizia e l'uso di Francia che li beneficii potessero esser gravati di pensioni o reservazioni de' frutti, come obliquamente era stato determinato. Parimente non esser tolerabile [(d)] che le cause di prima instanza dal papa potessero esser levate fuori del regno, perchè leva un antichissimo uso confermato con molte constituzioni regie; nè potersi giustificar per l'eccezione urgente e ragionevol causa, avendo mostrato

---

lazione di tutti i titoli ecclesiastici appartenendo originariamente ai vescovi, essi naturalmente entrano in quel diritto, quando il patronato viene a mancare. Ma in tutto questo il più saggio partito è di attenersi al titolo o al possesso; e dacchè il concilio queste prove le ammette, non pare che si abbia avuto gran ragione di lagnarsi di quel decreto.

1 Infatti è un po' bizzarra questa espressione; poichè non v'ha maggior servitù a esser nominato da un laico che da un ecclesiastico, specialmente se quella nomina è acquistata a titolo di beneficenza. I beneficii non erano men liberi quando i popoli avean parte nell'elezioni, che quando ne sono stati privati. La servitù non consiste nella nomina, ma ne' carichi a' quali i beneficii sono soggetti; e non si vede che que' di nomina laicale sieno soggetti a maggiori carichi che gli altri, anzi spesse volte lo sono a minori.

(a) *Disc. su l'accettazione del Concilio Trid.*, Appendice, p. XLII.
(b) Ibid. (c) Dup., Mem., p. 545. (d) Id., ibid.

l'esperienza di tutti li tempi, che con quel pretesto si levano le cause tutte; e chi vuole disputar se la causa sia urgente o ragionevole, entra in doppia spesa e difficoltà, convenendogli litigar in Roma non solo la causa principale, ma anco quell'articolo. Non approvavano in modo alcuno che fosse concesso a' Mendicanti il posseder beni stabili; e dicevano che essendo stati ricevuti in Francia con quell'instituzione,[a] non era giusto che fossero mantenuti se non in quel medesimo stato; che questo è un perpetuo artificio della corte romana di levar di mano li beni a' secolari, e tirargli nel clero, e poi anco a Roma: facendo prima che col pretesto di voto di povertà li monaci acquistino credito come che non mirino a nissuna cosa temporale, ma tutto facciano per carità a servizio del popolo; dipoi acquistato il credito, la Corte gli dispensa dal voto, onde facilmente arricchiscono; e fatti ben opulenti li monasteri, si mandano in commenda, e finalmente tutto cola nella Corte. A questo era aggionta l'essortazione che nel decimosecondo capo è fatta a tutti li fedeli di voler largamente sovvenire a' vescovi e parochi de' propri beni: buona essortazione quando servissero al popolo in quello che doverebbono e ne avessero bisogno; così esser l'essortazione di san Paolo:[b] che chi è instrutto nelle cose della fede, faccia parte dei beni suoi a chi l'instruisce. Ma quando chi porta il nome di pastore attende ad ogni altra cosa che ad instruir il popolo, l'essortazione non esser opportuna. E tanto più, quanto che per li tempi passati li beni ecclesiastici erano per alimento de' poveri e per riscuoter schiavi; per il che non solo si vendevano li beni stabili, ma gli ornamenti anco della chiesa e li vasi sacri; ma in quei ultimi tempi aversi proibito il poterlo più far senza il papa, il che ha arricchito il clero in immenso. Già

(a) *Disc. su l'accettazione*, ec., Appendice, XLII.
(b) I. *Tim.*, V, 17; I. *Cor.*, IX, 11.

nella legge mosaica Iddio a' Leviti, che erano la decimaterza parte del popolo, aver concesso la decima, [a] con proibizione però di poter acquistar altro di più. Ma il clero, che non è la cinquantesima parte, aver oramai acquistato non una decima, ma una quarta parte, e tuttavia andar acquistando, con usar anco per ciò molti artificii. Già Moisè avendo invitato il popolo ad offerir per la fabrica del tabernacolo, quando fu offerto tanto che bastava, [b] aver da parte di Dio proibito che non si offerisse più; ma qui non trovarsi termine se non quando averanno acquistato tutto, se gli uomini continueranno nel letargo. Esser vero che vi sono de' preti e religiosi poveri; ma questo avvenir perchè ve ne sono di eccessivamente ricchi: un compartimento uguale gli farebbe abondantemente ricchi tutti. E pur finalmente lasciate tutte queste così evidenti considerazioni, quando il Concilio essortasse il popolo a sovvenir li vescovi e parochi poveri nelle loro necessità, averebbe del tolerabile; ma il dir di sovvenirgli acciò possino sostener la degnità, che non vuole dir altro che il fasto e il lusso, non esser altro che un aver perso affatto la vergogna. Vero è che in cambio s' è fatto un decreto nel decim' ottavo capo a favor del popolo, che le dispense siano date gratuitamente; ma poichè essendo commandato da Cristo, non se n' era potuto veder l' osservazione, non vi era speranza che questo decreto dovesse far maggior frutto.

Le qual cose essendo opposte al cardinale di Lorena, imputandogli che le avesse autorizzate con la sua presenza contra l' espresso commandamento fattogli dal re per lettere de' 28 agosto, delle quali di sopra si è parlato, il cardinale si defendeva con una sola parola, dicendo: Che nella congregazione de' dieci novembre, leggendosi li decreti per publicare nella sessione degli un-

(a) *Num.*, XVIII, 20, 21; *Deuter.*, XVIII, 1.
(b) *Exod.*, XXXVI, 6.

dici, erano state riservate le ragioni e autorità del re di Francia, e li privilegi della Chiesa gallicana. Al che replicava monsignor di Pibrac:[a] Che da lui e dal collega era stata usata ogni diligenza per aver copia di quel decreto nè mai l'avevano potuto aver; e che tanto era ne' negozii umani non apparire, quanto non essere: oltra che quello non servirebbe niente alle cose publicate nell'ultima sessione. Ma quello che si diceva ne' consegli del re e del Parlamento in materia del Concilio, si può dir che niente fosse, rispetto a quello che con libertà francese li vescovi e teologi, e anco li servidori di loro narravano a ciascuno con ogni occasione,[b] con parole derisorie, raccontando le discordie e contenzioni fra li Padri, le pratiche e gl' interessi con che le cose della riformazione furono trattate; e più parlavano li più familiari del cardinale di Lorena: e passò per maniera di proverbio in Francia che il concilio moderno era di maggior autorità che il celebrato dagli Apostoli, essendo bastato a quello per fondamento de' decreti che così fosse parso a loro, senza che vi avesse parte lo Spirito Santo.

LXXXVII. Ma in Germania li decreti di riforma non venivano in considerazione alcuna, nè appresso Protestanti, nè appresso Catolici. Da' Protestanti la materia di fede sola era essaminata. Dicevano che l'aver detto già una sola parola incidentemente parlando della messa, che ella giovava a' morti (la qual può anco ricevere varii sensi), e nel decreto del purgatorio portarla come una definizione d'articolo formato, non era cosa solita usarsi ne' concilii, e massime in questo dove le materie erano sminuzzate, e fatti articoli di fede d'ogni questione che si può promuover in qual si voglia materia. Ma il commandar ai vescovi di far insegnare la dottrina sana del purgatorio, senza dichiarare qual sia quella, mostrar bene che li Padri avevano gran fretta di partir da Trento.

(a) Dup., Mem., p. 546. (b) Thuan., l. 35, n. 13.

E aver mostrato maggior fretta nella materia de' santi, avendo condannato undici articoli tutt' in un fiato e in un periodo, senza dichiarare che sorte di dannazione, o come di eresia, o per qual altra qualità. E dopo un longo discorso delle imagini, aver anatematizzato chi parla in contrario di quei decreti, senza lasciarsi intender quali comprenda sotto quell' anatema, o gl' immediate precedenti che delle imagini parlano, o pur gli altri sopra scritti. Ma delle indulgenze più di tutte le altre cose era ragionato: che quelle diedero occasione alla presente divisione tra' Cristiani; che per quelle principalmente era stato congregato il Concilio; che in quella materia non vi è parte alcuna che non sia controversa e incerta, anco appresso gli scolastici: e tuttavia la sinodo abbia passato senza dirne parola, e senza dichiarar alcuna delle cose dubie e controverse. E per quello che tocca al rimedio degli abusi, aver parlato in termini ambigui che non lasciano intender quello che sia nè aprovato nè riprovato; mentre dice « desiderare una moderazione, secondo la vecchia consuetudine approvata nella Chiesa. » Imperocchè è cosa certa, e che non si può nasconder, che nella Chiesa orientale di qualonque nazione cristiana, nè per li tempi passati nè per li posteriori vi fu alcun uso d' indulgenze di sorte veruna;[1] e nella occidentale, se per vecchia consuetudine s' ha da intendere quella che si osservò inanzi Urbano II, sino al 1095, non si saprà dire, nè portar fede alcuna d' indulgenze usate. E se da quel tempo sino all' anno 1300, si vederà l' uso molto parco, e solamente per la liberazione delle pene imposte dal confessore. Dopo il qual tempo si ve-

[1] Cioè indulgenze intese in quel senso in cui oggidì si prendono. Perchè altrimenti, dacchè le penitenze canoniche avean luogo nelle Chiese orientali non meno che in quelle di Occidente, non si può dire che ogni sorta d' indulgenze fosse ignota alle Chiese orientali. Ma indulgenze generali concesse senza cognizione di causa, o date per danaro, o per qualche altra cosa simile, si può dire che sono un abuso che è sempre stato ignoto nelle Chiese orientali; e Dio volesse che lo fosse stato anche nelle nostre!

de dal concilio Viennense gli abusi che s'introducevano, li quali sino a Leone X crescettero in immenso; onde desiderando la sinodo veder restituita la vecchia consuetudine approvata nella Chiesa, era necessario dichiarar in qual Chiesa, e in qual tempo. Ma quelle parole che « con la troppa facilità nella concessione delle indulgenze è snervata la disciplina ecclesiastica, » dicevano esser una espressa confessione che non partengono alla consoienza, nè liberano da cosa alcuna appresso Dio, ma toccano il solo esterno che è la disciplina ecclesiastica. Della differenza de' cibi e de' digiuni dicevano, che il commendargli era cosa buona, ma non era deciso quello di che il mondo si era tanto lamentato, cioè, che si pretendesse obligo di conscienza.[1] Li prencipi però di Germania protestanti di questo Concilio non tennero conto alcuno: solo alcuni ministri della Confessione augustana, pochi anco in numero,[a] mandarono in publico una protestazione, della quale fu fatta poca stima.

LXXXVIII. I Catolici a' dogmi del purgatorio e delle indulgenze non pensavano: solo erano intenti ad impetrare la communione del calice, il matrimonio de' preti, e relassazione nella moltiplicità de' precetti *de jure positivo,* intorno a' digiuni, e feste e altre tal cose. Ai quali per dar sodisfazione,[b] l'imperatore e il duca di Baviera fecero instanza appresso il pontefice. Scrisse l'imperatore lettere alla Santità Sua sotto il quattordici febraro con dire, che durante il Concilio si era affaticato

---

[1] Questa censura non era mal fondata, come già si è notato. Perchè veramente i Luterani non si erano dichiarati contra il digiuno, ma contra l'obbligo che se ne ingiungeva; ed a ciò gli Alemanni e i Francesi aveano più volte chiesto che si provvedesse coll'abolizione di varie leggi positive. Con tutto ciò su questo il concilio non ha voluto spiegarsi; se non che, avendo lasciato le cose com'erano, pare che abbia voluto piuttosto confermare, che moderar quella obbligazione.

[a] Thuan., Hist., l. 35, n. 13; Spond., n. 3; Rayn., ad ann. 1564, n. 13, 14.

[b] Pallav., l. 24, c. 12; Rayn., ad ann. 1564, n. 28 e seg.; Thuan., l. 36, n. 38.

per ottenere la concessione del calice, non per interessi privati nè per scrupoli di conscienza che egli avesse, ma perchè credette e tuttavia credeva che fosse necessaria per ridur alla Chiesa gli sviati. Che tolerò allora gl'impedimenti frapposti per trattarne co' principali prelati e prencipi dell' Imperio, con quali avendo conferito se fosse ispediente far altra instanza per la medesima richiesta, essi lodarono che ne trattasse di nuovo con Sua Santità. Per il che raccordandosi quello che i cardinali Morone e Lorena gli avevano fatto dire, e gli era confermato dal vescovo di Liesina noncio per nome di Sua Santità, non voleva differir più a dimandargli la grazia, senza replicar più le gravissime cause che lo constringevano: instando che vogli aiutar la nazione germanica, alla quale tutti li Catolici prudenti giudicano che la concessione sarà di gran beneficio. Aggiongendo, che per conservar le reliquie della religione nell' Imperio, e per estirpar l'eresie, apporterà gran momento il conceder che quei sacerdoti che per maritarsi sono separati, possino esser riconciliati, ritenute le mogli; e che all'avvenire, dove non vi sono preti a sufficienza, siano admessi al sacerdozio maritati di buona vita e fama, di che lo pregava per nome proprio e del duca di Baviera suo genero: accertandolo che farebbe cosa degna della pietà sua, e a lui gratissima.

Le lettere del duca di Baviera contenevano: che avendo più volte mandato alla Santità Sua esponendo il miserabil stato della Germania nelle cose della religione, sperava di non aver a desiderar longamente la medicina; la qual non vedendo posta sino allora, egli, insieme con la Maestà Cesarea e gli elettori ecclesiastici, la pregava di conceder all' arcivescovo di Salztburg di poter dispensar li preti catolici a ministrar il calice a' confessi e contriti, e che credono gli altri articoli della religione: la qual concessione satisfarebbe ai suditi suoi abitanti nello Stato, e anco a quelli che escono fuori del

suo dominio per cercar chi glie lo ministri; che egli sempre si contenterà di una specie, nè mai sforzerà all'uso del calice quelli che si contenteranno, come lui, della sola specie del pane; per li quali non dimanda niente, ma ben gli pare che non sia inconveniente al vicario di Cristo aver misericordia anco degli altri. Pregò ancora Sua Santità che almeno per qualche tempo concedesse che si potessero reconciliar alla Chiesa li sacerdoti maritati ritenendo le loro mogli, e ordinar anco de' maritati.

A queste lettere era aggionta una rimostranza, o considerazione composta da' teologi catolici di Germania, nella quale si diceva: (a) Esser cosa chiara che la Scrittura del Nuovo e Vecchio Testamento permette le mogli a' sacerdoti, perchè gli Apostoli, eccettuati forse pochi, furono maritati; nè si trova che Cristo, dopo la vocazione, li abbia fatto separar dalle mogli. Che nella Chiesa primitiva, così orientale come occidentale, li matrimoni de' sacerdoti furono liberi e leciti sino a papa Calisto; che le leggi civili non condannano il matrimonio de' chierici; esser anco certo che il celibato nel clero è migliore e più desiderabile, ma per la fragilità della natura e per la difficoltà del servar la continenza pochi si trovano che non sentino li stimoli carnali. Però narra Eusebio che Dionisio di Corinto ammonì Quinto vescovo, che tenesse conto della debolezza della maggior parte, e non ponesse il peso del celibato sopra li fratelli.[1] E Pafnuzio nel concilio Niceno, dicendo che l'uso della propria moglie era castità, persuase il concilio a non imporre legge di celibato. E la sesta sinodo Constantinopolitana non proibì l'uso delle mogli, se non nel tempo che avevano ad offerir sacrificio. Che se mai vi fu causa di permettere a' chierici il matrimonio, era in quel secolo; che di cin-

---

(a) Thuan., Hist., l. 36, n. 38.

[1] Probabilmente vi ha qui un error di impressione perchè Eusebio dà a quel vescovo il nome di Pinyto.

quanta sacerdoti cattolici appena se ne trova uno che non sia notorio fornicario; che non tanto li sacerdoti desiderano il matrimonio, ma li secolari ancora, per non veder quella bruttezza di vita; e li patroni delle chiese non vogliono dar li beneficii se non a' maritati; che vi è gran mancamento di ministri per la sola proibizione del matrimonio; che la Chiesa altre volte per questa stessa causa ha rilasciato la severità de' canoni; che il pontefice confermò un vescovo in Saragosa con moglie e figliuoli e un diacono bigamo, e commise il sacramento della confermazione a' semplici preti in mancamento di vescovo; per il che a molti cattolici e già e allora pareva meglio dispensar la legge della continenza, che col ritenerla aprir la finestra ad un immondissimo celibato, lasciando in libertà il matrimonio, massime che il cardinal Panormitano tiene che il celibato non sia di sustanza dell'Ordine, nè *de jure divino*, e che sarebbe per la salute delle anime conceder il matrimonio; ed esservene essempi della Chiesa vecchia nel concilio Ancirano, e di Adam e di Eupsichio Cesariense, preti;[1] esser cosa certa che il papa può dispensar quanto a' sacerdoti secolari, il che alcuni anco estendono a' regolari. Che par grand' assordità, non admetter chierici ammogliati e tolerar li fornicari; e il voler rimuover ambidue, esser un voler restar senza ministri; e volendo astringergli al voto di castità, non bisognerebbe ordinar se non vecchi. Non esser buona ragione ritener co' denti il celibato per conservar li beni ecclesiastici; non essendo giusto per beni temporali far tanta jattura delle anime, oltre che se vi potrebbe proveder per altra maniera: che se questo si facesse, sarebbe espulso dalla Chiesa il concubinato, e levato lo scandalo che offende molti.

Attese queste rimostranze, il pontefice era di parere

---

1. * È pure famoso il canone del concilio di Gangres che dice anatema a chi ricuserà i sacramenti amministrati da prete ammogliato. *

di congregar in Roma uomini pii e letterati di tutte le nazioni per trattar questo ponto con maturità, e già ne aveva parlato con gli ambasciatori appresso sè residenti. Ma dal cardinal Simoneta fu dissuaso: il qual raccordò che quella sarebbe una specie di concilio, e se di Francia, Spagna e Germania e d'altrove fusseno venuti, averebbono portato intelligenze e instruzioni de' prencipi, e per li rispetti di quelli si sarebbono governati e averebbono parlato; e quando la Santità Sua avesse voluto disfarsi di loro e licenziargli, non averebbe potuto farlo a suo beneplacito; che se non avesse seguito il parer loro, sarebbe stato con disgusto dei prencipi: raccordassesi le molestie sostenute per causa del Concilio e non si mettesse in simil pericoli. Approvò il papa questo conseglio per sincero e utile, e posto da canto il pensiero di ridur per questo persone d'altrove, [a] deputò sopra ciò dicianove cardinali, a' quali ordinò che diligentemente essaminassero la scrittura venuta di Germania.

LXXXIX. Il dodici marzo fece il pontefice promozione di dicianove cardinali, per fine principale di rimeritar quelli che in Concilio s'erano adoperati virtuosamente, e massime in servizio della Sede Apostolica; [1] nella quale fu risoluto di non comprender alcuno di quelli che tennero la residenza o l'instituzione de' vescovi esser *de jure divino,* con tutto che del rimanente

---

[a] Reyn., ad ann. 1565, n. 1.

[1] Rayn., ad ann. 1565, n. 6; Adr., l. 18, p. 1294; Pallav., l. 24, c. 13. — Questa promozione, al dir di Rainaldi, non fu fatta ai 12, ma bensì agli 11 di marzo, e i cardinali in essa compresi non furono soli 19 ma 23. Oltre i nominati qui da Frà Paolo, vi furono altresì in quel numero Annibale Bozzut arcivescovo di Avignone, Tolomeo Galli arcivescovo di Siponto, Angelo Nicolini arcivescovo di Pisa, Prospero Santa Croce vescovo di Chisamo, Flavio Orsini vescovo di Murano, Alessandro Crivelli vescovo di Cariati, Francesco Alciato vescovo di Civita, Antonio di Crequi vescovo di Amiens, Guglielmo Sirleto protonotario apostolico, Benedetto Lomellini cherico nella Camera Apostolica, e Francesco Grassi governatore di Milano.

avessero le qualità che, secondo il costume, lo meritavano; e non si guardò di scoprir questa sua mente con ogni sorte di persona in qualonque occasione.[1] Creò Marco Antonio Colonna arcivescovo di Taranto, Alvise Pisani vescovo di Padoa, Marco Antonio Boba vescovo di Aosta, Ugo Buoncompagno vescovo di Vieste, Alessandro Sforza vescovo di Parma, Simon Pasqua vescovo di Serzana, Carlo Visconte vescovo di Ventimiglia, Francesco Abondio vescovo di Bobio, Guido Ferrier vescovo di Vercelli, Giovanni Francesco Commendone vescovo del Zante, Gabriel Paleoto auditore di Rota: che tutti s'erano affaticati nel Concilio in servizio fedele di Sua Santità. A questi aggionse Zaccaria Delfino, vescovo di Liesina, che, noncio all'imperatore, non s'affaticò manco per metter fine al Concilio, di quello che gli altri avevano fatto in Trento.

1 Pallavicino (lib. 24, c. 13) vuole che questa sia una calunnia. Il fatto però ad ogni modo è vero; perchè di tutti quei che furon compresi in quella promozione, e ch'erano intervenuti al concilio, non ve n'era neppur uno che sostenuto avesse quelle opinioni. È vero che molti non ve ne furono nemmen di quelli che aveano mostrato maggior fervore a secondare le intenzioni del papa. Ma egli tutte le sue creature nominar non poteva, e dovendo dare molti di que' cappelli o a' suoi nunzi o alle persone raccomandategli da' principi, bisognò scegliere tra quelli del suo partito, o quei che avean più forti raccomandazioni, o quei da' quali credeva poter ritrarne maggior profitto con la vendita degli officii che possedevano; come lo dice schiettamente Adriani (lib. 18, p. 1284): « Onde rimanendone » gli officii alla Camera e il papa vendendoli cari, ne trasse molti denari. »

APPENDICE

ALL' ISTORIA

DEL CONCILIO TRIDENTINO

DI

FRÀ PAOLO SARPI.

DEDICA DI M. A. DE DOMINIS.

Marc' Antonio de Dominis arcivescovo di Spalatro, caduto in qualche sospetto alla corte di Roma, rassegnò la sua sede e si recò a Venezia sul finire del 1615. Essendo prelato di costumi integerrimi, dotto nelle materie ecclesiastiche e nella fisica, e avuto anche qualche parte nell' affare dell' Interdetto successo dieci anni prima, fece amicizia con Frà Paolo, che gli diede a vedere la sua *Istoria del Concilio Tridentino :* de Dominis ne prese secretamente copia, e di lì a poco evaso all' insaputa da Venezia, passò in Germania, indi a Londra, dove apostatò. A lui siamo debitori della pubblicazione dell' opera anzidetta, che senza questo accidente sarebbe forse perita come tante altre dello stesso autore: ma a tutti fece sdegno l' impudente aggiunta al titolo, e la lettera dedicatoria al re Giacomo d' Inghilterra. Frà Paolo se ne tenne offesissimo, e ne fece fare, dal suo amico Fulgenzio, querela in una lettera che ci è stata conservata dal tempo, e che è abbastanza curiosa per essere qui riportata :

« Reverendissimo Signore !

» Io do a V. S. Reverendissima questo titolo, poichè sebbene si è messo nel numero de' Protestanti, però sempre le resta nell' anima il carattere sacerdotale et episcopale, di cui non temè voler ispogliarsene. Il mio P. Maestro Paolo molto si lagna di tal suo eccesso, e moltissimo pure che avendo a V. S. R. prestato da leggere il suo manoscritto dell' *Istoria del Concilio Tridentino,* che guardava con tanta gelosia, ne abbia tirata di essa una copia, e siasene poi abusato non solo facendola stampare senza il di lui beneplacito, ma ponendole anco quel titolo impropriissimo e quella dedica terribile e scandolosa ; e ciò, come siamo bene informati, per motivo d' interesse, non già di onorare l' autore modesto. Le dico pertanto, Monsignore, che queste non

sono le vie per acquistarsi credito, e che il P. M. Paolo ed io non la credevamo tale, nemmeno nel momento che circa due anni fa venne intesa la diserzione sua dalla chiesa di Spalatro da lei governata, e fu letto successivamente il manifesto che sparse per l'Europa della sua condotta et erronea maniera di pensare. Pregando poi il Signore che la illumini mi dichiaro ecc. » — Venezia, 11 novembre 1619.

Frà Fulgenzio da Venezia.

Il titolo, come è noto, era questo:

Historia del Concilio Tridentino di Pietro Soave Polano, *nella quale si scoprono gli artificii della Corte di Roma, per impedire che nè la verità di dogmi si palesasse, nè la riforma del Papato e della Chiesa si trattasse.*

Poi veniva la dedica che è la seguente:

« Al Serenissimo e Potentissimo Prencipe GIACOPO, della Gran Brettagna primo Re e Monarcha: Re parimente di Francia e d'Irlanda, defensore della Fede ec.

» Sacra Maestà

» Nel dipartirmi d'Italia per ricoverarmi sotto l'augusto manto della Clemenza Vostra, procurai di aver copia, per quanto a me fu possibile, di varie composizioni delli più elevati spiriti che in quella nobilissima provincia in grande numero floriscono: di quelle però, che e alla mia professione principale appartengono, e alla Maestà Vostra, come vero defensore della vera cattolica fede, potessero essere grate. Non mancano in Italia, Sire, ingegni vivaci, liberi in Dio, e dalla misera cattività coll'animo sciolti, i quali con occhio puro e limpido veggono gl'imbrogli che ivi si trappongono alle cose della santa religione; s'accorgono troppo delle frodi e inganni co' quali, per mantenersi nelle grandezze temporali, la corte di Roma opprime la vera dottrina cristiana, induce falsità e menzogne per articoli di fede; e l'armi già date dallo spirito di Cristo alla sua santa Chiesa, perchè le servano a defesa, e all'espugnazione dell'eresie e abusi, converte ella all'oppressione di essa Chiesa, per farsela schiava sotto a' piedi. Servirono già i sacri concilii per iscoprire gli errori, gli abusi e le falsità; ma negli ultimi secoli, dopo che li pontefici romani cotanto s'ingrandirono, facendosi di ministri e servitori, patroni e monarchi della Chiesa, temendo d'essere appunto nelli sacri concilii iscoperti per quello che sono

e anco reformati e ridotti a quello che devono essere, con invenzioni e strattagemmi diabolici hanno o sbanditi e estinti i veri concilii, o guasti e corrotti, e anco oppressi quelli che talvolta col loro sforzato consenso si sono radunati, ovviando con maravigliose arti, fraudolenze e violenze ancora, che tali concilii non potessero cercar la verità; ma all'incontro servissero a loro di mezzo d'accrescere tanto più la loro grandezza, e d'opprimere affatto la libertà di santa Chiesa. Ciò s'è veduto chiaramente nell'ultimo Concilio di Trento, il quale per tanto legitimo, puro e santo a noi viene essere venduto, e pure tutto fu pieno di frodi, artificii umani, passioni, sforzi, violenze e inganni, nella presente istoria diligentemente iscoperti e minutamente raccontati. Deve in vero attribuirsi piuttosto alla gran forza della verità e alla disposizione della divina providenza, che ad umano consiglio, che un'opra tale dovesse uscire dalle mani di persona nata e educata sotto l'obedienza del pontefice romano. Io ho conosciuto l'autore, persona in vero di molta erudizione, di gran giudicio e integrità, e di rettissima intenzione: dimostrava in sè zelo sincerissimo che le discordie ecclesiastiche si componessero: in quella cattività serviva in modo che però più colla retta conscienza che col commune consueto si regolasse. E se bene non udiva volentieri le soverchie depressioni della Chiesa romana, nondimeno aborriva anco quelli che gli abusi d'essa, come sante instituzioni, defendessero: e nel rimanente era della verità amico singolare, e d'essa tenacissimo; onde professava, senza rispetto alcuno, quella, dovunque ella fusse, doversi ricevere e abbracciare. Questa sua fatica a me e a pochissimi di lui molto confidenti nota, reputai io degna d'essere guidata alla luce, onde m'affaticai non poco per cavargliene copia dalle mani; e avuta questa preciosa gioia, da lui poco stimata, non ho giudicato doversi ella più tener occulta, quantonque io non sappia quello fusse per sentire esso autore, o come avesse ad interpretare questa mia risoluzione di publicarla. Bene son io certo, che egli per l'obligo commune alla verità, e per il zelo verso la purità della religione, contra le depravazioni tanto inescusabili, averebbe dovuto contentarsene. Non dubitai io giammai ch'egli avesse piena notizia delle supreme qualità che rendono la Maestà Vostra a tutto'l mondo conspicua, onde ben averebbe dovuto esser divotissimo osservatore dell'eroiche sue virtù, e godere grandemente ch'ella divenisse padrona delle pie fatiche da lui fatte; e in consequenza ratificare per cosa ben fatta, e rallegrarsi che quelle fussero per mezzo mio capitate nelle più nobili e degne mani ch'abbia l'Europa e terra tutta, d'un re, prodigio del presente mondo in dottrina, in prudenza, in valore, in pietà e religione, a nissuno secondo, e a tutti primo. Faccia la Serenissima Maestà Vostra conto ch'io le porgo un Mosè cavato dall'acque, per

miracolo di Dio non sommerso (e pure ad essere sommerso dal suo genitore per l'onor del Papato, i cui arcani vedeva quivi discoperti, o pure per li soliti pericoli e terrori, era destinato). Eccolo nelle braccia di V. M. assecurato, acciocchè dalla pietà sua e santo zelo allevato, possa uscir al mondo per aiutar a liberare i popoli di Dio dalla tirannide di quel Faraone, che con li ceppi anco di sì sregolato e fallace Concilio li tiene in cruda servitù oppressi. Goda la Maestà Vostra con quel suo purgatissimo giudicio questa veramente onorata opera, colla quale penetrerà nell'alto mistero perchè la corte romana non abbia mai voluto lasciar vedere agli occhi umani gli Atti di quel Concilio, ma li tenghi sotto mille chiavi nascosti, dopo d'avere con esquisitissimi artificii annichilati in gran parte li documenti che di questo Concilio si ritrovavano nelle mani de' privati, e in molte librarie vecchie de' prelati e altri personaggi ch' in quello presenti si ritrovarono; laddove con ogni minutezza istorica gli Atti di tutti quasi gli altri universali concilii si palesano: e di questo Concilio altro non si publica che li nudi decreti, in Roma più che in Trento fatti. Scorgerà la Maestà Vostra da questa nobilissima e esquisitissima istoria molti arcani profondi del Papato. E io, che sono il portatore di questo sì pregiato dono, andarò gioiendo che mi si sia presentata sì bella occasione di mostrare a V. M., che non solamente con le mie, ma anco colle altrui fatiche desidero impiegarmi tutto a servirla. Riceva ella consolazione, ch' in Italia, dal Papato in lei nato e stabilito tutta oppressa, si trovino nondimeno ingegni inimici delle infami adulazioni verso il papa, e amici della verità, la quale in quest' opera, intorno al fatto del Concilio Tridentino, con tanta sincerità si va scoprendo. Dio conservi la Serenissima Maestà Vostra alli suoi regni, e alla santa Chiesa universale, per molti anni sana, prospera e felice, e le dia forza e opportunità di dimostrare in fatti d'essere di lei e della sua vera fede vero e fervente defensore. — Dalla Casa di Savoia il primo di gennaro 1619.

» Della Serenissima Maestà Vostra

» servo infimo,
M. Ant. de Dominis Arciv. di Spalatro. »

È singolare che dopo avere offeso in tal forma la corte di Roma, la vanità di questo prelato si lasciasse poi allucinare dalle promesse che, tornandovi, sarebbe fatto cardinale. Tornò di fatti: ebbe cattiva accoglienza, umiliazioni, poi carcere e Sant' Offizio, e morì in Castello Sant' Angelo, a quel che credesi, di veleno, nel 1625.

Prefazione di Pier Francesco Le Courayer alla sua traduzione dell'*Istoria del Concilio Tridentino*, scritta da Frà Paolo Sarpi.

Niente più è solito farsi da' traduttori, per mettere in qualche estimazione presso il pubblico la fatica da essi intrapresa, quanto cominciare dall'elogio dell'opera che a tradurre imprendono, e da quello dell'autore che l'ha composta. Avventurosamente per me la riputazione di Frà Paolo e della sua istoria mi disobbliga da un cotal uso. Tostochè venne alla luce, con avidità essa fu letta, e pel corso di un secolo e più da che la prima volta comparve, andò sempre crescendo la stima in cui da prima si ebbe da' dotti e dalle persone illuminate ed imparziali. Roma non pertanto ne fu scandalezzata, e fece ogni possa per iscemarne il merito e screditarne l'autore. Ma un'opera essenzialmente buona si sostiene da sè contra gli urti della passione e dello interesse; e gli abbagli di poco momento che dalla lettura degli Atti, e dal ritrovamento di molte nuove Memorie si son venuti a scoprire in questa istoria, hanno unicamente servito a conciliare ad essa maggior estimazione ed autorità.

L'ingenuità, con cui quella istoria è scritta, fece pensare a Frà Paolo di non poter palesarsi autore di essa senza pericolo, e senza risvegliare i nemici che nella briga dell'Interdetto di Venezia eransi sollevati contro di lui. Prese dunque il partito di tener la cosa secreta, e per qualche tempo non si seppe a chi si avesse l'obbligo di quella produzione. Il P. Fulgenzio, nella Vita che ci ha dato di quel grand'uomo, troppo gelosamente custodendo il secreto del suo amico, ci lasciò di ciò affatto all'oscuro; e fu solo per via di alcune congetture che a scoprire si venne quello che a Frà Paolo era piaciuto lasciare che s'indovinasse, piuttosto che dichiararlo egli stesso, per timore di farsi nuovi nemici con una tale dichiarazione.

Fu per questa ragione che da principio, per qualche tratto di tempo, non si ebbe certezza del nome del suo vero autore. Alcuni, al dir di Pietro Dupuy in una lettera a Camdeno de' 26 di aprile 1619, attribuivano quell'opera all'arcivescovo di Spalatro: altri, per opinione di Camdeno nella sua risposta a Pietro Dupuy de' 21 di maggio, volevano che fosse del P. Fulgenzio, o di qualche altro Italiano. Sospetto non pertanto anche allora si aveva, per quello ne dice il medesimo Camdeno, che il vero autore ne fosse Frà Paolo; e quando il principe di Condè fu a visitarlo in Venezia nel 1622, non mancò d'intavolare un tal discorso per accertarsene. Ma il Padre, che avea le sue ragioni

per non isvelare il suo secreto, e che maggior circospezione usava col principe, perchè sapeva esser egli stato quello che aveva sparso quella voce, e l'avea anche detto all'ambasciator di Venezia, si contentò di rispondergli, che in Roma l'autore era noto. Infatti sia che si sapesse la fatica con che Frà Paolo da molti anni andava raccogliendo tutto quello che poteva aver relazione a quella materia, o che il suo nome non fosse ben celato sotto quello, di cui si è servito, sia che in Italia non si conoscesse persona più abile di lui a scrivere una tal opera, sia infine, che in quella istoria si riscontrasse nn gran numero di quelle massime e di quei principii che avea sparso negli altri suoi scritti, non vi fu più luogo ad errore, come altre volte; e le dubbietà ben tosto per tutto si dileguarono. Imperocchè dopo la morte del nostro istorico nulla più importando il maschërar la faccenda, e da quei che erano i depositari del secreto non credendosi che convenisse il tener più a lungo sospesa la pubblica curiosità, da tutti ben presto si venne a sapere che il pnbblico n'era obbligato a lui.

Infatti, senza palesarsi egli stesso, era gran tempo che avea fatto sapere a' suoi amici, specialmente in Francia, che cercava con premura tutto quello che avea relazione a quell'affare, perchè lo aiutassero coi loro consigli e con le Memorie particolari che aver potessero: e sin dall'anno 1608 si vede che non solo avea già raccolto più cose, ma che avea eziandio cominciato a scrivere quella istoria. *Ho veduto*, dice egli a Groslot in una lettera de' 22 di luglio 1608, *la revisione del Concilio di Trento, il Collegio e gli Atti. Se vi è qualche altra opera sopra la stessa materia, io avrei caro di averla, perchè io stesso ho scritto qualche cosa più diffusamente, che ho tratta da' monumenti che ho potuto trovare in questo paese.* Da un'altra lettera dei 27 di maggio si vede che ringrazia Gillot delle collezioni che gli aveva mandate concernenti a quel soggetto, e nelle quali confessa di aver trovato cose di gran momento. Si seppe inoltre che da lui Marco Antonio de Dominis, arcivescovo di Spalatro, avea avuto il manoscritto che avea fatto stampare in Londra nel 1619. Quel prelato non men famoso per la sua incostanza e pel disgraziato suo fine, che per la sua erudizione, avea avuto familiarità con Frà Paolo, e probabilmente gli avea partecipato il suo disegno di passar in Inghilterra; e fu prima di eseguir la sua risoluzione, che cavato avea di mano al nostro istorico la copia della sua istoria, cui si prefisse di far stampare, tostochè fosse in un paese in cui potesse farlo con libertà. Se l'autore gli abbia permesso di trarne quella copia, o se lo abbia fatto senz'averne la permissione, io non ho coraggio di asserire nè una cosa, nè l'altra. Sarei tuttavolta disposto a credere che la cosa non si facesse senza sua saputa, poichè, se prestiamo fede all'autoro della Vita del cavalier Wot-

ton ch' era stato ambasciator d' Inghilterra a Venezia, Frà Paolo ne avea trasmesso egli stesso i fogli al re Jacopo I pel mezzo di quel ministro; non già forse coll' idea di fare stampar quell' opera mentre viveva, ma ad oggetto di prevenirne la soppressione dopo la sua morte, ed il sacrifizio che ne avrebbe potuto fare il Senato per non dare nuovi motivi di doglianza alla corte di Roma.[1]

Ma, sia che Frà Paolo abbia dato egli stesso il suo manoscritto all' arcivescovo di Spalatro, o pure no, dalla lettera dedicatoria di quel prelato al re Jacopo I certo almeno apparisce, che la pubblicazione dell' *Istoria del Concilio* si fece senza saputa del suo autore; dacchè in essa il de Dominis dice a quel principe, *di non sapere, come l' autore interpreterà la sua risoluzione, e che egli mette quell' opera nelle mani di S. M. come un altro Mosè salvato dalle acque, nelle quali forse l' avrebbe fatto perire colui che gli aveva dato la vita.* Da ciò pare chiaramente rilevisi, che Frà Paolo nulla non ne abbia saputo di quella pubblicazione; ed anche, che si sia fatta contra sua voglia. Checchè ne sia, il de Dominis non si credette in obbligo di avere a quella riguardo, o almeno suppose di bastantemente soddisfarla qualora il nome dell' autore non pubblicava. Appena dunque arrivato in Inghilterra fece stampare quella istoria, ma con un titolo ed una epistola dedicatoria al re Jacopo, che dispiacquero non meno a Frà Paolo che alla maggior parte degli uomini di senno, i quali facilmente previdero l' uso che di quelle due cose farebbesi per prevenire i Cattolici contra un' opera ch' era stata scritta principalmente per essi; e per impedire con ciò tutto il frutto che avrebbe potuto fare, se fosse stata pubblicata senza quelle giunte che la rendevano a loro nel tempo stesso e sospetta ed odiosa. Questo è quello che fecero osservare a Camdeno il celebre Pietro Dupuy e Nicola Peirescio, dei quali non si ebbe mai sospetto che nella loro ortodossia fossero superstiziosi. *Piacesse a Dio,* dice il primo in una lettera de' 13 di luglio 1619, *che levata se ne fosse la prefazione, e l' ultima parte del titolo. Hanno i pregiudizi un grande impero ed un assoluto potere sopra di noi; la prefazione renderà l' opera inutile, e le farà perdere tutta la sua autorità. – È un bellissimo libro,* dice l' altro in una lettera de' 15 di luglio, *e farebbe un grand' effetto, e avrebbe molto corso, se colui che lo ha fatto stampare avesse potuto contenersi con la moderazione usata dall' autore, e fatto non avesse quella giunta al titolo, nè*

---

[1] * Questa relazione è apocrifa come assai bene la dimostra il Grisellini; e dalla lettera del de Dominis e da un' altra fatta scrivere dal Sarpi a quest' ultimo, si rileva apertamente che la stampa seguì all' insaputa dell' autore. *

sparso di parole piccanti e parziali l' indice delle materie, nè messa quella sua lettera in fronte, nè posto il suo nome, il quale, per essere tanto screditato presso quelli che non sono del suo sentimento, screditerà quella grande opera qui, e non le lascerà aver corso, come probabilmente l'avrebbe avuto per le mani de' Cattolici stessi, e pur anche in Italia.

Le ragioni, onde a così fare fu mosso l' arcivescovo di Spalatro, si sa bene quali fossero. Essendo proselito, credette niente più potergli giovare a mettersi in grazia de' Protestanti, quanto il declamare con violenza contro del papa ; e questo egli fece senza alcun riguardo nella sua epistola dedicatoria, e nella giunta al titolo appostovi da Frà Paolo. Ma con sì poco aggradimento, che nella traduzione latina fattasi ben tosto di quella istoria in Inghilterra, se ne levò la epistola ed il titolo ; e lo stesso pure fu praticato nelle nuove edizioni che del testo originale si fecero in Ginevra nel 1629 e nel 1656 e 1660, ed è natural cosa il credere, che si adoperasse così per conformarsi a' desiderii dello autore, il quale, essendo sempre stato nella Comunione romana, vedeva l' incongruenza che vi era di lusingare i Protestanti a spese del suo proprio partito, dopo aver mostrato in tutto il corso della sua opera una imparzialità che appena ravvisasi in verun altro scrittore.

Una storia scritta con tanta sincerità e giudizio, fu ricevuta, come è il solito di tali opere. Le persone disappassionate l' ammirarono ; gli altri ne formarono quel giudizio cui loro dettavano le proprie prevenzioni, e ne parlarono bene o male, secondo gl' interessi ed i pregiudizi della parte, nella quale si trovavano impegnati. I Protestanti ne fecero grandissimi elogi ; de' Cattolici chi ne disse bene, chi male ; ma i Romanisti se la tennero a grave offesa. Buon per Frà Paolo, che quando si accorsero esserne egli l' autore, era fuori di pericoló di esser esposto al loro risentimento ; nè i pretesti di religione sarebbero mancati per adonestare le loro vendette, molto più che potevano coprirle dell' usato manto di conservare intatta l' ortodossia.

Ma lo sdegno di pochi pinzocheri e dei Romanisti non potè fare che dal pubblico quella storia in suo genere eccellente non si riputasse. Avvegnachè nella espressione si faccia un poco sentire il dialetto veneziano, che non è de' migliori d' Italia, la narrazione è nullameno così chiara, ed i fatti sono così ben legati gli uni cogli altri, che i più giudiziosi critici non hanno fatto difficoltà a raccomandarla per il miglior esemplare che proporre si possano gl' istorici. Il che ha fatto dire a Salo nello estratto ch' ei diede dell' istoria del cardinal Pallavicino, (*Journ. des Sav. Mars* 1665) che *non si può veder niente di più finito di quella di Frà Paolo ;* e a Burnet (*Bedell's Life*, p. 17), che è un modello cui dovrebbero imitare tutti quelli che vogliono con

onore scrivere un'istoria. L'istesso giudizio da prima dato ne aveano Pietro Dupuy, e Nicola Peirescio, il qual giudizio tuttavia si conferma; ed il merito di essa agli occhi del pubblico non si fa punto minore nè per la censura studiosamente fattane da alcuni scrittori, nè pei lievi abbagli che vi s'incontrano.

Infatti, sia che quell'opera si consideri riguardo alla verità de' fatti, sia che si ponga mente alla forma ed alla disposizione data dall'autore alla sua materia, sia infine che si esaminino le riflessioni con le quali ha costume di corredare gli avvenimenti, ogni cosa del pari contribuisce a rilevarne l'estimazione ed il merito.

Riguardo alla verità de' fatti, uomo non può prendere misure più giuste per accertarsene, che quelle prese da Frà Paolo. Dacchè si propose di scrivere l'istoria del Concilio, non perdonò a fatiche nè a ricerche per consultare tutti i monumenti che vi aveano qualche relazione: e per la situazione in cui era, la cosa non gli riuscì gran fatto difficile. Viveva egli vicino al luogo in cui le cose si fecero. La memoria di quella faccenda era tuttavia recentissima, ed ebbe occasione di conoscere molti di quelli che vi erano intervenuti. Ebbe anche stretta amicizia con Camillo Oliva, secretario del cardinale di Mantova, uno de' presidenti del Concilio sotto Pio IV. Avea avuto in mano il Giornale di Chieregato nunzio di Adriano VI, gli Atti della legazione di Contarini a Ratisbona, una parte delle Lettere del cardinal del Monte, primo presidente del Concilio sotto Paolo III, quelle del Visconti agente di Pio IV a Trento, le Memorie del cardinale Amulio o da Mula, i Dispacci degli ambasciadori di Venezia al Concilio, la maggior parte di quei degli ambasciadori di Francia che gli erano stati comunicati da Gillot o da qualche altro de' suoi amici; senza contare molte altre particolari Memorie, dalle quali avea tratto i voti de' prelati e de' teologi su gran parte delle questioni che agitate furono nel Concilio. Consultò inoltre gl'istorici più sicuri e più accreditati, per le cose che al Concilio non appartenevano direttamente: Sleidano per quelle di Alemagna; Guicciardini, Adriani, Paolo Giovio, ed alcuni altri, per le cose d'Italia; Belcaro, la Popelinière, il Tuano, ed altri somiglianti, per quelle di Francia. In una parola, non mosse passo mai se non dietro a scorte le più sicure; e se qualche fiata dalla verità andò lungi, ciò gli accadde per un accidente comune a tutti quelli che sono obbligati a scrivere con la scorta di straniere notizie, non perchè disegno avesse di sfigurare il vero, o colorire il falso agli occhi di chicchessia. È vero, che tutti questi aiuti non bastavano a dare una compita perfezione all'opera sua, poichè non potè vedere nè gli Atti, nè le Lettere secrete o scritte da' legati o ad essi dirette, le quali più che ogni altra cosa potevano esser utili a scoprire tutti i maneggi che avean dato moto al

Concilio. Da ciò senza dubbio sono nati quei pochi errori che si trovano nel nostro istorico, de' quali non se gli può fare un delitto, perchè si sa bene che non era in poter suo il consultare que' monumenti; e dall'altra parte la sua penetrazione ha spesse fiate supplito alla mancanza degli Atti con congetture tanto felici, che la scoperta di quelle scritture ha unicamente servito a verificarle. Ma da quei pochi abbagli, che con tutta la preoccupazione di traduttore non ho potuto dissimulare, e, per quanto è stato in mia mano, ho anche cercato di correggere, non si vede che grande scapito soffrir ne debba il pregio dell'opera. Sono essi effettivamente errori di una tal fatta che nulla alterano l'essenza della narrazione, nè tolgono all'autore il carattere di veracità, che, malgrado loro, in quella istoria ravvisasi. A dir il vero, che importa al lettore che una congregazione si sia fatta piuttosto un giorno che un altro; che sia un teologo, non un altro, che parlato abbia sopra una tal materia; che il nome di un vescovo o di un vescovato sia male enunziato; che nella relazione di un fatto, che nulla ha a fare col Concilio, si sia omessa o cambiata qualche circostanza? Realmente errori son questi contra l'esattezza della storia, e notarli conviene in grazia de' lettori; ma per essi punto non scemasi la riputazione di un'opera essenzialmente buona, nella quale se qualche volta l'autore s'inganna, questo non gli succede mai nelle cose di momento, e non per questo ne deriva pregiudizio al suo proprio carattere.

Ma se sdrucciolò qualche volta per poca avvertenza in cose di non grande importanza, niente da lui resta a desiderarsi riguardo alla forma dell'opera ed alla disposizione delle materie. *Lessi quel libro*, dice Dupuy, *avidamente e con sommo diletto; la narrazione è netta, elegante e non meno piacevole.* Non vi sono digressioni lontane dal soggetto, nè stucchevoli. Di tratto in tratto vi è framischiata la istoria di quel tempo; ma con tal discernimento e precisione, che non ci lascia all'oscuro di quanto è necessario a sapersi, nè isvia l'attenzione con una congerie d'inutili circostanze. Tutto collima allo scopo generale dell'autore. Gli avvenimenti politici sono descritti quanto era necessario che lo fossero per mostrare come avessero influito o alla convocazione o al progresso o alla conclusione del Concilio. È legata ogni cosa così naturalmente, che la narrazione sarebbe stata imperfetta senza quella varietà di materie, e troppo lunga senza una tal precisione. La erudizione vi è sparsa con tanta arte, che si ravvisa un uomo perfettamente padrone di tutti gli argomenti che tratta e che non affetta di far mostra di sue cognizioni. Tenendosi attentamente sempre dentro a' confini dell'istorico, dice quello che basta ad informare il suo lettore delle dispute; lascia presupporre la sua opinione, ma non la

dichiara. Ogni materia è trattata nella forma che si conviene: l'antichità ecclesiastica con erudizione e con critica; il dogma con sobrietà; la scolastica con sottigliezza; la morale con purità; la disciplina con discernimento e con riverenza alle leggi. Senza prender partito in una gran varietà di pareri, l'autore gli espone tutti con chiarezza ed imparzialità; e se fa vedere la vanità di molte quistioni ventilate nel Concilio, dalle deboli ragioni recate da'loro difensori rilevasi quello che pensar se ne debbe, piuttosto che dal giudizio ch'egli ne dà. Con un giudizioso misto di dottrina e di storia ha trovato il modo di far leggere con piacere le cose più serie e più gravi, e con profitto le meno importanti. Non credendo di leggere che una storia, insensibilmente si entra nelle discussioni le più profonde della teologia, e non badando che ad illuminarsi de' sentimenti de' teologi, uomo trova che pensa e opina da sè, quando credeva null'altro fare se non se informarsi delle opinioni degli altri. L'arte dell'istorico si scorge principalmente ne' suoi compendii. Poche pagine, e talvolta poche righe informano il lettore di materie, per le quali pare che una spiegazione ben ampia si ricercasse; e sia ch'esponga la dottrina o la disciplina antica, sia che succinto ragguaglio ne dia dei suffragi de' Padri, tutto si enuncia con una precisione che risparmia tutte le inutilità, ed a cui nulla manca di quello che è essenziale.[1] In una parola, se la locuzione fosse sempre tanto pura quanto sono nette e chiare le idee dell'autore, nulla mancherebbe a quest'opera per conto della narrazione; e senz'alcuna riserva potrebbesi dire coll'autore del Giornale dei Letterati, *che non si può veder niente di più finito.*

La sodezza delle riflessioni sparse per tutto in quella istoria, è un ultimo articolo che niente meno degli altri concorre a formare un'opera eccellente. Non sono già esse di que' pensieri forzati, per produrre i quali uno scrittore mette il suo ingegno alla tortura ad oggetto di passare per uomo di spirito; nè di quelle noiose moralità, nelle quali un autore si perde per farsi un equivoco concetto di uomo virtuoso e di riformatore. Se censura il vizio, non è con quello spirito di malignità che si fa merito di rintracciare e di pubblicare gli scandali, senz'altro frutto che quello di rovinare l'altrui riputazione, sovente con pregiudizio della sua propria. Le sue osservazioni sopra i punti di dottrina ritengono sempre una imparzialità con cui, senza riguardo a' pregiudizii favorevoli o contrarii, approva o disapprova quello che crede conforme o contrario alla verità, sì nel suo che negli altri partiti. Non si

---

[1] * Il lettore può farsene un'idea da questo, che la materia trattata da Frà Paolo nel primo libro della sua Storia, fu prolissamente distemperata dal Pallavicino in cinque libri che formano un grosso volume in 4°. *

dichiarando egli nè l'apologista nè l'avversario del Concilio, ne parla sempre da istorico, il cui principale obbligo è narrare i fatti con sincerità, e il giudizio del suo lettore lo determina non altrimenti che col mettergli innanzi le ragioni o le obbiezioni, le quali espone con la medesima fedeltà che i fatti. Se qualche volta la sua critica è o men giudiziosa o men circospetta, ciò addiviene perchè non vi è uomo che sia infallibile ne' suoi giudizi, e che talvolta troppo non si compiaccia delle sue idee. Ma anche questo assai di rado succede nel nostro istorico, il quale, sempre padrone di sè stesso, o non travia, o i suoi errori sono leggieri, e rare volte capaci di sedurre un lettore attento. Se non dà sempre alle cose l' apparenza la più favorevole, ciò è perchè la concatenazione de' fatti non gli permette d' interpretare in bene cose che prese separatamente sarebbero di per sè indifferenti. Sa in ogni luogo distinguere la religione dalla superstizione, e non ha per le fantasime quel rispetto che si debbe soltanto alla verità. Distingue nei superiori l'autorità legittima, di cui son rivestiti, dall' abuso che molti hanno potuto farne, e benchè grande motivo avesse di lagnarsi delle ingiustizie e delle violenze sofferte dalla corte di Roma, ne parla con quel disinteresse con cui parlato ne avrebbe ogni persona indifferente; e se qualche fiata ne censura la condotta e gli abusi, nel farlo, più da sincero storico che da maligno critico si diporta. L' idea ch' egli dà delle deliberazioni del Concilio, è per lo più fondata sui fatti che riferisce; e se non ne parla sempre con quell' approvazione che da taluni si sarebbe voluto, n' è causa l'essere in quello state decise molte cose difficili ad ammettersi: e le opposizioni che incontrò la sinodo quando trattossi di farla ricevere, confermano il sentimento di Frà Paolo. Si vede regnare per tutto una libertà senza eccesso, una religione senza ipocrisia, una franchezza senza impudenza, una modestia senza affettazione, una severità senz' asprezza, una esattezza senza superstizione, un' ampiezza di cognizioni senza ostentazione. In una parola, tutte le riflessioni dell' autore sono dirette al vero ed al bene; e nato in un secolo in cui i dissidii di religione aveano cominciato a sgombrare i pregiudizi di una soggezione cieca, e di una confidenza superstiziosa in certe pratiche soventemente più adatte ad ispirare la presunzione che la religione, pare che nella sua storia unicamente propongasi d' illuminare la soggezione, di sostituire la pietà reale alla divozione apparente, e di distruggere la folle confidenza di quelli che col mezzo di dispense, d' indulgenze, di esenzioni o di altre siffatte cose, credono di aver adempiuto ai più essenziali doveri della morale e della disciplina, e non magnificano la possanza del papa se non per usarne a difesa contra i rimorsi di una coscienza sedotta dalle lusinghe, dalle passioni e dalla cupidità. Le sue riflessioni poi non sono nè così lunghe

che infastidiscano, nè di que' luoghi comuni che se convengono ad una predica, non sono opportune in una storia. Tutto è sensato, conciso, e acconcio al soggetto, da cui rare volte l'autore si diparte. Il filo della narrazione non è mai interrotto; è essa pel contrario sempre più animata ed interessante: tanto è vero che l'autore ha saputo dare alla sua opera quello che le era necessario perchè piacesse e perchè facesse quelle impressioni che i fatti in altra guisa esposti non avrebbero potuto fare, avvegnachè nascano naturalmente.

Ma per quanto guardingo sia stato l'autore a nulla dire che vero non fosse, e conforme alle Memorie da esso raccolte, ed a non impugnare direttamente alcuna decisione del Concilio, censori non mancarono alla sua istoria; e molti scrittori, facendosene un dovere ed un merito, impresero a screditare un'opera che loro era tanto più odiosa quanto più pareva che fosse tenuta in pregio da' nemici della Chiesa romana. Pure i primi attacchi furono assai leggieri, e la riputazione dell'autore ne fu appena tocca.

Il primo ad entrare in lizza fu un Filippo Quorli, il quale dopo aver pubblicato egli stesso i due primi libri della sua critica in Venezia, nel 1655, ne lasciò altri due, che furono stampati con que' primi in Palermo nel 1661 con questo titolo: *Historia Concilii Tridentini Petri Suavis Polani ex Auctorismet assertionibus confutata.* In quest'opera, inerendo l'autore esattamente al suo titolo, non va rintracciando negli Atti del Concilio e nemmeno negl'istorici di quel tempo le opposizioni che possono farsi ai racconti di Frà Paolo, ma ristringendosi a scoprire nella storia di lui le pretese contradizioni per farlo scorgere discordante da sè medesimo, vi è riuscito così infelicemente, che appena si sa che un tal libro esista, e dal credito medesimo dell'opera cui censura, non ha potuto trarre quella gloria che per ordinario agli autori di poco merito viene dalla fama degli avversari con i quali a pugnare imprendono.

Verso quel tempo venne a luce un'altra opera di un teologo di Messina chiamato Scipione Enrico, col titolo di *Censura Theologica et Historica*, di cui nella prima parte si dà un estratto di quanto vi ha di buono, di vero, e probabile nella storia di Frà Paolo; nella seconda si mette in vista quello che vi è di cattivo, di falso e di condannabile. Ma si può credere che questa seconda parte sia stata aggiunta per burlare il mondo, s'è vero, com'è stato notato da molti critici, che l'autore mascherato col nome di Aquilino sia lo stesso Scipione Enrico. Perocchè nel giudizio, che quell'autore mascherato dà delle tre istorie del Concilio, cioè di quelle di Frà Paolo, di Pallavicino e di un'altra che avea dato egli stesso nella sua Censura teologica ed istorica, preferisce a tutte la prima, giustificandola eziandio in più luoghi, e contra la sua propria critica e contra quella del cardinale.

Erano troppo deboli questi assalti perchè facessero qualche effetto, ed a Roma fu veduto che vi volea qualche cosa di più forte per far venir meno la riputazione dell'istoria di Frà Paolo. Al P. Alciati, gesuita di grido, ne fu dunque data la commissione; e se gli offersero tutti gli aiuti necessari per riuscirvi con più onore degli altri. Gli furono aperti tutti gli archivi, e nulla fu tralasciato per metterlo in istato di convincere di falsità il nostro istorico. S'impiegarono anni a mettere insieme i materiali che bisognavano: ma tanto tempo consumato in tali ricerche non servì che a fargli meglio vedere le difficoltà della impresa, e ne lasciò la esecuzione a mano più ardita o più presuntuosa. Pallavicino, gesuita anch'egli, e dipoi cardinale, fu l'eroe destinato alla sconfitta di un nemico, che anche dopo la sua morte era formidabile, ed alla distruzione di un'opera che sostenuta si era sino a quell'ora e contra le censure romane, e contra i colpi di varie particolari persone. Caricatosi e per sua elezione, e pel comando de' suoi superiori di una commissione tanto importante, ebbe per eseguirla tutti i vantaggi che uno scrittore può avere. Oltre le Memorie messe insieme da Alciati, ciascuno si affrettò a dargli tutto quello che gli poteva in qualche modo servire. Nessuno si accinse mai a comporre una istoria con tanti sussidii. Con tutto questo, qual ne fu l'esito? Fece osservare nell'opera di Frà Paolo lievi errori, negligenze, alcuni abbagli ne' nomi o nelle date, alcune alterazioni di circostanze poco essenziali, alcune congetture buttate giù senza riflessione; ma poi una conformità così intiera nella sustanza dei fatti, che l'autor mascherato col nome di Aquilino nel giudizio che dà de' varii istorici del Concilio, non ha riguardo di qualificare il cardinal Pallavicino per interprete ed amplificatore del suo avversario: *Amplificator et Interpres.*

È stata dunque in quel cardinale una ostentazione risibile, ed una malignità degna di biasimo, lo aver prodotto, per prevenire i suoi lettori contra Frà Paolo, un gran Catalogo di errori, che niente hanno di reale o essenziale. Infatti, oltrechè una parte di quei pretesi errori non sono poi in realtà tali, come rileverassi dalle mie Note, e che il cardinale medesimo è quegli che si è ingannato; si vedrà che nel resto assai pochi sono quelli che meritassero di esser ripresi con tanta acerbità ed acrimonia con quanta lo ha fatto il cardinale Pallavicino. « *Vi sono falsità,* dice giudiziosamente Amelot, *che punto non pregiudicano il buon nome di un istorico, e quando questi non parla contra la sua coscienza, merita scusa,* humanum enim est errare. *L'istorico non può render conto delle cose nelle quali ha dovuto credere ad altri; tanto più che non si ricerca che lo scrittore di una istoria abbia veduto quello che scrive.* » Tale è stato il caso del nostro istorico, il quale obbligato a prendere le materie da Memorie particolari, per

non aver avuto la libertà di consultare gli atti originali, non ha sempre potuto raccontare i fatti con quella esattezza, con cui ha potuto farlo il suo avversario; ma per la sostanza, qual pregiudizio da ciò ne viene alla sua istoria? Tutti i fatti essenziali sono i medesimi; e dalla fedeltà che ravvisasi in quello che ha copiato dalle Memorie di quei tempi, si arguisce che, se si è ingannato in alcune particolarità indifferenti, la sua veracità non iscapita punto, e la sua storia non merita per questo minor credenza, nè è perciò più difettosa.

Non è però che io per difender Frà Paolo a spese del suo censore, screditar voglia l'opera del cardinale, la quale certamente ha il suo merito, come che in qualità di storico sia molto inferiore all'autore da lui censurato. Tuttavia questo vantaggio ha sopra Frà Paolo, che avendo scritto sugli atti e lettere originali, può servire a supplire i fatti, ed a correggere abbagli, contro a'quali il nostro istorico non potè mettersi in guardia. Per questo solo riguardo merita egli qualche preferenza, ma per ogni altro non è da paragonarsi con lui. La sua locuzione, a dir vero, è più pura; ma scrive più da rettorico che da storico, ed in nessun luogo della sua opera si rinviene lo stile della storia. I suoi ragguagli sono piuttosto digressioni estranee, che racconti essenziali alla narrazione. Adulatore dichiarato de' papi, canonizza persino i loro eccessi; e giustifica le massime più scandalose con tanta confidenza come se fossero parte della religione. Parziale sempre mai per quella che egli chiama Chiesa, e intende la corte romana, concede tutto al pregiudizi di parte, e giustifica o condanna secondo le passioni ond'è mosso; nè vuol credere che i Cattolici possano ingannarsi, o in qualche punto aver ragione i Protestanti. Eccessivamente preoccupato per le massime presenti, o a quelle vuole accomodare le antiche, avvegnachè opposte, o condanna queste come meno saggie per la sola ragione che non sono più seguite. Ostinato ammiratore del fasto esteriore della religione, lo vuol far credere la vera grandezza della Chiesa; come se non sapesse che il vero splendore le viene dalla semplicità e dalla virtù. Pieno di false idee circa la pietà, la confonde spesso con osservanze o superstiziose o per lo meno indifferenti; e non distingue abbastanza la religione dalle cose esterne, che non ne sono che la scorza. Poco dilicato nella morale, ne affievolisce molti doveri, che egli fa essere soltanto leggi di una disciplina arbitraria, dalle quali ciascuno si disobbliga col mezzo delle dispense. Regola egli tutto con i dettami di una politica affattò mondana, e della Chiesa di Gesù Cristo fa una società tutta umana, che governare si debbe col medesimo spirito con cui i principati temporali governansi. Infine Frà Paolo è l'istorico del Concilio e ne è Pallavicino il panegirista; e trattòne il vantaggio che ha di essere più esatto in certe particolarità meno essenziali, e di averci dato

gli estratti di molte scritture originali delle quali prima non si aveva notizia, si può dire che della storia del Concilio il pubblico è niente più informato di quello che lo era, e che si poteva ignorare quello che egli ci ha fatto sapere, ed avere non per tanto piena cognizione di quell' affare. Di più, come è stato saggiamente notato da Salo, il primo autore del Giornale de' letterati (*Journ. du 23 mars 1665*), *ancorchè non si vogliano supporre false le Lettere e le Memorie manoscritte tratte principalmente dalla Libreria Vaticana, altro però non sono che scritture private, alle quali non siamo obbligati di prestare gran fede sino a che non sieno fatte pubbliche, e che si possa esaminarle e riconoscerne la verità; tanto più quando vogliono valersene contra uno storico che è stato quasi contemporaneo, e che è tenuto per veridico dalla maggior parte del mondo.*[1]

Ecco pertanto, a parlar propriamente, il solo istorico che Roma abbia potuto opporre a Frà Paolo, e pel trionfo del quale ha ella spogliato tutti gli archivi. Ma il riguardo avuto dal Pallavicino di non pubblicare di tutte le scritture che gli furono comunicate, se non se quello che giovava a' suoi fini, senza nulla scoprirci delle secrete istruzioni mandate o da Roma o da Trento, ci lascia sempre aver dubbio che vi sieno stati molti occulti maneggi, intorno ai quali il cardinale non ha creduto a proposito di spiegarsi, e che da Frà Paolo sono stati riferiti su la fede di Memorie bastantemente certe per meritarsi la nostra credenza. Si ha almeno luogo di credere, che quanto il suo censore non ha giudicato bene di riprendere, può passar per indubitato; e che anche quando Pallavicino, senza addurre altre prove che la sola sua autorità, nega certi fatti unicamente perchè non gli piacciono, la presunzione è in favore del nostro storico, cui egli non avrebbe mancato di convincere per mendace, quando avesse potuto farlo.

Le critiche fatte alla storia di Frà Paolo, anzichè screditarla, pare che l'abbiano fatta salire a più alto grado di riputazione e di fama. Ma anche prima di questo incontrò ella talmente il pubblico gradimento, che per soddisfazione di quei che leggere non la potevano nel linguaggio originale, fu tradotta in varie altre lingue. Nel tempo che l'arcivescovo di Spalatro la pubblicava italiana in Londra, il re Iacopo I

[1] * Il miglior mezzo di convincere di falsità Frà Paolo, era quello di pubblicare ingenuamente tutti gli atti, lettere, istruzioni e documenti relativi alla Storia del Concilio, ma è forse quello che non si farà giammai; e il P. Appiano Buonafede ne dà questa sodissima ragione, *perchè si tien per santo principio non doversi pubblicar lettere secrete e scritture di confidenza contro l'animo di chi le scrisse, il qual fu che rimanessero ascose.* In tal caso non si hanno più a scriver storie, perchè si rivelano molte azioni, le quali era intenzione di chi le fece che restassero ascose. Che buon senso! *

ordinò a Michele Newton, precettore del principe Enrico suo figliuolo, di tradurla in latino. Cominciò egli effettivamente quella traduzione nel 1619, ma, o per non aver egli sufficente cognizione delle materie, o per non intendere quanto era di mestieri l'italiano, essendo riuscita la sua traduzione in più luoghi difettosa, Bedell, dipoi vescovo di Kilmore in Irlanda, assunse di dar compimento all'opera, che si pubblicò subito dopo la edizione italiana, e con ciò la lettura di essa venne a farsi più comune, ed in conseguenza più utile.

Questa traduzione però non bastò a soddisfare la universale impazienza. Varie nazioni vollero aver l'opera nella loro propria lingua, ed in pochi anni la si vide comparire in francese, in tedesco, e in inglese. Diodati in Ginevra la tradusse nella prima lingua. Essendo egl' Italiano, pare che da lui si dovesse aspettare qualche cosa di meglio. Ma, sia che il francese non gli fosse tanto familiare quanto l'italiano, sia che il cambiamento fattosi nella nostra lingua ci faccia parer diffettoso quello che allora non era creduto tale, quella traduzione, benchè ristampata dipoi anche a Parigi, è andata talmente in disuso, che oggidì ci è quasi tanto straniera quanto l'originale medesimo. Da ciò, sono incirca cinquant' anni, fu mosso Amelot de la Houssaye a darcene una nuova. Nemmeno questa era senza difetti, e per emendarla, volevasi o che quella traduzione si riformasse, o che se ne facesse una nuova, per renderne la lettura più utile e più aggradevole.

A questo ultimo partito pertanto appigliato mi sono, e per risparmiarmi la noia che si prova nel ritoccare l'opera di un altro, e per non far vedere una disuguaglianza di stile che quasi mai non si scansa in un' opera ripassata. In questa impresa poi uniformi non erano le nostre mire; Amelot si è contentato di fare una semplice traduzione, e le poche note che la corredano pare piuttosto che fatte le abbia per ornamento alla istoria che pubblica, che per illustrarla o giustificarla. Oggetti affatto diversi ho avuto io nelle mie. Sono tutte di qualche uso, e non ne ho fatto alcuna per pura mostra.

Poichè la mia stima per Frà Paolo non mi ha fatto chiuder gli occhi su i suoi difetti, una parte delle note è destinata ad emendarli; il che ordinariamente ho fatto con l'autorità degli atti riferiti dal Pallavicino, dal Rainaldi, o da qualche altro autore, o con le testimonianze di alcuni storici contemporanei che egli non ha veduto, o che ha letto con troppa fretta. In ciò ho reso giustizia al cardinal Pallavicino, suo censore, cui non ho mai esitato a seguire qualunque volta mi parve che la sua critica avesse per fondamento gli atti, e non i suoi pregiudizi. Un' altra parte delle note è diretta a difendere Frà Paolo contra il suo avversario dove lo ha criticato senza ragione; e ciò ho procurato di fare, o provando la verità de' fatti asseriti dal nostro istorico, o con

autentiche testimonianze di autori che di tai fatti aveano parlato prima di lui, sgravandolo della falsa imputazione di averli inventati. Le quistioni dottrinali del Concilio hanno somministrato materia ad altro genere di note, nelle quali l'unico mio scopo è stato di dare una chiara e compendiosa idea di quanto riguarda le varie decisioni del Concilio. Infine, in altre poche note ho voluto fissare le date di alcuni avvenimenti de' quali il nostro autore non ha assegnato il tempo preciso, e correggere alcuni principali errori di autori di grido, de' quali pare che più importi notare gli sbagli a proporzione della stima che se ne fa, a fin d'impedire che dietro alla loro autorità altri non vada fuori di strada. Ma sia che io giustifichi il nostro autore, o che il corregga; sia che per illustrar la sua istoria io abbia seguito l'autorità di altri scrittori, o che da essi mi sia dipartito, ho fatto grande studio di consultare in tutto la verità, senz' abbandonarmi nè alla parzialità cui hanno per ordinario i traduttori o gli editori per le opere che traggono alla luce, nè alla vanità di censurare autore di merito, unicamente per aver il piacere di farmi nome a spese altrui.

In materia di fatti principalmente ho procurato, quanto per me si è potuto, di nulla dire senza mallevadore, e per rilevare intieramente la verità di quanto dal nostro storico riportasi, ho letto tutte le particolari Memorie che ho potuto avere. Oltre quelle che sono state stampate, e che hanno una relazione più o meno diretta cogli affari del Concilio, nel qual numero sono la raccolta di scritture pubblicata da Dupuy, le Memorie di Vargas, le Lettere di Visconti, quelle dei cardinali di Ferrara e di Santa Croce, gli Atti di Massarelli e quei di Torelli pubblicati recentemente dal P. Martene, il giornale di Niccolò Salmo vescovo di Verdun pubblicato dal P. Ugo, e tutto quello che è stato inserito o negli Annali dal Rainaldi, o nella Storia dal Pallavicino, ed altrove; ho fatto uso de' manoscritti stessi, da' quali poteva trarre qualche notizia, e che mi sono stati comunicati da persone che si fanno un piacere di contribuire a tutto quello che può esser utile al pubblico.

Tra le scritture che mi parvero le più curiose, ho fatto uso di una raccolta di Atti che cominciano all'apertura del Concilio sotto Paolo III, e finiscono al tempo della sua traslazione a Bologna, messi insieme da un tal L. Pratano Nervio. A questi Atti, cui devo al dottor Ferrari, e che mi sembrano diligentissimi e fedelissimi, precede un breve Sommario, in cui l'autore parlando delle mire della corte di Roma e della poca libertà del Concilio comprova molte cose accennate da Frà Paolo, e negate confidentemente dal cardinal Pallavicino. Giustifica per tanto quello che il nostro storico avea detto della scienza del cardinale di Santa Croce nell'astrologia: *Pontificem quippe Romanum quem fu-*

turum se Paulo III defuncto Astronomicis rationibus jam pridem est vaticinatus. Conferma altresì quello che avea detto Vargas, che nella congregazione dei 13 gennaio 1546, alcuni Italiani trattarono gli Spagnuoli da volpi (*vulpeculas*), perchè si studiavano di stendere la loro autorità con pregiudizio di quella del papa. Ci fa anche sapere che i legati facevano il papa padrone di tutte le deliberazioni del Concilio : *Omne enim in Pontificis Summi potestate liberrime positum semper voluere, cautionibus tam primus Præsidens posse se inquit ex Summi Pontificis animo, quæ vellet, statuere et concludere.* Che si arrogavano una intera libertà in quella adunanza : *Repugnat aperte primus Præsidens omnia collocans in potestate Legatorum — Ex eo manifestum esse poterat Legatos Præsidentes nihil reipsa liberum Sinodo permittere.* Che cambiavano l' ordine di dare i voti, quando vedevano non andar le cose a modo loro : *In eam Prælatorum magnam partem ituram primus Præsidens non est passus ordine solito sua suffragia prosequi.* Che davano qualche volta in trasporti indecenti : *Primus Præsidens non sine stomacho contentiosa atque aspera verba contorsit. Ejus tamen acerbitatem non pauci rationibus solidis et modestioribus retudere, inter quos Episcopus Astoricensis præcipue gravis argumentis bilem ejus confregit — Contumeliose Legati in hoc Episcopo obstitere. Primus Præsidens, ut in bilem erat proclivior, jubet Episcopum sua Episcopali dignitate contentum esse.* Pieno è quel manoscritto di somiglianti tratti, dei quali mancato non avrei di farne uso, se a tempo l'avessi avuto in mie mani da poterne arricchire le mie Note, e convalidare molte cose dette da Frà Paolo, per le quali da Pallavicino è trattato da nemico del Concilio, avvegnachè parlato abbia con maggior riserva di quello che fa l'autore di quel manoscritto, il quale altro non ha fatto che copiare gli Atti del Concilio, ne' quali si trovano molte particolarità curiosissime.

Lo stesso non posso dire di un compendio manoscritto di un giornale del Concilio, attribuito al secretario di un ambasciatore di Venezia a Trento. Perchè, confrontandolo con la Storia di Frà Paolo, è evidente non esserne che un semplice estratto, al quale è piaciuto all'autore di dare il nome di Giornale, benchè non ne abbia nè la forma nè le particolarità.[1]

---

[1] * Questo Diario è quello di Antonio Milledonne, segretario della legazione veneta a Trento, e del quale parla il Foscarini ; e però sbaglia il Courayer credendolo un estratto della Storia di Frà Paolo, mentre è chiaro che invece Frà Paolo si servì di esso Diario, benchè sia assai compendioso, e non contenga molte cose importanti. Ed è forse più probabile che sia l'estratto delle relazioni e carteggio degli ambasciatori veneti, che

Maggior profitto può trarsi dalla lettura di una raccolta di lettere de' legati del Concilio sotto Paolo III, scritte per la maggior parte al cardinal Farnese e al cardinal Camerlingo, fornitami anch' essa dallo stesso dottor Ferrari. Cominciano quelle lettere il dì primo febbraio 1546 e finiscono il dì ultimo dicembre dello stesso anno, e comprendono quasi tutto il tempo della prima convocazione. Questa raccolta, come pur quella di Filippo Musotti secretario del cardinal Seripando, di cui vo debitore alla cortesia di Mylord Lovel, e che sotto il titolo di *Giornale del Concilio di Trento* comprende un grandissimo numero di lettere originali, cominciando a' 18 di aprile 1561 sino a' 18 dicembre dello stesso anno, vale a dire, tutto quello che si è fatto per convocare l' ultima volta il Concilio; queste raccolte, dico, contengono quantità di aneddoti, molti de' quali meriterebbero di essere nella storia. Il cardinal Pallavicino che le avea vedute, ne trasse parecchie notizie, con la cautela però di non prendere se non quello che era vantaggioso a' suoi fini.

Quanto alle lettere di Visconti, non ne è a luce che una picciola parte, dacchè i manoscritti cominciano dal mese di giugno 1562, laddove le stampate non hanno principio che in febbraio 1563. Eppure questa raccolta intera, di cui Mylord Lovel ha voluto farmi avere una copia, ed alcuni amici di Parigi un' altra, è tutto quello che noi abbiamo di più circostanziato nel proposito dell' ultima convocazione del Concilio, e sarebbe a desiderarsi che anche del resto si avesse un ragguaglio tanto minuto quanto è quello che ci danno quelle lettere. Benchè non sieno elleno talora molto esatte in alcune circostanze, pure ci somministrano tanta copia di curiose particolarità, che il pubblicarle sarebbe non meno utile che piacevole. Leggendo Frà Paolo si viene a scoprire che quelle lettere egli le ha vedute, e che da esse ha preso la maggior parte delle particolarità onde ha riempiuto la storia sua. Scopresi altresì da una relazione manoscritta delle congregazioni del mese di agosto in proposito della comunione del calice, la qual pure conservasi nella biblioteca di Mylord Lovel, che il nostro storico l' ha letta, e quasi copiata parola per parola ; chiara prova, che ha avuto un' estrema attenzione di nulla asserire senza testimonianze, e che se qualche volta si è ingannato, ciò è per difetto di quelle sue memorie, non per qualche mancanza in lui di fedeltà. Quante più scritture di quella tal natura ho io letto, tanto più mi si è resa visibile la scrupolosa esattezza del nostro autore ; e per garantirlo contro la malignità di quei che lo accusano, più spedito e semplice mezzo sarebbe quello di raccogliere

---

il Sarpi, siccome quegli che aveva libero accesso negli archivi secreti della repubblica, avrà veduti e consultati sicuramente. *

quanto più si può di que' documenti, per restar convinti, leggendoli, della fedeltà, con cui si è sempre attenuto a loro. Una tal collezione non può non essere curiosissima ed utilissima.[1]

Alla lettura di quelle varie Memorie ho aggiunto quella degli autori contemporanei che servir potevano ad illustrare, o a correggere i racconti del nostro storico riguardo a' fatti storici che egli ha o accattati, o compendiati. Questo confronto tuttochè penoso era necessario per sapere qual fede prestar si dovea a quello che egli racconta. Avremmo potuto risparmiarci questa fatica, se indicato avesse egli stesso i suoi mallevadori. Ma, non avendolo fatto egli, ho procurato di supplirvi io con le diligenti citazioni degli autori antichi, dietro le orme dei quali probabilmente egli è andato, e con quelle degli autori moderni che probabilmente hanno attinto alle stesse sorgenti; le quali citazioni sono una spezie di abbreviate note per luoghi che non ammettono difficoltà, e con esse si possono verificare i fatti, de' quali senza ciò non si avrebbe avuto alcuna certezza.

Al fine della Storia del Concilio ho dato una relazione istorica del suo ricevimento, spezialmente in Francia, dove l' accettazione di esso incontrò più ostacoli e più difficoltà che altrove. Gli autori delle Note sopra il Concilio ne avevano già pubblicata una: e Dupin nella sua Istoria del decimosesto secolo vi aveva aggiunto altre cose, tolte per la maggior parte dagli Atti delle adunanze del clero di Francia. Avendo io unito quello che essi hanno scritto con quel che ho raccolto da alcuni altri autori, e principalmente dall' Istoria del Tuano, il quale in quel proposito più particolarità ci dice che alcun altro de' nostri istorici, io credo di aver omesso assai poco di spettante a quell' articolo; e da quello che in tale occorrenza è avvenuto, potrà ciascuno arguire il giudizio che in Francia fu fatto di quel Concilio, e l' autorità che gli fu attribuita sì riguardo alle materie di dottrina che a quelle di disciplina.

---

1 * Questo appunto è quello che aveva fatto il P. Buonfigliuolo Capra, siccome ho avvisato nella Prefazione. Del resto una curiosissima collezione di monumenti relativi alla Storia del Concilio Tridentino, e che nel catalogo della biblioteca del celebre cardinale Garampi è chiamata *opus eximium*, fu pubblicata da Judocus Le Plat, teologo di Lovanio, in 6 volumi in 4°. I documenti ch' egli riferisce, tratti per lo più da originali esistenti in varie biblioteche della Germania, sono altrettante prove irrefragabili della veracità del Sarpi. Quella raccolta spiacque molto ai curiali, che mossero acerbissime persecuzioni al Leplat; e se non era la protezione dell' imperatore Giuseppe II, ne avrebbe provate delle peggiori. *

Discorso istorico di PIER FRANCESCO LE COURAYER intorno all' accettazione del Concilio Tridentino, specialmente in Francia.

Avvegnachè il papa Pio IV sentisse in suo cuore un secreto rammarico che i principi colto avessero l' occasione del Concilio di Trento per obbligarlo a conceder loro più cose contra sua voglia, e a prometterne parecchie altre che in verun altro tempo non avrebbe mai accordate così agevolmente; nientedimeno non si trattenne di dar segni di grande contento al vedere terminata quell' adunanza: « Rimasene » il papa lieto, ma con qualche occulto sdegno de' principi maggiori, » essendogli forse paruto, che con l' occasione del concilio l' avessero » con molta arte indotto a concedere alcune cose fuori della sua vo- » lontà e della propria riputazione; e a prometterne di quelle, alle » quali non si sarebbe lasciato indurre così leggermente. »[1] Ma di qualunque piacere a lui fosse la conclusione del Concilio, gli pareva di non aver fatto nulla se non procurava che fosse ricevuto in tutti gli Stati cattolici. La cosa però aveva le sue difficoltà. L' Alemagna non aveva ottenuto il minimo che ne' principali punti, in grazia de' quali aveva desiderato il concilio. Agli Spagnuoli pareva superficiale la riforma, e i prelati di quel regno erano poco soddisfatti che non si fosse avuta maggior considerazione per i vescovi, e che non si fosse voluto dichiarar la loro instituzione *de jure divino*, a fine di accrescer l' autorità del papa con pregiudizio della lor propria. I Francesi dal canto loro lagnavansi,[2] che avesse arrogata a sè l' autorità dei principi; che si fosse messo mano ne' diritti e libertà della Chiesa gallicana; che confermati si fossero abusi, che meritavano di essere riformati, e poca attenzione si avesse avuto a' bisogni particolari del regno. *Fuit etiam concilium,* dice Spondano, *Ferdinando, Cæsari, Carolo Galliæ et Philippo Hispaniæ regibus, in nonnullis quæ rationibus suis et commodis, aut receptis consuetudinibus officere sentiebant, minus acceptum.*[3] Che quelle doglianze fossero o no ragionevoli, qui non si disputa; basta che fossero reali, per far nascer opposizioni al ricevimento del Concilio; e furon esse in Francia cotanto forti, che ad onta delle insinuazioni de' papi e delle sovente replicate instanze del clero, sino a questa ora non vi fu modo di superarle.

---

[1] Adr., l. 17, p. 1267.
[2] Du Moulin, consult. n. 97; Rech. de Pasquier, l. 3, c. 34.
[3] Spond., ad ann. 1564, n. 3.

I. In Italia non incontrò la faccenda tante difficoltà. Essendochè l'autorità del papa ivi serve come di regola irrefragabile nelle materie spirituali, e che i decreti di quell'adunanza erano già stati fatti di consenso quasi unanime de' vescovi italiani, non vi fu d'uopo di grandi maneggi per ottener che si pubblicassero. Negli Stati propri del papa la sola autorità di lui a ciò bastava, e niente meno bastava in quelle piccole repubbliche che sono in qualche modo da lui dipendenti: e negli Stati un poco più indipendenti, le insinuazioni di lui hanno tal forza, che quasi equivale a' comandi assoluti, a' quali è malagevole resistere per la influenza che egli ha sul clero, e il clero su i popoli.

II. La repubblica di Venezia fu delle prime a dar l'esempio di sommissione, facendo pubblicar nella chiesa di San Marco i decreti del Concilio e comandandone l'osservanza in tutti i suoi Stati.[1] Il papa n'ebbe tant' allegrezza, che mandò da ogni parte copia di quell'accettazione; e per dimostrazione di sua riconoscenza al senato, donò alla Repubblica il palazzo di San Marco, che Paolo II aveva fatto fabbricar in Roma per sua abitazione. *Cujus exemplum Pius ad Cosmam Florentiæ et Senarum ducem misit, ut eorum laudem ac religionem æmularetur, necnon ad ducem et moderatores reipublicæ Genuensis: ac pontifex ipse ut grati animi argumentum erga Venetorum rempublicam, ejusque in Apostolicam Sedem obsequia præberet, palatium prope ædem D. Marci a Paulo II Romæ excitatum eidem liberaliter est elargitus, amplissimoque diplomate Venetorum laudibus conferto munus ornavit.* [2]

---

[1] * Così infatti raccontasi comunemente, e così anche fu creduto; ma Frà Paolo, che conosceva meglio di chi che sia le intenzioni del governo veneto, in una lettera a Giacomo Leschassier del 1 settembre 1609 ci fa sapere che quel governo non aveva nè approvato nè disapprovato i decreti del concilio, ma solamente scritto a' magistrati che non si opponessero a' prelati che gli pubblicavano, fossero di aiuto a quelli che gli eseguivano, e reprimessero gli opponenti, senza esprimere quale fosse la sua opinione sulla validità di que'decreti. Nel cauteloso linguaggio della politica veneziana, ciò dir voleva che il concilio sarebbe stato buono o non buono secondo le occasioni. Infatti la Repubblica riteneva per massima invariabile che nissuna autorità di papa o di concilio poteva derogare a'suoi diritti, in conseguenza di che quanto fosse decretato in contrario, era per sua natura nullo. Infatti il senato continuò sempre, malgrado i decreti Tridentini, lo stesso sistema di politica nelle cose ecclesiastiche, e fece opposizione rispetto alla esecuzione di varii articoli sulle visitazioni, l'inquisizione, i libri proibiti, l'amministrazione de' spedali e luoghi pii, le immunità delle persone e beni ecclesiastici e simili, a Pio V, Gregorio XIII, Clemente VIII e più di tutto a Paolo V, per cui ne venne poi il famoso Interdetto. *

[2] Moros., *Hist. Ven.*, l. 8; Rayn., ad ann. 1564, n. 50; Pallav., l. 24, c. 11.

III. Fu assai poco dopo, che per le sollecitazioni e persuasive di Commendone anco la Polonia [1] senza grande fatica chinò il capo a' decreti del Concilio. Quel nuncio, dopo averne parlato col cardinal Osio e il re Sigismondo, lo presentò al senato durante la dieta di Varsavia. Ucango arcivescovo di Gnesna avrebbe voluto che non si precipitasse l' affare ; che con più maturità si deliberasse e si desse tempo di esaminar i decreti prima di accettarli ; e questo parere senza dubbio era saggio. Ma Sigismondo, probabilmente mosso da Commendone, senz' aspettare le deliberazioni del senato si dichiarò per l' accettazione ; e così la cosa passò senza verun' altra difficoltà. *Itaque sibi placere, ut concilii Oecumenici jussa accipiantur, iisque, ut convenit et decet, obtemperetur.* Questo avvenimento fu, come si può credere, sentito a Roma con applauso. Il papa se ne rallegrò nel concistoro dei cinque di ottobre ; e dopo aver fatto grandi elogi a quel principe, propose l' esempio di lui a tutti gli altri, e incaricò i cardinali protettori de' regni ad esortar tutti i sovrani ad imitarlo.

IV. Un po' più di stenti costò l' accettazione del Concilio in Spagna, dove al consiglio pareva inconveniente il ricever decreti che in molti punti offendevano l' autorità de' re e la giurisdizione dei vescovi. Con tutto ciò dopo varie consulte su quella faccenda, pensando Filippo II che per l' interesse e tranquillità de' suoi Stati necessaria fosse, almeno apparentemente, un' accettazione pura e semplice, giudicò che senza far veruna restrizione nella formola di accettazione, per timore che non si credesse esser in arbitrio di ciascheduno il limitar que' decreti a suo talento, bastasse il determinarne l' osservanza con le leggi e gli usi de' suoi reami. E in questi termini scrisse alla governatrice delle Fiandre che gli aveva dato notizia delle opposizioni che dal consiglio facevansi alla promulgazione del Concilio nei Paesi Bassi. [2] *Ideoque responsum, sibi non placere in concilio populis proponendo quidquam excipi ; ne et Romæ urbi sermonum avidæ materies obtrectandi et reliquis cristianis principibus in Hispaniam intentis occasio imitandi præberetur. Nam quod de regio ac provinciali jure dicebatur, consideratum abunde fuisse, cum de concilio eodem publicando quæsitum fuit in Hispania, in qua illæ plane difficultates existebant, quarum sicuti nulla tunc ratio habita est, sed concilium sine ulla exceptione propositum, adhibitâ tamen perlevi moderatione in ejus usu, ita velle in Belgio idem factitari.*

A fine dunque di far ricever i decreti del Concilio con le conve-

---

[1] Vit. card. Commend., l. 2, c. 11 ; Rayn., ad ann. 1564, n. 44 ; Pallavicino, l. 24, c. 13.

[2] Strad., *De Bello Belg.*, Dec. 1, l. 4.

nienti formalità, fece il re Filippo nel 1565 convocar in Spagna molti concilii provinciali, e deputò commissari che in suo nome vi assistessero e facessero ricever que' decreti nel modo che dal consiglio era stato prescritto. Così si fece ne' concilii di Toledo, di Saragozza, di Siviglia, di Valenza e alcuni altri, ne' quali tutto si eseguì giusta la volontà del principe, e in conformità di sue mire. Con tutto ciò, avvegnachè in apparenza fosse rispettosa l'accettazione del Concilio fatta fare da Filippo, la corte di Roma non ne fu contenta, perchè, come fu notato da Frà Paolo e dal Tuano dopo l'Adriani,[1] tutto si fece per autorità del re senza mai nominar quella del papa, il quale anzi pretendeva che tutta l'autorità del Concilio venendo dalla sua conferma, tutto si fosse dovuto far in suo nome: « Il pontefice, dice Adriani, per conto del Concilio non » era ben disposto inverso quel re; e anche poi negli editti pubblicatisi nei » suoi Stati e che vi si osservassero le deliberazioni del Concilio, nel co- » mandarsi a' cardinali, a' vescovi e altri prelati non vi si faceva men- » zione del pontefice, ma tutto per comandamento del re di Spagna. » Inoltre l'accettazione del Concilio in Spagna tuttochè pura e semplice stata fosse, lo fu soltanto per mera formalità; poichè[2] come si ha da una lettera del signor di San Supplizio, ambasciatore di Francia in Spagna, Filippo avendo saputo la risoluzione presa da Carlo IX di nulla approvar se non con le necessarie precauzioni per « ben conservare gli » antichi diritti de' re suoi predecessori e della Chiesa gallicana, lodò » grandemente tal deliberazione, e dichiarò di voler egli pure far lo » stesso in quello gli appartenesse. » Pruova evidente che l'accettazione pura e semplice era per mera formalità, e che l'esecuzione dei decreti doveva sempre dipender dalle leggi e costumi del regno.

V. Ciò ancora più dimostrativamente confermasi dal modo con cui fu ricevuto il Concilio nei Paesi Bassi, e dalla dichiarazione fatta in conseguenza degli ordini di Filippo, da Margarita governatrice di quelle provincie; che « come tra gli altri articoli ve n'erano alcuni concer- » nenti le regalìe, diritti, altezze e preminenze di Sua Maestà, suoi vas- » salli, Stati e sudditi, i quali per il bene e tranquillità del paese, e per » non fermar o ritardar il corso della santa religione, e schivar ogni » controversia, contradizione e opposizione, non sarebbe conveniente » cangiar nè innovare, specialmente dove si tratta della giurisdizione » laica fino a quel tempo usata insiememente al diritto di patronato » laico, degl'indulti, diritti di nominazione e conoscenza di cause in » materia possessoria di beneficii ecc., a tutti i quali diritti e altri so- » miglianti Sua Maestà non intendeva che col detto Concilio si dero-

[1] Adr., l. 18, p. 1273; Frà Paolo, Ist., l. 8, n. 85; Thuan., l. 36, n. 29.
[2] Dup., Mem., p. 567.

» gasse; bisognava per meglio effettuarlo e fargli aver la debita esecu-
» zione, accomodarne l'osservanza alla qualità e natura di ciaschedun
» paese e provincia. » Ne' concilii pertanto di Cambray e Malines si fece pressochè allo stesso modo che si era fatto in Spagna, vale a dire, si ricevettero i decreti del Concilio in una maniera pura e semplice in apparenza, ma in realtà con restrizioni ed eccezioni che ne limitavano l'autorità, e ne fissavano la pratica dipendentemente dagli usi e dalle leggi del paese; il vigore delle quali non si volle permetter che da quei decreti fosse punto diminuito a pregiudizio dell'autorità reale e di quella de' magistrati.

VI. Ma queste difficoltà non sono per niente da paragonarsi con quelle che insorsero in Francia, e che furono sempre mai stimate tanto essenziali, che malgrado le instanze fatte allora dal nunzio e rinnovate frequentemente dipoi, Roma non potè mai venir a capo di ottener la promulgazione e formale accettazione di quel Concilio. Tostochè dal papa Pio IV confermati furono i suoi decreti,[1] al nunzio Santa Croce, a cui n'erano stati mandati molti esemplari, fu data commissione di presentarli al re e alla reggente sua madre, e di ricercar che si pubblicassero. La regina dapprima si scusò con varii pretesti, e dopo averne trattato con « tutti i presidenti della Corte di parlamento di
» Parigi e con altri riguardevoli personaggi, » non credette bene di passar oltre, e fu risoluto di sospender l'accettazione, non tanto per gli articoli da' quali pareva che si violassero le libertà del reame, quanto per non irritar maggiormente i Protestanti, i quali per quella promulgazione si temeva che più feroci divenissero.

VII. Dal poco buon successo di questi primi maneggi fu obbligato il papa a prender altre misure da lui credute dover esser più efficaci. Impegnò l'imperatore,[2] il re Filippo e il duca di Savoia ad operar di concerto con lui, a fine d'indurre il re Carlo a far pubblicare ed osservare i decreti del Concilio nel suo regno. Era stata a questo effetto intimata una radunanza a Nancì per li 25 di marzo 1565; ove doveva trovarsi la maggior parte de' principi, o degli ambasciatori, ad oggetto di accettar quei decreti e di cercare i mezzi o di farli osservare o di sterminar le nuove sètte. Que' ministri dunque insieme col nuncio si unirono a Fontanablò, per invitar Carlo IX a colà portarsi, e farlo entrare nelle mire da essi concertate. Ma quel principe istrutto da sua madre e dal cancelliere dell'Hôpital, dopo essersi scu-

---

[1] Santa Croce, lett. de' 26 febbraio e de' 12 ottobre 1564; Raynal., n. 12; Pallavicino, l. 24, p. 11; Dup., Mem., p. 566.

[2] Thuan., l. 36, n. 21; Belcaro, l. 30, n. 26; *Rev. du Conc. de Tr.*, l. 1, c. 2.

sato con ragioni, ch' egli disse dover far loro sapere in iscritto, finalmente ai 27 di febbraio rispose: « Che in quell' affare non poteva » prender alcuna risoluzione, senza averne conferito coi principi dei suo » sangue e col suo consiglio. » La reggente poi dopo aver per qualche tempo tenuto a bada tutti quei ministri, deluse infine le loro dimande con ambigue risposte, delle quali dovettero contentarsi, per non averne potuto ottener di migliori. *Respondit sibi opus esse, antequam ad eorum postulata respondeat, de re omni convocatis principibus ac præcipuis consistorii senatoribus consultare. Regina .... extracto tempore diu, delusos legatos tandem cum ambiguis responsis dimisit.*

VIII. Per queste negative non si raffreddò punto lo zelo del papa. Aveva egli reso servigio alla Francia, conservandole il suo diritto di precedenza sopra la Spagna; e tanto più credette poter esser quello il favorevol momento di ottener il suo intento, che Luigi Antenori, al quale aveva dato commissione di chieder la pubblicazione del Concilio, portava con sè la permissione di alienar alcuni beni ecclesiastici per sovvenir a' bisogni dello Stato, e l' offerta della legazione di Avignone per il cardinale di Borbone: cosa da tanto tempo dalla Francia con gran calore richiesta.[1] Ma s' ingannò nella sua espettazione, e il pericolo di una tale pubblicazione parve così grande ad Antenori medesimo, che facilmente si arrese alle scuse del re.

IX. Nel 1567 i dottori della facoltà di teologia di Parigi fecero un nuovo tentativo per ottenere l' accettazione del Concilio, ma con esito non punto migliore. « Que' dottori, dice Simon,[2] erano in quel tem» po affatto ligi alla corte di Roma. Tra essi ve n'erano anco di » quelli che credevano non potersi ricever in Francia il Concilio di » Trento con la restrizione, *salve le nostre libertà e i nostri usi*, se » prima non consultavasi il papa. » Per ottener dunque quel che volevano, fecero una deputazione a Carlo IX, la quale riuscì appunto come erano riuscite le pressanti raccomandazioni della corte di Roma; perchè il re senza rigettar apertamente l' istanza della Facoltà, rimise la faccenda ad un altro tempo. *Anno domini 1567, die prima junii in comitiis publicis S. Facultatis S. M. N. Le Pelletier regiæ Navarræ magnus magister retulit de sua legatione ad regem Christianissimum Carolum IX... qui retulit, regem dixisse se publicaturum Concilium Tridentinum edicto publico, ubi nactus esset occasionem.* « Pare, aggiunge Simon, che tutto allora fosse disposto pel ricevimento » del Concilio in Francia, almeno dal canto de' vescovi e de' teologi: » ma le genti del re, persuase che da ciò non lieve scossa ne soffri-

[1] Thuan., l. 36, n. 37; Adr., l. 18, p. 1289.
[2] *Lett. chois.* de M. Simon, t. 1, p. 231.

» rebbono le nostre libertà, e principalmente le appellazioni come di » abusi, vi si sono sempre opposte gagliardamente. » Di ciò se ne vedranno in seguito molti altri esempi.

X. Pio V, che nel 1565 era succeduto a Pio IV, non aveva minor premura del suo predecessore per far ricevere il Concilio da per tutto. Ma lo stato in cui trovavasi allora la Francia non gli somministrando alcuna favorevole occasione di riuscirvi, non si sa che altro sia stato fatto di suo ordine se non l'istanza del cardinale Alessandrino suo nipote nel 1572,[1] quando tornando di Spagna passò in Francia per venire in Italia. Le nuove della malattia sopravenuta al suo zio che lo tolse dal mondo, non gli avendo permesso di aspettar l'esito de' suoi ricorsi, la faccenda restò sospesa come prima; sino a che verso il fine dello stesso anno Gregorio XIII, che fu eletto dopo la morte di Pio, diede al cardinal Orsino la medesima commissione. Il pretesto della legazione fu il congratularsi col re per la strage di san Bartolommeo, che a Roma si preconizzava come un'opera di zelo e di religione, mentre in altri luoghi era detestata come un'azione del pari crudele che infame. Il cardinal di Lorena, sempre attento a profittare di ogni occasione per far ricevere il Concilio, per la conclusione del quale si era tanto adoperato, e di cui pretendeva valersi contro la fazione de' Riformati, pensò esser quello il tempo opportuno di avere il consenso della corte di Francia, e mosse il papa a comandare al suo legato di chiederlo.[2] *Id consilii a cardinale Lotharingo pontifici ac sacro cardinalium collegio datum fuerat de concilii in Gallia promulgatione semper sollicito, tum ad omnes occasiones intento, quæ tamdiu expetitam ejus promulgationem adjuvare possent.* Ma la Corte giudicò, esser quella occasione men favorevole di ogni altra. Infatti per timore che i Protestanti, eccitati dall'odioso avvenimento di San Bartolommeo, non risolvessero di unirsi tutti insieme, non si credette buon consiglio l'accrescere i loro sospetti con la pubblicazione del Concilio fatta senza necessità. Così il legato potè ben sollecitare e far rimostranze, il re gli diede belle parole; e avendogli dato replicate testimonianze del suo zelo per la religione, e del suo affetto per la Santa Sede, pieno di promesse e carico di scuse, non gli potendo dar cosa di più reale, lo licenziò. *Rex multa de summo suo erga veram religionem studio, ac præcipuo in Sedem Romanam cultu et observantia præfatus, in præsens se excusavit, et multis in arcano promissis oneratum legatum, quam potuit honorificentissime, dimisit.*

XI. Fu questa l'ultima istanza fatta a Carlo IX, le ritrosie del quale

[1] *Rev. du Conc. de Tr.*, l. 1, c. 2; *Dissert. sur la recep. du Conc.*, p. 14.
[2] Thuan., l. 54, n. 18.

punto non intiepidirono lo zelo di Gregorio XIII, il quale rinnovò più volte i suoi ricorsi al successore di Carlo. Ma incontrò sempre le opposizioni medesime; ed Enrico III fece intendere al nunzio,[1] « che » non vi era bisogno di pubblicazione del Concilio per quel che spettava alla fede, dacchè questa nel suo regno si manteneva. Ma per » quello riguardava alcuni altri articoli particolari, non potendo il Concilio esser pubblicato per qualche motivo di quel che era seguito, egli » co' suoi decreti farebbe eseguire quello che dal Concilio si pescriveva. » Di tale dichiarazione, tuttochè ragionevole, Roma non si appagò, e non si trattenne dal sollecitarne con pari ardore la pubblicazione; ed Enrico forse sarebbe stato facile a darvi l'assenso, se la diffidenza concepita delle intraprese della casa di Guisa non lo avesse obbligato a prendere altre misure. Negli Stati di Blois del 1576, i principi di Lorena ch'erano l'anima del partito cattolico, e lo reggevano a loro talento, fecero di nuovo chiedere da' vescovi la promulgazione del Concilio.[2] *Urgebant episcopi et archiepiscopi qui aderant, ut synodus Tridentina absolute promulgaretur.* I capitoli[3] si opponevano, temendo di perdere le loro esenzioni, e ricusavano di consentirvi, se non si preservavano i loro privilegi. A' vescovi la proposizione non dispiaceva; ma non ostante questa convenzione, i deputati di molte provincie furono sempre contrarii a quella pubblicazione, e così fermarono il corso di que' maneggi. D'altra parte i riformati che ne temevano le conseguenze, fecero scrivere al re da Enrico re di Navarra, per dissuaderlo dal darvi il suo assenso. Il re che già sapeva quanto gli doveva premere la buona armonia con quel principe, gli rispose:[4] « che quelli dai quali aveva saputo ch'egli voleva far pubblicare il » Concilio, erano malissimo informati di sua intenzione; ch'egli non » vi aveva mai pensato, e che conosceva molto bene quanto una tale » pubblicazione sarebbe pregiudicevole a' suoi interessi. » Infatti nel proemio dell'editto di pacificazione pubblicato nel mese di settembre 1577, dichiarò: « che mandava fuori quell'editto, sino a che fosse » piaciuto a Dio di fargli la grazia, mediante un buono, libero e legit- » timo concilio, di riunire tutti i suoi sudditi alla Chiesa cattolica. » Questo fu un dire assai chiaro, che non riconosceva per tale quello di Trento. Perciò, nell'editto pubblicato negli Stati di Blois, nell'articolo della disciplina ecclesiastica, si contentò di prendere da' decreti del Concilio quello che gli pareva « più utile per la disciplina e più » conforme alle nostre leggi, » senza fare menzione del Concilio medesimo, nè dargli verun' autorità.

---

[1] Dup., *Hist. du XVI siècl.* [2] Thuan., l. 63, n. 15.
[3] *Extr. des Etats de Blois.* [4] *Revis. du Concile de Trente,* l. 1, c. 2.

XII. Dopo gli Stati di Blois, non mancò il clero in qualunque occasione di sollecitare apertamente l'accettazione del Concilio. Infatti nell'adunanza generale di Melun nel 1579,[1] Arnaldo di Pontac vescovo di Bazas, essendo stato incaricato di far le rimostranze al re, gli dimandò istantemente, a nome del clero, l'accettazione del Concilio; *cujus proinde decreta, ut in regno promulgentur, suppliciter ac dimisse, quantum possint, rogant.* Il re che si era pentito di avere permesso al clero di congregarsi, a cagione dell'arditezza di sue rimostranze, rispose non pertanto dolcemente: « che per lui non resterebbe » che il Concilio di Trento non fosse pubblicato, ma che Carlo suo fra- » tello non aveva potuto farlo; che tostochè il Concilio era stato por- » tato dal cardinale di Lorena, a Fontanablò si tenne un consiglio, dove » si trovarono, oltre il signor cardinale e altri del suo consiglio, i pre- » sidenti e genti del re di sua corte di Parlamento; che ivi non fu » creduto espediente di pubblicarlo, oltr'esservisi notati quindici o se- » dici articoli contrarii a' diritti del regno e libertà della Chiesa galli- » cana; che avendo fatto sapere al papa le turbolenze del suo regno » mal disposto a ricevere la promulgazione del Concilio aveva cessato » di più pressarnelo; ch'egli non era il solo che pubblicato non l'aves- » se, essendovi altri re cristiani che peranco non l'avevano fatto; che » quanto alla riforma che si pretendeva tirare dal Concilio, egli pen- » sava che non fosse tanto necessario, quanto si diceva, avendo co- » gnizione che in altri concilii vi erano molti canoni e decreti, a' quali » si poteva conformarsi, e da' quali anco gli statuti del Concilio son tol- » ti. » L'adunanza, credendo il re intimorito, parlò anco più alto e insistè con più forza, perchè il concilio si pubblicasse. Ma questa seconda rimostranza fatta da Nicola L'Angelier, vescovo di San Brieu, quanto agli effetti non fu dissimile dalla prima. Imperocchè a' sette di ottobre il re disse a' deputati, « di non poter presentemente permettere la pub- » blicazione del Concilio; » e sdegnato anco per la ricerca nel medesimo tempo fattagli di abrogare il concordato, congedò i vescovi assai bruscamente, tanto scontenti essi della ripulsa, quanto lo era stato egli delle loro dimande. S'ingannò dunque, non vi ha dubbio, il De Marca, quando s'immaginò che vi sia stato un editto pubblicato nel 1579, in cui si ordinava che si ricevesse il Concilio in quelle cose che riguardano la fede; poichè nulla di un tal editto si rinviene nell'istoria, ed è stato sempre ignoto al Parlamento, il quale avrebbe pur dovuto verificarlo.

XIII. Con tutto questo il cardinale di Lorena non perdeva di vista la sua brama di far accettare il Concilio. Ma vedendo che vane sino a quell'ora erano state e le sollecite premure dei papi e de' loro nunzi, e

[1] Thuan., l. 68, n. 12.

le istanze del clero, pensò di dover tentare qualche altra strada; e questa, sino a un certo punto, gli riuscì meglio di ogni altra. La strada immaginatasi fu quella di indurre i principali metropolitani a convocare concilii provinciali, e fare in quelli ricevere i decreti del Concilio di Trento per parti, come aveva fatto egli subito ritornato dal Concilio nel 1564.[1] *Inventa est a Guisianis ratio, qua desiderio ejus, utcumque pro tempore, satisfactum putabatur, si provinciales synodi celebrarentur, in quibus illius sanctiones per partes reciperentur.* Fu questo progetto la cagione dei concilii che in quel tempo si tennero a Rouen, a Tours, a Bordò, a Bourges, a Aix, a Tolosa, nei quali i vescovi abbracciarono la professione di fede di Pio IV, e fecero regolamenti conformi a quei del Concilio di Trento. E perchè la qualità di principe del sangue che aveva il cardinale di Borbon arcivescovo di Rouen, gli dava una tal superiorità sopra gli altri, i Guisa, col quali si era rappattumato, lo indussero a dar egli l'esempio, il quale fu bentosto seguito: *Igitur Guisianorum suasu synodum Rothomagensem celebravit, et alios archiepiscopos ac primates, etsi non eodem consilio, ut idem deinceps facerent, exemplo suo invitavit.* In questo modo qualche cosa facevasi per soddisfazione del papa. Ma perchè meno per l'autorità del Concilio di Trento, che per quella di que' sinodi particolari, i suoi decreti avevano in Francia qualche vigore; e perchè inoltre se n'erano omessi molti che a Roma sarebbe piaciuto che fossero ricevuti; fu d'uopo ripigliare il primo sistema, e procurare di far ricevere il concilio per l'autorità legislativa del regno, come si era già tentato tante volte senza potervi riuscire.

XIV. A questo scopo mirò l'adunanza del clero tenuta in Parigi l'anno 1582. Perocchè Rinaldo di Beaume, arcivescovo di Bourges, essendo stato deputato, insieme coi vescovi di Noyon e di Bazas, a portare la parola al re, di nuovo fece istanza per la pubblicazione de' decreti del concilio, all'osservanza de' quali gli ambasciatori di Francia, diceva egli, si erano obbligati con giuramento,[2] *cui religiose servando se regis ipsius legati jurejurando obligaverint.* La bugia era aperta, perchè anzi quei ministri avevano protestato contro, ed essendo in Venezia al tempo della conclusione del concilio, non avevano potuto giurarne l'osservanza. Quella dimanda pertanto fu simile nell'esito alle precedenti; e il re col finto pretesto di volerne deliberare col suo Parlamento, rese inutile la rimostranza, come aveva già fatto tante altre volte.

XV. Quello che i Guisa non poterono impetrare dal re, si prefissero di ottenerlo con la rovina di quel principe, e col desolamento del re-

[1] Thuan., l. 24, n. 19.
[2] Id., l. 75, n. 2.

gno,[1] per mezzo di un trattato di secreta lega fatto tra essi e il re di Spagna a Joinville a' trentuno di dicembre 1584. Uno de' principali articoli fu la promulgazione del Concilio di Trento. *Ad tollendos ecclesiæ abusus, et instaurandam inter Catholicos in rebus sacris tamdiu expetitam emendationem, Franciæ principes decreta ac constitutiones Concilii Tridentini in regno promulgandas ac servandas curent.* Se la lega avesse prevalso, la cosa senz'altro sarebbesi effettuata, per la premura che ne avevano i principi di Lorena; e non istaremo molto a vedere che da quei della lega si è fatto una specie di pubblicazione. Ma perchè tutto quel che facevasi di loro autorità, in seguito fu annullato, quella pubblicazione altro più non fece che alienarne vie più i veri Francesi; e ad onta delle sue promesse, Enrico III abborrì sempre qualunque tentativo di far ricevere il concilio nelle dovute forme.

XVI. Dall'assemblea del clero fu rinnovata la dimanda nel 1585, e alla rimostranza fatta da Nicola L'Angelier, vescovo di San Brieu, rispose il re: « Esser abbastanza noto, che non ostante la considera- » zione del tempo che vi apportava impedimento, egli ne aveva fatto » deliberare più volte col suo consiglio ed alcuni de' presidenti e con- » siglieri della corte di Parlamento, coi quali essendone stato soventi » fiate trattato, si erano notate molte cose derogantl a' privilegi e par- » ticolarmente a' diritti di sua corona; che non pareva poi che a » quella istanza concorresse la volontà di tutto il clero; ma che non » pertanto egli stimava bene che di nuovo si udissero le opinioni, e » che aveva ordinato al suo cancelliere di radunare col suo consiglio » i detti signori presidenti per trattarne. » Infatti se ne trattò: e udite le ragioni contrarie proposte da una parte dall'avvocato generale e dal cancelliere, e dall'altra dal clero, il re dichiarò: « Che differiva e » rimetteva ad un altro tempo la sua risoluzione circa la richiesta del » clero, e che in quel frattempo bisognava accudire all'estirpazione » dell'eresie e alla preservazione della fede. »

XVII. Pare che tante ripulse avrebbero dovuto far perdere la voglia di soffrirne altre. Ma quei di Guisa, o per affezionarsi il clero col procurare il ricevimento del concilio, o perchè una nuova ripulsa vie più gl'inasprisse contro il re, pensarono dover cogliere l'occasione de' nuovi Stati di Blois, che si tennero nel 1588, per ripetere un'altra volta la stessa dimanda.[2] *Eodem caloris æstu contentio de Tridentina synodo promulganda toties agitata denuo renovata est, annitente Guisio, ut rei confectæ penes se gratia, non succedentis invidia in regem recideret.* Il re a quella pubblicazione non ripugnava,

---

[1] Id., l. 81, n. 7.

[2] Thuan., l. 93, n. 6.

rex.... a Tridentinæ synodi promulgatione minime alienus; ma voleva che la cosa si facesse con deliberazione, *sed rem more solemni, et habita matura deliberatione confici volebat.* Comandò dunque che l'affare si discutesse. Quei della conferenza furono per una parte Jacopo de la Guesle procuratore generale, e Jacopo Faye signor d'Espesses avvocato del re; e per l'altra alcuni consiglieri di Stato, tra i quali vi era Lansac che fu ambasciatore al Concilio, e molti vescovi e altre persone del clero, tra i quali occupava il primo posto l'arcivescovo di Lione. La materia fu discussa con calore, e la conferenza terminò come terminano quasi tutte, cioè senza che si potesse convenire di cosa alcuna. Perchè avendo Lansac parlato con gran lode del Concilio, Faye, interrompendolo, gli dimandò, se di quell'adunanza aveva la medesima stima che ne aveva avuto quando vi era; e avendo Lansac risposto di sì, Faye cavò di saccoccia le lettere scritte in altro tempo da quel ministro a De l'Isle allora ambasciatore a Roma, nelle quali parlava del Concilio con molto disprezzo; il che avendo cagionato varii bisbigli nell'adunanza, la conferenza si ruppe, e gli avvenimenti che seguirono fecero ben presto perdere la memoria di quella faccenda. *Sublato a tot actoribus confuso murmure ac mox clamore, inde cum indignatione, cum joco et risu, conventu soluto discessum est.*

XVIII. Per l'assassinio di Enrico III, seguìto nel 1589, gran confusione era nel regno; e la corte di Roma, attenta a trarne vantaggio per i suoi fini, sosteneva a tutta sua possa il partito della lega, con la lusinga che i collegati dal canto loro favorirebbero i suoi interessi.[1] Allorchè dunque nel 1593 dal duca di Menna furono convocati gli Stati della lega a Parigi per crearvi un nuovo re, il cardinal di Piacenza, che v'interveniva come legato, avendo chiesto che il Concilio di Trento senza alcuna condizione si ricevesse e si pubblicasse, la cosa a' nove di aprile fu messa in deliberazione. Ma perchè alcuni si dolsero che da molti decreti conciliari ne derivasse pregiudizio a' diritti del regno e alle libertà della Chiesa gallicana, al presidente Le Maître e a Guglielmo Du Vair fu data la incombenza di esaminarli e di riferire agli Stati.[2] Avvegnachè quei magistrati fossero propensi a secondare le premure del legato, la relazione non fu favorevole; e quel prelato dissimulando il suo dispiacere, lasciò cadere la cosa per qualche tempo con l'idea di cogliere occasione più prospera a' suoi disegni. Nè tardò molto a presentarsi,[3] perchè in un'adunanza tumultuaria

---

[1] Thuan., l. 105, n. 21.
[2] *Extr. des Reg. de l'assembl. de Paris en* 1593.
[3] Thuan., l. 107, n. 10.

tenutasi a' sei dì agosto, essendo la cosa stata rimessa sul tappeto a suggestione del legato, si consentì all' accettazione del Concilio, e si stabilì di pubblicarlo due giorni dopo. Il che anco solennemente fu fatto il dì appunto da quei della lega, i quali rinovarono il giuramento della lega; e dopo un discorso di ringraziamento fatto dal legato al consesso, si andò pubblicamente a render grazie a Dio nella chiesa di San Germano l'Auxerrois. Ma un consenso dato in un tempo di rivoluzione da una mano di faziosi, non poteva dar autorità al concilio nel regno; e dopo il ristabilimento della pubblica quiete fu d' uopo tornar a sollecitare di nuovo la medesima accettazione, dacchè si venne a scoprire l' inutilità dell' altra.

XIX. Perciò, quando nel 1595 si maneggiò in Roma la riconciliazione di Enrico IV, una delle condizioni che gli fu prescritta e che fu promessa dai cardinali d'Ossat e du Perron, è stata quella di far ricevere e pubblicare il Concilio di Trento.[1] *Rex Concilium Tridentinum omnino pubblicandum et servandum curet.* Ma perchè que' due cardinali previdero l' impossibilità di far eseguire puramente e semplicemente quell' articolo, vi fecero aggiungere una restrizione toccante gli articoli che potevano esser contrarii alle nostre leggi: *nisi in iis quæ citra tranquillitatis publicæ perturbationem executioni demandari non poterunt, et si quæ alia hujusmodi reperientur.* Si fecero pregare non poco i Romani ad ammettere questa clausola; ma per la fermezza de' procuratori del re dovettero piegare, e per timore di perdere tutto, credettero dover sacrificare questo punto alla delicatezza de' Francesi. *In sexto capite de promulgatione Concilii Tridentini adjecta conditio vix post multas contentiones ac altercationes a pontificis disceptatoribus obtineri potuit: cum eam disertioribus verbis amplius explicari procuratores regii peterent, ne per illud edictis in gratiam Protestantium concessis præjudicium factum intelligeretur.* Con tutto questo, anco con quella restrizione, non potè eseguirsi la promessa. Perchè Enrico IV, per le istanze del cardinale d'Ossat, avendo mandato a Roma un progetto di editto per la pubblicazione del Concilio, il quale, essendo piaciuto, era stato sottoscritto, sigillato, e mandato al Parlamento per verificarsi, quel corpo vi fece tante difficoltà che il re dovette ritirarlo e mutare egli stesso sentimento e disegno; avvegnachè il cardinale Bandini avesse promesso a d'Ossat che Roma contenterebbesi della promulgazione,[2] « quando anco non » ne seguissse l' esecuzione, » e ch' egli si fosse offerto « di rimedia- » re, con una eccezione di poche righe, » alle cose, delle quali il Par-

---

[1] Id., l. 113, n. 21.

[2] Lett. du card. D'Ossat. du 19 févr. 1597, et du 31 mars 1599.

lamento poteva dolersi. Quindi da Claudio [1] d'Angennes di Rambouillet, vescovo di Mans, nell'adunanza del clero nel 1596, e da Francesco de la Guesle, arcivescovo di Tours, in quella del 1598, invano fu chiesta di nuovo l'accettazione del Concilio; avendo Enrico IV ricusato sempre di permetterla, come che per altro avesse qualche intenzione, come vedremo in appresso, di contentare il papa, adempiendo lo promessa de' cardinali d' Ossat e Du Perron.

XX. Infatti, prima della conferenza avuta a Fontanablò dal cardinal Du Perron con Du Plessis-Mornai, [2] avendo i vescovi rinnovato l'istanza della pubblicazione del Concilio, il re parve bene intenzionato, e la premura dei prelati fu gagliardamente sostenuta da Villeroi non meno che dal cancellier di Bellievre. *Actum et tunc de Concilii Tridentini promulgatione .... et quamquam cancellarius et Villaregius utrinque maxime urgerent, in quietiora tempora reservata.* La cosa dunque si dibattè con calore. [3] Avendo il re fatto intendere di voler mantenere la parola data da'suoi procuratori al papa Clemente VIII, e avendo detto le ragioni che egli aveva di credere che più non sussistessero i motivi, per i quali sino a quell'ora la promulgazione del Concilio era stata sospesa, desiderò udire su ciò i sentimenti dell'adunanza. La proposizione fu acremente difesa da Bellievre e Villeroi. Ma Jacopo-Augusto Tuano, che il re aveva fatto chiamare a quella deliberazione, avendo avuto ordine di parlare, ne fece vedere tali inconvenienti che il re dichiarò, non doversi più pensare alla pubblicazione, nè mandare al Parlamento l'editto da sè formato, ma solo cercare come quella faccenda terminar si potesse con soddisfazione del papa, e senza portar verun pregiudizio al reame. *Non jam de promulgatione decernenda, inquit, et diplomate ad curiam mittendo hic actum putate, sed in id vos vocatos ut rationes ineantur, quibus tantæ molis negotium cum gratia pontificis et citra regni detrimentum ex curiarum consensu confici possit: eam ob causam cum reliquis præsidibus et advocatis fisci seorsum agi volo, antequam missa in senatum diplomate res in deliberationem deducatur.* Questa seconda deliberazione pertanto ebbe un esito del pari infelice; perchè il Parlamento fece tante difficoltà che il re fu astretto a ritirar il suo editto; e le persone di Corte, fautrici dell' accettazione del Concilio, veggendo inutili i loro sforzi, dal più farne si ristettero: *Cum se frustra esse cernerent, a negotii tanto fervore et æstu inchoati ulteriore persecutione omnino destiterunt.*

XXI. Il clero però non si perdeva d'animo al vedere inutili tante ripruove, sperando probabilmente di ottenere per importunità quel che

[1] Thuan., l. 123, c. 11. [2] Id., l. 125, n. 13. [3] Thuan., *De vita sua*, l. 6.

gli si negava per interesse di Stato, e per non turbare la pubblica tranquillità. Infatti, dall' arringa fatta nel 1615 dal vescovo di Lucon al re Luigi XIII a nome del clero, si viene a scoprire che a quell' oggetto una deputazione si fece nel 1602, e che il re a' deputati avea risposto: « Che permetteva loro di osservare le costituzioni di quel Concilio » in quel che gli riguardava. » Avvegnachè nè la rimostranza, nè questa risposta tra gli Atti del clero non si rinvenga, la cosa non è senza verisimiglianza; ma il clero, o quei che lo facevano agire, in quella risposta non trovandovi quel che desiderava, reiterò ben tosto le istanze medesime.[1] Infatti l' adunanza del clero del 1605, per mezzo di Girolamo di Villars arcivescovo di Vienna, e quella del 1608, per bocca di Andrea Fremiot, arcivescovo di Bourges, fecero rimostranze ancora più forti di prima, rappresentando al re l' imminente pericolo dello scisma a cui con quel rifiuto esponeva la Francia. Ma tutto ciò fu inutile, ed Enrico rispose sempre:[2] Che non poteva consentire alla pubblicazione del Concilio per le ragioni e considerazioni medesime, dalle quali erano stati trattenuti i suoi predecessori, i quali, a richiesta del clero, aveano fatto inserire nelle loro leggi la maggior parte de' capi compresi negli articoli del Concilio; e che oltre ciò, avendo fatto conferir col fu papa Clemente VIII, da' suoi ambasciatori, Sua Santità era rimasta contenta del suo zelo e affezione, e aveva preso in buona parte quel che gli avea fatto rappresentare. *Diserte a rege responsum fuit, ob easdem, ob quas decessores sui sæpius interpellati eam distulissent, caussas, se quoque retineri quominus in illam consentiat, præcipua Concilii capita in regias constitutiones ad ipsorum petitionem inserta, præterea per oratores suos antea cum Clemente VIII, ea de re sedulo egisse, qui pium ac devotum suum in religionem affectum et justas excusationes in bonam partem acceperit.*

XXII. Le pressanti inchieste del clero su quello affare non si finirono già con la morte di Enrico IV, e si rinnovarono ben tosto sotto la reggenza di Maria de' Medici.[3] Ma quella principessa si guardò dall' intraprender in un tempo di minorità quello che il fu re non aveva osato fare con tutto il potere che gli dava il suo valore e il suo credito. Deluse ella pertanto le istanze del clero, come aveva fatto Enrico, e rimise ad altri tempi una dimanda tante volte rigettata, quante proposta.

XXIII. Ma perchè le rimostranze fatte sotto i precedenti regni erano sempre state vane per la opposizione del consiglio o per quella de' Parlamenti, il clero si persuase che se potesse far dimandare l' accetta-

---

[1] Thuan., l. 134, n. 14. [2] Id., l. 136, n. 19.

[3] *Discours sur la recept. du Conc.*, p. 21.

zione del Concilio dagli Stati in corpo, la cosa non potrebbe essere rigettata, e che facilmente otterrebbesi per tal via quello che prima era stato sempre negato. Perciò [1] negli Stati del 1614 e del 1615 avendo la Camera del clero dichiarato il dì ventinove di novembre 1614, che la dottrina del Concilio non poteva esser rigettata da alcun Cattolico, e che se era stato offerto di metter qualche modificazione, il clero non aveva mai inteso di toccar quel che spettava alla dottrina, ma soltanto alla disciplina, quella Camera dico, risolse di far tutti i suoi sforzi per ottenere il consenso della nobiltà e del terzo stato, con l'idea di obbligar per tal modo a consentire anche il principe.[2] Dietro questa risoluzione, a'diciotto febbraio 1615 la Camera deputò l'arcivescovo di Lione e il vescovo di Bellay a quella della nobiltà, per chiederle che si unisse per appoggiare l'istanza del clero. Il giorno dietro deputò altresì il vescovo di Beauvais al terzo stato per il medesimo oggetto. L'uno e l'altro da prima negarono di unirsi.[3] La nobiltà poi avendo avuto informazioni sopra alcuni articoli dal vescovo di Beauvais, fece risoluzione di unirsi al clero. Ma il terzo stato non vi fu modo che consentisse, e ricusò sempre di unirsi ad essi in quell'affare, come aveva fatto negli Stati di Blois.[4] Poichè il terzo stato aderire non volle, l'affare andò in fumo; e Luigi XIII impedito dalla opposizione di una parte tanto considerabile degli Stati, non credette bene di passar oltre e di accordare al clero una dimanda che ammettere non si poteva senza disgustar la maggior parte del regno. Dopo una negativa così aperta, è di non poco stupore che Francesco di Harlai, in quel tempo arcivescovo di Sebaste e dipoi arcivescovo di Roano, nell'arringa fatta in quel medesimo anno a Luigi XIII a nome de' vescovi che nella loro assemblea tenuta nel mese di luglio dello stesso anno si erano impegnati di unanime consenso ad osservar i decreti del Concilio: [5] *Dum scilicet unanimi omnium consensu illud recipientes suis se functionibus observaturos promiserunt ac jurarunt, satagente id imprimis.... Francisco cardinali Rupifocaldo,* etc.; è, dico, di non poco stupore, che abbia osato asserire che finalmente gli Stati senza contrarietà unitamente avessero chiesto la pubblicazione del Concilio. Imperciocchè questa asserzione è apertamente smentita dagli Atti stessi degli Stati, ne'quali si legge, che a' ventuno di febbraio il presidente Miron a nome del terzo stato rispose: « Che la compagnia non poteva presentemente ricevere il detto Concilio: che non pertanto essa » abbracciava la fede in quello contenuta; ma che riguardo alla polizia non vi si poteva accomodare, essendochè era pregiudiciale a' di-

[1] Dup., Mem., p. 590. [2] Id., p. 593. [3] Id., p. 596 e 600.
[4] Id., p. 608. [5] Spond., ad ann. 1615, n. 7.

» ritti dello Stato. » Come dir poi, « che gli Stati senza contrarietà » unitamente avevano chiesto la pubblicazione del Concilio? » Tal fondamento aveva egli di vantare una tal richiesta, qual ebbe l' arcivescovo di Bourges di dire nell' adunanza del 1582 che gli ambasciatori di Carlo IX si erano obbligati con giuramento all' osservanza de' decreti del Concilio, contro i quali si sapeva che avevano protestato. Convien dire che monsignor di Harlai volesse far passare per un' accettazione degli Stati la risoluzione del clero, che non n' era che una parte, o quel che era stato fatto nella loro particolar adunanza subito dopo la tenuta degli Stati; e per tal modo più agevolmente ottener l' assenso del re alla pubblicazione del Concilio, cui d' altra guisa non avrebbe potuto sperare.

XXIV. Ma il laccio era troppo esposto perchè non si vedesse, e il re non vi si lasciò cogliere. E così quando nella conferenza di Loudon il principe di Condè dimandò: [1] « Che quel che era stato fatto riguardo al Concilio di Trento senza l' autorità del re, fosse abolito e » le cose rimesse nello stato in cui erano prima: » il re a' sei di maggio 1616 rispose: « Che quel che era stato fatto dal clero circa la » pubblicazione del Concilio di Trento, non era stato approvato da » Sua Maestà e non aveva avuto alcun effetto, e che non permetterebbe che alcuna cosa in avvenire si facesse senza, nè contro la sua » autorità. » Ecco a che fine servirono i movimenti sì de' papi che del clero, perchè il Concilio si ricevesse; le difficoltà sempre mai prevalsero ai motivi o apparenti vantaggi che si adducevano per indur il re o i Parlamenti a darne l' assenso. Lo stesso cardinale di Richelieu, che in qualità di vescovo di Lucon, a nome del clero aveva parlato al re in favore del Concilio negli Stati del 1615, allorchè fu primo ministro non vi pensò più; e benchè nessuno più di quel prelato abbia usato un potere arbitrario, non si vede che in ciò abbia fatto alcuna mossa; o perchè preveduto avesse la difficoltà di superare una opposizione tanto gagliarda, o perchè divenuto ministro, col cambiar di posto avesse cambiato mire e interessi, e credesse più suo dovere il conservar le libertà del regno e i diritti della corona, de' quali era il difensore e depositario, che il far accettare decreti da' quali in più luoghi quelle libertà e quei diritti erano lesi. È tal persuasione fu sì costante di poi, che nei susseguenti regni non si vede che alcuna forte istanza sia stata fatta per l' accettazione del Concilio. E se di tratto in tratto le adunanze del clero han ripetuto la stessa dimanda nelle loro rimostranze, queste tali sollecitazioni più cosa di formalità, che serie richieste riputar si debbono: dacchè dopo tante replicate ripulse si

[1] Dup., Mem., p. 609.

può ben credere che il clero non ha mai potuto avere una soda e ben fondata speranza di ottener quel ch'era stato negato in congiunture, nelle quali per la necessità degli affari o degl' impegni solenni, poteva parere che il governo dovess' esser più compiacente, e l'ascendente della corte di Roma su lo spirito de' popoli avesse potuto render più pericolosa la opposizione fatta a' decreti, che in certo modo erano tenuti in conto di simbolo del cattolicismo.

XXV. Ma tra varii utilissimi regolamenti che si trovano nel Concilio, ve n'erano molti altri nei quali era presa di mira l'autorità temporale dei principi e i diritti de' vescovi; dal che rendevasi impraticabile l'accettazione del Concilio, per timore, come dice Stefano Pasquier,[1] che ammettendo « tutti i suoi decreti, in vece d'introdur » un ordine, non si recasse un disordine e una monarchia non mai veduta in mezzo a noi. » Pertanto nella stessa adunanza degli Stati della lega nel 1593, nella quale vi era tanta disposizione a far tutto per il papa, e dove per conseguenza non si poteva sospettar che si avesse per capriccio voluto ingrandir gli oggetti senza necessità, il presidente le Maître e Guglielmo Du Vair, incaricati di esaminar quei decreti, ne trovarono un gran numero di assai contrarii alle libertà e a' diritti del regno; il che bastò perchè quei della lega per qualche tempo non li accettassero. E perchè è necessario sapere quali fossero, per giudicare della solidità dei motivi che fino a quest'ora hanno impedito l'accettazione del Concilio in Francia, io non posso a meno di non inserirne qui la lista tal quale ci è stata data dal Tuano nella sua storia.[2]

XXVI. 1. Nella sessione 4 si dà potestà a' vescovi di punire gli autori e stampatori de' libri proibiti: cosa riservata in Francia a' giudici regii.

2. Nella sessione 6, c. 1, si dà al papa la facoltà di nominar altri vescovi in luogo di quei che non risiedono: cosa contraria al diritto di nomina del re, e a' concordati.

3. Nella sessione 7, c. 15, sessione 21, c. 7, sessione 22, c. 8 e sessione 25, c. 8, si dà a' vescovi la disposizione degli ospedali, fabbriche, confraternite, collegii e scuole, con la ispezione de' conti e la esecuzione de' legati pii de' testatori: cose tutte appartenenti a' giudici regii.

4. Nella sessione 14, c. 5, si sopprime la giurisdizione de' conservatorii, il che, riguardo a' conservatorii regii, è contro l'autorità reale; e riguardo a' conservatorii ecclesiastici, è contro l'autorità de' Parlamenti che li hanno approvati.

---

[1] Rech., l. 3, c. 34.

[2] Thuan., l. 10, n. 21: *Extr. des Regist. de l'assemblée de Paris en* 1593.

5. Nella sessione 24, c. 1, si dà potestà a' vescovi di punir i contraenti e testimonii che saranno stati presenti a' matrimonii clandestini: cosa che unicamente compete a' giudici regii.

6. Nella sessione 25, c. 9, si attribuisce a' vescovi la cognizione del diritto di patronato: il che è contro le leggi del regno che concedono a' giudici regii la cognizione del petitorio e del possessorio de' patronati laici e del possessorio de' patronati ecclesiastici.

7. Nella sessione 21, c. 4, si dà facoltà ai vescovi di obbligar gli abitanti di una parrocchia a somministrar i modi di sussistenza al loro curato: il che non si può fare che con l' autorità del magistrato.

8. Nella stessa sessione, c. 8, si permette a' vescovi di sequestrare i frutti per la restaurazione delle chiese: il che in Francia riserbasi ai giudici regii.

9. Nella sessione 22, c. 10, si dà potestà a' vescovi di esaminar i notari regii, e di privarli, in caso di delitto, dell' esercizio delle loro cariche: cosa che può farsi soltanto dall' autorità del re e dei suoi officiali.

10. Nella sessione 23, c. 6, mettonsi sotto la giurisdizione de' vescovi le persone maritate che hanno ricevuto la tonsura: cosa contraria alle leggi del regno che sottomettono ai tribunali laici tutte le persone maritate, sia che abbiano ricevuto la tonsura o no.

11. Nella sessione 24, c. 8, si dà a' vescovi la cognizione de' concubinati e degli adulterii: cognizione che in Francia è sempre appartenuta ai giudici regii.

12. Nella stessa sessione, c. 19, si tolgono gl' indulti alle Corti sovrane: il che è contro il privilegio accordato al parlamento di Parigi.

13. Nella sessione 25, c. 3, si permette a' religiosi mendicanti il posseder beni immobili: il che è contro la loro fondazione autorizzata dai decreti.

14. Nella stessa sessione, c. 3 della riforma generale, si permette ai vescovi di proceder contro i laici negli affari civili di loro giurisdizione, con sequestro di beni o cattura della persona: il che in Francia non si può fare se non si unisca al braccio secolare.

15. Nel medesimo luogo il Concilio proibisce a' magistrati secolari l' impedir a un vescovo lo scomunicar i suoi diocesani per cose temporali, o costringerlo ad assolverli o a scomunicarli: il che è contro l' uso e l' autorità de' Parlamenti che sono in possesso di quel diritto, e che in caso di appellazione, come di abuso, possono obbligar i vescovi ad assolver gli appellanti *ad cautelam* fino al giudizio dell' appellazione.

16. Nella medesima sessione, c. 19, si scomunicano i re e principi che avessero permesso il duello: il che è contro l' autorità del re.

17. Nella medesima sessione, c. 20, il Concilio vuole che tutte le costituzioni de' papi in favore degli ecclesiastici siano eseguite: il che è

troppo generale, e annichilerebbe l'autorità del re in molti casi, e esenterebbe il clero da' sussidii, a' quali è soggetto per le leggi del regno.

18. Nella sessione medesima, c. 21, lo stesso Concilio ordina che in tutti i decreti spettanti a' costumi e alla disciplina, *salva semper auctoritas Sedis Apostolicæ et sit et esse intelligatur:* il che è metter l'autorità del papa sopra quella de' concilii.

19. Nella sessione 13, c. 8, e sessione 24, c. 5, è ordinato che tutte le cause criminali dei vescovi siano rimesse al papa per esser da lui terminate: il che è contro l'autorità de' concilii provinciali, e la libertà della Chiesa gallicana.

20. Nella sessione 24, c. 20, è permesso al papa di avocar a sè le cause degli ecclesiastici pendenti davanti gli Ordinari: il che è contro le libertà della Chiesa gallicana.

21. Nella sessione 7, c. 6, sessione 24, c. 13, e sessione 25, c. 9, si permette al papa di confermar le unioni de' beneficii, avvegnachè fatte contro le regole; di accordar dispense e di cambiar le disposizioni testamentarie: cose tutte contrarie all'autorità de' re e de' magistrati.

22. In varie sessioni, come sessione 5, c. 1 e 2, sessione 7, c. 6 e 8, sessione 21, c. 3, 4 ec., sessione 22, c. 5, 6 e 8, sessione 25, c. 9, si accordano a' vescovi come delegati della Santa Sede varie facoltà che loro propriamente appartengono come vescovi: il che è assolutamente contrario alle libertà della Chiesa gallicana.

23. In molti luoghi si proibisce ogni appellazione dalle sentenze de' vescovi: il che è un toglier le appellazioni come abusi e sminuir l'autorità del re e de' tribunali laici.

Sono questi i principali articoli, per i quali il presidente le Maître e Guglielmo du Vair rappresentarono agli Stati della lega, che il Concilio non si doveva accettare. Da altri ne furono notati assai più, egualmente contrarii, per lo meno, agli usi e alle libertà della Chiesa di Francia. Ma quel che vi ha di più essenziale che que' particolari decreti, si è che il fondamento stesso di quelle libertà è interamente distrutto, sia dalla opinione della superiorità del papa sopra il Concilio, insinuata tanto frequentemente in molti di que' decreti, sia dalla diminuzione dell'autorità de' vescovi cui si studia di non far riconoscere per tutto, se non se come vicari del papa, al quale ei dà l'assoluto potere di giudicarli e di deporli; sia infine da una manifesta usurpazione dell'autorità dei principi, i quali si sa bene non aver alcun superiore nelle materie puramente temporali. Dopo tutto ciò può recar stupore che con tali difficoltà non abbia mai la Francia potuto consentire ad accettar decreti a nientemeno diretti che al rovesciamento di tutti i suoi principii, e per i quali « in un tratto di penna, come dice

» Pasquier, il papa acquisterebbe più autorità che non avrebbe potuto
» fare nel tempo e dopo la fondazione del nostro cristianesimo? »

XXVII. Quel che ho detto delle opposizioni, alle quali è stata soggetta la pubblicazione del Concilio in Francia, non riguarda che i decreti di disciplina. Ma andò la cosa altrimenti in materia di dottrina. Benchè pel medesimo riguardo il Concilio in Francia non sia mai stato formalmente ricevuto, egli è nondimeno certo che tacitamente fu accettato, sì perchè in tutte le quistioni che sono insorte, le decisioni di esso sono state prese per regola; sì perchè la professione di fede di Pio IV vi è stata adottata da tutti i vescovi; sì in fine perchè i prelati di quel regno, e ne' loro concilii provinciali e diocesani, e nelle adunanze del clero, e nominatamente in quella del 1615 dopo la convocazione degli Stati dell' anno stesso, hanno sempre fatto professione di sottomettersi alla dottrina in esso stabilita; e nelle opposizioni medesime fatte all' accettazione del Concilio dagli Stati o Parlamenti del regno hanno sempre dichiarato, che abbracciavano la fede contenuta ne' suoi decreti, come si scorge nella risposta data dal presidente Miron a nome del terzo stato negli Stati del 1615. Questa accettazione, che io chiamo tacita per non esser stata fatta secondo le forme ordinarie, vale a dire con l' autorità del principe, e registro delle Corti sovrane, non ha trattenuto il clero dal far riconoscere la dottrina del Concilio come una delle leggi del regno; avvegnachè per lo stesso riguardo non minore bisogno avesse di modificazioni che riguardo ai decreti di disciplina. Infatti se è vero, come nota Ricardo Simon,[1] che quella dottrina è ricevuta in Francia « non per l'autorità del Con» cilio, ma perchè era ricevuta in tutto il regno prima che i vescovi » in Trento si congregassero; » per una necessaria conseguenza ne viene, che quel che allora ricevuto non era, non ha più forza di quello che aveva, dacchè l' autorità del Concilio non gliene dà alcuna. Ora malagevole cosa non sarebbe il provare, o che prima del Concilio in Francia si pensò diversamente su qualche articolo, o che almeno si disputava liberamente, e che non si credevano come articoli di fede certe opinioni che nel Concilio sono state spacciate per dogmi; e che pertanto su ciò si debbe aver sempre la medesima libertà di pensare. Ciò sarà forse da molti teologi riputato una eresia degna di anatema; ma è non per tanto una conseguenza del fatto testè dimostrato che il Concilio di Trento non è mai stato ricevuto nelle forme ordinarie, nè quanto alla disciplina, nè quanto alla dottrina. Imperocchè, benchè il De Marca parli di un editto che egli dice esser stato pubblicato nel 1579 per far ricevere il Concilio nelle cose spettanti alla fede, da tutte le istanze

[1] *Lett. chois.*, t. 1, p. 250.

fatte dopo quel tempo per l'accettazione e pubblicazione del Concilio è evidente che non vi può esser stato un tale editto, poichè non vi sarebbe stato uopo di rinnovar quelle istanze, nè di deliberar tante fiate, se si doveva o non si doveva avere per esso qualche riguardo.

XXVIII. Tai difficoltà non s'incontrarono dal papa nell' Alemagna. Subito dopo il Concilio,[1] da Pio IV essendo stato mandato Visconti vescovo di Ventimiglia all'imperatore Ferdinando per indurlo a farne ricever i decreti, quel principe non mostrò di avervi ripugnanza, purchè nel tempo stesso volesse il papa esser condiscendente per la concessione del calice e il matrimonio de' preti. Si turbò Pio a questa dimanda, e ne parlò con passione nel concistoro. Pensò nondimeno dover dare qualche cosa al tempo e alle istanze di Ferdinando, principe a lui così ben affezionato; tanto più che le premure di lui erano anco fatte più forti da quelle del duca di Baviera. Discese egli dunque a conceder loro il calice in grazia dei loro popoli con certe condizioni; ma fu sempremai costante nel negar il matrimonio del clero. Da questa poca condiscendenza si lasciarono talmente obbligare l'imperatore e Massimiliano suo figliuolo, che più non si opposero all'accettazione del Concilio. Ma l'impossibilità che vi era di proporlo agli Stati dell' Impero, ne' quali si sapeva benissimo che i Protestanti formerebbono difficoltà insuperabili, non permise mai che se ne facesse una legge dell' Impero. È vero che i prelati cattolici e i principi della stessa comunione vi si sono assoggettati in tutto quello che ha potuto accomodarsi con le rispettive leggi de' loro differenti paesi; ma queste accettazioni modificate e ristrette in cento differenti maniere, fanno altrettanti concilii differenti da quello di Trento; il quale quando gli manchi un'accettazione uniforme, quasi null'altro ha di generale se non se il nome, e perde la miglior parte di sua autorità per le restrizioni e varie interpretazioni che ciascuno nell'accettarlo ha creduto bene di farvi.

XXIX. Tale è stata la varia fortuna del Concilio di Trento nelle diverse provincie cattoliche dell' Europa: imperocchè nell' Oriente, perchè i vescovi non vi erano stati invitati, non è maraviglia che non si abbia fatto alcun conto di quanto in esso era stato deciso. Lo scopo di una parte delle decisioni essendo le controversie agitate tra i nostri teologi, dovean esse a' vescovi di Oriente esser affatto inintelligibili, e in luogo di rischiararla, sarebbe stato un imbrogliare la loro fede, il propor loro dottrine, per la maggior parte men considerabili per la sostanza della fede che per la maniera particolare usata da' teologi delle nostre scuole nell'esprimersi su varii punti di religione, maniera dagli Orientali non conosciuta. Inoltre per la loro situazione e lo stato presente delle

[1] Thuan., l. 36, n. 38.

loro chiese non potevano adattarsi alla maggior parte de' regolamenti di disciplina e di riforma che erano necessari per le nostre. E come nelle riunioni in vari tempi tentate tra le due Chiese, si è sempre lasciata loro su ciò un' intera libertà, chiaramente si scorge che il Concilio, il quale non aveva per oggetto che condannar i Protestanti e giustificar le pratiche d' Occidente, ha diretto le sue mire a questi due punti senza voler far ne' suoi decreti leggi per i Greci e per gli Orientali. Di ciò la pruova è evidente ne' decreti intorno la comunione del calice, il servizio in lingua latina, il divorzio in caso d' adulterio, il numero degli ordini minori, i riti e le forme di varii sacramenti e in molti altri regolamenti particolari, a' quali la Chiesa non pretese mai di assoggettar altri che gli Occidentali. Ora se in punti di tanta importanza il Concilio non ha creduto bene di astringer le Chiese orientali alle sue decisioni, facile cosa è il capire, o non aver essa creduto di aver il potere di farlo, o coll' essersi ristretta a far regolamenti nazionali, aver a suo dispetto scemato l'idea che dar voleva di sua generalità.

XXX. Questo è quel che naturalmente risulta dai fatti compresi in questo discorso, e che son tutti tratti dagl' istorici più fedeli e dagli Atti più autentici di quel tempo. Si lascia ad ognuno far quelle riflessioni che dai medesimi fatti dipendono ; e a me non si conviene di prevenire, nè d' ispirar pregiudizi in una materia in cui ciascuno debbe giudicare da se. Niente di più santo che le mire avute nel convocar il Concilio, in cui parve che unicamente proposto si fosse di combatter gli errori, di estinguer lo scisma, di riformar gli abusi e di restituir alla Chiesa la sua purità e la pace. Tutto quello che a coteste mire corrisponde, accettare e rispettare si debbe. Ma se si trova che in varii punti da quelle mire si è deviato, tali deviamenti debbono riputarsi un effetto delle imperfezioni che quasi sempre succedono nelle azioni, nelle quali gli uomini hanno qualche parte ; e confonder non si debbe la fede con decisioni che non ne hanno che la forma.

Contese insorte intorno all' accettazione del Concilio Tridentino nelle Fiandre, dell' abate Giovanni Selvaggi.

Il cotanto celebre Concilio di Trento, per lungo tratto di tempo sotto diversi pontefici ora differito, ora sollecitato, ebbe il suo compimento con insolita prestezza in dicembre del 1563 sotto Pio IV, che con sua bolla, *Benedictus Deus*, pubblicata in Roma a' 24 gennaio 1564, confermò i decreti del Tridentino Concilio. Da questa bolla non sti-

marono i dominii cattolici d'esser obbligati all'osservanza di fissati decreti, al quale effetto in luglio del 1564 lo stesso pontefice con altra bolla, *Sicut ad sacrorum*, dichiarò universalmente tutti astretti all'osservanza del Concilio. Allora accortisi i principi che varie cose in diminuzione della potestà temporale si erano stabilite, e cercando d'impedir i pregiudizi che tentavansi introdurre, deliberarono di far esaminare i decreti della riforma intorno alla disciplina, e come si dovessero eseguire, mentre i vescovi da ogni parte tenevano le loro sinodi per far decreti conformi al Tridentino. In Spagna Filippo II, informato da' suoi ministri delle cose pregiudiziali alle regalie e sue preminenze stabilite nelle due ultime sessioni, ordinò la pubblicazione ed accettazione senza ledersi la regia autorità, i costumi dei popoli e la pubblica tranquillità, secondo la deliberazione presa dal regio consiglio.

Nello stesso anno Filippo scrisse a Margarita di Parma governatrice delle Fiandre perchè nei suoi Stati facesse pubblicare il Tridentino Concilio; e dubitando di qualche tumulto e de' disordini che nascerebbono per siffatta pubblicazione, fece consultar l'arcivescovo di Cambray, i vescovi, i capitoli delle cattedrali, i magistrati regii e i regii consigli, i quali esaminassero ne' decreti della riforma i pregiudizi della regalia, de' diritti dei popoli, de' privilegi e consuetudine di quelle provincie, affine di scansar ogni perturbazione e tumulto popolare. Esaminatosi seriamente tal affare, l'arcivescovo di Cambray e i ministri regii consultarono alla governatrice che la loro pubblicazione non doveasi dare se non con espressa protesta e modificazione a ciascun articolo, che non s'intendesse con tal promulgazione in menoma parte recato alcun pregiudizio alle suddette ragioni, privilegi, consuetudini e costumanze de' popoli, ma che quelle sempre rimanessero salve e illese. Questi salutari provvedimenti si riputarono dal re Filippo opportuni, e perciò scrisse a Margarita che nelle provincie di Fiandra si pubblicasse e ricevesse il Concilio secondo le clausole e modificazioni notate dal consiglio regio; e così a' 12 luglio del 1565 si permise a' vescovi la promulgazione di quel Concilio, con espressa menzione che con ciò niente s'intendesse mutato o innovato circa le sue regalie e privilegi, così suoi come de' suoi vassalli, e specialmente intorno alla regia giurisdizione, a' patronati laicali, diritti di nominazione, di amministrazione di ospedali, cognizioni di cause, beneficii, decime, e di tutto ciò che fu espressamente notato negli articoli delle due ultime sessioni, come osserveremo in appresso. A' magistrati regii nello stesso tenore furono dirette le lettere dalla governatrice, e gli scrittori di quei paesi ne' loro scritti sempre notarono che il Concilio di Trento in quanto agli articoli riconosciuti pregiudiziali all' autorità regia, non era stato mai riconosciuto e accettato.

Con intrepidezza di animo i magistrati regii riconobbero negli articoli di riforma i pregiudizi arrecati alla temporale giurisdizione de' principi che credevano il fine del Concilio diverso dall' evento, e senza malignare la condotta di Margarita ammirarono lo zelo della medesima, la quale invigilando alla pubblica tranquillità dello Stato resisteva a' pregiudizi che si tentavano su i costumi de' popoli e privilegi delle nazioni: *Senatores,* dice Famiano Strada, *tanto liberius contentiusque declamasse, quanto gratiorem regi fore credebant eam confidentiam, quæ libertatis specie principis commodis inserviret, simul a culpa principem absolveret.* Quindi per riconoscersi giusti i risentimenti di questi senatori convien esaminar gli articoli da essi riputati pregiudiziali alla regalìa e costumi delle nazioni, dal che potrà ad evidenza ognuno giudicare efficace la resistenza della governatrice in non far pubblicar il Tridentino Concilio senza le dovute modificazioni e clausole.

I. Nella sessione 4, c. 2, si dà a' vescovi il diritto d' impor pena agli autori e stampatori de' libri proscritti. Nelle Fiandre ciò s' intenda della giurisdizione regia, e degli editti su tal assunto pubblicati; e che i laici siano puniti da' giudici secolari, e gli ecclesiastici da' ministri ecclesiastici.

II. Nella sessione 5, c. 1 de Ref., si pescrive che la prima prebenda nella vacanza sia destinata al canonico teologo, lo che non s' intende appartener a' patronati laici, e quante volte non vi concorra il consenso de' compatroni. A' giudici ecclesiastici non spetta la coazione se non se ne' loro sudditi. Per le fondazioni de' patronati regii delle università e de' vassalli del re in caso di controversia la cognizione appartenga allo stesso re e ministri regii.

III. Nella sessione 6, c. 1 de Ref., si prescrive ai vescovi la residenza nelle proprie diocesi, e in caso di contumacia siano amossi dal romano pontefice; con che s' intenda sempre salvo e illeso il diritto della regia nominazione.

IV. Nella sessione 7, c. 14 de Ref., si dà potestà ai vescovi, come delegati della Sede Apostolica, di proceder nelle cause civili de' chierici per effetto di denegata mercede agli operai e delle persone miserevoli: cosa contraria a' costumi antichi delle regioni Brabantine, ove le liti delle persone miserevoli trattansi ne' sinodi provinciali, e quelle de' chierici avanti a' giudici secolari.

V. Nella sessione 7, c. 15 de Ref., si prescrive ai vescovi di badar su la retta amministrazione degli ospedali, anche esenti, affinchè siano fedelmente governati. Ciò per antica usanza e per legge di fondazione spetta a' ministri regii, altrimenti operandosi s' indurrebbono novità tali da rimuover il popolo fedele intento ad accrescere le pie fondazioni.

VI. Nella sessione 13, c. 1 e segg. de Ref., l' istruzione fatta a' ve-

scovi per l'esercizio della loro giurisdizione su i chierici non debba nuocere ai ministri regii nell'esercizio della loro autorità che esercitano nelle cause de' chierici.

VII. Nella sessione 13, c. 8 de Ref., al romano pontefice vengono riservate le cause criminali dei vescovi, e avanti lo stesso debbano terminare. Questo resiste all'indulto de'sommi pontefici Leone e Clemente, e alle regie costituzioni di S. M. e dei suoi predecessori che prescrissero non tirarsi i propri sudditi a piatire e comparire fuori della patria.

VIII. In varii articoli nella sessione 14 de Ref., s'inculcano a' vescovi i doveri del loro esercizio nelle cause de' chierici. Ciò s' intenda senza pregiudizio dell'autorità regia; e che i chierici di prima tonsura non debbansi sottrar dall'impero dei ministri secolari.

IX. Nella sessione 14 de Ref., c. 5, per ciò che risguarda a' conservatori e loro autorità per i gravi eccessi, debbasi osservar l'editto del 1500.

X. Nella sessione 14, c. 7 de Ref., si permette a' vescovi di dispensar a' chierici rei di omicidio. Ciò non abbia l'effetto suo senza il regio indulto in rapporto a' beni, giusta le antiche costumanze.

XI. Nella sessione 14, c. 12 e 13 de Ref., le coartazioni prescritte ne' patronati non vagliono contra i patroni laici.

XII. Nella sessione 21, c. 4 de Ref., si dà facoltà a' vescovi di fondar nuove parrocchie e di obbligar il popolo cristiano a stabilir il conveniente mantenimento per la sustentazione del parroco. Nelle Fiandre senza l'autorità regia non si possono fondar nuove parrocchie, nè astringer il popolo, nè farsi tal esazione coll'autorità de' vescovi, a' quali non appartiene questo diritto.

XIII. Nella sessione 21, c. 5 de Ref., si dà ai vescovi la facoltà di unir più chiese o beneficii per cause giuste. Senza il beneplacito regio e consenso de' padroni ciò è proibito eseguirsi.

XIV. Nella sessione 21, c. 7 de Ref., si prescrive la ristaurazione delle chiese rovinose; la traslazione de' beneficii, anche di patronato; e la coazione personale de' parrocchiani in mancanza dei beni. Senza il consenso del principe e de' patroni sono proscritte le traslazioni. Per le ristaurazioni debbansi osservar gli editti e costumi de' popoli. Senza l' autorità de' giudici secolari non si possano eseguir le contribuzioni, le quali si riconoscano dalla curia provinciale.

XV. Nella sessione 11, c. 8 de Ref., possono i vescovi visitar tutte le chiese e beneficii sì secolari che regolari, e occorrendo qualche rifazione possono sequestrare i frutti. Con tal decreto si ledono gli esenti, anzi sotto pretesto della visita spesso si offende l' autorità regia, delle università e delle nazioni. Inoltre il diritto di sequestrare dinota facoltà temporale, non già ecclesiastica, mentre secondo le antiche costumanze tal diritto spetta al senato provinciale.

XVI. Nella sessione 22, c. 1 de Ref., si ripete la stessa modificazione fatta nella sessione 13, c. 1 e segg.

XVII. Nella sessione 22, c. 5 de Ref., per ciò che riguarda la cognizione delle dispense s'intende senza pregiudicare a' vassalli di andar in straniere provincie.

XVIII. Nella sessione 22, c. 6 de Ref., le commutazioni delle ultime volontà concesse a' vescovi, come delegati della Sede Apostolica, sono vietate a' medesimi dai concilii e concordati brabantini, essendo ciò un diritto inerente alla sovranità.

XIX. Nella sessione 22, c. 8 de Ref., si dà ai vescovi l'esecuzione delle pie disposizioni stabilite per atto di ultima volontà e tra vivi, di visitar gli ospedali e ogni sorta di collegio, purchè non sia sotto l'immediata regia autorità. Ciò resiste alle antiche costumanze, mentre gli amministratori laici sono sottoposti a' giudici secolari.

XX. Nella sessione 22, c. 10 de' Ref., si prescrive a' vescovi di esaminar i regii notari. Ciò direttamente osta alla sovranità, per ciò debbasi osservar l'editto di Carlo V del 1533 *de notariorum creatione*.

XXI. Nella sessione 22, c. 11 de Ref., si scomunicano i laici usurpatori, detentori e violatori dei beni e diritti ecclesiastici e de' luoghi pii, privandosi anche i patroni del diritto del patronato. Nelle Fiandre tal facoltà spetta a' giudici laici e concilii provinciali, che puniscono secondo la colpa.

XXII. Nella sessione 23, c. 18 de Ref., si dà la facoltà a' vescovi di stabilire i seminari per l'istruzione de' giovani nelle discipline ecclesiastiche con applicarsi per lo sostentamento i frutti de' beneficii e patronati laicali, degli ospedali e delle decime dovute a' secolari. Con ciò si offendono i regii diritti, quei de' patroni e le ragioni de' possessori delle decime. Nel Brabante ed in Namur le scuole appartengono alla sovranità ed alle università, le quali provveggono pel mantenimento.

XXIII. Nella sessione 24 de Ref. Matrim. c. 8, si prescrive la scomunica contro gli adulteri e concubinari contumaci con discacciarli dalle loro regioni. I costumi de' popoli variano su tal articolo. Nel Brabante a' chierici s'impone la pena del diritto canonico; a' laici la pena della legge scritta. Gli Annoveresi riclamano a' loro concordati. I Namurani sostengono, che gli ecclesiastici da' propri ministri, ed i laici da' giudici secolari sieno puniti. Quei di Utrecht dicono, che il distaccamento dalla patria sia una relegazione, lo che resiste alle costituzioni belgiche. Altri pretendono darsi luogo alle prevenzioni con osservarsi sempre i concordati e consuetudini di ciascuna regione.

XXIV. Nella sessione 24, c. 1 de Ref., si prescrive la forma dell'elezioni de' vescovi e delle provviste alle dignità ecclesiastiche. Ciò vaglia senza pregiudizio de' regii diritti.

XXV. Nella sessione 24, c. 2 e 3 de Ref., s'inculca a' vescovi e metropolitani di esattamente celebrare i loro sinodi secondo gli statuti dei sacri canoni e di visitar le loro diocesi. Ciò lede la regia autorità, poichè in tempo di guerra non sa il principe, se gli sia amico o nemico il vescovo che sotto pretesto di congregar il sinodo o visitare la diocesi può recargli danno.

XXVI. Nella sessione 24, c. 3 in fine de Ref., si escludono i patroni dalla visita delle chiese, delle suppellettili e rendite, spettando ciò al vescovo. Ciò vaglia, quando non sia riserbato espressamente nella legge della fondazione. Non possano i patroni esser privati de' loro diritti, quando mancano le fondazioni, bastando loro il pacifico e lungo possesso avuto.

XXVII. Nella sessione 24, c. 5 de Ref., si stabilisce che le cause criminali de' vescovi sieno riservate al pontefice romano con darsi al metropolitano l'appuntamento de' fatti, al pontefice poi la cognizione della causa. Nel Brabante e nelle Fiandre per la conservazione della pubblica autorità fu tal articolo ricevuto senza pregiudizio dell'autorità regia.

XXVIII. Nella sessione 24, c. 18 de Ref., si prescrive la forma dei concorsi alle parrocchie, e il modo di provvedere a' beneficii e dignità ecclesiastiche. Con ciò non si apporti pregiudizio alla regia nominazione e diritti di patronato.

XXIX. Nella sessione 24, c. 19 de Ref., si aboliscono i mandati *de providendo*, le grazie aspettative e gl' indulti senza potersi mai di quelli far uso. Ne' sinodi del Brabante e delle Fiandre vengono limitate le grazie ottenute o da ottenersi da S. M..

XXX. Nella sessione 24, c. 20 de Ref., a' vescovi si riserva la cognizione delle cause beneficiali sì nel possessorio che nel petitorio. Questo resiste alle costituzioni sinodali.

XXXI. Nella sessione 25 decr. de Purgat. in fine, ai ministri ecclesiastici commettesi l'esecuzione de' legati pii. Ciò s' intende senza pregiudizio di altri esecutori destinati da' testatori.

XXXII. Nella sessione 25, c. 3 de Regular., si permette a' religiosi, eccetto i Cappuccini e Minori Osservanti, l'acquisto de' beni stabili. Ciò vaglia senza ledere i diritti dell' amortizzazione e con espresso beneplacito di S. M.

XXXIII. Nella sessione 25, c. 4 de Regular. e segg., l'esenzioni accordate a' regolari non si ammettino, *se non sieno prima esaminate e approvate da S. M.*

XXXIV. Nella sessione 25, c. 5 de Regular., prescrive il Concilio di richiamare nella città i monasteri delle monache, perchè non siano esposti agl' insulti degli uomini facinorosi. Nel Belgio non fu ricevuto tale capo per le gravi spese da farsi.

XXXV. Nella sessione 25, c. 6 de Regular., l'elezione degli abàti e superiori regolari si facciano senza lesione della regia nominazione.

XXXVI. Nella sessione 25, c. 3 de Ref., si dà facoltà a' vescovi di procedere, eziandio nelli affari civili, contro i laici a pene pecuniarie, afflittive di corpo, sequestro di beni o presa di corpo. Nel Brabante a' giudici laici spettano gli atti di giurisdizione, e possono i vescovi col braccio secolare far eseguire i loro decreti senza potere scomunicar alcuno.

XXXVII. Nel medesimo luogo vers., *Nefas autem sit sæculari* etc. de Ref., il Concilio vieta a' magistrati secolari l'impedire ad un vescovo lo scomunicar i suoi diocesani per cose temporali, o costringerli all'osservanza; il che è contra l'uso ed autorità de' costumi e diritti delle regie provvisioni, che sono in possesso di tal diritto, e che in caso di appellazione, come d'abuso, possono obbligare i vescovi ad assolvere gli appellanti *ad cautelam* sino al giudizio d'appellazione, il che vale moltissimo a difendere i regii diritti e de' sudditi.

XXXVIII. Nella sessione 25, c. 4 de Ref., all'arbitrio de' vescovi si lascia la riduzione delle messe per causa della tenue rendita. Ne' concilii si prescrive doversi sentire tutti gl'interessati.

XXXIX. Nella sessione 25, c. 8 de Ref., ai vescovi si commette la cura degli ospedali e l'amministrazione delle rendite. Ciò fa temere la dilapidazione delle pie rendite.

XL. Nella sessione 25, c. 9 vers., *Reliqui patronatus,* de Ref., si prescrive, che non costando il diritto di patronato dalla fondazione o dotazione o dalla autentica istituzione, o da prescrizione immemorabile di continuate presentazioni, non possa tal diritto vantarsi. Con ciò si limita il diritto dei patroni.

XLI. Nella sessione 25, c. 10 de Ref., si descrivono varii delegati, in fuori degli Ordinari, per la cognizione delle cause. Non si ammetta questo articolo, perchè lesivo agli usi delle nazioni, dovendo con tal pretesto piatire fuori della provincia.

XLII. Nella sessione 25, c. 12 de Ref., si stabilisce l'assoluta soddisfazione delle decime sotto pena di scomunica a chi le diminuisce o impedisce. Nel Brabante a varie persone competono l'esenzioni dalle decime. Le censure sono voci insolite in siffatta materia, ed i concilii provinciali sono i giudici competenti contra i morosi debitori delle decime.

XLIII. Nella medesima sessione, c. 19, si scomunicano i principi sovrani che abbiano permesso il duello; il che è contro l'autorità del re.

XLIV. Nella sessione 25, c. 20 de Ref., impone il sinodo a' principi cristiani l'osservanza dell'immunità e protezione della giurisdizione ecclesiastica. Con ciò non s'intende lesa l'autorità regia ed i costumi de' popoli.

XLV. Nella sessione 25, rubr. *de recip. et obser. decr. Conc.*, si prescrive l'osservanza ed accettazione di tutti i decreti conciliari, ed in caso di dubbio o difficoltà debbasi l'esame commettere al romano pontefice per la dichiarazione. La decisione sarebbe soggetta a varii pericoli con pregiudizio della regale autorità.

Questi sono i principali articoli del Concilio Tridentino notati da Margherita governatrice delle Fiandre e riconosciuti da Filippo II pregiudiziali ai regii diritti e costumanze de' popoli: a quell'effetto furono così manifestamente spediti a' vescovi belgici e magistrati regii per l'osservanza ed accettazione del Concilio senza pregiudicare alla dottrina cattolica, mentre questi religiosissimi principi tenacemente difendevano e custodivano la cristiana fede e la purità della Chiesa con estinguere lo scisma, con combattere gli errori e riformare gli abusi.

Avvenimenti successi in Napoli per l'accettazione del Concilio Tridentino, dell'abate Selvaggi.

Dappoichè i decreti del Tridentino con modificazione del regio Parlamento furono ricevuti in Spagna nell'impero di Filippo II; lo stesso, tenendo in apparenza soddisfatto il papa che chiedeva farsi in Napoli la pubblicazione del Concilio, nell'interno poi diversamente la pensava. Conosceva il re ad evidenza i pregiudizi e danni che alla regal giurisdizione inferivano siffatti decreti, e al contrario mostrando tutta la riverenza e rispetto verso la Sede Apostolica voleva che fossero pubblicati in tutti i suoi regni. Quindi ai 12 luglio del 1564 ordinò al duca d'Alcala vicerè di Napoli che avendo egli accettato i decreti del Concilio, questi parimenti si pubblicassero, si osservassero ed eseguissero nel regno di Napoli. Chi non avrebbe creduto da questi ordini farsi libera l'accettazione del Concilio? ma nello stesso tempo commise il re al duca che l'accettazione suddetta seguisse in conformità degli altri dominii e suoi Stati cattolici, cioè che con tal pubblicazione non si derogasse alle regali preminenze, nè a' regii patronati e altri diritti della sovranità da antichissimo tempo autorizzati costantemente anche presso le altre nazioni, onde senza far novità, o manifestare alla corte di Roma la sua intenzione, simulasse la pubblicazione del Concilio facendone prima notare le cose pregiudiziali.

Da questi salutari precetti avvertito il vicerè, fecę sentire al pubblico che il re gli aveva commesso la pubblicazione del Concilio, e con

segreta intelligenza ne commise poi al reggente Villani l' esame di quelli per ravvisarne i punti pregiudiziali alle regali preminenze. Molti capi sfuggirono dall' industria del presidente Villani, in guisa che la sua opera non riuscì interamente esatta. Quindi noteremo i principali punti, acciò si vegga che nel nostro regno i decreti disciplinari del Concilio Tridentino non furono tutti ricevuti.

I. Nella sessione 4, decr. *de edit. libr.*, s' impone scomunica e pena pecuniaria, a norma del canone dell' ultimo concilio Lateranense celebrato sotto Leone X, agli stampatori della Scrittura e altri sacri libri, che senza la licenza dell' Ordinario, o senza nome degli autori gl' imprimono. Con questo decreto troppo fuor di termine si distende la potestà spiritnale, e si dà a' vescovi la facoltà di procedere contra i laici con pene temporali per causa meramente temporale in materia che loro non appartiene, mentre, nell' impressione di libri, la sola censura è della Chiesa, spettando alla potestà regale il diritto di concederne l' impressione o negarla, ovvero proscrivere assolutamente il libro.

II. Nella sessione 25, de Ref. c. 3, si dà potestà a' vescovi di procedere contro gli ecclesiastici e secolari con pene di scomuniche e multe pecuniarie, costringendoli per propri o alieni esecutori. In questo articolo ledesi l' autorità regia, facendosi servire la potestà del principe e suoi ministri per l' esecuzione e ministero della cattura.

III. Nella sessione 24, de Ref. Matrim. c. 8, si dà facoltà a' vescovi di scomunicare i concubinari e gli adulteri, i quali durando nella scomunica per un anno senza lasciare il concubinato, possono i vescovi sfrattarli dalle loro terre o diocesi, e se sarà bisogno, implorare il braccio secolare; talchè si valeranno, per l' esecuzione dello sfratto, del ministero secolare. In questo articolo si fa servire l' autorità regia e de' suoi magistrati alla potestà della Chiesa, la quale essendo tutta spirituale non può imporre pene temporali; e per i sudditi del principe lo sfratto è una relegazione, la quale disdice alla potestà della Chiesa. Tra i Padri più zelanti dello stesso Concilio molti riconobbero queste multe pecuniarie opposte alla dottrina di G. C. e allo spirito della Chiesa, nella quale gli ecclesiastici col decorso del tempo avrebbero a' dissoluti e malvagi imposto il freno di argento non potendo ridurli con quello di ferro, onde presso noi siffatto articolo non ebbe luogo tanto sotto Filippo II, a' tempi del duca d' Alcala, quanto de' principi successori.

IV. Nella sessione 5, de Ref. c. 1, si dà facoltà a' vescovi di poter esaminare e approvare i maestri di grammatica, i lettori di teologia, e gli altri professori delle scienze sì pubblici che privati sotto pena di scomunica. Questo stabilimento è di grande offesa e pregiudizio dell' autorità regia e delle università; mentre nelle università degli stu-

dii, o nelle pubbliche scuole i professori o dal principe o dalle stesse università ricevono bastante facoltà di poter leggere e insegnare qualunque scienza o sacra o profana che fosse, senza esame e approvazione alcuna de' vescovi. Userebbe oggi violente attentato colui che sullo spirito del Tridentino Concilio volesse esaminare e approvare i lettori degli studii, spettando ciò assolutamente alla sovranità, la quale dee esaminare e creare i professori per tal disimpegno, e invigilare per la pubblica educazione nell'ordinato sistema delle scuole, affinchè tutti possano uniformarsi alla sana dottrina della Chiesa e alle leggi dello Stato. Sotto l'immediata protezione della sovranità debbono essere tutte le scuole in uno stato, affinchè siano lontani i pregiudizi, le massime erronee, e le false dottrine.

V. Nella sessione 21, c. 4 de Ref., e sessione 24, de Ref., c. 13, si prescrive che stimando il vescovo cosa opportuna di fondare nella sua diocesi nuove parrocchie, non bastando le rendite della Chiesa Matrice, possa pel sostentamento del curato imporre sopra il popolo decime, oblazioni, collette e altre taglie che bastassero al mantenimento di tali ministri. Similmente ritrovandosi povere le chiese parrocchiali per mancanza di rendite necessarie al mantenimento del parroco e de' chierici, possa il vescovo unir i beneficii che primi vacheranno, o costringere i parrocchiani con collette, primizie o decime a supplire al bisogno. Questi decreti non ebbero l'esecuzione, perchè lesivi alla regia autorità, e disdicevoli alla potestà ecclesiastica, la quale non può imporre collette o taglie sopra i popoli, essendo ciò un diritto inerente alla sola sovranità. Anzi per costante polizia del nostro regno non possono costruirsi nuove chiese parrocchiali o rurali senza l'espresso assenso e autorità regia.

VI. Nella sessione 22, c. 8 de Ref., si sottomettono alla visita de' vescovi tutti gli ospedali e confratrie de' laici: tutti i monti e luoghi pii dai secolari eretti, per esser di pietà; e da essi amministrati, eccettuandone solamente quelli che sono sotto l'immediata protezione regia. Questo articolo non fu ricevuto, perchè tai luoghi pii sono corpi meramente secolari, quantunque destinati ad opere di pietà, autorizzati dalla regia potestà a potersi congregare, altrimenti sarebbero corpi illeciti e proscritti. Similmente si oppone a' costumi de' popoli ed alle leggi fondamentali de' pii testatori e giurisdizione temporale.

VII. Nella sessione 24, de Ref. c. 9 e 10, non fu ricevuto l'articolo di sottoporre alla visita dei vescovi tutte le chiese de' secolari; nè quello di doversi dare i conti all'Ordinario per l'amministrazione delle confraternite, degli ospedali e de' luoghi pii, perchè opposto alle pie disposizioni dei defunti.

VIII. Nella medesima sessione, c. 10 de Ref., fu riconosciuto lesivo

alla regia potestà l'articolo di sottoporre all'esame dell'Ordinario, quello di esaminare, approvare e sospendere dal loro esercizio tutti i notari o perpetuamente o a certo tempo, *etiamsi imperiali aut regia auctoritate creati fuerint.* Nel nostro regno i protonotari o i notari apostolici sono di niun vigore e senz'autorità alcuna, e le loro scritture reputansi carte meramente private.

IX. Nella medesima sessione, c. 11 de Ref., non fu accettato questo articolo di permettere a'vescovi che possano imporre pene sopra i laici e sopra i patroni, privandoli del diritto di patronato, quando abuseranno delle rendite, ragioni e giurisdizioni delle loro chiese.

X. Nella sessione 23, c. 6, 17, 18 de Ref., si esimono dalla giurisdizione de'principi i chierici di prima tonsura ed altri coniugati, senza che possa il principe conoscere, se sieno persone legittime ed abbiano i requisiti prescritti dalle loro leggi. Ciò grave danno apporta al principe naturale, il quale non sa quali sieno i sudditi propri, e se contra tutti indifferentemente possa esercitare tutti gli atti di sua giurisdizione. Anzi ciò si oppone alle leggi fondamentali di ogni buon regolamento governativo, poichè i chierici godono i frutti della protezione e gli effetti della pubblica sicurezza senza riconoscere il principe naturale per loro sovrano, il quale nel suo stato avrebbe sudditi tali, che o gli fossero sospetti, ovvero in caso di eccessi da loro commessi resterebbero i loro delitti sicuramente impuniti, il che non ricerca il buon reggimento dello Stato. Finalmente fu riconosciuto gravaminoso a' secolari quel decreto di obbligare i laici a stabilire le rendite pel mantenimento de' seminari che volessero fondare i vescovi per l'istruzione de' giovani ecclesiastici, quandochè agli Ordinari non spetta il diritto d'imporre collette ne' laici, nè si possono fondare nuove adunanze senza sovrano indulto.

XI. Nella sessione 24, de Ref., c. 11, con soverchia precipitanza si notano i privilegi ed esenzioni concesse a' cappellani regii, essendo questi sotto la immediata protezione del re.

XII. Nella sessione 29, de Ref., c. 3, si proibisce a qualunque magistrato laico di poter impedire o far ritrarre al giudice ecclesiastico le scomuniche che avesse mai il vescovo fulminato o fosse per fulminare. Nel nostro regno per inveterata consuetudine, quando le censure sono nulle o ingiuste, e emanate contra il prescritto de' canoni, si praticano contra i giudici ecclesiastici rimedii economici o con farli desistere dall'emanarle, ovvero con farle rivocare.

XIII. Nella sessione 25, de Ref., c. 8, si dà facoltà a'vescovi di commutare le volontà de' pii testatori, vedere l'amministrazione degli ospedali e luoghi di pietà, con applicare le rendite ad altri usi e punire i governatori con la privazione della carica, ed altre pene. Questo re-

siste alla potestà regale, alle leggi della fondazione ed a' costumi della nazione.

XIV. Nella stessa sessione, c. 9, si prescrivono leggi intorno gli acquisti, usi, prescrizioni e diritti de' beneficii patronati contra l'espressa volontà dei testatori, ed esercizio dell'autorità ecclesiastica.

XV. Nella medesima sessione, c. 19, si sottopongono alla scomunica gl'imperatori, re, principi e qualunque altro signore temporale che ne' suoi Stati permette il duello, con la privazione dei dominii; ed avendoli in feudo, ricadano a' diretti padroni: contra i privati e padrini, oltre le censure, s'impone la confiscazione di tutti i beni, la perpetua infamia, come rei d' omicidio. Difatto tal articolo fu ricevuto come manifesta usurpazione dell' autorità temporale, e contrario all' autorità data da Cristo alla Chiesa.[1]

Tostochè il reggente Villani riconobbe nei decreti disciplinari del Concilio Tridentino i pregiudizi ed usurpazioni che sofferto avrebbe la regalia del principe ed i costumi della nazione, ne umiliò egli al vicerè due relazioni, che dal duca furono trasmesse in Ispagna al re Filippo; il quale con sua lettera de' tre luglio 1566 gli rescrisse, che essendosi informato da alcuni prelati spagnuoli intervenuti nel Concilio, non si era mai pensato di pregiudicare in menoma parte a Sua Maestà ed alle

---

1 * È un fatto sorprendente e forse unico nel suo genere che questi articoli giustamente ricusati in un secolo di pregiudizi come il XVI, siano stati concessi nel XIX sparso di tanta luce di dottrine, e in quel paese medesimo che ha prodotti i Giannone, i Filangeri, i De Rossi ed altri dottissimi impugnatori delle esorbitanze ecclesiastiche; e che un monarca gelosissimo della sua autorità fino al dispotismo, non abbia avuto alcuna difficoltà di lasciarsi legare le mani dai preti in ciò che più giustamente e legittimamente gli competeva. Pel concordato del 1818 il re Ferdinando e, quel che appare ancora più strano, il suo ministro Medici, che pur era spregiudicato fino alla irreligione, hanno conceduto alla corte di Roma quanto essa medesima non avrebbe saputo sperare. Per quel concordato il re (e i suoi successori) perdette il diritto di disporre de' beni ecclesiastici, in pari tempo che concedeva al clero di far nuovi acquisti; assoggettò i vescovi del regno a un tributo annuo verso la Camera apostolica di dodici mila ducati; obbligò la finanza dello Stato a ristabilire il maggior numero possibile di conventi; ristabilì il fôro ecclesiastico sulle norme prescritte dal Concilio Tridentino; permise a' vescovi d' ingerirsi in tutto quello che essi chiamano *violazione de' sacri canoni*, e sa ognuno che vanno all'infinito; affidata la censura de' libri ai preti, di cui n'erano privi per leggi anteriori; concesse le appellazioni a Roma, e a quella Corte la più ampia ingerenza negli affari ecclesiastici del regno, materia molto pingue in mano de' curiali; reso nullo l'*exequatur* regio: insomma lasciato ai preti piena facoltà di fare e disfare senza che il governo per niente s' ingerisca. Ma successe di questo come di tutte le leggi fatte fuor di stagione; non gradì al popolo e trovò difficile esecuzione: il governo istesso fu pentito di una sconsiderata condiscendenza. *

sue regali preminenze, ond'è che facesse pubblicare quel Concilio senza far novità alcuna in danno e pregiudizio della sua autorità regale in tutti quei capi descritti nelle antecedenti relazioni.

In esecuzione di questo regal rescritto avrebbe ognuno creduto che nel nostro regno sarebbesi fatta la solenne pubblicazione ed accettazione del Tridentino Concilio con la riserva a quegli articoli notati dal reggente Villani, ma la faccenda passò altrimenti; poichè avendone la corte di Roma chiesto la pubblicazione ed accettazione con darsi prima a quel conciliare volume il *regium exequatur*, questo non si volle impartire, ma solamente con un politico modo si permise e si lasciò correre questo Concilio per tutto il regno; dandosi dal vicerè ordini ai presidi e altri ministri, che non facessero commettere pregiudizio alcuno alla giurisdizione del re per gli articoli notati. Questo fece, che in varii rincontri di pregiudizi fatti da' vescovi alla regalia, con uguale intrepidezza di animo e zelo si sono sempre opposti i nostri principi.

Dietro alle decisioni del Concilio di Trento i vescovi del nostro regno ne' loro particolari sinodi hanno tenuto di mira nelle materie dottrinali il Tridentino Concilio per togliere gli errori, riformare gli abusi introdotti nella disciplina ecclesiastica, e stabilire le buone massime per l'istruzione del popolo regolando la vita, gli studi e la morigeratezza de' cherici.

In queste nostre provincie essendosi il cattolicismo sempre conservato immune da ogni errore e scisma, anzi ognuno succhiando quasi col latte della nutrice il culto della pietà e della cristiana religione, costantemente crede, venera e professa la fede ed i dogmi stabiliti dal Tridentino sinodo, protestandosi di spargere il proprio sangue piuttosto che negare la dottrina della cristiana credenza. Da ciò dunque ben consta, che i dogmi dottrinali non ebbero menoma resistenza non meno in queste nostre provincie, che in tutti gli altri dominii cattolici; non così avvenne per le decisioni disciplinari, nelle quali vi ebbero parte gl'interessi politici.

Opportuna occasione è qui da notarsi, qual sia il principal fondamento della regalia per resister alle sorprese, che nella regale giurisdizione posson farsi dalla corte di Roma sul nostro regno. Questo chiamasi *exequatur regium*, che richiedesi per l'esecuzione di ogni bolla o rescritto del papa. Voleva Pio V l'accettazione del Concilio Tridentino. Si oppose il vicerè d'Alcala con divisarne gli articoli disciplinari pregiudiziali alla regalia, e ne tollerò la pubblicazione senza darvi l'*exequatur*. Nel pontificato di Pio varie costituzioni furono emanate, e tra le altre la celebre bolla *in cœna Domini*, la quale fu riconosciuta distruttiva della sovranità, prescrivendosi a' sudditi di non pagare i tributi e le collette a' re, se non sieno imposte con autorità

apostolica; lo che era sottoporre interamente l'impero al sacerdozio. Ma dalla vigilanza del vicerè venne la pubblicazione della bolla impedita, per cui grande abbominazione ne concepì il pontefice, a segno di qualificare questa regia preminenza come una disautorizzazione della dignità apostolica. Con pari zelo dell' apostolato s' impegnò Pio a sostener la sua autorità, perchè le pontificie costituzioni non soffrissero nel nostro reame resistenza alcuna; al qual effetto il cardinale Alessandrino nunzio in Madrid ne espose le più gravi querele al re Filippo II contra il duca d'Alcala dicendo: « Che in Napoli in moltissimi capi non si osservava il » Concilio di Trento, e che con infinite maniere s'impediva l'esecuzione » delle lettere ed espedizioni apostoliche! a' quali abusi e particolar- » mente a quello dell'*exequatur* regio, è obbligata la Maestà Vostra » per proprio giuramento a rimediare e rimuovere, come potrà vedere » dalle clausole dell' investitura di Giulio II in persona di Ferdi- » nando il Cattolico, e di Giulio III in persona della Maestà Vostra da » lei giurata. » Di siffatte lagnanze del nunzio non si dolse il re della condotta del duca, che alla difesa de' regii diritti e quiete dello Stato con animo costante sempre vegliava.

Di continuo cercavano i Romani abbatter nei contrasti colla corte di Napoli la sovrana prerogativa del regio placito, dicendo tal costume essersi praticato nell' elezioni de' vescovi, i quali o nemici, o malaffetti del re, o sospetti, avrebbero potuto perturbar la quiete dello Stato macchinando tumulti e rivoluzioni, che erano continue per le pretensioni de' principi stranieri desiderosi di occupar questo reame. Ma tostochè cessarono le guerre e i tempi divennero più pacati, non vi era bisogno del regio assenso nell'elezioni de' prelati. In questi termini s' impegnò Clemente VIII nel 1596 in una sua lettera scritta a' 5 ottobre al vicerè Olivares per toglier questa regalìa.

Una tal origine è troppo favolosa, poichè è comune sentimento di tutti i canonisti, come riflette il Duareno *de sacr. eccles. ministr.*, che nell' elezioni de' ministri ecclesiastici il popolo vi aveva parte; ma per i tumulti e fazioni che succedevano, tutta la potestà del popolo e del clero si trasferì nel principe, come rappresentante le ragioni di quello. Inoltre la religiosità de' nostri sovrani essendo stata copiosissima verso le chiese, le quali o da' fondamenti fabbricate, o dotate di convenienti entrate per lo mantenimento del proprio pastore, o ristaurate dal loro principio, divennero queste chiese di patronato regio. Or dunque competendo a' patroni il diritto, dal principe ricevevano i vescovi la conferma dell' elezione, e l' investitura temporale col bastone e coll' anello per la retta percezione de' frutti, non già per la spiritualità del sacro ministero che alla potestà spirituale appartiene. Così nel regno de' Normanni, liberali verso le chiese, non vi fu elezione senza il regio as-

senso: lo stesso si praticò sotto gli Svevi, fino che Carlo I d'Angiò, per l'invito fattogli dal papa nell'acquisto di questi reami, non ebbe difficoltà di contentarsi di non più ingerirsi col regio assenso nell'elezioni de' prelati. Non così passò la faccenda nell'affare del *regium exequatur*, con cui si resiste all'elezioni fatte in persone nemiche e sospette al re, siccome lo affermò chiaramente papa Niccolò IV con sua bolla de' 28 luglio 1288. Valide parimente si riconobbero l'elezioni de' ministri nelle chiese di regio patronato. Quindi ad evidenza ognun conosce la differenza che passa tra il regio assenso e l' *exequatur regium*.

Col principato medesimo in tutti i dominii cattolici nacque l' *exequatur regium*, e appartiene alla sovranità *jure regaliæ*, ovvero *titulo sui principatus*. I principi perchè sono protettori de' canoni, difensori e custodi della Chiesa e purità della fede, vegliano alla conservazione dello Stato affinchè non siano da parti straniere introdotti perniciosi abusi e novità tali che possano ne' sudditi risvegliar tumulti e disordini; e perciò alle scritture venute di fuori non si dà esecuzione se non siano prima rivedute ed esaminate. Alla vigilanza dunque e difesa de' nostri sovrani dobbiamo attribuir l'originario diritto dell' *exequatur regium* in sospender l'esecuzione a tutte le scritture che venissero di fuori, se prima non saranno esaminate, e tanto più quelle che si mandano dalla corte di Roma, la quale avendo in molte guise preteso di far novità su la temporale giurisdizione de' principi, decideva con suoi rescritti cose che non le appartenevano; quindi fu introdotto il sistema di non dare affatto esecuzione a tali carte, se prima non saranno esaminate, e ritrovandosi non pregiudiziali si dà esecuzione; in caso contrario se gli nega, perchè nel rescritto si nuoce alla tranquillità e buon governo dello Stato. E perciò simili carte o contengano materie disciplinari, o dottrinali, sempre si attende a tal legge, senza che possa dirsi che la regia autorità avvalori le cose spirituali, poichè i principi non sono giudici competenti della fede, ma la decisione di tali cause spetta alla Chiesa giusta l'insegnamento di san Leone, *sicut reges præsunt in causis sæculi, ita sacerdotes in causis Dei*. E papa Gregorio II scrivendo a Leone Isaurico così gli attesta: *Scis, imperator, sanctæ ecclesiæ dogmata non imperatorum esse, sed pontificum, qui tuto assolent dogmata tradere, idcirco ecclesiis sunt pontifices a reipublicæ negotiis abstinentes, et imperatores ergo similiter ab ecclesiasticis abstineant, et quæ tibi commissa sunt, capessant*. E più chiaramente Osio vescovo di Cordova avvertendo l'imperator Costantino dice: *Tibi Deus imperium commisit, nobis quæ sunt ecclesiæ, concredidit: et quemadmodum qui tuum imperium malignis oculis carpit, contradicit ordinationi divinæ; ita et tu cave, ne quæ sunt ecclesiæ, ad te trahens magno crimini obnoxius fias: date*

(*scriptum est*) *quæ sunt Cæsaris, Cæsari; et quæ sunt Dei, Deo.* Tra questi confini han sempre i principi riconosciuto i diritti della loro autorità, siccome lo dimostrano il Van-Espen, il Covarruvias, e il cardinale De Luca. Finalmente al principato appartiene questo diritto *jure territorii*, cioè della *potenza*, che, o considerata come forza fisica o come forza dall'autore della natura creata e conferita a' regnanti pel buon regolamento dell'uman genere, costituisce il principal fondamento di tal preminenza, tenendosi sempre per oggetto l'universal vantaggio.

Con siffatti principii tutti i dominii cattolici han praticato lo stesso. Insegna Salgado ne' due trattati *de retentione Bullarum*, e *de supplicatione ad Sanctissimum*, che in Spagna le provvisioni di Roma prima di pubblicarsi si esaminano dal regio consiglio, e quando non conviene eseguirle si ritengono. Lo stesso costumasi nel Portogallo, in Francia, nelle Fiandre, in Milano, in Savoia, in Firenze, Venezia, ec. Nel nostro regno costantemente non solo sotto i principi Normanni e Svevi inalterabilmente fu questa prerogativa esercitata, ma anche sotto i medesimi Angioini, ligi de' romani pontefici; che sebbene nelle investiture si spogliarono dell' assenso nell' elezioni de' prelati, sempre però ritennero il diritto dell' *exequatur regium*, come distintamente riferisce il Giannone nell' *Istor. civ. del reg. di Nap.*, lib. XXXIII, cap. V.

Il Concilio Tridentino nella Svizzera.
(Nota degli Editori di Mendrisio.)

Per quello riguarda gli Svizzeri, la Dieta mandò siccome suo inviato al Concilio il cavaliere Lüssi, a cui furono commesse istruzioni circospettissime, fra le quali è notabile la seguente: « L' inviato della Con-
» federazione Elvetica si guarderà bene dall' accondiscendere in chec-
» chè sia, tranne quello che possa giovare ad una buona riforma e al
» ristauro e promovimento della vera, antica, ingenua cristiana catto-
» lica religione; si guarderà bene dall' acconsentire menomamente a
» cosa che potesse cangiare, sminuire, detrarre e insomma portar pre-
» giudizio in qualsiasi modo alle nostre giurisdizioni, ai vigenti diritti
» e alle antiche costumanze. »[1]

E perchè il vescovo di Costanza andava insinuando al clero che dovessesi accettare tutto che il Concilio fosse per stabilire, la Dieta emanò

---

[1] Vedi gli Atti pubblici di quei tempi.

un ordine al clero medesimo, dove fra gli articoli si leggono i due seguenti: «. Gli ecclesiastici svizzeri non si conformeranno (nelle cose del » Concilio) se non in ciò che valga a sbandire e cancellare dal seno » della Chiesa, che è santa, gli abusi che la profanano e la disformano » e la fanno spregevole agli occhi degli Evangelici che ne hanno scan- » dalo. »

E poi: « Gli Svizzeri accorderanno soltanto quelle migliorie che » siano introdotte con chiarezza, e tornino a comune edificazione, e » siano davvero quali convengono ai bisogni della Chiesa. » [1]

Quando poi finito il Concilio si trattò della sua accettazione, il papa non trovò gli Svizzeri punto più arrendevoli di quello che trovasse o Francia o Spagna od altro potentato in Europa.

Esso non fu mai accettato formalmente dalla Dieta; solo i Cantoni cattolici accettarono separatamente la parte dogmatica, rigettando per altro la parte disciplinare siccome contraria alle usanze del loro paese, e la Dieta approvando la loro condotta, alle negoziazioni intavolate dai pontifici per ottenere di più, rispose esplicitamente: « I Confede- » rati accetteranno la dottrina approvata a Trento, semprechè non pre- » giudichi menomamente alla Confederazione ne' suoi diritti o costu- » manze. Insomma la Confederazione accetterà le decisioni sulla fede » e sui sacramenti e null'altro; e se i legati nostri al Concilio aves- » sero promesso di più, la Confederazione lo ha per irrito e nullo, » mancando la propria intervenzione e il comando della Dieta. »

E un'altra dichiarazione della Dieta federale suona in questa sentenza: « Noi vogliamo vedere prima di tutto, e chiaramente, come la » si debba intendere con questo Concilio. Gli ecclesiastici pretendono » che ad occhi chiusi si abbiano ad accettare i decreti, poichè ben san- » no che stando in loro arbitrio la interpretazione, in poco tempo si » usurperebbono tutti i nostri diritti. Quindi noi non volemmo nè vo- » gliamo accettar altro, tranne quello riguarda i sacramenti, tenendo » fermo agli antichi costumi, usi e diritti. » [2] Questo decretava la Dieta. I Cantoni poi in particolare fioccarono più di una protesta contro le discipline del Tridentino, e non solo vollero conservarsi le antiche libertà e consuetudini, ma le portarono eziandio ne' loro Stati in Italia, ed ogni volta che i vescovi di Como vollero allargare le mani, ebbero a trovare la più valida opposizione.[3]

In questi Baliaggi, che formano l'attuale Cantone Ticino, non poteva

---

[1] Ibidem.

[2] Hottinger, *Metodo di studiare la storia patria*, pag. 557, edizione di Basilea, 1760.

[3] Vedi le Gride de' Capitani e Landfocti.

essere eseguita bolla di Roma, o scritto qualunque del vescovo ordinario senza il beneplacito della magistratura secolare; i beni de' spedali e luoghi pii furono sempre amministrati indipendentemente da ogni intervento ecclesiastico; la collazione de' beneficii fu sempre conservata al popolo se di cura, o ai patroni se di juspatronato: i soli canonicati e qualche altro beneficio restarono, com' erano prima, di collazione pontificia; gli ecclesiastici non godevano alcuna immunità, essendo i loro beni, come quelli degli altri, soggetti a tributo: non vi era altro fôro che il secolare, l' inquisizione non era ammessa. E siccome questo tratto di paese era per lo spirituale una parte della diocesi di Como, il vescovo, neppure ne' suoi feudi, poteva esercitare nissuna autorità temporale. Persino le cause meramente ecclesiastiche non potevano essere portate al tribunale ecclesiastico senza essere prima state riconosciute dal giudice laico ed ottenutone l' assenso del governo, l' adesione del quale era poi anche necessaria per l' esecuzione della sentenza. Il solo invocare l' intervenzione ecclesiastica contro il secolare era delitto che si scontava colla inesorabile multa di 200 scudi. Queste leggi e consuetudini esistono ancora, ma trascurate per ignavia del governo. Negli altri Cantoni, per altro, sono mantenute in vigore con molta gelosia.

In generale il Concilio di Trento, comechè citato ad ogni momento dai preti, non fa più testo fra i Cattolici se non in ciò che riguarda la fede, quantunque ivi ancora i teologi siano divisi su varii punti, e non meno discrepanti fra loro che lo siano forse coi Luterani. Ma per quello riguarda la disciplina, i preti istessi si fanno un dovere di non osservarlo, i papi vi hanno derogato in più particolari, e ciascuno Stato si governa con leggi sue proprie e più conformi alla civiltà presente e alla dignità del principato. Ma fra tutte, quelle introdotte nella monarchia austriaca dal senno di Giuseppe II e di Leopoldo presentano forse il più compiuto e meglio ordinato sistema di polizia ecclesiastica che si conosca nell' Europa cattolica. Si può vederne l'esposizione nel Manuale di Giorgio Rechberger.

INDICE GENERALE

DELLA

ISTORIA DEL CONCILIO TRIDENTINO.

I numeri romani indicano il libro, gli arabi il paragrafo.

A

E

F

O

P

U

V

FINE.

INDICE

DEL QUARTO VOLUME.

Continuazione del Libro Settimo.

1562.

1563.

—

Libro Ottavo.

APPENDICE.